Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)

a cura di
Cecilia Nubola
Andreas Würgler

Società editrice il Mulino Bologna

Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)

a cura di

Cecilia Nubola
Andreas Würgler

Società editrice il Mulino Bologna

Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento

Atti del primo e secondo seminario del progetto «Petizioni, 'gravamina' e suppliche nella prima età moderna in Europa (secoli XIV-XVIII)»

Trento, 25-26 novembre 1999
Trento, 14-16 dicembre 2000

SUPPLICHE

e gravamina : politica, amministrazione, giustizia in Europa : (secc. XIV-XVIII) / a cura di Cecilia Nubola, Andreas Würgler. - Bologna : Il mulino, 2002. - 581 p. : tab. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni ; 59)

Atti del primo e secondo seminario del progetto «Petizioni, 'gravamina' e suppliche nella prima età moderna in Europa (secoli XIV-XVIII)» tenuti a Trento il 25-26 novembre 1999 e il 14-16 dicembre 2000. - Nell'occh.: Istituto trentino di cultura

ISBN 88-15-08981-0

1. Società e politica - Europa - Sec.XIV-XVIII - Congressi - Trento - 1999-2000 2. Giustizia e società - Europa - Sec.XIV-XVIII - Congressi - Trento - 1999-2000 3. Amministrazione e società - Europa - Sec.XIV-XVIII - Congressi - Trento - 1999-2000 I. Nubola, Cecilia II. Würgler, Andreas III. Tit.: Petizioni, gravamina e suppliche nella prima età moderna in Europa : (secc. XIV-XVIII)

323. Scheda a cura della Biblioteca ITC-isig

Il volume è pubblicato con il contributo della Niederösterreichische Landesregierung, St. Pölten, Abteilung Kultur und Wissenschaft

Composizione e impaginazione a cura dell'Ufficio Editoria ITC

ISBN 88-15-08981-0

Sommario

Introduzione

di *Cecilia Nubola* e *Andreas Würgler*

'Scrivere alle autorità', inviare suppliche e petizioni è una pratica ancor oggi largamente diffusa poiché risponde all'esigenza di instaurare un rapporto immediato e diretto con chi esercita l'autorità. Questa forma di comunicazione, infatti, affonda le radici in concezioni del potere, in 'linguaggi politici' di lunga durata ed è rintracciabile in civiltà e culture molto diverse[1].

Al centro dei nostri interessi di ricerca sono state collocate le suppliche e i *gravamina*, vale a dire particolari tipologie di fonti storiche che possiamo definire, in via provvisoria e generale, documenti elaborati da individui, comunità, ceti territoriali, parlamenti, indirizzati alle autorità politiche o religiose, per esprimere richieste, necessità, lamentele, proposte, denunce.

Caratteristica, infatti, del 'sistema delle suppliche' è proprio la sua flessibilità ed eterogeneità.

Nella società europea di antico regime suppliche e *gravamina* rappresentano uno degli strumenti più importanti della comunicazione politica tra governati e governanti in ambito politico, istituzionale, giudiziario, amministrativo, di 'polizia'[2]. L'interesse

[1] R. ZELNICK-ABRAMOVITZ, *Supplication and Request: Application by Foreigners to the Athenian Polis*, in «Mnemosyne», 51, 1998, pp. 554-573; O. GUÉROD, *Enteuxeis: requêtes et plaintes adressées au roi d'Egypte au IIIe siècle avant J.-C.*, Hildesheim 1988; C. RÖMER, *Osmanische Festungsbesatzungen in Ungarn zur Zeit Murads III.: dargestellt anhand von Petitionen zur Stellenvergabe*, Wien 1995; L. S. ROBERTS, *The Petition Box in 18th Century Tosa*, in «Journal of Japanese Studies», 20, 1994, pp. 423-458.

[2] Nel significato tedesco di «gute Policey», molto più largo di quello italiano traducibile con «amministrazione», «ordine pubblico», «pubblica sicurezza», «buon governo». Si veda, a questo proposito, il saggio di A. Holenstein in questo volume.

della storiografia nei confronti di questa documentazione si è accentuato negli ultimi anni in quanto le suppliche e i *gravamina* si trovano all'incrocio di ambiti diversi di ricerca: storia della giustizia e storia sociale, storia religiosa, storiografia sullo «stato moderno» e sui conflitti, antropologia, linguistica, filosofia politica[3].

Si può tentare una prima distinzione tra i due gruppi di documenti, i *gravamina* e le petizioni da un lato, le suppliche dall'altro, ben consapevoli che ogni forma di classificazione tende a semplificare e a ridurre la realtà, quindi in qualche modo a tradirla. In relazione ad autori e contenuti, destinatari e obiettivi, si possono individuare alcune differenze[4].

[3] Nei paesi di lingua tedesca le ricerche su queste tematiche prendono avvio con i saggi di C. Ulbrich e di O. Ulbricht in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte?*, Berlin 1996, e con i saggi di R. Blickle, R. Fuhrmann, B. Hodler, A. Holenstein, B. Kümin, A. Würgler in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat im Alten Europa* («Historische Zeitschrift», Beiheft 25), München 1997. Per un bilancio storiografico si veda A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna. La storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 515-546. Per un approccio di storia sociale dalla prima età moderna all'età contemporanea cfr. L.H. VAN VOSS (ed), *Petitions in Social History* («International Review of Social History», 46, 2001, Supplement 9), Cambridge 2001, in particolare i saggi di A. WÜRGLER, *Voices from among the «Silent Masses». Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, pp. 11-34, e di C. NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, pp. 35-56. Per gli stati italiani si veda anche il contributo di C. Nubola in questo volume. Per l'Inghilterra cfr. B. KÜMIN - A. WÜRGLER, *Petitions, Gravamina and the Early Modern State: Local Influence on Central Legislation in England and Germany (Hesse)*, in «Parliaments, Estates, and Representation / Parlements, États et Représentation», 17, 1997, pp. 39-60; D. ZARET, *Origins of Democratic Culture. Printing, Petitions and the Public Sphere in Early Modern England*, Princeton 2000. Per la Francia: A. FARGE - M. FOUCAULT, *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Paris 1982; in particolare per i *Cahiers de doléances*: P. GRATEAU, *Les Cahiers de doléances, une relecture culturelle*, Rennes 2001.

[4] A. WÜRGLER, *Suppliken und Gravamina. Formen und Wirkungen der Interessenartikulation von Untertanen in Hessen-Kassel 1650-1800*, in S. WEINFURTER - M. SIEFARTH (edd), *Geschichte als Argument. 41. Deutscher Historikertag in München 17.-20. September 1996*, München 1997, pp. 105-106; A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina»*, cit., pp. 517-518.

I *gravamina* e le petizioni erano formulati all'interno di momenti istituzionali definiti, prima o in occasione delle riunioni di parlamenti, di Diete, di Stati generali, nell'ambito di procedimenti o istituzioni comunali o cetuali-territoriali; erano indirizzati alle supreme autorità (principe, sovrano, signore territoriale) per richiedere il rispetto o la modifica di leggi, regolamenti, ordinanze, oppure ancora l'esenzione, il privilegio, il rispetto delle libertà, o delle pattuizioni. *Gravamina* e petizioni erano sostenuti corporativamente e, prevalentemente, avevano per oggetto problemi ritenuti di interesse generale o di specifici ceti sociali.

Il termine «gravamina» indica anche i reclami e le richieste formulati, sovente in forme di liste, in occasione di rivolte e sollevazioni cittadine o rurali.

Diversamente, le suppliche, di solito, nascono indipendentemente da momenti istituzionali prefissati, al di fuori di periodi di forte conflittualità (rivolte); sono formulate a livello individuale o da piccoli gruppi costituitisi *ad hoc*; presentano all'autorità, dalla più vicina (la magistratura cittadina, ad esempio) alla più lontana (il sovrano, le magistrature centrali), bisogni particolari, nella speranza di un aiuto immediato: un sussidio economico, un posto di lavoro, un permesso amministrativo, la remissione o la riduzione di una pena, un intervento contro abusi e ingiustizie. In realtà, ogni aspetto della vita personale, economica, sociale, politica di singoli e gruppi può divenire oggetto di supplica.

Se si riflette sulla *via supplicationis* come modalità essenziale per comprendere alcune forme della comunicazione tra governanti e governati profondamente inserita ad ogni livello nelle dinamiche di potere, emerge subito, con immediatezza, come si tratti di una tematica trasversale dalle molteplici possibilità di approccio.

Per approfondire questi temi è stato elaborato nel 1998 presso il Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento (ITC-isig) il progetto di ricerca «Petizioni, 'gravamina' e suppliche nella prima età moderna in Europa (secoli XIV-XVIII)», sviluppato poi come progetto coordinato da Cecilia Nubola (ITC-isig), e da Andreas Würgler (Historisches Institut der Universität Bern). Nell'ambito di questa ricerca l'Istituto ha ospitato due

seminari (25-26 novembre 1999, 14-16 dicembre 2000) i cui atti sono raccolti nel presente volume.

La supplica presuppone l'accettazione di rapporti di potere asimmetrici, riconosce la distanza tra governanti e governati, si presenta come umile preghiera per ottenere una concessione 'graziosa', un privilegio, un intervento benigno e paterno da parte del principe riconoscendo la propria incapacità, impotenza, povertà. L'atteggiamento umile può implicare, a livello individuale, l'accettazione della gerarchia dei ruoli sociali o di genere prefissati e 'naturali' come, a livello collettivo, può essere segno dell'accettazione e del riconoscimento della sovranità. Vi è tuttavia un uso dell' 'umile supplicare' che può essere puramente retorico o strumentale: al di là delle formule notarili codificate e apparentemente sempre uguali, del linguaggio giuridico o burocratico formalizzato, si possono celare proposte innovative o 'rivoluzionarie' da un punto di vista politico e sociale.

Va dunque indagato in quale modo si articola, nel corso del tempo, il rapporto tra la supplica/petizione come concessione e la supplica/petizione come diritto. In altre parole come la supplica trovi riconoscimento e formalizzazione all'interno di leggi, regolamenti, procedure giudiziarie o amministrative. Come, viceversa, rimanga in un certo modo sottratta ad un *iter* chiaramente codificato in quanto ambito protetto, riservato alla sovranità, alla discrezionalità, alla 'convenienza' politica.

Le forme retoriche rinviano, dunque, agli aspetti testuali del documento. Il linguaggio e la composizione delle suppliche risentono, infatti, dell'uso di formule e formulari codificati e stereotipati che mostrano poche variazioni nel corso di più secoli[5]. L'impostazione formale non rende però privo di verità e di spontaneità il contenuto di questi documenti, sebbene da essi non si possa presumere di ricavare i fatti, gli avvenimenti così

[5] Sull'importanza del diritto romano e della cancelleria papale nella formazione della terminologia, della prassi del supplicare e nella creazione di modelli recepiti dalle cancellerie e dalle istituzioni statali si veda H. NEUHAUS, *Reichstag und Supplikationsausschuß. Ein Beitrag zur Reichsverfassungsgeschichte der ersten Hälfe des 16. Jahrhunderts*, Berlin 1975. Sulla gestione delle suppliche nella curia papale si veda anche I. Fosi e C. Nubola, in questo volume.

come si sono svolti. L'analisi di particolari tipologie documentarie quali sono le suppliche e le petizioni deve, quindi, tener conto dei problemi connessi all'ermeneutica delle fonti[6].

Per questi motivi i testi devono essere inseriti all'interno dei contesti sociali, dei percorsi istituzionali, delle modalità simboliche – o estremamente pratiche – del conflitto, considerando chi scrive e a chi sono destinati, perché cambiando il referente e la procedura si modificano anche le strategie seguite per ottenere risposte il più possibile vicine agli obiettivi prefissati[7]. Ci sembra di poter riprendere, a questo proposito, una nota di Antonio Marongiu che esemplifica in maniera efficace il significato di «supplica» di molti documenti cinque e seicenteschi: «... del resto, è presentata come 'umile preghiera' nel parlamento inglese del 1628 la 'Petizione dei diritti' che pure è un esplicito atto di accusa e di protesta contro il governo ed anzi contro lo stesso sovrano»[8].

L'angolo di osservazione particolare costituito dalle suppliche permette di ricostruire aspetti importanti dell'organizzazione delle istituzioni: i processi di formazione, razionalizzazione, ampliamento delle competenze di segretari particolari, di cancellerie, di apparati amministrativi e giudiziari. Quest'evoluzione porta con sé sedimentazioni documentarie e archivistiche, spesso imponenti, spesso frammentate e disperse. Molti saggi del volume mettono in luce proprio la necessità prioritaria, e insieme la difficoltà, nel ricostruire, ricomporre 'virtualmente' o praticamente i fondi archivistici, nel definire la loro provenienza,

[6] Un caso esemplare di 'demistificazione' piuttosto radicale del contenuto di 'verità' del documento è rappresentato dalle richieste di grazia rivolte al sovrano francese studiate da N.Z. DAVIS, *Fiction in The Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford 1987 (trad. it. *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino 1992). Cfr. la discussione su questo tema in A. WÜRGLER, *Suppliche e gravamina*, cit., pp. 542-543.

[7] Cfr. i contributi di H. Rudolph e G. Politi, in questo volume.

[8] A. MARONGIU, *Jean Bodin e la polemica sulle assemblee di 'stati'*, in A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne. Raccolta*, Milano 1979, p. 342, n. 39. La citazione è ripresa del contributo di A. De Benedictis in questo volume a p. 472.

gli uffici e le istituzioni di riferimento, nel raccordare parti documentarie riferibili ad una medesima 'pratica' ma disgregate da contemporanee o successive 'sistemazioni archivistiche'[9].

La definizione delle competenze degli uffici e una separazione più chiara tra politica, amministrazione e giustizia così come la regolamentazione dell'*iter* delle suppliche – che precisa le modalità del 'chiedere' e del 'rispondere' – sono processi plurisecolari. È importante dunque individuare, all'interno di contesti storico-istituzionali definiti, i percorsi che partendo dalle cancellerie tardo-medievali[10] portano all'amministrazione (*Policey*) settecentesca, comprendere i nessi che legano la capacità di penetrazione e di controllo di quest'ultima, in settori sempre più numerosi della vita quotidiana, alla crescita della legislazione e all'aumento delle suppliche[11]. Differenziate *viae supplicationis* riflettono, da un lato, la specifica organizzazione del potere e la sua frammentazione verticale o orizzontale, d'altro lato, il grado di burocratizzazione dell'amministrazione[12].

Nello stesso modo le suppliche devono essere considerate parte integrante della prassi giudiziaria in quanto intervengono direttamente in ogni fase del processo civile o penale: da una supplica può prendere avvio un procedimento penale; la supplica viene utilizzata per esporre rimostranze attinenti all'organizzazione del processo, al suo svolgimento, all'esecuzione della pena. Dopo la sentenza, attraverso le suppliche di grazia rivolte direttamente al principe – o alle magistrature competenti a seconda della gravità del reato – è possibile ottenere la remissione della pena o, più facilmente, la sua riduzione[13].

La supplica non si esaurisce nella forma del rapporto personale, diretto, tra un petente (o un insieme di petenti) e l'autorità.

[9] Cfr. i contributi di G. Varanini, N. Covini, A. Würgler, A. Griesebner, I. Fosi, L. Turchi, in questo volume.

[10] Cfr. i saggi di G. Varanini e N. Covini in questo volume.

[11] Cfr. il contributo di A. Holenstein, in questo volume.

[12] Cfr. il contributo di A. Würgler, in questo volume.

[13] Cfr. i contributi di N. Covini, K. Härter, A. Griesebner, I. Fosi, H. Rudolph, in questo volume.

L'intercessione (*Fürbitte*, *Interzession*), vale a dire la supplica formulata e inviata a favore di altri, in particolare come intervento per ottenere la grazia nell'ambito della giustizia penale, permette di mettere in evidenza l'ampio contesto familiare, sociale, politico coinvolto: la famiglia dell'accusato in primo luogo, il vicinato, l'intera comunità, le autorità locali[14]. Intercessori, patrocinatori (e spesso patrocinatrici), intermediari, personaggi o gruppi 'di pressione' intervenivano dunque in modi diversificati, a seconda del proprio ruolo e della propria funzione sociale, a vari gradi e livelli dell'*iter* delle suppliche[15].

Una delle possibili linee che raccordano suppliche a *gravamina* in ambito amministrativo, giudiziario e politico è il principio del negoziare e del pattuire. Negoziare e pattuire costituiscono la base sia dei rapporti personali con l'autorità (la lettera privata di supplica al principe o alla magistratura cittadina) sia di quelli più istituzionali tra autorità diverse o tra ambiti diversi di autorità (le comunità con il principe, i ceti alle diete). Si negoziano norme, sanzioni, condanne in ambito amministrativo e giudiziario, si pattuiscono diritti, privilegi, concessioni in ambito giuridico-politico. Concezioni politiche di tipo pattizio e contrattualistico sono a fondamento della società e dei rapporti sociali e politici in antico regime. In questo contesto suppliche e petizioni sono uno strumento di grande importanza per risolvere i conflitti tra principi, corpi e comunità in modo non violento[16].

Le varie tipologie di suppliche, sia quelle più quotidiane, sia quelle con contenuti politici, economici, sociali più complessi, presuppongono, sia pure in gradi diversi, l'attivazione di strategie di contrattazione e di scambio all'interno delle quali il ruolo dei supplicanti emerge in maniera attiva. Naturalmente i confini dello scambio, il quadro giuridico-politico all'interno del quale

[14] Cfr. il contributo di R. Blickle, in questo volume.

[15] Cfr. i contributi di I. Fosi e R. Blickle, in questo volume.

[16] La tematica più generale dell'importanza di suppliche e *gravamina* all'interno dei processi di 'comunicazione politica' è stata ripresa nel terzo seminario del progetto «Petizioni, 'gravamina' e suppliche nella prima età moderna in Europa (secoli XIV-XVIII)», che si è svolto a Trento dal 29 novembre al 1* dicembre 2001.

vi può essere patto e contrattazione sono predeterminati in qualche modo dalle autorità, e nel corso del tempo tendono ad essere ridotti o messi in discussione in maniera radicale, ma i margini dello scambio politico non sono fissi e se la contrattazione rafforza l'autorità può anche rafforzare le comunità o i ceti.

Così nei ducati estensi di metà Cinquecento, ad esempio, il rapporto tra il principe e le comunità del territorio si definisce variamente attraverso la presentazione e la contrattazione dei capitolati contenenti richieste molteplici (presentate in forma di petizione e supplica): la conferma degli statuti e dei privilegi, la remissione dei debiti, l'esenzione da alcune tasse, sgravi fiscali, grazie e condoni per condanne erogate durante la precedente dominazione[17].

Non solo corpi e istituzioni intermedie difendono i loro privilegi. Uomini e donne dei più diversi ceti sociali sono coscienti di poter chiedere (e ottenere) privilegi derivanti dallo *status*, dalla professione, dalla condizione giuridica. La condizione giuridica di 'cittadino', ad esempio, permette di supplicare/rivendicare diritti o trattamenti di favore, nei confronti dei semplici abitanti o degli stranieri[18]. Forme di contrattazione e pattuizione sono anche alla base del sistema giudiziario. Il conseguimento di una 'grazia' non è semplicemente la concessione di clemenza o di condono, ma negoziazione delle sanzioni nell'ambito della giustizia civile e penale[19].

Pattuire, capitolare costituiscono i fondamenti dell'ordine sociale e del vivere civile; come tali non possono essere considerati 'privilegi' revocabili a discrezione del principe, ma corrispondono ad un dovere fondamentale di giustizia (il rispetto dei patti segna un'importante linea di demarcazione per riconoscere il principe giusto rispetto al tiranno[20]). Proprio sul terreno

[17] Cfr. il contributo di L. Turchi, in questo volume.

[18] Cfr. il contributo di M. Garbellotti, in questo volume.

[19] Cfr. il contributo di K. Härter, in questo volume.

[20] M. TURCHETTI, *Tyrannie et tyrannicide de l'antiquité à nos jours*, Paris 2001.

della difesa o della negazione di patti e capitolati come forma fondamentale della comunicazione tra principe e sudditi si affileranno le armi del pensiero politico-giuridico della prima età moderna[21].

I *gravamina* rivestono una grande importanza non solo all'interno delle normali procedure politico-legislative, giudiziarie ma anche in occasione di rivolte e di sollevazioni in quanto motivano e giustificano la necessità della disobbedienza e della ribellione, espongono le richieste dei rivoltosi alle autorità, esprimono una 'visione del mondo', una cultura politica in senso lato.

Si introducono in questo modo le tematiche delle relazioni tra suppliche e *gravamina* da un lato, e resistenza e ribellione dall'altro.

Il mancato rispetto di patti e capitolati, le azioni considerate ingiuste e lesive di diritti, privilegi, tradizioni, l'appello dunque al principio *consuetudo legi prevalet*[22], l'esaurimento delle vie normali e legali di opposizione o di contrattazione: sono alcuni dei motivi che possono giustificare la ribellione, la resistenza all'autorità[23].

Il ricorso alla violenza è generalmente presentato come *ultima ratio*, collocato dai protagonisti in una linea di continuità rispetto alla presentazione di *gravamina*, la forma estrema ma inevitabile di espressione della protesta[24]. D'altro lato, dal punto di vista delle autorità, il reato di lesa maestà diventa il più atroce dei

[21] Cfr. il contributo di A. De Benedictis, in questo volume.

[22] Cfr. il contributo di Ch. Zendri, in questo volume.

[23] J.C. Zancarini (ed), *Le Droit de résistance XIIe-XXe siècle*, Fontenay-St. Cloud 1999; A. De Benedictis - K- H. Lingens (edd), *Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza (XVI-XVIII sec.) – Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht (16.-18. Jahrhundert)*, Atti del seminario, Bologna 23-24 febbraio 2001, Frankfurt a.M., in corso di pubblicazione.

[24] P. Blickle (ed), *Resistance, Representation, and Community*, Oxford 1997 (*The Origins of the Modern State in Europe, 13th-18th Centuries*, vol. E). Cfr. anche H. Rudolph, in questo volume. La relazione tra suppliche/*gravamina* e rivolte sarà la tematica del quarto seminario che si terrà a Trento nel gennaio 2003.

delitti, un delitto sempre più comprensivo, ampio, che sarà utilizzato per inquisire e reprimere ogni forma e manifestazione di protesta o di dissidenza[25].

Proprio all'interno di questo contesto, nella definizione dei rapporti tra principe e comunità (*universitas*) diventa cruciale il problema se sia lecito punire per ribellione un'intera comunità, la questione, in altri termini, del rapporto tra responsabilità individuale e responsabilità penale collettiva. Tra fine medioevo e prima età moderna il pensiero giuridico-politico si confronta con tematiche di urgenza immediata tra cui quelle della definizione della comunità, delle forme concrete e simboliche delle decisioni comunitarie che hanno dato vita ad atti di ribellione (decisioni prese dalla maggioranza dei membri riuniti collegialmente, suono delle campane e altro), con il grave problema della punizione degli innocenti[26].

Desideriamo qui ringraziare tutte le persone che in vario modo hanno partecipato e partecipano al gruppo di ricerca «Petizioni, 'gravamina' e suppliche nella prima età moderna in Europa (secoli XIV-XVIII)» e che nel corso dei seminari, così come in incontri e discussioni, hanno favorito e aiutato la definizione scientifica del progetto contribuendo alla sua realizzazione.

Un sentito ringraziamento va a Paolo Prodi per le prospettive di ricerca indicate nel corso dei seminari che sono state per noi un riferimento scientifico determinante.

Un grazie particolare a Diego Quaglioni e al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento per il contributo scientifico e finanziario al seminario del 2000.

Siamo riconoscenti a Mario Sbriccoli, Germano Gualdo, Daniele Marchesini, Paola Repetti; i loro interventi, pur non trovandosi nelle pagine di questi atti, hanno animato e stimolato gli incontri seminariali e i saggi contenuti nel volume.

[25] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

[26] Cfr. il contributo di D. Quaglioni, in questo volume.

Ringraziamo Cristina Belloni per le traduzioni simultanee nel corso dei due seminari.

A Maria Albina Federico va la nostra gratitudine per aver curato con pazienza, tenacia e competenza la redazione degli atti e la revisione delle traduzioni dei saggi in lingua tedesca. Assieme a lei ringraziamo la Redazione: Adalberta Bragagna, Friederike Oursin, Chiara Zanoni Zorzi.

Ringraziamo la Niederösterreichische Landesregierung, St. Pölten, che ha contribuito finanziariamente alle traduzioni in italiano dei saggi in lingua tedesca.

Da ultimo vogliamo ringraziare Giorgio Cracco, direttore del Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento, per aver sostenuto il progetto e ospitato l'edizione degli atti nelle collane Isig.

Nelle nostre intenzioni questo è il primo volume di un progetto editoriale che prevede in successione l'edizione degli atti del terzo seminario della serie – sul tema «Suppliche, 'gravamina', lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (secoli XV-XVIII)» –, svoltosi nel 2001, e un volume dedicato al seminario internazionale conclusivo del progetto che si terrà a Trento nel gennaio 2003 sul tema «Operare la resistenza. Suppliche, 'gravamina' e rivolte in Europa (secoli XV-XVIII)».

Parte prima

Supplicare e rispondere. L'amministrazione delle suppliche

La «via supplicationis» negli stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)

di *Cecilia Nubola*

«Coloro che pensassero di togliere le suppliche rovescerebbero tutto il sistema dello stato». Questa considerazione, tratta da un'anonima relazione settecentesca sull'organizzazione politica del Ducato di Parma e Piacenza, ben rappresenta l'importanza attribuita alle suppliche poste a fondamento dell'organizzazione dello stato[1].

In generale attraverso petizioni e suppliche è possibile verificare alcune forme e modalità fondamentali della comunicazione fra società e istituzioni in antico regime e ricostruire i meccanismi di mediazione, repressione, accettazione, pattuizione, messi in atto da principi, sovrani o magistrature in risposta alle richieste sociali.

La supplica, infatti, è uno strumento di per sé molto flessibile che pervade ogni aspetto della vita sociale, istituzionale, amministrativa, giudiziaria; 'supplicare' rimanda a concezioni diverse di autorità e di sovranità e a rapporti di potere specifici tra

Il presente lavoro riprende, il mio saggio *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, apparso in L.H. VAN VOSS (ed), *Petitions in Social History* («International Review of Social History», 46, 2001, Supplement 9), pp. 35-56.

[1] (ANONIMO), *Sistema politico universale delli Ducati di Parma e Piacenza*, in S. DI NOTO (ed), *Le istituzioni dei Ducati parmensi nella prima metà del Settecento*, Parma 1980, p. 109; P. REPETTI, *Scrivere ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (secoli XVI-XVIII)*, in «Scrittura e civiltà», 24, 2000, pp. 295-358. Lo stesso saggio con modifiche marginali è stato pubblicato in A. MESSERLI - R. CHARTIER (edd), *Lesen und Schreiben in Europa 1500-1900*, Basel 2000, pp. 401-428.

governanti e governati. Per questo è necessario approfondire i rapporti e le differenze tra usi diversi delle suppliche sia dal punto di vista dei supplicanti, sia dal punto di vista delle risposte delle istituzioni.

Il termine «supplica» sarà usato nel suo significato più generale con riferimento alle lettere (o alla documentazione) di sudditi e cittadini singoli o di gruppi organizzati e riconosciuti, inviate alle autorità per chiedere grazie, favori, privilegi oppure, ancora, per richiamare l'attenzione su ingiustizie e abusi; documenti che danno avvio a un procedimento giudiziario, ad un atto amministrativo, che aprono una pratica in uffici, tribunali, magistrature, cancellerie[2].

Come negli altri stati europei, anche negli stati dell' Italia centro-settentrionale della prima età moderna[3] la ricerca di un rapporto diretto con le autorità, tramite la forma delle petizioni e delle suppliche, è una delle modalità principali dei rapporti di potere, della comunicazione tra governati e governanti. Per questa via si stipulano accordi particolari con singoli e gruppi, si concorda il rispetto di statuti, consuetudini e privilegi locali o cetuali,

[2] Per i riferimenti storiografici generali cfr. A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999 , pp. 515-546; dello stesso autore, *Voices from Among the «Silent Masses»: Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, in L.H. VAN VOSS (ed), *Petitions in Social History* («International Review of Social History», 46, 2001, Supplement 9), pp. 11-34; i saggi di R. Blickle, R. Fuhrmann, B. Kümin, A. Würgler, A. Holenstein in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat im Alten Europa*, München 1997, pp. 241-357; D. ZARET, *Origins of Democratic Culture. Printing, Petitions and the Public Sphere in Early Modern England*, Princeton 2000; N.Z. DAVIS, *Fiction in The Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford 1987 (trad. it. *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino 1992).

[3] Per gli stati italiani non sono ancora state condotte ricerche specifiche su petizioni e suppliche nonostante la ricchezza degli archivi cittadini e locali. In questa sede si vogliono solo presentare alcune linee di ricerca e problemi in termini generali. Per una introduzione e bibliografia generale sugli stati italiani della prima età moderna cfr. G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 39), Bologna 1994.

si concedono *ad personam* grazie, remissioni di pena, sussidi, proroghe ai pagamenti e all'esecuzione di leggi. Una gestione del potere di tipo clientelare, paternalistico, personalistico favorita, nel caso italiano, dalle ridotte dimensioni degli stati poteva portare gli stessi sudditi a privilegiare la strada della ricerca di un accordo o di una mediazione, di una soluzione compromissoria piuttosto che ricorrere a forme più violente di opposizione e ribellione, che, seppur presenti e numerose, difficilmente riuscivano a superare l'ambito locale o cittadino.

1. *Chi supplicare. Il sovrano, padre e fondamento di giustizia*

Per capire lo sviluppo delle suppliche considerate quale via privilegiata di comunicazione tra sudditi e autorità può essere utile prendere brevemente in considerazione l'idea di regalità, le prerogative, il mito e le sue rappresentazioni nella letteratura filosofico-politica, nei concreti comportamenti sociali e nella prassi di governo. Il sovrano è di volta in volta padre, giudice, legislatore, riferimento di giustizia e di equità a cui i sudditi si rivolgono; queste idee, ma anche pratiche concrete di potere, per alimentarsi non possono essere riferite ad un'anonima o generica istituzione ma hanno bisogno di incarnarsi in una persona fisica, quella del capo, del supremo rappresentante di una comunità, di un'entità collettiva, di uno stato[4]. Da ciò deriva che le suppliche sono di preferenza rivolte direttamente all'autorità suprema, anche se poi gli stessi supplicanti sanno che le richieste saranno soggette a filtri e procedure, saranno valu-

[4] Sui rituali di potere cfr. D.I. KERTZER, *Riti e simboli del potere*, Roma - Bari 1989. Per alcuni esempi delle funzioni e poteri allo stesso tempo pratici e simbolici si vedano le lettere al presidente della Repubblica francese negli anni Settanta del XX secolo in Y.-M. BERCÉ, *Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires dans l'Europe moderne*, Paris 1990, pp. 412-415 (trad. it. *Il re nascosto. Miti politici popolari nell'Europa moderna*, Torino 1996); per l'Italia: C. ZADRA - G. FAIT (edd), *Deferenza rivendicazione supplica: le lettere ai potenti*, Paese (Treviso) 1991. Riguardo ad una delle forme assunte dalla supplica nella società contemporanea cfr. D. FASSIN, *La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide d'urgence*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 55, 2000, 5, pp. 955-981.

tate da funzionari subalterni e da magistrature appositamente delegate.

Il principe, in ogni caso, non può essere confuso coll'apparato di tribunali, parlamenti, magistrature di qualsiasi grado; ciò può in parte spiegare perché nelle petizioni e nelle suppliche, anche in momenti di grave conflittualità, come nel caso di rivolte, si esclude che possa essere il principe il diretto responsabile delle ingiustizie contro cui ci si ribella; tutta la responsabilità deve cadere su personaggi e ruoli subalterni (i funzionari corrotti, ad esempio) mentre va preservato e ribadito il rapporto di fiducia e di obbedienza filiale col principe. Le leggi oppure i funzionari possono essere ingiusti e corrotti, mai può esserlo il principe. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli, anche perché da parte dei supplicanti – sia che indirizzino suppliche alle supreme autorità come estrema possibilità di ottenere giustizia, sia che la rivolta sia già in corso – vi è la necessità di attenersi a precise regole di comportamento che rivestono caratteri di natura giuridica, simbolica come anche eminentemente strategica e pratica. Un esempio significativo può essere la lettura, o le molteplici chiavi di lettura, della 'fedeltà politica' del popolo durante la più importante rivolta italiana seicentesca, quella di Napoli degli anni 1647-1648[5].

Nel luglio 1647, nelle prime fasi della rivolta guidata da Masaniello, l'atteggiamento del popolo napoletano nei confronti delle autorità fu oggetto di sconcerto e di interpretazioni molteplici; il duca d'Arcos, viceré di Napoli, in una lettera inviata al sovrano spagnolo esprimeva con vivezza il diverso atteggiamento manifestato dal popolo di Napoli nei confronti della nobiltà locale da un lato, delle autorità centrali dall'altro:

«L'origine di tutto questo è l'odio mortale che l'innumerevole Popolo di Napoli e il Regno nutrono contro la Nobiltà, giustamente accumulato per le violenze che essa gli ha inflitto, e per l'oppressione delle gabelle che con le sue forze non può sostenere. E così, come sentimento a lungo covato nei

[5] Sulla rivolta napoletana degli anni 1647-1648 cfr. in particolare F. BENIGNO, *Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell'Europa moderna*, Roma 1999, pp. 199-285.

loro cuori, l'odio è esploso al primo colpo con reazioni tanto violente; ma il popolo ha mostrato in verità ferma lealtà e amore per la Vostra Maestà. Inchinando le sue bandiere davanti ai ritratti di Vostra Maestà, tolti dalle stesse case che hanno bruciato e dicendo sempre viva il Re e viva la Spagna. Anche nei miei confronti non hanno mostrato odio perché nello stesso tempo hanno detto sempre viva il duca d'Arcos. Si resta sempre tuttavia in evidente pericolo ed il servizio di V. M. è nelle mani di un Popolo furioso che obbedisce ad un uomo basso, senza giudizio e ragione [Masaniello]»[6].

Mentre, dunque, l'odio popolare si riversa contro i poteri locali, l'atteggiamento verso il sovrano spagnolo e il suo diretto rappresentante a Napoli sembra improntato a sentimenti di 'lealtà' e 'amore'.

I gesti simbolici di fedeltà al sovrano possono essere variamente interpretati ma sicuramente riflettono il tentativo, anche in piena sommossa, di prendere le distanze o di evitare l'accusa di ribellione, di lesa maestà[7]; d'altro lato manifestano la volontà di agire per ristabilire la giustizia in nome del re di Spagna, non contro di lui. Nello stesso modo forze e aspirazioni diverse e contraddittorie, obiettivi di lotta differenti possono trovare un punto di coagulo attorno al principio di lealtà all'autorità suprema. In realtà nel corso della rivolta, quando divengono più chiari e radicali gli obiettivi politici della stessa, il principio di 'fedeltà' alla monarchia perde il carattere positivo che aveva avuto nella fase iniziale della sollevazione per divenire causa di «crudele servitù che partorisce una estrema povertà», un principio di morte dunque, al quale si oppone il suo contrario, la forma politica della Repubblica, la libertà al posto della tirannide[8].

[6] Lettera del duca d'Arcos, viceré di Napoli, al re di Spagna, Napoli, 15 luglio 1647, pubblicata in appendice a R. VILLARI, *Per il re o per la Patria. La fedeltà nel Seicento*, Roma - Bari 1994, pp. 150-151.

[7] Sulla costruzione giuridica del reato di lesa maestà e sul suo uso politico si veda M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

[8] Sono le idee espresse in un libello dal titolo: «Ragionamento di Tomaso Aniello [Masaniello] Generalissimo per eccitare il suo Popolo napoletano alla libertà», pubblicato in appendice a R. VILLARI, *Per il re o per la Patria*, cit., pp. 67-72, qui p. 69. Sui numerosi scritti relativi all'analisi delle rivoluzioni

Il principio di fedeltà al sovrano a cui si è fatto riferimento costituisce uno dei punti centrali di una cultura politica diffusa. Nella trattatistica dedicata alla figura del 'buon principe', al 'buon governo', al 'governo della casa' (*œconomica*) – tematiche che conoscono un grande sviluppo nel corso della prima età moderna – il principe è rappresentato come il padre di quell'insieme di famiglie che compongono lo stato; le sue qualità devono corrispondere a quelle del buon padre di famiglia, giusto, innanzitutto, e attento al benessere di coloro che gli sono affidati nel rispetto di ruoli e gerarchie 'naturali' e predefinite. Da un punto di vista complementare il principe è indicato come supremo giudice, paciere, istanza arbitrale, erogatore della giustizia e dispensatore della grazia, a cui rivolgersi per chiedere favori e privilegi, deroghe a leggi e norme, eccezioni, rinvii, fino alla richiesta massima, quella della grazia in grado di annullare una sentenza di morte[9].

Cosimo I de' Medici, granduca di Toscana (1519-1574), può essere preso ad esempio di principe italiano la cui politica è caratterizzata dalla volontà di intervento diretto e personale nella giustizia penale e civile e dalla ricerca di un rapporto diretto e personale con i propri sudditi. In una lettera del 1568, indirizzata al Magistrato supremo, massimo tribunale e organo politico dello stato (scritta quando Cosimo I aveva già lasciato le funzioni di governo al figlio Francesco), il duca esprime chiaramente quelle che, a suo parere, avrebbero dovuto essere le buone regole da rispettare nel rapporto con i sudditi. Il principe ha il dovere di instaurare e mantenere un rapporto fiduciario con i propri cittadini e sudditi, un rapporto la cui validità è testimoniata dalla facilità e libertà con la quale questi ultimi si

europee degli anni Quaranta del XVII secolo, molti dei quali di scrittori italiani, cfr. P. BURKE, *Some Seventeenth-Century Anatomists of Revolution*, in «Storia della Storiografia», 22, 1992, pp. 23-35.

[9] D. FRIGO, *La dimensione amministrativa nella riflessione politica (secoli XVI-XVIII)*, in ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (ed), *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano 1985, I, pp. 21-94; A.M. HESPANHA, *Justiça e administração entre o antigo regime e a Revolução*, in B. CLAVERO - P. GROSSI - F. TOMAS Y VALIENTE (edd), *Hispania entre derechos propios y derechos nacionales*, Milano 1990, 1, pp. 135-204.

rivolgono a lui manifestando i propri bisogni. E la supplica, la lettera indirizzata personalmente al principe, è individuata come il mezzo più «breve», «sicuro», «secretissimo» per realizzare, in pari tempo, l'«utile pubblico e privato», il «bene comune e particolare»:

«Quando noi già più anni sono lasciammo il governo degli Stati nostri avevamo introdotto una buona usanza, la quale era di contento grande alli nostri cittadini e così a tutti li nostri sudditi; questo era che ogni sorta di persona per lor commodo et facilità del negoziare ci scriveva indirizzandoci le lettere in nostra man propria; da questo nasceva molti buoni effetti che ognuno sempre ci poteva parlare et quel che scriveva era certo che nessuno mai lo sapeva et così potevamo sapere quanto ci era fatto intendere et loro dire li lor bisogni senza altri che noi lo sapessi ... Onde nasceva che poi inteso quello che occorreva provvedevamo come meglio ci pareva convenire al ben publico et particolare di chi ci scriveva.

... Onde noi ... abbiamo per questa nostra [lettera] voluto farvi intendere che e noi e il Principe vedremo sempre volentierissimo tali lettere et nessun le vedrà altri che Noi ... e che provvederemo poi a tali bisogni o pubblici o privati che sieno con quell'amore che havete potuto conoscere dalli effetti in tanti anni che vi abbiamo governati; e il simile farà il Principe ... in tutto et per tutti così in publico come in privato siamo pronti durare ogni sorte di fatica purché per tal via ci sia detto quanto vi occorre come breve et sicura a ognuno e secretissima»[10].

L'idea del sovrano protettivo e padre attento della grande famiglia che compone lo stato raggiunge forse la più completa sistemazione, la massima espressione con l'assolutismo illuminato; è in questo medesimo periodo, all'incirca da metà Settecento, che assistiamo ad un grande sforzo di acculturazione della popolazione attraverso gli strumenti tradizionali della catechesi e della predicazione e, in misura maggiore rispetto al passato, attraverso le scuole e l'insegnamento primario diffuso a ceti sociali prima esclusi dall'istruzione. Quello che segue è un esempio, tra i tanti possibili, tratto da un libro di lettura destinato agli scolari delle scuole dei territori italiani soggetti alla

[10] La lettera di Cosimo I si trova trascritta in E. FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia stato e società nel Ducato di Toscana del Cinquecento*, in S. BERTELLI - N. RUBINSTEIN - C.H. SMYTH (edd), *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1976-1977, 2: *Cinquecento*, Firenze 1980, pp. 135-168, qui pp. 143-144.

monarchia degli Asburgo d'Austria; nel capitolo dedicato al patriottismo e all'amore di patria, ritroviamo tutti i *topoi* della mitologia del sovrano attento a farsi carico dei problemi che i sudditi gli sottopongono «a voce o in iscritto»:

«Il monarca nello Stato regola, e dispone tutte le cose per maggior bene; fa che dappertutto regni l'ordine, l'abbondanza, ed il comodo ... Egli è il padre amoroso di quella gran Famiglia, la quale compone lo Stato: egli sente le miserie e le afflizioni dei sudditi e non si lascia rincrescere la fatica di farsele esporre, o a voce, o in iscritto: ei non lascia alcuno senza soccorso ed aiuto, secondo che il permettono le ricerche e le circostanze; egli si sottrae il riposo, il contento, ed i comodi affine di proccurare quiete, e comodo a' suoi sudditi»[11].

2. *«Esercitare rigore e clemenza»*

La prerogativa del principe medievale quale garante della superiore giustizia permane nel corso dell'età moderna mentre con difficoltà si afferma l'altro attributo della sovranità, quello della potestà legislativa. L'ordine giuridico infatti è considerato come 'dato', le leggi non sono create *ex novo* ma riportate alla tradizione, alla consuetudine, devono essere adattate per renderle rispondenti alle mutate situazioni politiche, nel governo del territorio così come nei casi individuali. È il rispetto della consuetudine, infatti, la migliore garanzia di pace e ordine. Partendo da questi principi mi sembra si possano meglio comprendere le caratteristiche di sistemi politici di antico regime basati largamente sulle suppliche: i governanti non intervengono in senso 'direttivo' ma, quando viene richiesto il loro intervento, per 'correggere'[12].

[11] *Libro di lettura per gli scolari delle scuole italiane nelle città, borghi terre e più grandi villaggi degl'imp. reg. dominii. Tomo secondo, consistente nell'introduzione alla probità e rettitudine. Tradotto dal tedesco dal sacerdote Giovanni Marchetti* ..., Rovereto, Luigi Marchesani, 1795, p. 101.

[12] Su questi temi cfr. P. GROSSI, *Un diritto senza stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998, pp. 275-292; L. MANNORI, *Introduzione*, in L. MANNORI (ed), *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, Napoli 1997, pp. 7-42; dello stesso autore si veda anche *Il sovrano*

Direttamente o attraverso le magistrature, i principi italiani esercitavano la 'giustizia straordinaria'. In questi tribunali, infatti, venivano istruite e discusse non solo le cause pertinenti a materie in qualche misura connesse alle prerogative della sovranità (questioni feudali, tasse, privilegi e così via) ma, più in generale, petizioni e suppliche che richiedevano l'intervento del principe[13]. Più in concreto erano le cause riguardanti i ceti sociali più deboli (vedove, pupilli, poveri) che avrebbero dovuto ricevere particolare attenzione e tutela (anche sottraendole alle magistrature competenti) in conformità al principio del «render giustizia ai poveri» chiaramente indicato, ad esempio, come scopo della riforma dell'ordinamento giudiziario toscano di fine Seicento[14]. Per questo motivo la stessa legge di riforma stabiliva che nella trattazione delle cause dinanzi al Magistrato supremo si dovesse rispettare un preciso ordine di precedenza: prima il procuratore dei poveri per le cause dei poveri, poi le donne, seguivano quelli «che di poi di mano in mano compariscono» e per ultimi erano ammessi i forestieri[15]. Nello stesso modo nei Ducati estensi di Modena e Piacenza, ad esempio, il Procuratore dei poveri, un difensore d'ufficio, una volta concluso il processo, aveva l'obbligo di presentare al principe supplica per grazia o minorazione di pena a favore dei propri difesi[16].

tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano 1994; A. De Benedictis, *Giustizia, società, e corpi in età moderna: alcuni spunti di riflessione*, in A. De Benedictis - I. Mattozzi (edd), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna 1994 pp. 11-22; A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 23), Bologna 1995 in particolare pp. 21-105.

[13] E. Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia stato e società*, cit., p. 142.

[14] «Riforma generale e rinnovazione di leggi per tutti i magistrati e iusdicenti» promulgata da Cosimo III nel 1678: G. Pansini, *Il Magistrato supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in «Studi senesi», 85, 1973, pp. 283-315, in particolare p. 299.

[15] G. Pansini, *Il Magistrato supremo*, cit., p. 304.

[16] C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il supremo consiglio di giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, p. 80. In realtà l'avvocatura dei poveri aveva una lunga tradizione ed era diffusa in molte città e stati italiani fin dal

Esercitare la clemenza, interpretare ed adeguare le leggi alle situazioni e alle persone era, in ogni caso, una prerogativa riservata al principe o alle più alte magistrature della repubblica. Per questo il granduca Cosimo I accusava ripetutamente i Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione di Firenze – la magistratura centrale competente in ordine al governo del territorio – di eccessiva indulgenza e li richiamava alla rigorosa applicazione della legge, «volendo che le gratie eschino da Lei, et non dal Magistrato, et chiunque sia gastigato secondi i demeriti et sanza rispetti»[17].

Questo interventismo del principe poteva essere giudicato attribuendogli un significato di volta in volta positivo oppure negativo. Di fronte ad una giustizia ordinaria lenta, farraginosa, costosa, la supplica poteva essere una scorciatoia per avere giustizia, per ottenere in via di grazia ciò che non era stato possibile ottenere per via di giustizia, o un mezzo per supplire alle lacune delle leggi[18]. D'altro lato però, secondo il giudizio formulato da un alto funzionario dello Stato Farnese, il disordine nella giustizia doveva essere imputato alla mancanza di leggi specifiche e di ciò erano responsabili proprio i principi, i quali avevano preferito mantenere «l'arbitrio di esercitare rigore e clemenza»[19].

medioevo; per una prima ricostruzione storico-giuridica di questo istituto cfr. M. D'AMELIA, *Il buon diritto, ovvero dell'accesso alla giustizia per i poveri. Prime riflessioni su un problema rimosso*, in V. ZAMAGNI (ed), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2000, pp. 335-354.

[17] E. FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia stato e società* cit., p. 141; E. FASANO GUARINI, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista storica italiana», 89, 1977, pp. 490-538, in particolare pp. 494-495.

[18] G. PANSINI, *Il Magistrato supremo*, cit., p. 291-292; M.N. COVINI, *Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia*, in G. CHITTOLINI (ed), *Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo*, Milano 1997, pp. 303-324, p. 306; J.K. BRACKETT, *Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence 1537-1609*, Cambridge 1992, p. 71.

[19] (ANONIMO), *Sistema politico universale*, cit., p. 95-96. Si veda anche C.E. TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., pp. 76-82.

Attraverso le suppliche, i governanti venivano per così dire, malgrado loro, a conoscenza dei bisogni e delle necessità di una parte non trascurabile della popolazione, e si trovavano in una sorta di 'obbligo istituzionalizzato' di rispondere ai bisogni sociali, di intervenire nel privato, di farsi carico delle necessità di soggetti singoli, di gruppi familiari, informali, o istituzionalmente riconosciuti e organizzati come i ceti, le associazioni di mestiere e religiose, le comunità. Il ricorso alla supplica, in particolare nell'ambito giudiziario, è giustificato dalla concezione e dalla pratica di una giustizia in cui il principio della negoziazione ha un ruolo fondante. Da parte dei supplicanti questa forma di rapporto con le autorità permetteva, pur in maniera ambigua e subordinata, non solo di 'supplicare umilmente' ma anche di 'venire a patti' con i governanti, di proporre una strategia per la soluzione dei problemi, di contrattare una riduzione o una modifica della pena offrendo, in cambio di una risposta positiva, un 'favore', un servizio, mettendo a disposizione la propria professionalità lavorativa.

Dalle carceri veneziane, ad esempio, giungono alle magistrature centinaia di suppliche in cui i supplicanti o i loro famigliari e protettori si ingegnano per proporre uno scambio ragionevole oppure offrire una contropartita degna di essere considerata. Così un ex guardiano delle carceri veneziane rinchiuso per omicidio propone, in cambio della scarcerazione, di lavorare come guardiano a mezza paga; altri condannati propongono come contropartita alla liberazione di denunciare ladri o svelare piani di fuga e complotti; condannati a morte ottengono la grazia offrendosi come boia[20].

Più capacità di contrattazione hanno coloro che esercitano mestieri essenziali nell'economia dello stato o professionalità difficilmente sostituibili.

Un caso interessante a questo riguardo è quello del fiorentino Benvenuto Cellini (1500-1571), orafo, scultore, architetto, la cui

[20] G. SCARABELLO, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, Roma 1979, p. 37-38; numerose esemplificazioni delle richieste più frequenti inviate alle magistrature veneziane da parte dei detenuti alle pp. 34-41.

vita inquieta è costellata da denunce e condanne per reati quali l'omicidio, il furto, la sodomia e nel contempo da richieste di grazia e da trattamenti privilegiati ottenuti da principi e papi, non per la ricchezza o la nobiltà del personaggio ma per le sue competenze e la sua abilità di artista[21]. Tuttavia Cellini non è il personaggio unico e isolato la cui genialità lo pone al di sopra della legge[22]. Disporre di una specializzazione socialmente o economicamente richiesta permetteva di chiedere, e spesso ottenere, trattamenti più favorevoli. A Venezia, ad esempio, alcuni operai degli arsenali condannati nel 1594 a un anno di prigione riescono ad ottenere una veloce scarcerazione dopo essere stati sottoposti semplicemente ad una predica; gli operai del vetro ottengono più facilmente il condono della pena; ad un maestro della zecca viene concesso di recarsi al lavoro durante il giorno e tornare in prigione solo per trascorrervi la notte[23].

3. *Il sovrano pontefice e la curia romana*

Il sovrano pontefice nella sua duplice natura di capo spirituale della chiesa cristiana cattolica e di principe temporale dello Stato della chiesa può essere considerato come la massima espressione non solo della giustizia ma anche del perdono inteso come cancellazione della colpa. Proprio nella persona del papa si verifica con maggiore chiarezza l'annullamento del confine tra giustizia e grazia, tra reato/crimine, inteso come disobbedienza alla legge civile e politica, e peccato inteso come disobbedienza alla legge morale o religiosa. A partire dalla fine del medioevo, pur rimanendo, nella teoria, distinti gli ambiti, negli atti supremi emanati personalmente dal papa tende a scomparire ogni diffe-

[21] P.L. Rossi, *The Writer and the Man. Real Crimes and Mitigating Circumstances: Il caso Cellini*, in T. Dean - K.J.P. Lowe (edd), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 157-183.

[22] Scrive papa Paolo III (1534-1549) con riferimento a Cellini: «Voi non la sapete bene sì come me. Sappiate che gli uomini come Benvenuto, unici nella loro professione, non hanno da essere ubrigati alla legge»: P.L. Rossi, *The Writer and the Man*, cit., p. 183.

[23] G. Scarabello, *Carcerati e carceri*, cit., pp. 37-38.

renza tra potere spirituale e potere temporale, tra giurisdizione e grazia[24].

Tribunali e congregazioni romane si trovavano a gestire una massa di suppliche per le quali non è possibile operare una chiara distinzione tra «foro interno» e «foro esterno», tra il tribunale della coscienza, dei peccati-reati morali e religiosi (dai quali si otteneva l'assoluzione tramite la confessione orale o scritta), e il tribunale contenzioso e giudiziario. Un numero rilevante di suppliche richiedeva, infatti, l'assoluzione, la cancellazione dai cosiddetti «casi riservati», peccati o crimini *atrociora et graviora* come l'eresia e il sacrilegio, l'omicidio di un chierico, la simonia, che non potevano essere assolti in confessione dai parroci o dai vescovi (a meno che non fossero in possesso di una speciale delega papale) ma direttamente dal papa[25]. I casi riservati tendono, in particolare dopo il Concilio di Trento e l'intensificarsi della centralizzazione romana, ad una progressiva dilatazione che va di pari passo con lo svuotamento delle prerogative dei vescovi e dei tribunali locali. Alla curia romana sempre più spesso si deve ricorrere per ottenere assoluzioni, dispense, sentenze, grazie per trasgressioni di natura sessuale e matrimoniale (aborto e infanticidio, incesto, stupro, sodomia, matrimoni tra consanguinei), per questioni legate all'organizzazione e alla disciplina ecclesiastica (benefici, pensioni, per fondare conventi o nuove chiese, per entrare in convento, per poter accedere allo stato clericale), per questioni di natura

[24] In generale sullo sviluppo dello Stato della Chiesa e della Curia papale nei primi secoli dell'età moderna, P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 3), Bologna 1982.

[25] La Bolla *In Coena Domini* che veniva spesso aggiornata, conteneva l'elenco dei casi riservati. Su questi temi cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, in particolare le pp. 162-168 e 306-313; E. BRAMBILLA, *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al concilio di Trento: reati di fede e di morale*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 50), Bologna 1999, pp. 491-540; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000.

morale-economica come l'usura, e l'elenco potrebbe continuare fino a comprendere pressoché ogni aspetto della vita religiosa e sociale del clero, dei laici, delle istituzioni ecclesiastiche. Tutto ciò portava necessariamente a Roma, alle autorità centrali della chiesa cattolica, la conoscenza di peccati e di crimini, il giudizio sulle colpe, la possibilità di intervenire, regolare, punire, assolvere.

La Penitenzieria apostolica è in qualche modo l'esempio più compiuto di tribunale papale in cui la distinzione tra foro interno e foro esterno tende a scomparire. Questo tribunale a nome del papa concede assoluzioni e grazie valide *in utroque foro* da scomuniche, da reati o peccati rimasti occulti, anche dai «più gravi»[26].

Se guardiamo, più in generale, all'organizzazione della curia romana, non è facile (e non è ancora possibile allo stato attuale delle ricerche) ricostruire la complessità dell'insieme dei tribunali e delle congregazioni, distinguere tra quelli dello Stato della Chiesa e della città di Roma e quelli rivolti alla «cristianità», render conto dell'intrico delle loro competenze. Ciò risulterebbe in ogni caso impossibile perché funzioni e rapporti tra organismi non erano chiaramente definiti, le sovrapposizioni di competenze e di ambiti giurisdizionali erano la norma, non l'eccezione. La promulgazione di leggi e di regolamenti che creano nuove congregazioni, sopprimono, unificano congregazioni esistenti, riorganizzano le competenze e ne assegnano di nuove, è attività costante dei pontefici lungo tutto il corso dell'età moderna[27].

[26] Sulla Penitenzieria cfr. L. SCHMUGGE - P. HERSPERGER - B. WIGGENHAUSER, *Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius'II. (1458-1464)*, Tübingen 1996. Numerose trascrizioni di suppliche alla Penitenzieria si trovano in F. TAMBURINI, *Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano (1451-1586)*, Milano 1995; K. SALONEN, *The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the province of Uppsala 1448-1527* (Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora, 313), Helsinki 2001.

[27] La più completa riorganizzazione della curia romana può essere considerata, per la prima età moderna, quella di Sisto V del 1588. Sull'organizzazione della curia romana si veda in generale N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti*

Le regole della Cancelleria apostolica, ad esempio, avevano valore di legge durante il pontificato in cui erano state emanate o confermate, ma cessavano di validità alla morte del papa[28].

Si può dire, in generale, che quasi ogni procedimento, ogni decisione, ogni sentenza o provvedimento di grazia, avessero inizio con una supplica. La complessa macchina degli uffici curiali può essere considerata un esempio di precoce e generalizzata organizzazione del 'sistema per suppliche' se si pensa che, dal 1342 al 1899, nell'Archivio Segreto Vaticano sono conservati 7365 volumi della serie *Registra supplicationum*[29]. Ma non sono i soli. Un'altra serie sistematica e imponente di registri di suppliche è quella conservata nell'Archivio della Sacra Penitenzieria Apostolica[30].

I tribunali e le congregazioni addette all'esame delle suppliche furono in particolare la Segnatura di giustizia, la Segnatura di grazia e la Dataria apostolica[31]; con la riforma di Sisto V (1585-1590), la ricezione delle suppliche venne estesa anche alle altre maggiori congregazioni cardinalizie le quali potevano deliberare in modo autonomo o promuoverne l'accoglimento[32].

La Segnatura di giustizia, separata dalla Segnatura di grazia all'inizio del Cinquecento, era uno dei supremi tribunali della curia incaricato di esaminare ogni genere di cause contenziose e criminali, ecclesiastiche e civili in prima istanza e soprattutto in sede di revisione e cassazione di precedenti sentenze. Poteva avocare a sé le cause in qualsiasi istanza, risolvere i problemi di

storico-giuridici, Città del Vaticano 1998². Sull'*iter* delle suppliche nei tribunali papali si veda il contributo di I. Fosi, in questo volume.

28 N. Del Re, *La Curia romana*, cit., p. 441.

29 B. Katterbach, *Inventario dei registri delle suppliche*, Città del Vaticano 1932.

30 L. Schmugge - P. Hersperger - B. Wiggenhauser, *Die Supplikenregister*, cit.

31 N. Del Re, *La Curia romana*, cit., pp. 212-225, 447-454.

32 T. Frenz, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. Pagano, Città del Vaticano 1989, p. 75 (ed. orig. *Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit*, Stuttgart 1986).

giurisdizione o di competenza con gli altri tribunali e congregazioni, rimettere le cause ad altri tribunali. I referendari (è questo il nome dato ai componenti la Segnatura di giustizia e di grazia) dovevano essere in possesso di specifici requisiti: nascita legittima, età minima di 25 anni, essere chierici, avere una laurea in diritto civile e canonico (*in utroque iure*) e almeno due anni di pratica legale in curia o presso un avvocato, avere studiato teologia per almeno quattro anni, avere un reddito personale che permettesse un tenore di vita decoroso.

La Segnatura di grazia era invece una congregazione di cardinali le cui competenze consistevano nell'esaminare le richieste in contrasto con la legislazione e il diritto, alle quali si poteva rispondere solo con la concessione di grazie straordinarie come, ad esempio, le richieste di appello per una causa inappellabile o per la rescissione di atti giudiziari; interveniva dunque, in generale, per tutti quei ricorsi che, avendo esaurito le vie ordinarie della giustizia o dell'amministrazione, potevano essere modificati solo da una suprema decisione papale.

La Segnatura di grazia, infatti, si riuniva alla presenza e sotto la direzione del papa; nel corso delle riunioni i referendari riferivano in merito alle suppliche che erano state precedentemente assegnate loro dall'uditore del papa (era quest'ultimo dunque, che decideva riguardo all'ammissibilità delle domande). Al papa spettava l'ultima parola, la concessione o negazione della grazia richiesta. In realtà nel corso dell'età moderna la sua partecipazione effettiva alle riunioni della Segnatura (come attesta la sua firma autografa ai rescritti[33]) divenne via via più rara e limitata a casi particolari; l'espressione «in presentia domini nostri pape» presente nei rescritti fu conservata anche se di fatto i referendari decidevano a maggioranza dei voti[34].

Dalla fine del Seicento la Segnatura di grazia cominciò a perdere importanza a favore di altre congregazioni e uffici ugualmente

[33] Se nell'antico diritto canonico il termine «rescritto» veniva usato unicamente per le risposte scritte del pontefice, a partire dal medioevo ne fu allargato l'uso in quanto vennero dette «rescritti» anche le risposte scritte di coloro che godevano della potestà legislativa o di giurisdizione.

[34] T. FRENZ, *I documenti pontifici*, cit., p. 74.

destinati a concedere grazie, in particolare acquistò sempre più importanza la Dataria apostolica, prima parte della Cancelleria e poi resa autonoma e potenziata. La Dataria era competente per richieste su benefici, beni ecclesiastici, poteva concedere dispense matrimoniali, assoluzioni da delitti, conferma di contratti, statuti, privilegi. Negli uffici della Dataria venivano, inoltre, seguite le varie fasi di scrittura, datazione, revisione, invio, conservazione delle suppliche.

4. *Una forma particolare di supplica: la denuncia anonima*

Pubblicità e segretezza, momento pubblico e momento privato, oralità e scrittura, sono, come si è accennato, alcune modalità essenziali di quel rapporto sudditi-sovrano che passa attraverso la *via supplicationis*. Non va dimenticato infatti che, accanto alla supplica scritta, permane, nei secoli dell'età moderna, il cerimoniale dell'udienza, la possibilità di presentarsi personalmente al principe per esporre le proprie richieste, individuali o collettive[35].

La «via secretissima», secondo l'espressione di Cosimo I, la garanzia cioè di far pervenire al principe in forma privata, senza «pubblicità» i bisogni personali o familiari, di esprimere lamentele, di denunciare ingiustizie e abusi, di richiedere o proporre interventi particolari, era un dato irrinunciabile. La riservatezza della lettera tutelava i supplicanti dall'eventualità – non remota – di finire inquisiti, di correre rischi personali, di subire minacce, intimidazioni, vendette. Da parte del potere,

[35] Per il modo pubblico di amministrare la giustizia da parte del sovrano francese dal XIV al XVIII secolo si veda S. HANLEY, *The 'Lit de justice' of the Kings of France. Costitutional Ideology in Legend, Ritual, and Discourse*, Princeton 1983. Nello Stato della Chiesa il ripristino dell'udienza pubblica da parte del papa Innocenzo XII (1691-1700) suscita grandi attese ma ha scarsi effetti pratici sull'amministrazione della giustizia e breve durata, dal 1691 al 1695: C. DONATI, *«Ad radicitus submovendum»: materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in B. PELLEGRINO (ed), *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Galatina (Lecce) 1999, pp. 159-178, in particolare pp. 163-164.

d'altro lato, garantire segretezza permetteva di avere una percezione più diretta dei problemi sociali e del territorio, ma anche di poter tenere più facilmente sotto controllo le idee, gli umori, i sentimenti della popolazione nei confronti delle autorità. Da questo punto di vista non è paradossale che le lettere anonime, in particolare quelle di denuncia, non ricevessero un trattamento molto diverso rispetto alle suppliche sottofirmate.

Nella Repubblica di Venezia suppliche e lettere anonime rappresentarono i due pilastri del sistema di governo e del rapporto governati-governanti lungo tutto l'antico regime, e l'importanza delle lettere anonime va di pari passo con quello delle suppliche. Il sistema delle denunce segrete viene esaltato come strumento insostituibile per l'accertamento della verità e per la tutela della sicurezza della Repubblica; attraverso la delazione le autorità acquistano «facilmente l'universal cognizione de le cose importanti e la felicità dello stato»[36].

Nella Repubblica di Genova a metà del XVII secolo le «lettere orbe» conoscono un incremento notevole che va messo in rapporto con l'affermarsi del costume politico di riservare loro maggiore attenzione, tanto che il 60% delle lettere cittadine e l'80% di quelle provenienti dal territorio erano prese in considerazione[37].

Sono gli stessi anonimi estensori delle lettere che rivendicano maggiore considerazione verso questi scritti: se, infatti, le autorità si sentivano in obbligo non solo di prendere in considerazione le suppliche scritte con il linguaggio dei notai, ma altresì di

[36] È quanto affermerà nel Settecento Marco Foscarini (1696-1763), nobile, storiografo ufficiale e doge di Venezia (1762-1763): cfr. P. PRETO, *I servizi segreti di Venezia*, Milano 1994 pp. 170-171. Più in generale sul sistema delle denunce e sulle «bocche di leone» in pietra collocate all'esterno dei palazzi sede delle magistrature e degli organi di governo a Venezia e nel territorio appositamente destinate ad accogliere le lettere anonime; *ibidem*, pp. 168-177.

[37] E. GRENDI, *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Palermo 1989, p. 17, p. 84. Non solo le lettere anonime potevano avere un seguito, anche le 'voci', le notizie raccolte oralmente erano a volte sufficienti per intraprendere un'azione amministrativa o giudiziaria.

intervenire contro alcune di quelle manifestazioni di vendetta o di giustizia privata (lanciare sassi o letame contro case e usci), nello stesso modo avrebbero dovuto prestare attenzione a quella forma di comunicazione costituita dalla lettere anonime[38]. Le motivazioni più diffuse avanzate a spiegazione della lettera e della scelta dell'anonimato, sono duplici e strettamente legate: da un lato il desiderio di denunciare un reato per «dovere di coscienza» affinché fosse fatta giustizia e fossero «punite le malefatte»; d'altro lato evitare di «tirarsi addosso odii e vivere in ansietà»[39]. A fronte, dunque, di una giustizia impotente o connivente, la lettera anonima diventava a volte l'unica forma possibile di denuncia di delitti, violenze private, comportamenti arbitrari e devianti che, per le protezioni o per il ceto sociale degli accusati, rimanevano spesso segreti o impuniti.

Sempre a Genova a partire dal 1607 con la «legge dei biglietti» il principio dell'anonimato ottiene una sorta di legittimazione politica e una regolamentazione specifica. Al Consiglio minore, un organismo composto da cento aristocratici, fu delegato il compito di considerare le denunce anonime riguardanti una serie sempre più ampia di reati come il portare armi, la protezione dei banditi, l'insolenza, le frodi fiscali. La stessa procedura fu estesa contro una serie di reati tipicamente aristocratici come i delitti occulti per provare la pubblica voce e fama (1612), i duelli (1641) i giochi, le scommesse o altre manovre per l'elezione del doge (1642)[40].

5. *Scrivere alle autorità: manuali e formulari*

'Scrivere alle autorità' raramente era un'operazione libera e spontanea[41]. Un primo aspetto, quello della costruzione 'formale'

[38] Lettera anonima inviata nel 1607: E. GRENDI, *Lettere orbe*, cit., p. 12.

[39] *Ibidem*, p. 13.

[40] *Ibidem*, pp. 15-16.

[41] Aspetti linguistici e diplomatistici delle suppliche, modalità di scrittura, strategie del discorso: sono alcuni aspetti che meriterebbero ulteriori approfondimenti. Rimando in generale, per le «strategie del racconto» nelle suppliche

del documento, porta ad indagare i modelli e i formulari utilizzati dai supplicanti (o da chi scriveva per loro), la loro diffusione e i cambiamenti nel corso del tempo.

La supplica in quanto lettera manoscritta si può ricondurre, in senso lato, al genere della scrittura epistolare. Come tale partecipa a quella che Petrucci ha definito una «rivoluzione scrittoria». A partire dal XVI secolo, infatti, si assiste all'esplosione della comunicazione epistolare la quale, a sua volta, genera una serie di conseguenze a più livelli: lo sviluppo delle segreterie; la formazione dei segretari, di personale cioè specializzato «sia sul piano testuale che su quello grafico»; lo sviluppo dei manuali di scrittura, delle raccolte di lettere, dei formulari: generi letterari 'di servizio' destinati da un lato al pubblico degli scriventi, dall'altro alle segreterie e alla formazione del 'buon segretario'[42].

È la curia romana che, precocemente e per tutta la prima età moderna, si presenta come modello per l'organizzazione e la formazione di segreterie e di personale di segreteria; sono spesso segretari impiegati in quella che sarà definita «arcicorte del mondo» che diffondono manuali di scrittura, modelli di suppliche, di lettere, di formulari[43]. Le suppliche rivolte al papa, già dal principio del secolo XIII, cominciarono ad essere presentate non solo oralmente ma anche per iscritto, e molto presto, per facilitarne l'esame e la decisione in merito, furono introdotti formulari e tariffari che riportavano in maniera dettagliata, se non minuziosa, ogni genere possibile di richiesta avanzata dal petente in campo religioso, civile o penale, a cui corrispondeva una precisa tariffa o tassa da applicare alla supplica o al

di grazia a N.Z. DAVIS, *Fiction in The Archives*, cit. Per gli aspetti diplomatistici e archivistici delle suppliche rimando al saggio di G.M. Varanini, in questo volume.

[42] A. PETRUCCI, *Introduzione alle pratiche di scrittura*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», serie III, 23, 1993, 2, pp. 549-562, qui p. 550; A. QUONDAM, *Dal «formulario» al «formulario»: cento anni di «libri di lettere»*, in A. QUONDAM (ed), *Le «carte messaggiere». Retorica e modelli di comunicazione epistolare: per un indice dei libri di lettere del Cinquecento*, Roma 1981, pp. 13-156.

[43] A. QUONDAM, *Dal «formulario» al «formulario»*, cit., p. 132.

rescritto commisurata alla gravità del reato/peccato[44]. Formulari ed elenchi di materie supplicabili, sul modello della curia papale, manoscritti o a stampa, modificati spesso per essere adattati a nuove esigenze, furono in uso presso le cancellerie principesche[45].

I modelli di manuali erano di due tipi (anche se con tutte le varianti possibili): il primo destinato a coloro che si trovavano nella necessità di scrivere lettere; il secondo rivolto ai segretari pubblici o privati e al personale di cancelleria in risposta alle esigenze dell'amministrazione, in cui un'attenzione particolare era riservata alla definizione del ruolo e del comportamento del segretario, alla sua cultura e professionalità, alle 'virtù' che doveva possedere.

In entrambi i casi, una parte del manuale era dedicata alla definizione delle caratteristiche dei generi letterari delle lettere, al modo di scrivere/rispondere tenendo conto dell'efficacia comunicativa: modalità di scrittura e accoglimento della lettera, caratteristiche formali e tipologiche, formule di qualifica e appellativi da riservare alle varie personalità a seconda dello *status* sociale e dell'autorità o della professione esercitata, formule di saluto e di sottoscrizione. Essenziale era la presenza di modelli di lettere preformulate per ogni occasione, da copiare o da prendere ad esempio, sovente tratte dalla corrispondenza – reale o inventata – di personaggi illustri.

Un esempio di raccolta di lettere 'esemplari' in cui prevale la tipologia della supplica, espressamente indirizzata a un pub-

[44] La costituzione *Paterfamilias* di papa Giovanni XXII del 1331, ad esempio, elencava per ogni tipo di supplica il relativo massimale della tassa che poteva essere richiesta dai notai di cancelleria: M. TANGL (ed), *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894, pp. 91-110.

[45] Un esempio è il manoscritto «Tittulare Cancellariae Reverendissimi Domini Cardinalis et Episcopi Tridentini», un formulario utilizzato nella cancelleria del principe vescovo di Trento, Bernardo Clesio (1514-1539), contenente tutte le formule e i titoli da utilizzare a seconda del grado sociale dei destinatari della corrispondenza: A. CASETTI, *Un formulario per la corrispondenza della cancelleria di Bernardo Clesio (1514-1539)*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 42, 1963, pp. 3-27.

blico dei potenziali scriventi è quella di Bartolomeo Tacchello, canonico della collegiata di Arco, nel territorio del Principato vescovile di Trento[46]. Lui stesso si definisce «segretario non pubblico ma universale» dal momento che l'esperienza accumulata gli derivava non dall'essere stato segretario particolare, a servizio di un principe o di un'istituzione ecclesiastica, ma dall'essere stato un vero 'mediatore di scrittura', disponibile a scrivere suppliche per i più diversi affari, pubblici e privati, e soprattutto per i più diversi generi di persone e comunità. In ciò, dunque, consisteva la sua particolare esperienza: nell'aver saputo interpretare e rispondere ad esigenze diversissime, formulando per ogni caso specifico la miglior lettera possibile[47].

La scelta dell'autore – che rende la sua raccolta parzialmente originale rispetto a tante altre del medesimo tipo – è quella di non ripartire le lettere per genere letterario, ma di dividerle per argomento (suppliche per ottenere giustizia, per la remissione di una pena o di un debito, suppliche per denunciare abusi o ingiustizia, domande di intercessione, domande di posti di lavoro o di benefici ecclesiastici, lettere di ringraziamento per aver ottenuto un favore o una raccomandazione, e così via) fornendo una tavola con il nome del destinatario, del mittente, e un breve riassunto del contenuto della lettera. L'opera inoltre è divisa in due parti in base al grado e alla funzione sociale dei destinatari. Nella prima parte vi sono «... le lettere e le suppliche mandate a maggiori personaggi, o anco ad huomini di qualche dignità. Nell'altra le persone mezane ma honorate, e di qualch'officio». Le modalità di scrittura della supplica, infatti, più che dell'argomento devono tener conto delle gerarchie sociali, dal momento che «... quanto la persona è maggiore,

[46] B. TACCHELLO, *Lettere e suppliche del signor Bartolomeo Tacchello dottore e canonico d'Arco. Mandate a' Principi, a' Cardinali, a' Signori, a' Gentilhuomini, et a private persone parte per se, parte per altri et in tutti i generi. Aggiontovi un dialogo*, Trento, Giovanni Alberti, 1615.

[47] Si lamenta in particolare il Tacchello della difficoltà di scrivere suppliche «per ignoranti o populari persone» con le quali bisogna per forza essere ad un tempo «segretario e consultore et indovino»: B. TACCHELLO, *Lettere e suppliche*, cit., pp. n.n.; sui «mediatori di scrittura» si veda A. PETRUCCI, *Scrivere per gli altri*, in «Scrittura e civiltà», 13, 1989, pp. 475-487.

tanto più artificiosamente così rispetto alle parole, come alle cose, si deve scrivere ...»[48].

L'esperienza di estensore di suppliche del Tacchello rimanda più in generale all'importanza rivestita dai 'mediatori' e dagli 'intercessori' in ogni fase dell'*iter* delle suppliche[49]. Mediatori di scrittura sono notai, segretari, preti, amici o parenti alfabetizzati nel momento della stesura; mediatori o intercessori, funzionari e impiegati in grado di sollecitare la pratica, protettori più o meno illustri divengono spesso necessari nel momento della presentazione e della definizione della pratica. È connaturale, in particolare, al ruolo dei ceti sociali più elevati raccomandare, intercedere, testimoniare a favore del petente. Una supplica acquista più valore ed ha maggiori possibilità di seguire un *iter* più spedito o di essere accolta se accompagnata da una o più lettere di raccomandazione. Gli stessi manuali di scrittura vi dedicano appositi capitoli e danno utili suggerimenti per le raccomandazioni da inviare a sostegno delle suppliche. Il manuale per il segretario di Francesco Parisi, ad esempio, ne fornisce la giustificazione teorica scrivendo:

«Il raccomandare è proprio de' Grandi, quali hanno potere, rinomanza ed autorità; onde sarebbero essi contro l'umanità se, potendo onestamente giovare con loro raccomandazione, la negassero senza giusta causa a chi ne ha bisogno»[50].

Le lettere di intercessione o raccomandazione fanno dunque, molto spesso, parte integrante dell'*iter* che conduce all'agognato rescritto; i passaggi della pratica e i tempi della risposta, normalmente lunghi, complessi, costosi, potevano diventare insolitamente brevi per quei petenti che potevano contare sull'appoggio di patrocinatori influenti oppure su reti di relazioni estese e ramificate all'interno delle corti principesche e delle magistrature.

48 B. TACCHELLO, *Lettere e suppliche*, cit., pp. n.n.

49 Sul tema dell'intercessione e degli intercessori si veda in particolare il saggio di R. Blickle, in questo volume.

50 F. PARISI, *Istruzioni per la gioventù impiegata nella segreteria*, 4 voll., Roma, Antonio Fulgoni, 1785², I, parte II, cap. XI, «Delle raccomandazioni», pp. 265-266.

Un esempio. Quando la nobildonna bolognese Artemisia Duglioli Ghisilieri scrive il 31 agosto 1623 al neo eletto papa Maffeo Barberini (Urbano VIII) al quale era legata da vincoli di parentela e da lunghi anni di conoscenza e familiarità, per chiedere giustizia a favore del nipote Cesare Ghisilieri «notissimo alla Corte di Roma per havervi servito quindici anni il Signor Cardinale Farnese», assassinato da un prete, la risposta non si fa attendere: il 14 settembre la Ghisilieri può ringraziare il pontefice per «havere comandato di formarsi processo contro il delinquente carcerato e mandarsene sommario a Roma»[51].

Gli esponenti dell'aristocrazia o della feudalità degli stati cattolici, del patriziato romano, personaggi influenti delle oligarchie curiali o finanziarie, tutti coloro che potevano vantare rapporti di familiarità, di servizio, di conoscenza personale o mediata con i cardinali, con la famiglia del papa che, in altre parole, si trovavano all'interno delle reti di *patronage* o di clientela della corte papale, potevano ben sperare in una giustizia che, in molti casi, poteva rivelarsi sollecita, efficiente, veloce[52].

[51] I. Fosi, *Sovranità, 'patronage' e giustizia: suppliche e lettere alla Corte romana nel primo Seicento*, in G. Signorotto - M.A. Visceglia (edd), *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea*, Roma 1998, pp. 207-241, qui p. 220. Sul ruolo di mediazione, di portavoce delle donne nobili e patrizie si veda anche L. Ferrante - M. Palazzi - G. Pomata (edd), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazioni nella storia delle donne*, Torino 1988; M.A. Visceglia (ed), *La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, Roma 2001. In generale, sui molteplici aspetti della scrittura epistolare femminile si veda G. Zarri (ed), *Per lettera. La scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia secoli XV-XVII*, Roma 1999.

[52] Ciò valeva per ogni corte principesca ma si manifestava in forme particolarmente evidenti nella corte romana in seguito al carattere specifico della monarchia papale, alla discontinuità tra un papato e l'altro: cambiando il papa si venivano a modificare non solo gli obiettivi di natura religiosa ma anche tutta una serie di legami e alleanze politiche, clientele, modalità per fare carriera all'interno della corte romana, nello Stato della Chiesa, nelle strutture ecclesiastiche del mondo cattolico: R. Ago, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma - Bari 1990; W. Reinhard, *Amici e creature. Micropolitica della curia romana nel XVII secolo*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 2001 (I. Fosi [ed], *Amici, creature, parenti: la corte romana osservata da storici tedeschi*), pp. 59-78.

A partire dal XVI secolo, con lo sviluppo della burocrazia e una maggiore divisione delle competenze tra uffici, cominciano a diffondersi manuali e raccolte di rescritti, spesso manoscritti e compilati da alti funzionari con formazione giuridica, destinati agli uffici incaricati di esaminare e rispondere alle suppliche. Queste raccolte contenevano i precedenti per future decisioni su casi analoghi, prescrivevano l'*iter* burocratico e amministrativo seguito dalla supplica, le modalità di risposta, i riferimenti giuridici da adottare a seconda del contenuto, i costi da applicare. Si costruivano per tale via raccolte di massime oppure veri e propri trattati basati sulla prassi, i quali diventavano un *corpus* che potremmo definire normativo, in grado di supplire ai vuoti legislativi[53].

Un esempio è il *Ritualis*, un testo miscellaneo manoscritto contenente varie raccolte di rescritti ed elenchi di tipologie di suppliche seguite dalla relativa tassa, utilizzato nei ducati di Parma e Piacenza e compilato probabilmente alla fine XVIII secolo[54].

Il *Ritualis* raccoglie rescritti per le cause criminali e civili, che, man mano, nel corso del tempo, diventano più numerosi per comprendere nuovi casi e nuove situazioni[55]. Naturalmente la

[53] L. MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 8-10, 412-413.

[54] Biblioteca Palatina Parma, ms parmense 1482, *Ritualis* (d'ora in poi BPP, *Ritualis*). Si tratta di un volume manoscritto non datato. La scrittura è di un'unica mano che probabilmente ha provveduto alla trascrizione di copie precedenti di varie epoche di rescritti e elenchi di reati o trasgressioni «supplicabili» seguiti dalla relativa tassa. Si fa riferimento esplicito al governo di Ranuccio I Farnese (1592-1622) e a quello di Francesco Farnese, che governò il ducato dal 1694 al 1727, ma vi sono anche rescritti dell'anno 1775 e un rescritto che fa riferimento ad una normativa del 1793. Questo fa pensare che il testo fu scritto presumibilmente a fine XVIII secolo. Sul *Ritualis* cfr. anche P. REPETTI, *Scrivere ai potenti*, cit., pp. 298; (ANONIMO), *Sistema politico universale*, cit., p. 74.

[55] BPP, *Ritualis*, «Ritualis Regulae Generales Dictaturae», pp. 29-38; «Rescripta frequentiora in civilibus Placentiae», pp. 41- 64; «Rescripta ordinariora Signaturae criminalis Parmae», pp. 65-70; «Rescripta ordinaria Signaturae civilis Parmae», pp. 83-116; «Nova rescripta antiquis addita de ordine Ser.mi D. ni Ducis Francisci», pp. 117-121.

presenza nel *Ritualis* della formula di rescritto relativa ad una particolare tipologia di supplica non significava la sua automatica applicazione. Ogni supplica o memoriale erano valutati singolarmente e il rescritto era preparato solo «per quei casi che saranno creduti possano meritarlo e coll'assenso del Principe. Così si ritrova il rescritto per qualunque omicidio, ma non perciò tutti gli omicidi, tutti i furti e tutti i casi capitali sono supplicabili, ma solamente serve il rescritto per i casi che possano meritarlo»[56].

6. *'Iter' delle suppliche e sviluppo della burocrazia*

Seguire i percorsi delle suppliche – dalla presentazione fino al rescritto – non è semplice perché frequentemente norme e regolamenti non sono organicamente raccolti ma devono essere rintracciati negli archivi di magistrature diverse, in raccolte di bandi e di ordinanze, in manuali di cancelleria, in raccolte di rescritti, spesso compilati ad esclusivo uso interno degli uffici. Nello stesso modo i criteri di assegnazione ad uffici e magistrature delle diverse 'pratiche' non sono immediatamente chiari e le sovrapposizioni di competenze tra magistrature e tribunali diversi sono la regola. Ci si trova di fronte, da un lato, a problemi di organizzazione degli uffici, di conservazione di leggi e bandi, di organizzazione (o mancanza di organizzazione) degli archivi; d'altro lato ogni ufficio o magistratura cercava di allargare le proprie competenze anche per tutelare interessi di natura economica, in quanto ogni passaggio della documentazione comportava stipendi, diritti ed emolumenti di una lunga serie di giurisperiti, notai, scrivani, personale degli uffici e delle segreterie.

Per tutta l'età moderna leggi, regolamenti e ordinanze si susseguono per chiarire le procedure, per stabilire le competenze, per definire le materie soggette a supplica, per fissare i regolamenti delle segreterie e gli importi dovuti per ogni tipologia di supplica; in altre parole per tentare di porre ordine ad un flusso imponente

[56] (ANONIMO), *Sistema politico universale*, cit., p. 74.

di documenti diversi che mettevano a dura prova la tenuta di magistrature e uffici e rischiavano di condurli alla paralisi o di gettarli nel caos.

Per gli affari di una qualche importanza il principe preferiva utilizzare persone di sua fiducia, il segretario delle suppliche o alti funzionari di nomina regia come gli auditori, che predisponevano la pratica e la sottoponevano al principe per la firma. Nel Ducato di Milano, a metà XV secolo, al tempo di Galeazzo Maria Sforza, investito del compito di ricevere le suppliche era l'auditore generale, un giurista in entrambi i diritti, *alter ego* del principe più che funzionario o semplice officiale, posto al di fuori e al di sopra della normale catena degli organi giudiziari. L'auditore costituiva il «tramite più importante dell'intervento ducale nelle procedure giudiziarie e il responsabile dei canali cancellereschi attraverso i quali passavano grazie, salvacondotti, rescritti, riforme e dislocazioni di processi a commissari specialmente deputati, formazione di tribunali di appello, attivazione di procedure arbitrali»[57].

Un secolo più tardi, nella Lombardia soggetta alla Spagna la gestione delle suppliche sembrava aver acquisito i caratteri di emergenza costante. Una relazione anonima indicava proprio nella massa pressoché infinita delle *preces* rivolte al Senato, e nell'enorme dispendio di tempo che le risposte comportavano, una delle motivazioni del cattivo funzionamento della giustizia, in particolare civile. Lo stesso Senato ricordava al governatore, nel 1573, che il tribunale aveva varie competenze: esaminare le relazioni inviate dai giudici inferiori intorno alle cause criminali, approvare le grazie, trattare le cause ordinarie di sua competenza e altri obblighi, quando, in realtà, il solo esame delle suppliche rischiava di assorbire tutto il tempo disponibile[58].

[57] M.N. COVINI, *Vigevano nelle carte dell'auditore*, cit., p. 305.

[58] G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985, pp. 130, 134. Sul Senato di Milano si veda U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972.

La procedura per la trattazione delle suppliche amministrative e di giustizia civile era piuttosto complessa; prevedeva che la supplica, una volta giunta in Senato, fosse assegnata ad uno dei tre senatori di lettura civile mensilmente incaricati di occuparsi delle suppliche e delle cause civili (altri due erano destinati alle suppliche nel penale) e da questi «decretata»; una volta che il cancelliere aveva steso la minuta del rescritto ed era stata approvava dal senatore con l'apposizione della propria firma, la pratica passava poi nelle mani del presidente del Senato, che avrebbe dovuto esaminarla interamente e approvarla sottofirmandola a sua volta[59]. In realtà si era instaurata, di fatto, una prassi molto più semplificata, l' 'abuso' cioè di delegare il disbrigo delle suppliche ad un unico senatore il quale inviava il rescritto ai supplicanti da casa propria, a volte senza nemmeno aver consultato il Senato o il suo presidente. Poteva, dunque, accadere che venissero spediti per una stessa supplica pareri diversi al petente e alla controparte[60].

La tendenza fino al XVIII secolo inoltrato non sembra essere verso la semplificazione delle procedure ma piuttosto orientata ad aumentare uffici e magistrature competenti per specifici settori, destinati a particolari bisogni o categorie socio-professionali.

A Venezia il Consiglio dei Dieci, il più importante organo politico-giudiziario della Repubblica, svolgeva anche la funzione di 'filtro' tra la corrispondenza che giungeva dalle autorità del territorio e dai sudditi, da un lato, e gli altri organi supremi, come il Collegio, la Signoria e i consiglieri, dall'altro[61]. Il Collegio,

[59] G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città*, cit., pp. 142-144.

[60] *Ibidem*, pp. 131-132. La prassi per la trattazione delle suppliche e per la formulazione dei rescritti, nonché le norme contro gli abusi vengono trattati nel corso degli anni Settanta e Ottanta del XVI secolo.

[61] C. POVOLO, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, in G. ORTALLI (ed), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Roma 1986, pp. 21-51, pp. 43-44. Più in generale si veda C. POVOLO, *L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, in particolare pp. 147-227.

in particolare, era l'organo ristretto incaricato, tra l'altro, di predisporre molta parte delle suppliche, istruendo le pratiche e suddividendole tra i vari uffici per i pareri di merito.

Le supreme magistrature, dunque, smistavano le suppliche alle magistrature inferiori tenendo conto, in particolare, della tipologia delle richieste, del contenuto, del luogo di provenienza, delle competenze assegnate agli uffici, ma anche di priorità o di opportunità più propriamente politiche.

Sempre nella Repubblica di Venezia, ad esempio, all'interno del più generale problema della lotta al banditismo dei primi anni del Seicento una supplica giunta al Consiglio dei Dieci nel 1604 da parte dei mercanti tedeschi con la richiesta di poter portare armi venne rimessa ai Cinque Savi alla Mercanzia perché formulassero un parere. Qualche anno più tardi, una supplica analoga, proveniente da alcuni mercanti fiamminghi richiedente misure contro i banditi, viene trasmessa dal Consiglio dei Dieci al podestà di Rovigo nel cui territorio erano avvenute le rapine e i saccheggi denunciati a danno dei mercanti; a lui viene delegato il caso e sono concessi ampi poteri, come la facoltà di procedere contro i banditi con rito inquisitorio e la possibilità di offrire l'impunità a chi si fosse autodenunciato per quei reati[62].

In generale, le competenze assegnate ad uffici, magistrature o ufficiali subalterni, incaricati di esaminare le suppliche, potevano essere molteplici. Spesso questi avevano funzioni consultive, dovevano cioè dare un parere (giuridico o 'tecnico') sulla praticabilità della richiesta, lasciando poi all'organismo politico superiore la decisione. In altri casi, principi o magistrature superiori affidavano incarichi *ad hoc* come la raccolta di informazioni o l'audizione di testimoni, anche in forma confidenziale o privata, utilizzando per questo funzionari o notabili locali[63].

[62] C. Povolo, *Nella spirale della violenza*, cit., pp. 21-23.

[63] Dalla lettera inviata dal duca Cosimo I a Francesco Vinta nel 1559 con la richiesta di assumere informazioni su alcune persone che avevano chiesto di essere impiegati in servizio dello Stato e della sua Corte: «Messer Francesco nostro carissimo. Habbiamo havuta la vostra d'ieri con tutti i fogli inclusi. Vi rimandiamo quattro supplicationi perché voi in Nostro Nome interroghiate il

Per problemi minori o per pratiche amministrative con carattere più di *routine* magistrature e uffici inferiori o periferici potevano giungere al completamento della pratica, che doveva essere sottoposta alle autorità superiori solo per la ratifica finale.

Non va dimenticato che per numerose suppliche il cui giudizio era controverso non si giungeva ad alcuna decisione o soluzione e queste potevano giacere inevase anche per anni; proprio per questo non era raro che i supplicanti inviassero più suppliche allo stesso ufficio per la medesima questione oppure si rivolgessero ad uffici e magistrature diverse variando e adattando il 'racconto' nella speranza di trovare, infine, una risposta favorevole.

A fine XVII secolo e poi nel corso del XVIII secolo, numerosi progetti di riforma delle istituzioni e del sistema giudiziario cominciarono a porre il problema della necessità di ordinare, di razionalizzare le competenze di uffici e magistrature, di separare la giustizia dall'amministrazione. I regolamenti per la presentazione delle suppliche vanno di pari passo con la riforma dell'amministrazione e della giustizia. Il ricorso onnicomprensivo alla supplica non viene negato ma si tenta di regolarlo, razionalizzarlo e incanalare le richieste in uffici e magistrature di cui si vogliono precisate le competenze. Nel Ducato di Parma e Piacenza, ad esempio, le suppliche presentate nel 1730 sono diverse dal punto di vista formale rispetto a quelle di fine Cinquecento; si verifica, infatti, una progressiva riduzione e semplificazione delle tipologie di suppliche (lettera semplice oppure memoriale) a cui si accompagna una standardizzazione formale[64].

Nella seconda metà del Settecento, scrivere memoriali, ricorsi, petizioni, suppliche o lettere indirizzate a «Sua Altezza Reale» per domandare giustizia o qualunque altra provvidenza è pra-

piovano e curato de' Supplicanti per sapere se sono obbedienti o trasgressori alla legge di Dio, perché Noi vogliamo essere serviti da persone che temono Iddio ...»: *Legislazione toscana della prima epoca del Principato fino al presente secondo lo stato della medesima a tutto l'anno 1819 raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, Firenze, nella stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808, 4 (1802), pp. 96-97.

[64] Per l'esame formale-tipologico delle suppliche si veda P. REPETTI, *Scrivere ai potenti*, cit., pp. 301-305.

tica talmente diffusa da essere definita «intollerabile abuso». Un'ordinanza si proponeva dunque di rimediarvi vietando «ad alcuno di presentare o trasmettere memoriali» a Sua Altezza Reale «concernenti gli affari per i quali si possa avere accesso ad implorare giustizia da'giudici e tribunali, e né pure in quei casi ne' quali si può ricorrere alla Dettatura, o alla Congregazione de'ministri»[65].

Qualche anno più tardi, nel 1771, viene diffuso un avviso per «facilitare al pubblico la presentazione dei ricorsi al principe e per avere notizie sul loro esito». Questa ordinanza prevedeva che le suppliche dovessero essere gettate nella cassetta collocata nel palazzo reale, «per giungere immediatamente a conoscenza del sovrano». Nel caso avessero trattato di materie giuridiche era necessario fossero sottoscritte da un causidico; se si riferivano ad altri affari era sufficiente la sottoscrizione del supplicante o del suo procuratore. Sulla facciata esterna del documento dovevano essere indicati nome e cognome del ricorrente, qualifica e il riassunto sommario della petizione, vale a dire «per il tale impiego», «per la tal grazia», «per l'assoluzione della pena incorsa per tale delitto», «per una commessione di causa», «per un regio placito» e così via. Un ufficiale appositamente designato, due volte alla settimana, aveva il compito di fornire informazioni ai petenti e far sapere loro se il memoriale presentato era stato esaudito, respinto, oppure non ancora definito[66].

Nel clima generale di riforma delle istituzioni e del sistema giudiziario sono solo gli abusi, in ogni caso, ad essere messi in discussione, non il sistema complessivo delle suppliche. L'evoluzione va nella direzione di una sempre maggior regolamentazione delle norme burocratiche, cosicché le suppliche diventano nel corso del tempo formulari e atti amministrativi largamente uniformati.

Un esempio dell'ormai avvenuto compimento del processo di burocratizzazione e standardizzazione, di «rivoluzione ammini-

[65] D. Marchesini, *Il bisogno di scrivere. Usi della scrittura nell'Italia moderna*, Roma - Bari 1992, pp. 39-40.

[66] *Ibidem*, pp. 40-41.

strativa», sono le norme applicate ai territori dell'ex Principato vescovile di Trento incorporati al Regno di Baviera (1805-1809) in cui viene stabilito in dettaglio come avrebbe dovuto essere il formato della carta da utilizzare per la presentazione delle suppliche:

«A tutti i suddetti uffizi interni e esterni fu prescritto, come sussiste nelle altre province del Regno, l'uso delle carte da scrivere di formato uguale tanto pei concetti, rapporti, spedizioni, ed altri atti ufficiali, quanto per tutte le suppliche ed istanze delle parti; fissandone la larghezza e l'altezza, e ciò a scanso di una multa agli impiegati di fiorini 30 per ogni foglio scritto sopra carta di diverso formato, e colla comminatoria alle parti, che le loro istanze di ciò mancanti sarebbero state considerate come non presentate»[67].

La *gute Policey*[68] che nell'Impero tedesco aveva una lunga e consolidata tradizione viene dunque ad ordinare il caos di antico regime dei territori soggetti fino a pochi anni prima al governo di un principe vescovo. La formalizzazione del documento, l'omogeneità del modulo, così importante da comportare, se non rispettata, il rigetto della supplica – così come di qualunque altra forma di comunicazione ufficiale tra suddito e governo – nel caso di moduli di formato diverso da quanto prescritto, avrà reso più celere il disbrigo delle pratiche? Sicuramente l'insieme di moduli ordinati ha contribuito alla formazione di archivi più ordinati.

[67] M. MERIGGI, *Presentazione*, in *Gaspare Crivelli tra censo e archivi: dall'Ancien Régime alla Restaurazione*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 80, 2001, supplemento, pp. 541-543, in particolare p. 543; la citazione è presa da G. DUCATI, *Cose avvenute nel Trentino dal 1796 al 1815*, in Biblioteca Civica di Trento, ms 2648, f. 30 (anno 1808). Un esemplare della circolare, datata 1806, si trova in Archivio di Stato di Trento, «Regio bavaro giudizio distrettuale di Rovereto», anni 1807-1808, busta 36 (ringrazio Mauro Nequirito per la segnalazione).

[68] Per una trattazione comparata di questo concetto che assume valenze diverse nei contesti statali europei cfr. i saggi contenuti in M. STOLLEIS (ed), *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1996; si veda inoltre K. HÄRTER, *Disciplinamento sociale e ordinanze di polizia nella prima età moderna*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 635-658.

7. *Giustizia penale. Suppliche per la remissione o riduzione della pena*

Petizioni e suppliche si inserivano profondamente nell'ambito della giustizia penale, in particolare nella fase successiva alla sentenza[69]. Le condanne penali, infatti, potevano ottenere una riduzione molto consistente o, in casi meno numerosi, la completa remissione della pena in seguito alla presentazione di una domanda di grazia.

Le richieste di grazia, inoltrate al principe o alle magistrature a seconda dell'entità e della natura del reato, erano stese in genere, come molte altre tipologie di supplica, da un causidico seguendo un formulario nel quale dovevano essere presenti necessariamente alcune informazioni specifiche, tendenti ad aumentare e precisarsi nel corso del tempo, che avevano lo scopo di permettere di valutare nel miglior modo possibile la richiesta. Elementi comuni dovevano essere i riferimenti alla natura del delitto e alla magistratura che aveva svolto il processo, la narrazione del delitto stesso, la dichiarazione degli eventuali precedenti penali, le circostanze che potevano favorire l'accoglimento della grazia (errori o lacune nella procedura del processo, bando o carcere subito per più anni, pentimento, povertà e così via); alla supplica potevano o dovevano essere allegati, a seconda della natura del delitto, il documento della pace ed eventualmente l'attestato di povertà redatto, in genere, dal parroco o da un officiale locale[70].

[69] In realtà la supplica veniva ad incidere in ogni fase del processo civile e penale. A questo proposito si veda il saggio di K. Härter, in questo volume.

[70] Una lettera di Cosimo I del 1560 indirizzata al Luogotenente fiscale e ai Rettori del Dominio fiorentino, indicava quali dovevano essere le informazioni contenute nelle domande di grazia che gli ufficiali del ducato avrebbero dovuto trasmettere al duca: «Ella non manchi principalmente di dire la causa del suo delitto, in che giorno, mese, et anno fu condannato, in che somma, et da qual Rettore, et dipoi della povertà, et aggravio della sua famiglia, et exercitio che fa, et se vi sono occorrendo le paci tra delinquenti acciò udito tutto S. E. I. si possa meglio risolvere, et lo possi meglio informare quella, et sarà di gran profitto a' Supplicanti, che non troveranno morte: et affine che questa mia vengha in consideratione non mancherà di registrarla nelli

Con gli ultimi decenni del XVI secolo i requisiti necessari per supplicare la grazia così come le modalità di stesura e le informazioni necessarie da inserire nella supplica erano definiti compiutamente almeno nelle ordinanze se non nella prassi concreta[71].

Naturalmente inviare una supplica per ottenere una remissione di pena o una qualsiasi grazia implicava il pagamento di una tassa spesso non indifferente, tale, in qualche caso, da scoraggiare il ricorso a questa possibilità[72].

Statuti»: «Lettera circolare del Luogotenente fiscale ai rettori del dominio Fiorentino con la quale si dice il modo da tenersi nell'informazione delle suppliche, 28 settembre 1560», in *Legislazione toscana*, cit., 4, pp. 96-97. Cfr. anche J.K. BRACKETT, *Criminal Justice*, cit., p. 72; G. POLITI, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano 1976, p. 377-379; G. LIVA, *Criminalità e giustizia nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630)*, in ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (ed), *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, 2, Como 1985, in particolare i documenti a pp. 29-31.

[71] Un bando emanato il 7 aprile 1583 dal duca di Terranova, governatore della Lombardia affermava «che nei memoriali, che si danno dimandando grazia dei delitti commessi, si fanno molti abusi» e, volendo provvedere, disponeva «che ogni uno che pretenda gratia da Sua Eccellenza sia tenuto a specificare fedelmente non solo il delitto commesso, et il modo, et il tempo, ma ancora se il delinquente è in prigione o no, et se egli altra volta fu imputato, o graziato, o condannato d'altro delitto, et quale, altamente, et il memoriale non sarà decretato et ogni espedizione che sopra quel si facesse per inavvertenza, sarà nulla et invalida». Altri elementi aggiuntivi erano poi richiesti da alcuni giuristi: la «narratio criminis», l'indicazione della pena inflitta e della magistratura giudicante, della «qualitas criminis» (in particolare se ricorresse la «qualitas animi deliberati») di altri delitti commessi, in modo da poter valutare la «consuetudo delinquenti» del supplicante e così via: G.P. MASSETTO, *Monarchia spagnola, senato e governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano (Secoli XVI-XVII)*, in G.P. MASSETTO, *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 229-268, qui p. 246, requisiti per la grazia pp. 245-250.

[72] Qualche esempio di «taxa praecibus» tratto dal *Ritualis* dei Ducati di Parma e Piacenza, pp. 2-8; il documento è privo di data ma è compilato probabilmente al tempo del duca Ranuccio I Farnese nel 1608. Per blasfemia: Piacenza 12 (scudi), Parma 10; per lavoro in giorno di festa: Piacenza 2, Parma 1; per ingresso in parlatorio di monache senza debita licenza: Piacenza 4, Parma 3; per prima estrazione di spade, pugnali, pistole in seguito a rissa: Piacenza 5, Parma 3; se è seguita ferita: Piacenza 7, Parma 7; per ferite intenzionali: Piacenza 35, Parma 30; «pro delatione archibusii ab igne onusti per civitatem»: Piacenza 1, Parma 0; «pro retentione archibusii rotati intus

Anche in reati gravi come il ferimento o l'omicidio, la grazia per la riduzione della condanna della detenzione, del bando o per la remissione della pena capitale, poteva essere richiesta se il condannato aveva ottenuto la pace, vale a dire un atto notarile – la *Charta remissionis et pacis* – con il quale il ferito o i familiari dell'ucciso concedevano al condannato il perdono e la riconciliazione[73]. Gli elementi fondamentali dei documenti di pacificazione e remissione erano la concessione del perdono al reo da parte di coloro che erano legati da vincoli di consanguineità con l'ucciso, la presenza di amici o vicini come testimoni e mediatori dell'accordo, la dichiarazione della spontaneità dell'atto, la fissazione dell'entità del risarcimento.

Questa forma di riduzione della pena in seguito alla stipulazione della pace è espressamente prevista e codificata anche in molti statuti cittadini. In quelli di Rovereto (1425)[74], ad esempio, nei casi di delitti come omicidi, stupri contro donne maritate oppure stupro o ratto di ragazza vergine si prevedeva che, qualora le

civitatem»: Piacenza 25, Parma 0; per omicidio colposo: Piacenza 25, Parma 20; per uxoricidio per causa d'onore «indubitata»: Piacenza 30, Parma 25; per aiuto dato dopo un omicidio commesso in una rissa: Piacenza 15 e 20, Parma 15 e 20; per parole ingiuriose contro una donna in strada o a casa: Piacenza 3, Parma 2; per lancio di pietra contro le finestre di una prostituta: Piacenza 5, Parma 3; per lancio di pietra contro le finestre di una donna onesta: Piacenza 30, Parma 15; per stupro violento: Piacenza 60, Parma 50; per coito violento con prostituta: Piacenza 12, Parma 10; per entrata e uscita dalle mura della città di notte: Piacenza 80 e 100, Parma 80 e 100.

[73] O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi Storici», 40, 1999, pp. 219-261; M. BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI (edd), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 11), Bologna 2001, pp. 189-213. Sugli aspetti più sociali e religiosi della pace si veda J. BOSSY, *Peace in the Post-Reformation*, Cambridge 1998; alcuni esempi del rapporto pacificazione-confessione in C. NUBOLA, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 20), Bologna 1993, pp. 407-411.

[74] Rovereto, al tempo della compilazione degli statuti, era soggetta alla Repubblica di Venezia.

parti fossero giunte alla pace entro un mese, la pena di morte venisse tramutata in pena pecuniaria[75].

I rituali di pacificazione non avvenivano sempre alla presenza del notaio, non erano redatti necessariamente in forma scritta. I gesti rituali – mangiare assieme, toccarsi la mano, abbracciarsi o baciarsi in pubblico – potevano essere equiparati alla forma dello strumento pubblico[76] anche se bandi e ordinanze tornavano frequentemente nel corso del tempo ad insistere sull'obbligo che le paci e tregue tra privati cittadini fossero rogate da un notaio pubblico e allegate alle domande di grazia[77].

Non per tutti i reati era possibile chiedere la grazia. Leggi e statuti elencavano una serie molto ampia di delitti, definiti atroci (lesa maestà, eresia, sacrilegio, blasfemia, sodomia, assassinio, parricidio, latrocinio, falsa moneta, ecc.) per i quali non era possibile chiedere la grazia, o la richiesta di grazia doveva essere inoltrata esclusivamente al sovrano[78].

[75] F. PARCIANELLO (ed), *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, Venezia 1991, pp. 97-98, 136.

[76] O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono*, cit., pp. 235-236.

[77] BPP, *Ritualis*, «Regulae Generales Dictaturae», p. 33: «Nulla Gratia conceditur etiam in commutatione poenae, nisi adsit pax in illis casibus in quibus requiritur et appareat fides de ea in propria supplicatione per assertionem notarii etiam in clausula quam vocant conformis debet fieri fides de ipsa pace, non autem in folio separato, et de hac pace fiat mentio etiam in supplicationis corpore, ne' dum in attestatione Notarii». Anche nella raccolta di legislazione toscana si trovano frequentemente norme per la stipula delle paci e il valore da assegnare a questi documenti, un esempio è il bando «Che le paci siano rogate per Notaro pubblico. Paci e tregue si denunzino al Capitano di Giustizia. Condennagioni si denunzino da tutti alla Biccherna del di' 21 Marzo 1560. ab Incarnat.», in *Legislazione toscana*, cit., 4, pp. 152-154.

[78] Sugli aspetti giuridici dei *crimina atrociora* si veda L. LACCHÉ, *«Ordo non servatus». Anomalie processuali, giustizia militare e «specialia» in antico regime*, in «Studi storici», 29, 1988, pp. 361-384. Per la Lombardia spagnola erano gli ordini di Worms (1545) e successivi dispacci di Filippo II (1565) a stabilire i delitti la cui grazia era riservata al sovrano spagnolo: U. PETRONIO, *Il Senato di Milano*, cit., p. 127; G. POLITI, *Aristocrazia e potere politico*, cit., pp. 379-380. Per la Toscana un elenco dettagliato di cause per le quali non era lecito supplicare del 1567 si trova in *Legislazione toscana*, cit., 6 (1803), pp. 346-353.

Considerando le ancora scarse ricerche disponibili per gli stati italiani, tenendo conto che vi erano pratiche giudiziarie e leggi in parte diverse da stato a stato, e nonostante la tendenza dei giuristi a limitare il ricorso alla grazia sovrana, si ricava l'idea che le suppliche di grazia fossero in realtà estese anche a molti delitti *atrociora* che per la loro natura sembravano non poter avere altro sbocco che la pena capitale.

Nel territorio senese, ad esempio, per gli anni 1736-1755 su 228 suppliche di commutazione, riduzione, permuta di pena, 41 riguardavano la richiesta di commutazione della pena della forca o della testa[79]. Nel settembre 1737 Bartolomeo C., condannato per omicidio premeditato e furto alla «forca, squarto e confiscazione dei beni», invia una supplica e ottiene, nel marzo dell'anno successivo, la grazia: la pena di forca e squarto è permutata nella galera a vita con la clausola «che non possa supplicare per la grazia o minorazione di pena»[80]. Nel 1765, sempre nel territorio senese, viene erogata una sola pena di morte, alla forca, per infanticidio, ma la sentenza è commutata per grazia a cinque anni di carcere[81].

[79] L. CARLI SARDI, *Analisi statistica sulla criminalità nel 1700 (reati e pene) con riguardo allo stato senese*, in L. BERLINGUER - F. COLAO (edd), *Criminalità e società in età moderna*, Milano 1991, 12, pp. 379-380 (pp. 327-475). I dati sono parziali. Non è chiaro se tutte queste suppliche per commutazione della pena capitale fossero state accolte.

[80] L. CARLI SARDI, *Analisi statistica*, cit., p. 380.

[81] *Ibidem*, p. 373. Una conferma indiretta del fatto che la richiesta di grazia per i condannati a morte o ad altre gravi pene (bando, triremi, pene corporali) fosse largamente prevista è confermato dalla presenza di rescritti già predisposti. Qualche esempio: «Commutatio poenae mortis vel triremium ex causa furti, vel sacrilegii: Attentis narratis poenam praescriptam commutamus, ut per loca solita acriter Orator fustigetur, et de hinc banniatur a Dominio nostro ad nostri arbitrium sub poena executionis sententiae si in eo compertus fuerit non obstantibus. Alia forma: Oratore inserviente remo per triennium (vel plus, vel minus secundum qualitatem delictorum) Gratiam facimus, et mandamus ut petitur, non obstantibus ... Vel per longum tempus si Principi placuerit. Alia forma commutationis poenae mortis ex causa omicidii vel alterius delicti: Oratore inserviente remo per quinquennium Gratiam facimus et mandamus ut petitur. Et solet augeri vel minui tempus attentis circumstantiis delicti et qualitate personae»: BPP, *Ritualis*, «Rescripta ordinariora Signaturae criminalis Parmae», pp. 65-66.

Grazie, remissioni e riduzioni di pena dovevano tener conto della 'qualità', del ruolo e del grado occupato nella gerarchia sociale, in una parola dello *status* degli individui; la supplica è uno strumento efficace in quanto permette di modificare, annullare, riconsiderare, sentenze e pene valutando sia i casi specifici che le gerarchie sociali. È quanto viene esplicitamente dichiarato, ad esempio, nel *Sistema politico universale delli Ducati di Parma e Piacenza*:

«[attraverso il sistema delle suppliche] nell'estensione della pena cominata è più facile di trovare la proporzione non solamente al caso, ma anche alla persona, perché la pena che sarà grave a un plebeo, sarà ridicola per un nobile e così caminando [*sic*] una pena gravissima, si lascia poi luogo a minorarla secondo il caso che si ha per le mani»[82].

Le motivazioni della concessione o negazione della grazia si riferivano al diritto, alle leggi e ai regolamenti, tuttavia anche consuetudini, scelte e convenienze di natura politica, economica e sociale esercitavano un peso difficilmente valutabile caso per caso, ma sicuramente non irrilevante.

8. *Verso il mito dello stato 'super partes'*

All'interno dei complessi processi di comunicazione tra governati e governanti che passa attraverso la *via supplicationis* si può cogliere, semplificando, il passaggio dal 'mito' del principe, suprema autorità garante della giustizia, al 'mito' dello stato *super partes*. In società d'antico regime caratterizzate da violenze, faide, conflitti locali non solo il principe, il sovrano o le maggiori istituzioni delle repubbliche incarnano una forma superiore di giustizia; un'entità astratta, lo stato, con i suoi uffici, tribunali, magistrature, tende ad essere rappresentato – e di conseguenza ad essere percepito e 'giustificato' – come superiore ed equidistante rispetto alle 'parti': vincoli comunitari e cetuali, famiglie, parentele, clan, fazioni; uno stato 'imparziale' nei confronti di una conflittualità e di una violenza orizzontale e verticale che

[82] (ANONIMO), *Sistema politico universale*, cit., p. 109.

sembra irrisolvibile dal di dentro, dall'interno delle famiglie o delle comunità.

Frequenti sono le richieste delle comunità, rivolte alle autorità centrali, di intervento contro feudatari e signori locali i cui crimini o arbitri rimangono impuniti e verso i quali le comunità, spesso, risultano impotenti[83].

Nel 1629, ad esempio, «i poveri e afflittissimi sudditi» di Masone, una comunità del territorio ligure, inviano al Senato della Repubblica di Genova una supplica per far conoscere le continue vessazioni alle quali sono sottoposti da parte di Paolo Agostino Spinola, feudatario del luogo, definito «gentiluomo per altro di buona mente ma in questa parte pervertito dalla passione»[84]. Il ricorso al centro del potere rappresenta l'ultima, estrema, possibilità di ottenere un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma essi devono avvalersi dello scritto non potendo recarsi personalmente a Genova a sostenere le loro ragioni «per non essere di tal comparsa processati come di delitto di lesa maestà»: questa era stata la minaccia dello Spinola se solo avessero osato trattare la questione. Il radunarsi in assemblea della comunità per discutere della situazione, infatti, rischiava di essere considerato «conventicola e ribellione». La lettera della comunità si proponeva dunque di prevenire eventuali azioni in questa direzione, che cioè il feudatario si rivolgesse per primo al potere centrale chiedendo l'intervento «del braccio regio et autorità suprema», per la repressione dei «ribelli»; la comunità, dal canto suo, richiedeva anch'essa un intervento esterno, un inviato «quanto si vogli rigoroso, il quale possa processare e castigare conforme stimerà giusto», ma «indipendente» e che «debba di

[83] Si veda, a questo proposito, la ricostruzione delle complesse vicende che vedono impegnata la comunità di Orgiano contro Paolo Orgiano: C. POVOLO, *L'intrigo dell'Onore*, cit.

[84] Questa supplica si trova trascritta in E. GRENDI, *Lettere orbe*, cit., pp. 106-108. Gli uomini della comunità accusano il feudatario di proibire di estrarre il loro rame sotto pena di galera, di pagare «al prezzo antichissimo» il carbone, di gravarli ogni giorno con nuove «gride» e ordini come ad esempio di non poter dormire fuori dalla giurisdizione per più di una notte, di non poter uscire dal paese senza una speciale licenza, di non poter comprare altrove nemmeno il pane da mangiare.

ritorno dar conto a VV.SS. Ser.me del modo e forma con cui sono governati»[85].

Le comunità urbane e rurali, d'altro canto, o gli organismi rappresentativi delle comunità rurali, sviluppatisi in particolare nei territori e stati dell'Italia settentrionale tra XV e XVI secolo, sono spesso utilizzati dalle autorità centrali in funzione antifeudale o come controparte, come 'interlocutori' in molteplici e diversificati casi: per intervenire o regolamentare la competizione politica e sociale locale, per mediare (o anche per far esplodere) i conflitti tra le parti, per trovare referenti adatti ai quali affidare l'esecuzione di leggi e regolamenti, la riscossione di tasse e carichi fiscali e così via[86].

Non si tratta, in ogni caso, di una progressiva, inevitabile organizzazione dei territori, delle 'periferie' da parte del centro, ma di una dialettica politica complessa «combattuta a colpi di memoriali, suppliche, proteste»[87]. Gli organismi territoriali rurali e le comunità urbane, ponendosi come interlocutori nei confronti delle autorità centrali, potevano fare riferimento ai capitoli di dedizione, quei documenti in cui comunità e territori giuravano fedeltà al principe (o alla repubblica) in cambio della conferma di spazi di autonomia, del rispetto di statuti, di diritti consuetudinari e di privilegi[88]. Sulla base di questa concezione

[85] E. GRENDI, *Lettere orbe*, cit., pp. 106-108.

[86] Per le rappresentanze territoriali delle comunità rurali si veda G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, in particolare i contributi *Principe e comunità alpine*, pp. 127-144 e *L'affermazione di Contadi e Territori*, pp. 211-226. Per le lotte fazionarie e i rapporti tra queste e le autorità centrali degli stati si veda E. MUIR, *Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore - London 1993; F. BIANCO, *Mihi Vindictam: Aristocratic Clans and Rural Communities in a Feud in Friuli in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Crime, Society*, cit., pp. 249-273; A. TORRE, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», 21, 1986, pp. 775-810.

[87] G. CHITTOLINI, *L'affermazione di Contadi e Territori*, cit., p. 217.

[88] G. CHITTOLINI, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza*, in G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi*, cit., pp. 39-60; più in generale

politica di tipo pattizio e contrattualistico, petizioni e suppliche di carattere più politico (contro l'operato dei rappresentanti del potere centrale, ad esempio) o di carattere fiscale (contro gli aumenti di tasse e carichi fiscali) si richiamano al rispetto dei capitoli di dedizione. Nello stesso modo le comunità fanno appello ai capitoli di dedizione anche per affermare la liceità del «diritto di resistenza»: nel caso il principe contravvenga ai patti, i sudditi sono autorizzati a disobbedire, a ribellarsi[89].

Certo che, in ogni caso, le richieste di intervento 'dal basso', consolidando il potere di intervento del 'centro' nei confronti delle 'periferie', potevano avere come conseguenza l'accelerazione di quei processi di accentramento, di 'statalizzazione', di presenza invasiva e burocratica dello stato che conduce, sul lungo periodo, alla perdita delle libertà, delle autonomie e dei diritti tradizionali delle comunità[90].

Non sono solo le suppliche di comunità e gruppi costituiti a richiedere una presenza più 'pesante' dello stato. Singole persone si rivolgono a principi e magistrature con la speranza che si

cfr. A. DE BENEDICTIS, *I contratti di potere come ragioni dello Stato*, in P. SCHIERA (ed), *Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII)*, Napoli 1996, pp. 67-93.

[89] Su resistenza, ribellione e comunità si veda D. QUAGLIONI, *«Rebellare idem est quam resistere». Obéissance et résistance dans les glosses de Bartole à la constitution «Quoniam nuper» d'Henry VII (1355)*, in J.C. ZANCARINI (ed), *Le Droit de résistance XIIe-XXe siècle*, Fontenay-St. Cloud 1999, pp. 35-46; cfr., inoltre, il saggio di D. Quaglioni, in questo volume; A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001, in particolare pp. 307-327; G. POLITI, *Rivolte contadine e movimenti comunali. Una tesi*, in S. GASPARRI - G. LEVI - P. MORO (edd), *Venezia. Itinerari per la storia della città*, Bologna 1997, pp. 159-191; G. LOMBARDI, *La Guerra del sale: Caleidoscopio di una Historia*, in G. LOMBARDI (ed), *La Guerra del Sale (1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco*, 1, Milano 1986, in particolare pp. 95-96, 118-122.

[90] C. D'ELIA, *Supplicanti e vandali. testi scritti, testi non scritti, testi scritti dagli storici*, in «Quaderni storici», 31, 1996, pp. 459-485: presenta le suppliche inviate, nella prima metà dell'800, da alcune comunità della provincia di Salerno contro i progetti di bonifica e più in generale contro la presenza invasiva dello stato nell'economia locale che sottrae alle comunità la possibilità di gestione del proprio territorio.

facciano carico dei loro problemi personali e famigliari, che intervengano a favore ad esempio di donne, bambini, ceti sociali più deboli contro le logiche di appartenenza familiari e sociali, oppure, semplicemente, la richiesta di intervento sottintende un'implicita dichiarazione di impotenza a risolvere dall'interno i conflitti familiari[91].

A questo riguardo sono significative le suppliche che, in Toscana, le vedove indirizzavano al Magistrato sopra i pupilli[92], una magistratura che si occupava essenzialmente di amministrare il patrimonio degli orfani di padre morto senza aver lasciato testamento oppure senza aver nominato tutori, ma che gestiva anche i patrimoni di persone fisicamente inabili o 'pazze' considerate incapaci di provvedere alla conservazione del patrimonio familiare.

All'interno della regolamentazione del sistema di trasmissione del patrimonio e dei diritti di tutela di figli minorenni avveniva che alla morte del padre, in assenza di un testamento, i figli fossero sovente tolti alla madre per essere affidati alla tutela dei parenti del marito, una procedura che diveniva del tutto scontata quando la vedova passava a seconde nozze. Proprio per mantenere presso di sé i figli, ottenerne la custodia e l'usufrutto del patrimonio del marito, per opporsi alle azioni a volte violente del gruppo maritale, molte vedove si appellavano a questa

[91] *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, présenté par A. FARGE - M. FOUCAULT, Paris 1982. Sui conflitti matrimoniali si veda S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53), Bologna 2000. Sulla supplica come 'racconto' dell'individualità cfr. O. ULBRICHT, *Supplikationen als Ego-Dokumente. Bittschriften von Leibeigenen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Beispiel*, in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente: Annaherung an den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, pp. 149-174.

[92] Il Magistrato sopra i pupilli era una magistratura istituita già alla fine del 1300, profondamente riformata un secolo dopo e ancora nel 1565 e che rimase in funzione fino agli inizi del 1800: G. CALVI, *Dal margine al centro. Soggettività femminile, famiglia Stato moderno in Toscana (XVI-XVIII secc.)*, in SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE, *Discutendo di storia. Soggettività, ricerca, biografia*, Torino 1990, pp. 103-118; G. CALVI, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma - Bari 1994.

magistratura dello stato. È quindi proprio lo stato «che legittima queste donne come interlocutrici in materia di conflitti familiari, iniziando ad accordare alle vedove il diritto di prendere la parola»[93]. Richieste e forme di contrattazione venivano prese in considerazione purché fossero conformi ad un codice di comportamento e di espressione comunemente accettati e in pari tempo fossero conformi alle leggi e ai regolamenti di emanazione della stessa magistratura (anche se il principe poteva riservarsi l'ultima parola, la decisione definitiva) in parte diversi dalle tradizioni familiari così come dalle leggi e dagli statuti locali e comunali. Ma non si tratta solo di vedove. Dagli archivi della magistratura emergono a tratti, nel corso del tempo, storie di donne che hanno maturato una coscienza di sé e dei propri bisogni e che cercano di ottenerne il riconoscimento.

Nel 1741 Caterina Guardi, «povera fanciulla et orfana», scrive al magistrato fiorentino. La ragazza vive nella casa paterna dove è rimasta sola dopo la morte del padre e dei fratelli «per non si essere voluta né maritare, né far monaca». Essendo in lite con il cognato che cerca di sottrarle «alcuni effetti che ella gode», supplica il magistrato di essere lasciata «nel libero possesso dei beni paterni dà quali essa ritrae i suoi alimenti e degl'augmenti che essa ha fatto»[94].

Non sappiamo quali furono il seguito e la conclusione della supplica. Forse è impensabile immaginare una soluzione positiva per Caterina. Ma in ogni caso, la sola richiesta di poter disporre liberamente del patrimonio paterno, il rifiuto della scelta obbligata tra monacazione e matrimonio, segna una svolta. Non è certo, non ancora, una impensabile affermazione di diritti ma la ricerca, attraverso l'umile supplica ai funzionari dello stato fiorentino, di una soluzione che valuti e riconosca esigenze personali, percorsi di vita e storie uniche e individuali forzando, in questo modo, pratiche di comportamento, mentalità e tradizioni, leggi e regolamenti considerati spesso come entità oggettive e immutabili.

[93] G. Calvi, *Dal margine al centro*, cit., pp. 105-106.

[94] G. Calvi, *Il contratto morale*, cit., pp. 210-211.

«Al magnifico e possente segnoro». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero

di *Gian Maria Varanini*

1. *Premessa*

Le ricerche sugli stati signorili dell'Italia centro-settentrionale nel Trecento hanno conosciuto, nell'ultimo secolo, una disuguale fortuna. Un ruolo importante, anzi egemone, lo hanno a lungo rivestito le problematiche politico-istituzionali, in connessione con l'attenzione dedicata da una lunga e gloriosa tradizione di studi al tema della 'crisi delle libertà comunali'[1]. In particolare ha tenuto il campo per un certo tempo il problema delle origini delle signorie[2]: l'affermazione dei regimi 'tirannici' appariva un esito politicamente deprecabile ma quasi fatale della crisi del comune. Minor spazio, indubbiamente, ha avuto – con la rilevante eccezione del caso visconteo (gratificato dalla ricca tradizione di ricerca erudita dei Romano e dei Cognasso, e di

Abbreviazioni: ASMo = Archivio di Stato di Modena; ASVr = Archivio di Stato di Verona.

Ringrazio per gli aiuti e i suggerimenti Donatella Frioli, Donato Gallo, Laura Turchi e in particolare Nello Bertoletti, con il quale ho discusso vari problemi.

[1] Resta un punto di riferimento la ragionata bibliografia proposta in G. CHITTOLINI (ed), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979; ivi cfr. *Introduzione*, pp. 7-50.

[2] Sintetizzato negli anni Sessanta in un notissimo articolo di E. SESTAN, *Le origini delle Signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in E. SESTAN, *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 193-223, riedito in G. CHITTOLINI (ed), *La crisi degli ordinamenti comunali*, cit., pp. 53-75.

molti altri); e non senza documentati ed importanti ma mai sistematici contributi per gli Estensi di Ferrara Modena e Reggio, per i Bonacolsi e i Gonzaga di Mantova, per i da Carrara di Padova e Treviso, per gli Scaligeri di Verona – l'analisi concreta delle strutture e delle forme del governo signorile. Tali forme del governare si presentano in modi assai diversi da caso a caso, e sono influenzate da molte variabili: il rapporto fra la dinastia signorile (d'origine comitatina, ovvero urbana) e la città d'elezione, i tempi e i modi della legittimazione imperiale (attraverso il vicariato, o il titolo ducale o marchionale) o pontificia, l'assetto territoriale[3].

Rispetto a questa tradizione di studi, il quadro storiografico si è venuto modificando, negli ultimi decenni, per effetto di diversi impulsi. L'apporto della storiografia anglosassone – particolarmente attenta ai temi della corte, dello stile di governo, dell'organizzazione del potere – ha aperto e sviluppato prospettive nuove, tuttavia non esenti da un certo teleologismo. Sono stati infatti privilegiati in più casi i regimi signorili destinati a raggiungere nel Rinascimento maturo un pieno sviluppo e una stabilità territoriale consolidata, rispetto ai quali il Trecento è un mero *terminus post quem*, nel migliore dei casi un punto di partenza. Basti pensare, in questa prospettiva, al caso estense. Anche da parte della storiografia italiana, tuttavia, è piuttosto agli stati signorili quattrocenteschi che sono state dedicate, di recente, esaurienti ed eccellenti monografie[4]; mentre esperienze signorili pur importanti – ma imperniate su città destinate ad essere in via definitiva assoggettate ad altre, nel corso dei rivolgimenti del tardo Trecento e del primo Quattrocento – sono

[3] Diversa è infatti l'organizzazione delle strutture di governo nella città d'origine della dinastia signorile (ove l'interazione con l'apparato comunale è più delicata) da quella di altri centri urbani, rispetto ai quali si innesca il rapporto capitale/città (o provincia) soggetta.

[4] Cfr. ad esempio I. LAZZARINI, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, Roma 1996; M. FOLIN, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico stato italiano*, Roma - Bari 2001. Ovviamente, ambedue queste ricerche – e in particolare quella dedicata a Mantova – non ignorano gli sviluppi trecenteschi.

state invece penalizzate[5]. Ciò va ascritto indubbiamente anche a motivi di carattere documentario: la distruzione degli archivi signorili, nell'occasione dei rivolgimenti politici, è un *topos* tutt'altro che privo di riscontri concreti: basti in quest'occasione richiamare il caso scaligero (1387), oggetto specifico di questa indagine, e quello della signoria viscontea al momento della morte di Filippo Maria (1447). Quali che ne siano le cause – questa, o altre –, sta di fatto comunque che i primi, importanti esperimenti di coordinamento politico-amministrativo sovracittadino (che quasi ogni regione d'Italia ha conosciuto nel corso del Trecento), le soluzioni adottate nel definire il rapporto fra centro e periferia, fra governo di una città dominante ed *élites* di una città soggetta, non sono stati oggetto di un'analisi adeguata – al di là della pur fondamentale discussione sui principi e sui modelli istituzionali – sul piano dell'organizzazione amministrativa, fiscale, territoriale.

Si è parlato giustamente di 'false partenze' dello stato regionale quattrocentesco; false partenze, ma tutt'altro che irrilevanti sul piano della definizione dei meccanismi di governo. Solo in anni molto recenti, per non fare che un paio di esempi significativi, hanno ripreso fiato con nuove indagini di prima mano le ricerche sulla politica fiscale, oltre che sulla politica culturale e d'immagine (la *magnificentia*, il mecenatismo): e non è difficile constatare sotto l'uno e l'altro profilo, certe esperienze trecentesche esprimono una matura consapevolezza ed una raffinatezza di strumenti, che non hanno nulla da invidiare agli stati quattrocenteschi[6]. Non estraneo a questa ripresa di interesse è stato l'ampliarsi della riflessione storiografica sulle 'origini dello Stato' nell'Italia tardo-medievale[7]: una riflessione aperta alla prospettiva

[5] Fra le eccezioni recenti, cfr. ad esempio B.G. KOHL, *Padua under the Carrara, 1318-1405*, Baltimore - London 1998.

[6] Per una attenta analisi del caso visconteo, cfr. vari saggi raccolti in P. MAINONI, *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore (Cuneo) 1994.

[7] G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 39), Bologna 1994. Su questo

di lungo periodo, che ha sdrammatizzato l'anomalia del caso italiano, inserendo anche gli 'stati regionali' della penisola nella prospettiva d'insieme del lento e contrastato superamento dei particolarismi che caratterizza l'intera Europa occidentale[8].

Proiettata verso gli sviluppi e i 'modelli' quattrocenteschi di Ferrara, di Mantova, di Urbino ma anche di Milano sforzesca – vale a dire verso realtà caratterizzate da un maturo assetto organizzativo, bene strutturate e perfettamente studiabili sulla base di una documentazione archivistica, oltre che letteraria e *lato sensu* storico-culturale, abbondantissima e seducente – è stata la ricerca sulle corti, e in senso più lato sulle strutture centrali del governo signorile, nonostante robusti contributi dell'erudizione ottocentesca e primo-novecentesca. Qui resta, indubbiamente, uno spazio notevole di approfondimento, perché la ricerca ha in parte trascurato la ricchezza e la maturità del progetto culturale e politico di alcune esperienze trecentesche (con la già menzionata eccezione viscontea). Un caso piuttosto significativo mi sembra quello – certo non ignoto, ma solo di recente esemplarmente approfondito dall'intersecarsi di prospettive di storia politica e di storia della società, di storia delle arti figurative e di storia della cultura letteraria – della Padova di Francesco il Vecchio da Carrara negli anni di Petrarca e di Giovanni Conversini da Ravenna, oltre che della grande committenza artistica. Celebrazione dinastica e valori civici, con la famiglia carrarese (la «domus heroum Carrariensium») che da sempre interpreta gli interessi della città, e con Francesco il Vecchio perfettamente calato nel ruolo di *pater patrie* sollecito della trasformazione urbanistica della città e del suo sviluppo economico e manifatturiero: è un equilibrio che si incrina, secondo i cronisti carraresi, solo alla fine del reggimento del signore, raffigurato in fattezze regie, con un profilo da imperatore

volume importante, e sulla ricca problematica ad esso sottesa e da esso sollevata, cfr. la lucida discussione di G. PETRALIA, *«Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento*, in «Storica», 3, 1997, 8, pp. 7-48.

[8] Per lucidissime riflessioni in questa direzione, cfr. G. TABACCO, *L'Italia delle signorie*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci*, 2 voll., Perugia 1989, I, pp. 3-21.

romano, in alcune celebri medaglie[9]. Lo si richiama qui, perché proprio questi sviluppi culturali costituiscono – lo si vedrà in seguito per Verona scaligera, soprattutto nell'età di Cansignorio – una *conditio sine qua non* perché si consolidi e si formalizzi la pratica della supplica al signore.

Le considerazioni sin qui svolte trovano piena conferma anche in una prospettiva ulteriormente circoscritta, quella degli studi sulle cancellerie signorili trecentesche, una rapida analisi della quale costituisce l'altra indispensabile premessa del presente contributo, visto che la regolarizzazione formale e la conservazione delle istanze avanzate al signore, e in ultima analisi la stessa nascita della supplica al *dominus*, presuppongono infatti una certa qual maturità e stabilità degli uffici documentari signorili. La fase trecentesca è la fase del progressivo e definitivo superamento, nella documentazione prodotta dai governi signorili, del retaggio notarile. Anche nelle signorie cittadine la cui affermazione e il cui consolidamento sono più risalenti nel tempo (attorno alla metà del Duecento), le cancellerie signorili emergono lentamente – attraverso caute sperimentazioni formali, giustapposizioni di nuovi uffici (ubicati in sedi nuove e diverse) agli uffici del comune cittadino, elaborazione progressivamente più sicura di sé e priva di remore di nuove tipologie documentarie ispirate ai modelli della tradizione monarchica e imperiale. Forma epistolare, uso del sigillo come mezzo di certificazione, «modalità cancelleresche di convalidazione» cioè abbandono del riferimento alla *fides publica*, «contenuto autoritativo», sono gli elementi fondamentali che autorizzano a parlare di 'diplomatica signorile' e dell'esistenza di una prassi cancelleresca signorile: scelte che comportano in tempi rapidi l'organizzazione di un ufficio documentario. I tratti di fondo di questa nuova realtà sono già percepibili anche nel caso di «una transizione morbida» dal regime comunale al regime signorile, come nel caso della cancelleria di Castruccio Castracani nel primo quarto del Tre-

[9] Oltre a B.G. KOHL, *Padua under the Carrara,* cit., cfr. la brillante sintesi di M.M. DONATO, *I signori, le immagini e la città. Per lo studio dell' 'immagine monumentale' dei signori di Verona e di Padova,* in A. CASTAGNETTI - G.M. VARANINI (edd), *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, Verona 1995, pp. 379-454, in particolare pp. 442 ss.

cento, pur se la cancelleria del signore toscano «non ebbe il tempo materiale di evolversi e progredire fino ad assumere assetto e funzionalità di ufficio principesco»[10]. Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per qualche altra cancelleria signorile incoativa, o in gestazione, come quella trevigiana dei da Camino (la cui signoria durò dal 1283 al 1312): ci si deve limitare a registrare l'esistenza, pur significativa, di uno «scriba domini Riçardi de Camino» e di una «camera tabellionum domini capitanei» (1308)[11]. In altri casi, a questa altezza cronologica il livello di forzatura del modello notarile come contenitore di uno schema testuale e concettuale che è già quello di un documento autoritativo si può presentare anche assai più alto: così accade per i Bonacolsi di Mantova[12], l'esperienza signorile dei quali si chiude tuttavia precocemente, nel 1329, con l'avvicendamento dei Gonzaga. Il tempo di evolversi e di trasformarsi – di uscire dalla crisalide delle riserve mentali, degli imbarazzi creati dalla tradizione documentaria cittadino/comunale – lo ebbero invece nei decenni centrali e finali del Trecento le cancellerie dei Visconti, dei Gonzaga, degli Estensi (poi ulteriormente sviluppatesi nel Quattrocento), dei Carraresi e appunto degli Scaligeri (signorie cessate a fine Trecento, nel 1406 e nel 1387 rispettivamente)[13]. Oltre che al caso di Bologna (il solo og-

[10] A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in G. ALBINI (ed), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino 1998, p. 170. L'articolo risale al 1985 (in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome, Roma 15-17 ottobre 1984*, Roma 1985, pp. 35-55); lo studio sul quale si basano le valutazioni di Bartoli Langeli è quello di L. MOSIICI, *Ricerche sulla cancelleria di Castruccio Castracani*, in «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma», 7, 1967, pp. 1-86.

[11] Un cenno in G.M. VARANINI, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e stato regionale*, in E. BRUNETTA (ed), *Storia di Treviso*, II: D. RANDO - G.M. VARANINI (edd), *Il medioevo*, Venezia 1991, pp. 168-69.

[12] Mi fondo per questa ipotesi ad es. su un diploma del 1303: ASVr, *Archivietti privati, Maffei*, b. II, dipl. 1.

[13] In generale cfr. F. LEVEROTTI (ed), *Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento* («Ricerche storiche», 24, 1994, 2), pp. 275-423

getto sinora di uno studio specialistico 'mirato' al tema della supplica), è a queste esperienze – che non sono ovviamente le sole: non poche altre minori cancellerie meriterebbero un'indagine approfondita – ch'è dunque dedicata la rassegna che occupa il paragrafo seguente. Seguirà l'analisi specifica del caso scaligero.

2. *La supplica al signore nel Trecento italiano*

Le ricerche sulle cancellerie signorili trecentesche hanno puntato, oltre che sull'organizzazione degli uffici, sui temi classici e centrali delle modalità di redazione, certificazione e registrazione dei prodotti 'alti' di cancelleria: decreti, lettere patenti, registri. In pochi casi le suppliche al signore sono state oggetto di interesse specifico. D'altronde, la grande varietà degli sviluppi istituzionali e della durata degli uffici preposti alla documentazione, e soprattutto il panorama così frastagliato delle fonti conservate, lasciano di per sé presagire una certa difficoltà nello studio sistematico di una tipologia documentaria specifica, quale è appunto la supplica al signore, e un conseguente rischio di sottovalutazione del fenomeno. Al contrario, il contesto politico-istituzionale delle signorie italiane trecentesche appare propizio alla diffusione di questa pratica, che ha un suo rilievo nella prassi di governo. In effetti l'atto del supplicare costituisce un tramite significativo fra i sudditi e il 'principe'[14]: la sua diffusione è una

(raccolta di studi prevalentemente attenti al Quattrocento). Per le cancellerie venete cfr. in particolare – oltre al quadro generale di P. SELMI, *De documentis ac de via rationeque ad ea conficienda adhibitis a dominatibus Venetam gubernantibus terram firmam antequam in Venetiarum rem publicam terra ipsa affluxit*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI. Internationalen Kongress für Diplomatik, München 1983*, München 1984, pp. 505-515, con bibliografia; A. BARTOLI LANGELI, *Diplomi scaligeri*, in G.M. VARANINI (ed), *Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione della mostra storico-documentaria*, Verona 1988, pp. 77-90; D. GALLO, *Appunti per uno studio delle cancellerie signorili venete del Trecento*, in A. CASTAGNETTI - G.M. VARANINI (edd), *Il Veneto nel medioevo*, cit., pp. 125-161 (con rinvio alla bibliografia precedente).

[14] Per qualche riferimento generale, rinvio al saggio introduttivo, preposto a questo volume.

cartina al tornasole dell'emergere di una concezione monarchica, che nel caso delle signorie cittadine non è scontato e non è affatto uniforme. Dispongano o no (e non sempre, né una volta per tutte, ne dispongono) dell'avallo costituito dal vicariato imperiale o pontificio, in talune occasioni i signori sono ciononondimeno cauti nell'introdurre pratiche o istituti che contraddicano in modo esplicito e formale la tradizione documentaria comunale. Ciò vale come si è visto in generale, e vale ovviamente anche per la supplica. Precisare come e quando si superino queste esitazioni, e in che modo il 'palazzo' diventi il punto d'arrivo di un flusso regolare (e formalmente regolato) di richieste di grazia, oppure di richieste di intervento autoritativo a tutela di un diritto conculcato, è un fatto importante. In questo specifico campo, si è però ben lungi dal disporre per l'Italia centro-settentrionale del Trecento di un insieme di ricerche che analizzi caso per caso, città per città, corte per corte geografia e cronologia della diffusione e della formalizzazione degli atti di supplica indirizzati ai signori.

a. Tra il comune e la signoria: il caso di Bologna

Particolare interesse presenta il caso di Bologna, l'unico sinora oggetto di una ricerca diplomatistica specifica e 'mirata' sul tema della supplica al signore cittadino[15]. In forza di una situazione documentaria eccezionalmente favorevole, nella città emiliana è in effetti possibile approfondire sotto ogni profilo le significative esperienze signorili che, a partire dalla prima metà del Trecento, interrompono la plurisecolare vicenda del reggimento comunale.

Nelle sperimentazioni istituzionali bolognesi del Trecento, la tipologia della supplica al signore è attestata piuttosto precocemente. Anche se esempi di suppliche ai magistrati del comune si possono occasionalmente trovare anche nella seconda metà del secolo XIII nelle carte del comune di Bologna, è il settennato

[15] Si tratta della monografia (derivata da un corso universitario) di G. ORLANDELLI, *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna 1962, pp. 31-107. Su di essa sono largamente basate le considerazioni che seguono.

(1327-1334) di governo del legato pontificio Bertrando del Poggetto che costituisce un punto di svolta. Il processo imitativo non è stato del tutto chiarito, ma il modello è comunque quello della supplica al papa, già da tempo codificata[16]. Si conservano infatti – in fondi archivistici eccentrici, non deputati, nascosti per così dire nelle riformagioni – un buon numero di suppliche, indirizzate sia al governo del comune nel suo complesso (il rettore, il vicario, il vicecapitano, gli anziani e i consoli, e introdotte dalla formula «coram vobis»), sia direttamente al vicario e «dominus generalis» cioè al cardinale legato Bertrando del Poggetto (indirizzate in questo caso «reverende paternitati vestre»)[17]. In tutti i casi, comunque, l'esame della supplica coinvolge ambedue i soggetti, nel senso che gli anziani filtrano e «approbant» la supplica al legato ovvero gliene danno notizia («fiat memoria domino») lasciandogli la valutazione nel merito; nel caso che siano essi direttamente a dare il responso (espresso in forma di delibera), l'approvazione del legato (sancita dai verbi dispositivi «providit et mandavit», «providit statuit et mandavit» e simili) è invece conservata nei registri dei decreti. «Introdotta in modo troppo repentino e per ragioni politiche, non amministrative, in un ambiente ancora impreparato a riceverlo», nell'interpretazione di Gianfranco Orlandelli la supplica a Bertrando del Poggetto si pone più come strumento atto ad evitare la giurisdizione del giudice ordinario che come mezzo di ricorso a un'autorità superiore capace di indirizzare, sollecitare e correggere l'operato del giudice o dell'amministrazione comunale. Questa fase di 'incubazione' può dirsi conclusa con la signoria di Taddeo Pepoli. Soppresso l'anzianato, che durante il governo del legato aveva esaminato il maggior carico delle suppliche di giustizia, tutte le suppliche rifluiscono sulla persona del signore: un signore che era esso stesso un giurista, al punto che aveva associato nella intitolazione dei suoi decreti il titolo di «legum doctor» a quello di «conservator pacis et iustitie ac

[16] F. BARTOLONI, *Suppliche pontificie nei secoli XIII e XIV*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 67, 1955, pp. 1-187.

[17] Non manca qualche caso, nel quale l'indirizzo agli organi di governo è una mera premessa alla supplica rivolta al legato.

civitatis comitatus et districtus Bononie dominus generalis». La procedura è ormai codificata con precisione: una *équipe* di notai stende le suppliche su cedole cartacee, verga il rescritto e riporta poi il tutto nei registri in forma di decreto, provvedendo a rilasciarne copia autentica agli interessati su copie pergamenacee che non portano contrassegno esteriore del signore. Il testo del decreto incorpora, perciò, la supplica.

È verosimile dunque che nel caso bolognese il convergere di tre elementi distinti – la solidità della tradizione amministrativa del comune popolare; la consapevolezza della rottura determinata dall' avvicendamento fra il dominio del legato e il dominio signorile; la peculiare attenzione di un signore che è anche «legum doctor» – abbia portato ad una precoce definizione di procedure e di pratiche.

b. Suppliche ai signori padani fra Trecento e Quattrocento: Visconti, Estensi, Gonzaga e Carraresi

Nelle principali signorie padane, quel che sappiamo della supplica in quanto tipologia documentaria dipende in linea di massima dalla conservazione dei registri di decreti che certificano l'emanazione del provvedimento signorile conseguente alla petizione rivolta al signore. L'originale della supplica raramente si è conservato; un'analisi strettamente diplomatistica dunque non si presenta facile. Tuttavia il contenuto delle suppliche viene citato nella *narratio* del decreto, che non di rado riporta anche il testo integrale di esse. Di conseguenza, analizzando con prudenza i registri superstiti (quasi esclusivamente quattrocenteschi), qualche considerazione sulla diffusione delle suppliche anche nel Trecento – nel Trecento caratterizzato dall'iniziale assestamento delle cancellerie e delle corti – può essere svolta. Ne esce un panorama piuttosto variegato, influenzato oltre che dalle vicende della documentazione anche dal profilo istituzionale delle diverse signorie: non appare identica, infatti, la funzione della supplica presso dinastie signorili di tradizione marchionale, o presso signorie che mantengono una più evidente stigmata cittadina, come quella padovana.

A Milano – secondo la ragionevole ipotesi di Alfio R. Natale, al quale si deve l'unico contributo specifico – «le filze delle suppliche pervenute alla cancelleria viscontea avanti e durante il principato dovettero perire nell'incendio che distrusse l'archivio ducale nell'agosto del 1447», e la documentazione di cancelleria specificamente pertinente alle suppliche non è anteriore all'età sforzesca[18]. Sono rarissimi i casi nei quali il tenore delle suppliche ci sia noto già per il Trecento, ovviamente sulla base dei dati riportati in forma indiretta nella *gratia*[19]. Conviene dunque soffermarsi con maggiore ampiezza sulla documentazione estense largamente superiore per quantità e qualità, e in subordine sui casi di Mantova e Padova.

A Ferrara, la prassi di rivolgere suppliche ai signori appare infatti largamente attestata sin dall'epoca di Niccolò II d'Este, alla quale risale il primo registro di decreti (1363-1380) conservato dalla cancelleria marchionale[20]. Ciò che l'ufficio documentario

[18] Si tratta di un fascicolo di suppliche originali del 1462, allegate – con annesso il materiale preparatorio – alle minute che dovevano essere copiate sulle pagine di un registro di grazie rimasto in bianco; cfr., anche per la citazione, A.R. NATALE, *La 'gratia' visconteo-sforzesca*, in «Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere», 95, 1961, pp. 201-230, in specie pp. 214 ss. Sulle suppliche agli Sforza, cfr. in questo volume il contributo di N. Covini.

[19] Per un esempio visconteo del 1370, relativo a Galeazzo II, cfr. A.R. NATALE, *La 'gratia' visconteo-sforzesca*, cit., pp. 202 ss.; per la documentazione estense, cfr. le pp. ss.

[20] Rinviando alle note seguenti per la citazione puntuale di alcuni documenti, segnalo qui che la documentazione relativa alle suppliche estensi della seconda metà del Trecento e dei primi decenni del secolo successivo si trova nei seguenti registri conservati in ASMo, *Cancelleria ducale estense, Leggi e decreti* (cfr. U. DALLARI, *Inventario sommario dei documenti dalla cancelleria ducale estense [sezione generale] nel regio Archivio di Stato di Modena*, Modena 1927): regg. A1 (1363-1380; Niccolò II A/1: ne segnalo qui a titolo d'esempio l'intitolazione: «Registrum literarum, decretorum aliarumque scripturarum ad Nicolai II Atestii marchionis Ferrarie regimen pertinentium ab anno 1360 ad 1380»), A2 (1392-1396; Alberto e Niccolò III), A3 (1397-1404; Niccolò III), B1 (1373-1393), B2 (1393-1400), B3, B4 (1419-1441, ma per la maggior parte 1419-1431), B5. L'unica ricerca disponibile è M.G. GOVERNATORI, *La supplica a Borso e ad Ercole I negli «archetypa» della Cancelleria estense*, tesi di laurea, Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1974-1975, rel. G. Orlandelli (cfr. inoltre P. DI PIETRO, *Origini della Cancelleria estense*, tesi di laurea, Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972,

signorile tramanda è dunque solo l'atto finale dell'*iter* che iniziava con la supplica, e la prassi vigente nel Trecento deve essere dedotta dagli indizi che trapelano dalla documentazione più tarda. Sulla base di alcune attestazioni della prima metà del Quattrocento, si può ad esempio ipotizzare che gli originali delle suppliche, una volta conclusa la pratica, venissero restituiti al supplicante con le annotazioni del caso («originalis supplicatio cum rescripto antedicto fuit ipsi ... ad suam cautelam restituta»)[21], visto che una volta ottenuto il rescritto il provvedimento era immediatamente esecutivo, ancor prima dell'emissione del decreto signorile *ad hoc*. A partire dal tardo Trecento, il testo dei decreti comprende tuttavia in un certo numero di casi nella *narratio* il testo integrale della supplica, introdotta dalla formula «tenor supplicationis». Stesa da un notaio, la petizione era forse talvolta *porrecta* oralmente al signore, come attesta l'uso del verbo «audivimus»; concerne ovviamente le più varie fattispecie di richieste (concessioni di *familiaritas*, concessioni di cittadinanza, esenzioni, concessioni edilizie, approvazioni di modifiche statutarie, ecc.), ed appare redatta secondo un formulario relativamente, ma non troppo rigorosamente standardizzato («conquestus est», «requisivit a nobis», «recepimus querimoniam», «illustri et magnifice dominationi vestre petunt», e simili; più raro l'uso di «exposuit»). Il decreto ricorda talvolta l'*iter* seguito dalla supplica, il cui esame di merito veniva demandato agli organi competenti del comune di Ferrara (oppure al *regimen* periferico – ad esempio il comune di Reggio – cui perveniva con una accompagnatoria del marchese), ovvero ai fattori camerali[22]. Il provvedimento tornava poi in cancelleria per il visto; si procedeva alla stesura della minuta del decreto e poi dell'originale[23],

rel. G. Orlandelli). Ringrazio L. Turchi che mi ha segnalato queste ricerche e rinvio al suo saggio in questo volume per le indicazioni bibliografiche e per l'evoluzione della supplica agli Estensi nel Quattrocento e nel Cinquecento.

[21] M.G. GOVERNATORI, *La supplica*, cit., pp. 17-18.

[22] Ad esempio: «... visisque relationibus suprascriptorum iudicis et massarii».

[23] Adottando la formula, assolutamente standardizzata, «tenore presentium nostrarum litterarum patentium et decreti serie de nostre plenitudine potestatis et omni nostro iure et forma ...».

consegnato al supplicante (mentre la copia veniva trascritta appunto nel registro dei decreti).

In un certo numero di casi, l'originale della supplica è conservato inserto nel registro dei decreti (figg. 1-2, e relative didascalie). Su di esso venivano annotate le indicazioni relative all'*iter* che la supplica doveva seguire (ad esempio «iudex XII sapientum referat circa petita»; «factores generales domini, perspectis singulis, referant») e talvolta i pareri medesimi, integralmente o in forma abbreviata (rinviando a più ampie relazioni, in qualche caso a loro volta conservate inserte nei registri dei decreti). Questi pareri seguono anch'essi formule stereotipe, quanto meno nella conclusione, che lascia ovviamente alla discrezione del *dominus* la decisione definitiva («disponat tamen celsitudo vestra prout ei magis et melius videtur, cui ego referens me commendo»).

A Mantova, è nel 1407 che «ebbe inizio la redazione in cancelleria di una serie di *registra mandatorum seu decretorum* che contenevano atti assai vari»[24]. Senza cadere nella logica del *post hoc ergo propter hoc*, non si può fare a meno di notare che ciò accade pochi anni dopo la redazione del nuovo statuto cittadino, «al culmine del capitanato di Francesco, [in un] periodo ... per molti versi cruciale per lo stato mantovano»[25]. La prassi in uso a Mantova non presenta, ovviamente, radicali diversità rispetto a quella attestata a Ferrara. Le richieste e suppliche che pervenivano in cancelleria – particolarmente eterogenee, a quanto sembra[26] – erano esaminate in prima istanza dai segretari e trasmesse al signore, la cui presa visione si concretizzava in una *signatio* dal doppio esito: o immediatamente esecutiva («visa supplicatione signata, fiat ...»), oppure di delega ad un officiale (il massaro, ad esempio) o ad un organo collegiale perché

[24] I. Lazzarini, *Fra un principe e altri stati*, cit., p. 23. Sull'esemplare trattazione – dal titolo significativo «Storia delle fonti e storia dello stato» – che apre questa monografia sono basate le considerazioni che seguono.

[25] *Ibidem*, p. 16.

[26] «... domande di grazia, di revisione di sentenze, di ammissione alla matricola dei notai, di esenzione fiscale o daziaria, di permessi di tratta, di tutela di fanciulle o minori, di concessione di licenze della più varia natura (caccia, pesca, porto d'armi, circolazione notturna)»: *ibidem*, p. 23.

risolvessero la questione. La pratica tornava poi in cancelleria perché l'atto «approvato dal marchese, debitamente sottoscritto da tutti coloro che avevano avuto parte alla sua stesura e sigillato, venisse inviato in veste definitiva al richiedente e trascritto nei registra decretorum ... che rimanevano in cancelleria, controfirmati dal cancelliere e da almeno un consigliere». Il riferimento al marchese (Gianfrancesco ottenne la carica nel 1433) chiarisce che questo *iter* così puntualmente ricostruito vale per il pieno Quattrocento, mentre per gli inizii del secolo non manca qualche indizio di eterogeneità nella documentazione, e di incertezza procedurale. Senza meccanicismi, è lecito ritenere che nei primi decenni del Quattrocento il rapporto fra governanti e governati a Mantova si sia venuto modificando[27]; e sta di fatto che nonostante l'assetto delle istituzioni di governo e l'immagine di sé che i Gonzaga propongono nella seconda metà del Trecento costituiscano uno sfondo perfettamente plausibile per l'attivazione di un flusso ordinario di suppliche al signore, di questo non sembra esservi traccia[28]. Al riguardo, va invece ricordato che un'altra tipologia documentaria tipicamente signorile – la *crida*, pertinente in genere a materia di ordine pubblico – è diffusa a Mantova sin dal 1369, con la peculiarità (sulla quale si avrà modo di tornare in seguito, discutendo delle suppliche scaligere) dell'uso del volgare[29].

Quanto al caso di Padova carrarese, non sono mancati studi recenti[30] attenti alle forme del governo signorile, e basati su fonti

[27] Il cosiddetto *referendum* del 1430 mostra che una certa qual 'tenuta' ideale, una memoria della vitalità delle istituzioni comunali, è all'epoca – nella coscienza dei *cives* mantovani – più tenace di quanto non si potesse in astratto pensare.

[28] Oltre a I. LAZZARINI, *Fra un principe e altri stati*, cit., vanno segnalate fra le indagini recenti quelle di M. VAINI, *Ricerche gonzaghesche (1189 - inizi sec. XV)*, Firenze 1994, che si limita a citare a p. 23, le 'grazie' di carattere più prettamente politico.

[29] Sulle *cride*, sul loro significato e sui *libri cridarum* (così definiti dal Quattrocento) che le conservano, cfr. I. LAZZARINI, *Fra un principe e altri stati*, cit., pp. 19-21.

[30] Oltre a B.G. KOHL, *Padua under the Carrara,* cit., con ricca bibliografia anche recente, e alle indagini specifiche del Gallo sulla cancelleria signorile

documentarie suscettibili in teoria – in assenza dell'archivio signorile – di mantener traccia delle suppliche al signore (si pensi alle imbreviature notarili). Della tipologia documentaria che qui interessa si hanno tuttavia tracce piuttosto deboli. Il quadro che emerge non è, certo, nella sostanza diverso da quello delle altre signorie cittadine. Si ha di quando in quando notizia di suppliche «oretenus porrecte» al signore, così come – ovviamente – di suppliche scritte («illustri et excelse dominationi vestre humiliter et devote supplicatur pro parte vestri fidelissimi servitoris Laurentii de Perusio ...»; 1395). La procedura sembra prevedere la delega ad un giurista – o ad altro funzionario – che esamini nel merito le suppliche: «de commissione honorandi et egregii consilii civium magnifici et potentis domini domini Francisci de Carraria egregius legum doctor Franciscus de Consilvis cognoscat et terminet summarie de et super continentia supplicationis domine Francisce uxoris ser Crissi» (1394). Nell'*iter* interviene anche il referendario signorile e il suo ufficio: nel caso ora citato è «Fantelus notarius referendarii» che si sottoscrive e, in circostanze analoghe i dottori Ottonello Descalzi e Rambaldo Capodivacca sono incaricati di «vid*ere* cognosc*ere* et determin*are* ... de commissione consilii civium et ex relatione referendarii» (1398)[31]. In queste formule, va sottolineato il fatto che il «consilium domini» – l'organismo ristretto dei collaboratori del signore – è definito «consilium civium domini», con un riferimento ad una matrice 'civica' della signoria carrarese, che è volutamente esibita. I *decreta* o *mandata* del signore (se ne menzionano parecchi per concessioni di cittadinanza) venivano inseriti in un registro, attestato nel 1401 («reperi ego Xicho notarius infrascriptus in libro in quo registrantur decreta concessa per magnificum et excelsum dominum dominum Franciscum de Carraria»)[32]. Ricordato il peso senz'altro rilevantissimo delle

(citate *supra*, nota 13), si vedano alcune tra le ricerche raccolte in S. COLLODO, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Padova 1990.

[31] Per quanto sopra A. GLORIA (ed), *Monumenti della Università di Padova (1318-1405)*, II, Padova 1888, n. 1908 p. 292 (Lorenzo da Perugia), n. 1899 p. 289 (parere di Francesco da Conselve), n. 2019 p. 331 (parere di Ottonello Descalzi e Rambaldo Capodivacca).

[32] *Ibidem*, n. 1826, p. 263.

distruzioni documentarie che anche in questo caso hanno colpito l'archivio signorile, non si può tuttavia non osservare da un lato che la documentazione relativa alle suppliche si concentra, in Padova carrarese, nell'ultimo decennio del secolo, durante il dominio di Francesco Novello da Carrara (1390-1405); e dall'altro che in un panorama documentario analogo, come quello veronese (qui sotto approfondito), attraverso strade trasversali (sostanzialmente, quelle degli archivi famigliari ed ecclesiastici) le tracce delle suppliche al signore emergono con una certa consistenza a partire quantomeno dagli anni Settanta. Non si può escludere dunque che nel Trecento padovano (e in particolare forse nell'epoca di Francesco il Vecchio, 1360-1380 ca.) abbiano agito delle resistenze ad un estrinsecarsi non condizionato dell'autorità signorile, ad un suo emanciparsi formale dai vincoli che una tradizione cittadina cui in molti casi – come a Padova appunto – il signore stesso esibiva fedeltà: resistenze cioè al delinearsi di quel distacco fra signore e sudditi, che è il presupposto stesso del definirsi della forma documentaria della supplica e della grazia. Ma sul problema è opportuno per il momento sospendere il giudizio, in attesa di approfondimenti.

In conclusione, nonostante la sostanziale omogeneità degli sviluppi degli uffici di documentazione signorile, della cultura documentaria, e in senso più generale dei rapporti fra governanti e governati nelle signorie padane trecentesche, lo 'stato dell'arte' per quello che riguarda la supplica e la sua documentazione appare alquanto variegato, e suscettibile di approfondimenti.

3. *Le suppliche agli Scaligeri*

Sullo sfondo comparativo sommariamente delineato nelle pagine precedenti, le suppliche ai signori della Scala presentano alcuni tratti di specificità che meritano di essere sottolineati, almeno in parte riconducibili a caratteristiche proprie di quest'esperienza signorile[33].

[33] Per un quadro d'insieme sulla signoria scaligera, cfr. in generale i saggi raccolti in G.M. VARANINI (ed), *Gli Scaligeri 1277-1387*, cit., con esaustiva

Si tratta infatti di suppliche non solo caratterizzate da un grado significativo di formalizzazione e di omogeneità di redazione, ma anche redatte esclusivamente in volgare. Inoltre, l'intensificazione e la regolarizzazione della pratica – in precedenza raramente attestata – è riconducibile ad una fase cronologicamente circoscritta e, sembra, all'impulso specifico e consapevole di un solo signore, Cansignorio della Scala, che fu al potere fra il 1359 e il 1375; sulla sua falsariga si mossero poi i figli e successori Bartolomeo ed Antonio[34].

Come si avrà modo di ribadire anche in sede di conclusione, questa scelta di Cansignorio pare inscriversi in un cosciente ed articolato tentativo di costruire un'immagine nuova e diversa di signore, molto più attenta di quanto non avessero fatto i predecessori (e segnatamente Cangrande I e Mastino II – del quale ultimo il citato *dominus* era figlio –, protagonisti di una politica bellicista ed avventurosa, tutta proiettata verso conquiste esterne) al consolidamento del rapporto con i sudditi delle città e dei territori di Verona e Vicenza[35].

bibliografia; per una informazione sulle singole figure cfr. le voci di G.M. VARANINI, *Della Scala Cangrande I, Cangrande II, Mastino II, Cansignorio, Paolo Alboino* e G. SOLDI RONDININI, *Della Scala Antonio, Bartolomeo II*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 37, Roma 1989. Al centro del presente contributo è l'ultimo cinquantennio della dominazione scaligera (dagli anni Quaranta all'incirca sino alla caduta della signoria), quando i signori scaligeri – dopo la guerra condotta dai comuni di Venezia e Firenze contro Mastino II, conclusasi con la pace di Venezia del 1339 – governarono soltanto le città e i distretti di Verona, Vicenza e (dal 1349) Riva del Garda. Per un'analisi più ravvicinata cfr. anche G.M. VARANINI, *Istituzioni, politica e società (1329-1403)*, in A. CASTAGNETTI - G.M. VARANINI (edd), *Il Veneto nel medioevo*, cit., pp. 1-124, in particolare pp. 74 ss.

[34] Al potere in co-signoria tra il 1375 e il 1381. Antonio fu poi unico signore sino al 1387, quando la signoria scaligera crollò e Verona, Vicenza e Riva del Garda coi loro territori furono conquistate da Giangaleazzo Visconti.

[35] Per questa valutazione della signoria di Cansignorio della Scala, mi permetto di rinviare ai miei saggi citati alla nota 33 e alla bibliografia relativa; in breve cfr. anche G.M. VARANINI, *I signori e la città. Profili di storia scaligera*, in M. VECCHIATO (ed), *Suggestioni del passato. Immagini di Verona scaligera*, Verona 2001, pp. 13-23.

a. Quantità della documentazione, modalità di conservazione, supporto materiale

Il *corpus* del quale si dispone è quantitativamente piuttosto modesto, costituito com'è da alcune decine di suppliche[36]. Pochissime (un paio), indirizzate a Mastino II della Scala (signore dal 1329 al 1351), risalgono agli anni Quaranta del Trecento; 16 risalgono al periodo di dominio di Cansignorio della Scala (1359-1375), soprattutto agli anni fra il 1368 e il 1375[37]; 36 agli anni del dominio di Bartolomeo ed Antonio della Scala, fra il 1375 e il 1387. Il *dossier* è certamente suscettibile di integrazioni, nonostante che questa tipologia documentaria abbia goduto – ovviamente solo in quanto testo di lingua, non in quanto documento suscettibile di illustrare le relazioni fra governanti e

[36] Segnalo qui di seguito, senza pretesa di esaustività, le edizioni principali. Un gruppo abbastanza consistente di questi testi fu edito nell'Ottocento, come testi di lingua, da un volonteroso dilettante come il Giuliari (G.B.C. GIULIARI [ed], *Documenti dell'antico dialetto veronese nel secolo XIV [1326-1388]* [Nuova serie di aneddoti, n. XXII, Per le illustri nobilissime nozze Miniscalchi Erizzo - Ponti], Verona 1878); *Documenti dell'antico dialetto veronese [1331-1475]*, [Nuova serie di aneddoti, n. XXIV, Per le onorevolissime nozze Dolci-Cetti], Verona 1879). L'erudizione locale fra Otto e Novecento pubblicò poi altri diversi testi a corredo di ricerche di storia istituzionale e politica; in questa prospettiva cfr. in particolare V. FAINELLI, *Podestà e ufficiali del comune di Verona dal 1305 (sec. sem.) al 1405 (prim. sem.)*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», serie IV, 10, 1908, pp. 213-14, 218, 225, 227, 229, 231-32, 233, 236-37 e il più tardo E. DE MARCO, *Crepuscolo degli Scaligeri (La signoria di Antonio della Scala). 12 luglio 1381-18 ottobre 1387*, Venezia 1939 [ristampa in volume di due saggi editi nel 1937 e 1938 in «Archivio veneto»], parte II, pp. 36-37, 52, 91, 106. Di nuovo in quanto testo di lingua, qualche altra supplica fu pubblicata da E. PELLEGRINI (ed), *Di alcuni documenti in dialetto veronese del XIV secolo*, in «Studi storici veronesi», 1, 1947, pp. 50-57; E. ROSSINI, *Testi non letterari in volgare veronese (1235-1361)*, in «Studi storici veronesi Luigi Simeoni», 16-17, 1966-1967, pp. 56-58, per l'arco cronologico che qui interessa si limita invece a ripubblicare un paio fra i testi più antichi (1345 e 1346), già editi dal Fainelli e dal Pellegrini. Un certo numero di suppliche inedite mi è stato segnalato dal dott. Nello Bertoletti della Scuola Normale Superiore di Pisa che sta svolgendo ricerche sui testi volgari veronesi trecenteschi (tràditi in originale o comunque scritti non dopo il 1400). Altre occasionali edizioni, o testi inediti da me reperiti (anche in copie tarde) segnalerò nelle note seguenti.

[37] Cansignorio fu nominalmente affiancato, sino al 1365, dal fratello Paolo Alboino.

governati – di una notevole attenzione da parte dell'erudizione municipale otto-novecentesca[38].

Al momento della caduta della signoria (1387), l'archivio signorile fu completamente distrutto: il cronista Marzagaia ricorda che a stento il notaio addetto agli statuti salvò dalla furia del «vulgus illud ignobile Verone» il codice a lui affidato[39]. Si può escludere, con certezza pressoché assoluta, il reperimento in sede locale anche soltanto di uno tra i registri di cancelleria, cui qui sotto si accenna; un solo frammento, di pochissime carte, di un solo registro dell'archivio della fattoria scaligera, risalente al 1378, è sopravvissuto[40]. La quasi totalità delle suppliche a noi note è dunque conservata, in copia, negli archivi dei supplicanti: enti ecclesiastici, famiglie, patrizie, corporazioni. Si tratta di fondi archivistici nei quali il processo di selezione subìto da questa tipologia documentaria fu certamente molto forte. La supplica che ha maggiori probabilità di sopravvivenza è infatti ovviamente quella che riguarda l'esenzione fondiaria di un appezzamento di terra o una casa; o per un altro verso la supplica che per un motivo o per un altro è trascritta su di un supporto materiale consistente e potenzialmente più duraturo, cioè un registro[41].

[38] Cfr. *supra*, nota 36. Che l'attenzione ai testi in volgare si ricollegasse ad una sensibilità dell'epoca, è provato dal fatto che gli inventari dei fondi pergamenacei veronesi conservati attualmente presso l'Archivio di Stato di Verona, redatti per lo più dagli archivisti cittadini fra Otto e Novecento, segnalano con una certa regolarità la presenza di testi in lingua; anche gli autori mossi da interessi di storia politico-istituzionale, come Fainelli, sono partecipi di questa sensibilità, se scelgono (certo non per caso) quasi solo documenti redatti in volgare per le loro appendici documentarie.

[39] «Statuta salvata in tumultu civitatis»: MAGISTRI MARZAGAIE *De modernis gestis*, in C. CIPOLLA (ed), *Antiche cronache veronesi*, I (unico uscito), Venezia 1890, p. 135.

[40] Cfr. *infra*, nota 84. L'osservazione vale, in generale, per tutta l'età scaligera: per un bifolio – resto probabile di un'unità più consistente – risalente ai primissimi anni della signoria, fortunosamente sopravvissuto come coperta di un registro di imbreviature notarili vicentino del Trecento, cfr. G.M. VARANINI, *Un «quaternus expensarum» del comune di Verona (novembre 1279)*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 8, 1984, pp. 74-100.

[41] È il caso delle suppliche inoltrate dalle corporazioni di mestiere, in diversi casi trascritte nel codice del 1319 in appendice allo statuto. Per questi testi,

Sulle suppliche che non godevano di nessuna di queste due condizioni preferenziali, la mannaia degli scarti volontari e delle dispersioni cadde inesorabile, specie nell'archivio famigliare, anche se proprio da un archivio privato proviene la sola supplica pervenutaci forse in originale (su supporto cartaceo)[42]. Da Vicenza e da Riva del Garda qualche supplica inedita proviene o potrà provenire forse dagli archivi dei comuni, oltre che nel caso della città berica anche dagli archivi famigliari ed ecclesiastici: si tratta infatti di realtà meno attentamente analizzate, nella prospettiva dei rapporti fra centro e periferia e fra principe e sudditi nello stato scaligero, rispetto a quella veronese[43]. Oltre ad altre copie tarde, che si aggiungerebbero ad alcune già emerse dai documenti di età veneziana (dal Quattrocento in poi), è

cfr. R. GASPARINI, *Le aggiunte scaligere e viscontee (1320-1402) agli statuti delle arti veronesi redatti nel 1319. Edizione e studio introduttivo*, tesi di laurea, facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Padova, a.a. 1985-1986, rel. G. Cracco; della stessa autrice si veda *La «Domus Mercatorum» e le arti veronesi nel Trecento scaligero: il codice degli statuti delle arti del 1319 e le sue aggiunte*, in G.M. VARANINI (ed), *Gli Scaligeri 1277-1387*, cit., pp. 343-350. Il Simeoni, pubblicando nel 1914 gli statuti delle arti veronesi, si limitò al nudo testo del 1319, omettendo tutte le aggiunte. Analoghe considerazioni possono essere fatte per i notai; per una supplica dell'arte («gran membro de vostri citaini de Verona e honorevola più de alguna de le altre»), nella quale si chiede se sia sufficiente un numero legale di 20 notai «boni et comendevoli», con gastaldo sacrista e *rasoneri*, per le elezioni degli officiali e per la validità delle delibere (riunire oltre 300 notai spesso assenti «seràve una grandissima faiga»), G.B.C. GIULIARI (ed), *Documenti dell'antico dialetto veronese*, cit., p. 3, doc. XXVIII.

[42] ASVr, *Carlotti-Trivelli*, foglio unito alla perg. 191 (anno 1369). La supplica, stesa da una mano non attribuibile verosimilmente ad un notaio, è conservata insieme al documento, redatto da un notaio della fattoria signorile, che illustra l'esito della petizione; non ha tuttavia sottoscrizioni da parte di officiali, o altre annotazioni, come nelle suppliche estensi in precedenza illustrate (ringrazio Nello Bertoletti che ha richiamato la mia attenzione su questo pezzo).

[43] Per quanto sembri ormai assodata l'importanza della seconda metà del Trecento (e in particolare proprio della dominazione di Cansignorio della Scala) per un definitivo assestamento delle strutture di organizzazione territoriale (podesterie, capitaniati, vicariati); per questa interpretazione, cfr. G.M. VARANINI, *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia*, in G. CRACCO (ed), *Storia di Vicenza*, II: *Il medioevo*, Vicenza 1988, pp. 139-245, specie pp. 172 ss.

soprattutto dagli archivi delle famiglie patrizie veronesi che potrà forse in futuro emergere qualche altro pezzo[44].

Ma più frequentemente i testi pervenutici sono scritti su una pergamena, contenente un documento notarile (non necessariamente redatto da un notaio della fattoria scaligera o della cancelleria). Questo documento sintetizza, di solito, l'intero *iter* della vicenda che aveva portato alla presentazione della supplica e al successivo accoglimento di essa (non si dimentichi che il luogo di conservazione è l'archivio del soggetto beneficiario: dunque si ha notizia solo di suppliche andate a buon fine). Il testo della richiesta vera e propria figura dunque come inserto, in volgare, in questo atto riassuntivo; così come è sovente in volgare la motivazione dell'accoglimento della supplica[45].

b. Supplicanti, signori, fattoria scaligera

Tralascio di illustrare in questa sede l'identità dei supplicanti, che sono – lo si è già implicitamente accennato – sia individui (laici – uomini e donne – della più varia estrazione, ecclesiastici) che enti collettivi (chiese ed altri enti ecclesiastici, corporazioni, «li infrascriti vostri citayni parochiani de la contrà de San Marcho»[46], comuni rurali (più raramente però: la supplica è piuttosto una prassi cittadina). In considerazione della casualità delle sopravvivenze documentarie, la varietà della gamma dei supplicanti è prova della diffusione della pratica e della sua regolarità. È significativo che anche il vescovo di Verona, Pietro della Scala – avanti in età e non privo di un certo suo prestigio personale – rivolge una supplica ai giovani signori Bartolomeo ed Antonio della Scala, suoi nipoti in quanto figli di Cansignorio della Scala (figlio legittimo di Mastino II, del quale Pietro era

[44] Per un caso cfr. *infra*, nota 55.

[45] Elaborata dal fattore signorile o da altra autorità delegata dal signore, come di seguito si vedrà.

[46] Copia settecentesca di questa supplica del 1376 in ASVr, *Dionisi-Piomarta*, reg. 1581 (*Memorie spettanti in qualche maniera alla storia ecclesiastica di Verona* ..., cc. n.n., in fine).

figlio naturale), adottando un formulario sostanzialmente analogo – si veda ad esempio l'*incipit* («Notifficha ...») – a quello della gran maggioranza degli altri supplicanti[47]. E non meno rilevante è il fatto che anche un cancelliere signorile rediga disciplinatamente una supplica[48], così come un notaio della fattoria signorile, vale a dire uno dei funzionari che le suppliche trattavano ed istruivano[49]. A proposito dell'identità dei supplicanti, mi limito ad aggiungere qui un solo ulteriore dato. In parecchi casi, l'esplicita menzione della condizione di *civis* non è pretermessa dal supplicante, neppure nel contesto di riconoscimento della soggezione che è caratterizzante della supplica, ma anzi in certo modo è sottolineata. Ritroviamo dunque formule come «vestri citaini», «el vostro citain e fidel servioro» e simili, in mezzo alla profusione di umiltà che non può non caratterizzare testi di questo genere.

Per quanto riguarda poi la tematica delle suppliche, ovviamente molto varia, merita forse una segnalazione un minimo comune denominatore che ritorna in un certo numero di casi (pur senza dimenticare che quelli superstiti costituiscono verosimilmente una percentuale molto modesta del totale delle *petitiones* presentate). Molte di queste suppliche riguardano infatti i rapporti con le istituzioni ecclesiastiche e in particolare i beni e i diritti

[47] B. MIGLIORINI - G. FOLENA (edd), *Testi non toscani del Trecento*, Modena 1952, pp. 55-57 (che riprendono l'edizione Giuliari posta in appendice al *Trattato dei ritmi volgari* del fattore scaligero Gidino da Sommacampagna): «notifico io Pero de la Scala de Verona che 'l v'è porto una peticion da parte de calònesi de Verona, che 'l piaza a la magnifica segnoria vestra ...».

[48] Si tratta di Tomeo Montagna, «vostro canzellero», come egli si sottoscrive in una supplica a Bartolomeo ed Antonio della Scala (ASVr, *Maggio*, perg. 75, anno 1379). Su Tomeo Montagna e sulle sue relazioni culturali con gli ambienti petrarcheschi, un cenno in G.M. VARANINI, *Propaganda e 'immagine' dei regimi signorili: le esperienze venete del Trecento*, in P. CAMMAROSANO (ed), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall' École française de Rome e dal Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma 1994, p. 342, nota 107.

[49] ASVr, *Carlotti-Trivelli*, perg. 212, anno 1386; si tratta del notaio Pompeo dell'Isolo. A proposito della fattoria signorile, cfr. *infra*, note 53-54 e testo corrispondente.

delle chiese, terre e decime. Come è noto, è un campo nel quale la politica scaligera è fortemente innovativa e si potrebbe dire all'avanguardia. Cansignorio non ebbe infatti la mano leggera, arrivando a centralizzare la gestione dei benefici curati in un ufficio simile all'istituto visconteo dell'economato dei benefici vacanti e ad organizzare un clero in cura d'anime alle complete dipendenze del governo signorile, che aveva centralizzato la riscossione delle decime[50].

Alcuni indizi lasciano pensare che le suppliche rivolte ai signori scaligeri fossero, almeno in qualche occasione, pronunziate a voce di fronte al signore[51]. Il notaio Pompeo (un importante funzionario della fattoria) parla infatti nei primi anni Settanta di «petition*es* lect*e* magnifico et potenti domino domino Cansegnorio de la Scala»[52]; e anche l'uso del vocativo nel testo di alcune suppliche sembra indirizzare in questa direzione. All'esposizione orale può ricollegarsi forse anche il dato così appariscente del registro linguistico scelto: tutte le suppliche rivolte a Mastino II, Cansignorio, Bartolomeo II ed Antonio sono redatte in volgare. Nell'ultimo terzo del Trecento (il momento, come s'è detto, della diffusione della supplica presso la corte scaligera), un uso corrente del volgare in ambienti amministrativi e in documentazione di taglio notarile non è in sé e per sé del tutto scontato nelle signorie dell'Italia settentrionale, come mostrano gli studi su Ferrara e su Mantova (ove il volgare appare in primo luogo nella corrispondenza, piuttosto che in documentazione ufficiale)[53]. Che si tratti poi di testi di suppliche

[50] G.M. VARANINI, *Signorie cittadine, vescovi e diocesi nel Veneto: l'esempio scaligero*, in G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G.M. VARANINI (edd), *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV al XVI secolo*, Atti del VII convegno di storia della chiesa in Italia, Brescia settembre 1987, 2 voll., Roma 1990, II, pp. 890 ss.

[51] Ovviamente più generico appare l'uso del participio passato *porrecta* (ad esempio ASVr, *S. Martino d'Avesa*, perg. 860, 6 marzo 1373).

[52] E. PELLEGRINI (ed), *Di alcuni documenti in dialetto veronese del XIV secolo*, cit., p. 52.

[53] Lo dimostrano gli studi della Matarrese (T. MATARRESE, *Il volgare a Ferrara tra corte e cancelleria*, in «Rivista di letteratura italiana», 8, 1990, 3, pp. 515-559) sull'uso del volgare alla corte estense, o quelli del Borgogno e dello

trascritti in codici statutari di questa o quella corporazione da scribi che non necessariamente sono notai, che si tratti di testi di suppliche pervenuti in copia autentica, che si tratti di testi pervenuti in originale, la patina linguistica e le scelte grafiche (nel senso dell'opzione per la resa grafica di questo o quel fatto fonetico) sono fortemente omogenee. È vero che la maggior parte dei testi in questione sono tra di loro cronologicamente molto vicini, ma appare ugualmente molto verosimile l'ipotesi dell'esistenza di una comune officina di elaborazione dei testi, vale a dire di una stesura che seguisse modelli stereotipi.

Non era la cancelleria in senso stretto, tuttavia, a gestire questa materia. Gli uffici signorili addetti erano infatti la «factoria super bonis rebellium» e la «factoria generalis», le due istituzioni create dai della Scala per svolgere funzioni amministrative e politiche. La «factoria generalis» costituiva originariamente l'organismo di amministrazione del patrimonio privato dei signori; ma essa assunse via via – in particolare nell'età di Cansignorio ed Antonio della Scala, quando fu affiancata per giunta dalla «factoria super bonis rebellium» – un profilo pubblico assai più marcato. Significativamente, quest'ultima aveva sede nel palazzo comunale, giacché la confisca dei beni degli oppositori del governo signorile si configurava come un atto compiuto in nome del bene comune. Negli ultimi decenni della signoria, le due fattorie

Schizzerotto fondati sui ricchi archivi di Mantova gonzaghesca. D'altronde, un solo esempio basterà a chiarire la ricchezza dei materiali che potranno emergere, anche limitandosi strettamente al settore delle suppliche in volgare. Il riferimento è alla vasta documentazione trecentesca relativa a Macerata ove – dopo l'occasionale segnalazione di B. MIGLIORINI - G. FOLENA (edd), *Testi non toscani del Trecento*, cit., p. 79: supplica indirizzata alle autorità cittadine (L. COLINI BALDESCHI, *Documenti volgari maceratesi*, in «Rivista delle biblioteche e degli archivi», 10, 1899, p. 65) – sono emersi molti altri testi. Cfr. M. DI NONO, *Testi volgari maceratesi del secolo XIV*, in «Quaderni di filologia e lingue romanze. Ricerche svolte nell'Università di Macerata», 2, 1980, pp. 265-341; A.M. ANGELETTI, *Documenti volgari maceratesi*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia», 7, 1969-1970, pp. 69-110; elenco completo in A. BOCCHI, *Le lettere di Gilio de Amoruso, mercante marchigiano del primo Quattrocento*, Tübingen 1991, pp. 206-211. Sul contesto sociale ed istituzionale cfr. il recente volume di P. JANSEN, *Démographie et société dans les Marches à la fin du moyen âge. Macerata aux XIVe et XVe siècles*, Roma 2001.

svolsero funzioni pubbliche (in campo fiscale, in particolare) sempre più estese, avvalendosi di un personale piuttosto cospicuo e diversificato: notai (che talvolta si sottoscrivono semplicemente come «notarius factorie»[54]), «sapientes factorie» (noti giudici, come Leonardo da Quinto e Agostino Giolfini, chiamati a dare consulenze), «massarius monete», «supraraxonerius», ecc. La documentazione conservata nei loro archivi mantenne un dis-creto grado di pubblicità, visto che in alcune suppliche tale stato di cose viene stigmatizzato e criticato («che le scripture dela vostra factoria no fio cossì palesamentre publiche a ogni homo en vergogna e danno d'altrui»)[55].

Si ha notizia di modalità differenziate di conservazione del materiale documentario pertinente alle fattorie, e di conseguenza delle suppliche, nelle diverse città. Per Vicenza, ove la fattoria signorile era per così dire l'unico 'terminale' periferico del potere signorile, si fa cenno ad un «registrum litterarum et petitionum receptarum dicte factorie presentis anni de MCCCLXXVII»[56]. A Verona il flusso era probabilmente ben più consistente; almeno nell'età di Cansignorio (1359-1375) e di Antonio e Bartolomeo (1375-1387), le suppliche (*petitiones* in latino) potevano essere conservate in filze[57], probabilmente provviste di un elenco cronologico *per annum* («in follio petitionum porrectarum domino infrascripto de millesimo infrascripto»[58]) prima di essere tra-

[54] Cfr. *infra*, nota 85, per gli anni 1369 e 1372. In altri casi (nonché più tardi) la definizione di «officialis et scriba factorie» si affianca invece a quella tradizionale di «imperiali auctoritate notarius» (cfr. ad esempio l'atto trascritto in ASVr, *Maggio*, perg. 77, anno 1379).

[55] G.B.C. GIULIARI (ed), *Documenti dell'antico dialetto veronese*, cit., pp. 20-21, doc. XIX.

[56] Archivio Serego Alighieri (Gargagnago di Valpolicella), perg. 1.12.

[57] «Ego Pompeius notarius infrascriptus reperi in quodam filo petitionum lectarum magnifico et potenti domino domino Cansegnorio de la Scala etc. posito in dicta factoria rebellium, unam petitionem sive notificationem porrectam per infrascriptos cives et lectam prefato magnifico domino die duodecimo iunii ...»: E. PELLEGRINI (ed), *Di alcuni documenti in dialetto veronese del XIV secolo*, cit., p. 52.

[58] E. DE MARCO, *Crepuscolo degli Scaligeri*, parte II, cit., p. 52, doc. XVII (anno 1384).

scritte in registro secondo le modalità che più sotto saranno esposte.

c. Per una diplomatica della supplica scaligera: le caratteristiche intrinseche e l'*iter*

Nell'ottica della presente ricerca ha un ruolo molto importante la regolarità di struttura e di formulario, riconducibile senza dubbio anche ad una mediazione notarile, che qualche esempio permette di cogliere[59]. Forse si può anche ipotizzare una qualche evoluzione del formulario, visto che una delle suppliche più antiche – la richiesta di un'esenzione fiscale presentata a Mastino II della Scala nel 1345 dal priore e dai *fratres* dell'ospedale di S. Giacomo alla Tomba – ha un *incipit* col vocativo («segnor nostro, nuy avemo a faro ...»[60]) diverso dai testi più tardi; e più in generale presenta una struttura abbastanza peculiare. Più o meno nello stesso periodo tuttavia una supplica presentata dal comune rurale di Breonio si indirizza invece «al grando e possento signor miser Mastino da la Scala» e organizza la supplica secondo la struttura che in seguito verrà standardizzata[61].

Nelle suppliche indirizzate a Cansignorio (concentrate come si è accennato negli anni 1369-1375) l'intitolazione largamente predominante è «al magnifico e possente segnoro» (seguita dal nome e talvolta dalla menzione del vicariato imperiale); al plurale, nel caso del governo diarchico dei due suoi figli Bartolomeo II ed Antonio fra il 1375 e il 1381, si scrive analogamente «Ai magnifici e possenti signori meser Bartholomeo e meser Anto-

[59] Si veda, per quanto un po' tardo (1381), l'esempio di una supplica presentata ad Antonio della Scala dall'abate del monastero benedettino di S. Maria in Organo (ASVr, *S. Maria in Organo*, perg. 1388), ove l'uso della locuzione «el dicto abbà» svela con ogni verosimiglianza la redazione effettuata per conto terzi da uno scriba addetto.

[60] ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 2367; E. ROSSINI (ed), *Testi non letterari*, cit., pp. 56-58, doc. 7.

[61] E. PELLEGRINI (ed), *Di alcuni documenti in dialetto veronese del XIV secolo*, cit., p. 50 (23 ottobre 1346; si tratta di una controversia di confine e di carattere giurisdizionale fra il comune di Breonio e il comune di Dolcé in val d'Adige, soggetto ai Castelbarco).

nio fraegi da la Scalla». Alla *intitulatio* segue la *narratio*, nella grande maggioranza dei casi introdotta dalla formula «Notiffica» seguita direttamente dal soggetto, oppure «Notiffica alla benigna signoria» o «Notiffica alla benigna e graciosa signoria», o simili. In qualche caso si usa in questa iniziale sezione narrativa il verbo «expone», ma l'architettura del testo, la sua struttura sintattica – col verbo all'inizio – resta immutata[62], mentre si modifica nei casi (pure poco frequenti) in cui il verbo iniziale è «suplica». Se il testo ha questa struttura, la richiesta vera e propria è introdotta in molti casi dalla formula «unde supplica la vostra signoria che a vui piaza» o «unde domanda o domanda de gracia», o «per la qual consa», o simili. Altre varianti possono essere le seguenti: «Per la qual cosa misericordia e pietà si domanda a la vostra benigna e pia e misericordiosa signoria», oppure «emperçò ve domanda gratia» (o «misericordia»). Negli anni Settanta questa formulazione appare consolidata. Non mancano tuttavia alcuni casi nei quali, al momento della presentazione della richiesta, si passa al vocativo: «undo, segnoro, se a vuy piaxo de far faro ambaxà di vostra parto a meser Quintavallo o sia a altra persona a chi vuy piaça ...». Si discosta un po' da questo *cliché* una supplica inoltrata dal notaio Pompeo, uno dei funzionari della fattoria, il quale usa la formula «domanda de gratia el vostro fidel servioro Pompeo noaro».

Mancando la documentazione interna – quella dell'archivio signorile –, le procedure di esame delle suppliche e i meccanismi mediante i quali la volontà del *dominus* si concretizzava devono essere dedotti soltanto dalle annotazioni, che gli atti notarili conservati dai supplicanti riportano. In alcuni casi la deliberazione del signore veniva riportata in calce («subscriptio»)[63] al testo della *petitio*: «cui petitioni subscripta sunt omnia

[62] G.B.C. GIULIARI (ed), *Documenti dell'antico dialetto veronese*, cit., pp. 12-13, doc. XI: «Al magnifico segnoro meser Canssegnoro dala Scala et cetera. Expone humel e devotamentre i vostri fidellissimi serviuri prioro e fré dala Tomba che sianto molesté per la chierexia dela vostra cità de Verona a devero contribuiro cum igi ale greveçe che se meto ala dita chierexia per meser lo papa» etc.

[63] «Cui quidem petitioni subscriptum est videlicet: 'che siando così como se conten in la dita peticion ...'»; e cfr. ancora E. DE MARCO, *Crepuscolo*

hec: 'factor faciat ipsas [pecias] extimari et subscribat, ut domini dixerunt die XII marcii 1372'»[64]. In altri casi le annotazioni vengono apposte in attergato alla petizione («a renibus»; «a tergo antedicte petitionis scriptum est»)[65]. È certo in ogni modo che in un discreto numero di casi il parere era espresso direttamente dal signore, che esaminava personalmente le suppliche. Lo attesta l'uso frequente, nelle brevi note apposte alla petizione e trascritte nei documenti conservati dal supplicante, dell'espressione in volgare «diso el signoro», o di quella latina «magnificus dominus vult et mandat», «prefati magnifici domini volunt et mandant». Da questa 'volontà' possono discendere diverse conseguenze pratiche. La volontà signorile si può tradurre in ordini immediatamente esecutivi, denominati *ambaxate* (più raramente, «ambaxata et mandatum»). Si tratta di provvedimenti assimilabili nella loro sostanza giuridica ai decreti signorili[66]; sono precocemente attestati nella prassi di governo scaligera (sin

degli Scaligeri, parte II, cit., p. 91 (anno 1385): «cui peticioni subscriptum est 'factores subscribant videre suum'. Subscriptio factorum talis est: 'Paro ai faturi che le suscritte dexeme ...'».

[64] ASVr, *Maggio*, perg. 75.

[65] E. PELLEGRINI (ed), *Di alcuni documenti in dialetto veronese del XIV secolo*, cit., p. 55. Cfr. anche E. DE MARCO, *Crepuscolo degli Scaligeri*, parte II, cit., p. 52, doc. XVII (in riferimento a un documento del 1369: «a renibus scripta sunt hec: 'observetur sibi gratia alias facta'»).

[66] Chiamati a dare il *consilium sapientis*, i più autorevoli giudici scaligeri sentenziano la validità di un atto «virtute ambaxate facta ex parte domini»: così fa nel 1381 Leonardo da Quinto (C. CIPOLLA, *Notizie intorno a Leonardo da Quinto giudice e letterato veronese del secolo XIV*, Verona 1885, p. 30). Anche durante la dominazione viscontea di Verona (1387-1404) ci si pone il problema della loro efficacia, e si sente il bisogno di confermarla, il che è indicativo della frequenza e incisività di tali provvedimenti nella prassi dei decenni precedenti. Nel novembre 1400, infatti, fu richiesto da parte del consiglio cittadino un *consilium* «utrum ambassiate dominorum de la Scala debeant observari necne» a quello che era il maggiore (o uno fra i maggiori) giurista cittadino dell'epoca, l'oriundo modenese Barnaba da Morano, già stretto collaboratore degli ultimi signori scaligeri. Il parere di mantenerne intatta la validità fu reso dal Morano «attento dominio, principatu, potestate et bailia quibus olim utebantur in Verona olim domini de la Scalla, considerando etiam quod principis precepta per epistolas vel ... seu decreta vel sententias scripta sunt constitutiones generales vel speciales habentes vim legum, et pro legibus servari debent»; ASVr, *Università dei cittadini*, proc. 99, cc. n.n.

dalla prima metà del secolo) e presto raccolti in registri («liber ambaxatarum et preceptorum factarum ex parte dominorum in eorum factoria»; «liber membranus ambaxatarum»[67]; «liber ambaxatarum que fiunt ad factoriam»). Sulla loro esecuzione, si dirà qualcosa più oltre. In alternativa alla *ambaxata*, la decisione di merito sulle suppliche poteva essere rinviata al podestà cittadino e alle normali procedure amministrative: per innescare tale procedura ci si avvale di formule come «ch'el poestà en faça quello che vollo raxon», o «prefatus magnificus dominus vult et mandat quod ius reddatur utrique parti»[68]. Conforme ad un regolare funzionamento delle istituzioni comunali appare anche la delega al vicario e ai consoli della *Domus Mercatorum* – l'organismo di governo e coordinamento delle corporazioni (*ministeria*, secondo la terminologia locale) – delle suppliche concernenti innovazioni al sistema produttivo o commerciale; talvolta, queste suppliche sfociavano in aggiunte agli statuti delle corporazioni medesime («Vicarius et consulles Domus subscribant ... videant vicarius et consulles Domus Mercatorum ... dominus vult et mandat quod fiat ut dicunt predicti»)[69], il cui codice riporta come si è accennato molte aggiunte in volgare al testo promulgato nel 1319.

Altrettanto facilmente, tuttavia, il signore poteva delegare il fattore, suo immediato collaboratore, o a un suo *consiliarius* (come fa in particolare Antonio della Scala, sotto il dominio del quale il consilium domini prende più consistenza, anche dal punto di vista formale)[70] a decidere nelle procedure e nel merito[71].

[67] ASVr, *Maggio*, perg. 75.

[68] ASVr, *S. Martino d'Avesa*, perg. 860, anno 1373: «subscriptio hec est: 'diso el signoro che 'l factoro debia faro cancellaro zoso ...'». Cfr. ancora: «cui quidem petitioni subscriptum est videlicet 'Che siando così come se conten in la dita peticion ... ch'el dito procuraoro e fatoro deba ... ut domini dixerunt die tali».

[69] E. De Marco, *Crepuscolo degli Scaligeri*, parte II, cit., doc. V, pp. 36-37.

[70] «Secundum inposicionem ut asseruit personaliter factam fore per nobilem virum dominum Gidinum de Summacampanea consiliarium dicti domini».

[71] ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 3367, 8 marzo 1372: «per vostra gracia fo fato comandamento a meser Montenaro che faesso determenaro una question

Si è citata sopra una supplica del 1379, valutando la quale Bartolomeo ed Antonio della Scala diedero incarico al fattore di stimare certi appezzamenti; ebbene, l'intera *informacio* – redatta a sua volta in volgare – è vergata di pugno dal fattore sull'originale della supplica[72]. I fattori, a loro volta, potevano suggerire nuovamente al signore di affidare all'arbitrato di un giurista che elaborasse un *consilium sapientis* («la raxon volo che vuy segnor debié cometro e delegarla a uno savio homo de raxon»)[73], interpellando anche, se del caso, altri funzionari laici o ecclesiastici[74].

Ambedue le procedure ora citate sono, in momenti diversi, adottate al riguardo di una complessa ed annosa controversia tra i comuni di Riva del Garda e di Tenno relativa a beni comunali e a diritti di pascolo[75]. Nel 1382 Antonio della Scala si era limitato ad annotare (ad una supplica che tra l'altro riportava, inserti, alcuni estratti di una precedente supplica del 1375, concernente la medesima questione) «factores subscribant». In quell'occa-

entro la dita Margarita e y rexi de maistro Ventura e che quello che fiesso terminà fiesso mandà a exequtium».

[72] ASVr, *Maggio*, perg. 75: «Informatio hec est: 'Digo mi Montenaro [il fattore Montenario, capostipite della famiglia Montanari] ch'eo ho fato extimaro le suprascrite casete a meser Iacomo ençignero et a uno maistro de manara', et in fine scriptum est 'vendantur'». Analoghe le procedure attestate negli atti del 1378 raccolti nel registro citato qui sotto, nota 84: alla secca richiesta dei signori «Tomasius [cioè il fattore Tommaso Pellegrini] se informet que res sunt iste, etc.», fa seguito una accurata ricerca da parte del Pellegrini, che recupera le investiture feudali di fine Duecento e i successivi passaggi di mano, attestati nei «memoriales factorie magne», e ci si affida per un parere a quattro eminenti «iudices et sapientes dominorum» (Gaspare Calderini da Bologna, Leonardo da Quinto, Giovanni Maggi e Barnaba da Morano), che esaminino «libros et scripturas factoriarum».

[73] «Diso el segnor X de novembre che, se de raxon la dita apelaxon pò fir ametua per lo signor segundo la soa petition, el dito segnor l'è contento che fin a da mo' volo che meser Leonardo da Quinto come so delegà cognosca de questo quel ch'è de raxon» (anno 1374); ASVr, *Santa Maria in Organo*, proc. 493, c. 14 (si tratta in reatà di una pergamena trecentesca, rilegata all'interno del fascicolo [seicentesco]).

[74] Ad esempio il fattore del vescovato.

[75] Dal 1349 i territori dell'alto Garda erano soggetti al dominio scaligero.

sione i fattori espressero il parere di delegare la questione al podestà di Riva («paro a i fatori che questa petition fia mandà al poestà de Riva che debia aldiro le parte e scrivere el so parero e in questo mezo i pigni romagna così»), e il signore aveva ratificato, facendo ulteriormente annotare «fiant ut dicunt factores». Successivamente, nel 1385, di fronte al riaprirsi della controversia e alla presentazione di due nuove, e contrapposte, *petitiones* da parte dei due comuni, l'orientamento fu diverso, e Antonio della Scala preferì affidare una decisione di merito al giurista Ludovico Loschi, vicario di Ugolino Dal Verme podestà di Riva del Garda («dominus Lodovicus de Luschis audiat iura partium et subscribat quid iuris»). Ottenuto il parere tecnico del Loschi, Antonio della Scala lo ratificò a voce («fiat ut dicit dominus Lodovicus, ut dominus dixit die XXIIII° ianuarii 1385») e lo fece sottoscrivere da uno dei propri *consiliarii* e fattori, Gidino da Sommacampagna[76].

In altri casi, e segnatamente in occasioni che riguardano contrasti fra due famiglie del patriziato cittadino che presentano secondo le regolari procedure suppliche contrapposte, la decisione del *dominus* si orienta verso un arbitrato, non richiesto ovviamente dai supplicanti, arbitrato del quale si traccia l'itinerario: «si piaxé a la beneta vostra segnoria che de questione che faxeva [Tizio] contra el dito [Caio] e contra altri per ello dovesso firo elleto uno savio hom per zaschauna parto».

In particolare durante la signoria di Antonio della Scala, negli ultimi anni del regime scaligero, sembra invece affermarsi una prassi diversa e un po' più complessa, che teorizza la successione «petitio, subscriptio et responsio», ponendo quest'ultima (dovuta al signore) come ultima tappa. Qualche volta sono i fattori che per primi fanno valutazioni di merito: nel 1381 ad una supplica rivolta da Verità Verità a Bartolomeo ed Antonio della Scala si annota (in attergato: «a tergo antedicte petitionis

76 A. MALOSSINI, *Istituzioni e società a Riva dagli inizi del Trecento alla dominazione veneziana*, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Trento, a.a. 2000-2001, rel. G.M. Varanini, app. 41, pp. 267-272 (copia del primo Quattrocento; documento conservato nell'archivio comunale di Riva del Garda).

scriptum est») innanzitutto «viso i factori ...», e successivamente «responsio dominorum talis est»[77]. In altri casi la pratica è istruita inizialmente da funzionari signorili di livello (relativamente) minore, come ad esempio i sovrastanti ai *raxonerii* della fattoria[78]; segue il parere dei fattori, e come ultimo momento la *responsio domini*, che sempre si uniforma al parere dei tecnici. Tale procedura in tre fasi è chiaramente delineata dall'esempio che segue: «viso i sovrastanti di raxoneri ... paro ai factori che 'l debia fir faro como dixo i sovrastanti de le raxone ... Responssio domini tali est 'fiat ut dicunt predicti', ut dominus dixit XXI iunio 1384». In qualche caso i «superstites rationum» sono convocati presso il *consilium domini* (del quale il fattore, o i fattori, fanno parte) per esprimere le loro valutazioni.

Una volta manifestatasi, la volontà signorile si traduce in concreto seguendo procedure diverse a seconda dell'*iter* seguito dalla supplica. Se il signore ha deliberato l'esecutività immediata, un suo collaboratore di alto livello (lo stesso fattore signorile oppure più raramente un *consiliarius* del signore) può attraverso un notaio di cancelleria far redigere la *ambaxata*. Questa può essere eseguita dal personale della fattoria o da altri esecutori che rispondano direttamente al signore, ma più spesso è indirizzata al podestà del comune cittadino: un funzionario, che ha perso ormai *ab immemorabili* qualsiasi forma di autonomia politica (il fattore signorile gli si può appunto rivolgere in termini imperativi)[79], ma non la sua importanza ed efficacia amministrativa. Già nel 1345 – in una delle prime suppliche attestate, indirizzate a Mastino II della Scala – è il fattore signorile Manfredo da Sommacampagna che, «super sala Domus nove comunis

[77] E. PELLEGRINI (ed), *Di alcuni documenti in dialetto veronese del XIV secolo*, cit., p. 55 (1381).

[78] Che possono tuttavia anche decidere di concerto coi fattori: «paro a li suprascripti faturi et sovrastanti chel fio fato vendea libera al suprascripto Batista de le suprascripte pece de tera» (E. DE MARCO, *Crepuscolo degli Scaligeri*, parte II, cit., p. 106; 5 novembre 1386).

[79] Anche a Ferrara nel 1378 il fattore generale del marchese d'Este «imposuit et comisit [aliquid] nobili militi domino Ugolino de Savignano de Mutina» podestà di Ferrara (ASMo, *Cancelleria ducale estense*, *Leggi e decreti*, reg. A/1, pp. 77-78, anno 1380).

Verone», fa una *ambaxata* al podestà riguardo ad una esenzione fiscale che il signore «vult et mandat» ad esecuzione, sulla base di una supplica a lui indirizzata («super quadam supplicatione ipsi domino Mastino porecta»)[80]. E anche nei decenni successivi, indirizzare al «poestà e la soa corto» è piuttosto usuale[81]. Ovviamente il signore può anche scavalcare il podestà e rivolgersi direttamente mediante l'*ambaxata* all'apparato esecutivo comunale (i procuratori del comune, e i loro cavalieri e giudici). Coloro che presentano le suppliche hanno ovviamente percezione di questa diverse possibilità, e già le prefigurano nel testo della petizione: «domanda gracia ala vostra segnoria che da vostra parto fio fata ambaxà a messer Guio», vale a dire a Guido da Montechiaro («de Monteclario Lunensi»[82]) fattore signorile, «e a messer Andrea procuraor del comun de Verona e a çaschaun altro che besognesso, ché igi o algun d'igi, segondo che megi poesse valer»[83]. In casi di particolare complessità, come per questioni di decima, può essere costituita mediante un'apposita *ambaxata* una piccola commissione, formata dal vicario del podestà di Verona («meser lo vicario de palaxio»), dal vescovo di Vicenza (Giovanni Sordi di Piacenza, che dimorava usualmente in Verona) e dal vicario del vescovo di Verona Pietro della Scala (secondo il supplicante gli unici – il Sordi, e il vicario vescovile

[80] ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 2367. L'atto è scritto dal notaio del podestà.

[81] Ovviamente, non mancano suppliche intese a scavalcare il podestà o a contrastare ricorsi presentati al podestà (ad esempio, nel 1373 Bartolomeo Banda, dopo una *ambaxata* a lui sfavorevole, «retornè en palaxio [il palazzo per antonomasia, quello del comune] e porso e fexo leçro un libello e scritura ... che fo contra la vostra ambaxà e comandamento: G.B.C. GIULIARI [ed], *Documenti dell'antico dialetto veronese*, cit., pp. 10-11, doc. VIII).

[82] È uno dei funzionari scaligeri, proveniente dall'ambiente malaspiniano. Sui rapporti fra i Malaspina e gli Scaligeri – non solo al tempo di Spinetta il grande e Cangrande I; cfr. U. DORINI, *Un grande feudatario del Trecento. Spinetta Malaspina*, Firenze 1940.

[83] Un ulteriore esempio in G.B.C. GIULIARI (ed), *Documenti dell'antico dialetto veronese*, cit., pp. 18-19, doc. XVI (anno 1379): «ch'el piaza ala magniffficencia vostra de far faro ambaxà da vostra parto a meser Quintavalo zuxo di procuraori del comun de Verona e a meser Andrea cavalero di procuraori del comun de Verona o sia a quello a chi meio spetasso o a chi ve piaxo, abiando mandà de poerlo faro».

veronese – esperti di diritto canonico presenti in città: «i quali dui soli sa Decretalo»[84]).

Quando i notai della fattoria redigono una copia su pergamena da consegnare al supplicante, trovano «in presenti libro membrano ambaxatarum infrascriptam peticionem, cuius tenor talis est ... [segue il testo in volgare] et in fine dicte petitionis subscriptum est 'fiat ut petit'»[85], o formule analoghe. Dunque, nel registro pergamenaceo la supplica veniva trascritta integramente, compreso il testo del rescritto del fattore o del signore. Non sembra che questi registri di *ambaxate* (ma si usa anche la formula «liber mandatorum») coincidano con i *libri graciarum*, attestati presso gli Scaligeri attorno al 1371 («Ego reperi in libro graciarum factarum per dictum magnificum domi-

[84] G.B.C. GIULIARI (ed), *Documenti dell'antico dialetto veronese*, cit., pp. 12-13, doc. XI. Le suppliche relative al regime fiscale dei patrimoni d'incerta natura, come quelli degli ospedali, sono relativamente frequenti; nel 1380 il priore dell'ospedale di S. Apollonia «domanda gratia e misiricordia ch'el no fio constreto a pagar daie so no cum quella parto che ve sio de piaxero, o volì cum i prevey, o volì cum el comun de Verona», perché il podestà si è rifiutato senza una grazia dei signori di cancellare i beni dell'ospedale dall'estimo del clero («cum i prevey»): G.B.C. GIULIARI (ed), *Documenti dell'antico dialetto veronese*, cit., p. 19, doc. XVII.

[85] ASVr, *Maggio*, perg. 77, anno 1379. Cfr. anche ASVr, *Archivi trasferiti da Venezia nel 1966*, *S. Zeno maggiore*, reg. 6, c. 349r (numerazione antica), anno 1378: «Reperi in libro menbrano ambaxatarum factarum in factoria rebellium tempore factorie providi viri domini Tomasii de Peregrinis factoris super bonis rebellium et ecclesiarum vacancium de M° III^{C} LXXVI in cartis CCXXVIII infrascriptam ambaxatam vivam et non canzellatam infrascripti tenoris ...»; si redigeva dunque almeno un registro per anno. Il reg. 6 dell'archivio di S. Zeno è un frammento, costituito dai 4 fogli pergamenacei finali (con numerazione antica, ma posteriore alla stesura; forse quattrocentesca) e dalla parmula lignea corrispondente, di un registro di atti della fattoria scaligera redatto nel 1378; tutti gli atti riguardano beni già infeudati o altrimenti concessi dal monastero di S. Nazaro e Celso ai della Scala, sì che è verosimile che la collocazione nell'archivio di S. Zeno (dovuta assai probabilmente a qualche archivista di Venezia, ove due cospicui fondi pertinenti ai citati enti veronesi stettero fino al 1966, quando furono trasferiti a Verona) sia frutto di un errore. Si tratta di una reliquia documentaria della più alta importanza, dalla quale si deduce fra l'altro che la fattoria scaligera conservava documentazione, concernente i rapporti feudali e patrimoniali fra la famiglia della Scala e gli enti ecclesiastici cittadini, risalente anche a un centinaio di anni. Mi riprometto di dedicare a questo frammento una ricerca specifica.

num»)[86]. Ciò parrebbe logico, se è vero che la grazia è in astratto un atto «'di squisita procedura sovrana', in cui si estrinseca una volontà capace di eludere e superare 'il ferreo disposto della norma'»[87]. Peraltro, le grazie comportavano talvolta un esborso di denaro a vantaggio del fisco signorile («per questa gracia proferisso a la camara vestra zincho duchati d'oro»), ed è evidente che anche la grazia – concetto al quale nel testo delle suppliche si ovviamente frequente riferimento[88] – poteva costituire il punto d'arrivo finale dell'*iter* iniziato con la supplica.

d. Le suppliche nella strategia di 'immagine' degli ultimi signori scaligeri

È noto che nei decenni centrali del Trecento la signoria scaligera – superate, anche in forza della legittimazione fornita dal vicariato imperiale ottenuto sin dal 1309 da Cangrande I ed Alboino, le remore legate all'origine 'comunale' del proprio potere (alquanto evidenti non solo sotto il regime informale di Mastino I, ma anche durante la signoria di Alberto I della Scala dal 1277 al 1301) – non si segnala per una particolare attenzione all'organizzazione della cancelleria e in genere alla

[86] Nel caso citato, si tratta di una copia eseguita da un notaio della fattoria, Giovanni del fu Ventura, che in questo caso si sottoscrive come 'notaio della fattoria sui beni dei ribelli' senza riferirsi alla sua qualifica di notaio «publica» o «imperiali auctoritate»: «Ego Iohannes quondam domini Venture reperi in libro graciarum factarum per dictum magnificum dominum domino Montenario de Campsoribus generalis factoris prefati magnifici domini super dictis bonis in prima carta una gracia facta in infrascriptam dominam Malgaritam». In calce la nota di autenticazione della copia, del seguente tenore: «ego Iohannes ... notarius dicte factorie super bonis rebellium ut in dicto libro graciarum reperi ita scripsi»: ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 3399, 27 agosto 1372. Già nel 1369 un Giovanni «de Guastalexiis» rogava semplicemente come «notarius factorie»; ASVr, *Carlotti-Trivelli*, perg. 191.

[87] Cfr. G. ORTALLI, *Il procedimento 'per gratiam' e gli ambienti ecclesiastici nella Venezia del primo Trecento. Tra amministrazione, politica e carità*, in B. BERTOLI (ed), *Chiesa società e stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di S. Tramontin nel suo 75° anno di età*, Venezia 1994, p. 75, che rinvia a sua volta al saggio di Orlandelli citato *supra*, nota 15.

[88] «Undo i ve domanda de gracia»; «undo ve domanda gracia e mesericordia»; «domanda de gratia che da vostra parto fio cossì fato raxon» ecc.

produzione documentaria. Sono emblematici al riguardo alcuni ben noti (e pur malevoli) aneddoti cronistici, che mostrano Mastino II, volgare e violento, gettare con disprezzo la documentazione diplomatica inviatagli dalla repubblica fiorentina. In negativo, si potrebbe citare al riguardo anche la mancata piena valorizzazione in chiave cancelleresca di ingegni eminenti presenti nell'ambiente della corte scaligera come Benzo d'Alessandria (che pure fu «protonotarius domini vicarii Canis grandis de la Scala»). Gli studi recenti hanno definito il profilo di una cancelleria mediocre, che non tiene registrazione dei testi emanati, è povera di uomini e di risorse, ed è incapace di una strategia documentaria di un certo respiro. Trattando di diplomatica signorile scaligera si è infatti parlato, dopo aver esaminato la documentazione disponibile, di «un'attitudine molto vicina all'indifferenza»[89].

Le cose cambiano, almeno in parte e almeno nella prospettiva più interna allo 'stato' scaligero, nella seconda metà del Trecento, e in particolare proprio durante il dominio di Cansignorio della Scala. La sua figura storica si è venuta via via emancipando da quello stereotipo del sanguinario epigono, del fosco tramonto della signoria sul quale una doppia retorica storiografica – comunalistica da un lato e mitologicamente 'veneziana' dall'altro – aveva schiacciato tutta l'età scaligera successiva a Cangrande I ed a Mastino II (il quale ultimo pure non ha mai goduto di buona stampa, a partire dal superbo ritratto che ne dà la *Cronica* dell'Anonimo romano e dall'immagine che ne dà la cronistica fiorentina e veneziana; ma non molto diversi sono i giudizi della storiografia recente). In realtà Cansignorio – dopo la politica avventurosa e bellicista portata avanti nei decenni precedenti dal prozio Cangrande I, e sino al 1342 dal padre Mastino II – può (e a mio avviso deve) esser visto anche come il consolidatore delle strutture amministrative e politiche di uno stato ormai modesto, ridotto a due città e a due distretti, Verona e Vicenza (con l'appendice di Riva del Garda). In questo contesto si inserisce anche la miglior organizzazione di una cancelleria che ha personale certo culturalmente non eccelso – anche se non

[89] A. BARTOLI LANGELI, *Diplomi scaligeri*, cit., p. 90.

del tutto sprovvisto di doti intellettuali e letterarie (da Alberico da Marcellise[90] ad Antonio da Legnago) –, ma che consegue comunque una stabilità e regolarità di strutture indubbiamente superiore rispetto al passato. Inoltre gli uffici di governo direttamente dipendenti dal signore si rafforzano e si consolidano (in particolare, la fattoria signorile alla quale si è fatto più volte riferimento in queste pagine).

Queste scelte si inscrivono in un progetto ad ampio raggio, consapevolmente perseguito, che coinvolge tutte le scelte del 'principe'. «Per nessun altro signore del Trecento, forse» è stato giustamente osservato «si coglie con tanta chiarezza» come per Cansignorio della Scala «l'intreccio fra manifestazioni pubbliche e private della *magnificentia*»; «i progetti monumentali ... appaiono sostenuti con una chiarezza che a Verona non sembra avere precedenti dalla proposta coerente di un'immagine di sé»[91]. Interessa qui particolarmente, nell'ambito di questa strategia, l'insistenza quasi ossessiva sulla terminologia e sull'ideologia regia tanto nelle scelte iconografiche, quanto nelle scritture esposte, nelle epigrafi che in più luoghi della città e del distretto Cansignorio fece apporre. Sul primo versante, quello dell'iconografia, basterà ricordare i ritratti degli imperatori dovuti al pennello di Altichiero da Zevio, che – esemplati dalle *Historie imperiales* di Giovanni Mansionario – adornarono la sala grande del palazzo di S. Maria Antica; la scelta delle *Storie giudaiche* di Giuseppe Flavio per un grande ciclo di affreschi, nello stesso palazzo; o infine i mascheroni delle figure regie legate alla tradizione mitica e storica di Verona[92] che tuttora decorano il fusto della fontana di piazza Erbe, una fontana «antica e nuova, imperiale e cittadina» ad un tempo. Sul secondo versante, appellativi come *monarca*, *princeps*, *rex*, *sceptrum* spesseggiano nelle

[90] G. BIADEGO, *Per la storia della cultura veronese nel XIV secolo. Alberico da Marcellise maestro di grammatica e cancelliere scaligero*, in «Atti dell'Istituto veneto di Scienze lettere ed arti», 63, 1903-1904, pp. 587-596.

[91] M.M. DONATO, *I signori, le immagini e la città*, cit., p. 431.

[92] Si tratta di Vero fratello di Marco Aurelio – legato alla città per la falsa etimologia del nome 'Verona' –, e dei re Teodorico e Berengario, che nella storia della città davvero avevano inciso.

iscrizioni in latino e in volgare che celebrano la politica edilizia del principe. «L'eticità del suo programma politico, proclamata nella Sala grande e nell'arca funebre, diventa *Leitmotiv* epigrafico»[93]. Significativa in particolare la duplice redazione della bellissima epigrafe che celebra la ricostruzione di un ponte sull'Adige, con il testo in volgare piantato sulla torre che sta a mezzo il ponte rivolto verso la periferia, verso il suburbio degli artigiani e dei lavoratori della lana, e con il testo in latino rivolto invece verso il centro urbano. Troppi indizi ci fanno sapere insomma che nulla, nella politica d'immagine di Cansignorio, è lasciato al caso: ma al contrario, per la prima volta nella storia della signoria scaligera – o quanto meno per la prima e ultima volta con questo grado di consapevolezza – un'attenta ed accorta regia muove ogni filo, costruisce ogni scenario.

È questo, mi sembra, un contesto ideale per la sistematizzazione di una pratica – quella della presentazione delle suppliche al *dominus*, «al magnifico e possente segnoro» – che certo Cansignorio non inventò, ma che certamente sotto il suo dominio manifesta sul piano quantitativo un'impennata talmente cospicua, e sul piano qualitativo una regolarizzazione talmente significativa, che non possono essere casuali[94]. Il prestare orecchio alle invocazioni dei sudditi, la capacità di comunicare con tutti – dall'alto in basso, ovviamente –, è un elemento costitutivo del rapporto fra signore e sudditi: una scelta che i figli e successori proseguiranno, mentre in altri contesti contigui e comparabili, come quello dei Gonzaga, ciò non accade.

4. *Cenno conclusivo*

Mi sembra dunque provato, in conclusione, l'assunto iniziale di questo saggio: quel 'laboratorio sperimentale' delle forme del

[93] M.M. DONATO, *I signori, le immagini e la città*, cit., p. 431.

[94] Che si tratti di una prassi scaligera, introdotta da Cansignorio e mantenuta dai figli, è poi confermato – sia pure *ex silentio* (ma non del tutto, perché la documentazione viscontea redatta a Verona e Pavia non è scarsissima) – dal fatto che non una supplica volgare è attestata dopo il 1387 (quando il conte di Virtù conquista la città).

potere che è costituito dalle signorie cittadine trecentesche – un'esperienza fino ad anni recenti storiograficamente trascurata, almeno sotto talune prospettive di ricerca – ha ancora qualcosa da dare alla riflessione sulle 'origini dello Stato', anche soltanto attraverso il minimo indizio di qualche decina di suppliche in volgare.

Minimi indizi, questi delle suppliche, ma significativi sia in positivo, come ho cercato di dimostrare con la rassegna iniziale e con l'analisi del caso scaligero, sia in negativo. Laddove le suppliche 'non' ci sono, ciò può rinviare infatti alla 'tenuta' della insopprimibile, incancellabile dimensione politica cittadino-comunale che almeno in alcune signorie cittadine italiane si può percepire in questa seconda metà del Trecento. Sarebbero inspiegabili altrimenti i ritardi e le assenze di questa tipologia documentaria riscontrati in Mantova gonzaghesca o in Padova carrarese. In quella Padova carrarese ove nel 1405, al momento della conquista veneziana, il comune cittadino cerca inutilmente di intercedere presso il governo ducale i cui sicari stanno per strangolare, in carcere, i discendenti dei da Carrara, appellandosi al fatto che essi erano «zitadini de Padoa».

Fig. 1. *Supplica della comunità religiosa di S. Paolo di Ferrara al marchese Niccolò II d'Este (1399)*

Fig. 2. *Supplica di Bartolomeo Mezzaprili, dottore in legge, al marchese Niccolò III d'Este (1420)*

(436) INS. (437)

Fig. 1. Supplica della comunità religiosa di S. Paolo di Ferrara al marchese Niccolò II d'Este per ottenere l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili in Ferrara e nel distretto sino all'ammontare di lire 1.000 (ASMo, *Cancelleria ducale estense*, *Leggi e decreti*, reg. B2, inserto fra i ff. 436-437, anno 1399).

Il testo inizia con la formula «Illustri magnificentie vestre supplicant humiliter servi et capelani vestri ac oratores perpetui prior et fratres conventus monasterii vestri et capelle vestre Sancti Pauli de Ferraria quatenus dignemini...». In calce figura il rescritto signorile (di mano di «Iohannes de Miçino [?]» e sottoscritto anche da «Nicolaus de Costabilis») datato 17 maggio 1399, del seguente tenore: «Mandato illustris et magnifici domini domini Nicolai marchionis Estensis etcetera. Ex relatione consilii ipsius domini marchionis fiat pro nunc usque ad quingentas libras». In questo caso dunque fu seguita una procedura relativamente semplice, limitata al parere espresso dal consiglio del signore.

Fig. 2. Supplica di Bartolomeo Mezzaprili, dottore in legge, al marchese Niccolò III d'Este per ottenere un decreto che lo autorizzi a distruggere una *domuncula* pericolante contigua alla sua abitazione in Ferrara, allo scopo di ricostruirla in diversa foggia con vantaggio proprio e del pubblico (ASMo, *Cancelleria ducale estense*, *Leggi e decreti*, reg. 4, inserto fra i ff. 58-59, anno 1420).

Il testo inizia con la formula «Illustri e excelsse dominationi vestre suplicat devoti<ssim>us servitor eiusdem Bartolomeus de Mezavrillis legum doctor quod, cum ipse emerit ...» e si conclude con le parole «... et sic vicinis non noceat opus tale. Et hoc per decretum dominationis vestre». In calce figurano diverse annotazioni relative all'*iter* seguito da questa supplica. Prima in ordine cronologico è ovviamente la seconda annotazione dall'alto («Mandato domini marchionis Estensis etcetera. Massarius comunis Ferrarie super dicto negocio referat ipsi domino», con la corrispondente sottoscrizione «Bartholomeus de Lamolla [?] referendarius etcetera scripsi ultimo aprilis MCCCCXX»). Segue in ordine di tempo l'annotazione sottostante, di altra mano, che ribadisce «Massarius comunis Ferarie referat», cui si affianca la relazione di Cagnaccino Cagnacci, massaro del comune («Refero ego Cagnacinus massarius comunis Ferarie illustri magnificentie vestre, habita informacione de petitis in presenti supplicatione fieri posse et maxime a Galeoto de l'Avogario ... etc.»). Infine, fu apposta per ultima la prima annotazione dall'alto, «Fiat decretum libere», probabilmente dovuta alla stessa mano che aveva annotato «Massarius comunis Ferarie referat».

La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro

di *Nadia Covini*

Nel grande deposito di carte prodotto dalla cancelleria e dalle magistrature del dominio sforzesco (seconda metà del Quattrocento) le suppliche e gli atti inerenti alla loro istruttoria sono tipologie documentarie ampiamente presenti. La caratteristica forma bipartita della supplica – divisa tra narrazione e petizione – la rende immediatamente riconoscibile; normalmente il documento è privo di data e di firma; talvolta una mano di cancelliere annota sullo stesso foglio il mandato del signore, un «fiat» o un'ordinazione più articolata[1]. Il linguaggio caratteristico delle suppliche è quello dell'implorazione e della preghiera, anche se la richiesta a volte non manca di vigore e lo stile sottomesso appare solo retorico.

Il numero elevato di suppliche originali conservato tra le carte sforzesche segnala che questa forma di scrittura era, nel Quattrocento lombardo, il *medium* più utilizzato da singoli individui, da collegi, enti e comunità per comunicare con l'auto-

[1] Nella primo seminario trentino sul tema «Petizioni e suppliche: comunità rurali e protesta sociale nella prima età moderna», Trento 25-26 novembre 1999, G. Gualdo, nella sua relazione «Suppliche e memoriali tra medioevo ed età moderna. Note di diplomatica pontificia», ha ricostruito il percorso dell'istruttoria delle suppliche in corte di Roma dal ricevimento al rescritto apposto sulla stessa supplica, che trasformava questo scritto incompiuto in atto formale e definitivo. Al modello romano guardarono inevitabilmente tutte le dominazioni italiane, basti pensare alla dimensione delle suppliche indirizzate al papa e alla loro diffusione geografica. La diplomatica pontificia – che vanta un'importante tradizione di studi – ha potuto basarsi su una massa imponente di *exempla*, a partire dal XIV secolo.

rità[2]. Il contenuto delle suppliche spazia dalla semplice richiesta di un'elemosina o di un sussidio alle petizioni tecnicamente più elaborate, dietro le quali si intravvedono la sapienza e il pensiero dell'esperto di diritto. Con la supplica venivano sottoposte al signore richieste di grazia, sollecitazioni di interventi in liti e vertenze, denunce di abusi e negligenze di officiali e giusdicenti. Il supplicante si appellava alla grazia e al favore del principe, all'arbitrio e alla discrezionalità riservata alla suprema autorità politica, e chiedeva eccezioni o sospensioni di atti all'interno di lunghi ed esuberanti sviluppi di cause forensi; oppure chiedeva di sbloccare l'esecuzione di sentenze e decisioni, ostacolata da soprusi di avversari o solo da intoppi «burocratici». Chiedeva, talvolta, deroghe a provvedimenti e ordinamenti vigenti, di emanazione cittadina o ducale, stabiliti dalla consuetudine o da norme particolari di corpi e collegi. In alcuni casi le suppliche erano propriamente forme di impugnazione di atti giudiziari intermedi o definitivi.

Le suppliche sono per loro natura eterogenee e varie, e non è il caso di tentare di classificarle; nelle pagine seguenti vengono esaminate alcune fasi dell'istruttoria e forniti alcuni esempi che illustrano le varie tipologie. È però utile, ai fini del nostro

[2] Sulla produzione materiale delle suppliche in alcune botteghe milanesi vicine alla corte cfr. A. GROSSI, *Dell'attività scrittoria nella piazza del Duomo di Milano nel quattrocento e delle suppliche di età viscontea*, in «Aevum», 70, 1996, 2, pp. 273-283. La produzione della supplica deve essere comunque ricondotta ai notai, come del resto vogliono le *Nuove Costituzioni* milanesi del 1541. Si prenda ad esempio quel Giovan Francesco Figini (la cui attività è seguita dall'autrice) che gestiva un *caselolus* delle suppliche presso la corte dell'Arengo ed è frequentemente menzionato come pronotaio negli atti del suo parente Materno Figini (Archivio di Stato di Milano [d'ora in poi ASMi], *Notarile*, 2155): il 16 giugno 1466 il testamento del musico e *piffero* ducale Giovanni Valter venne rogato presso l'«apothecam domini Jo. Francisci de Figino ubi fiunt supplicationes super curiam arenghi Mediolani positam in Porta Romana Parochia Sancti Iohannis ad Fontes» (ASMi, *Notarile*, 2155). Va notata la vicinanza alla *curia arenghi*, ossia il palazzo ducale, sede delle magistrature, e il fatto che il Figini (come del resto Materno Figini) non fosse solo un notaio privato ma anche attivo negli uffici camerali e nel 1447 confermato «in officio notarie et cancellarie Camere possessionum» di Milano: A.R. NATALE (ed), *Acta libertatis Mediolani. I registri n. 5 e n. 6 dell'Ufficio degli Statuti di Milano (Repubblica Ambrosiana 1447-1450)*, Milano 1987, p. 187.

discorso, una doppia distinzione: secondo il tipo di richiesta possiamo individuare le suppliche di *patronage* – in senso lato: richieste di elemosine, prebende, aspettative di uffici, benefici e concessioni diverse – dalle suppliche di giustizia o processuali[3], comprese le grazie, ossia tutta l'ampia categoria di petizioni attinenti a varie fasi e momenti di liti, vertenze, conflitti, variamente agitati davanti alle magistrature cittadine, ducali o feudali. Dal punto di vista del supplicante, è utile distinguere le suppliche di singoli individui dalle suppliche collettive, prodotte da collegi, corpi e comunità, che riflettono e documentano momenti di dialettica giurisdizionale e istituzionale tra centro e periferia.

La trattazione di questa enorme massa di petizioni impegnava le cancellerie ducali, che si attrezzavano e allestivano strumenti e settori operativi per riceverle, esaminarle, istruirle, e impegnava altresì un numero considerevole di consiglieri, di magistrati, di esperti ai quali veniva demandato il compito di formulare decisioni che venivano recepite dai rescritti del signore[4]. Questa macchina imponente lascia una vasta traccia nelle carte ducali e forma, nell'insieme della corrispondenza di governo degli Sforza, un significativo ambito documentario utile ad illuminare i modi di comunicazione e di dialogo tra governanti e governati.

Il mio intento, in questo scritto, è di individuare i principali aggregati documentari all'interno della grande raccolta sforzesca

[3] Su questa importante categoria di suppliche M. Sbriccoli, «Profili giuridici delle suppliche per giustizia in età moderna», relazione al seminario «Petizioni e suppliche: comunità rurali e protesta sociale nella prima età moderna», Trento 25-26 novembre 1999.

[4] Gli studi più interessanti sono relativi al XVI secolo, epoca in cui si mantengono forti elementi di continuità con la tradizione visconteo-sforzesca, nonostante la frattura delle guerre d'Italia: G.P. MASSETTO, *Monarchia spagnola, Senato e governatore: la questione delle grazie nel ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, in «Archivio storico lombardo», serie XI, 7, 1990, pp. 75-112; G. LIVA, *Criminalità e giustizia nel ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630)* in *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, II, Archivio di stato di Milano, 1995, pp. 7-37. Lo scritto di A.R. NATALE, *La gratia visconteo-sforzesca*, in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo», 95, 1961, pp. 201-230 prende in considerazione gli atti di grazia e le suppliche soprattutto da un punto di vista paleografico e diplomatistico (forma, scrittura, sigilli, rapporto con i rescritti), ma fa anche alcune osservazioni sull'istruttoria della supplica.

dell'Archivio di Stato di Milano, fondi e sezioni archivistiche in cui le suppliche e le carte della relativa istruttoria si addensano, e quindi riconnettere questi addensamenti documentari a particolari momenti e sviluppi della storia dello stato sforzesco.

1. *I fondi «Comuni» e «Famiglie»*

Queste due sottosezioni del fondo *Diplomatico* dell'archivio milanese sono un notevole deposito di suppliche originali, il primo di petizioni di comunità; il secondo di singoli individui e famiglie. L'origine di questi fondi risale al primo Ottocento, quanto Luigi Osio, con gusti e intenti prettamente antiquari, volle creare delle collezioni speciali di «documenti diplomatici», che trasse in parte dal complesso degli archivi della cancelleria e delle magistrature sforzesche (e dai residui di quelli viscontei). All'inizio del XIX secolo, Luigi Fiumi intese ricomporre l'archivio ducale, e recuperò una parte dei documenti collocati nelle collezioni dell'Osio[5]. Ne nacque un'imponente raccolta, l'attuale fondo *Sforzesco* (registri, corrispondenza e carte varie), che quantunque sia il risultato di successivi interventi di scomposizione e ricomposizione è oggi una realtà archivistica convalidata dagli studi che su di essa sono cresciuti e proliferati: lo scompaginamento del passato è stato in un certo senso riscattato dal tempo e dalla prassi della ricerca.

Dopo questa operazione, le collezioni *Comuni* e *Famiglie* (e anche *Autografi*) del Fondo *Diplomatico* nate dal progetto dell'Osio restarono delle raccolte residuali, composte in gran parte da atti non datati, e come tali difficilmente collocabili nei carteggi sforzeschi che il Fiumi aveva ordinato per località e per serie cronologiche. Molti di questi documenti sono suppliche: nonostante queste vicissitudini, anche le raccolte *Comuni* e *Famiglie* hanno, oggi, una ragion d'essere, come depositi ormai convalidati dal tempo e dalle ricerche che hanno alimentato.

[5] MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (ed), *Guida generale degli archivi di stato italiani*, II, Roma 1983, pp. 897-900, 924-925. Ringrazio inoltre Franca Leverotti per ulteriori chiarimenti su queste vicende archivistiche.

Per esempio sono utili ai ricercatori che vogliono fare un primo sondaggio sulle vicende di borghi e terre lombardi, o su famiglie e genealogie quattrocentesche. Nel fondo *Famiglie* sono depositate innumerevoli suppliche relative a vicende interne patrimoniali ed ereditarie delle casate nobiliari o notabili: questioni successorie, liti e vertenze, richieste all'autorità tendenti ad ottenere la concessione, il rinnovo o la conferma di privilegi. Nel fondo *Comuni* invece dominano le petizioni di città, comunità, terre separate, e la materia è in senso lato giurisdizionale: vi si trovano richieste attinenti al fisco, alla giurisdizione, all'organizzazione ecclesiastica e beneficiale, alle istituzioni civili e alle chiese locali, agli organismi rappresentativi delle periferie, alle esenzioni o ai privilegi, di cui si chiede la riforma o la conferma. Le suppliche di città e di corpi territoriali sono la continuazione del dialogo tra sede locale e autorità politica iniziato con i capitoli di dedizione, «momenti di ridefinizione delle condizioni di sottomissione, o di nuovi patteggiamenti»[6]. Alcune di queste petizioni hanno forma capitolare[7]: sono aggregati di richieste multivalenti in cui si riconosce la piattaforma di discussione proposta dalla periferia – una periferia alquanto modulata e articolata – al centro milanese[8].

6 G. CHITTOLINI, *Introduzione*, in G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV*, Torino 1979, p. XIX; sui capitoli di dedizione è quasi superfluo rinviare a G. CHITTOLINI, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto tra città e contado*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 673-698.

7 Cfr. in ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1120, capitoli prodotti dalla comunità di Castelleone (Cremona) in occasione della visita degli ambasciatori a Milano. Il confronto delle suppliche di età sforzesca con i *gravamina* di area tedesca presi in esame dalla rassegna di A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 515-546 può essere solo di superficie, così come quello con i *cahiers de doléances* prerivoluzionari. I *gravamina* erano formulati da comunità in un contesto di maggiore consapevolezza della propria identità e nell'ambito del comunalismo della prima età moderna.

8 Nel seminario trentino del 2000, M. Della Misericordia ha proposto una prospettiva diversa: il dialogo avviato dalle suppliche con l'autorità centrale è visto dalla «periferia», il che permette di collocarlo all'interno di modelli alternativi di rapporto fra governanti e governati.

La consultazione delle carte radunate in questi fondi presenta però alcuni seri inconvenienti: non datate, le suppliche sono state separate dalle relative istruttorie e dalla corrispondenza di corredo: è talora difficile comprendere pienamente il significato della petizione, inserirla nel suo contesto e seguire l'*iter* successivo.

2. *Il complesso delle carte dell'auditore (1450-1464)*

Anche se l'attuale composizione dell'archivio sforzesco non corrisponde agli archivi originali delle magistrature e delle cancellerie ducali, e ha scompaginato un (forse mitico) ordine originario, in alcuni casi è possibile almeno in parte tentare un lavoro di ricomposizione 'virtuale'. Vale a dire che, in base al contenuto o in base a elementi formali, si possono ricostruire alcuni archivi a partire dalla sede da cui provengono: per esempio le carte emanate dai consigli ducali e dalle loro segreterie[9], dalle due camere dei maestri delle entrate ordinarie e straordinarie, di certe cancellerie settoriali – del criminale, dell'annona, delle «cose di Genova» – che ebbero un'attività ben individuabile nel tempo e un organico proprio. Per inciso non è detto che questa ricostruzione virtuale non possa diventare anche effettiva mediante le tecniche di riproduzione e di archiviazione digitale oggi disponibili, che permettono di salvaguardare e non intaccare minimamente la classificazione antica e l'attuale conservazione dei depositi storici.

Uno degli archivi assorbiti nell'attuale fondo *Sforzesco* è quello dell'auditore ducale[10]. Non è difficile risalire a questo 'archivio

[9] Le carte della cancelleria del consiglio di giustizia degli anni Sessanta non esistono nei carteggi: si possono in parte ricostituire dagli atti del fondo *Notarile*, riconoscendoli in base alle sottoscrizioni dei due cancellieri Giovanni Antonio Visconti e Francesco Ciocca.

[10] *Guida generale degli archivi di stato*, cit., p. 924; su queste carte cfr. anche P. BARONIO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Lombardia del basso medioevo*, in «Ricerche storiche» 21, 1991, p. 172; F. LEVEROTTI, *«Diligentia, obedientia, fides, taciturnitas ... cum modestia». La cancelleria segreta nel ducato sforzesco*, *ibidem*, 24, 1994, pp. 314-315.

virtuale' fatto di carte (lettere, dossier, informative, patenti sparse nel carteggio ducale) e di numerosi registri. L'ufficio si formò attorno all'attività di un consultore di Francesco Sforza, il giurista Angelo Cappellari da Rieti, che iniziò ad operare come auditore ducale dal 1450 circa, essendo già stato al servizio del condottiero prima dell'ascesa al ducato[11]. Nelle carte dell'auditore, eccettuate le concessioni dei *privilegia civilitatis*, cercheremmo invano le suppliche di *patronage*: gli appelli alla liberalità del signore seguivano un'altra via ed erano monopolizzate dalla cancelleria segreta diretta dall'autorevole primo segretario del duca, il calabrese Cicco Simonetta. Le materie principalmente trattate sono invece le richieste di proroghe in procedure giudiziarie, di salvacondotti, di lettere *contra debitores*, di grazie e di privilegi di cittadinanza. Il giurista rietino era il centro e il motore di un'articolata attività operativa e consultiva legata alla trattazione delle suppliche «di giustizia» e in generale alla mediazione ducale di liti e vertenze. Da questo punto di vista, le suppliche erano lo *starter* di una procedura che dall'auditore si ampliava a varie magistrature e a diversi esperti per l'istruttoria, la decisione e la formulazione dei rescritti.

L'archivio dell'auditore è composto da un numero considerevole di registri, non sempre individuabili a partire dagli inventari archivistici, che li schedano con titolature variabili e spesso generiche: esaminando i vari codici, nell'intera collezione dei *Registri ducali* (425 pezzi)[12] si possono individuare almeno 20

[11] «Compito dell'uditore era di occuparsi di grazie, salvacondotti, cittadinanze, ovvero di quelle particolari materie che erano considerate di diritto esclusivo del signore; all'uditore inoltre venivano affidate cause particolari che il duca voleva sottrarre ai giudici ordinari, con lo scopo di eludere la norma giuridica o semplicemente per concluderle in breve tempo»: F. LEVEROTTI, *«Governare a modo e stillo de' Signori». Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-76)*, Firenze 1994, p. 123.

[12] I registri di patenti (privilegi e concessioni di varia natura e contenuto) sono 173. I 252 registri di missive contengono «lettere relative all'amministrazione civile, camerale e militare, spedite alle autorità centrali (curiali), a quelle distrettuali e alle comunità dello Stato; inoltre le lettere spedite a oratori e messi ducali fuori del Dominio»: *Guida generale degli archivi di stato*, cit., p. 928. Vengono di seguito indicati cone *Registri ducali* e *Registri delle missive*.

registri di missive ducali[13] e 13 registri di patenti ducali[14], tutti prodotti dalla cancelleria di Angelo da Rieti. Uno dei registri di missive (*Registri delle Missive* 56) non contiene lettere ducali, ma è un copialettere personale dell'auditore: il suo contenuto sta a metà tra le funzioni pubbliche e le relazioni private, e come tale è di particolare interesse per mettere in luce certi risvolti clientelari e confidenziali dell'attività dell'ufficio.

Oltre ai registri, è reperibile un'imponente massa di corrispondenza e di atti vari che ha origine dalla stessa sede. Queste carte sono sparse nel vasto carteggio e qualcosa si può occasionalmente trovare nel fondo *Notarile* (per esempio quando la richiesta del supplicante viene esaminata direttamente *coram auditore)*; diversi elementi consentono di riconoscerle e di ricondurle alla stessa provenienza: la sigla «Angelus auditor» apposta in calce, l'intestazione o l'indirizzo, il contenuto e il contesto. Un considerevole nucleo di corrispondenza proveniente dal giurista rietino e dai suoi collaboratori è stato fortunatamente mantenuto unito in una serie di quattro cartelle del fondo *Sforzesco* contenenti alcuni corposi dossier su processi e casi giudiziari, insieme a suppliche originali annotate dall'auditore e a varie carte sciolte[15]. Questi materiali permettono di consi-

[13] ASMi, *Sforzesco, Registri delle Missive* 8, 10, 11, 17 (registro mutilo, da integrare con un fascicolo sciolto conservato in *Frammenti di registri missive*, 5, fasc. 71), 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 45, 49, 56 (copialettere di Angelo da Rieti), 66. Gli inventari archivistici li individuano come registri «di lettere di giustizia» o «di lettere diverse».

[14] I registri di patenti risalenti all'auditore sono i *Registri ducali* 98, 126, 130, 131, 132, 133, 154, 155, 157, 161, 162, 166. Un altro registro ducale è denominato *Registri delle Missive* 47bis (ma nonostante il nome è un registro di patenti). C'è inoltre un fascicolo sciolto in *Frammenti registri ducali*, busta 2a, fasc. 21. La titolazione originale in questi registri non sempre esiste, o è generica: per esempio *Registri ducali* 98 ha il titolo *Registrum litterarum patentium de anno MCCCLVII*. Negli inventari sono variamente denominati, per lo più come registri di salvacondotti, patenti, cittadinanze. Segnalo inoltre *Registri ducali* 96 che fu redatto da un precedente auditore di Francesco Sforza, Giovanni Cressolini da Amelia (1449-1451).

[15] ASMi, *Sforzesco, Potenze sovrane e 'varia'*, cartt. 1585, 1586, 1587, 1587 bis. Franca Leverotti mi segnala che queste cartelle del fondo *Sforzesco*, ultime nella numerazione, erano state collocate in precedenza nella collezione *Miscellanea Storica*, e sono indicate negli inventari come *Potenze sovrane*, dando luogo a

derare l'attività dell'officio nelle sue complesse sinergie con le altre magistrature ducali e con gli esperti di diritto chiamati ad assistere il duca nell'istruttoria delle suppliche[16].

Seguendo nel tempo le registrazioni e le carte prodotte da Angelo da Rieti e dai suoi collaboratori, si colgono evidenti segni di crescita operativa e materiale del lavoro e delle registrazioni, dal punto di vista sia tecnico-giuridico sia cancelleresco. Non solo aumentarono considerevolmente le carte e i materiali prodotti, ma, dal 1458, le diverse serie di registri (una per ogni cancelliere) vennero unificate, indizio della volontà di facilitare l'archiviazione e il reperimento degli atti. Angelo da Rieti e i suoi collaboratori erano sempre più circondati da reverenza e da continue manifestazioni di rispetto, fatti oggetto di commendatizie, di preghiere e di esortazioni, riconosciuti insomma dalla società politica del dominio come efficaci tramiti del dialogo tra governanti e governati.

Nonostante questi promettenti sviluppi, nel 1464, di punto in bianco, la serie dei registri e delle carte dell'auditore si interrompe: alla morte di Angelo da Rieti, infatti, la sua cancelleria fu soppressa e la sua attività riassorbita all'interno della cancelleria segreta. La cancellazione dell'officio è in qualche modo sorprendente e dissonante rispetto al processo di fissazione e di stabilizzazione degli uffici sforzeschi quale si disegna nel grande repertorio compilato alcune decine di anni fa da Caterina Santoro[17]. Questo disegno grandioso forse enfatizza la stabilità

una possibile confusione con un altro fondo dallo stesso nome. Queste carte sono state oggetto di una tesi di laurea di G. Forgiarini (che non ho consultato) discussa presso l'Università degli Studi di Milano, Istituto di storia del diritto italiano, 1983-1984 (citata da G. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del '400*, in J.-M. CAUCHIES - G. CHITTOLINI [edd], *Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1990, p. 58 n).

[16] Solo occasionalemte sono stati pubblicati; cfr. G. CHIESI - L. MORONI STAMPA (edd), *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, I, *Francesco Sforza*, 1: *1450-1455*, Bellinzona 1993, lettere alle pp. 280-282, 285-286, 291-293 e *passim*, e il documento edito e commentato da E. SAITA, *Fatti di monache del Quattrocento: l'abbaziato del monastero femminile di S. Maria in Valle di Milano fra il 1449 ed il 1450*, in «Libri & documenti», 18, 1993, pp. 14-22.

[17] C. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco*, Milano 1948.

e l'articolazione di uffici e magistrature, ma sostanzialmente rispecchia l'immagine della grande macchina creata dai Visconti-Sforza.

Come mai il duca Francesco, nonostante non mancassero candidati a prendere il posto di Angelo da Rieti, decise di sopprimere un ufficio che funzionava, che aveva costruito competenze tecnico-giuridiche peculiari, che aveva conseguito autorevolezza ed efficacia operativa? Le ragioni determinanti vanno probabilmente ricercate nella crescita di influenza di Cicco Simonetta[18], che volle ricondurre alla cancelleria segreta un settore rimasto fino ad allora separato e molto ambìto dal personale delle cancellerie, perché la trattazione delle suppliche, per le onoranze e i diritti di sigillo riscossi, era una delle mansioni più remunerative[19]. Questo accorpamento corrispondeva anche a una crescita funzionale della cancelleria segreta, che negli anni si era articolata e specializzata in comparti che più tardi formarono quattro settori ben delimitati (affari interni ed esteri, benefici ecclesiastici, finanze, criminale) e dotati di un'organizzazione piuttosto complessa, quasi dei ministeri che sottraevano ambiti di competenza e di autorità alle magistrature tradizionali[20]. I cancellieri dell'auditore furono distribuiti in altri settori: ser Giovanni Molo, nobile ticinese, che aveva a lungo collaborato con Angelo da Rieti, fu messo a capo di un comparto «criminale», dove, a parte altri brevi incarichi nella materia beneficiale,

[18] Ho già fatto un accenno alla questione in M.N. COVINI, *Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia*, in G. CHITTOLINI (ed), *Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo*, Milano 1997, pp. 303-324.

[19] Cfr. la testimonianza di Giovanni Simonetta circa le suppliche considerate «cose de emolumento», citata da G. SORANZO, *Prefazione* a JOHANNIS SIMONETAE *Rerum gestarum Francisci Sfortiae commentarii*, a cura di G. SORANZO, in *Rerum Italicarum Scriptores*[2], XXI/2, Bologna 1932, p. VIII. Alcune note marginali dei registri ci informano sui diritti di sigillo chiesti ai supplicanti: talvolta è indicata una cifra, verosimilmente in soldi di imperiali, talvolta una nota *n.(ihil)*, o «*nihil pro sigillo*», oppure «*gratis et amore Dei*», per segnalare un atto confezionato e consegnato gratuitamente ad amici, cortigiani, monasteri e chiese, supplicanti poveri e miserabili.

[20] F. LEVEROTTI, *La cancelleria segreta nel ducato sforzesco*, cit., pp. 305-308.

si trovava ancora nel 1482, quando questa divisione in settori fu formalizzata; negli anni successivi fu supervisore di un comitato di deputati *super rebus criminalibus*, al quale presiedeva ancora nel 1498[21]. Un altro suo collega, il nobile milanese Giovanni Tommaso Piatti, fu destinato alla cancelleria del consiglio segreto, il restante personale distribuito fra i vari nuclei cancellereschi. In breve, l'esperienza della cancelleria di giustizia andò solo in parte perduta: alcuni cancellieri esperti continuarono autorevolmente a occuparsi di suppliche, di controversie giudiziarie e specialmente della materia penale, che negli anni Settanta, con Galeazzo Maria Sforza, fu connessa in modo sempre più stretto alla politica di incremento delle entrate camerali mediante confische e condanne[22].

3. *I quadernetti delle ordinazioni del luogotenente (1480-1499)*

Dopo la morte di Angelo da Rieti i duchi e le duchesse si procurarono la collaborazione di vari giuristi nel ruolo di auditori e consultori[23], ma nessuno di questi consulenti legali sviluppò un'attività così intensa e continuativa da rendere necessaria la formazione di una cancelleria stabile; di conseguenza non ci sono depositi documentari paragonabili a quelli lasciati dalla cancelleria del dottore rietino. Con Galeazzo Maria Sforza le richieste dei postulanti caddero sulle forti spalle di Cicco Simonetta, potente filtro dell'attività di governo e abile mediatore

[21] *Ibidem*, pp. 306, 317.

[22] F. LEVEROTTI, «*Governare a modo e stillo de' Signori*», cit., specialmente pp. 43 ss.

[23] Con Galeazzo Maria Sforza vengono indicati come «auditori» i giuristi Antonio da Besana, Ziliolo Oldoini, Baldassarre de Curte, Lorenzo da Pesaro, Alessandro Spinola, Giovanni Angelo Talenti; resta inoltre traccia dell'attività di Sillano Negri come auditore della duchessa, cfr. F. LEVEROTTI, «*Governare a modo e stillo de' Signori*», cit., pp. 123-124 (una parte dei registri ducali provengono dalla cancelleria della duchessa Bianca Maria). Con Ludovico il Moro sono indicati dal 1481 con il titolo di auditori e consultori il vicario generale Pietro Crivelli (cfr. ASMi, *Sforzesco, Registri ducali*, 213, p. 167), Giacomo Girardi da Bassignana, nel 1492 Giovanni Enrico Pecchio, e i giuristi posti nel comitato dei deputati al criminale.

tra il signore e i supplicanti. Molti anni dopo la fine di Cicco, Ludovico il Moro tributava un omaggio al segretario calabrese (della cui rovina era in parte responsabile), mettendo a confronto il suo profilo con quello decisamente più modesto del successore, Bartolomeo Calco; scriveva Agostino Calco al padre nel 1491:

«se è anchora lamentato della magnificentia vostra perché el dice che gli vene mille cose alle spale che la magnificentia vostra le poteria expedire che non fa, et che al tempo del duca Galeacio gli era messer Ceco che gli levava via quasi ogni molestia che gli poteva accadere, cioè de questi che se veneno a lamentare de qualche uno»[24].

Così, bisogna attendere gli anni Ottanta per trovare un nuovo grande aggregato di carte relativo all'istruttoria delle suppliche. Alcune cartelle del composito fondo *Sforzesco* (negli inventari d'archivio sottotitolate «ordinazioni del luogotenente»)[25] contengono parecchi fascicoletti di compendi di petizioni e delle relative «ordinazioni»; questi fascicoletti hanno un formato particolare e riconoscibile, essendo fatti di carte piegate per il lato lungo e spesso cucite insieme al centro. Il luogotenente che emanava queste «ordinazioni» era Ludovico Maria Sforza, che dal 1480, con questo titolo e come tutore del giovane duca Gian Galeazzo, tenne le redini dello stato. Dopo la liquidazione del Simonetta impostagli da una ristretta cerchia di notabili, il Moro esercitò la sua autorità all'interno di un «triumvirato» posto sotto la tutela del partito ghibellino, ma dal 1488 circa poté avviare una forma di governo personale di impronta autocratica, coronando la sua ascesa, nel 1494, con il conseguimento del titolo ducale.

Queste vicende istituzionali si riflettono – come vedremo – sia sulla forma dei quadernetti di suppliche sia sulla sostanza della trattazione delle petizioni. Nei primi anni Ottanta i quadernetti

24 ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1099, 6 novembre 1491. E aggiungeva: «Io, quantunque gli havesse possuto respondere, et cosa che me seria parso necessario, cioè che la signoria sua non vole che se facia una minima cosa senza che lei non lo sapia, nientedimanco non gli volsi respondere se non che la magnificentia vostra dove la posseva remediare a quelli se venevano a lamentare che lo fazeva voluntiera».

25 ASMi, *Sforzesco, Potenze sovrane e 'varia'*, cartt. 1491-1495.

sono propriamente verbali, ossia resoconti delle sedute di un ampio collegio di consiglieri che si riuniva nel castello di Porta Giovia e che assisteva il signore nella discussione degli affari di stato[26]; le sessioni erano in gran parte dedicate all'esame di petizioni e suppliche, sia che fossero esposte direttamente dagli interessati o dai loro procuratori, sia che fossero prodotte per iscritto, in questo caso ricevute e istruite dalla cancelleria segreta del Calco e quindi sottoposte all'autorevole consesso sedente *in castro Porte Iovis*. Ancora nell'estate del 1489 «in senatu arcis», Ludovico Maria Sforza presiedeva regolari assemblee di consiglieri, i cui nomi, se pur di area prevalentemente ghibellina, erano altamente rappresentativi delle grandi famiglie cittadine e di alcune grandi casate signorili[27]. Fino al 1489 le suppliche furono dunque sottoposte a un collegio che le esaminava «maturamente» e solennemente in sessione pubblica, demandando poi l'*iter* a uffici, magistrature e autorità locali, o a commissari e arbitri designati dal signore.

Queste riunioni col passare degli anni si diradarono fin quasi a scomparire: il fatto è da ricollegare agli sviluppi istituzionali già segnalati. Nel 1485 il Moro scampò a una pericolosa congiura nobiliare; nel 1487-88 fu colpito da una grave malattia i cui effetti fortemente debilitanti lo misero temporaneamente fuori gioco, lasciando campo libero ai suoi avversari. Alla fine del 1487 sembrò sul punto di perdere il governo dello stato: «tuto Mediolano per il caso dil prefato signore Ludovico erra in arme»[28].

[26] I primi verbali di queste riunioni sono stati pubblicati da A.R. NATALE (ed), *Acta in Consilio secreto in castello Portae Jovis Mediolani*, I-III, Milano 1963-1969; per quelli immediatamente successivi è annunciata la prossima pubblicazione a cura di C. Paganini. I quadernetti degli anni seguenti, diventati ormai esclusivamente compendi di suppliche, sono numerosi e poco allettanti in vista di possibili iniziative di edizione.

[27] ASMi, *Sforzesco, Potenze sovrane e 'varia'*, cart. 1491, quadernetto di verbali, giugno-settembre 1489. Tra i più assidui, i giuristi Giovanni Andrea Cagnola e Scipione Barbavara, alcuni vescovi del dominio, i conti Borromeo, Francesco Bernardino e Alberto Visconti, Ambrogio del Maino, Pietro da Gallarate, Giovanni Angelo Talenti, Renato Trivulzio, Antonio da Marliano, alcuni oratori forestieri come Giacomo Trotti.

[28] Lettera del 9 dicembre 1487 di Antonio Salimbeni a Francesco Gonzaga, in M. DE LUCA (ed), *Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca*

Dopo questi eventi convulsi, ristabilitosi in salute, il Moro si risolse a togliere ogni parvenza di autorità al giovane nipote e ad adottare una serie di decisivi provvedimenti tendenti ad imporre un governo autocratico. La svolta politica prese forma appunto nel 1489: con una serie di processi e di inquisizioni, plasmati secondo i machiavelliani «modi dello straordinario», il Moro estromise dalla scena politica parecchi ex-amici, fra cui il segretario privato Aloisio da Terzago, che fu giustiziato nel 1489, e il potente castellano di Porta Giovia, Filippo Eustachi, che fu accusato di una congiura e fu imprigionato nel castello di Abbiate per anni. Furono poi formate inquisizioni contro officiali e nobili milanesi incolpati di aver partecipato a congiure in accordo con l'ex duchessa e reggente Bona di Savoia[29].

Altri aspetti di questa svolta autoritaria furono l'emanazione di una serie di decreti che inasprivano le inquisizioni penali e l'istituzione di alcuni comitati speciali che col tempo sottrassero ulteriori ambiti di autorità alle magistrature tradizionali, soprattutto quelle camerali e finanziarie[30]. Questa radicale riconfigurazione del gruppo di persone a cui spettava la formazione delle decisioni politiche[31] accentrò il potere nelle mani di Ludovico e gli consentì anche di allontanarsi dalle insidie milanesi; il luogotenente soggiornava in vari castelli e città, muovendosi di

(1450-1499), in preparazione; ringrazio Marzia de Luca per la cortese anticipazione delle trascrizioni.

[29] Questi eventi sono sinteticamente riferiti da BERNARDINO CORIO, *Storia di Milano*, a cura di A. MORISI GUERRA, Milano 1978, pp. 1475-76, ma ampiamente documentati da fonti in parte inedite.

[30] Anche gli eventi del 1489 attendono una ricostruzione più completa e documentata.

[31] Per l'individuazione dell'*entourage* ludoviciano (oltre ai cronisti coevi, da Ambrogio da Paullo a Bernardino Corio) occorre rinviare a due studi che illuminano due momenti decisivi della politica finanziaria del Moro, ossia la creazione dei deputati al denaro e i prestiti forzosi imposti nel 1494-99: D.M. BUENO DE MESQUITA, *The deputati al denaro in the government of Ludovico Sforza*, in C.H. CLOUGH (ed), *Cultural Aspects of the Italian Renaissance. Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller*, Manchester - New York 1976, pp. 276-298; F. LEVEROTTI, *La crisi finanziaria del ducato alla fine del Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, II, Milano 1983, pp. 585-632, specialmente pp. 600 ss.

frequente, sempre accompagnato dalla sua cancelleria privata. Dopo l'estromissione del castellano di Milano, lo Sforza (ancora duca di Bari e luogotenente, ma con aspirazioni sempre più esplicite al titolo ducale) aveva ottenuto il pieno controllo sul castello e sulla rocca di Porta Giovia, dove aveva posto alcuni suoi fidati. All'interno del castello avevano sede la cancelleria segreta, diretta sempre da Bartolomeo Calco, e gli altri comitati speciali voluti dal Moro – i deputati al denaro, i deputati al criminale, il settore annonario controllato da Marchesino Stanga – che svolgevano quotidianamente la loro attività e davano udienza nelle sale a loro riservate.

La nuova posizione di Ludovico Maria Sforza determinò un nuovo stile nella conduzione delle udienze e dell'istruttoria delle suppliche; cambiarono le forme, e cambiarono anche le modalità del dialogo tra principe e sudditi. Ancora nel 1489 i quadernetti continuano a verbalizzare le sessioni del consiglio *in arce Porte Iovis*, ma nel contempo Ludovico il Moro esaminava personalmente le suppliche e dava udienza ai postulanti e ai loro procuratori a Vigevano, sua sede prediletta di riposo e di svago, in vari siti del castello: talvolta nella sua camera privata («in cubiculum»), talvolta persino all'esterno, nel bel mezzo degli svaghi di corte, «in area ante arcem», o addirittura «in agro Viglevenensi in villa ubi ad volatum erecta sunt tabernacula Villam Novam versus»[32]. Queste udienze semi-informali sono registrate nei quadernetti e continuano per un certo tempo ad essere intervallate da consulti e da udienze generali nel castello di Milano, alla presenza di «plurimis senatoribus consilii secreti et iustitiae»[33]. Con il tempo però le frequenti e prolungate assenze da Milano del luogotenente finirono per diradare le sedute solenni del consiglio milanese e lasciarono le udienze e l'esame preliminare delle suppliche interamente nelle sue mani.

[32] Su questa dislocazione dei centri decisionali da Milano a Vigevano, N. Covini, *Vigevano quasi-città e la corte di Ludovico il Moro*, in L. Giordano - R. Tardito (edd), *Piazza ducale e i suoi restauri. Cinquecento anni di storia*, Pisa 2000, pp. 10-47, in particolare pp. 35-39.

[33] Cfr. i quadernetti raccolti in ASMi, *Sforzesco*, *Potenze sovrane e 'varia'*, cart. 1491.

Può sorprendere in tutte queste vicende l'assenza di qualsiasi rivendicazione di autorità, almeno formale, da parte del duca in carica, Gian Galeazzo Sforza: il giovane principe era una figura del tutto sbiadita, un giovane signore dedito ai passatempi cortigiani e alle cacce, incapace di un atto di volontà che lo aiutasse a riscattarsi dalla sudditanza al *patruus* e dall'infelice posizione in cui era stato collocato. Ludovico il Moro, scrive Pietro Verri sulla scorta degli storici coevi, «promoveva alle cariche; faceva le grazie; appena lasciava al nipote il nome di duca»[34]. Secondo alcuni osservatori esterni il luogotenente considerò in principio la possibilità di governare dietro le quinte, salvando le forme, ma la completa inettitudine del nipote lo indusse a prendere su di sé ogni responsabilità di governo[35]. Fino al 1494 la sottoscrizione «Iohannes Galeaz dux Mediolani» è l'unico segno di autorità del duca, mentre la corrispondenza politica si rivolgeva direttamente al Moro e ai suoi segretari.

L'assenza del signore, ossia di Ludovico, dalla capitale e la sua forte ingerenza personale nella materia delle petizioni sono circostanze particolarmente favorevoli per seguire le modalità dell'istruttoria: non avremmo altrimenti un fittissimo scambio di corrispondenza tra la località dove si trovava lo Sforza e le cancellerie milanesi. Certi passaggi di materiali e di informazioni che normalmente sarebbero stati affidati alla trasmissione diretta e orale tra il signore, i cancellieri e i magistrati, a causa della lontananza del luogotenente da Milano diventavano invece oggetto di complessi giri di carte.

4. *L'istruttoria delle suppliche e la giustizia commissariale*

Dopo il 1491-92, con la nuova posizione istituzionale del Moro, i quadernetti di suppliche assunsero una forma standard ormai del tutto diversa dagli originari verbali del consiglio in castello. Su ogni pagina un cancelliere compendiava il contenuto di una

[34] P. VERRI, *Storia di Milano* (1783), III, Milano 1977, p. 78.

[35] Questo è il giudizio degli oratori mantovani: N. COVINI, *Vigevano quasi-città e la corte di Ludovico il Moro*, cit., p. 19, n. 46.

supplica, e nello spazio sottostante un'altra mano apponeva sotto dettatura l'ordinazione del signore. Il *datum* era la località dove il Moro soggiornava: di solito Vigevano, ma anche Cusago, Abbiate, Villanova, Gambolò, Pavia, Bereguardo, Gropello e varie altre sedi – Fontaneto, Cozzo – dove esistevano castelli accoglienti e riserve di caccia, di rado Milano.

Una caratteristica dei quadernetti è che riuniscono e compendiano, per sottoporle al signore, tutte le tipologie di suppliche, sia quelle che abbiamo definito «di *patronage*» sia quelle «di giustizia»; sia petizioni di singoli che di comunità; sia di sudditi che di forestieri. I compendi erano redatti allo scopo di convogliare all'esame di Ludovico Maria Sforza centinaia di richieste di ogni tipo, in seguito alle quali, sovente, il signore riceveva o convocava i supplicanti e i loro rappresentanti per conoscere meglio una questione o arbitrarla di persona. La trattazione diretta e personale delle suppliche corrisponde a uno stile di governo peculiare di Ludovico Maria Sforza, tendente ad «assommare in sé il potere decisionale del duca e il maneggio degli affari del primo segretario»[36]; nello stesso tempo è un segno di attenzione alla supplica e all'udienza come mezzi utili per stabilire un dialogo con i governati, come viene confermato dai dati numerici: nei momenti in cui la documentazione appare più completa, i quadernetti registrano l'esame e la prima istruttoria di 20-30 suppliche al giorno. Nel gennaio del 1492, ad esempio, vennero prese in esame circa 180 suppliche (comprese alcune udienze), si può dunque calcolare una media di 1000-1200 suppliche l'anno ricevute, istruite e seguite da una *ordinatio*.

Le modalità di redazione di questi quadernetti servono a capire come avveniva concretamente l'esame delle petizioni e il loro *iter*. La mano che tracciava l'ordinazione del luogotenente era quasi sempre di Giovanni Giacomo Ghilini, nobile di Alessandria e segretario personale del Moro (dal 1487, ma già almeno nel 1484 presente nella sua cancelleria). La stessa grafia nervosa vergava le minute di lettere sotto dettatura del signore. Al magnifico

[36] L. Arcangeli, *Ludovico tiranno?* in E. Sàita (ed), *«Io son la volpe dolorosa». Il ducato e la caduta di Ludovico il Moro, settimo duca di Milano (1494-1500)*, Catalogo della mostra, Milano 2000, pp. 29-38.

Giovanni Giacomo – noto soprattutto per uno scritto di epoca posteriore sull'organizzazione dell'Ospedale Maggiore milanese[37] – venivano sovente indirizzate numerose raccomandazioni da parte di coloro che sostenevano una supplica propria o altrui, infiorate da espressioni di grande reverenza, e prodotte nella speranza di «oliare» i meccanismi dell'accesso al signore e di ottenere un esito favorevole[38]. Sotto la direzione del Ghilini collaboravano con Ludovico il Moro (seguendolo nei suoi spostamenti) alcuni cancellieri: i fratelli Battista e Nicolò Negri, Agostino Calco e altri scribi distaccati da Milano secondo le necessità; tutti erano destinatari di messaggi reverenti e di commendatizie, come accade a chi si pone in stretta contiguità con il potere. Così completati dalle ordinazioni del signore, i quadernetti tornavano a Milano per l'*expeditione* cancelleresca, che era compito della cancelleria segreta. La bipolarità Milano-Vigevano generava uno scambio giornaliero di carte portate da cavallari che si muovevano o via terra o utilizzando le comode vie d'acqua che collegavano le due località. Gli stessi corrieri recavano le bolgette della corrispondenza diplomatica, su cui erano apposti certi segni convenzionali – la forca, il triangolo – a segnalare i dispacci più urgenti[39]. Da Milano arrivava anche il materiale cancellesco, carta, inchiostro e penne; da Vigevano partivano lettere siglate in bianco dal signore, sigilli e segni di convalida[40].

[37] S. Spinelli (ed), *La relazione ai deputati dell'Ospedale grande di Milano*, Milano 1937.

[38] Un esempio: il 3 ottobre 1493 un suo nobile concittadino, Battista Trotti, scriveva al «magnificho miser Zovane Iacomo Giglino como fratelo honorando» raccomandando una sua «differentia», «e poso voglia dire due parole al signore mio per mi ... parendo a vostra magnificentia de vederla e mostrarla al signore remeto ogni cossa a quella» (si noti l'appellativo altamente onorifico; si trova in ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1113). Nel 1494 il castellano-capitano di Porta Giovia Filippino dal Fiesco mandava al Ghilini un frate portatore di una supplica che riguardava Carlo dal Fiesco suo «barba»: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1119, 8 ottobre 1494.

[39] N. Covini, *Vigevano quasi-città e la corte di Ludovico il Moro*, cit., pp. 36-37.

[40] *Ibidem*.

Per documentare questi passaggi di carte, di informazioni e di mandati tra Milano e Vigevano non bastano i quadernetti di suppliche, occorre fare riferimento all'intera corrispondenza ducale, in particolare a quella conservata nella sezione del carteggio sforzesco relativa a «Milano città e ducato». È infatti importante notare – per tornare alla questione della conservazione attuale delle carte – che i quadernetti di suppliche non sono stati tutti radunati in una serie separata di cartelle: molti fascicoletti sono rimasti mescolati tra le lettere del carteggio, il che è forse segno di un'incertezza degli archivisti del passato, dubbiosi sull'opportunità di separare i compendi dalla corrispondenza di corredo.

L'ordinazione del signore, nei casi più semplici, era un'accettazione («fiat», «fiat ut petitur», «proveditur ut melius videbitur») o un rifiuto («nihil est responsum», «non conceditur»). Petizioni che chiedevano una prebenda, un sussidio, un posto lasciato libero da un cancelliere, un piccolo beneficio, o che segnalavano la negligenza di un officiale o un piccolo torto ricevuto, erano seguite semplicemente da una lettera di concessione o di ripulsa, o da un breve dispaccio che accoglieva la richiesta trasmettendola all'autorità competente (un podestà, un capitano, una magistratura centrale)[41]. In questi casi il compito del Calco e degli altri segretari era solo quello di *expedire*, di dare esecuzione cioè con mandati di cancelleria. Nei casi più complessi l'ordinazione avviava un'istruttoria, e a volte era l'inizio di un procedimento vero e proprio: comunque di un *iter* che poteva avere anche sviluppi molto articolati.

[41] Alcuni esempi tra i tanti: a Giovanni Angelo Talenti che chiede uno (pseudo) Egesippo dalla biblioteca del castello di Pavia si risponde che si faccia come si è soliti fare in questi casi: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1105, 8 giugno 1492. Viene accolta la richiesta di sussidio della figlia di un giurista pesarese che aveva servito per 32 anni come giudice del maleficio e che «se deportoe così integramente che andò a morire ad l'hospitale»: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1092, 24 aprile 1490. Nel 1495 viene accettata una supplica della squadra dei Rossi di Parma che chiedeva di essere in qualche misura reintegrata nella decisione degli affari pubblici in città, con un assenso che esprime la volontà di ricucire una forte lacerazione risalente alla guerra rossiana: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1120, 20 marzo 1495, il duca ai deputati al denaro.

L'indagine preliminare tendeva ad acclarare l'incerta «verità» della supplica, uno scritto per sua natura unilaterale e interessato, a volte reticente e capzioso. Già i decreti viscontei dedicavano attenzione alla categoria delle «suppliche importune», ossia alle petizioni non solo basate su mezze verità o su evidenti distorsioni dei fatti, ma tendenti a recar danno a terzi più che a favorire gli interessi del supplicante[42]. Gli accertamenti potevano esigere il parere di un collegio corporativo, il consulto di un giurista, il sopralluogo di un ingegnere.

Le suppliche di *patronage* spaziano su argomenti disparati, su tutta la vasta gamma di richieste di concessioni e di benefici che orientava il flusso della liberalità del principe: «cognoscemo che la largità e beneficentia ne li principi è una de quelle cose quale ornano grandemente la persona loro, et li accresce di servitori et fama», scriveva il Moro nel suo testamento politico, raccomandando al figlio, però, di non confondere liberalità e profusione[43]. Alcune tipologie di richiesta sono particolarmente frequenti, come quelle relative alla gara per accedere al mecenatismo signorile e quelle connesse alla competizione di prestigio e di onore che verso la fine del secolo sembra farsi più intensa nei ceti eminenti della città di Milano e del dominio. Innumerevoli petizioni sono relative a questioni di acque nelle località rurali attorno a Milano e, in città, alla concessione di *soste* e di porzioni di terreno adiacenti al fossato cittadino e alle fortificazioni semidemolite della cerchia antica di mura, segno di un radicale cambiamento dell'uso e della destinazione degli spazi urbani e del contesto clientelare in cui avvennero. Decine e decine di petizioni sono inerenti agli espropri di case e di appezzamenti di terreno deliberati da Ludovico il Moro per realizzare a Milano il quartiere cortigiano delle Grazie e a Vigevano la magnifica piazza ducale.

[42] Cfr. i decreti riportati da C. Storti Storchi, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 172-173.

[43] Testamento politico di Ludovico il Moro (*post* 1494), edito in P.D. Pasolini, *Caterina Sforza*, III: *Documenti*, Roma 1893, pp. 413-439, in particolare p. 423.

La categoria delle suppliche «di giustizia» in generale sollecitava il signore ad esercitare, secondo principi equitativi, delle correzioni e delle *moderationi* a norme troppo rigide o troppo indistinte, compensando con la sua clemenza il cieco rigore della legge e la prevaricazione dei più forti. Già nelle carte del tempo di Francesco Sforza (1450-1464) è espresso con grande enfasi il motivo ideologico che alimenta e sorregge l'intervento ducale nelle liti e nelle vertenze private dei sudditi. Al principe, garante e fonte di giustizia, spetta ristabilire la correttezza del diritto, difendere i deboli, i pupilli e le donne, riparare ai torti e combattere i soprusi dei grandi:

«Nostri est officii providere ut iustitia et diviti et inopi et omnibus denique subditis nostris eque ministretur neque alicuius vel favore vel potentia vel litigandi caliditate et peritia alterius iura peritura sint ...»[44].

La supplica per ottenere una grazia era formalmente obbligatoria: veniva interposta dopo una condanna penale e dopo una pace privata che il signore convalidava facendo istruire una verifica formale e acquisendo informazioni dalle magistrature periferiche; al tempo di Ludovico il Moro l'istruttoria delle grazie veniva solitamente demandata ai consigli o ai deputati sopra il criminale[45]. Se la supplica era relativa a un passaggio di una lite o di una vertenza civile già discusse in uno o più tribunali, aveva allora la forma e la sostanza di un'impugnazione[46]. In

[44] ASMi, *Sforzesco, Registri delle Missive*, 41, c. 2, 29 dicembre 1457.

[45] Si veda il testamento politico del Moro (P.D. PASOLINI, *Caterina Sforza*, III, cit., pp. 427-428), in cui si proclama che in civile e in criminale «dovi andarà gratia non se possi fare se non col consenso de la maiore parte de li voti del consilio col governo».

[46] Nel primo appuntamento dei seminari trentini M. Sbriccoli, nell'intervento su «Profili giuridici delle suppliche per giustizia in età moderna», cit., ha esaminato gli scritti dottrinali e giurisprudenziali relativi alla forma della supplica e ha indicato in quale misura e in quali condizioni la supplica poteva essere interposta mancando le condizioni per l'appello. Alcuni dei teorici presi in considerazione, come Giason del Maino (consultore di Ludovico Maria Sforza), Egidio Bossi e altri, facevano riferimento alla pratica del Senato e dei grandi tribunali milanesi fra Quattro e Cinquecento. In età moderna la casistica delle suppliche si fa più sottile: per esempio alcuni trattatisti distinguono tra supplica e querela; nei documenti sforzeschi questa distinzione non c'è. Sulla

questi casi la via della supplica era un modo di interporre appello in mancanza dei requisiti formali che lo consentivano. Nelle liti più controverse di regola venivano nominati uno o più commissari delegati[47] o degli arbitri confidenti delle parti, che, procedendo con forme abbreviate e con il privilegio di emanare decisioni non più impugnabili, esprimevano un parere su cui si basava il rescritto formale del signore.

La grande maggioranza delle suppliche «giudiziarie» non si opponeva ad atti definitivi e a sentenze passate in giudicato, ma a singoli atti processuali, attinenti a fasi particolari di lunghe controversie agitate nei tribunali ordinari o affidate ad arbitri. Sentenze interlocutorie, questioni incidentali di diritto, legittimità delle proroghe concesse dai giudici e dai consigli ducali, banali atti esecutivi: all'interno di questi lunghi percorsi processuali, le suppliche all'autorità centrale tendevano a riconsiderare snodi processuali, a sbarrare il campo da una difficoltà o da un intoppo, a porre rimedio alla mancata esecuzione di una sentenza, a superare le more inspiegabili di una commissione che non andava avanti per inadempienza, pigrizia, dimenticanza o per volontà dolosa. Ma accadeva anche che una supplica fosse interposta per complicare e approfondire una disputa, mettendo in campo un elemento in più, che si sovrapponeva (a volte in modo inestricabile, mettendo a nudo i difetti di un sistema giudiziario complesso e articolato secondo una razionalità peculiare ai tempi e non secondo un'astratta «economia» del giudizio) alle decisioni adottate in precedenza da altri giusdicenti. In questi casi la supplica non era altro che una delle tante strade percorse da parti facoltose e dai loro avvocati per complicare le liti, alimentare *iter* lunghi e tortuosi, rendere «immortali» le inimicizie a proprio vantaggio[48]. Nel 1492, fornendo al signore

procedura dell'appello nella legislazione viscontea, C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, cit., pp. 131-32, 137, 159.

[47] Sulla delega ai commissari in età viscontea e sullo *ius speciale* dei rescritti, si veda *ibidem*, in particolare pp. 169 e ss.

[48] Sulla causa civile nella Cremona di Filippo II, e sul suo obiettivo primario, l'esproprio, cfr. G. POLITI, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano 1976, in particolare p. 235. Cfr. anche la vicenda feudale seguita

il parere richiesto per istruire una richiesta di grazia, il podestà di Cremona riferiva che il delitto passionale a cui si riferiva la supplica derivava da una rivalità antica, già degenerata in scontri sanguinosi, poi seguiti da pacificazioni e da salvacondotti, per cui la grazia del duca sarebbe stata solo la fase di un percorso in cui i litiganti, per farla breve, «fano pace et tregua como li pare»[49]. Con avversari ostinati e facinorosi, si osservava, l'intervento ducale non faceva che assecondare la logica del litigio: «Ho ancora per le mani questi due cervelli fantastichi de Petro Giorgio e Iohanne Antonio Caymi – scrive il capitano di giustizia Alberto Bruscolo – che s'una perticha de muro piatiriano deci anni» (ed esortava il signore a mandare un architetto a fare una perizia pacificatrice prima che scoppiasse qualche nuovo «eccesso» – imbarazzante per la corte, data la posizione e il rango dei due contendenti)[50]. Il consiglio di giustizia, in una lettera del 1492[51], analizzava le infinite astuzie messe in atto dai potenti Sommariva da Lodi per tirare in lungo le cause e far perdere tempo e denaro agli avversari, mettendo a punto una tecnica sapiente che consisteva nel produrre un ventaglio di suppliche diverse e aprire *iter* contemporanei nei consigli[52]

da Daniele Andreozzi, nella quale si possono seguire processi «celebrati da numerose magistrature senza precise delimitazioni di competenze, appelli ripetuti, verdetti contrastanti, sentenze passate in giudicato e poi revocate, interventi ducali diretti, privilegi di sospensione e arbitrati [che] si accavallarono confusamente per quasi trent'anni»: D. ANDREOZZI, *Il castello di Torrano. Pratica di governo, amministrazione della giustizia e politiche di prestigio nel piacentino*, in «Bollettino storico piacentino», 89, 1994, p. 211.

[49] ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1106, Bartolomeo Calco, 23 agosto 1492. Cfr. anche R. AGO - S. CERUTTI, *Premessa*, in R. AGO - S. CERUTTI (edd), *Procedure di giustizia* («Quaderni storici», 34, 1999, 2), Bologna 1999, pp. 307-313, in particolare p. 311.

[50] ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1111, 29 agosto 1493.

[51] ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1103, 1° marzo 1492.

[52] Sulla confusione di competenze e rivalità tra i due consigli si veda, tra le tante, la lettera del consiglio di giustizia del 28 novembre 1492, ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1109. In quest'epoca i consiglieri di giustizia erano costretti a difendere strenuamente certe prerogative continuamente usurpate dai loro colleghi del Senato, ad esempio la concessione delle proroghe processuali. Notando che alcune loro ripulse erano state «redrizate al segreto»

e nelle varie magistrature, ordinarie e straordinarie, locali e centrali; e ancora, la costante propensione a ricusare i confidenti designati e a far valere l'influenza di amicizie e parentele.

La supplica incorporava, insomma, tutto l'armamentario avvocatesco dei cavilli e delle eccezioni. Le parti ricorrevano al signore per mettere in discussione i requisiti di appellabilità di un atto giudiziario, contestare precetti e proroghe, ricusare degli *arbitramenta,* denunciare falsità di testimoni e di notai per spostare la lite su altri piani. Al signore non restava che mettere in guardia ripetutamente i commissari ducali dall'usare un'eccessiva condiscendenza verso queste *cavillationes*, che inevitabilmente favorivano il prevalere dei più forti. E si ribadiva che l'accoglimento della supplica doveva perseguire la tutela dei deboli e la semplificazione delle procedure in vista di una rapida risoluzione delle liti. Le dichiarazioni programmatiche e solenni dei testi cancellereschi esaltano come sempre il compito del principe, «vero fonte e splendore di giustizia», che esercita la sua tutela dei miserabili e degli indifesi, che riequilibra competizioni sbilanciate, in cui gli *inhabiles ad litigandum* vengono «straziati» e «strasinati per li palazzi» dai più ricchi e potenti, che sventa i tentativi degli astuti avvocati che usano espedienti dilatori e frustratori per ingarbugliare i processi e assecondare la potenza dei loro clienti[53]. In liti che coinvolgono vedove, pupilli e miserabili, il duca è giudice ordinario «de iure, a poterle drizare come gli pare», sosteneva Giulio Cattaneo, segretario del consiglio di giustizia, per concludere che, meglio di ogni altra magistratura, il consiglio poteva e doveva rappresentare il principe in questa nobile funzione e intervenire autorevolmente nelle cause civili, in piena armonia – sottolineava – con la consuetudine[54]. Parallelamente, il principe emanava decreti che

(e segnalando alcuni casi), chiedevano garanzie di non essere «appellati» dai loro colleghi, a tutela del loro onore e autorità.

[53] Sugli sviluppi del processo civile nel sistema di diritto comune M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in R. AGO - S. CERUTTI (edd), *Procedure di giustizia*, cit., pp. 355-387.

[54] ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1110, 2 aprile 1493.

cercavano di alleggerire le fasi e le procedure del processo civile e degli arbitrati.

La supplica generava la giustizia delegata, commissariale: una forma di giustizia speciale che nel Quattrocento ebbe un enorme sviluppo. La nomina di un commissario – individuo o collegio – avviava una procedura speciale che privilegiava i modi sommari e le forme di composizione extra-giudiziali. La giustizia delegata dal duca utilizzava di preferenza gli arbitrati e le composizioni[55], che rispettavano il 'privato' dei cittadini e le consuetudini sancite dagli statuti locali, e facilitava quei giudizi arbitrali che costituivano il corso normale della giustizia extra-forense. Come prevedevano gli statuti e la consuetudine[56], le liti famigliari erano normalmente affidate al giudizio di confidenti e amici comuni e nella definizione di queste differenze si escludeva esplicitamente il ricorso al *consilium sapientis*, ritenuto motivo di prevaricazione, di inutili complicazioni e di costi eccessivi. Anche quando veniva eletto come commissario un esperto di diritto, le parti esprimevano il loro gradimento e si impegnavano per iscritto a non ricusarlo; il signore gli raccomandava di convalidare atti precedenti, di «audire» i litiganti e i loro agenti e di decidere «more arbitri et arbitratoris», poiché simili cause «non saria bene tractare per li tribunali di publici iudicii» ma «tractarle fora le forme iudiciale sequendo solum la noticia et via del vero»[57]. Normalmente si prevedeva che il giudizio non fosse appellabile e diventasse subito esecutivo e si dava facoltà al commissario di nominare un notaio per verbalizzare gli atti processuali[58].

[55] La materia fu riformata nel 1489 per ammettere in alcuni casi, dietro supplica, l'appellabilità della sentenza arbitrale: M.G. Di Renzo Villata, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, I, Milano 1983, p. 153.

[56] Cfr. anche R. Ago - S. Cerutti, *Premessa*, cit., p. 311.

[57] Si tratta di una lite tra due coniugi affidata a Scipione Barbavara, consigliere e giurista: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1116, 1° giugno 1494.

[58] Cfr. la commissione al vicario generale Melchion Sturioni per dirimere una vertenza nata tra i Della Croce per l'eredità di Girolamo Della Croce: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1120, 6 febbraio 1495.

La scelta del commissario spettava unicamente al principe e non era vincolata da alcuna regola. In linea generale si può dire che le ordinazioni ludoviciane chiamavano in causa qualsiasi «homo da bene» che apparisse adatto a questo compito, senza alcun vincolo o pregiudizio, a discrezione del signore, e gli commettevano la conoscenza della questione con procedure rapide e informali e con rito sommario e abbreviato[59]. La scelta cadeva su commissari individuati talora per autorevolezza, talora per dottrina, talora per specifiche competenze, talora per peculiari qualità personali nella mediazione, comunque sempre previa approvazione e consenso dei litiganti. Laddove possibile, si rinviava la supplica alla magistratura ordinaria che già aveva conosciuto la causa, a un capitano, a un podestà, a un vicario podestarile; però con la designazione commissariale queste magistrature ricevevano poteri di giudizio più spediti e meno vincolati dai formalismi processuali, esprimendo pareri, arbitrati o sentenze non sindacabili e non appellabili. Sul principio di evitare le avocazioni si dilunga il testamento politico di Ludovico il Moro:

«Perché nisuna cosa genera maiore confusione ne li popoli como la avocatione de le cose civile da li ordinari sui, statuimo che se habii speciale cura de lassarle ali ordinarii sui ... El medesmo dicemo de le supplicatione quale sarano exporte, cioè ch'el primo secretario le habia a driciare alli ordinarii, excepto se contenessero lamento de li ordinari»[60].

Alle vertenze che derivavano da traffici mercantili il duca aveva cura di delegare mediatori e arbitri provenienti dal mondo della mercatura, sia per garantire il rispetto delle prerogative mercantili, sia per concedere ai litiganti la speditezza e l'informalità proprie di questi tribunali[61]. In molti casi la delega commissariale si limitava a ricalcare le vie usuali dell'appello – anche se le circostanze formali di appellabilità non sussistevano; allora il

[59] Sul rito abbreviato si veda ora M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale*, cit., pp. 361-362.

[60] P.D. PASOLINI, *Caterina Sforza*, III, cit., p. 427.

[61] Sullo «stilo della banca delli mercatanti» cfr. ad esempio la lettera del consiglio segreto del 10 luglio 1493, in ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1111.

duca affidava la causa ai giuristi di collegio della città dei litiganti, o rimetteva il giudizio a giudici di collegio milanesi per limitare la prevaricazione di avversari localmente potenti[62]. Così designati, i giudici delegati non agivano però come tribunale ordinario di seconda istanza, ma in veste di commissari ducali.

I consiglieri ducali, soprattutto i giureconsulti, erano normalmente interpellati o come singoli o collegialmente per istruire le suppliche relative a proroghe e dilazioni dei tempi processuali, e per tutte le questioni di *stillo*. Spettava anche ai consigli valutare controversie e materie diversamente disciplinate da statuti e ordinamenti locali del dominio, contribuendo a conciliare e uniformare tradizioni pluralistiche[63]. Analogamente, erano i consiglieri a conoscere le suppliche di forestieri, tenendo conto degli statuti e delle consuetudini del luogo di provenienza; si poneva particolare attenzione a non ledere il principio di reciprocità dei diritti, per evitare incidenti e tensioni diplomatiche fra potenze. Così erano materia di elezione per i consigli le petizioni inerenti a questioni giurisdizionali, a diritti feudali, spesso intricati indissolubilmente con diritti patrimoniali[64]. Le comunità e le terre separate che avevano conseguito il privilegio di non

[62] Come un tal Bartolomeo Greco che, nonostante la lite fosse nata a Piacenza, chiedeva espressamente confidenti del collegio milanese poiché i suoi avversari potevano contare su amicizie influenti a Piacenza, parentati «grandi» a Cremona, anche nel collegio dei giureconsulti, e altrettanto a Lodi, dove, oltre ai legami famigliari, avevano grandi proprietà fondiarie: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1110, 1° marzo 1493. Così nel 1494 i deputati al denaro suggerivano al signore di non commettere a Pavia ma a Milano, per imparzialità, una lite tra Stefano Todeschini e Nicolò Bottigella: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1119, 11 ottobre 1494.

[63] Era anche un problema di competenza e conoscenza dei diritti municipali. Nel 1494 il consiglio di giustizia, esaminando una supplica di un tale Stefano da Fontana che chiedeva di entrare in possesso dell'eredità del genero defunto, notava che il supplicante, «dubitando forse de deteriorare el fatto suo», era stato reticente e non aveva menzionato uno statuto comasco che vietava di trasmettere in eredità alla moglie se non «quid minimum»; la norma era stata aggirata dal testatore facendo suo erede il suocero: ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1115, 6 maggio 1494.

[64] Cfr. il parere del consiglio segreto su una questione insorta tra gli Anguissola per il possesso della fortezza di Montechiaro, ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1120, 19 febbraio 1495.

essere «tratte fora» dalla loro giurisdizione chiedevano una commissione operante *in loco*, che non sempre veniva concessa[65].

Il ricorso a giuristi di fama – famosi e quotati avvocati, magistrati-dottori in carica come consiglieri ducali, vicari generali, membri dei comitati consultivi creati dal Moro – era la via d'elezione per sbrogliare dispute particolarmente complesse, agitate in vari tribunali e rese «immortali» dall'ostinazione delle parti e dalle *cavillationes* degli avvocati; altrettanto avveniva per questioni che coinvolgevano personalità di alto grado sociale o per vicende che suggerivano una particolare segretezza (in questi casi si prevedevano forme di secretazione degli atti, derogando all'obbligo di depositarli e renderli pubblici presso i notai del banco civile). I vicari generali erano sovente designati come commissari, sia nel ducato sia all'esterno, in virtù di due requisiti del loro officio particolarmente adatti alla mediazione: la sapienza giuridica e la mobilità.

Se questi orientamenti generali erano solitamente rispettati nelle commissioni, resta da sottolineare l'assoluta informalità dell'elezione dei commissari, non legata a nessuna regola obbligatoria. Quando le commissioni non procedevano a causa dei fitti impegni di commissari affacendati nella loro professione e negli incarichi pubblici, senza troppe remore venivano trasferite a un qualsiasi capitano o a un commissario, o a chiunque avesse sufficiente autorità, prestigio, discrezione e non fosse inviso alle parti. Scriveva Ludovico il Moro a Bartolomeo Calco: quando commettiamo una causa, vorremmo che fosse decisa «con presteza», sia «per far servitio alle parte», sia per non avere reclami ulteriori; e se due famosi giuristi non riescono a venirne a capo, si sostituiscano con qualcun altro[66]. La scelta dipendeva solo

[65] Ai Bormiesi il signore dava come commissario un singolo consigliere in modo da assicurare una *expeditione* rapida e soddisfacente. Ma ad alcuni abitanti della Valsesia lo stesso privilegio venne negato per sottrarre il giudizio alle «parzialità» che travagliavano la valle: ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1111, Bartolomeo Calco, 26 luglio 1493 e lettera dei deputati al denaro, 11 settembre 1493.

[66] ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1105, 30 giugno 1492. I commissari erano i giureconsulti Gio. Francesco Marliani e Signorolo Omodei.

dalla consuetudine, dall'opportunità, dalla preoccupazione di evitare allegazioni di sospetto e – non ultimo – dalla tutela degli interessi camerali.

Molte commissioni erano naturalmente riservate agli uomini del più stretto *entourage* ludoviciano. Per esempio a Bartolomeo Calco, che estendeva così alla mediazione la sua attività di *expeditione* cancelleresca. Il signore gli affidava di norma le petizioni che sollevavano questioni relative alla gestione degli ospedali, delle opere pie milanesi e della Fabbrica del Duomo; ma anche, all'occorrenza, la petizione che tutelava una donna povera e indifesa, conculcata dai cognati[67], le dissensioni insorte tra le *parti* della *terra* di Lecco o la differenza nata all'interno di un potente parentato, meritevole di una trattazione discreta e rapida[68]. Trasmettendo al Calco la supplica di uno *speziaro* che avanzava crediti dal conte Giovanni Rusca, il Moro gli raccomandava la massima discrezione, dato che il conte, senza «erubescentia», non si curava che circolassero «supplicatione de simile sorte, havendone pur havuto de le altre de questa condicione»[69]. Le suppliche attinenti alla materia beneficiale ed ecclesiastica erano riservate all'autorevole segretario ducale Iacopo Antiquario, le cui lettere sono una fonte irrinunciabile per seguire le linee della politica ecclesiastica del Moro. Il priore di Santa Maria delle Grazie, Giovanni Pagnano, era spesso eletto arbitro di liti che coinvolgevano ecclesiastici vicini alla corte, come accadde nella lunga vertenza tra il segretario Giovanni Simonetta e il figlio ecclesiastico Bernardino, «pertinaciter contendentes». Marchesino Stanga, uno dei favoriti del Moro, premiato con concessioni di terre, palazzi, rendite e innumerevoli favori, era l'autorità semi-informale per la materia annonaria

[67] Il Calco allo Sforza: «per essere meza fora de sì, quando se remettesse al ordinario seria metterla in uno lambarinto che non ne sarebbi mai reuscire et non ha el modo de vivere non che de piadezare et questa obstinatione de li suoi cugnati de volere andare ad l'ordinario lassi coniectura de qualche designo che habiano de circumdere questa povera dona»: ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1114, 3 gennaio 1494.

[68] ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1117, lettera ducale del 2 agosto 1494.

[69] ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1113, 6 dicembre 1493.

e per tutte le questioni inerenti al mecenatismo artistico del signore: ebbe perciò occasione di occuparsi della mediazione di molte liti e della conoscenza di innumerevoli suppliche. Tra i consiglieri, alcuni erano più attivi di altri: in particolare i giuristi Scipione Barbavara e Giovanni Andrea Cagnola, il cui ruolo nella giustizia delegata e nel consulto dottrinale fu rilevantissimo. I grandi magistrati finanziari e alcuni prestatori del duca – come Bergonzio Botta, Giovanni Beolco e gli altri «deputati al denaro», una delle balie che aveva in gran parte sottratto autorità ai maestri delle entrate – erano normalmente interpellati per le suppliche attinenti al fisco, ai dazi, agli affari camerali. Le suppliche di grazia e tutte quelle attinenti al penale venivano commissionate al capitano di giustizia, che aveva sede a Milano ed era dotato di forti poteri esecutivi e derogativi di decreti e statuti[70]; oppure ai deputati al criminale e al loro supervisore Giovanni Molo; sovente anche al vicario di provvisione di Milano, Bernardino da Monteluzzi, detto Aretino, che fu il protagonista delle più importanti inquisizioni politiche degli anni Ottanta e Novanta. La vasta materia delle suppliche cortigiane (e quelle inerenti agli espropri per la costruzione della piazza di Vigevano) era normalmente riservata al sescalco generale, maestro Ambrogio da Corte, un uomo molto influente e autoritario.

Merita alcune osservazioni a margine la mediazione ducale nelle differenze tra i «grandi»: signori, aristocratici, feudatari, nobili e notabili dei ceti urbani eminenti. Anche queste dispute, proclamava il principe, meritavano di essere mediate e risolte in nome della pace, della concordia, dell'interesse delle parti:

«Desiderando sopra omne altra cosa che li subditi nostri et maxime li zentilomini vicinano ben insieme et vivano in pace, non si studiamo in altro più cha de le differentie se decidano amorevolmente et non con rigore de iusticia per schivar le spese»[71].

[70] Sulla grande autorità del capitano di giustizia nelle inquisizioni e sui connotati severi e arbitrari della procedura criminale cfr. P. VERRI, *Storia di Milano*, cit., p. 167-168.

[71] ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1093, 18 maggio 1490.

Nelle lettere di commissione, i delegati erano invitati a porre una cura particolare nel *tollere* e pacificare, favorire la pace sociale, creare le condizioni per generare consenso e ubbidienza. Ma, data la posta in gioco, nelle liti «eccellenti» a volte la volontà di risolvere e pacificare era superata da altre necessità: quelle di conoscere, di interferire, di controllare la disputa. Come osserva Daniele Andreozzi esaminando una lunga vertenza giurisdizionale e feudale nel Piacentino tra i Nicelli e Leccacorvi, la mediazione dei commissari ducali tendeva, più che a risolvere i punti di attrito, a bilanciare la forza degli avversari e a utilizzare il prolungamento della competizione come forma di pressione e di condizionamento sui detentori del feudo[72].

Negli anni Novanta del Quattrocento i carteggi sforzeschi sembrano documentare un picco di litigiosità negli ambienti eminenti della società politica del ducato: signori, feudatari, aristocratici e «grandi» delle città sembrano accanitamente impegnati in liti non solo frequenti ma particolarmente combattute e spesso «scandalose». Questa conflittualità nobiliare dava occasione al signore di adoperarsi continuamente nella mediazione, sia di persona, sia mediante i propri favoriti, sia mediante i consulenti e gli avvocati che radunava attorno a sé in numero sempre maggiore, come se il clima conflittuale rendesse più prestigiosa, ricercata e riverita la professione legale. Una delle controversie più note per la qualità dei litiganti, per l'accanimento e per la rilevanza delle implicazioni giurisdizionali e patrimoniali fu la lite per la successione dei Borromeo, i conti Giovanni e Vitaliano e poi i loro eredi, negli anni Novanta del secolo[73]. La ferma volontà del Moro di guidare con discrezione ma con decisione gli sviluppi della vicenda è provata dal numero dei commissari coinvolti, dei testimoni interpellati, dei precetti e degli atti rimasti nel carteggio ducale. Un'altra vertenza degna di nota per durata e ostinazione delle parti è quella che vide contrapposti due mercanti di spicco internazionale, Nicolò Trivulzio e Ambrogio Reina, entrambi vicini alla corte, in lite per l'eredità di un altro

[72] D. Andreozzi, *Il castello di Torrano*, cit.

[73] Cfr. G. Chittolini, voce *Borromeo, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 13, Roma 1971, pp. 53-55.

mercante, Monecolo *de Comite*, suocero del Trivulzio ed ex socio del Reina. Non meno lunga e laboriosa fu la questione sorta per regolare le pendenze della successione del ricco usuraio Gasparino da Casate, rilevantissima per i valori patrimoniali in gioco: tra l'altro il Moro riuscì a far sposare la figlia dell'usuraio a uno dei suoi sescalchi, Girolamo Vismara, favorendo poi la coppia nel corso della lite. Fu molto più difficoltosa la mediazione del Moro nella differenza sorta tra Stefano di Angelo da Birago e i suoi fratelli; la lite fu enormemente complicata dalle parentele e dalle amicizie di entrambe le parti con cortigiani e favoriti, ed ebbe sviluppi imprevisti quando Stefano rifiutò di obbedire alle imposizioni del signore scegliendo la via della ribellione, fino ad essere bandito dal dominio ducale. Ancora, ricordiamo le innumerevoli questioni sorte all'interno di grandi casati signorili, come lo scontro tra i Landi e i Pallavicini, che fu variamente agitato nei tribunali milanesi e davanti a commissari ducali, coinvolgendo tutti i maggiori avvocati cittadini; anche questa lite fu complicata da un intreccio inestricabile di amicizie, parentele, faziosità che ebbero un riflesso in uno sciame di suppliche. E infine ricordiamo la lunga contesa feudale, con implicazioni ecclesiastiche discusse in corte di Roma, fra i Federici di Chignolo e Aloisio Arcimboldi, nipote dell'arcivescovo di Milano e litigante di razza, capace di arruolare stuoli di avvocati e di mobilitare ogni risorsa per vincere, come dimostrò di saper fare anche nel corso di altre cause legali[74].

Alcune delle innumerevoli controversie «eccellenti» degli anni Novanta uscirono dal confronto «civile» e legale per degenerare con gravi fatti di sangue, ferimenti e omicidi. Una vertenza patrimoniale tra il commissario della Martesana, il facinoroso Simone Arrigoni (nel 1499 assassino del tesoriere generale Antonio Landriani), e il ricchissimo daziere Guidetto Birago (potente per parentele e amicizie cortigiane) rischiò di complicarsi per gli scontri delle clientele armate scatenate dai due litiganti. Nel 1493 il nobile milanese Filippo Vimercati fu assassinato da sicari che risultarono arruolati da una personalità altissima

[74] La documentazione di queste liti – troppo fitta per darne conto qui in modo puntuale – è nei carteggi ducali.

del governo ludoviciano, il commissario generale del sale del ducato, Marcantonio Cagnola[75]. Il fattaccio fu seguito da una delicata inquisizione commissariale del capitano di giustizia e impegnò il Moro nella difficile opera di pacificazione tra le due casate, nell'intento di evitare che dall'insanabile rivalità scaturissero non solo altri episodi di violenza ma veri e propri tumulti e disordini, con «poco onore al stato»[76]. E, infine, si può ricordare la sanguinosa faida tra due casate potenti e legate agli ambienti di corte e di governo, i Caimi (Pier Giorgio e Aloisio) e i Castiglioni (Branda e Giovan Francesco suo cugino), che procedette tra «grave iniurie, offexe de homicidii, feriti, unione, robarie, cause false» e fu sottoposta a vari arbitri e commissari scelti dal signore tra i suoi uomini di maggior fiducia[77].

Sono alcuni dei tanti e clamorosi episodi di litigiosità nobiliare di fine secolo, all'origine di innumerevoli petizioni e di altre forme di pressione, formali e informali, sul signore e sul suo *entourage*. La mediazione signorile seguiva linee di intervento modulate da esigenze molteplici: salvaguardare la pace pubblica quando era minacciata dalla violenza dei grandi, distribuire il favore tra i cortigiani e rispondere alle sollecitazioni dei favoriti, ma soprattutto non perdere di vista l'interesse della camera ducale nel caso in cui la degenerazione della lite verso esiti penali portasse a punire gli irriducibili con bandi, condanne e confische. Insieme con altre modalità di intervento autoritario, come i matrimoni imposti, queste forme di mediazione consentivano al signore di mettere a segno – come scrive Letizia Arcangeli – «interventi lesivi del possesso ... della libertà e dell'onore dei casati aristocratici»[78].

Per dirimere queste liti 'eccellenti' che coinvolgevano cortigiani, consiglieri e alti magistrati, il Moro sceglieva commissari di

75 Si noti che Ludovico il Moro voleva che il commissariato del sale fosse riservato a «homeni experti et allevati in corte», data la rilevanza dell'entrata: P.D. PASOLINI, *Caterina Sforza*, III, cit., p. 430.

76 ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1113, 4 novembre 1493.

77 ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1111, supplica di Giacomo Filippo Caimi, 17 settembre 1493.

78 L. ARCANGELI, *Ludovico tiranno?*, cit., p. 31.

fiducia attingendo al gruppo dei suoi favoriti – il genero Galeazzo Sanseverino, l'insostituibile Marchesino Stanga e i suoi potenti fratelli, Bergonzio Botta, Battista e Galeazzo Visconti, i segretari Calco e Ghilini – e a una cerchia ampia e illustre di giureconsulti e avvocati, che prosperavano alla corte sforzesca, con ruoli ora di consulenti del signore, ora di commissari delegati, ora di avvocati e consultori delle parti, con un'intercambiabilità che talvolta era all'origine di sovrapposizioni imbarazzanti e anche di episodi gravi di malcostume giudiziario. La stessa abitudine, invalsa tra gli avvocati, di frequentare le aule di udienza dei consigli ducali e di dibattere con i consiglieri circa i casi dei loro clienti portò a gravi disfunzioni nell'attività consiliare e aumentò la propensione dei senatori ad intromettersi nelle liti private per interesse privato o professionale. Furono perciò ripetutamente emanati ordini e regolamenti nel vano intento di limitare l'accesso dei consulenti legali ai consigli.

Per concludere, il campo della giustizia delegata e straordinaria ebbe un enorme sviluppo tra XIV e XV secolo. Nel Trecento i decreti ducali avevano dato a questi procedimenti straordinari la forma di una giustizia parallela, quasi uno *ius* speciale per certi versi abnorme e derogatorio rispetto alle procedure fissate da statuti e decreti[79]. Ma in età sforzesca l'intervento ducale delle commissioni e dei rescritti assunse, come abbiamo visto, proporzioni tali da trovare una collocazione definitiva nel sistema politico e giurisdizionale del dominio. Pur mantenendo i connotati di procedura straordinaria, questo tipo di intervento sollecitato dalle suppliche era così frequente e praticato da diventare una delle tante strade aperte alla risoluzione delle dispute e la più naturale estrinsecazione della funzione arbitrale ed equitativa riconosciuta al principe. In definitiva, una procedura compatibile con la tradizione pluralistica delle corti di giustizia del dominio e con la consuetudine, nel quadro della «flessibilità» che gli studiosi riconoscono al sistema di diritto comune[80] e alla «sua costante capacità di inglobare eccezioni

[79] *Ibidem*.

[80] «Flessibile e insieme formalistico»: M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale*, cit.

(e innovazioni), e di rispondere positivamente alla pluralità di domande di giustizia»[81]. La giustizia dei commissari delegati e dei rescritti, infatti, convive inestricabilmente con procedure giudiziarie tradizionali e con le forme di regolazione privata ed extragiudiziaria di liti e conflitti[82], sia nel civile sia nel penale, due ambiti che spesso si intersecano per i concreti sviluppi delle liti e per la flessibilità delle commissioni[83]. Dal punto di vista dei rapporti tra governanti e governati, l'intervento mediato o immediato del principe è uno degli aspetti decisivi dell'interazione tra governo principesco e società politica.

5. *Suppliche e normazione*

In una certa misura la massa delle petizioni poteva essere un terreno di verifica dell'efficacia e della coerenza di norme emanate dall'autorità. Talvolta le suppliche si addensavano evidenziando delle disfunzioni amministrative e il ripetersi delle lamentele era un segno dell'insufficienza dei dispositivi emanati e uno stimolo ad adottare provvedimenti correttivi. È il caso di un curioso provvedimento suntuario del 1492, una grida che vietava a chiunque di usare i muli come mezzo di trasporto, facendo eccezione per i medici e per i consiglieri ducali, con la motivazione che l'eccessiva comodità del mezzo disabituava i giovani alle asprezze della vita militare. Non trovo notizie di una riforma, ma tutto fa pensare che la pioggia di suppliche che invocavano eccezioni ed esenzioni – sintomo anche della competizione per il prestigio e l'onore tra notabili, magistrati e favoriti di corte – portò a disattendere e ad accantonare il divieto.

[81] R. AGO - S. CERUTTI, *Premessa*, cit., p. 310, con riferimento allo scritto di Ascheri citato alla nota precedente.

[82] J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983; B. GARNOT (ed), *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Actes du colloque de Dijon, 5-6 octobre 1995, Dijon 1996, e in particolare, A. ZORZI, *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle*, *ibidem*, pp. 19-36.

[83] Sulla permeabilità tra civile e penale in quest'epoca cfr. D. ANDREOZZI, *Il castello di Torrano*, cit., p. 215.

Le suppliche furono in una certa misura un terreno di verifica per i provvedimenti di tono repressivo emanati nel 1489 e, in particolare, per il decreto sulle inquisizioni dei delitti «de animo deliberato occidendi» che Ludovico il Moro aveva recuperato dalle norme di età viscontea e nuovamente emanato. Applicando il decreto, che escludeva la grazia per questi casi se non con espressa deroga del signore, ogni lite agreste e ogni diverbio tra le strade della città rischiavano di complicarsi nelle sedi del giudizio criminale; le conseguenze sociali erano pesanti, considerato che le procedure criminali erano particolarmente irrispettose di quelle che oggi chiameremmo libertà fondamentali, non solo degli inquisiti ma anche dei testimoni e di persone a vario titolo coinvolte[84]. Ai casi prospettati dalle suppliche facevano eco le segnalazioni dei comitati milanesi di protettori dei carcerati, finché nel 1493 si arrivò alla decisione di introdurre delle *moderationi* nel decreto, nel quadro di un'amnistia generale[85]. Altrettanto accadde a proposito di un decreto sulle liti derivanti da contratti, che aveva creato gravi disfunzioni al sistema-giustizia.

Questi ripensamenti, sollecitati anche dalle suppliche, trovarono un quadro organico nelle cosiddette riforme legislative del 1494-1495. Si tratta di alcuni «pacchetti» di norme, elaborati da alcuni comitati di giuristi soliti collaborare con il signore ed emanati in occasione dell'ascesa al ducato di Ludovico il Moro; norme che non furono il prodotto di un'astratta volontà di eliminare il disordine preesistente di editti e regolamenti e di porre rimedio a un'eccessiva frammentarietà e disorganicità della legislazione[86], ma che tradussero la necessità di riformare e

[84] Cfr. ad esempio la vicenda recentemente narrata da D. WEINSTEIN, *The Captain's Concubine. Love, Honor and Violence in Renaissance Tuscany*, Baltimore 2000.

[85] Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del Tardo Quattrocento*, cit., pp. 144 ss. Cfr. anche ASMi, *Sforzesco*, *Registri ducali*, 200, c. 72v e una minuta del 6 ottobre 1492 «lecta principi et approbata» a Vigevano, in ASMi, *Sforzesco*, *Carteggio interno*, 1110.

[86] In ogni caso le categorie di «frammentarietà», «non organicità», farraginosità e incoerenza che talvolta si vedevano applicate come criterio di giudizio piuttosto improprio e anacronistico alla legislazione ducale sono oggi

riconsiderare certe asprezze autoritarie introdotte con i decreti approvati nel fatidico 1489. Queste *moderationi* furono imposte al duca da un drammatico calo di consenso, non compensato dal conseguimento del tanto sospirato titolo ducale[87].

La revisione dei decreti del 1494-1495 fu il disperato tentativo del Moro, in grave difficoltà politica a causa principalmente degli sviluppi di una politica estera infelice e di un abisso di debiti, di riconquistare almeno in parte l'appoggio e l'adesione dei governati. Nel tempo innumerevoli petizioni, sia pure in chiave di richiesta di eccezione e di esenzione, avevano messo in evidenza le aporie e le assurdità di quel pacchetto di provvedimenti, nonché l'inutile autoritarismo. In questo senso, anche in un contesto politico autoritario, va riconosciuta la funzione nomopoietica della supplica.

Per concludere: già dal tempo di Francesco Sforza la supplica fu uno dei modi più immediati e più praticati – una «facoltà generalizzata», per usare le parole di M. Sbriccoli – che i governati avevano a disposizione per comunicare con l'autorità. La supplica si può considerare parallela e omologa al momento cerimoniale dell'udienza. Se il signore proclamava di voler dare

riconsiderate dagli storici del diritto lombardo, in base a un'analisi più attenta del processo di elaborazione dei decreti ducali e dei modi in cui la legislazione si rapportava alla «domanda di giustizia» di una società complessa e articolata, erede della tradizione giuridica cittadina e di un sistema politico multipolare. Penso alle interessanti osservazioni (a proposito della legislazione viscontea in materia di processo civile) di C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, cit., in particolare nota a p. 75; e anche, sulla sostanziale coerenza della legislazione dei Visconti, le osservazioni equilibrate di E. DEZZA, *Gli statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, III/1, Milano 1992, pp 409-431. Per i contenuti dei decreti del 1495 è comunque utile l'ampia rassegna di M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del Tardo Quattrocento*, cit., pp. 144 ss.

[87] Sulla situazione drammatica del 1495 cfr. L. ARCANGELI, *Ludovico tiranno?*, cit., p. 30. Sulle voci contrarie al Moro che si diffondevano per Milano cfr. ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1116, minuta del 17 luglio 1494. Sulla crisi politica di fine secolo cfr. G. CHITTOLINI, *La crisi dello stato milanese alla fine del Quattrocento* in G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale*, Milano 1996, pp. 167-180.

udienza a tutti («Non è così minima persona che volendone parlare non ne parli et non possa havere audientia da noy sel vole», affermava Francesco Sforza), di fatto le udienze solenni erano rare e limitate nel tempo, non certo accessibili a tutti i postulanti[88]. I signori si premuravano di dare grande pubblicità alle udienze quando avevano bisogno di consenso, in momenti di crisi politica o quando una successione difficoltosa suggeriva di mostrarsi attenti e sensibili alle richieste dei governati. La stessa enfasi cerimoniale dell'udienza era sintomo di un bisogno di dialogo, ma non c'è dubbio che nella prassi quotidiana era piuttosto la supplica il *medium* più praticabile per creare un canale di comunicazione tra principe e sudditi. La via della supplica, si dichiarava con ogni solennità negli atti ducali, doveva essere aperta a tutti, ai potenti come agli umili, ai singoli come ai corpi e alle comunità, ai sudditi del dominio come ai forestieri che vivevano, operavano e intrecciavano relazioni sociali nello stato di Milano. A un supplicante che gli chiedeva di non dare udienza al suo avversario, Ludovico Maria Sforza rispondeva che non era concepibile che il principe facesse ad alcuno un torto simile, e che il suo desiderio era che tutti potessero far valere le proprie ragioni[89]: al di là della retorica, questo miscuglio di paternalismo e di attenzione al dialogo corrispondeva alla sensibilità politica del Moro[90] e conviveva molto bene con i toni autoritari e autocratici del suo governo.

Alla costituzione dello stato principesco la supplica risultava particolarmente congeniale, perché nella sua forma asimmetrica si prestava a formulare in termini di sottomissione una richiesta di tutela e di protezione che sollecitava la paterna benevolenza del principe, richiamandosi a princìpî equitativi, correttivi al

[88] F. FOSSATI, *Nuove spigolature d'archivio*, in «Archivio storico lombardo», serie VIII, 84, 1957, p. 379.

[89] ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1111, 6 settembre 1493.

[90] Si vedano le parole insolitamente moderne e «liberali» con cui il Moro risponde a una supplica-delazione che gli segnala un dissidente: non è il caso di dare troppo peso alla cosa, scrive, non «vogliamo togliere la *libertà de parlare* alle persone, in le quale desideramo la modestia voluntaria et non coacta» (ASMi, *Sforzesco, Carteggio interno*, 1117, 11 luglio 1494).

cieco rigore delle leggi[91]. «Remedio iuris ex gratia», secondo i teorici del XVI secolo, la supplica faceva appello alla liberalità e all'arbitrio del principe[92]. L'addensamento documentario inerente alle suppliche in età ludoviciana testimonia un diretto e assiduo interessamento del signore nell'esame delle petizioni, come se attraverso l'esame ravvicinato di esse il Moro volesse costantemente tastare il polso della società del dominio, cercare un contatto efficace e un terreno di confronto con i sudditi. Le suppliche trasmettevano semplici richieste, segnalavano necessità, umori, forme di pressione, talora un'adesione condizionata dall'ottenimento di una concessione; talora malcontento e volontà di cambiamento; a volte semplicemente una nuda e vigorosa protesta, ancorché celata dal linguaggio rituale della sottomissione e della preghiera. Esse contribuivano ad orientare la direzione dei flussi della liberalità e del *patronage* signorile, sollecitavano la mediazione ducale nelle liti private e in una certa misura generavano una risposta legislativa ai problemi segnalati. L'attenzione al *medium* della supplica è solo in apparente contrasto con l'indiscutibile impostazione autocratica e dispotica del governo ludoviciano. Proprio l'incerta posizione

[91] Per osservazioni più ampie e argomentate sulla questione dei giudizi equitativi nelle signorie rinascimentali cfr. M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale*, cit., pp. 374 ss. Per aprire un confronto «impossibile» con il modello veneto della giustizia, sappiamo dagli studi di G. Cozzi e di altri studiosi veneti che in nome dell'equità non sempre i rettori veneti rispettavano le tradizioni giuridiche delle città della Terraferma. Così, nota A. Viggiano, «sovente si aprivano ampi varchi al ruolo ricoperto dall'*arbitrium*, da quella facoltà di intervento discrezionale propria di un corpo sovrano» (A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993, p. 32-33). Con presupposti politici e quadri culturali molto diversi, si intravvedono dunque esigenze non dissimili da quelle a cui gli Sforza fanno riferimento; esigenze legate alla pratica concreta di governo, in cui l'equità viene contrapposta al rigore legalista che discende dalla tradizione comunale. Questa prassi viene veicolata dalla mentalità umanistica che si fa spazio nelle cancellerie (cfr. R. Fubini, *Antonio Ivani da Sarzana: un teorizzatore del declino delle autonomie comunali*, in R. Fubini, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994, pp. 136-182), e a Venezia anche dalla peculiare tradizione antigiuridica del patriziato veneziano.

[92] M. Sbriccoli, «Profili giuridici delle suppliche per giustizia in età moderna», cit.

politica del Moro, che fu e si sentì a lungo un usurpatore e un tiranno privo di legittimazione, lo poneva di fronte alla necessità di verificare di continuo la sua capacità di interpretare i bisogni della società e dei sudditi, di offrire disponibilità e ascolto – mediante concessioni e mediazioni – per catturare adesioni e consensi.

Suppliche, istanze e petizioni alla Dieta della Confederazione svizzera nel XVI secolo

di *Andreas Würgler*

Nel giugno 1510 gli inviati (deputati) dei cantoni confederati si riunirono a Zurigo per deliberare sulle questioni che concernevano l'intera Confederazione. Un passo dell'*Abschied* – una sorta di verbale delle discussioni – di questa riunione riporta:

> «... è comparso davanti a noi deputati dei cantoni Stoffel Suter e ci ha raccontato con gli occhi colmi di lacrime della sua povertà e del suo bisogno e ci ha pregato di pensare a lui e di venire in suo aiuto in qualche misura, affinché egli non debba contare solo sulla propria età, trovandosi così in miseria»[1].

Come accadeva dovunque si radunassero persone politicamente potenti, gli impetranti poveri non erano lontani. Così succedeva anche di fronte all'assemblea rappresentativa dei cantoni confederati, nota col nome di Dieta (*Tagsatzung*). Questa assemblea costituiva la più alta istanza della Confederazione svizzera e in tal modo occupava il posto del principe negli stati principeschi diffusi nel resto d'Europa. Una parte non piccola dell'attività della Dieta consisteva nel trattare, inoltrare o decidere riguardo a suppliche di privati – come quella testé citata – o a petizioni delle località confederate e dei paesi alleati nonché di potenze straniere. Così, ad esempio, nel luglio 1510 il vescovo di Sion,

Questo saggio è nato nell'ambito del mio progetto autonomo di ricerca sulla Dieta confederata, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per il sostegno alla ricerca scientifica. *Traduzione di Cristina Belloni.*

[1] Staatsarchiv des Kantons Bern (d'ora in poi StABE), A IV 11, p. 208 (= Allgemeine Eidgenössische Abschiede [d'ora in poi AEA], L), giugno 1510.

Matteo Schiner, in nome e per incarico di papa Giulio II e facendo riferimento all'alleanza tra lo Stato della Chiesa e la Confederazione, richiese 6000 soldati confederati per la difesa e la protezione della Chiesa cattolica[2]. Nel 1570 la duchessa di Württemberg chiese alla Dieta il condono di un'ammenda di 200 fiorini. La multa era stata comminata dal balivo in quanto la duchessa, trovandosi ai bagni termali a Baden, nella Confederazione, aveva permesso al suo predicatore luterano di continuare a predicare malgrado il divieto. Poiché Zurigo sostenne la richiesta della duchessa menzionando il comportamento di buon vicinato tenuto dal Württemberg riguardo alla fornitura di grano, i deputati decisero di rinunciare alla multa[3]. Nello stesso anno un certo Ermes Visconti, che aveva dovuto evitare per tre anni il ducato di Milano a causa di un'inimicizia con il fratello, chiese ai confederati il permesso di soggiornare nei baliaggi comuni ticinesi e di potervi inoltre indossare il suo solito modello di pantaloni (*Bloderhosen*), vietato nella Confederazione, la corazza ed il fucile[4].

Questo tipo di richieste e petizioni, denominate «suppliche», e la loro rielaborazione da parte di istanze politiche, ecclesiastiche e di altro tipo sono oggetto di intense indagini da non più di dieci anni, soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Finora la ricerca ne ha sottolineato la potenzialità di fonti sotto il profilo testuale: le suppliche sono state analizzate come finzioni retoriche nell'ambito del processo penale; sono state presentate come documenti ideali dell'*Ego*, che permettono di gettare uno sguardo alla mentalità dei peccatori e alla biografia della gente comune; sono state considerate come richieste di parola da parte delle masse, a lungo definite 'silenziose', e generalmente come mezzo di comunicazione prioritario tra i sudditi e lo Stato della prima età moderna. Tuttavia il potenziale di questo tipo di

[2] J. KAISER et al. (edd), *Amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede* (d'ora in poi *EA*), 8 voll. in 24 sezioni, Basel et al. 1856-1886 voll. 3/2 (1510), 4/1/b (1530), 4/1/e (1550), 5/1 (1590); il caso citato in *EA* 3/2, nn. 365a e 365c (25 luglio 1510).

[3] *EA* 4/2, n. 367dd, 3 settembre 1570.

[4] *EA* 4/2, n. 359dd, 4 giugno 1570.

fonte sul piano empirico e quantitativo è stato ancora poco scandagliato[5]. Il presente saggio tenta di offrire un piccolo contributo a questo riguardo, scegliendo un approccio quantitativo che non si fonda sul testo di singoli casi di suppliche, ma sul rapporto dell'autorità con le suppliche come si è espresso nei verbali.

Prima di sottoporre ad un'analisi quantitativa le suppliche presentate alla Dieta sulla base di cinque anni-campione, sarà necessario delineare brevemente il quadro storico-costituzionale, istituzionale e terminologico relativo ai tre concetti guida di «Confederazione», «Dieta» e «supplica».

1. *Confederazione*

Come concetto giuridico astratto «confederazione» indica generalmente l'unione per un periodo limitato o in perpetuo di compagni che godono di uguali diritti, realizzata attraverso un giuramento di fronte a Dio come forma suprema dell'impegno reciproco tra le persone. Dal punto di vista storico e concreto viene definita «Confederazione» a partire dal 1350 circa una delle numerose reti di alleanze giurate del versante settentrionale delle Alpi centrali, dalla quale sorse lo specifico sistema politico comunale-repubblicano dell'antica Svizzera. La Confederazione si pone in contrasto con l'organizzazione gerarchica del potere feudale, che si fonda sul giuramento asimmetrico tra signore e suddito (omaggio)[6].

Gli inizi dell'antica Confederazione risalgono al XIII secolo[7]. Nel XVI secolo essa comprendeva dodici (dal 1501), quindi

[5] Sullo stato della ricerca A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 515-546.

[6] Su quanto segue A. WÜRGLER, *Eidgenossenschaft*, in *Historisches Lexikon der Schweiz*, versione elettronica, www.dhs.ch.

[7] In proposito P. BLICKLE, *Friede und Verfassung. Voraussetzungen und Folgen der Eidgenossenschaft von 1291*, in HISTORISCHER VEREIN DER FÜNF ORTE (ed), *Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft: Jubiläumsschrift 700 Jahre Eidgenossenschaft*, 1, Olten 1990, pp. 13-202.

tredici (dal 1513) città e territori di pieno diritto (cantoni), circa undici «paesi alleati» che godevano di diritti ridotti (città associate come San Gallo, Biel, Mulhouse, Rottweil, Ginevra, principi come l'abate di S. Gallo, il principe vescovo di Basilea e il conte di Neuenburg, nonché le repubbliche federate dei Grigioni e del Vallese), i «baliaggi comuni» amministrati da più cantoni ma non da tutti (condomini), e alcuni protettorati, per lo più di piccole dimensioni. In base a fondate valutazioni la popolazione di questo territorio potrebbe essere salita da circa 550.000 abitanti intorno al 1500 a circa 900.000 attorno al 1600[8].

La struttura federale della Confederazione era complicata dal fatto che non esisteva un trattato di alleanza unitario, giurato da tutti i membri, ma piuttosto un insieme di trattati bi- e multilaterali, che rivelavano effettivamente un nucleo comune riguardo al contenuto (tutela della pace, obbligo di assistenza militare reciproca, assistenza legale), ma che si discostavano l'uno dall'altro in molti dettagli. Le località che si aggiungevano via via, infatti, non venivano 'accolte' in una lega preesistente, piuttosto i vecchi membri giuravano con esse una nuova alleanza. La complicazione del sistema delle alleanze era dovuta, tra l'altro, al lungo processo di formazione della Confederazione e alla considerazione dei legami e degli obblighi preesistenti dei singoli alleati soprattutto nei confronti degli Asburgo d'Austria[9]. A prescindere da queste alleanze esistevano anche alcuni concordati chiamati «Briefe» o «Verkommnisse» ai quali (quasi) tutti i paesi partecipavano allo stesso modo e che assicuravano così un inquadramento unitario minimo a questa struttura complessa e

[8] M. MATTMÜLLER, *Bevölkerungsgeschichte der Schweiz*, I: *Frühe Neuzeit 1500-1700*, 1, Basel - Frankfurt a.M. 1987, p. 365 (la valutazione si riferisce agli attuali confini della Svizzera, che, tuttavia, si discostano solo in piccola parte da quelli del 1600).

[9] W. OECHSLI, *Die Benennungen der Alten Eidgenossenschaft und ihrer Glieder*, in «Jahrbuch für Schweizerische Geschichte», 41, 1916, pp. 51-230 e 42, 1917, pp. 87-258, qui 42, pp. 93, 97-100; la rappresentazione del reticolo delle alleanze è molto chiara in G.P. MARCHAL, *Die Ursprünge der Unabhängigkeit (401-1394)*, in *Geschichte der Schweiz und der Schweizer*, 1, Basel - Frankfurt a.M. 1982, pp. 105-210, in particolare pp. 182-183.

tuttavia poco coesa. Nella Carta dei Preti (1370) furono regolamentati soprattutto problemi giurisdizionali, nella convenzione di Sempach (1393) l'ordinamento di guerra (divieto di faida), nel compromesso di Stans (1481) i rapporti reciproci tra i confederati e quelli delle autorità con i sudditi di altri membri della Confederazione[10]; la prima (1529) e la seconda (1531) pace nazionale di Kappel sancirono la divisione confessionale. Questo complesso sistema di alleanze era, inoltre, connesso da numerosi accordi di politica estera con le potenze europee, soprattutto con la Francia e l'Austria, la Savoia e Milano (ovvero la Spagna).

Tra i membri di pieno diritto della Confederazione si distinguono i cosiddetti otto cantoni vecchi (associatisi entro il 1353) – in ordine di ingresso nella Confederazione: Uri, Svitto, Unterwalden (1291), Lucerna (1332), Zurigo (1351), Zugo e Glarona (1352), nonché Berna (1353) – dai cinque aggiuntisi in seguito – Friburgo e Soletta (1481), Basilea e Sciaffusa (1501), Appenzello (1513). Questi ultimi godevano di minori diritti, in quanto non partecipavano ai baliaggi comuni già esistenti; inoltre, nel caso di conflitti interni alla Confederazione, i cantoni associati nel XVI secolo erano obbligati dalle loro alleanze a mantenersi neutrali ed impegnarsi in una mediazione. Questi tredici cantoni costituirono il nucleo della vecchia Confederazione dagli anni 1501/1513 fino all'abbattimento da parte di Napoleone nel 1798; essi disponevano di seggio e diritto di voto nella Dieta.

La categoria dei «paesi alleati» è in sé eterogenea, tuttavia è comune a tutti gli alleati il fatto di avere alleanze perpetue con molti cantoni, anche se non necessariamente con tutti. Le repubbliche dei Grigioni (3 leghe con un totale di 55 giurisdizioni) e del Vallese (il vescovo e 7 decanie), organizzate al proprio interno in modo federale, erano alleate ai cantoni in condizioni di parità, mentre le leghe con le città periferiche di Mulhouse in Alsazia (dal 1515) e Rottweil (dal 1519) favorivano i cantoni. L'abate di S. Gallo si trovava al contempo sotto il

[10] H.C. PEYER, *Verfassungsgeschichte der alten Schweiz*, Zürich 1978, pp. 32-33, 39-41 (tuttavia la Carta dei Preti non comprendeva Berna, la convenzione di Sempach includeva anche Soletta).

protettorato di quattro cantoni confederati. La contea e la città di Neuenburg, il principato vescovile di Basilea e la città di Ginevra erano invece alleati in modo molto più debole soltanto ad alcuni cantoni ed il loro stato di alleati rimase in discussione fino al XVIII secolo. Ad eccezione di Mulhouse e di Rottweil, tutti gli alleati confinavano territorialmente con cantoni confederati.

Infine appartenevano al territorio della Confederazione i cosiddetti «baliaggi comuni». Si trattava di territori conquistati o acquistati da più di un cantone (ma mai da tutti) e che di conseguenza venivano amministrati congiuntamente, come condomini. Il baliaggio comune più antico e più importante per motivi geografici era la cosiddetta contea di Baden (dal 1415), amministrata dagli otto cantoni vecchi. Ancora nel XV secolo si aggiunsero i baliaggi amministrati dai sette cantoni vecchi (*Freie Ämter* dal 1415, Turgovia e Sargans dal 1460) o dai sette cantoni vecchi con Appenzello (Rheintal dal 1499). Infine, all'inizio del XVI secolo i dodici cantoni (senza Appenzello) conquistarono i quattro cosiddetti baliaggi cisalpini (Lugano, Locarno, Valle Maggia dal 1512, Mendrisio dagli anni 1517-1522). Altri condomini appartenevano soltanto ai tre cantoni di Uri, Svitto e Nidwalden (Bellinzona, Blenio e Riviera dagli anni 1500-1503) o ai due di Berna e Friburgo (Schwarzenburg dal 1455, Orbe/Echallens, Grandson, Murten dagli anni 1475-1484) o a Svitto e Glarona (Uznach dal 1437, Gaster e Gams dal 1438)[11]. Dopo la sconfitta dei confederati a Marignano nel 1515 non sorse più alcun baliaggio comune. L'istituzione di un protettorato sul ducato di Milano negli anni 1513-1515 rimase un fatto episodico, così come accadde per la conquista militare e la perdita per via diplomatica della Franca Contea di Borgogna nel 1513 nonché per le brevi conquiste della Val d'Ossola (Domodossola) negli anni 1512-1515, della contea di Neuenburg (1512-1529), del Pays de Gex (1536-1567), dello Chablais (1536-1567/1569) sul lago di Ginevra[12].

[11] U. IM HOF, *Ancien Régime*, in *Handbuch der Schweizer Geschichte*, 2, Zürich 1999[3] (ed. orig. 1977), p. 753; E. WALDER, *Das Stanser Verkommnis. Ein Kapitel eidgenössischer Geschichte*, Stans 1994, pp. 245-251.

[12] A. WÜRGLER, *Eidgenossenschaft*, cit.

L'amministrazione dei condomini avveniva per mezzo di un balivo nominato a turno da uno dei cantoni dominanti; della gestione del balivo era però responsabile, attraverso il giuramento, l'insieme dei cantoni dominanti, che ne controllavano i conti nell'ambito della cosiddetta Dieta di rendicontazione annuale (Baden) o attraverso una speciale commissione chiamata sindacato (baliaggi ticinesi). Mentre nell'ambito dell'alta e della bassa giustizia i confederati lasciarono praticamente intatte le condizioni preesistenti in ogni condominio, la Dieta costituì l'istanza di appello per tutti i baliaggi comuni[13].

2. *Dieta*

Con l'espressione «Dieta confederale» si intende l'assemblea degli inviati plenipotenziari di alcuni o di tutti i cantoni confederati (e in parte dei paesi alleati), che si riuniva in un determinato punto d'incontro su iniziativa di uno o di più cantoni generalmente per trattare diversi affari comuni[14]. Ogni anno si svolgeva almeno una seduta a Baden per verificare i conti dei balivi confederati dei baliaggi comuni. Secondo le necessità gli inviati si trovavano per ulteriori sedute (da 5 fino a 25) in luoghi che variavano di volta in volta. La definizione del termine «Dieta» deriva dall'espressione «fissare un giorno» e significa «concordare un termine» (per negozi giuridici). Gli inviati portavano con sé al ritorno i cosiddetti «Abschiede» – annotazioni per i singoli cantoni. La qualità di questi *Abschiede* come fonti storiche sarà oggetto di ulteriore discussione più avanti.

La Dieta era un'assemblea politica atipica rispetto alle assemblee rappresentative europee dei secoli XIV-XVIII, perché non si

[13] Si vedano le voci *Gemeine Herrschaften*, *Baden (Grafschaft)*, *Freie Ämter*, *Locarno*, *Lugano*, *Mendrisio*, *Vallemaggia*, in *Historisches Lexikon der Schweiz*, cit.

[14] A. WÜRGLER, *Die Tagsatzung der Eidgenossen. Formen spontaner Repräsentation im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit*, in P. BLICKLE (ed), *Politische Landschaften in Oberschwaben. Bäuerliche und bürgerliche Repräsentation im Rahmen des frühen europäischen Parlamentarismus*, Tübingen 2000, pp. 99-117.

fondava su rapporti feudali con un centro monarchico, ma su alleanze giurate liberamente tra comuni e repubbliche[15]. Dal punto di vista formale non si trattava di un'assemblea per ceti, ma di un congresso di ambasciatori, come essa viene preferibilmente denominata dalla storiografia svizzera sulla scorta della terminologia di diritto internazionale[16]. Nei confronti dei cosiddetti baliaggi comuni la Dieta si presentava invece come autorità[17].

I tredici cantoni di pieno diritto godevano di seggio e diritto di voto alla Dieta allo stesso modo. Ogni cantone poteva esprimere un voto, indipendentemente dalla sua grandezza e da quanti rappresentanti (per lo più uno o due, ma talvolta anche fino a cinque o sei) inviasse alla seduta. Gli inviati agivano come rappresentanti dei singoli cantoni con mandato imperativo secondo le istruzioni ricevute. La seconda categoria di partecipanti era costituita dai paesi alleati. Alcuni di essi, come l'abate di San Gallo e la città di San Gallo, ma anche la città di Biel, partecipavano regolarmente alla Dieta anche prima della tarda conferma giuridica di seggio e diritto di voto, giunta solo nel 1667, ma non avevano alcun diritto di voto generale. Invece i Grigioni e il Vallese, come anche le città di Mulhouse (dal 1515) e Rottweil (dal 1519) prendevano parte sporadicamente alle Diete. Mentre i territori menzionati fin qui disponevano di un seggio fisso alla Dieta, Neuenburg, il principato di Basilea e Ginevra furono sempre trattati come ospiti, cioè furono invitati per determinati

[15] A. WÜRGLER, *Tagsatzung*, in *Historisches Lexikon der Schweiz*, cit.; W. BLOCKMANS, *Representation (Since the Thirteenth Century)*, in C. ALLMAND (ed), *New Cambridge Medieval History*, 7, Cambridge 1998, pp. 29-64 e 855-861.

[16] L. VON MURALT, *Renaissance und Reformation*, in *Handbuch der Schweizer Geschichte*, 1, Zürich 1999[3] (ed. orig. 1972), pp. 389-570, in particolare pp. 415-416; H.C. PEYER, *Verfassungsgeschichte*, cit., pp. 68, 104; M. KÖRNER, *Glaubensspaltung und Wirtschaftsolidarität (1515-1648)*, in *Geschichte der Schweiz und der Schweizer*, 2, Basel - Frankfurt a.M. 1983, pp. 7-96, in particolare p. 35; A. HOLENSTEIN, *Ständeversammlungen*, in *Historisches Lexikon der Schweiz*, cit.

[17] R.C. HEAD, *Shared Lordship, Authority, and Administration: The Exercise of Dominion in the «Gemeine Herrschaften» of the Swiss Confederation, 1417-1600*, in «Central European History», 30, 1998, pp. 489-512.

problemi e fu loro riservato il seggio per gli ospiti, così come accadeva agli inviati di potenze straniere quali la Francia, Milano o Venezia[18].

La direzione delle sedute, di durata compresa tra due giorni e quattro settimane, spettava a Zurigo quando esse si svolgevano a Baden, al cantone ospitante negli altri luoghi di riunione. Gli inviati esprimevano l'unico voto spettante al loro cantone secondo le istruzioni, il cui contenuto veniva accertato nel corso dell'inchiesta (che a Baden veniva presieduta dal balivo, altrimenti dal cantone ospitante), condotta secondo l'ordine ufficiale che iniziava da Zurigo, e fissato nell'*Abschied*. Gli *Abschiede* dovevano sempre essere «portati a casa» *ad referendum*, cioè essere sottoposti alle autorità cantonali per la ratifica. Questo cosiddetto «portare a casa» poteva avere come conseguenza il fatto che le questioni controverse fossero discusse e «portate a casa» più volte. Il principio di maggioranza si applicava solo per gli affari che riguardavano i baliaggi comuni. Tutti gli altri dovevano essere decisi all'unanimità e, a questo proposito, su questioni non di principio le piccole minoranze si piegavano spesso alle pressioni della maggioranza e, secondo quando riportano le fonti, si lasciavano 'assoggettare'. In caso di conflitti la Dieta stessa poteva intervenire o delegare la questione ad una commissione d'arbitrato di sua istituzione.

La Dieta disponeva di competenze in linea di principio indefinite, ma di fatto limitate, che erano stabilite di volta in volta per iscritto nelle leghe (obbligo di aiuto militare reciproco, arbitrati, regolamentazione dei conflitti, baliaggi comuni) ed in parte in base alla tradizione o al bisogno (diplomazia, economia, difesa, servizio mercenario, polizia ecc.).

In effetti la Dieta era la più importante istituzione confederale, ma funzionava soltanto in base alla consuetudine e di conseguenza era poco normalizzata e formalizzata. Non esistevano alcun regolamento interno, alcun sigillo, alcun vero archivio

[18] Secondo W. OECHSLI, *Orte und Zugewandte. Eine Studie zur Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes*, in «Jahrbuch für Schweizerische Geschichte», 13, 1888, pp. 1-497.

centrale, alcun personale, alcuna cassa (le entrate delle spedizioni mercenarie, delle spedizioni di guerra e dei baliaggi comuni venivano sempre ripartite immediatamente tra i membri coinvolti di volta in volta). Durante il XVI secolo, nei periodi intermedi tra le sedute, Zurigo fungeva da «cantone direttore», cioè da destinatario della corrispondenza scritta, e svolgeva i compiti amministrativi e comunicativi che si presentavano di volta in volta, senza però disporre di una particolare competenza decisionale.

Per suddividere in categorie le sedute e le conferenze sembra logico ricorrere ai criteri sviluppati durante l'epoca considerata. In base ad essi le sedute si differenziavano in primo luogo per il numero dei partecipanti invitati: le «Diete confederali generali», a cui erano invitati tutti i cantoni di pieno diritto (ed in parte anche i cantoni alleati), si distinguono prima di tutto dalle «conferenze particolari» regionali, tenute in luoghi diversi per l'amministrazione dei baliaggi comuni governati soltanto da due o tre cantoni e che perciò non presentano alcun riferimento diretto all'insieme della Confederazione. In secondo luogo e come conseguenza della frattura confessionale nacquero «conferenze particolari confessionali», per i cattolici a partire dal 1525 e per lo più a Lucerna, per i riformati dal 1527 per lo più ad Aarau[19]. Infine si tenevano «conferenze particolari tematiche» in caso di necessità, come ad esempio conferenze monetarie o sui confini, sedute giudiziarie e conferenze di mediazione, sedute per il giuramento di alleanze, per l'accoglienza degli ambasciatori francesi a Soletta; la maggior parte delle volte esse erano dedicate ad un solo scopo ed oggetto, cosicché non soddisfacevano il criterio stabilito per le Diete generali della 'trattazione di più questioni'. Il grafico 1 comprende soltanto le Diete generali e quelle confessionali (sono state tralasciate le

[19] Cfr. N. BÜTIKOFER, *Zur Funktion und Arbeitsweise der eidgenössischen Tagsatzung zu Beginn der frühen Neuzeit*, in «Zeitschrift für Historische Forschung», 13, 1986, pp. 15-41, in particolare pp. 19-20; dello stesso autore, *Konfliktregulierung auf den Eidgenössischen Tagsatzungen des 15. und 16. Jahrhunderts*, in «Parliaments, Estates, and Representation», 11, 1991, pp. 103-115. Le assenze, giustificate o meno, non condizionavano la tipologia della seduta.

Grafico 1. *Totale delle Diete confederali generali, cattoliche ed evangeliche, 1500-1599*

assemblee regionali e tematiche, malgrado l'alto numero delle prime)[20].

L'andamento della frequenza relativa ai diversi tipi di sedute documenta chiaramente la frattura della Dieta a causa della Riforma. Il numero delle Diete generali precipita dall'alto livello del 1528, con circa 20 sedute l'anno, alle 5-10 degli anni Trenta e Quaranta – come già dal 1505 al 1509 – fino a soltanto 3 o 4 nella seconda metà del XVI secolo. L'attività complessiva delle Diete – cioè di quelle generali e confessionali – rimane invariata. A questo proposito la curva di frequenza delle sedute riflette bene le crisi generali: le punte più alte si registrano negli anni 1512-1515 con le guerre nell'Italia settentrionale, 1529-1532 con i conflitti religiosi in Svizzera, 1560-1564 per la contemporaneità del Concilio di Trento, delle guerre di religione in Francia, dell'alleanza dei cantoni cattolici con la Savoia, della causa di Glarona; una nuova crisi negli anni Ottanta è dovuta ai problemi della Lega d'Oro (una lega particolare cattolica), della lega spagnola e di Ginevra. A partire dal 1529, in corrispondenza con la dimensione confessionale di tutte queste crisi, anche le sedute confessionali particolari sono responsabili in prima linea della riduzione del numero complessivo delle sedute[21].

3. *Suppliche, istanze, richieste*

Alla base della seguente descrizione del sistema delle suppliche nell'ambito confederale è stato collocato un concetto molto ampio di supplica. Esso comprende tutte le forme di richieste ed istanze, interpellanze, domande, lagnanze e tutti i possibili impetranti, dal singolo mercenario al re di Francia ed al romano pontefice. Questo ampio approccio trova le proprie motivazioni sia in argomenti che riguardano il tema di studio e la situazione specifica delle fonti confederali, sia in ragioni che derivano

[20] I dati provengono da *EA*. Perciò i valori sono provvisori, potrebbero ancora cambiare leggermente in seguito ad ulteriori ricerche archivistiche.

[21] Cfr. M. Körner, *Glaubensspaltung und Wirtschaftssolidarität*, cit., pp. 67-83.

dagli interessi della ricerca e dall'approccio metodico prescelto. In primo luogo – probabilmente a causa del noto riserbo dei confederati nei confronti del diritto romano – la terminologia era coniata dalla lingua volgare e perciò poco precisa; l'atto di supplicare era descritto da numerose espressioni in volgare. In secondo luogo, a causa dei procedimenti imprecisi tipici del periodo – ancora più indefiniti per il basso livello di istituzionalizzazione della Confederazione –, le procedure non erano chiaramente regolate ed i termini non erano differenziati con precisione sul piano formale e istituzionale. In terzo luogo il carattere federale della Dieta comportò che ad essa rivolgessero richieste non soltanto i sudditi, ma anche membri della federazione, cioè i singoli cantoni, e potenze straniere. Inoltre l'interesse della ricerca mira più alle pratiche comunicative che alle norme giuridiche. Da ciò deriva l'utilizzo del metodo quantitativo per portare alla luce la prassi effettiva della comunicazione delle istanze politiche tra di loro e con la popolazione.

Nella storiografia è stato affermato che il termine «Supplik/ Supplikation» non è stato utilizzato (almeno nel XVI secolo) nella Confederazione, soprattutto in rapporto alla Dieta, e che ad esso è stato preferito piuttosto il termine «Ansprache»[22]. Una simile asserzione assoluta non risponde sicuramente alla realtà, se il *Lexicon iuris civilis* edito a Basilea nel 1549 da Jakob Spiegel riporta il concetto «supplicatio» (e anche «supplicare»), così come fa il dizionario dello zurighese Josua Maaler, pubblicato a Zurigo nel 1561, che alla voce «Supplicatz» annota «demütige Bitt» (umile richiesta) e all'inverso sotto il lemma «Bitt» (richiesta) riporta la forma particolare «demütige Bitt» (umile richiesta) e la traduce con «supplicatio»[23]. D'altro canto è certamente vero che, a causa della ridotta ricezione del diritto romano nella Confederazione (eccetto che all'Università di Basilea e limitatamente ad essa), il termine era meno diffuso

[22] Inteso tuttavia con un significato molto ampio e non ridotto all'ambito processuale; cfr. N. BÜTIKOFER, *Zur Funktion und Arbeitsweise der eidgenössischen Tagsatzung*, cit., pp. 26-27.

[23] J. MAALER, *Die Teütsch spraach: Dictionarium Germanicolatinum novum*, Zürich 1561, rist. Hildesheim - New York 1971, ff. 396v e 70r-v.

dei suoi corrispettivi in lingua volgare[24]. Il competente *Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache* per le forme «Supplicatz» e «supplizieren» riporta addirittura esempi tratti dagli *Abschiede* della Dieta degli anni 1526 e 1511[25]. Al più tardi a partire dal XVI secolo il termine trovò vasto impiego sul piano cantonale[26]. La maggior parte delle suppliche nel territorio della Confederazione era probabilmente rivolta alle istanze cantonali – al Piccolo e al Gran Consiglio e, dal XVII secolo, sempre più anche alle nascenti Commissioni e Camere[27]. La Dieta era ora l'autorità diretta per gli abitanti dei baliaggi comuni. Per i cittadini ed i sudditi dei singoli cantoni, tuttavia, essa era un organo del labile sistema di alleanze, accessibile direttamente soltanto in casi eccezionali. Perciò attraverso la Dieta si arriva a considerare soltanto una piccola quota delle suppliche nel territorio confederale, molto specifica nella sua struttura. Proprio questo rende particolarmente interessanti le suppliche alla Dieta.

4. *Sondaggio quantitativo*

La descrizione e l'analisi dell'attività della Dieta confederale si fondano sulla *Amtliche Sammlung der Eidgenössischen Abschiede*[28] elaborata e pubblicata nel XIX secolo. Gli *Abschiede* rappresentano una sorta di verbale dei dibattiti e delle delibe-

[24] Alcune attestazioni in StABE, A IV 15, p. 24 (AEA P, 26 marzo 1515); EA 4/1/b, n. 322h, 16 maggio 1530; Staatsarchiv des Kantons Aargau, Aarau, AA *2791/5*, n. 9, f. 24v, Supplica *Klingnau* 1586.

[25] *Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache*, 12, Frauenfeld 1909, col. 1254.

[26] Staatsarchiv des Kanton Zürich, A 92, voll. 1-7 (suppliche 1501-1797). Cfr. H. BERNER, *Gemeinden und Obrigkeit im fürstbischöflichen Birseck. Herrschaftsverhältnisse zwischen Konflikt und Konsens*, Liestal 1999, pp. 185 ss.; N. LANDOLT, *Untertanenrevolten und Widerstand auf der Basler Landschaft im 16. und 17. Jahrhundert*, Liestal 1996, pp. 137-143.

[27] E. FLÜCKIGER, *Zwischen Wohlfahrt und Staatsökonomie. Armenfürsorge auf der bernischen Landschaft im 18. Jahrhundert*, Zurigo 2002.

[28] *EA* 3/2 (1510), 4/1/b (1530), 4/1/e (1550), 4/2 (1570), 5/1 (1590).

razioni della Dieta. Tuttavia essi rivelano delle peculiarità che caratterizzano il loro valore di fonte storica. Gli *Abschiede* venivano redatti dal cancelliere territoriale di Baden o dal cancelliere della città del cantone ospitante all'attenzione dei cantoni; alla fine di ogni seduta se ne dava lettura davanti ai deputati[29]. Tuttavia i cantoni facevano inserire nei propri esemplari degli *Abschiede* soltanto i punti che li riguardavano direttamente. Ciò aveva come conseguenza che ci fossero tanti *Abschiede* quanti erano i cantoni che partecipavano alla seduta. Chi vuole informarsi in modo il più possibile completo sui *Traktanden* (termine svizzero per indicare i punti all'ordine del giorno) deve, perciò, esaminare tutti gli archivi cantonali (e dei paesi alleati; quelli complessivamente rilevanti sono circa 15, tuttavia la maggior parte è individuabile attraverso le collezioni di *Abschiede* di Lucerna, Zurigo e Berna). L'impresa della *Amtliche Sammlung* nel XIX secolo ha intrapreso proprio questo lavoro con molti collaboratori e un impegno pluriennale. Il risultato è una documentazione che oscilla tra l'edizione di regesti e l'edizione parziale, che per il periodo tra il 1250 e il 1798 elenca in circa 20.000 pagine *in folio* le fonti presenti negli archivi cantonali competenti. In questo modo la collezione elimina il problema strutturale della fonte determinato dal fatto che le collezioni degli *Abschiede* nei singoli archivi dei cantoni sono incomplete per quanto riguarda sia il numero degli *Abschiede* (quindi delle sedute), sia il numero dei punti all'ordine del giorno. Bisogna attingere a questo lavoro preliminare enorme e intenso, condotto su oltre 15 archivi, anche se l'edizione scientifica della *Amtliche Sammlung* sotto molti punti di vista non è affatto priva di problemi. In primo luogo essa consiste di una commistione di regesti, parafrasi fedeli alla fonte e trascrizioni (comunque non sempre affidabili), cosicché per un'analisi qualitativa e soprattutto linguistica non si può evitare il ricorso agli originali. Inoltre i criteri per determinare cosa si intenda per «seduta» sono molto imprecisi e non sono omogenei per tutti i volumi. Tuttavia, poiché vi era la tendenza a documentare il maggior numero possibile di sedute, la *Amtliche Sammlung* può essere

[29] Cfr. ad esempio *EA* 5/1, n. 149r, 16 settembre 1590.

utilizzata senza problemi per i nostri scopi, in quanto per l'analisi dobbiamo selezionare soltanto le Diete confederali generali[30].

Un ulteriore problema per l'analisi quantitativa è dato naturalmente dalla struttura e dall'organizzazione imprecisa della Dieta; dal momento che le regole procedurali erano determinate soltanto dalla tradizione e dalla prassi, non esiste una fissazione scritta dell'*iter* procedurale. Perciò l'analisi si deve limitare a dati relativamente approssimativi riguardo ai singoli punti trattati. Ci sono grossi limiti riguardo alle affermazioni sul modo di procedere. Naturalmente si pone anche qui il problema delle fonti, che è tanto generale da meritare di essere ribadito proprio anche nel caso della Dieta: molti procedimenti svoltisi durante le sedute non sono probabilmente documentati in nessuno degli oltre 15 archivi, come si può dedurre almeno da singoli rimandi all'attività della Dieta[31] e dalle esperienze meglio documentate del XVII secolo[32]. Infine si deve sottolineare ancora una volta il carattere provvisorio ed impreciso di tutti i valori numerici qui presentati.

a. Panoramica

La ricerca considera esclusivamente le sedute generali dei confederati, non le conferenze particolari regionali o confessionali. Sono stati considerati il numero delle sedute e quello dei punti oggetto di discussione in ogni seduta per cinque anni-campione[33]

[30] I criteri di selezione territoriale delle aree considerate sono stati stabiliti proiettando all'indietro nel tempo la situazione costituzionale del XIX secolo, come danno chiaramente ad intendere le prefazioni dei diversi collaboratori dei volumi degli *EA*.

[31] N. Bütikofer, *Zur Funktion und Arbeitsweise der eidgenössischen Tagsatzung*, cit., p. 26

[32] D. Schläppi, «*In allem übrigen werden sich die Gesandten zu verhalten wissen*». *Akteure in der eidgenössischen Aussenpolitik des 17. Jahrhunderts. Strukturen, Ziele und Strategien am Beispiel der Familie Zurlauben von Zug*, in «Der Geschichtsfreund», 151, 1998, pp. 5-90.

[33] I cinque anni-campione si inseriscono in modo adeguato nella tendenza di sviluppo generale del XVI secolo riguardo al numero delle sedute (cfr.

del XVI secolo. Contemporaneamente è stato rilevato il numero dei casi trattati, dal momento che un caso poteva essere oggetto di discussione in più sedute. Tanto maggiore è la differenza tra il numero dei casi e il numero dei punti in discussione, tanto più frequente, in media, risultava la trattazione di un caso, e ciò poteva dipendere sia dalla sua complessità, sia dal fatto che la sua soluzione si presentasse difficoltosa o che la Dieta si fosse dimostrata inefficiente.

Il calo del numero delle sedute generali è noto da tempo e si spiega con la frattura confessionale della Confederazione che si manifestò, sul piano della Dieta, con l'introduzione e la crescita delle diete confessionali a partire dal 1525 circa (grafico 1). Il fatto che la riduzione delle sedute non implicasse una riduzione dell'attività è un nuovo risultato di questo conteggio (grafico 2). Mentre il numero di sedute raggiunto nel 1510 si ridusse alla metà nel 1530 e nel 1550, il numero dei punti trattati e dei casi nel 1530 rimase invariato e nel 1550 addirittura aumentò. Solo negli anni 1570 e 1590 il nuovo calo delle sedute portò con sé una chiara riduzione anche dei punti in discussione e dei casi. Quindi nelle sedute degli anni 1530 e 1550 si ebbe un miglioramento delle prestazioni attraverso l'aumento del numero dei punti in discussione per seduta[34]. Se nel 1510 – come

grafico 1, che si fonda sulla valutazione degli anni 1500-1599). Solo l'anno 1550 si colloca al di sopra del *trend* per numero di sedute, ma è l'ultima volta nel corso del XVI secolo che si raggiunge il numero di 8 sedute generali. Di conseguenza anche il numero di punti in discussione, casi e suppliche relativi a questo anno potrebbero collocarsi piuttosto al di sopra della media.

[34] Probabilmente l'aumento dei punti in discussione per ogni seduta fu possibile soltanto attraverso un prolungamento della durata delle sedute. Dal momento che finora è nota la data d'inizio della maggior parte delle diete, ma non quella di conclusione, non è possibile addurre prove univoche a questo proposito. N. BÜTIKOFER, *Zur Funktion und Arbeitsweise der eidgenössichen Tagsatzung*, cit., p. 21 e R. JOOS, *Die Entstehung und rechtliche Ausgestaltung der Eidgenössischen Tagsatzung bis zur Reformation*, Schaffhausen 1925, p. 35 partono da un giorno per la fine del XV secolo, ma indicano già una durata media di tre - sei giorni per il 1522. I miei dati sono ancora troppo lacunosi per dare indicazioni precise, tuttavia sembra che le cifre menzionate siano tutte da correggere verso l'alto: ad esempio è nota la durata di 6 delle 9 sedute del 1530, che oscilla tra 3 e 13 giorni con una media di 7,2; per il 1550 è nota

consueto nel primo decennio del XVI secolo[35] – si ponevano in discussione soltanto 10 punti per seduta, questo numero salì a 22 nel 1530 e a circa 35 negli anni 1550 e 1570, per poi scendere di nuovo a 24 nel 1590. Se si considera il numero dei casi trattati si ha il quadro seguente: mentre il numero delle sedute (4) scese al 20% rispetto al livello del 1510 (20), il numero dei casi trattati nel 1590 (90) ammontava al 75% di quelli del 1510 (120). Anche per i casi si raggiunse la punta massima nel 1550 (206); nel 1590 la quantità scese al 43%, mentre il numero dei punti in discussione scese al 33%. Da ciò si deduce che il mutamento nell'attività della Dieta fu molto meno drammatico considerando i casi trattati piuttosto che i punti in discussione o le sedute.

Grafico 2. *Numero delle sedute, dei punti in discussione, dei casi*

la durata di 5 sedute su 8, che oscilla tra 6 e 12 giorni con una media di 9,2. Tuttavia già alla fine del XV secolo ed all'inizio del XVI c'erano sedute della durata anche di 4 settimane.

[35] Per gli anni 1482, 1501-1505 e 1522 N. Bütikofer, *Zur Funktion und Arbeitsweise der eidgenössichen Tagsatzung*, cit., pp. 20-21 ha calcolato una media di 10,7 punti in discussione per ogni seduta.

Per quanto concerne il contenuto, gli 878 punti in discussione si possono ripartire percentualmente in tre categorie approssimative: questioni di politica estera (circa 27%), amministrazione dei baliaggi comuni (circa 44%)[36] e 'altre', che possono essere definite come questioni interne della Confederazione (28%). La quota delle 241 suppliche ed intercessioni sul totale degli 878 punti in discussione si sviluppa come rappresentato nel grafico.

Grafico 3. *Percentuale delle suppliche rispetto ai punti in discussione*

Mediamente più di un quarto (27,5%) dell'attività della Dieta consisteva nella discussione di richieste di ogni tipo. Quindi la decisione di occuparsi dal punto di vista storiografico delle suppliche alla Dieta si giustifica in modo evidente. La percentuale delle suppliche rispetto gli affari discussi presso la Dieta è notevolmente più alta negli anni-campione della seconda metà del secolo. Questo incremento potrebbe essere uno dei motivi che spiega perché le cifre qui presentate sono notevolmente più alte rispetto alla quota percentuale del 14% di suppliche nel

[36] Qui è calcolato anche un 1,8% di questioni relative ai protettorati.

complesso dei punti in discussione riferita da Bütikofer per gli anni 1482, 1501-1505, 1522. Tuttavia il motivo decisivo consiste nel fatto che Bütikofer ha considerato soltanto le suppliche di singole persone, non quelle di collettività, corporazioni e potenze straniere[37]. Complessivamente balza all'occhio il numero assoluto costante delle suppliche rispetto ai punti all'ordine del giorno. Le suppliche sono, evidentemente, un fenomeno continuativo, meno condizionato da variazioni congiunturali rispetto agli altri ambiti di attività della Dieta.

b. Contenuto delle suppliche

Suddividendo le suppliche nelle tre categorie approssimative della politica estera, dei baliaggi comuni e delle questioni interne alla Confederazione, si ricavano i valori presentati nella tabella 1; in termini assoluti il valore più costante è quello delle suppliche relative alle questioni interne, mentre il dato più variabile è quello delle suppliche relative alla politica estera: da più della metà rispetto al totale nel 1510, a circa un sesto nel 1530, a circa un quarto negli anni 1550 e 1590, a circa un ottavo nel 1570. La dinamica della politica estera (guerre nell'Italia settentrionale nel 1510, voci di armamenti imperiali contro la Confederazione nel 1550) si riflette così anche sul piano delle suppliche. Il notevole balzo delle suppliche relative ai baliaggi comuni dal 16% (1510) a quasi il 65% (1530) è anche un fenomeno legato alla struttura dei dati: tra i baliaggi comuni considerati, i quattro baliaggi ticinesi entrarono a far parte dell'amministrazione confederale soltanto nel 1512. I valori degli anni 1550 (60%) e 1570/1590 (circa il 50%) sono nuovamente un po' più bassi. Comunque la diminuzione in termini assoluti delle suppliche provenienti dai baliaggi comuni iniziò già tra il 1550 ed il 1570, e ciò riflette probabilmente un certo consolidamento e una stabilizzazione dei rapporti (ad esempio la 'pacificazione' confessionale in Ticino dopo gli anni Cinquanta).

[37] N. BÜTIKOFER, *Zur Funktion und Arbeitsweise der eidgenössichen Tagsatzung*, cit., pp. 26-28.

Tab. 1. *Contenuto delle suppliche per settori tematici*

anno	politica estera	baliaggi comuni	questioni interne	totale
1510	23	7	13	43
1530	8	37	12	57
1550	17	44	9	70
1570	5	20	13	38
1590	7	16	10	33
totale	60	124	57	241
%	24,90	51,45	23,65	100

Se si suddividono le suppliche e le richieste dal punto di vista contenutistico tra gli ambiti di giustizia, politica, amministrazione, religione, economia e 'varie' – per quanto tali suddivisioni siano necessariamente arbitrarie – si ricava il quadro seguente.

Tab. 2. *Contenuto delle suppliche per ambiti*

anno	diritto	politica	amm.	religione	economia	varie	totale
1510	13	23	5	0	0	2	43
1530	24	4	10	19	0	0	57
1550	30	11	11	6	7	5	70
1570	16	2	9	8	1	2	38
1590	15	8	2	4	4	0	33
totale	98	48	37	37	12	9	241
%	40,66	19,91	15,35	15,35	4,98	3,73	99,98

Nel complesso i contenuti relativi alla giustizia dominano su quelli politici, amministrativi e religiosi. Questi ultimi assumono un peso degno di nota soltanto dopo la loro fase apicale nel periodo della Riforma (1530), mentre le suppliche di contenuto economico e le altre (ad esempio culturali) restarono complessivamente marginali. Si rivela di nuovo l'oscillazione congiunturale della quota relativa a questioni politiche, che va ricondotta soprattutto alla dinamica dello sviluppo della politica estera. L'ambito giuridico offre al confronto un quadro più costante, che mantiene sempre la quota maggiore con l'eccezione del 1510 – sicuramente in ragione del dominio della politica estera e del numero ridotto dei baliaggi comuni in tale anno.

Le suppliche relative all'ambito giudiziario riguardano soprattutto richieste ed intercessioni per concessioni di grazia in senso lato (riduzioni di pena, condoni, scarcerazioni, ritrattazioni pubbliche), per assistenza legale tra i cantoni o nei rapporti con le potenze straniere e appelli – relativi ai baliaggi comuni.

Le suppliche e le intercessioni provenivano da individui, famiglie, gruppi, corporazioni dei cantoni, dei baliaggi comuni e più di rado anche dall'estero; potevano anche essere presentate dal rappresentante politico dei baliaggi comuni (balivo), dagli inviati dei cantoni o dagli ambasciatori delle potenze straniere.

Nel settembre 1590, ad esempio, gli inviati del governo dell'Austria Anteriore inoltrarono una petizione della badessa di Olsberg, nel Fricktal austriaco, relativa ad una vertenza patrimoniale con un cittadino di Basilea[38]. In generale si trattava non di rado di richieste di assistenza legale riguardo all'estradizione di malfattori, allo sblocco o alla confisca di beni contesi, e così via. Nel 1590, ad esempio, l'inviato milanese-spagnolo Della Croce richiese con urgenza ai confederati di emanare un'ordinanza sull'espulsione dei briganti[39].

c. Profilo dei supplicanti

Chi inoltrava le suppliche alla Dieta? Rispetto ai loro autori le suppliche verranno esaminate in due fasi. Per prima cosa la ripartizione riguarda le suppliche degli enti sovrani in missione per così dire ufficiale, suddivise in «istanze ufficiali» di potenze straniere, paesi alleati, cantoni confederati e balivi dei baliaggi comuni (tab. 3). Le suppliche di collettività o individui provenienti da questi enti politici sono indicate come «altre» e saranno indagate più dettagliatamente in seguito.

[38] *EA* 5/1, n. 149e, 16 settembre 1590.

[39] *EA* 5/1, n. 144l, 19 agosto 1590.

Tab. 3. *Istanze ufficiali*

anno	estero	paesi alleati	cantoni confederati	balivi	altre	varie	totale
1510	15	5	6	0	16	1	43
1530	7	3	12	3	32	0	57
1550	4	3	14	7	40	2	70
1570	2	3	5	2	26	0	38
1590	5	5	7	2	14	0	33
totale	33	19	44	14	128	3	241
%	13,69	7,88	18,26	5,81	53,11	1,24	99,99

Questo insieme di 110 'richieste ufficiali' (colonne 2-5) rappresenta complessivamente poco meno della metà del totale delle suppliche. Nell'arco di tutto il secolo la quota percentuale delle suppliche dei cantoni è la maggiore, seguita da quella delle potenze straniere. Le richieste dei paesi alleati e dei balivi dei baliaggi comuni si aggirano attorno alla metà della quota di quelle testé indicate. All'interno delle singole colonne è evidente la netta riduzione in termini assoluti e relativi delle suppliche delle potenze straniere, che sottolinea la perdita di rilievo della Confederazione sul piano della politica internazionale iniziata rapidamente dopo Marignano e sostituita da una più intensa attività dei cantoni (1530, 1550). L'insieme delle due colonne documenta il chiudersi dei confederati in sé stessi.

Le 128 suppliche non ufficiali (tab. 3, col. «altre») si dividono in 92 suppliche per così dire 'private' di singoli e piccoli gruppi di persone, e in 36 suppliche di collettività (comuni, corporazioni). È possibile ripartirle geograficamente: delle 92 suppliche private, circa due terzi (61) arrivano dai baliaggi comuni, circa il 15% (14) dai cantoni, mentre solo l'8% (7) proviene dai paesi alleati e il 3,2% (3) dall'estero. Quasi tutte le suppliche collettive di comuni e corporazioni (34 su 36) provengono dai baliaggi comuni.

La Dieta era perciò un attraente destinatario di suppliche private soprattutto per individui e piccoli gruppi di persone dei baliaggi comuni, ma anche di singoli cantoni. Dai paesi alleati e dall'estero giungevano invece alla Dieta solo occasionalmente suppliche

private. Questa suddivisione dimostra che la preesistenza di un rapporto di potere favorisce le suppliche private, ma non è necessaria a tale scopo. Il fatto che manchino quasi completamente suppliche di collettività (città, comuni rurali, corporazioni, conventi ecc.) provenienti dai cantoni potrebbe indicare che comuni e corporazioni portavano o erano tenuti a portare le proprie richieste al governo cantonale, il quale rappresentava per loro al contempo l'autorità e l'istanza d'appello, ruolo esercitato dalla Dieta nei confronti dei baliaggi comuni.

d. Esame delle suppliche da parte della Dieta

In base alla situazione delle fonti non è facile seguire il destino delle singole richieste alla Dieta. Le tracce di alcune suppliche (9%) si perdono molto rapidamente; su di esse si può soltanto dire che la Dieta ne prese atto (tab. 4, col. p.a.). In caso di necessità le suppliche ricevute venivano anche rinviate alle autorità competenti (col. «inoltrate»), soprattutto ai sindacati in Ticino o anche a singoli cantoni o potenze straniere.

Tuttavia la grande maggioranza delle suppliche (circa il 58%) veniva esaminata in qualche modo (col. «trattate»), sia che venissero acquisite ulteriori informazioni sulla natura del caso, sia che i singoli cantoni fossero invitati *ad referendum* alle consultazioni e al processo decisionale – spesso piuttosto lungo.

I risultati di questo processo decisionale, tuttavia, non sono facilmente ricostruibili in base agli *Abschiede*. Una parte considerevole delle richieste (il 24%) veniva soddisfatta subito in modo completo o almeno in parte: veniva spedito l'atto di raccomandazione o intercessione richiesto, veniva offerta l'assistenza legale, veniva concessa l'elemosina, veniva promesso un sostegno e così via. Soltanto pochissime istanze (3%) venivano decisamente respinte; tuttavia alcuni dei casi inoltrati o presi in esame potevano ugualmente essersi conclusi con una risposta negativa per gli impetranti.

Tab. 4. *Esame delle suppliche*

anno	soddisfatte	inoltrate	trattate	respinte	p.a.	totale
1510	7	1	27	1	7	43
1530	10	11	29	0	7	57
1550	24	3	36	5	2	70
1570	9	0	26	1	2	38
1590	7	1	21	0	4	33
totale	57	16	139	7	22	241
%	23,65	6,64	57,68	2,90	9,19	100

Nel complesso le 241 richieste riguardavano 213 diversi casi. Quindi per 28 casi furono inoltrate più suppliche o una stessa richiesta fu ripetuta una o più volte. Mentre ciò avvenne 14 volte nel 1510, il numero delle reiterazioni si abbassò continuamente, arrivando a 7 nel 1530, a 4 nel 1550, quindi a 2 e infine a 1 rispettivamente negli anni 1570 e 1590. Tra le suppliche dell'anno 1510 prese in esame più volte ma infine non (ancora) soddisfatte si colloca anche la «richiesta di quelli di Appenzello, come desiderano, di divenire un cantone»[40]. Nel 1510 la trattazione della richiesta del paese di Appenzello di essere ammesso come cantone nella Confederazione fu rinviata due volte e infine si insabbiò, così come le richieste degli anni 1501 e 1512. Solo un nuovo tentativo nel 1513 ebbe il successo sperato e portò all'ultima espansione della vecchia Confederazione attraverso l'acquisizione di un cantone di pieno diritto[41].

Nel caso del politico e condottiero vallesano Jörg von Flu (o Georg Supersaxo), imprigionato nel 1510 durante il conflitto con il vescovo di Sion, Matteo Schiner, suo ex protetto ed ora nemico, ci sono pervenute molte suppliche diverse per provenienza e contenuto. I mercenari vallesani, che avevano ricevuto offerte palesi dalla spedizione papale, chiesero alla Dieta di difendere i verdetti vallesani a loro favorevoli contro

[40] StABE, A IV 11 (AEA L), pp. 228 e 276-277; cfr. *EA* 3/2, n. 361g e g, 10 giugno 1510.

[41] W. SCHLÄPFER, *Die Aufnahme Appenzells als XIII. Ort der Eidgenossenschaft*, in *Appenzeller Geschichte*, 1, Appenzell 1976[2], pp. 293-296.

l'appello inoltrato da von Flu all'arcivescovo di Tarantaise. La Dieta permise ai mercenari di rifarsi dei danni subiti sui beni di von Flu. Perciò la moglie, la figlia, gli 'amici' di von Flu e alcuni altri Vallesani supplicarono il Consiglio cittadino di Friburgo di ridurgli la pena o di rilasciarlo su cauzione. Il Consiglio di Friburgo si associò a questa richiesta e la inoltrò alla Dieta, su mandato della quale Friburgo aveva arrestato von Flu. Da parte loro gli inviati imperiali chiesero a Friburgo e alla Dieta l'estradizione di von Flu e promisero di punirlo[42].

5. *Risultati*

La Dieta confederata come destinataria di suppliche può essere annoverata tra i casi particolari europei, non trattandosi né di un principe o del suo governo, né dell'assemblea consiliare di una repubblica, né di un'istanza ecclesiastica, bensì di un'assemblea federale solo poco istituzionalizzata che la ricerca definisce volentieri «congresso di ambasciatori».

Analizzando le suppliche, le petizioni e le istanze indirizzate alla Dieta, questa ricerca comprende soltanto una parte molto speciale delle suppliche redatte nel XVI secolo nel territorio della Confederazione. Dal momento che la maggior parte di esse potrebbe essere stata indirizzata alle autorità ed ai governi cantonali, le suppliche dei cantoni arrivavano solo raramente all'organo federale della Confederazione. Inoltre qui sono state indagate soltanto le sedute confederali generali. Un gran numero di suppliche dei baliaggi comuni potrebbe essere arrivato proprio alle conferenze dedicate esclusivamente alla trattazione degli affari relativi ai baliaggi. Bisogna ricordare in particolare le conferenze annuali del sindacato confederale dei dodici cantoni a Lugano e Locarno per l'amministrazione dei quattro baliaggi subalpini, ma anche le frequenti sedute dei sette o dieci cantoni, soprattutto a Frauenfeld per la regolamentazione delle questioni attinenti al più grande dei baliaggi, la Turgovia, o le assemblee

[42] *EA* 3/2, n. 378d, 378i, 378v, 29 ottobre 1510; cfr. R. FELLER, *Geschichte Berns*, 1, Bern 1974⁴, pp. 513-515.

occasionali degli otto cantoni a Rheintal e dei sette cantoni a Sargans per i baliaggi omonimi, o a Bremgarten o Muri per il baliaggio denominato *Freie Ämter*[43]. Ovviamente, in base alla natura del caso, anche le assemblee confessionali potevano eventualmente essere un'istanza che dava maggiori speranze di successo agli impetranti rispetto alla Dieta federale.

Nell'ambito dell'attività della Dieta, la più importante istituzione della Confederazione, le suppliche costituivano tuttavia più di un quarto dei casi complessivamente trattati. Nei cinque anni-campione il loro numero assoluto resta più costante di quello delle sedute o dei punti in discussione, il che rimanda all'importanza stabile e considerevole della *via supplicationis*.

Questa via era particolarmente importante per i baliaggi comuni, per i quali la Dieta costituiva l'autorità diretta. Più della metà delle suppliche riguardavano problemi relativi ai condomini, invece solo un quarto rispettivamente si riferiva a questioni di politica estera e confederale (con l'esclusione dei condomini). Dal punto di vista del contenuto la maggior parte delle suppliche riguardava questioni giuridiche; spesso si trattava di assistenza legale a persone, corporazioni o cantoni della Confederazione contro enti sovrani stranieri, di reciproche richieste di estradizione, di questioni relative a confische e richieste di raccomandazione, intercessione e grazia. La costante mancanza di suppliche relative a dispense (dalle leggi confederali) corrisponde, però, alla scarsa competenza e alle ristrette funzioni legislative della Dieta.

Poco meno della metà delle suppliche proveniva da enti sovrani (potenze straniere, paesi alleati o cantoni di pieno diritto) o dai loro funzionari (inviati/ambasciatori, balivi confederali nei baliaggi comuni), poco più della metà da soggetti alla sovranità (privati, gruppi di persone e corporazioni). Di queste ultime, oltre il 60% di quelle di singoli o gruppi di persone proveniva

[43] L'amministrazione dei baliaggi comuni è ancora poco studiata, soprattutto per il XVI secolo (in parte anche per difficoltà connesse alla scarsità delle fonti). Si vedano R.C. HEAD, *Shared Lordship*, cit.; J.J. SIEGRIST, *Muri in den Freien Ämtern*, 1: *Geschichte des Raumes der nachmaligen Gemeinde Muri vor 1798* (Argovia, 95), 1983, pp. V-X e 1-292.

dai baliaggi comuni, un dato che per le suppliche di comuni e corporazioni sale al 95%. Ciò indica che un rapporto di potere preesistente costituisce il fondamento principale per la comunicazione *per viam supplicationis* – ma non l'unico, come dimostra il 14% circa di suppliche provenienti dall'estero. È da rilevare la quasi assoluta mancanza di donne come (uniche) impetranti. Mentre molti studi sottolineano la percentuale sorprendentemente alta, tra gli impetranti, delle donne – si parla del 25-33%[44] –, queste compaiono solo raramente nell'ambito della Dieta (4,3%). Resta tuttavia oscura la loro possibile partecipazione alle petizioni di 'parentele' o 'gruppi di amici', oppure come iniziatrici di richieste presentate poi da uomini o da istanze ufficiali[45].

Riguardo alla trattazione da parte della Dieta, colpisce la quota ristretta delle suppliche respinte immediatamente (3 %), mentre poco meno del 24% delle richieste fu soddisfatta. Tuttavia potrebbero trovarsi risposte negative, non più documentate nella *Amtliche Sammlung*, anche tra le suppliche prese soltanto in considerazione (9%), tra quelle inoltrate ad altre istanze per la decisione (poco meno del 7%) e tra quelle la cui trattazione fu proseguita da istanze confederali (il sindacato dei quattro baliaggi ticinesi, i balivi confederali, singoli inviati su mandato della Dieta) – poco meno del 58%.

Data la ristrettezza della base di soli cinque anni-campione, qualsiasi affermazione sulle linee di tendenza dello sviluppo delle suppliche alla Dieta confederale nel XVI secolo può essere avanzata soltanto con estrema prudenza e grandi riserve. Tuttavia si è dimostrato che le suppliche hanno costituito un tema costante per la Dieta. Inoltre le modificazioni cui andarono

[44] Le cifre disponibili nella letteratura storiografica sul tema ed alcuni rilevamenti personali sono presentati in A. WÜRGLER, *Voices from Among the 'Silent Masses': Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe* («International Review of Social History», 46, 2001, Supplement 9), pp. 11-34, in particolare pp. 25-26.

[45] Un caso simile si riscontra ad esempio nel già citato caso von Flu, nel quale la moglie e la figlia del condottiero impetrarono una grazia, che fu poi presentata all'attenzione della Dieta dal cantone di Friburgo: *EA*, 3/2, n. 378v, 29 ottobre 1510.

soggette rispecchiano le linee fondamentali della storia svizzera: la perdita di importanza dei confederati nella politica internazionale dopo il 1515 corrisponde ad un arretramento delle suppliche che, in base al redattore o al loro contenuto, possono definirsi di politica estera; la concentrazione delle suppliche a tema religioso o ecclesiastico-confessionale negli anni-campione 1530 e 1550 rimanda alla Riforma e alla divisione confessionale; la prevalenza delle suppliche provenienti dai baliaggi comuni sottolinea l'importanza fondamentale dei possedimenti comuni per la coesione istituzionale e politica del labile intreccio di alleanze.

«Rinviare ad supplicandum». Suppliche, dispense e legislazione di polizia nello Stato d'antico regime

di *André Holenstein*

1. *Introduzione*

Nel marzo del 1753 l'*Amtmann* (capo distretto) dell'*Amt* (distretto) di Stein nel Baden ricevette un rimprovero dalla *Rentkammer* (Camera) di Karlsruhe. Durante un controllo dei conti dell'*Amt*, la Camera, che era l'istituzione centrale competente per le finanze e l'economia dello Stato, aveva accertato che in varie località dell'*Amt* alcune persone avevano ottenuto il diritto di cittadinanza della comunità senza aver prima presentato la relativa supplica presso il Consiglio aulico. L'interesse delle autorità per tali suppliche risulta da una precedente disposizione, che stabiliva i punti su cui gli *Ämter* dovevano riferire nei loro rapporti riguardo alle concessioni di cittadinanza: da dove venisse il supplicante e quale confessione professasse, se fosse libero dalla servitù della gleba e se avesse un'origine onorata, quale mestiere (*Handthierung*) svolgesse, a quanto ammontasse il suo patrimonio e quanta parte ne intendesse portare, al momento o successivamente, nel paese e, infine, quali fossero il suo comportamento e il suo modo di vivere[1]. Coloro che erano stati accolti come cittadini in una comunità nell'*Amt* di Stein senza

Traduzione di Andrea La Bella

[1] *Wesentlicher Inhalt des beträchtlichsten Theils der neuern Hochfürstlich-Markgräflich-Badischen Gesezgebung oder alphabetischer Auszug aus den in den Carlsruher und Rastatter Wochenblättern befindlichen, auch mehrern andern dazu gehörigen, noch nicht gedruckten Hochfürstlich-Markgräflich-Badischen Verordnungen*, 1 (d'ora in poi *WI* I), Karlsruhe 1782; II, Karlsruhe 1801 (d'ora in poi *WI* II), qui *WI* I, p. 750, ordinanza del 22 dicembre 1739.

avere prima richiesto l'autorizzazione al Consiglio aulico per mezzo di una supplica avevano pertanto infranto la legge. Su ordine della Camera, l'*Amt* doveva intimare a tali persone di rivolgersi «supplicando» al Consiglio aulico; inoltre doveva proibire ai capi delle comunità locali, sotto minaccia di punizione, di accogliere come cittadini gli aspiranti prima che questi avessero presentato la relativa supplica ed avessero ricevuto dal Consiglio aulico l'autorizzazione a ottenere la cittadinanza della comunità[2].

Nel settembre 1756 lo stesso *Amt* di Stein fece il suo rapporto periodico al Consiglio aulico di Karlsruhe su come venissero applicate nell'*Amt* le prescrizioni legali dell'ordinanza sull'edilizia. L'*Amtmann* Obrecht comunicò all'ufficio superiore che nelle località dell'*Amt* nessuno era contravvenuto all'ordinanza la quale prescriveva che tutti i nuovi edifici fossero costruiti in pietra. Non vi erano state contravvenzioni alla legge, proseguiva Obrecht, perchè coloro che non potevano pagare una costruzione in pietra venivano comunque «rinviati dal distretto *ad supplicandum*» ed in base alla loro supplica avevano sempre ottenuto di poter costruire in pietra solo un piano degli edifici[3].

Anche il terzo caso mostra un comportamento delle autorità e dei sudditi nei confronti della legislazione di polizia simile a quello dei primi due esempi. Nel 1760 il Consiglio aulico corresse l'ordinanza che limitava le spese per nozze, battesimi e sepolture. L'editto sulle nozze e sui battesimi del 1754 prescriveva, tra l'altro, che nel corso di uno stesso anno un individuo non potesse fungere da padrino nei battesimi più di una volta. A causa delle numerose suppliche dei sudditi per la concessione di dispense da questa limitazione, nel 1760 il Consiglio aulico diede agli *Oberämter* e agli *Spezialate*, in quanto rispettivamente autorità laiche ed ecclesiastiche dell'*Oberamt* (distretto superiore), il potere di concedere una dispensa per persona all'anno fino a nuovo ordine. Da allora gli *Oberämter* e gli *Spezialate* avrebbero

[2] Badisches Generallandesarchiv Karlsruhe (d'ora in poi GLAK), 74/1228, 2 marzo 1753.

[3] GLAK, 74/937, 27 settembre 1756.

dovuto controllare che nessuno facesse da padrino più di una volta all'anno senza avere una dispensa; assolutamente nessuno doveva avere il permesso di fare da padrino una terza volta; al massimo si poteva rinviare *ad supplicandum* ad un'istanza superiore[4].

I tre esempi citati provengono da settori diversissimi dell'amministrazione statale; tuttavia hanno in comune tanti e tali aspetti, che sembra legittimo basarsi su di essi per ricostruire i tratti fondamentali di un procedimento caratteristico della prassi dell'amministrazione interna dello Stato d'antico regime, procedimento che può anche offrire una spiegazione dell'elevato numero e della specifica funzionalità amministrativa delle suppliche nelle questioni di polizia durante il XVIII secolo. Tutte e tre le pratiche considerate risalgono alla metà del Settecento. In quest'epoca il margraviato di Baden-Durlach, che è il caso esemplificativo su cui si fondano le considerazioni che seguono, attraversò una fase particolarmente intensa di legislazione statale di polizia[5]. Gli esempi considerati hanno però in comune qualcosa che va al di là di questo dato superficiale. Mostrano infatti le caratteristiche di un procedimento che getta luce sia sull'amministrazione che sulla coscienza di sé dello Stato d'antico regime.

1. Da un punto di vista materiale, tutte e tre le procedure riguardano il settore della legislazione e dell'amministrazione interna del territorio, ossia quel settore dell'ordine che il linguaggio giuridico-amministrativo dell'epoca qualificava come

[4] GLAK, 74/937, 22 ottobre 1760; C.F. GERSTLACHER (ed), *Sammlung aller Baden-Durlachischen, das Kirchen- und Schulwesen, das Leben und die Gesundheit der Menschen, die Versorgung der Armen und Steurung des Bettels, die innerliche Landes-Sicherheit, die Versorgung der Wittwen und Waisen, die Verhütung der Feuers-Gefahr, und Entschädigung derer durch Brand Verunglükten, die Aufnahme der Communen, die Erhaltung der Wege und Strasen, die Beförderung des Nahrungsstandes, und der Landwirthschaft, und endlich die Aufnahme der Profeßionen und Handwerker betreffenden Anstalten und Verordnungen*, 3 voll. (d'ora in poi *GS* I-III), Karlsruhe et al. 1773-1774, qui III, n. 274.

[5] A. HOLENSTEIN, *«Gute Policey» und lokale Gesellschaft. Regieren und Verwalten im Spannungsfeld von Normen und lokalen Verhältnissen*, Habilitationsschrift Bern, 2000, cap. 2.

il settore di competenza della *Policey* e che, come mostra il repertorio delle ordinanze di polizia della prima età moderna, è stato responsabile in modo decisivo della crescita della legislazione statale nello stesso periodo[6]. Le condizioni interne delle comunità – in particolare l'insediamento di nuovi sudditi e le ripercussioni sull'assistenza ai poveri, sulla politica demografica ed economica; i regolamenti edilizi e la loro rilevanza per l'approvvigionamento di legname e per la protezione contro gli incendi; le disposizioni contro le eccessive spese dei sudditi nelle nozze e nei battesimi e la loro importanza per il mantenimento di «governi delle case» funzionanti e tassabili – costituivano tutte settori importanti del regolamento di polizia.

2. In tutti e tre i casi, nell'*iter* burocratico la presentazione di una supplica da parte dei sudditi fu un passaggio procedurale essenziale[7]. La supplica rivolta dal singolo impetrante al Con-

[6] Si può riscontrare quest'aumento per tutti i territori finora considerati soprattutto per il tardo Seicento e per il Settecento: cfr. K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen der frühen Neuzeit*, 4 voll., Frankfurt a.M. 1996-2001; riguardo al margraviato del Baden si veda *ibidem*, 4: A. LANDWEHR - Th. SIMON (edd), *Baden und Württemberg*, e l'interpretazione fondata su questo volume in A. HOLENSTEIN, *«Gute Policey» und lokale Gesellschaft*, cit., cap. 2.

[7] Recentemente è aumentato l'uso delle suppliche come fonte storica in diversi contesti, dopo che per lungo tempo i contributi determinanti per la ricerca erano stati W. HÜLLE, *Das Supplikenwesen in Rechtssachen, Anlageplan für eine Dissertation*, in «Zeitung der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 90, 1973, pp. 194-212 e soprattutto H. NEUHAUS, *Reichstag und Supplikationsausschuss. Ein Beitrag zur Reichsverfassungsgeschichte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts*, Berlin 1977, nonché, dello stesso autore, *Supplikationen als landesgeschichtliche Quellen*, in «Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 28, 1978, pp. 110-190; 29, 1979, pp. 63-97. Sulla ricerca attuale relativa alle suppliche cfr. i vari contributi nel testo collettaneo P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat im Alten Europa*, München 1990. Sullo stato della ricerca si veda soprattutto R. FUHRMANN - B. KÜMIN - A. WÜRGLER, *Supplizierende Gemeinden. Aspekte einer vergleichenden Quellenbetrachtung*, *ibidem*, pp. 267-323; cfr. inoltre R. BLICKLE, *Supplikationen und Demonstrationen. Mittel und Wege der Partizipation im bayerischen Territorialstaat*, in W. RÖSENER (ed), *Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter zur Moderne*, Göttingen 2000, pp. 263-317 e l'ampia rassegna di A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 515-546. Sulle suppliche ecclesiastiche nel tardo medioevo cfr. L.

siglio aulico era il presupposto necessario perché egli potesse essere accolto come cittadino di una comunità; con una supplica si poteva ottenere il permesso di costruire in pietra un solo piano di un nuovo edificio invece dell'intera casa; infine la supplica offriva agli interessati la possibilità di essere legittimamente invitati ad un battesimo come padrini più di una volta o addirittura più di due volte nello stesso anno.

3. Infine questi procedimenti amministrativi hanno in comune il fatto che i supplicanti chiedevano alle autorità un particolare tipo di risoluzione: un permesso, una concessione o un'autorizzazione. Quest'obbligo, sancito per legge, di chiedere la concessione di un'autorizzazione per mezzo di una supplica era la conseguenza immediata di un aspetto specifico della tecnica legislativa dell'età moderna definita dagli storici del diritto amministrativo come «tecnica giuridica del divieto (o dell'ordine) con riserva di autorizzazione»[8].

SCHMUGGE, *Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter*, Zürich 1995; L. SCHMUGGE - P. HERSPERGER - B. WIGGENHAUSER, *Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464)*, Tübingen 1996. Sul significato delle suppliche per l'amministrazione in questioni di polizia cfr. A. FARGE - M. FOUCAULT, *Familiäre Konflikte. Die «Lettres de cachet» aus den Archiven der Bastille im 18. Jahrhundert*, Frankfurt a.M. 1989; A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche, Gesetze und Verwaltung. Zur Praxis «guter Policey» in Gemeinde und Staat des Ancien Régime am Beispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach)*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat*, cit., pp. 325-357; A. HOLENSTEIN, *Bitten um den Schutz. Staatliche Judenpolitik und Lebensführung von Juden im Lichte von Schutzsupplikationen aus der Markgrafschaft Baden(-Durlach) im 18. Jahrhundert*, in R. KIESSLING - S. ULLMANN (edd), *Landjudentum im deutschen Südwesten während der Frühen Neuzeit*, Berlin 1999, pp. 97-153; A. LANDWEHR, *Policey vor Ort. Die Implementation von Policeyordnungen in der ländlichen Gesellschaft der Frühen Neuzeit*, in K. HÄRTER (ed), *Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft*, Frankfurt a.M. 2000, pp. 47-70, in particolare pp. 59 ss.; A. LANDWEHR, *Policey im Alltag. Die Implementation frühneuzeitlicher Policeyordnungen in Leonberg*, Frankfurt a.M. 2000, pp. 277-312. Prime indicazioni sulla varietà e sulla crescita quantitativa delle suppliche in una città imperiale in G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen in der Frühen Neuzeit. Annäherungen an ein Kommunikationsmedium zwischen Untertanen und Obrigkeit*, in G. MÖLICH - G. SCHWERHOFF (edd), *Köln als Kommunikationszentrum*, Köln 2000, pp. 473-496.

[8] K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis des absolutistischen Fürstenstaates*, Diss. Marburg, 1970, pp. 9, 121 s.

Questa tecnica giuridica designa la prassi legislativa di formulare le prescrizioni legali relative al comportamento dei sudditi sotto forma di disposizioni generali, implicando però allo stesso tempo la possibilità per singole persone, gruppi o corporazioni di essere esentati dall'obbedienza alla norma generale in determinate circostanze. In questo senso gran parte delle suppliche nell'ambito della legislazione di polizia d'antico regime avevano il carattere di richieste di dispensa; i supplicanti chiedevano l'autorizzazione, nel loro caso particolare, di essere sciolti dalla prescrizione generale, in altre parole di esserne dispensati.

Nel presente lavoro si cercherà di documentare più ampiamente il nesso interno, qui delineato in forma di tesi, tra il carattere della legislazione di polizia e il numero delle suppliche e di dimostrare come la supplica nel Seicento e nel Settecento fosse parte integrante della tecnica statale di amministrazione e di governo dello Stato. Nella parte conclusiva si cercherà di trarre alcune conclusioni metodologiche e interpretative dall'osservazione che le suppliche rappresentavano un elemento centrale nella comunicazione tra autorità e sudditi e nella realizzazione pratica della *gute Policey*, e costituivano pertanto un aspetto fondamentale della cultura politica dell'antico regime.

2. *Chiedere un'autorizzazione – sulla funzionalità delle suppliche per l'amministrazione e per l'esecuzione delle leggi nello Stato d'antico regime*

In questa seconda parte ci proponiamo di verificare se le tesi sopra esposte sulla base degli atti amministrativi del margraviato del Baden-Durlach nel Settecento possano essere generalizzate. Al centro delle riflessioni si collocano tre domande:

– Per quali questioni singoli, gruppi e corporazioni dovevano chiedere l'autorizzazione del principe? Quali erano le situazioni in cui le leggi di polizia li rinviavano alle autorità preposte *ad supplicandum*?

– In che modo la dottrina giuridica e amministrativa d'antico regime descriveva, con l'aiuto del concetto di dispensa, la cosid-

detta tecnica giuridica del divieto/prescrizione generale con riserva di autorizzazione e quali funzioni erano attribuite dalla dottrina a questo strumento tecnico-procedurale?

– Quale ampiezza assunse questo sistema delle suppliche amministrative nelle questioni di polizia alla fine dell'antico regime?

1. Le norme di polizia del margraviato di Baden nel XVIII secolo menzionavano l'obbligo per i sudditi di inoltrare suppliche in numerosissimi casi. Nello Stato d'antico regime la presentazione di suppliche faceva parte del repertorio consolidato della tecnica amministrativa[9]. Per il periodo compreso tra il tardo Seicento e la fine del Settecento l'elenco cronologico (in Appendice) evidenzia 87 casi, per i quali il legislatore prescriveva che si dovesse richiedere formalmente il permesso dell'autorità con una supplica. Queste situazioni sono sicuramente solo una parte della totalità dei casi di dispensa, poiché è provato che le raccolte di leggi coeve riunivano solo una selezione relativamente ristretta della documentazione esistente[10]. Questo spaccato è però sufficientemente rappresentativo per mostrarci le caratteristiche specifiche del diritto delle autorità di concedere un'autorizzazione[11].

Dalla considerazione complessiva dei casi che, secondo la legislazione di polizia del Baden, richiedevano la concessione di un permesso derivano varie osservazioni quantitative e qualitative. Se si raggruppano questi casi secondo la materia[12], appaiono

[9] Le seguenti affermazioni si fondano sulle due raccolte di leggi edite *GS* I-III e *WI* I-II.

[10] Cfr. A. HOLENSTEIN, *«Gute Policey» und lokale Gesellschaft*, cit., grafico 2.9 e tab. 3.3.

[11] La rappresentatività della raccolta di materiale presentata nella tabella in appendice viene confermata dalla ricerca di K. Becker, che ha descritto la molteplicità dei motivi per concedere un'autorizzazione riportati nella legislazione di polizia, sulla base delle raccolte di leggi di più di venti grandi e medi territori imperiali laici ed ecclesiastici: K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 184-381.

[12] Poiché dalla suddivisione delle complessive 87 pratiche di dispensa secondo i settori tematici della legislazione di polizia deriva che alcuni procedimenti

chiaramente, all'interno della legislazione di polizia, settori normativi distinti. I casi di gran lunga più frequenti, per i quali le ordinanze di polizia prescrivevano che si dovessero presentare suppliche per la concessione di un'autorizzazione, erano quelli in cui singole persone volevano pianificare determinate azioni nell'ambito delle leggi sul matrimonio e sulle nozze (15 casi)[13]; altri casi erano quelli in cui delle comunità volevano impegnare il proprio patrimonio per far fronte a determinate spese oppure effettuare cambiamenti nell'economia della comunità, o, ancora, pianificavano azioni che erano in contrasto con l'ordinamento comunale (14 casi).

In dettaglio si poteva trattare delle seguenti decisioni: le vedove e i vedovi dovevano richiedere un permesso dell'autorità se volevano risposarsi entro i primi sei mesi successivi alla morte del coniuge (Appendice, 1); dovevano presentare una supplica

possono essere assegnati a più di un settore tematico, risulta, a causa dei casi in cui è stato necessario ripetere l'assegnazione, un campione di complessive 100 voci.

[13] Questa abbondanza di disposizioni legali riguardo al matrimonio esprime chiaramente l'interesse di 'polizia' dello Stato d'antico regime nel settore demografico e in quello sociale; si veda in proposito il giudizio pregnante di D. SCHWAB, *Grundlagen und Gestalt der staatlichen Ehegesetzgebung in der Neuzeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts*, Bielefeld 1967, pp. 234 s.: «Venne meno la moderazione che si erano regolarmente imposte fino ad allora [cioè fino al XVIII secolo] le ordinanze relative alla chiesa ed al matrimonio in materia di interventi sul diritto di contrarre matrimonio. L'idea dell'intangibilità e della libertà del matrimonio perse la propria efficacia ... Lo Stato assoluto esercitò il proprio governo 'di polizia' anche sul matrimonio e lo considerò come un 'contratto', sottoposto alle disposizioni giuridiche dell'autorità. In questo modo qualsiasi tipo di *utilitas publica*, qualsiasi forma di 'ragion di Stato' era sufficiente per creare una nuova condizione necessaria per il matrimonio od un nuovo impedimento allo stesso. Di conseguenza la legislazione del XVIII secolo sviluppò una ricca normativa matrimoniale che ampliò in modo considerevole le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio». «Riassumendo si può dire che lo Stato assoluto rinunciò al principio della libertà di contrarre matrimonio a favore del tentativo di regolamentare la materia matrimoniale attraverso una *gute Policey*»; *ibidem*, p. 239. Cfr. anche le indicazioni relative alla strumentalizzazione poliziesca del diritto di autorizzazione da parte delle autorità nelle questioni matrimoniali in Baviera nel XVIII secolo riportate da W. MÜLLER, *«Zur Wohlfahrt des gemeinen Wesens». Ein Beitrag zur Bevölkerungs- und Sozialpolitik Max III. Joseph (1745-1777)*, München 1984, pp. 81-119.

anche i giovani, uomini e donne, che volevano sposarsi rispettivamente prima del venticinquesimo e del diciottesimo anno d'età (Appendice, 19), oppure le coppie di fidanzati il cui matrimonio non fosse stato proclamato tre volte nella comunità (Appendice, 14). Necessitavano di un'autorizzazione anche quegli artigiani che volevano essere accolti in una località come cittadini e maestri e sposarsi prima che fosse trascorso il periodo di tirocinio itinerante prescritto (Appendice, 24)[14], le coppie intenzionate a sposarsi in cui i due fidanzati appartenessero a confessioni diverse (Appendice, 25)[15] e, infine, i fidanzati il cui grado di parentela costituisse un ostacolo giuridico alle nozze (Appendice, 57)[16].

Anche nel caso delle comunità del Baden, dunque, l'istituzione del diritto di autorizzazione da parte dell'autorità aveva lo scopo di pilotare selettivamente singole decisioni e azioni in alcuni settori nevralgici della polizia. Le comunità del margraviato si videro limitate nella loro autonomia e nella possibilità di disporre liberamente del loro patrimonio da un gran numero di prescrizioni di polizia. Dichiarando che numerosi affari delle

[14] D. SCHWAB, *Grundlagen und Gestalt*, cit., p. 237.

[15] *Ibidem*.

[16] L'enumerazione, pur non esaustiva, delle azioni di ambito matrimoniale sottoposte alla concessione di un permesso conferma il giudizio di D. Schwab, secondo il quale il diritto di autorizzazione da parte delle autorità trasformò la fondazione di una famiglia e di un matrimonio in «manifestazioni sottoposte a concessione statale»; D. SCHWAB, *Familie*, in O. BRUNNER - W. CONZE - R. KOSELLECK (edd), *Geschichtliche Grundbegriffe*, 2, Stuttgart 1975, pp. 253-301, qui p. 279. Sullo sviluppo della legislazione matrimoniale nella prima età moderna in riferimento all'applicazione del diritto statale della riserva di autorizzazione è fondamentale D. SCHWAB, *Grundlagen und Gestalt*, cit., pp. 193-245, in particolare pp. 234 ss.; cfr. anche la precisa valutazione di Schwab sui divieti matrimoniali emanati dall'autorità e la loro applicazione amministrativa: «Il regolamento da stato di polizia dell'assolutismo comportò un intero sistema di ... divieti matrimoniali, che, con la sua perfezione, ma anche per le modalità del sanzionamento, poteva avere un effetto tanto incisivo sulla libertà di matrimonio quanto un sistema di impedimenti matrimoniali ... Tali divieti matrimoniali venivano emanati raramente senza prevedere un'eccezione; nella maggior parte dei casi lo Stato si riservava il diritto di autorizzare il matrimonio vietato. Ma la riserva di autorizzazione da parte dello Stato non era un'eccezione, bensì il coronamento di un sistema che riduceva al minimo la libertà di contrarre matrimonio»; *ibidem*, pp. 196, 198.

comunità, rilevanti sia dal punto di vista finanziario che da quello del diritto patrimoniale, necessitavano di un'autorizzazione, lo Stato cercava di vincolare i comuni nell'uso economico dei propri mezzi, non da ultimo per innalzare la capacità d'investimento delle comunità nelle infrastrutture o per aumentare l'efficienza dell'assistenza locale ai poveri. Le ordinanze mostrano chiaramente l'intenzione delle autorità di sorvegliare intensamente le finanze delle comunità[17]. Qualsiasi alienazione, costituzione in pegno o analoga modifica dello stato di terreni, edifici, tributi e diritti in possesso della comunità (Appendice, 7), ogni ripartizione delle spese dell'*Amt* e del *Flecken* (borgo) tra i membri della comunità (Appendice, 4) o il mantenimento di provviste a spese della stessa (Appendice, 34) erano proibiti in linea di principio e necessitavano per ogni singolo caso di un'autorizzazione esplicita da richiedere con un'apposita supplica. Una comunità aveva bisogno di un permesso dell'autorità anche quando voleva alienare capitali riscattati. Per riparazioni ad edifici comunali di costo superiore a 5 fiorini bisognava chiedere l'autorizzazione all'*Oberamt*, per spese superiori a 100 fiorini il permesso doveva essere richiesto al Consiglio aulico. Vi era l'obbligo di richiedere un'autorizzazione anche quando la comunità voleva prolungare oltre i tre mesi il termine accordato a un debitore per pagare i suoi debiti verso di essa (Appendice, 35). Ciò valeva anche per regali fatti a spese delle casse della comunità, se non si trattava di casi esplicitamente permessi dalla legge (Appendice, 37), per il ricevimento di capitali da parte della comunità (Appendice, 47), per l'assegnazione o per l'aumento dei salari dei dipendenti della comunità (Appendice, 48), per la vendita di legna dei boschi della comunità e dei boschi della chiesa (Appendice, 69) o per intraprendere processi in nome della comunità (Appendice, 70). L'ultimo punto poteva benissimo avere implicazioni politiche, come succedeva anche per l'ordinanza secondo cui le riunioni e le associazioni tra sudditi per un comune obiettivo (Appendice, 62) dovevano essere autorizzate.

[17] Cfr., con altre indicazioni, A. HOLENSTEIN, *«Gute Policey» und lokale Gesellschaft*, cit., capp. 3.6 e 5.9.

Quasi altrettanto spesso dovevano chiedere un permesso per determinate azioni servitori e funzionari principeschi (10 casi). Questi necessitavano di un'autorizzazione quando, ad esempio, volevano sposarsi (Appendice, 73, 74, 82)[18], ma anche per l'acquisto di terreni o per affari manifatturiero-commerciali con merci o in località sottoposte alla loro supervisione ufficiale (Appendice, 2, 72). Motivazioni di ordine pubblico erano chiaramente presenti anche nella disposizione secondo cui i capi delle comunità non potevano gestire un'osteria o una mescita di vino nel periodo in cui restavano in carica (Appendice, 6). In questo modo si volevano evitare conflitti d'interesse tra l'utile economico dell'oste e le responsabilità di polizia del capo comunità nel settore del buon costume e in quello del dispendio.

Proseguendo, anche per l'esercizio di determinati mestieri, commerci e per la vendita ambulante era richiesta l'autorizzazione dell'autorità (7 casi, Appendice, 28, 33, 38, 53, 60, 72, 80); lo stesso valeva per determinati interventi che riguardavano l'ordinanza sul suolo («Boden- und Flurordnung») (7 esempi, Appendice, 2, 3, 13, 20, 21, 32, 51); per esempio necessitavano di un permesso i signori fondiari stranieri che volessero rinnovare gli urbari relativi ai loro possedimenti signorili nel territorio del Baden (Appendice, 13). Senza autorizzazione era proibita anche la vendita di possessi fondiari agli stranieri (Appendice, 3).

Le rimanenti pratiche che, secondo la legislazione di polizia del Baden, necessitavano di un'autorizzazione si suddividevano tra i più diversi settori della regolamentazione di polizia e andavano, per fare qualche esempio, dall'assistenza ai poveri ai regolamenti sui mendicanti, ai diritti degli ebrei protetti e dei membri delle minoranze confessionali, alle ordinanze sul lusso, sull'artigianato e sulle corporazioni, alle ordinanze sulla chiesa, sulla scuola, sull'edilizia, sugli incendi (si veda in generale l'Appendice).

Il giurista esperto di diritto pubblico Johann Jacob Moser riassume esattamente nel suo trattato sulla *Landeshoheit in Gnaden-*

[18] In generale sul diritto di autorizzazione da parte delle autorità per quanto riguarda il matrimonio di funzionari statali si veda D. SCHWAB, *Grundlagen und Gestalt*, cit., pp. 198, 235 ss.

sachen (superiorità territoriale in materia di questioni di grazia): «I generi di dispensa non sono quasi enumerabili»[19]. La rassegna delle prestazioni dell'amministrazione del Baden che richiedevano una supplica e un'autorizzazione è confermata dai risultati di altre ricerche. Analizzando le raccolte coeve di leggi edite di molti territori, Horst Butz ha potuto concludere che il diritto relativo ai funzionari ed alle imposte, l'amministrazione delle dogane, l'amministrazione dell'esercito e militare, il diritto relativo all'edilizia, la politica dell'economia e dell'artigianato, l'amministrazione delle finanze, la politica della popolazione e della società, l'istruzione, la giustizia e la politica agraria erano tutti punti-chiave della legislazione di polizia e dell'amministrazione del territorio della prima età moderna, sottoposti, interamente o in parte, al potere di grazia, e che quindi potevano essere oggetto dell'emanazione di un'autorizzazione da parte dell'autorità[20].

Da un punto di vista qualitativo, la ricerca sul Baden mostra chiaramente che nell'antico regime l'elaborazione tecnica del diritto di autorizzazione da parte dell'autorità fu impiegata come uno strumento di polizia. L'obbligo di autorizzazione valeva per procedimenti appartenenti a settori pertinenti alla polizia, che riguardavano situazioni in cui era in gioco un obiettivo regolato dalla legislazione. Il permesso o la dispensa dell'autorità dovevano rappresentare una possibilità data dall'amministrazione per realizzare nel singolo caso concreto l'ordine e la direttiva dello Stato formulati per principio nelle ordinanze.

2. I risultati della ricerca sull'estensione dell'obbligo di chiedere un permesso o del diritto di autorizzazione nella legislazione di polizia del Baden concordano con la conclusione della ricerca

[19] JOHANN JACOB MOSER, *Von der Landeshoheit in Gnadensachen* (Neues teutsches Staatsrecht, 16,7), Frankfurt - Leipzig 1773, rist. Osnabrück 1968, p. 36.

[20] H. BUTZ, *Bedeutung und Ausprägung von Gnadengewalt und Gnadensachen in der Entstehungsphase des modernen Verwaltungsrechts*, Köln 1975, pp. 29-56. Sul diritto edilizio della prima età moderna in quanto settore particolare della legislazione di polizia dell'epoca cfr. D. PIRSON, *Das Baurecht des fürstlichen Absolutismus im hohenzollerischen Franken*, Düsseldorf s.d. [1960].

sistematica storico-giuridica di Klaus Becker sul diritto di autorizzazione da parte dell'autorità nello Stato territoriale del XVIII secolo. Per Becker «nella vita amministrativa dello Stato assoluto vi sono state tante motivazioni di polizia, che servivano l'utilità dello Stato, per concedere un permesso e tanti tipi di permessi di polizia quanti erano gli scopi della polizia»[21]. Di conseguenza non succedeva di rado «che insieme a nuovi ordini e divieti di polizia, fondati su nuove finalità, venissero create anche nuove motivazioni per permessi e nuovi generi di permessi fondati sulle stesse considerazioni di polizia»[22]. In altre parole, il rafforzamento della legislazione di polizia nei territori andava di pari passo con il moltiplicarsi dei comportamenti dei sudditi che erano soggetti all'obbligo della richiesta di un'autorizzazione. Accrescendo la loro attività di decretazione, gli Stati territoriali formulavano sempre più nuovi obiettivi politici sotto forma di divieti, o di ordini, generali. Ciò conferiva alla legislazione di polizia della prima età moderna un carattere apertamente utilitaristico e orientato allo scopo.

Il diritto di autorizzazione da parte dell'autorità come strumento di controllo amministrativo era congeniale a questa funzionalità della legislazione statale. Creando questo diritto le autorità miravano teoricamente a far sì che fondamentalmente ogni caso riconducibile ad una norma, che rappresentasse una deviazione rispetto alla norma stessa, venisse portato all'attenzione delle

[21] K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 191 ss.; simile per quanto riguarda l'estensione materiale del potere di grazia H. BUTZ, *Bedeutung und Ausprägung von Gnadengewalt*, cit., pp. 30-56.

[22] K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 191 s. L'autore ha ampiamente provato per l'antico regime, sulla base delle raccolte di leggi a stampa di molti territori, la numerosità dei motivi e dei tipi di permessi di polizia per una serie di settori appartenenti non a caso alla maggior parte dei settori classici della legislazione di polizia: agricoltura e ordinanza dei servi, economia forestale, caccia e pesca, economia e 'polizia' delle acque, popolazione, salute, edilizia, commercio, artigianato, prezzi e finanze, posta e trasporti, religione, chiesa, scuola e editoria, politica dei ceti, spese, lusso e gioco, assistenza ai poveri, sicurezza pubblica, organizzazione della giustizia e dell'amministrazione; *ibidem*, pp. 193-381; cfr. anche l'elenco in gran parte identico dei settori amministrativi sottoposti al potere di grazia in H. BUTZ, *Bedeutung und Ausprägung von Gnadengewalt*, cit., pp. 30-56.

autorità competenti dalle parti interessate sotto forma di una richiesta di dispensa e potesse quindi essere trattato amministrativamente dall'autorità ed essere risolto con un decreto. Lo strumento dell'autorizzazione sembra essere stato funzionale anche in quanto consentiva eccezioni alla regola generale, ed anzi favoriva questi scostamenti dalla regola se, nel singolo caso concreto ed alla luce delle circostanze, lo scopo di una determinata disposizione, oppure fini superiori – come per esempio il bene comune, il benessere del paese o l'interesse del principe e dello Stato – potevano essere raggiunti meglio per mezzo di una dispensa dalla norma generale che tramite la rigida esecuzione della legge[23].

Klaus Becker ha ritenuto che, da un punto di vista funzionale, la grande importanza rivestita dal diritto di autorizzazione del signore territoriale per la pratica del potere legislativo, consistesse nel fatto che

> «il permesso aveva ... il carattere di un'integrazione logico-giuridica del concetto della legge ... Infatti, ogni volta che la decisione dell'autorità incorporata nella legge e volta ad un determinato scopo normativo si era rivelata inadeguata ad un singolo caso specifico, la concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità consentiva sempre di formulare una nuova decisione dell'autorità più adeguata al singolo caso e simile ad una legge, cioè determinata da un particolare scopo normativo»[24].

In questo modo, per quanto riguardava l'attuazione delle norme di polizia, lo Stato territoriale della prima età moderna rientrava nella tradizione della dottrina canonistica, che attribuiva una funzione centrale alla dispensa. Tommaso d'Aquino aveva formulato questa funzione in termini paradigmatici:

[23] In generale sull'importanza di considerare la situazione esistente per arrivare a una comprensione adeguata del rapporto tra norme e prassi amministrativa, A. HOLENSTEIN, *Die Umstände der Normen – die Normen der Umstände. Policeyordnungen im kommunikativen Handeln von Verwaltung und lokaler Gesellschaft im Ancien Régime*, in K. HÄRTER, (ed), *Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft*, cit., pp. 1-46.

[24] K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 120 s. ha ripreso da W. GREVE, *Gnade und Recht*, Hamburg 1936, pp. 120-142, qui p. 121, la valutazione della dispensa come un'«integrazione secondo la logica giuridica» del concetto di legge medievale, prerivoluzionario.

«Quia igitur legislator non potest omnes singulares casus intueri, proponit legem secundum ea quae in pluribus accidunt, ferens intentionem suam ad communem utilitatem. Unde si emergat casus in quo observatio talis legis sit damnosa communi saluti, non est observanda»[25].

In questa prospettiva, le suppliche per un'autorizzazione appaiono strumenti del controllo amministrativo dell'autorità. La possibilità di realizzare questa strumentalizzazione delle suppliche si fondava su una caratteristica peculiare della tecnica legislativa nelle questioni di polizia esistente nell'antico regime[26].

Le ordinanze sottoponevano le attività e i comportamenti dei sudditi rilevanti per la polizia ad un divieto o ad un ordine generali, facendo però valere per la prescrizione generale la riserva di concedere permessi. Il legislatore utilizzava pertanto una tecnica, definita dai giuristi amministrativi la «tecnica giuridica del divieto (o dell'ordine) con riserva di autorizzazione»[27]. Un presupposto fondamentale per l'utilizzo di questa tecnica giuridica come strumento amministrativo per il controllo dell'applicazione della legge era il fatto che i signori territoriali avessero monopolizzato i poteri legislativo ed esecutivo.

Il funzionamento di questa tecnica si può osservare facilmente nelle pratiche amministrative citate all'inizio di questo contributo. Così, sebbene l'ordinanza sull'edilizia del Baden degli anni 1736-1744 prescrivesse in via generale che i nuovi edifici dovessero essere in pietra, rimaneva riservato al signore territoriale e ai suoi organi amministrativi il diritto di discostarsi in determinate circostanze dalla norma generale e di dispensare un supplicante dall'obbedire a questa norma[28]; in questo caso, a seconda delle circostanze, il supplicante veniva completamente

[25] TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, 1, 2, qu. 96, articulus 6 (il passo tradotto in W. GREWE, *Gnade*, cit., pp. 122 s.).

[26] Sulla funzione di controllo svolta dall'autorizzazione da parte dell'autorità per l'amministrazione territoriale si veda in generale K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., *passim*, soprattutto pp. 51, 84, 93.

[27] *Ibidem*, pp. 9, 121 ss.

[28] *GS* III, n. 290, 8 settembre 1756; *WI* I, p. 66, 23 ottobre 1756; *GS* III, n. 291, 10 aprile 1771.

esentato dal seguire la norma, oppure la norma veniva mitigata e quindi adattata alle possibilità individuali.

In tal senso le autorizzazioni amministrative nell'antico regime avevano, da un punto di vista giuridico sistematico, il carattere di dispense. «Il permesso dell'autorità [rappresentava pertanto] ... un'eccezione alla legge che era riferita a un caso particolare»[29], poiché autorizzava i dispensati a compiere, o ad evitare, una determinata azione laddove la norma generale imponeva un divieto o un obbligo generali. In quest'accezione, autorizzazione e dispensa appaiono addirittura sinonimi[30]. Proprio in questo senso nel 1796 il giurista Lobethan definì una dispensa come segue:

> «In realtà le cosiddette dispense a favore riguardano sempre un caso o un'azione ancora a venire, e tramite esse un suddito ottiene l'autorizzazione ad evitare un'azione altrimenti prescritta e ordinata dalla legge, oppure ottiene il permesso di intraprendere un'azione altrimenti vietata»[31].

3. L'intrecciarsi del potere legislativo e del diritto di autorizzazione nelle mani del signore territoriale e della sua amministrazione portarono necessariamente ad una forte crescita numerica delle suppliche nella comunicazione ufficiale tra autorità e sudditi. La supplica divenne parte integrante di numerosi

[29] K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., p. 9, qui pp. 90 s. Sulla terminologia dell'epoca, sulla molteplicità delle denominazioni del permesso e sulla sinonimia di eccezione (dispensa) e permesso, *ibidem*, pp. 169-183. Sulle radici storiche del diritto di autorizzazione da parte dell'autorità dello Stato territoriale della prima età moderna nella prassi di dispensa ecclesiastica, nel consenso feudale medievale e nel diritto di autorizzazione e di consenso cittadino, *ibidem*, pp. 18-85.

[30] *Ibidem*, p. 121. Sulla vicinanza semantica di autorizzazione e dispensa aveva già richiamato l'attenzione U. Bindschedler, secondo cui le dispense annullavano un «non avere il permesso di, [un] dovere, o [un] non potere» oppure mutavano questo stato con un permesso, un'esonero o un'autorizzazione; U. BINDSCHEDLER, *Die Dispensation*, Diss. jur. Zürich, 1958, p. 20; cfr. anche R. MUSSGNUG, *Der Dispens von gesetzlichen Vorschriften*, Heidelberg 1964.

[31] F.G.A. LOBETHAN, *Abhandlung über die Lehre von Privilegien überhaupt und Buchhändlerprivilegien insbesondere, Dispensationen und Immunitäten*, Leipzig 1796, § 75, pp. 73 s.

procedimenti amministrativi, dal momento che la richiesta di autorizzazioni da parte dei sudditi o delle corporazioni interessate doveva fondamentalmente seguire la strada della supplica scritta[32]. Per le autorità le suppliche rappresentavano addirittura il presupposto della possibilità di poter controllare caso per caso l'adempimento e la realizzazione delle ordinanze. Per i sudditi l'obbligo di richiedere formalmente un permesso dell'autorità per determinate azioni poteva essere spesso un dovere gravoso e dispendioso. Tuttavia la pratica dell'autorizzazione da parte dell'autorità consentiva loro di capire e di sperimentare che le norme di polizia potevano essere in via di principio entità negoziabili.

La prassi della supplica nelle questioni di polizia ha influenzato in modo determinante l'attività amministrativa del Baden nel Settecento. Dal momento che l'amministrazione centrale del Baden non ha tenuto un registro delle suppliche in arrivo, non è possibile calcolare integralmente l'ammontare quantitativo delle richieste. Tuttavia una serie di indicatori qualitativi e quantitativi dà l'impressione che si trattasse di una prassi molto diffusa.

[32] K. Becker ha prestato un'attenzione relativamente scarsa al ruolo delle suppliche come elemento centrale nel procedimento di concessione di un'autorizzazione. Ha constatato l'affermazione del principio della scrittura, quando fu completata l'organizzazione del territorio in *Ämter* e i procedimenti con obbligo di autorizzazione divennero più complicati e particolari; ha inoltre stabilito che per la concessione di un permesso era necessaria una supplica formale: «I sudditi interessati all'emanazione di un permesso dovevano fare una domanda formale per l'autorizzazione dell'autorità e presentare tutte le circostanze rilevanti per la concessione della stessa. Non venivano concessi d'ufficio permessi dell'autorità». La documentazione di Becker mostra la diffusione generale di questo procedimento nei territori dell'Impero e permette dunque di estendere la portata delle indicazioni della nostra tabella; K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 451-456. Per il Baden si veda anche A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit., pp. 350 ss. Nella storiografia si trovano indicazioni sparse sul rapporto tra le suppliche e l'autorizzazione da parte dell'autorità: sulle suppliche per la dispensa dalle norme delle ordinanze sulla spesa si veda K. PLODECK, *Zur sozialgeschichtlichen Bedeutung der absolutistischen Polizei- und Landesordnungen*, in «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», 39, 1976, pp. 79-125, qui pp. 101, 104, 107 s., 122; documentazione su suppliche per la concessione di permessi nel materiale di Colonia in G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., pp. 479 s.; menziona suppliche per dispense, licenze e concessioni R. BLICKLE, *Supplikationen und Demonstrationen*, cit., p. 280.

Una prima impressione del gran numero delle suppliche che arrivavano alle autorità centrali si ottiene dall'esame delle serie archivistiche dei protocolli. Il Consiglio aulico, che nel margraviato era competente per le questioni della legislazione e dell'amministrazione interna del territorio, e che perciò era il destinatario della maggior parte delle richieste di dispensa[33], si occupava di suppliche in ogni seduta. Esso prendeva atto dell'arrivo di nuove suppliche e le trasmetteva per un parere a uno dei suoi membri; richiedeva agli organi locali competenti ulteriori informazioni, necessarie per contestualizzare una supplica, oppure prendeva la risoluzione definitiva sulla base di tutte le informazioni indicate e la trasmetteva in forma di decreto alle autorità dell'*Amt*, a cui spettava la responsabilità di informare il supplicante.

La validità di queste prime impressioni è confermata dall'osservazione che nel corso del XVIII secolo furono prese numerose misure amministrative con il chiaro obiettivo di facilitare alle autorità il trattamento delle suppliche in arrivo.

Per rendere possibile un trattamento efficace delle richieste, gli organi collegiali del governo centrale imposero alle autorità distrettuali e ai sudditi di inoltrare solo suppliche accompagnate da adeguati rapporti delle autorità distrettuali competenti. Da questi rapporti l'organo collegiale del governo centrale doveva essere in grado di trarre tutte le informazioni necessarie, «in modo dettagliato», sulla supplica in esame e l'opinione dell'*Amtmann* «su come risultasse il caso dalla sua indagine»; in questo modo si volevano evitare il fallimento di una risoluzione

[33] I protocolli degli organi collegiali di governo si trovano in GLAK, *Abt.* 61. È indicativo che le istruzioni del Consiglio aulico e del Consiglio ecclesiastico dedicassero un ampio spazio all'esame delle suppliche per la concessione di dispense ed autorizzazioni più comuni e stabilissero in via di principio le circostanze e le linee guida che si dovevano in particolare considerare decidendo sulle suppliche; si veda l'istruzione edita del Consiglio aulico del 28 luglio 1794 (*Instruction Unser Carl Fridrichs … Marggraven zu Baden … wonach sich die zu Unserm Fürstlichen Hofraths - Collegio verordnete … zu achten*, Karlsruhe 1794) e quella del Consiglio ecclesiastico del 6 luglio 1797. Riguardo alle disposizioni sulla dispensa nell'istruzione del Consiglio aulico cfr. A. HOLENSTEIN, *Die Umstände der Normen*, cit., qui pp. 10-16.

precipitosa e la necessità di richiedere ulteriori informazioni a livello locale su qualsiasi questione[34].

Le norme sugli aspetti formali delle suppliche miravano a ottenere una standardizzazione delle richieste inoltrate[35]. Indicativa a questo riguardo è l'istruzione del Consiglio aulico del 1736, secondo la quale sul primo foglio di ogni supplica, tra l'intestazione e la prima riga del testo, doveva essere inserito un riassunto dell'oggetto della supplica, in modo che la Cancelleria potesse inoltrare rapidamente le richieste pervenute all'autorità competente[36]. Per controllare il carteggio tra organi centrali e distrettuali e facilitare il corretto inserimento dei rapporti nella documentazione relativa al caso a cui si riferivano, dalla prima metà del Settecento le istituzioni centrali prescrissero a tutti gli uffici che emettevano un rapporto di contrassegnare i loro scritti con il numero e la data del decreto a cui si riferiva il rapporto stesso[37]. Successivamente, nella seconda metà del XVIII secolo, nella documentazione amministrativa del Baden compaiono moduli di risoluzione prestampati[38]. Per compilare la risoluzione

[34] A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit., p. 347.

[35] L'amministrazione centrale spagnola disponeva già dal XVI secolo di prescrizioni dettagliate riguardo al trattamento burocratico delle suppliche in arrivo; si veda in proposito la stampa di un manuale sull'argomento destinato ai segretari dei Consigli dell'Alcázar di Madrid risalente a poco dopo il 1575 in A.A. EZQUERRA, *Unas «Reglas Generales para remitir memoriales» del siglo XVI*, in «Cuadernos de Historia Moderna», 16, 1995, pp. 47-71.

[36] A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit., p. 348; lo stesso ordine era stato dato anche in precedenza, cfr. GLAK, 74/1613, ordinanze del 1° giugno 1717, 30 aprile 1729, 9 agosto 1735.

[37] Ordinanze del 16 gennaio 1713 (GLAK, 74/1569) e 22 settembre 1738 (GLAK, 74/1613).

[38] Modelli per la redazione di formulari per l'inoltro di suppliche, GLAK, 74/2823 (1° giugno 1717) e 74/9778 (22 settembre 1753). Le attestazioni di moduli di deliberazione su diverse materie sono numerose nei verbali del Consiglio aulico (ad esempio GLAK, 61/2959). Sui formulari e sulle ricevute amministrative cfr. in generale M. WEBER, *Ständische Disziplinierungsbestrebungen durch Polizeiordnungen und Mechanismen ihrer Durchsetzung – Regionalstudie Schlesien*, in M. STOLLEIS - K. HÄRTER - L. SCHILLING (edd), *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1996, pp. 333-375, qui pp. 358 s., 362 s.; K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 456 ss.

sui tipi più frequenti di supplica la Cancelleria disponeva di moduli stampati, in cui bisognava solo inserire il nome e la provenienza del supplicante, la data, il numero del protocollo e l'ammontare della tassa, prima che il modulo con la risposta, negativa o positiva, potesse essere inoltrato all'autorità distrettuale competente per essere comunicato alle parti interessate. Lo Stato territoriale della prima età moderna collegava il rilascio di un'autorizzazione all'esazione di una tassa; ciò diede alle «tasse sui permessi del signore territoriale una considerevole importanza dal punto di vista amministrativo e finanziario»[39]. Questa nuova fonte d'entrata era spesso destinata ad istituzioni pedagogiche e assistenziali[40].

Bisogna considerare come un indizio indiscutibile del crescente dispendio di tempo che il trattamento delle suppliche comportava per le istituzioni centrali la risoluzione con cui nel 1773 il Consiglio aulico delegò agli *Ämter* la decisione su alcuni casi di dispensa. Si trattava di suppliche particolarmente comuni, sulle quali oltretutto veniva di regola presa una soluzione secondo il parere degli *Ämter*. Dal punto di vista dei contenuti emerge ancora la grande importanza dell'ordinanza sui matrimoni; cinque casi di dispensa in questo settore furono lasciati alla decisione degli *Oberämter*: il rilascio del permesso di sposarsi prima della scadenza del periodo di lutto[41], l'autorizzazione per matrimoni di confessione mista, la dispensa dal divieto di matrimonio tra parenti stretti[42], il permesso di proclamare il matrimonio una volta sola e l'autorizzazione a celebrare il matri-

[39] K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 401-413, qui pp. 405 s. Il giudizio di Becker sull'importanza finanziaria di queste tasse si fonda tuttavia solo sulla storiografia del XVIII secolo, senza che questo storico abbia fatto proprie ricerche di storia finanziaria.

[40] Si veda per esempio il rescritto generale del Baden-Durlach che «non si possa fare un ballo senza un permesso dell'*Oberamt* e l'acquisto di un *Tanzzettel* (foglio di ballo) da pagare un fiorino a favore dell'orfanotrofio»: *GS* I, pp. 152 ss., 25 maggio 1752.

[41] Sull'obbligo imposto dalla legge sui matrimoni di rispettare un periodo di lutto si veda D. SCHWAB, *Grundlagen und Gestalt*, cit., p. 234.

[42] Sulla regolamentazione, da parte della legge sui matrimoni, degli impedimenti matrimoniali legati al grado di parentela, *ibidem*, pp. 229 ss.

monio fuori dalla parrocchia competente. Gli *Ämter* ottennero inoltre il potere di decidere sulle suppliche per l'ammissione di cittadini e di abitanti della comunità privi dei pieni diritti di cittadinanza, per l'affrancamento dalla servitù della gleba e per la concessione del diritto di passaggio in determinati casi[43].

Alcune indicazioni sull'ammontare quantitativo delle suppliche nel XVIII secolo possono essere tratte, per singoli *Oberämter*, dai conti delle cosiddette *Burgvogteien* (castellanie), che registravano le entrate provenienti dalle tasse per le dispense[44]. Tuttavia questi conti possono offrire solo indicazioni sull'ammontare minimo, perché le *Burgvogteien* non erano gli unici uffici contabili del territorio che registrassero le tasse ricevute; certe tasse spettavano, perlomeno temporaneamente, ad altre istituzioni. L'orfanotrofio di Pforzheim, per esempio, ricevette dal dicembre 1759 le tasse per la concessione della dispensa dalla legge sull'età minima per le nozze[45]. Non è chiaro nemmeno quali effetti

[43] 6 novembre 1773 (*WI* I, pp. 25-32). L'ordinanza enumerava anche i principi più importanti sui quali gli *Oberämter* dovevano fondare le proprie decisioni riguardo alle richieste di dispensa. Così gli uomini che richiedevano la dispensa dal periodo di lutto dovevano «essere dispensati senza difficoltà a meno che altre cause consigliassero di respingere la richiesta», nel caso delle donne si doveva ottenere l'assicurazione per mezzo di un voto che non fossero incinte; in caso di richieste di concessione di cittadinanza gli *Oberämter* dovevano verificare che gli artigiani non fossero favoriti – con alcune eccezioni – e che le persone interessate fossero in grado di provvedere al proprio sostentamento senza «gravare sull'assistenza pubblica»; oppure, in caso di richieste di riduzione del periodo di tirocinio itinerante, le autorità distrettuali dovevano considerare in modo particolare «se l'insediamento del mestiere nella località, oppure l'insufficiente abilità del supplicante rispetto a quanto richiesto nel paese non consigliassero di respingere la richiesta, altrimenti potevano concedere la dispensa senza difficoltà, ma con la clausola che il capolavoro doveva essere benriuscito»: K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 2475, *Verordnung* del 6 novembre 1773; *WI* I, pp. 27-30.

[44] Le *Burgvogteien* erano le istanze contabili del signore territoriale a livello degli *Oberämter*. Le seguenti indicazioni provengono per la *Burgvogtei* di Rötteln da GLAK, 62/6617, 62/5336, 62/6619, 62/6621-6627, 62/6630, 62/6633, 62/6635-6639, per la *Burgvogtei* di Hochberg da GLAK, 62/4534-4558, 62/4561-4562, 62/4564.

[45] Segnaliamo incidentalmente come anche l'ammissione all'orfanotrofio di Pforzheim fosse subordinata all'inoltro di una supplica da parte dell'interessato; B. STIER, *Fürsorge und Disziplinierung im Zeitalter des Absolutismus. Das*

abbia avuto sulla registrazione delle tasse la delega di certi casi di dispensa agli *Oberämter* a partire dal 1773. Soltanto un esame sistematico molto impegnativo delle serie di protocolli del Consiglio aulico, del Consiglio ecclesiastico e della Camera, a livello centrale, e dei protocolli degli *Oberämter* potrebbe fornire dati più affidabili sullo sviluppo quantitativo delle suppliche e sui settori della legislazione che ne erano maggiormente interessati. Questa ricerca sarebbe però resa difficile dal fatto che questa documentazione non è completa e si può trovare parallelamente nei diversi fondi solo per alcuni periodi.

I dati contenuti nella tabella riportata più avanti non coprono quindi affatto tutte le suppliche relative a questioni di polizia, ma ne rappresentano solo una parte; non sono pertanto sicuramente calcolate in eccesso. Consentono, tuttavia, di mostrare due aspetti: da un lato, quali richieste i sudditi inoltravano effettivamente «supplicando»; dall'altro, quali erano gli ordini di grandezza delle suppliche sulle varie questioni.

Per quanto riguarda il primo punto, le disposizioni normative avevano mostrato l'importanza delle dispense nel settore dei matrimoni. Nella prassi, i sudditi chiedevano spesso il permesso di discostarsi dalla legge sui matrimoni. Nella maggior parte dei casi si trattava di sposi che non avevano ancora raggiunto l'età minima prescritta per le nozze, che avevano un rapporto di parentela troppo stretto, o di persone rimaste vedove che volevano risposarsi prima della fine del periodo di lutto. Tutti e tre i motivi traevano origine dalle costrizioni sociali e familiari a cui erano sottoposte le persone e le case interessate, sia perché delle coppie troppo giovani volevano sposarsi prima della nascita del primo figlio per risparmiare a quest'ultimo il disonore di una nascita al di fuori del matrimonio, sia perché vedove e vedovi volevano assicurare l'efficienza della loro casa tramite un rapido nuovo matrimonio, sia perché gli interessi familiari e patrimoniali richiedevano un matrimonio tra parenti stretti. Più raramente veniva chiesto il permesso di concludere un matrimonio interconfessionale oppure di annunciare pubblicamente

Pforzheimer Zucht- und Waisenhaus und die badische Sozialpolitik im 18. Jahrhundert, Sigmaringen 1988, p. 59.

un matrimonio solo due volte o addirittura una volta soltanto. Tra le dispense dall'età minima per il matrimonio risaltano le elevate cifre raggiunte in questo campo dall'*Oberamt* di Hochberg alla fine del Settecento. Nell'anno contabile 1796-1797 ottennero una tale dispensa 62 coppie e, poco dopo, in soli nove mesi tra il 1799 e il 1800, 65 coppie; ciò suscita il sospetto che le autorità non facessero più rispettare fermamente l'età prescritta dalla legge per il matrimonio di fronte alla forte aspettativa presente nella società di poter essere dispensati. Dall'altro lato, le tasse di dispensa che ne derivavano rappresentavano certo una gradita fonte d'entrata per l'autorità[46]. Già negli anni Settanta l'ex *Oberamtmann* (capo del distretto superiore) Johann Georg Schlosser aveva imputato a una politica delle dispense troppo permissiva la responsabilità del fatto che nell'*Oberamt* di Hochberg si accumulassero i matrimoni falliti, e che le famiglie interessate gravassero sull'assistenza locale ai poveri[47].

[46] Non si deve sopravvalutare l'importanza finanziaria delle tasse di dispensa. Uno sguardo sulle entrate della *Burgvogtei* di Hochberg mostra che è impossibile ricondurre la pratica della dispensa da parte dell'autorità a interessi in primo luogo fiscali, in quanto le entrate provenienti dalle dispense erano troppo scarse. Secondo i conti della *Burgvogtei* di Hochberg del 1799-1800, le entrate dirette e indirette ammontavano a 112.300 fiorini, mentre la quota proveniente dalle tasse di concessione e dispensa raggiungeva appena 790 fiorini (0,7%); GLAK, 62/4562. Nel precedente anno contabile 1798/99 queste tasse costituivano lo 0,52 % delle entrate in denaro; GLAK, 62/4561. Anche nei decenni precedenti la quota di queste entrate rispetto alle entrate complessive in denaro era sempre rimasta minima: ammontava allo 0,16% (1784-1785), allo 0,55% (1774-1775), allo 0,51% (1764-1765), all'1,13% (1754-1755), allo 0,38% (1744-1745); GLAK, 62/4540, 62/4541, 62/4543, 62/4544, 62/4550-4552, 62/4553-4555.

[47] In una relazione indirizzata al Consiglio aulico alla fine del 1776, il presidente dell'*Oberamt* di Hochberg, Johann Georg Schlosser, enunciava le cifre relative a numerose comunità del distretto. È vero che Schlosser si dichiarava inequivocabilmente favorevole ad un'applicazione più rigorosa delle disposizioni legali sull'età del matrimonio e contrario alla prassi comune della concessione di dispense, tuttavia le cifre da lui riportate possono comunque essere ritenute attendibili, dal momento che si fondavano su dati estratti dai registri ecclesiastici dei parroci delle singole località. Secondo tali dati a Bötzingen dal 1766 si erano sposate 98 coppie, 30 delle quali avevano ricevuto una dispensa per difetto d'età; ad Eichstetten 62 matrimoni sui 185 celebrati in 12 anni erano stati effetto di una dispensa, ad Ihringen in dieci anni 48 matrimoni su 125, a Bahlingen 55 matrimoni su 105; GLAK, 115/397, ff. 295-335'.

Tab. *Dispense negli «Oberämter» di Rötteln e Hochberg, XVIII secolo**

richieste di dispense	n. dei casi nell'*Oberamt* di Rötteln	richieste di dispense	n. dei casi nell'*Oberamt* di Hochberg
per età di matrimonio		*per età di matrimonio*	
1730-31	10	1734-35	13
1737-38	15	1744-45	?
1755-56	?	1754-55	2
1765-66	?	1764-65	?
1775-76	?	1774-75	?
1785-86	?	1784-85	?
1791-92	?		
1792-93	?		
		23.1 - 22.4.1796	23
		23.4 - 22.7.1796	9
		23.7 - 22.10.1796	8
		23.10.1796 - 22.1.1797	22
		23.1 - 22.4.1799	18
		23.7 - 22.10.1799	20
		23.10-1799 - 22.1.1800	27
per grado di parentela		*per grado di parentela*	
1730-31	6	1734-35	4
1737-38	4	1744-45	14
1755-56	18	1754-55	12
1765-66	8	1764-65	11
1775-76	9	1774-75	5
1785-86	10	1784-85	4
1791-92	7		
1792-93	6		
		23.1 - 22.4.1796	?
		23.4 - 22.7.1796	?
		23.7 - 22.10.1796	1
		23.10.1796 - 22 .1.1797	4
per periodo di lutto		*per periodo di lutto*	
1730-31	1	1734-35	1
1737-38	?	1744-45	6

* Le cifre si basano sulle indicazioni relative alle entrate delle *Burgvogteien* provenienti dalle tasse di dispensa, pertanto non indicano il numero delle suppliche presentate ma di quelle accolte. L'anno contabile delle *Burgvogteien* andava dal 23 aprile al 22 aprile dell'anno successivo.

1755-56	3	1754-55	2
1765-66	8	1764-65	8
1775-76	1	1774-75	4
1785-86	4	1784-85	11
1791-92	3		
1792-93	10		
		23.1 - 22.4.1796	?
		23.4 - 22.7.1796	?
		23.7 - 22.10.1796	?
		23.10.1796 - 22.1.1797	4
per proclamazione delle nozze		*per proclamazione delle nozze*	
1755-56	1		
1765-66	1	1764-65	1
1775-76	1	1774-75	3
1785-86	8	1784-85	3
1791-92	9		
1792-93	10		
per permesso di allontanamento dal territorio (Manumissionen)		*per permesso di allontanamento dal territorio (Manumissionen)*	
1722-23	9		
1730-31	14		
1737-38	4		
1755-56	?		
1765-66	?		
1775-76	92		
1785-86	92		
per tirocinio itinerante degli artigiani		*per tirocinio itinerante degli artigiani*	
		1754-55	3
		1764-65	10
		1774-75	12
		1784-85	1
1791-92	6		
1792-93	7		
		23.1 - 22.4.1796	7
		23.4 - 22.7.1796	1
		23.7 - 22.10.1796	0
		23.10.1796 - 22.1.1797	7
		23.1.1799 - 22.4.1800	15

Oltre a ciò avevano un peso rilevante le richieste di autorizzazione a lasciare il paese (*Manumissionsgesuche*). Su questo punto le cifre sembrano soggette a forti oscillazioni; la variazione per l'ultimo quarto del Settecento potrebbe essere connessa all'emigrazione per ragioni economiche verso l'Europa sud-orientale o in America[48]. Un altro motivo di supplica ricorrente con regolarità era la dispensa dal periodo di tirocinio itinerante prescritto agli artigiani[49].

Accanto a queste richieste che ricorrevano con regolarità, i conti delle *Burgvogteien* riportano altri casi di dispensa che compaiono sporadicamente. Nel materiale di Rötteln sono documentate varie suppliche di persone che chiedevano l'autorizzazione a svolgere un apprendistato in un mestiere artigianale già al completo[50]. Negli anni contabili 1791-1792 e 1792-1793, nell'*Oberamt* di Rötteln, rispettivamente 4 e 3 comunità richiesero di poter fare un acquisto[51]. Nell'anno 1791-1792 l'*Oberamt* di Rötteln concesse in 22 casi la licenza per l'esercizio di un mestiere o di una piccola attività di rivendita[52]. Nello stesso anno il balivo Eckenstein, eletto capo della comunità di Binzen (*Oberamt* di Rötteln), ottenne il permesso di poter continuare a gestire la locanda durante il periodo in cui detenne tale carica[53].

[48] W. HACKER, *Auswanderungen aus Baden und dem Breisgau: obere und mittlere rechtsseitige Oberrheinlande im 18. Jahrhundert archivalisch dokumentiert*, Stuttgart - Aalen 1980; A. FOGLEMAN, *Die Auswanderung aus Südbaden im 18. Jahrhundert*, in «Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins (Schau-ins-Land)», 106, 1987, pp. 95-162; M. HÄBERLEIN, *Vom Oberrhein zum Susquehanna. Studien zur badischen Auswanderung nach Pennsylvania im 18. Jahrhundert*, Stuttgart 1993.

[49] K.J. BADE, *Altes Handwerk, Wanderzwang und Gute Policey: Gesellenwanderung zwischen Zunftökonomie und Gewerbereform*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 69, 1982, pp. 1-37; A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit., pp. 336, 353 s. Numerose attestazioni di richieste di dispensa dall'obbligo di tirocinio itinerante in GLAK, 74/10411, 10412, 10481.

[50] Un caso nell'anno contabile 1755/56; GLAK, 62/6621.

[51] GLAK, 62/6625, 6626.

[52] GLAK, 62/6625.

[53] GLAK, 62/6625.

Data la frammentarietà delle fonti, di cui si è detto, è abbastanza difficile attribuire un significato a questi risultati quantitativi. Gli *Oberämter* di Rötteln e Hochberg erano solo due dei distretti del margraviato, sebbene fossero i più grandi. Il numero degli abitanti dell'*Oberamt* di Rötteln crebbe tra il 1760 e il 1800 da circa 25.700 a circa 28.300, quello dell'*Oberamt* di Hochberg tra il 1775 e il 1800 da circa 19.000 abitanti a 22.000[54]. Se si pongono a confronto le suppliche per la dispensa dalla legge sull'età del matrimonio dell'*Oberamt* di Hochberg con la popolazione totale si ottiene per l'anno contabile 1796-1797 un caso di dispensa ogni 350 abitanti circa.

Non è possibile spingere oltre i tentativi di calcolo. Tuttavia queste poche cifre sono a mio parere sufficienti per sostenere l'interpretazione che le suppliche di dispensa furono veramente frequenti e che esse determinarono quindi sia l'attività amministrativa delle autorità che le esperienze dei sudditi nel loro rapporto con le leggi di polizia.

3. *Norme e dispense – un nesso interno e il suo significato per l'interpretazione storica della legislazione di polizia della prima età moderna*

Per concludere verranno considerati più sistematicamente alcuni aspetti della trattazione. Ci si chiederà anche quale possa essere l'impatto sull'interpretazione storica della legislazione di polizia della prima età moderna di queste osservazioni sul nesso tra leggi di polizia, diritto di autorizzazione, dispensa e suppliche[55].

[54] Per gli *Oberämter* di Rötteln e Badenweiler cfr. A. STRAUB, *Das badische Oberland im 18. Jahrhundert. Die Transformation einer bäuerlichen Gesellschaft vor der Industrialisierung*, Husum 1977, p. 163; per l'*Oberamt* di Hochberg cfr. A. LUDWIG, *Die Diözese Hochberg zur Zeit Karl Friedrichs*, Heidelberg 1911, p. 30 (senza i numeri per il *Kondominat* Prechtal) e K. KOPFMANN, *Die Bemühungen des Johannes Schindler um die Bürgerannahme seiner Braut in Köndringen. Eine kleine Sozial- und Sittengeschichte der Markgrafschaft Hachberg im 18. Jahrhundert*, in «'s' Eige zeige'. Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte», 10, 1996, pp. 47-68, qui p. 49.

[55] Fonti spagnole della seconda metà del XVI secolo consentono di ipotizzare che in Stati più sviluppati dal punto di vista burocratico il nesso funzionale tra

1. Nello Stato di antico regime le suppliche ebbero, nel contesto dello sviluppo della legislazione di polizia, la funzione di strumenti di controllo amministrativo. Questo aspetto è stato finora riconosciuto in modo insufficiente, perché le suppliche per la concessione di dispense non avevano né il carattere di protesta giuridica, come le suppliche di diritto o di giustizia, né il carattere di grazia da parte dell'autorità, di facilitazioni o di riduzioni della pena, come nel caso delle suppliche di grazia in senso stretto[56].

norme di legge, riserva del diritto di autorizzazione e possibilità di dispensa si fosse stabilito prima che nei territori dell'Impero; si vedano in proposito, ad esempio, le norme procedurali risalenti al 1575 circa per le suppliche che dovevano essere inoltrate alle autorità centrali spagnole per la concessione di una «licencia»; A.A. EZQUERRA, *Unas «Reglas Generales*, cit., pp. 55 ss.

[56] La protesta giuridica e la concessione di agevolazioni sono stati considerati i due contenuti principali delle suppliche; J.H. KUMPF, *Petition*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 3, Berlin 1984, coll. 1639-1646, qui col. 1641. Dal punto di vista della storia del diritto W. Hülle ha distinto tra suppliche di diritto, come richieste di protezione giuridica, e suppliche di grazia, che chiedevano favori di vario genere all'amministrazione. Ha definito queste ultime come «non rilevanti dal punto di vista della storia del diritto» (W. HÜLLE, *Das Supplikenwesen*, cit., p. 194), trascurando così la loro funzione nella realizzazione della legislazione di polizia. Una distinzione tra suppliche di giustizia e suppliche di grazia si trova in H. NEUHAUS, *Reichstag*, cit., pp. 114-128, e, dello stesso autore, *Supplikationen*, cit., pp. 120 s., il quale fa riferimento a Hülle. Tuttavia l'attribuzione di Neuhaus non è del tutto coerente. Nel suo primo studio egli attribuiva tra l'altro il rilascio di un'autorizzazione per la creazione di mercati – sicuramente una questione amministrativa – alle suppliche di grazia (H. NEUHAUS, *Reichstag*, cit., p. 115). Nello studio più recente attribuisce le suppliche, «che devono essere attribuite al settore del diritto, della giustizia o dell'amministrazione» alle suppliche di giustizia (H. NEUHAUS, *Supplikation*, cit., pp. 120, 138), mentre Hülle limita le suppliche di diritto (*Rechtssupplik und -supplikationen*) alla funzione di una difesa giuridica come difesa dalla minaccia di perdere un diritto o come attacco contro delle violazioni di diritti (per un'altra differenziazione tra *Rechtssupplik e Rechtssupplikation* cfr. W. HÜLLE, *Supplikation*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 5, Berlin 1998, coll. 91 s.; G. DOLEZALEK, *Supplikation*, *ibidem*, pp. 94-97). Il fatto che per Hülle le richieste per l'emanazione di concessioni appartengano alla categoria delle suppliche di grazia mostra che egli, al contrario di Neuhaus (H. NEUHAUS, *Supplikation*, cit.), non considera le suppliche per questioni amministrative come appartenenti alle suppliche di diritto; W. HÜLLE, *Das Supplikenwesen*, cit., pp. 194 s. La proposta di Hülle per una differenziazione concettuale tra *Supplikation* e *Supplik* è stata recentemente criticata, a ragione, in base al linguaggio delle fonti; R. BLICKLE,

Le suppliche analizzate erano sotto vari aspetti uno strumento di controllo amministrativo. In conseguenza della norma che ogni supplica dei sudditi fosse accompagnata da un rapporto dell'*Oberamt* competente, la corrispondenza amministrativa riguardo alle suppliche portava una massa di informazioni dal contesto locale alle autorità di governo. Ogni supplica di una comunità, di una corporazione o di un suddito descriveva problemi particolari, spesso collegati a problematiche sociali. Nella descrizione di un singolo caso venivano inserite informazioni sulle situazioni locali, che per gli organi centrali erano d'interesse più generale riguardo all'applicazione delle leggi di polizia sul piano locale.

Le suppliche permettevano inoltre alle autorità anche di verificare l'efficacia e la realizzabilità delle norme di polizia nel singolo caso. Ciò valeva soprattutto per quel gran numero di suppliche che chiedevano un'autorizzazione o una dispensa e dunque riguardavano direttamente prescrizioni delle ordinanze di polizia. La frequenza di suppliche di dispensa da determinate norme di polizia era un indicatore di problemi nell'applicazione della legge e poteva dare motivo agli organi di governo centrale di rivedere le relative leggi o di chiedere agli organi amministrativi di eseguire assolutamente alla lettera la disposizione[57].

Attraverso le suppliche si poteva teoricamente verificare la conformità dell'agire di persone e gruppi alle finalità generali

Supplikationen und Demonstrationen, cit., pp. 281 s. Anche G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., p. 477 ha affermato che non si può documentare una differenza tra suppliche di grazia e suppliche di diritto nell'uso linguistico delle fonti di Colonia, ma che tuttavia si possono ben separare i due generi dal punto di vista contenutistico. Sulle suppliche in questioni di diritto cfr. R. OGOREK, *Das Machtspruchmysterium*, in «Rechtshistorisches Journal», 3, 1984, pp. 82-107, soprattutto pp. 94 ss.

[57] Nel 1771 il Consiglio aulico, dopo aver visto la frequenza delle dispense dalle norme edilizie, ordinò agli *Oberämter* di non trasmettere più da allora in poi le domande di dispensa così facilmente come aveva fatto fino a quel momento. Per diminuire la frequenza delle deviazioni dalle leggi del principe, le autorità distrettuali dovevano sottoporre una domanda di dispensa solo «quando, dopo un'accurata indagine, le circostanze di chi costruisce si rivelano tali che ad essi non può esser negata un'eccezione dalla regola»; *GS* III, n. 291, 10 aprile 1771.

della legislazione. Contemporaneamente vi era la possibilità di scostarsi dalla norma generale, in base alle circostanze o considerando i punti di vista superiori dell'utilità (individuale, statale, principesca) o del benessere comune, e di trovare una soluzione adeguata al caso specifico. Questo procedimento basato sui singoli casi dipendeva dal fatto che i sudditi venivano rimandati per molte questioni *ad supplicandum* alle autorità e che essi effettivamente procedevano a presentare una supplica. Il fatto che intraprendessero spesso quest'azione e che le autorità dedicassero una parte considerevole del loro tempo lavorativo alla discussione delle richieste mostra, da un lato, che per i sudditi nel Settecento le suppliche erano diventate un atto consueto nel rapporto con l'autorità e l'amministrazione, ma, dall'altro lato, anche che le leggi di polizia interferivano così tanto nella vita dei sudditi che essi in alcune circostanze della vita e situazioni decisionali chiedevano alle autorità la concessione di un permesso o di una dispensa.

Il presupposto per poter coniugare la verifica dell'esecuzione della legge con la decisione sui singoli casi era costituito dall'applicazione, nella formulazione delle leggi di polizia, della cosiddetta tecnica giuridica della prescrizione generale con riserva di autorizzazione. Questa tecnica doveva garantire che le autorità potessero applicare le prescrizioni di polizia quando i sudditi si ritrovavano nella realtà quotidiana in situazioni che, per princìpi generali di polizia, richiedevano ordine e chiarimento delle ordinanze di polizia. In tali situazioni i sudditi erano obbligati a chiedere autorizzazioni alle autorità.

Con questo procedimento l'amministrazione cercava di applicare nel singolo caso le linee guida e gli obiettivi della sua legislazione di polizia. Ciò richiedeva a volte decisioni che fossero adattate alle circostanze del singolo caso[58]. In questo senso le suppliche

[58] La dispensa in quanto «istituto di clemenza, in quanto compromesso tra la severità del diritto e le esigenze della vita» è stata definita come un aspetto caratteristico degli ordinamenti giuridici autoritari, come il diritto della Chiesa o l'ordinamento giuridico dello Stato assoluto; U. BINDSCHEDLER, *Die Dispensation*, cit., pp. 24-29, 35-39, 42-59; K. BECKER, *Die behördliche Erlaubnis*, cit., pp. 191 ss.; H. BUTZ, *Bedeutung und Ausprägung von Gnaden-*

per la concessione di dispense illuminano un aspetto finora trascurato della legislazione di polizia e dell'amministrazione dell'antico regime. Intendo infatti sostenere che gli storici hanno finora letto in modo troppo unilaterale le norme generali delle ordinanze di polizia e che le loro conclusioni interpretative hanno tenuto troppo poco in considerazione la prassi delle autorità amministrative e di governo riguardo a queste norme. Così è sfuggito loro un aspetto della prassi amministrativa della legislazione di polizia, che i legislatori e gli amministratori contemporanei avevano sempre considerato quando emanavano le ordinanze, cioè che la legge generale valeva con la riserva della concessione di un ulteriore permesso. Al potere di autorizzazione e di dispensa del signore territoriale e dei suoi organi amministrativi non era però posto quasi nessun limite, perché anche il potere dei signori territoriali di dispensare dall'eseguire le proprie leggi, in circostanze particolari o per rispetto di interessi superiori, era un elemento integrante della «potestas legislatoria»[59].

2. Dal punto di vista sistematico del diritto, ciò mostra quanto l'ampliamento dell'attività amministrativa in conseguenza della crescita della legislazione di polizia nello Stato territoriale della prima età moderna derivasse dal potere di grazia del signore territoriale. Il dovere dei sudditi di chiedere umilmente al signore territoriale una risoluzione 'graziosa' per una dispensa o per

gewalt, cit., p. 8; L. SCHMUGGE, *Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense*, cit., soprattutto pp. 33-41; cfr. anche quanto afferma D. WILLOWEIT, *Gesetzespublikation und verwaltungsinterne Gesetzgebung in Preußen vor der Kodifikation*, in G. KLEINHEYER - P. MIKAT (edd), *Beiträge zur Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift H. Conrad*, Paderborn 1979, pp. 601-619, qui p. 602: «L'infrazione della legge per mezzo del privilegio e della dispensa fa parte del comune strumentario della dottrina della legislazione assolutistica». Sulla specifica affinità tra potere di dispensa statale e legislazione di polizia si veda A. HOLENSTEIN, *Die Umstände*, cit., soprattutto pp. 10-19. Anche il diritto amministrativo nello Stato di diritto moderno ha bisogno dello strumento della dispensa: R. MUSSGNUG, *Der Dispens*, cit., *passim*, soprattutto pp. 19-31, 58, 110 s.

[59] H. MOHNHAUPT, *«Potestas legislatoria» und Gesetzesbegriff im Ancien Régime*, in «Ius commune», 4, 1972, pp. 188-239, qui pp. 208 s.

un'autorizzazione mostra chiaramente come molti settori dell'amministrazione interna si basassero sul potere di grazia. Le suppliche per le dispense da parte dell'autorità rivelano chiaramente l'affinità specifica tra il potere di grazia del signore territoriale, da un lato, e la costruzione dello «stato di polizia» nell'antico regime, dall'altro. Questa funzione della grazia è stata finora troppo poco considerata dalla ricerca. Gli storici sociali e gli storici della criminalità, sebbene abbiano riconosciuto pienamente l'importanza della grazia nel tradizionale processo penale, hanno analizzato poco le funzioni della grazia nell'ambito del governo e dell'amministrazione. Ciò non sorprende molto, perché per il diritto amministrativo dello Stato moderno, la cui amministrazione si fonda sul principio della legalità, la grazia rappresenta un fenomeno contrario al sistema.

Per ottenere una crescita dinamica della polizia e dell'amministrazione, l'autorità di antico regime si avvalse di uno strumentario flessibile, collocato in un ambito 'libero dal diritto'. Tuttavia il potere di grazia non istituzionalizzato del signore territoriale era limitato, nel settore della polizia, dal diritto naturale, dal diritto divino, da diritti contrapposti di terzi o da superiori considerazioni di polizia. Se, oltre alle dispense e ai permessi, consideriamo le esenzioni, i privilegi, i diritti di monopolio, le moratorie, le ricompense e i benefici, che erano altri strumenti caratteristici dell'amministrazione dello Stato d'antico regime, si può pienamente concordare con una ricerca sul diritto edilizio nello Stato assoluto, la quale conclude in generale che nel Settecento le prestazioni dell'autorità avevano il carattere di concessioni di grazia[60].

Il significato funzionale del potere di grazia per l'amministrazione della prima età moderna stava nel fatto che essa cercava di raggiungere un compromesso «tra il bisogno di una regolamentazione generale e il trattamento individuale del singolo caso per realizzare un'attività amministrativa assistenziale senza stretti vincoli giuridici». Nell'assolutismo questo diritto di grazia perse in parte i suoi tratti carismatici, cosa che si deve non da ultimo

[60] D. PIRSON, *Das Baurecht*, cit., p. 166.

ricondurre al fatto che esso «fu oggetto di considerazioni razionali di praticità nei diversi settori dell'azione statale»[61].

Questo potere di dispensa, radicato nel potere di grazia del signore territoriale, offriva inoltre a un signore l'opportunità di mettere alla prova la sua pretesa di essere un'autorità indulgente, e quindi di rafforzare la sua legittimazione.

3. L'istituzione del diritto di autorizzazione e le suppliche ad esso collegate richiamano inoltre l'attenzione su una prassi nell'uso delle norme nell'amministrazione e nella società dell'antico regime, di cui gli storici percepiscono ancora troppo poco l'importanza. Mentre concetti interpretativi più vecchi (assolutismo, disciplinamento sociale) presupponevano – per lo più implicitamente – che l'atteggiamento prevalente tra i destinatari delle norme fosse la docilità o l'obbedienza, in tempi più recenti le ricerche sulle rivolte e le ricerche di storia della criminalità hanno posto l'accento – sotto l'influenza delle teorie del conflitto e della devianza – sulla mancanza di rispetto e sulla contravvenzione volontarie della norma da parte dei destinatari, e hanno interpretato ciò come un'espressione di protesta sociale o politica o come un indicatore di tensioni individuali, familiari o sociali.

Le suppliche per le dispense dei sudditi, invece, richiamano l'attenzione su una prassi nell'uso delle norme da parte dei sudditi, che non si pone in conflitto con il diritto penale, ma non è neppure testimonianza di docile ed obbediente sottomissione. Queste suppliche non rinviavano ad un tribunale penale, ma all'udienza del signore territoriale, alla cancelleria amministrativa o alla stanza di uno scrivano di suppliche. L'effetto di questa prassi era certo meno spettacolare, perché essa era gestita per lo più da persone singole. Ma non per questo la prassi della supplica – già solo per la sua incidenza numerica – era meno rappresentativa di un atteggiamento diffuso delle persone nei confronti delle norme statali. Essa dimostra che esisteva una terza via attraverso cui rapportarsi con le norme di polizia, la

[61] H. BUTZ, *Bedeutung und Ausprägung von Gnadengewalt*, cit., pp. 1 s.

quale si collocava tra la docilità dei sudditi, che normalmente non si rivela agli storici, e l'infrazione volontaria delle norme in qualunque modo motivata, che diventava un problema della giustizia criminale.

La prassi delle suppliche, di cui si hanno ampie prove, relativizza considerevolmente gli approcci interpretativi che argomentano soltanto sulla base della norma generale e pertanto tralasciano il fatto che le autorità e i sudditi tenevano presente fin dal principio, nel trattare la legge, che la sua realizzazione era basata sul trattamento di singoli casi. Quest'ultima apriva grandi possibilità per la comunicazione tra le parti interessate e le autorità e per la negoziazione di soluzioni individuali. L'ampio utilizzo della «tecnica giuridica del divieto (o dell'ordine) con riserva di autorizzazione» conferiva all'agire amministrativo dello Stato nell'antico regime in una misura insolitamente rilevante il carattere di un agire comunicativo tra le persone e i gruppi che presentavano delle suppliche, da un lato, e le autorità, dall'altro[62]. Dato che in numerose disposizioni della legislazione di polizia del Baden era sancito l'obbligo di avere un'autorizzazione, in molti casi l'attività dello Stato e dell'amministrazione era provocata dalla presentazione di suppliche da parte di sudditi e di corporazioni[63]. In altre parole, se si pongono al centro della considerazione le suppliche e solo partendo da esse si considerano le norme legislative a cui le richieste si riferivano per chiedere una dispensa, ne derivano importanti conseguenze non solo per la comprensione storica del nesso tra supplica, grazia, legge e *gute Policey* ma anche, più in generale, per la comprensione dei processi di razionalizzazione, di disciplinamento e di ordinamento nella società e nello Stato dell'antico regime. Nella pratica l'interesse ispettivo dell'amministrazione

[62] In questo senso L. Schmugge ha potuto ritrovare nel sistema di dispense della Chiesa cattolica addirittura una «prova della 'forza creatrice di diritto dei bisogni sociali'» (citazione indiretta di K. Schreiner): si veda L. SCHMUGGE, *Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense*, cit., pp. 81 s.

[63] Il diritto pubblico dell'epoca ha visto chiaramente il nesso tra atto amministrativo e presentazione di suppliche; si veda per esempio JOHANN JACOB MOSER, *Von der Landeshoheit in Gnadensachen*, cit., p. 36.

era strettamente legato alla collaborazione delle forze sociali; le suppliche dei sudditi erano integrate in questo sistema funzionale come un fattore imprescindibile[64].

[64] Anche P. ALBRECHT, *Die Förderung des Landesausbaus im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel im Spiegel der Verwaltungsakten des 18. Jahrhunderts (1671-1806)*, Braunschweig 1980, p. 547 vede una trasformazione del «diritto di supplica» dei sudditi in uno strumento di controllo nelle mani dell'autorità nel XVIII secolo.

Elenco cronologico dei procedimenti che richiedevano un'autorizzazione o una dispensa nella legislazione di polizia del Baden (fine XVII - fine XVIII secolo)

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
1.	Nuove nozze di vedove e vedovi entro i primi sei mesi successivi alla morte del coniuge	19.4.1675[1]
2.	Acquisto di beni immobili da parte di dipendenti del principe	26.2.1680[2]
		24.9.1714[3]
		28.7.1794[4]
		21.2.1797[5]
3.	Vendita di proprietà a stranieri	8.3.1693[6]
		18.6.1752[7]

[1] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 218 (*WI* I, pp. 570 s.).

[2] *Ibidem*, n. 232 (*WI* I, p. 59).

[3] *Ibidem*, n. 693 (*WI* I, p. 59).

[4] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, p. 72; *Hofratsinstruktion*, § 30): ai servitori del principe che non possedevano la cittadinanza veniva concessa, su richiesta, la dispensa per l'acquisto «dei beni immobili che servono alla comodità come case, giardini, ecc. fatta salva la giurisdizione dei tribunali a cui questi beni sono sottoposti riguardo a cose che vi si riferiscono e riguardo agli oneri civili che su di essi ricadono». Doveva essere concessa la dispensa per l'acquisto di fondi agricoli a quei funzionari in grado di coltivarli secondo il loro ceto «secondo quanto richieda una moderata economia agraria, ma soltanto per ottenere prodotti indispensabili non acquistabili nella sede di servizio».

[5] *Ibidem*, n. 3046 (*WI* II, p. 579): i funzionari avevano il permesso di partecipare alle aste solo per quanto riguardava i beni mobili, nel caso di beni immobili necessitavano della dispensa del governo.

[6] *Ibidem*, n. 264 (*WI* I, pp. 238 s. con la diversa datazione dell'8 marzo 1603).

[7] *Ibidem*, n. 1721 (*WI* II, p. 92): ad uno straniero non era permesso comperare fondi in una località con l'intenzione di stabilirvisi prima di aver ottenuto il diritto di cittadinanza. Se un acquisto veniva concluso senza che venisse ottenuta anche la cittadinanza, veniva annullato senza considerazione del danno causato allo straniero.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
4.	Ripartizione tra le comunità delle spese dell'*Amt* e del borgo	15.5.1700[8] 6.9.1754[9] 28.7.1794[10]
5.	Celebrazione del matrimonio di fidanzati con un ritardo di sei mesi o più rispetto alla promessa di matrimonio	17.8.1701[11] 15.12.1781[12] 9.3.1796[13]
6.	Gestione di una locanda o di una mescita di vino da parte del capo della comunità	11.3.1705[14] 25.5.1756[15] 28.7.1794[16]

[8] *Ibidem*, n. 364; ripetuto nel § 26 della *Communordnung* del 29 ottobre 1760 (*GS* III, n. 225, p. 13).

[9] *Ibidem*, n. 1834 (*WI* I, pp. 208 ss.); ripetuto nei §§ 11, 26 della *Communordnung* del 29 ottobre 1760 (*GS* III, n. 225, pp. 5, 13): non poteva essere fatta una ripartizione se non «dietro esplicita autorizzazione dell'*Oberamt* concessa dopo un'indagine sulla questione per una certa cifra o somma e da unirsi al conto; pertanto anche questa voce delle ripartizioni deve essere indicata sia nel conto che negli estratti sommari con le parole: RIPARTIZIONI PERMESSE DALL'*OBERAMT* DEL PRINCIPE»; *GS* III, 225, p. 13.

[10] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 2994 (*WI* II, pp. 196 s., *Hofratsinstruktion*, § 145): il governo doveva autorizzare ripartizioni delle spese fra i cittadini da parte delle comunità sempre solo per un anno, e solo quando non si potesse risparmiare nelle spese della comunità e non si potessero aumentare le entrate senza proteste della stessa.

[11] *Ibidem*, n. 398 (*WI* I, p. 264).

[12] *Ibidem*, n. 2675 (*WI* I, p. 264): la dispensa veniva concessa senza oneri per altri sei mesi su richiesta dell'*Oberamt* – e presso gli evangelici anche dello *Spezialat* – se non v'era sospetto che queste persone avessero un comportamento irresponsabile. Se c'era bisogno di un'ulteriore dispensa, essa poteva essere chiesta senza oneri al signore territoriale, «se prima fossero stati riferiti sia i motivi della necessità che il comportamento dei fidanzati e se non vi fossero sospetti di leggerezza».

[13] I questionari relativi alle visite scolastiche ed ecclesiastiche del 1796 chiedevano se fossero noti dei fidanzamenti che non si erano ancora conclusi con un matrimonio dopo sei mesi; *WI* II, p. 608, domanda 76.

[14] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 440 (*WI* I, pp. 428 s.).

[15] *Ibidem*, n. 1894 (*WI* I, pp. 430 s., *Generalsynodalverordnung*): non bisognava proporre degli osti come capi di comunità (balivi o sculdasci) qualora non ve ne fosse una «ineludibile necessità».

[16] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, pp. 364 s., *Hofratsinstruktion*, § 29): il governo (Consiglio aulico) poteva dispensare dalla norma che gli osti non potessero ricoprire il ruolo di capi comunità solo in seguito a richiesta al principe.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
7.	Alienazione, impegno o altri cambiamenti di terreni, edifici, tributi e diritti di giustizia in possesso di comunità	24.3.1705[17] 24.3.1759[18]
8.	Costruzione di nuovi mulini	5.1.1714[19]
9.	Vendita di legname d'Olanda da parte delle comunità	5.2.1714[20]
10.	Consegna di elemosine ad altri che a «sudditi notoriamente bisognosi soprattutto del luogo»	19.11.1716[21]
11.	Mantenimento di colombi	13.8.1717[22]
12.	Remissione o ammortamento di capitale o di altre pendenze nei conti della comunità	6.8.1721[23]
13.	Rinnovo di elenco dei diritti e delle entrate di proprietari stranieri	20.11.1723[24] 24.3.1778[25]
14.	Dispensa dall'obbligo di proclamare le nozze di fidanzati nella comunità	30.8.1724[26] 6.7.1797[27]

[17] *Ibidem*, n. 441; ripetuto nel § 28 della *Communordnung* del 29 ottobre 1760 (*GS* III, n. 225, p. 15).

[18] *Ibidem*, n. 1967 (*WI* I, p. 208): le alienazioni di proprietà fondiarie da parte della comunità richiedevano un permesso speciale del principe.

[19] *Ibidem*, n. 650 (*GS* III, n. 306, p. 241, *Müllerordnung*): l'obbligo di autorizzazione veniva giustificato col fatto che con la costruzione o la riparazione di mulini «può esser causato un grande danno all'intero territorio o alle comunità più vicine a quel corso d'acqua».

[20] *Ibidem*, n. 655 (*WI* I, p. 659).

[21] *Ibidem*, n. 773 (*WI* II, p. 28).

[22] *Ibidem*, n. 825 (*GS* III, n. 376).

[23] *Ibidem*, n. 957; ripetuto nel § 49 della *Communordnung* del 29 ottobre 1760 (*GS* III, n. 225, pp. 28 s.).

[24] *Ibidem*, n. 1023 (*WI* II, p. 80).

[25] *Ibidem*, n. 2584 (*WI* I, p. 64).

[26] *Ibidem*, n. 1048 (*WI* I, p. 460, 789).

[27] *Ibidem*, n. 3054 (*WI* II, p. 428, *Kirchenratsinstruktion*, § 72): di norma doveva esserci una triplice proclamazione dal pulpito. *Oberamt* e *Spezialat* permettevano di saltare una o due proclamazioni se i due fidanzati avevano vissuto nel luogo per almeno un anno e si pensava che nessuno avesse diritto di obiezione. L'esonero completo dalla proclamazione veniva concesso solo per «motivi urgenti dopo una richiesta *ad Serenissimum*».

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
15.	Concessione dell'esenzione dalle *corvées* per i capi della comunità che lasciano il proprio ufficio	28.5.1725[28]
16.	Abbandono del territorio da parte di servi	14.6.1725[29]
17.	Nozze di anabattisti	7.3.1729[30]
18.	Parenti e cognati, che siedono contemporaneamente in tribunale	11.3.1752[31] 4.7.1752[32] 28.7.1794[33]
19.	Matrimonio di uomini prima dei 25 anni; di donne prima del 18° anno	3.4.1730[34] 28.7.1794[35]
20.	Impianto di vigneti su terreni arativi	28.8.1730[36]
21.	Acquisto di terreni da parte di abitanti della comunità senza pieni diritti di cittadinanza	7.5.1731[37]

[28] *Ibidem*, n. 1064 (*WI* I, p. 779).

[29] *Ibidem*, n. 1069 (*WI* I, pp. 379 s., 774): a chi se ne andava senza permesso doveva essere confiscato il patrimonio, a meno che non potessero essere addotti motivi validi per il fatto di non aver chiesto l'autorizzazione.

[30] *Ibidem*, n. 1159 (*WI* I, p. 676, con una datazione differente al 17 maggio 1729).

[31] *Ibidem*, n. 1182 (*WI* I, p. 216): il divieto riguardava persone che secondo il diritto civile avevano una parentela di quarto grado o in subordine erano cognati del cosiddetto 'primo tipo'.

[32] *Ibidem*, n. 1723 (*WI* I, p. 764).

[33] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, pp. 364 s., *Hofratsinstruktion*, § 29): il governo (Consiglio aulico) poteva dispensare dall'ordinanza per cui parenti troppo stretti non potevano sedere contemporaneamente in un tribunale solo dopo averne fatto richiesta al principe.

[34] *Ibidem*, n. 1180 (*WI* I, p. 258).

[35] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, pp. 228 s., *Hofratsinstruktion*, § 33): agli uomini che avevano già compiuto i 23 anni e alle donne che ne avevano già compiuti 17 o che stavano per compierli prima delle nozze bisognava concedere senza difficoltà la dispensa «se nelle loro persone, nelle loro famiglie o nella loro situazione civile non vi fosse nulla che facesse temere un matrimonio fisicamente o politicamente infelice». Gli uomini e le donne che non avevano raggiunto rispettivamente i 23 e 17 anni non dovevano ottenere la dispensa «senza che fossero dimostrate delle ragioni particolari, o senza il ... prescritto certificato di buoni costumi e senza il certificato della capacità di condurre la casa». Poiché la dispensa per gli uomini comportava l'esonero dal servizio militare permanente, doveva essere loro concessa solo se le autorità militari non sollevavano obiezioni per il servizio militare.

[36] *Ibidem*, n. 1186 (*GS* III, n. 364).

[37] *Ibidem*, n. 1202 (*WI* I, pp. 245 s.).

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
22.	Collette	26.8.1737[38]
23.	Concessione della protezione al secondogenito di una famiglia di ebrei protetti	15.3.1738[39] 28.7.1794[40]
24.	Accettazione di artigiani come cittadini e maestri o concessione del permesso di matrimonio prima della fine del tirocinio itinerante	10.4.1738[41] 1.6.1754[42] 14.12.1762[43]
25.	Matrimoni interconfessionali	20.4.1750[44] 28.7.1794[45]
26.	Assegnazione di elemosine della comunità e di doni davanti alla porta a elemosinanti; alloggiamento di gentaglia straniera	18.2.1751[46]
27.	Danze, anche per matrimoni e giornate dedicate alle	25.5.1752[47]

[38] *Ibidem*, n. 1346 (*WI* I, p. 98). L'autorizzazione ad elemosinare veniva data con una patente del Consiglio segreto.

[39] *Ibidem*, n. 1363 (*WI* I, p. 768): «Nessuna famiglia ebraica deve sperare di ottenere la protezione nel territorio per più di un figlio». Sulla dispensa da questa norma cfr. A. HOLENSTEIN, *Schutz*, cit.

[40] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 2994 (*WI* II, pp. 262 s., *Hofratsinstruktion*, § 98): «La protezione di un secondo figlio può essere chiesta solo al Serenissimo e solo in caso di un'abilità artigianale notevole, di un patrimonio straordinario o per altre ragioni simili».

[41] *WI* I, pp. 737 s.

[42] *WI* I, pp. 737 s.

[43] *WI* I, pp. 737 s.

[44] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 1654 (*WI* I, p. 263).

[45] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, p. 232, *Hofratsinstruktion*, § 34): il Consiglio aulico doveva concedere senza difficoltà la dispensa per la differenza di religione se i fidanzati volevano stabilirsi in una località dove fedeli di entrambe le religioni fossero cittadini oppure avessero la loro occupazione e professassero la loro religione; in questo caso i figli dovevano essere educati a seconda del loro sesso nella religione del padre o in quella della madre. Nei luoghi dove avevano il diritto di cittadinanza e professavano la religione gli appartenenti ad una sola religione bisognava concedere la dispensa solo se i fidanzati dichiaravano esplicitamente di voler educare i figli nella religione del luogo o che volevano «rinunciare all'attribuzione della cittadinanza ai loro figli di altra religione nel luogo di nascita e presentare un probabile altro domicilio dei figli».

[46] *Ibidem*, n. 1679 (*GS* II, n. 124, pp. 90 s.; *Bettelordnung*).

[47] *Ibidem*, n. 1717 (*WI* I, p. 553): l'*Oberamt* era competente sulle autorizzazioni, che certificava emanando i cosiddetti *Tanzzettel* da 1 fiorino; l'incasso era destinato all'orfanotrofio di Pforzheim.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
	corporazioni	26.10.1754[48] 28.5.1756[49] 14.3.1760[50]
28.	Pratica delle «professioni dubbie» di dentista, giocoliere, prestigiatore, commediante ecc. presso i mercati annuali o al di fuori di questi	23.12.1752[51]
29.	Ospitalità a persone senza rapporto d'amicizia o di parentela	28.4.1753[52] 9.5.1778[53]
30.	Prestito dagli ebrei; commercio e spostamento di bestiame di ebrei stranieri	20.2.1754[54]
31.	Suppliche di sudditi dell'*Oberland* a Karlsruhe	11.3.1754[55]
32.	Alienazione di beni immobili, di canoni o di censi fondiari a stranieri	24.4.1754[56]
33.	Commercio di cuoio straniero all'interno del paese	31.7.1754[57]
34.	Mantenimento di provviste a spese della comunità	5.10.1754[58] 29.2.1772[59]
35.	Alienazione di capitali riscattati dalle comunità; esazione di capitali da non reinvestire da parte delle	6.11.1754[60] 29.2.1772[61]

48 *Ibidem*, n. 1829 (*WI* I, p. 553).

49 *Ibidem*, n. 1894 (*WI* I, pp. 553 s.; *Generalsynodalverordnung*).

50 *Ibidem*, n. 1983 (*GS* I, n. 25 d.).

51 *Ibidem*, n. 1747 (*GS* III, n. 282).

52 *Ibidem*, n. 1765 (*GS* II, n. 145). Gli osti erano esentati dal divieto.

53 *Ibidem*, n. 2587 (*WI* I, p. 172, con la data diversa del 9 marzo).

54 *Ibidem*, n. 1792 (*GS* III, n. 325).

55 *Ibidem*, n. 1794 (*WI* I, p. 522): per andare a Karlsruhe a presentare una richiesta personale presso l'amministrazione centrale o il signore territoriale bisognava chiedere l'autorizzazione dell'*Oberamt*.

56 *Ibidem*, n. 1804 (*WI* I, p. 239).

57 *Ibidem*, n. 1813 (*GS* III, n. 301).

58 *Ibidem*, n. 1822 (*GS* III, n. 229).

59 *Ibidem*, n. 2424 (*WI* I, pp. 203 ss.).

60 *Ibidem*, n. 1834 (*GS* III, n. 225, pp. 14, 18; rinnovato con i §§ 27, 37 della *Communordnung* del 29 ottobre 1760). Sull'autorizzazione per miglioramenti di un valore superiore a 5 fiorini era competente l'*Oberamt*, per miglioramenti di un valore superiore a 100 fiorini era competente il Consiglio aulico.

61 *Ibidem*, n. 2424 (*WI* I, pp. 203 ss.).

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
	comunità; miglioramento di edifici della comunità del valore superiore a 5 o a 100 fiorini; differimento di più di un trimestre del termine per ripagare debiti presso la comunità	
36.	Invito di più di 24 ospiti alle nozze	23.11.1754[62]
	Assunzione del ruolo di padrino di battesimo più volte in un anno	22.10.1760[63] 30.7.1773[64]
37.	Regali a spese della cassa della comunità, che non siano sempre permessi dalla legge	5.12.1754[65]
38.	Vendita ambulante di merci commerciali fuori dai mercati	18.12.1754[66]
	Vendita di merci, prodotte dai sudditi stessi, da parte di rivenduglioli e venditori ambulanti stranieri	19.8.1780[67]
39.	Lavori nei campi e lavori di casa durante la messa	25.5.1756[68]
	Sospensione di un'ora di scuola	13.6.1798[69]

[62] *Ibidem*, n. 1835 (*WI* I, pp. 265 s., *Hochzeit- und Kindstaufedikt*).

[63] *Ibidem*, n. 1991 (*GS* III, n. 274): dal divieto di essere padrino più volte in un anno potevano dispensare l'*Oberamt* e lo *Spezialat*, «nella misura in cui venissero dichiarate giuste ragioni».

[64] *Ibidem*, n. 2466 (*WI* I, p. 348): per essere padrino più di una volta l'anno era richiesta l'autorizzazione dell'*Oberamt* e dello *Spezialat*, per farlo più di due volte era richiesto il permesso del principe.

[65] *Ibidem*, n. 1837 (*WI* I, pp. 207 s.): nell'*arenga* dell'ordinanza era criticato il fatto che i capi delle comunità facessero «per questa o per quell'occasione dei regali a diverse persone attingendo alle casse della comunità, che erano state affidate loro solo per la buona amministrazione e non date in proprietà». Queste spese non rientravano negli scopi delle entrate della comunità e venivano pertanto proibite ai capi comunità. Per fare regali che non fossero esplicitamente permessi dalla legge bisognava chiedere un decreto al Consiglio aulico; chi riceveva un regalo doveva fornirne la ricevuta e le ricevute dovevano essere allegate ai conti.

[66] *Ibidem*, n. 1838 (*GS* III, n. 299).

[67] *Ibidem*, n. 2638 (*WI* I, p. 256).

[68] *Ibidem*, n. 1894 (*WI* I, pp. 151 s., p. 493): per il permesso per lavori di casa e nei campi erano responsabili parroci e capi delle comunità, che dovevano concederlo solo in casi d'emergenza. Anche i mulini potevano essere attivati di domenica e nei giorni festivi solo in caso di necessità. Secondo l'ordinanza del Sinodo generale quest'ordine doveva essere interpretato rigidamente e non doveva essere allentato in nessuna maniera o venire applicato ad altri casi. Il parroco poteva dare il permesso di saltare un'ora di scuola, ma solo in casi di bisogno urgente e mai per mercati fuori dalla località.

[69] *Ibidem*, n. 3060 (*WI* II, p. 286, *Kirchenzensurordnung*, § 18): chi di domenica e nei giorni festivi doveva per necessità sbrigare faccende fuori casa o richiedeva alla servitù in

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
40.	Esclusione di persone dalla santa comunione e dalla condizione di padrino da parte del parroco	25.5.1756[70]
41.	Costruzione di case, stalle o granai in legno invece che in pietra	8.9-23.10.1756[71] 10.4.1771[72]
42.	Apertura di fiere	22.10.1756[73]
43.	Tiro al bersaglio la domenica	10.11.1756[74]
44.	Vendita a stranieri o all'estero di puledri o cavalli che siano stati allevati con i puledri del signore territoriale	4.1.1753[75] 12.1.1758[76] 3.12.1759[77]
45.	Nessuna comunità deve pagare l'onorario di avvocati con le entrate comunali senza presa di conoscenza o decreto dell'*Oberamt* o del tribunale aulico	3.6.1758[78]

casa di sbrigare faccende non quotidiane necessitava del permesso del parroco o, in sua assenza, di quello di un censore ecclesiastico. Se veniva addotta una «causa urgente», il permesso doveva esser concesso senza difficoltà; bisognava però denunciare il fatto alla successiva riunione per la censura ecclesiastica perché il tribunale potesse «giudicare sulla regolarità del permesso» e, se necessario, concordare delle regole più precise.

[70] *Ibidem*, n. 1894 (*WI* I, p. 436, *Generalsynodalverordnung*): il parroco doveva avere il permesso dello *Spezialat* o del Consiglio ecclesiastico; poteva anche infliggere ammonizioni ricorrendo a «pii membri della comunità».

[71] *Ibidem*, n. 1902 (*GS* III, n. 290): il primo rescritto generale si rivolgeva agli *Ämter* dell'*Unterland*, il secondo agli *Ämter* dell'*Oberland*. Dispense da questo decreto, che si fondava su ordinanze del 1736 (*ibidem*, n. 1318) e del 1744 (*ibidem*, n. 1318, nota 226) potevano essere concesse dagli *Oberämter* e dagli *Oberforstämter* (amministrazione forestale).

[72] *Ibidem*, n. 2395 (*GS* III, n. 291): questo decreto generale criticava la prassi troppo indulgente nelle dispense da parte degli *Oberämter* e degli *Oberforstämter*; questi ultimi non dovevano richiedere una dispensa «nel caso in cui la situazione di chi costruisce non si riveli dopo un'indagine accurata cosiffatta che ad essi non possa essere negata un'eccezione dalla regola».

[73] *Ibidem*, n. 1912 (*WI* I, p. 154).

[74] *GS* I, n. 16: il principe aveva poco prima concesso a questo proposito una dispensa speciale a delle singole località.

[75] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 1748 (*GS* III, n. 418, *Beschälordnung*).

[76] *Ibidem*, n. 1942 (*GS* III, n. 422).

[77] *Ibidem*, n. 1977 (*GS* III, n. 423).

[78] *Ibidem*, n. 1949; confermato nel § 47 della *Communordnung* del 29 ottobre 1760 (*GS* III, n. 225, pp. 27 s.).

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
46.	Assemblee delle corporazioni	25.10.1760[79]
47.	Raccolta di capitali da parte delle comunità	29.10.1760[80]
48.	Obbligo di chiedere un'autorizzazione del principe per l'assegnazione o per l'aumento di salari nelle comunità	29.10.1760[81]
49.	Sepoltura nella chiesa	18.2.1763[82]
50.	Raccolta di capitale e progetti edili di corporazioni, concessione di remissioni nei conti delle corporazioni, regali di corporazioni	8.9.1764[83] 11.11.1767[84]
51.	Pascolo notturno di cavalli e di manzi	17.4.1765[85]
52.	Alienazione di beni immobili, di decime, di censi, di diritti e tributi a fondazioni ecclesiastiche	24.1.1767[86]
53.	Raccolta di fondi per una lotteria in denaro o in merci nel paese o all'estero	12.9.1767[87] 19.3.1783[88]
54.	Raccolta di elemosine da parte di nobili, ufficiali, emigranti, parroci, dipendenti scolastici, convertiti dal cattolicesimo e dall'ebraismo, cantanti e studenti	20.4.1768[89]

[79] *Ibidem*, n. 1992 (*GS* III, n. 428, *Generalzunftartikel*): all'*Oberamt* spettava di concedere il permesso.

[80] *Ibidem*, n. 1993 (*GS* III, n. 225, p. 16, *Communordnung*, § 30).

[81] *Ibidem*, n. 1993 (*GS* III, n. 225, p. 19, *Communordnung*, § 38).

[82] *Ibidem*, n. 2058 (*GS* I, n. 73): i divieti di fare sepolture in chiesa erano rispettivamente del 16 novembre 1753 (K. Härter - M. Stolleis [edd], *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 1791) e del 30 giugno 1758 (*ibidem*, n. 1791, nota 306). Nel 1763 fu stabilita la tassa per la dispensa.

[83] *Ibidem*, n. 2107 (*WI* I, pp. 733 s.).

[84] *Ibidem*, n. 2239 (*WI* I, p. 731).

[85] *Ibidem*, n. 2128 (*GS* III, n. 414): veniva prospettata una dispensa dal divieto da parte del Consiglio aulico per le località che non potessero fare a meno del pascolo notturno o possedessero diritti di pascolo notturno in altre località.

[86] *Ibidem*, n. 2185 (*WI* I, p. 245).

[87] *Ibidem*, n. 2217 (*GS* III, n. 281).

[88] *Ibidem*, n. 2718 (*WI* II, p. 336).

[89] *Ibidem*, n. 2249 (*WI* I, p. 21): l'*Oberamt* doveva controllare se le persone nominate chiedevano l'elemosina ed erano realmente inabili al lavoro oppure se erano incapaci di lavorare perchè malaticce, se non erano mendicanti e per motivi imprevisti dipendevano da una donazione; a questi ultimi si potevano dare, con il permesso dell'*Oberamt* e dello *Spezialat*, 6-12 quattrini dalle elemosine.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
	in viaggio, domestici licenziati, sottufficiali e religiosi e le loro mogli, vedove e figli	
55.	Assunzione di giovani apprendisti da parte di maestri in arti già sovraffollate	30.4.1768[90]
56.	Imparare l'arte del panettiere e del macellaio in città	22.2.1772[91] 6.6.1772
57.	Matrimonio di parenti	13.1.1773[92] 28.7.1794[93] 11.1.1797[94]
58.	Vendita di legname, gratuito per i cittadini, fuori dalla località	27.11.1773[95]

[90] *Ibidem*, n. 2251 (*WI* I, pp. 740 s.): erano considerati mestieri 'sovraffollati' quelli dei calzolai, dei sarti, dei panettieri, dei macellai e dei bottai. Erano esclusi dal divieto o dal dovere di chiedere dispensa i figli del maestro, i suoi parenti poveri e i suoi pupilli.

[91] *Ibidem*, n. 2422 (*GS* III, n. 429): prima d'allora per imparare un mestiere occorreva in generale chiedere una dispensa; questa norma fu abolita nel febbraio 1772, all'inizio con l'eccezione dei panetteri e dei macellai delle città, e cancellata del tutto il 6 giugno 1772 (K. Härter - M. Stolleis [edd] *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 2431; *GS* III, n. 430).

[92] *Ibidem*, n. 2450 (*WI* I, p. 263): gli *Oberämter* e *Spezialate*, nei casi in cui era discutibile se un matrimonio fosse proibito dalle leggi divine o se ne potesse dare dispensa, non dovevano, se non vi fosse necessità urgente, fare domanda per una dispensa. Dovevano invece sconsigliare dal fare questa domanda; soprattutto non dovevano permettere manifestazioni pubbliche per il matrimonio prima dell'ottenimento della dispensa.

[93] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, pp. 238 ss., *Hofratsinstruktion*, §§ 35, 68): il Consiglio ecclesiastico concedeva le dispense per i luterani, il vescovo per i cattolici che appartenevano ad una diocesi vescovile, il governo per gli altri cattolici e per i riformati. Questi soggetti dovevano concedere dispense per matrimoni tra figli di fratelli e tra parenti lontani se non vi erano «impedimenti politici»; dovevano permettere anche matrimoni con la sorella della moglie o il fratello del marito se entrambi erano innocenti e «non [avevano] avuto una conoscenza troppo intima già quando la sorella o il fratello erano in vita» e infine dovevano consentire a nozze tra zii e nipoti se circostanze particolari non ostavano. Non dovevano mai essere concesse le nozze tra parenti stretti che fossero proibite dalle leggi mosaiche, in particolare quelle con la sorella del padre o della madre o con la moglie del fratello del padre; negli altri casi non si doveva concedere la dispensa se vi era il sospetto di un comportamento sconsiderato o se addirittura era stata causata una gravidanza.

[94] *Ibidem*, n. 3043 (*WI* II, p. 239): ripetizione delle norme sul matrimonio tra parenti stretti del § 35 della *Hofratsinstruktion*; cfr. *supra*, saggio, nota 33.

[95] *Ibidem*, n. 2480 (*WI* I, p. 178). Forse quest'ordinanza valeva solo per il principato di Baden-Baden.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
59.	Autorizzazione a conservare le stufe che siano state accese nelle camere	20.3.1776[96]
60.	Acquisto, commercio e usura con vino, grano, materie prime e merci da parte di funzionari contabili, scrivani e di tutti gli ufficiali che siano stati destinati al controllo o al lavoro in magazzini o depositi di materie	20.4.1776[97]
61.	Accettazione di stranieri come principianti nelle copisterie del paese	28.4.1779[98]
62.	Riunioni e associazioni di sudditi per uno scopo comune	23.9.1779[99]
63.	Servizio militare all'estero	18.12.1779[100]
64.	Restituzione dell'onore a persone dichiarate disonorate (*restitutio famae*)	14.4.1780[101] 9.10.1790[102] 28.7.1794[103]
65.	Vendita di grano prima della mietitura	26.9.1781[104]
66.	Matrimonio di maestri di scuola cattolici	14.5.1783[105]

[96] *Ibidem*, n. 2541 (*WI* I, p. 160): l'*Oberamt* poteva concedere una dispensa per singoli casi.

[97] *Ibidem*, n. 2544 (*WI* II, pp.71 s.).

[98] *Ibidem*, n. 2608 (*WI* I, p. 511).

[99] *Ibidem*, n. 2616 (*WI* I, pp. 214 s.). L'ordinanza aveva lo scopo di prevenire resistenze agli ordini dell'autorità.

[100] *Ibidem*, n. 2622 (*WI* I, p. 356).

[101] *Ibidem*, n. 2630 (*WI* I, pp. 121 s.): prima di aver ottenuto la *restitutio famae*, a un disonorato non era permesso di essere accompagnatore in chiesa ai matrimoni o padrino ai battesimi; il rispetto di questa norma era affidato al controllo dei parroci.

[102] *Ibidem*, n. 2630, nota 471 (*WI* II, p. 156): ripetizione del decreto generale del 14 aprile 1780, con l'aggiunta che ai rapporti sulle suppliche per l'annullamento della privazione dell'onore doveva essere allegato un attestato dei parroci e dei capi delle località «sul comportamento del supplicante nel periodo successivo alla sua punizione».

[103] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, p. 156, *Hofratsinstruktion*, § 101): il governo poteva concedere la restituzione dell'onore a un disonorato se era provato un miglioramento del suo comportamento «o se la sua condizione di vita avrebbe sofferto troppo per il prolungarsi della privazione; in quest'ultimo caso, alla normale tassa di restituzione bisogna aggiungere un'altra pena da decidere».

[104] *Ibidem*, n. 2666 (*WI* I, p. 177): l'*Oberamt* doveva dare il permesso di vendita al buon capo di una casa che per seri motivi volesse vendere il grano prima della mietitura.

[105] *Ibidem*, n. 2721 (*WI* I, p. 230): valeva per il principato di Baden-Baden.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
67.	Partenza dal paese; prendere dimora in luoghi che non sono sottoposti alla giurisdizione e sovranità territoriale del Baden; servizio militare all'estero	23.7.1783[106]
68.	Matrimonio di ebrei che non sono ancora sotto protezione	7.7.1787[107]
69.	Contrassegno, taglio e vendita di legna dei boschi comunali	11.8.1789[108]
70.	Processi di comunità	6.7.1791[109]
71.	Soggiorno di donne straniere incinte	25.11.1791[110]
72.	Industria o commercio di funzionari del principe con merci che erano state sottoposte alla loro amministrazione o in distretti di cui erano responsabili diretti o indiretti	28.7.1794[111]
73.	Matrimonio di avvocati, cancellieri, precettori o responsabili di scuola che erano al servizio del principe nei ruoli iniziali	28.7.1794[112]

[106] *WI* II, p. 639: questa misura era connessa all'abolizione della servitù della gleba proclamata nello stesso giorno (K. HÄRTER - M. STOLLEIS [edd], *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 2723) e riguardava tutti i sudditi che fino ad allora erano stati servi della gleba. Le limitazioni alla libertà di movimento prima connesse alla servitù della gleba venivano pertanto confermate per mezzo della legislazione di polizia (!).

[107] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 2832 (*WI* II, pp. 230 s.): secondo questa ordinanza il permesso contenuto nelle lettere di protezione per gli ebrei, che il figlio di un ebreo potesse sposarsi anche prima di aver ottenuto la protezione e vivere il primo anno presso il padre, valeva solo se fosse stato prima ottenuto il permesso del governo.

[108] *Ibidem*, n. 2883 (*WI* II, pp. 631 s.).

[109] *Ibidem*, n. 2932 (*WI* II, p. 194).

[110] *Ibidem*, n. 2942 (*WI* II, p. 565).

[111] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, p. 72, *Hofratsinstruktion*, § 29): ai servitori del principe era permesso l'esercizio del commercio e dell'artigianato solo con una dispensa speciale, «di cui si può far domanda al Serenissimo solo se si tratta di un singolo commercio provvisorio, dal quale il servitore potrebbe trarre un utile particolarmente grande, mentre non vi sarebbe alcuno svantaggio né per i sudditi né per il servizio».

[112] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, p. 233, *Hofratsinstruktion*, § 29): doveva essere presentata al principe una domanda per ottenere il permesso solo se il servitore era in età avanzata e il patrimonio che sarebbe stato unito con il matrimonio avrebbe garantito un reddito appena sufficiente, oppure se il servitore, nel caso in cui fosse ancora più giovane, «potesse fare [un] matrimonio veramente vantaggioso, non avesse un servizio che lo costringesse a cambiare continuamente luogo di residenza oppure fosse a salario giornaliero».

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
74.	Matrimonio di servitori del principe	28.7.1794[113]
75.	Accettazione come cittadini, come abitanti della comunità senza il pieno diritto di cittadinanza, o conferimento della protezione a stranieri o nativi a cui manchino i requisiti	28.7.1794[114]
76.	Frequenza di ginnasi o di scuole conventuali straniere da parte di futuri studenti	27.8.1795[115]
77.	Ritardo dell'inizio della scuola per bambini che abbiano compiuto i sei anni ma devono andare a scuola attraverso i campi	9.3.1796[116]
78.	Comunione di messi e giovani apprendisti stranieri al di fuori della parrocchia di residenza	9.3.1796[117]

[113] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, pp. 232 s., *Hofratsinstruktion*, § 158): tutti i servitori del principe dovevano comunicare al principe il loro matrimonio; i dipendenti sottoposti al governo dovevano dichiarare il loro matrimonio al governo, dal quale ricevevano al posto di un certificato di matrimonio un certificato di permesso.

[114] *Ibidem*, n. 2994 (*WI* II, pp. 91 s., *Hofratsinstruktion*, § 97): il governo di regola doveva rifiutare la concessione della cittadinanza, della residenza senza diritto di cittadinanza o della protezione a stranieri o abitanti del territorio a cui mancasse una di queste qualità se essi erano ricercati da un signore o non praticavano la religione professata comunemente nella località. Doveva però concedere questi diritti se il candidato, pur non avendo i requisiti necessari, possedeva talento («Kunstfleiß») e portava con sé il capitale necessario per esercitarlo, se la comunità non considerava la mancanza del patrimonio, se «si trattava di una donna del territorio che voleva sposarsi» o se il richiedente, pur essendo straniero, possedeva i requisiti necessari e la comunità non aveva nulla da obiettare. Quando sia la comunità che la corporazione (per esempio l'arte) si opponevano alla concessione di un diritto, il governo doveva fare domanda al principe.

[115] *Ibidem*, n. 3017 (*WI* II, pp. 521 s.). Il decreto generale riguardava solo gli *Oberämter* e gli *Ämter* del Baden-Baden. L'autorizzazione del signore territoriale per la frequenza di ginnasi e di scuole conventuali all'estero doveva «essere concessa solo in presenza di significativi vantaggi per la famiglia o per altre ragioni importanti»; il decreto annunciava che, qualora venisse infranto l'obbligo di chiedere il permesso, lo studente in questione non avrebbe trovato un impiego nel territorio se non avesse acquisito delle «conoscenze eccezionali».

[116] Domanda 58 del questionario della visita del 1796 (*WI* II, p. 605; K. HÄRTER - M. STOLLEIS [edd], *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 3033); la dispensa poteva essere concessa dal parroco in considerazione della strada da fare e della stagione, ma doveva essere verificata durante la visita.

[117] Domanda 15 del questionario della visita del 1796 (*WI* II, p. 598; K. HÄRTER - M. STOLLEIS [edd], *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 3033); per ricevere la comunione fuori dalla parrocchia di residenza occorreva il permesso del parroco. Probabilmente la norma era anteriore e la domanda nel questionario della visita serviva solo a verificarla.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
79.	Alienazione della proprietà di persone non ancora settantenni assenti dal paese che sia amministrata da parenti	21.10.1796[118]
80.	Ricostruzione di aziende a rischio di incendio, come raffinerie di sapone, fabbriche di birra, distillerie, forni di fabbricanti di stufe, lavanderie pubbliche o fabbriche di ceramica	17.1.1797[119]
81.	Esenzione dei mugnai dal capolavoro	31.3.1797[120]
82.	Matrimonio dei parroci luterani, degli insegnanti di scuola superiore e degli insegnanti di scuola inferiore	6.7.1797[121]
83.	Nuove nozze di divorziati per loro colpa	6.7.1797[122]
84.	Coniugi separati in casa	6.7.1797[123]

[118] *Ibidem*, n. 3039 (*WI* II, p. 2): per l'alienazione di questa proprietà occorrevano motivi gravi; vi era inoltre bisogno di un'indagine e del permesso del signore territoriale. Secondo un'ordinanza del 7 maggio 1788 (K. HÄRTER - M. STOLLEIS [edd], *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 2855) era previsto il limite d'età di settant'anni per il passaggio del patrimonio di una persona assente dal territorio agli eredi legittimi che avevano fino ad allora amministrato il patrimonio.

[119] *Ibidem*, n. 3044 (*WI* II, p. 169): per la ricostruzione era necessario il permesso del governo. Sul significato delle concessioni del signore territoriale per la manifattura in Prussia cfr. D. WILLOWEIT, *Gewerbeprivileg und 'natürliche' Gewerbefreiheit. Strukturen des preussischen Gewerberechts im 18. Jahrhundert*, in K.O. SCHERNER - D. WILLOWEIT (edd), *Vom Gewerbe zum Unternehmen. Studien zum Recht der gewerblichen Wirtschaft im 18. und 19. Jahrhundert*, Darmstadt 1982, pp. 60-111.

[120] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 3049 (*WI* II, p. 359). Il governo non doveva dare una dispensa «senza un motivo rilevante».

[121] *Ibidem*, n. 3054 (*WI* II, pp. 233 s., *Kirchenratsinstruktion*, § 45): il parroco e gli insegnanti di scuola superiore dovevano avere il permesso del Consiglio ecclesiastico, gli insegnanti della scuola inferiore quello dell'*Oberamt* e dello *Spezialat*. Ai chierici e agli insegnanti che non si erano ancora veramente insediati nel loro ufficio doveva essere concesso un permesso dopo una domanda al principe solo se essi potevano dimostrare come si sarebbero «sostentati onorevolmente» fino all'ottenimento di un incarico.

[122] *Ibidem*, n. 3054 (*WI* II, pp. 234 s., *Kirchenratsinstruktion*, § 70): se la parte non colpevole era già defunta le nuove nozze erano libere, altrimenti era necessaria una dispensa che veniva concessa solo se anche la parte non colpevole si era risposata o non voleva riprendere con sé la parte colpevole, se erano passati almeno due anni dalla fine della vita coniugale in comune e la parte colpevole assicurava al parroco di non voler rimanere più a lungo non sposata. Occorreva un'autorizzazione anche per risposarsi dopo un divorzio per adulterio se doveva essere sposata la persona con cui era stato commesso l'adulterio.

[123] *Ibidem*, n. 3054 (*WI* II, p. 154, *Kirchenratsinstruktion*, § 81): bisognava permettere la separazione se i coniugi la chiedevano insieme e se era un mezzo per superare il litigio coniugale.

n.	Procedimento o questione richiedente autorizzazione o dispensa	Ordinanza/e del
85.	Passaggio diretto da un pedagogo ad un'accademia saltando il ginnasio di Karlsruhe	11.1797[124]
86.	Assenza dei ragazzi che hanno terminato di frequentare la scuola, le cosiddette scuole tecniche o le scuole serali	8.8.1798[125]
87.	Accettazione di stampati per venderli o per distribuirli gratis su commissione	14.2.1799[126]

[124] *Ibidem*, n. 3055 (*WI* II, pp. 518 s.): si dovevano concedere la dispensa dalla frequenza del ginnasio di Karlsruhe e la diretta ammissione ad un'accademia solo se l'interessato possedeva doti sufficienti, i suoi genitori non possedevano i mezzi necessari, ma avevano la possibilità di dare al loro figlio vantaggi e benefici all'estero. Il dispensato doveva partecipare con l'ultima classe del ginnasio di Karlsruhe all'esame di Pasqua e superarlo; non otteneva con la dispensa nessun vantaggio temporale rispetto ai ginnasiali di Karlsruhe, al contrario veniva ammesso all'esame finale solo dopo che fosse trascorso il periodo regolare di studio al ginnasio e all'accademia.

[125] *Ibidem*, n. 3066 (*WI* II, p. 317): il tribunale di censura ecclesiastica poteva esentare dalla frequenza di queste scuole con l'autorizzazione dell'*Oberamt* e dello *Spezialat*. Dopo la conclusione della scuola, le scuole tecniche o cosiddette serali dovevano insegnare abilità pratiche nello scrivere (lettere, ricevute, relazioni), nel far di conto, nella lettura di articoli d'uso comune, nella geografia, nell'astronomia, nella storia e nella geometria. Sulle scuole tecniche cfr. A. LUDWIG, *Die Diözese Hochberg*, cit., p. 106; C. ZIMMERMANN, *Reformen in der bäuerlichen Gesellschaft. Studien zum aufgeklärten Absolutismus in der Markgrafschaft Baden 1750-1790*, Ostfildern 1983, pp. 122-128.

[126] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., 4, n. 3074 (*WI* II, p. 113): chi non aveva il privilegio di fare questo doveva denunciare all'autorità la vendita o la distribuzione di stampati e aveva bisogno del permesso dell'autorità.

I privilegi della residenza. Suppliche di cittadini, abitanti e forestieri al consiglio di Rovereto (secoli XVII-XVIII)

di *Marina Garbellotti*

1. *Supplicare a Rovereto*

Un giorno di mercato, nella Rovereto di fine Seicento, due donne litigano per un cesto di erbe. La contesa degenera in rissa. Barbara Belota risponde agli insulti, ai «centomille ... improperi» di Giovanna Santina «col dare de pugni a detta Santina per la qual causa gl'uscì sangue dalla testa con un sasso»[1]. Barbara Belota, querelata, giustifica la sua violenta reazione dichiarando che era stata costretta «di vendicare [il suo] honore», ma di altro avviso è il giudice che segue il processo. Barbara Belota viene condannata ad una pena pecuniaria di lire 25. Povera e con figli, non sa come poter far fronte all'imprevista e onerosa spesa. La soluzione più immediata che si affaccia nella mente della donna è quella di rivolgersi alle autorità competenti per ottenere un condono e lo fa nel modo più consueto, inviando una supplica.

Nelle società di antico regime, essa era il mezzo più frequente per comunicare con i governanti, uno strumento pervasivo per la sua diffusione: qualunque richiesta fosse rivolta alle autorità – licenze, condoni, aiuti, sgravi fiscali, privilegi, grazie – si presentava in forma di supplica.

[1] Biblioteca Civica di Rovereto (d'ora in poi BCR), Ar.C. 67.7, *Suppliche delli anni 1677, 1678, 1679, 1680, 1681* (d'ora in poi *Suppliche*), c. 226, s.d.; sulla vicenda si veda anche l'altra supplica inviata dalla Belota (c. 123).

A Rovereto le suppliche erano indirizzate al consiglio cittadino. Questa cittadina, collocata ai confini meridionali dei dominî asburgici e circondata dai territori del principato vescovile di Trento, godeva di ampi spazi di autonomia amministrativa per la sua posizione periferica sulla mappa imperiale. Sebbene ciò non la sollevasse dal rispetto indiscusso verso l'autorità asburgica rappresentata *in loco* dal capitano del castello, l'amministrazione della città spettava al consiglio. Chiamato dei Trentuno dal numero dei membri che lo componeva, 27 consiglieri e quattro provveditori, veniva eletto dal consiglio generale formato dai capifamiglia in possesso del titolo di cittadino[2]. Le competenze di quest'organo erano di natura amministrativa e finanziaria: gestiva i beni comunali, sceglieva i funzionari di alcuni uffici pubblici e, di concerto con i provveditori, discuteva la legislazione. I compiti giurisdizionali erano in parte affidati ai quattro provveditori che dirimevano le vertenze minori e le cause cosiddette *ad oculum*, dal momento che la soluzione si poteva risolvere con una semplice ispezione, e soprattutto al pretore, responsabile della giustizia in civile e in criminale[3].

Le ampie competenze del Consiglio dei Trentuno si riscontrano nelle suppliche roveretane che interessano settori diversi, da quello economico a quello giuridico, amministrativo e sociale, e in particolare si riferiscono a richieste di sconti di pene pecuniarie, licenze per il trasporto di merci o per l'avvio di attività, suppliche di carità, domande di assunzione presso qualche ufficio, concessione della cittadinanza, riduzione delle tasse.

[2] Cfr. M. Nequirito, *L'assetto istituzionale roveretano nel Settecento*, in *Convegno Girolamo Tartarotti (1706-1761) un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento* («Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane, lettere ed arti», serie VII, 246, vol. 6, A), Rovereto 1997, pp. 319-346, qui p. 326. I capifamiglia nominavano 27 consiglieri, mentre i rimanenti quattro, che assumevano la dignità di provveditore, venivano designati dal Consiglio dei Trentuno in carica l'anno precedente.

[3] Sul governo podestarile roveretano in età veneziana ed asburgica, cfr. D. Quaglioni, *Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto*, in *Convegno cultura giuridica e amministrazione della giustizia a Rovereto* («Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane, di lettere ed arti», serie VI, 239, vol. 29 f A), Rovereto 1990, pp. 11-23, in particolare pp. 17-22.

Domande individuali, quindi, che vertono su questioni di natura amministrativa e di bassa giustizia, mentre non si trovano suppliche che invocano lo «ius gratiandi»[4].

Le suppliche, o memoriali come erano talvolta definite, non sono raccolte in fascicoli a sé stanti, ma si trovano allegate ai libri delle delibere consiliari che vanno dalla seconda metà del Cinquecento a fine Settecento[5]. Da una stima quantitativa, anche se approssimativa, il loro numero risulta piuttosto modesto: nella seconda metà del Seicento il Consiglio dei Trentuno di Rovereto discuteva mediamente una trentina di suppliche all'anno di contro all'abbondanza che rivelano soprattutto gli archivi delle città tedesche[6]. Non va tuttavia dimenticato che Rovereto era una cittadina di modeste dimensioni demografiche: nel 1700 contava all'incirca 2.470 abitanti.

Le suppliche conservate sono originali; in calce o sul retro compare il nome del richiedente ed è riportata piuttosto regolarmente la risposta, ossia se la richiesta era stata accolta o rifiutata, scritta e firmata dal cancelliere del consiglio[7]. Quasi sempre le suppli-

[4] Sebbene il diritto di rimettere delitti capitali spettasse al *princeps*, questo diritto poteva essere delegato ad altri organi giudicanti. Come dimostra il caso milanese, tra il XVI e il XVIII secolo, furono il governatore, rappresentante della monarchia spagnola, e il Senato, massima magistratura dello stato milanese, ad intervenire in materia di grazie, G.P. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secoli XVI-XVII)*, Milano 1994, pp. 229-268, qui pp. 230-244.

[5] Esistono, tuttavia, tre volumi chiamati «Libri delle suppliche» conservati in BCR: Ar.C. 64.11, *Lettere e memoriali degli anni 1560-1567 con repertorio*; Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*; Ar.C. 67.7, *Suppliche*.

[6] Nel 1723, ad esempio, il consiglio della città di Colonia esaminò circa 8700 suppliche; a fine Settecento al consiglio segreto del langravio dell'Assia-Kassel ne toccarono 4000, A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 515-546, qui p. 536, al quale si rinvia per le numerose indicazioni bibliografiche e per il puntuale quadro storiografico delineato che illustra risultati e prospettive di ricerca sulle suppliche.

[7] Non mi soffermo sulle caratteristiche linguistiche e diplomatiche delle suppliche, già affrontate in P. REPETTI, *Scrivere ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (secoli XVI-XVIII). Lo Stato, la giustizia, la supplica*, in «Scrittura e civiltà», 24, 2000, pp. 295-358, qui pp. 302-303, 308-311.

che erano accolte, come è dimostrato dalle formule concise, mai accompagnate da chiarimenti, quali «aquiscat», «suplicam aquiscat», «aquiscat et solvat», «fuit decretatum ut solvat». Per quanto concerne le suppliche di ordinaria amministrazione, come quella di un certo Giorgio de Giorgi che supplicò il consiglio affinché gli fosse rilasciata la licenza per trasportare del vino[8], queste rientravano in una prassi burocratica che in antico regime si serviva del genere della supplica per essere assolta. In questi casi la supplica si configura come una sorta di 'modulo' da inviare all'autorità competente per ottenere permessi e licenze.

Nella maggior parte dei casi, laddove si richiedevano sconti di pena, riduzioni di tasse, interventi in controversie, tagli di debiti, la risposta alle suppliche è di natura compromissoria e prevede delle clausole obbliganti per il supplicante, pena l'annullamento della concessione. La pena pecuniaria comminata ad un certo Francesco Laurini, condannato per rissa, venne ridotta, purché, precisava il consiglio cittadino, la pagasse entro un mese, altrimenti «la grazia sii per non fatta»[9]. Un compromesso, dunque, per il quale il supplicante poteva contare sulla riduzione della pena a patto che versasse, entro il termine stabilito di volta in volta dal consiglio, una parte dell'ammenda. Il consiglio controllava che il supplicante rispettasse le condizioni imposte. Qualora il petente, per qualche imprevisto, non fosse riuscito a mantenere fede a quanto pattuito, si affrettava ad inviare un'altra istanza nel tentativo di ridefinire i termini del compromesso[10]. In alcuni casi, lo sconto della multa era condizionato dal fatto che il supplicante potesse contare su dei fideiussori che garantissero

[8] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d.

[9] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 9r-v, 11 febbraio 1677.

[10] È questo il caso dei coniugi Scottini che, dopo aver ottenuto nel gennaio del 1681 lo sconto di una condanna pecuniaria, purché versassero l'ammenda entro un mese, nell'aprile del 1681 inviarono una lettera confessando di non aver pagato quanto dovuto, causa «l'eccessiva povertà», ed implorarono una riduzione della multa. Il consiglio cittadino concesse una dilazione di pagamento di un mese, ma nessuno sconto, BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, cc. 146r-v, 161r-v.

il pagamento dell'ammenda[11]. Non è possibile quantificare le suppliche inviate per ottenere la riduzione di una pena pecuniaria rispetto al numero delle sentenze emesse, ma la frequenza di questo genere di richieste e la concessione quasi regolare di una riduzione lasciano pensare che a seguito di una condanna l'interessato o i suoi familiari facessero appello abitualmente al consiglio cittadino.

Peraltro, non sempre erano condotte particolari indagini per verificare l'attendibilità di quanto esposto dal petente. Così un tal Domenico Gerosa, condannato per contumacia al pagamento di 25 ragnesi, chiese il condono totale. La supplica fu accolta con la clausola che i provveditori competenti in materia non avessero «informationi e motivi in contrario»[12]; in tal caso la concessione avrebbe perso il suo effetto. Il consiglio, quindi, pur non avendo preso le debite informazioni per deliberare sul da farsi, accolse la supplica.

In alcuni casi, molto pochi invero, la risposta era lasciata in sospeso, forse perché in seno al consiglio si erano manifestate più perplessità che certezze, o forse perché il contenuto di alcune richieste assumeva una valenza più ampia di quella di una semplice deroga all'ordinamento vigente invitando ad una revisione complessiva; di qui la necessità di raccogliere elementi più precisi, più convincenti prima di giungere ad una risoluzione[13].

Molto raramente la supplica veniva rifiutata, come accadde ad un padre che chiese il condono per il figlio condannato al carcere e al pagamento di una multa. Il consiglio, tralasciando

[11] Per intercessione del padre, Francesco Caprin, il figlio Cristoforo ottenne una riduzione della pena pecuniaria e la possibilità di versarla ratealmente, purché il padre e i fratelli si costituissero suoi fideiussori, BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 27r-v, 7 luglio 1678.

[12] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 21r, 14 giugno 1678.

[13] A Nicolò Malfatti, che supplicava di poter vendere la carne ad un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito, i provveditori risposero che, «essendo il negozio grande», necessitavano di tempo per riflettervi, BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 87r, 24 maggio 1680.

le spiegazioni della propria decisione, negò la richiesta[14]. La risposta alle suppliche non era definitiva, quindi all'interessato conveniva ignorare la decisione del consiglio e ripresentare una seconda, terza, quarta supplica nella speranza di convincere i destinatari a rivedere la loro posizione. È questo il caso di Giovanni Battista Savioli che chiese la riduzione di una multa per detenzione d'armi. Lo stile della supplica sorprende per la sua sobrietà. Il petente non ricorre ai tradizionali stilemi, ma descrive brevemente la vicenda che lo portò alla condanna e ne chiede il condono. In prima istanza, il 6 aprile 1679, il consiglio, «letta la supplica et sopra la dimanda contenuta in essa fattane la balotatione a pluralità de voti»[15], la bocciò, ma qualche mese dopo, l'8 luglio, a seguito di un'altra lettera del Savioli, simile per contenuto e stile alla precedente, il consiglio ribaltò la decisione ed accolse la supplica[16].

In altri casi la perseveranza non fu premiata. Il reiterato rifiuto da parte del consiglio di accogliere la supplica presentata da Leonardo Zaffon per ottenere la revoca della condanna indusse quest'ultimo a chiedere, in tono rassegnato, quantomeno che gli fosse concesso di dilazionare il pagamento[17].

Postulante e scrivente non sempre erano la medesima persona, e questa separazione tra soggetto e autore della supplica porta ad aprire una parentesi sulle dinamiche di intermediazione e sulle conseguenti difficoltà di distinguere e riconoscere la 'voce' del supplicante, individuabile dalla firma posta in calce alla supplica, dalla 'mano' dell'intermediario. Sebbene l'identità di questi mediatori rimanga quasi sempre anonima, a partire dalla seconda metà del Cinquecento si affermò la figura dello scrivano di professione, impersonata da notai, giuristi e altri uomini dotti del tempo, capaci di una scrittura scorrevole, libera da imprecisioni grammaticali, resa più espressiva da formule retoriche

[14] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 113r, 8 agosto 1680.

[15] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 40r-v.

[16] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 55r.

[17] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 135r-v, 5 dicembre 1680.

e ricercate[18]. Sono questi gli elementi linguistici che caratterizzano le suppliche roveretane, elementi che denotano un livello culturale superiore a quello della maggior parte dei postulanti, uomini e donne che verosimilmente padroneggiavano quelle conoscenze scolastiche basilari per far di conto e per leggere, ma insufficienti per redigere una lettera corretta e fluente. Quando la condizione sociale è esplicitata, accanto a funzionari pubblici come cancellieri, amministratori e sensali, si incontrano artigiani, mercanti, vedove e operai di estrazione medio-bassa.

La funzione degli intermediari non era meramente passiva. Quando scrivevano una supplica introducevano l'argomento omaggiando le autorità, conferivano alle parti del racconto maggiore o minore enfasi a seconda degli intenti e svolgevano la narrazione in modo retorico per accattivarsi la benevolenza del destinatario. Si potrebbe in un certo senso considerare la supplica come un elaborato a due 'mani', dove però è difficile, anzi impossibile, individuare la linea di demarcazione tra il racconto del supplicante e l'interpretazione dello scrivente, distinguere il *fictum* dal *factum*[19]. Tuttavia, il lavoro degli intermediari non ha omologato questi documenti, che rivelano una certa genuinità. I piccoli quadri di vita tratteggiati nelle suppliche, oltre a far emergere il quotidiano, lasciano intendere che fossero soprattutto i petenti, e non i colti intermediari, a dettare le richieste, ad essere consapevoli delle proprie prerogative[20].

[18] Cfr. A. PETRUCCI, *Scrivere per gli altri*, in «Scrittura e civiltà», 13, 1989, pp. 475-487, qui pp. 481-483.

[19] C. D'ELIA, *Supplicanti e vandali. Testi scritti, testi non scritti, testi degli storici*, in «Quaderni storici», 31, 1996, pp. 459-485, qui p. 468.

[20] Di qui l'inserimento di questa tipologia documentaria negli *Ego-Dokumente*, W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, in particolare il saggio di O. ULBRICHT, *Supplikationen als Ego-Dokumente. Bittschriften von Leibeigenen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Beispiel*, pp. 149-174. Si veda anche l'analisi condotta sulle *lettres de rémission* da N.Z. DAVIS, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, trad. it., Torino 1992, che distingue gli aspetti reali da quelli 'narrativi', dove, precisa l'autrice, «per 'narrativi' (*fictional*) non intendo elementi inventati, di finzione ma ... il dare foggia, il formare e modellare gli elementi, l'abilità di costruire una narrazione»

Ma il contenuto di queste scritture non si risolve semplicemente in una richiesta alla quale segue la risposta, affermativa, negativa o compromissoria, dell'autorità interpellata; la supplica suggella un accordo, una pattuizione tra mittente e destinatario. Il supplicante chiede l'intervento delle autorità affinché lo soccorrano, gli concedano una deroga, gli scontino una pena, gli diano la grazia, in cambio promette fedeltà e obbedienza, e da parte loro le autorità, accogliendo la richiesta, obbligano moralmente il supplicante a mantenere fede alla promessa. In questo patto domanda e risposta si condizionavano vicendevolmente. La supplica trovava ascolto se veniva formulata secondo precisi stilemi che facevano appello al dovere delle autorità di proteggere i subalterni, a quel codice comportamentale dei ceti dominanti che trovava nella grazia e nella virtù i suoi punti di riferimento e nella 'giustizia', come tutela dei più deboli, un suo compito[21]. Sovente, infatti, le suppliche, soprattutto quelle individuali, enfatizzano il dato della sofferenza e invocano l'intercessione delle autorità in nome di una giustizia distributiva[22]. In particolare, i supplicanti che possedevano privilegi sociali ed economici si aspettavano un atteggiamento accondiscendente da parte delle autorità, mentre coloro che non erano in grado di rivendicare alcuna prerogativa si preoccupavano di offrire un servizio in cambio della concessione della supplica[23]: in entrambi i casi, contrattavano uno scambio. E la posizione giuridica dell'individuo all'interno della comunità era determinante nell'attribuire maggiori o minori prerogative: più era stretto il legame con la

(pp. 5-6); sul rapporto tra scrivani e petenti, su «questa impresa collettiva», *ibidem*, pp. 23-34.

[21] Su questa tematica cfr. L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

[22] Cfr. C. D'ELIA, *Supplicanti e vandali*, cit., pp. 474-475.

[23] Cfr. C. NUBOLA, *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age* («International Review of Social History», 46, 2001, Supplement 9), pp. 35-56, qui p. 56; in questa relazione contrattuale il comportamento dei petenti «is surely not – not yet – an inconceivable assertion of rights. But it is a quest ... for a solution which ought to take into account and evaluate personal needs, individual and unique life stories».

civitas, ovvero la responsabilità del singolo di contribuire alla vita sociale e pubblica, e più ampi erano i privilegi di cui godeva e che poteva rivendicare. Così i cittadini, cioè coloro che si configuravano come membri a pieno titolo della comunità, potevano vantare privilegi preclusi ai semplici abitanti, ma questa discriminante giuridica non impediva agli abitanti e ai nuovi arrivati di avanzare prerogative e di dimostrare che prestavano alla comunità servizi meritevoli di un riconoscimento. La consapevolezza del proprio ruolo sociale in termini di doveri e di 'diritti' emerge con chiarezza dalla lettura delle suppliche, ma prima di esaminarne il contenuto è opportuno guardare alle specificità politiche, economiche e sociali dei cittadini e degli abitanti che risiedevano a Rovereto nel XVII secolo.

2. *Cittadini, abitanti e abitanti forestieri a Rovereto: una definizione giuridica*

La cittadina di Rovereto non aveva sviluppato un articolato sistema di cittadinanza[24]. Le facevano difetto la marginalità territoriale, le ridotte dimensioni demografiche e lo scarno tessuto economico. Le vicende storiche che la coinvolsero, poi, la portarono a maturare piuttosto tardi, alle soglie del Quattrocento, una coscienza civica[25]. Fu durante la dominazione veneziana quattrocentesca che Rovereto sviluppò il proprio carattere cittadino. Tale processo si compì nel secolo successivo, a partire dai capitoli di dedizione del 1509 che definivano il

[24] Per un puntuale inquadramento sul tema della cittadinanza si rinvia al sempre attuale saggio di D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in «Studi senesi», 32, 1916, pp. 19-136, poi in D. BIZZARRI, *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 63-158, nonché alla voce *Cittadinanza (Diritto Intermedio)*, curata da E. CORTESE, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 132-140.

[25] M. BELLABARBA, *Rovereto in età veneziana. Da borgo signorile a società cittadina*, in *Convegno il Trentino in età veneziana* («Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane, di lettere ed arti», serie VI, 238, 1988, vol. 28 f A), Rovereto 1990, pp. 279-302, qui pp. 296-300. Si veda anche M. PERONI, *Istituzioni e società a Rovereto tra Quattro e Cinquecento*, Rovereto 1996.

rapporto di sottomissione della città all'imperatore Massimiliano I. Queste vicende portarono il consiglio ad ampliare e a precisare le proprie competenze, e a definire le qualità di coloro che si assumevano la responsabilità di guidare la città, i *cives*. Una compiuta formulazione di quest'esigenza si trova negli statuti del 1570 – e non nel precedente e primo ordinamento cittadino del 1425 – dove si chiarisce la procedura per diventare cittadino[26]. Si stabilivano dunque le modalità per acquisire la cittadinanza per privilegio (*de privilegio* o *ex gratia*), per «quis vult effici civis Robereti», mentre nessun accenno occorreva per la cittadinanza originaria (*iuris sanguinis* o *iuris loci*), generalmente concessa a discendenti di cittadini e a coloro che avevano i nativi in quel luogo[27]. A Rovereto, tuttavia, i semplici natali non garantivano l'abilitazione alla cittadinanza. Persone residenti nel centro lagarino da molti anni, anche da più generazioni, continuavano ad essere qualificate come semplici abitanti.

Se le modalità di acquisizione della cittadinanza originaria rimangono sfocate, più nitide appaiono quelle della cittadinanza per privilegio. Quest'ultima a Rovereto non era articolata in differenti gradi come accadeva negli spazi urbani più grandi ed economicamente vivaci, ed ottenerla era piuttosto semplice[28]. I candidati alla cittadinanza per privilegio dovevano abitare a

[26] I capitoli statutari del 1425 sono editi in T. GAR, *Statuti della città di Rovereto 1425-1610*, Trento 1859, quelli del 1570 e del 1610 in S. GROFF, *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610. Con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617*, Venezia 1995. Il capitolo menzionato nel testo, cap. CVI, libro primo, intitolato «De modo et ordine servando quando quis vult effici civis Roboreti», è ripreso con varianti negli statuti del 1610 nel libro primo, cap. 104. D'ora in poi, in assenza di altre precisazioni, si farà riferimento agli statuti del 1610 riportati *ibidem*, edizione anastatica del 1617.

[27] A Venezia, ad esempio, per aspirare a questa tipologia di cittadinanza, a partire dal 1569, bisognava dimostrare la nascita in città da tre generazioni; cfr. A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle*, Rome 2001, pp. 69-70.

[28] Sulla cittadinanza *ex privilegio* si veda l'articolato profilo storico-giuridico in G. ANGELOZZI - C. CASANOVA, *Diventare cittadini. La cittadinanza ex privilegio a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2000, che si sofferma in particolare sul caso bolognese, dove nel Sei e Settecento, ad esempio, la normativa contemplava tre gradi di cittadinanza: per privilegio *amplissima*, *satis ampla* e

Rovereto almeno sei mesi all'anno, sostenere i carichi fiscali e, al momento dell'accoglimento della domanda, versare nelle casse comunali 50 ducati d'oro, una cifra alquanto ragionevole. Eppure pochi riuscivano a compiere quest'ascesa sociale. Sebbene il consiglio cittadino di Rovereto non sembra aver recepito quella diffusa consuetudine di annotare i cittadini in appositi registri[29], altre fonti concordano sul fatto che nella seconda metà del Settecento le famiglie cittadine erano all'incirca 150. Questa cifra, calcolata sul numero dei partecipanti al consiglio generale, ossia dei capifamiglia aventi il titolo di cittadino, è per difetto. Essa si riferisce ad un unico membro della famiglia, mentre è probabile che il titolo si estendesse al primogenito o a tutti i figli maschi[30]. In ogni caso, nella Rovereto della seconda metà del Settecento, che contava circa 5400 abitanti, il numero dei cittadini rappresenta una quota modesta.

Ad ostacolare l'accesso alla cittadinanza erano dunque altri

comune, p. 13. Sulle modalità di acquisizione della cittadinanza in altre realtà italiane ed europee, cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999, pp. 187 ss.

[29] A partire dal 1572, ad esempio, nella vicina città di Trento, capitale del principato vescovile di Trento, i cittadini erano iscritti all'omonima matricola, che distingueva i cittadini appartenenti alle 'famiglie antiche', immatricolate prima del 1572, da quelli discendenti dalle 'famiglie nuove', M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 28), Bologna 1996, p. 191.

[30] Nel 1737 si contano 137 capifamiglia aventi il titolo di cittadino, negli anni Ottanta del Settecento ne risultano 149, M. SARTORI, *Ambiente economico-sociale e movimento demografico a Rovereto nel XVIII sec. (1737-1786)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. F. Seneca, a.a. 1978-1979, pp. 30, 32-40. Dalla lettura della *Nota delle famiglie che sono cittadine di Rovereto copiata dalla Nota del massaro Goio nel 1777 per ordine d'Alfabeto, con aggiunta*, le famiglie cittadine risultano 147, S. PEDROLLI, *Frammenti di storia roveretana*, in «Atti della I.R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovereto», serie III, 155, 1905, pp. 5-35, qui pp. 25-26. Esiste anche un *Catalogo delli cittadini 1° marzo 1804* (BCR, Ar.C. 2.14), nel quale risultano iscritti 153 capifamiglia. Quasi tutti i nominativi sono affiancati da una data che presumibilmente segnala l'anno di abilitazione alla cittadinanza. Secondo questa indicazione nel XVI-XVII secolo si sarebbero iscritti solo una ventina di cittadini, una quindicina nei primi anni dell'Ottocento e i rimanenti nel Settecento.

fattori. La procedura prevedeva che l'aspirante cittadino presentasse un'istanza ai provveditori, i quali compivano una prima scrematura delle domande valutando «conditionem personae ... vitam et mores suos»[31]. Se concordavano sul fatto che si trattasse di persona degna, allora convocavano il Consiglio dei Trentuno ed assieme votavano la domanda, che si considerava accolta se otteneva i 4/5 dei voti del consiglio. La banalità dei requisiti richiesti è solo apparente, perché di fatto «le prescrizioni della residenza, della proprietà e del pagamento dei carichi, disegnano un principio in realtà molto forte: l'idea che la cittadinanza sia legata alla capacità di assolvere a un *contratto sociale*, di far parte di un tessuto di relazioni di 'fare insieme la città'»[32]. Per questa ragione i cittadini dovevano essere in grado di contribuirvi materialmente sostenendo gli obblighi fiscali e dovevano essere conosciuti per persone rispettabili, affidabili, capaci di mantenere fede al giuramento (declamato al momento dell'assegnazione del titolo) di operare per il bene della comunità e di rispettarne le regole.

In virtù di questo patto con la città si giustifica l'obbligo di versare le tasse reali e personali dell'intero anno a quanti risiedevano nel centro lagarino anche per soli sei mesi, e si spiega il versamento di 50 ducati che il nuovo cittadino doveva donare *una tantum* alla comunità. Tale somma, infatti, era una sorta di pegno: qualora l'interessato avesse rinunciato alla cittadinanza, i 50 ducati gli venivano restituiti, ma se, al contrario, avesse assunto comportamenti «contra ordines, statuta, et privilegia, et gratias suas», perdeva quel denaro a risarcimento del danno

[31] S. GROFF, *Statuti di Rovereto*, cit., libro primo, cap. 104. Quella descritta era la procedura regolare per l'immatricolazione alla cittadinanza, ma occasionalmente potevano affacciarsene altre. Nel 1662, ad esempio, la comunità di Rovereto fece dono alla chiesa di San Marco del diritto di cittadinanza da trasferire ad un numero circoscritto di abitanti. In questo caso i candidati supplicarono i fabbricieri della chiesa di insignirli del titolo di cittadino e versarono a questi il prezzo della cittadinanza, Archivio di Stato di Trento (d'ora in poi ASTn), *Atti dei notai*, *Rovereto*, Antonio Malinverno, b. XVI (1661-1662), 7 febbraio 1662.

[32] S. CERUTTI, *Giustizia e località a Torino in età moderna: una ricerca in corso*, in «Quaderni Storici», 30, 1995, pp. 445-486, qui p. 452.

materiale o morale causato alla comunità e, fatto più grave, veniva privato del titolo di cittadino.

Coloro che non possedevano il titolo di cittadino erano annoverati nella categoria di *forenses habitantes* o in quella di abitanti. Esclusi da qualunque attività politica, anche se indiretta, essi non potevano per statuto «gaudere, nec frui aliquibus immunitatibus, utilitatibus, honoribus, beneficiis, nec aliqua re communi»[33]. Oltre a queste restrizioni, che solo una ricerca in questa direzione potrebbe individuare con precisione, abitanti e abitanti forestieri erano soggetti ad una tassa chiamata «frontano», una sorta di testatico che non colpiva i cittadini. Sulla distinzione tra abitanti e abitanti forestieri la normativa non si dilunga e le poche informazioni che si ricavano non sembrano trovare applicazione sul piano pratico.

Nel capitolo 86 degli statuti roveretani del 1610, ad esempio, compare una precisazione – assente nel precedente ordinamento statutario cinquecentesco – secondo la quale l'abitante forestiero, dopo aver vissuto dieci anni nella medesima località, la stessa Rovereto o un paese del circondario, non doveva essere più considerato straniero[34]. Di fatto però la qualifica di «forestiero» non si perdeva così facilmente. Ancora a fine Settecento, nel piano per la separazione degli affari politico-economici da quelli giudiziari inviato dal funzionario roveretano Givanni al governo asburgico, l'autore della relazione definiva forestieri «quelli, che non sono nel ruolo de' cittadini, quantunque nati e possessionati in Roveredo»[35], associando abitanti e abitanti forestieri nella comune categoria di stranieri.

[33] S. GROFF, *Statuti di Rovereto*, cit., libro primo, cap. 104, pp. 116-117.

[34] Il capitolo 86 degli statuti del 1610 ha per titolo «De modo collectandi forenses» e recita: «... Forenses autem intelligantur, qui non fuerint de illa communitate ubi reperientur abitare, (licet essent de aliqua communitate antiquitus, vel saltem) a decem annis citra, quo casu non habeantur pro forensibus», S. GROFF, *Statuti di Rovereto*, cit. Negli statuti del 1570 il capitolo in questione corrisponde al cap. LXXXVIII.

[35] La citazione è tratta da L. DE VENUTO, *Processo a Cattarina Donati*, Trento 2001, pp. 47-48.

A Rovereto la residenza decennale non conferiva quindi la cittadinanza per incolato, che, assieme a quella originaria e a quella per privilegio, rappresentò una delle forme di cittadinanza più diffuse in *ancien régime*[36]. La pluriennale residenza, però, rendeva l'abitante sempre più partecipe della vita cittadina, gli attribuiva un ruolo sociale qualificante ponendolo nelle condizioni di pretendere vantaggi solitamente riservati ai cittadini. La distinzione tra cittadini e abitanti di lunga residenza cominciava quindi a non essere così netta, a divenire più sfocata.

A contenere il numero dei cittadini a Rovereto contribuirono certamente le limitazioni imposte dagli statuti, ma non fu estranea la consapevolezza che le differenti prerogative tra cittadini e abitanti erano sostanzialmente circoscritte ai diritti politici, mentre in ambito economico e sociale tendevano a ridursi fino quasi a scomparire. Per effetto di questo lento processo, sul finire del Settecento gli abitanti cominciavano ad essere soggetti ad un trattamento meno discriminante.

Così a Rovereto, negli anni Novanta del Settecento, il funzionario Givanni guardava con biasimo all'obbligo imposto agli abitanti

[36] Sulla cittadinanza per incolato cfr. GIOVANNI BERTACHINI, *Repertorium do. Joan. Bertachini Firmani iuris utriusque doctoris* ..., I, Venetiis, Apud Nicolaum Bevilaquam & socios, 1570, alla voce *civis*: «Civis dicitur etiam, qui stetit in loco per decem annos licet non continuos, stante statuto, quod qui stetit per decem annos sit civis»; DOMENICO TUSCO, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, IV, Lugduni, sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud et Claud. Rigaud, 1661, alla voce *incola*: «Incola proprie dicitur is, qui in loco constituit sibi domicilium & dicitur constituisse domicilium si ibi larem, videlicet animum perpetuo habitandi habet, vel ibi habet maiorem partem fortunarum suarum»; «Et quod habens domicilium in Civitate, vel incolatu dicatur civis». La cittadinanza per incolato, sebbene non assicurasse gli stessi vantaggi riservati ai cittadini originari e a quelli per privilegio, e per questa ragione talvolta era chiamata 'minore', permetteva ai suoi titolari di distinguersi dai semplici abitanti e di acquisire una maggiore importanza sociale. Sin dagli anni Trenta del XIV secolo a Brescia, ad esempio, esisteva una forma di cittadinanza minore, detta per incolato, che veniva concessa a quanti ne avessero fatto espressa richiesta dopo aver abitato in città per un decennio, cfr. L. TEDOLDI, *Tra immigrazione e integrazione sociale. La cittadinanza «creata» a Brescia in età veneta (secc. XVI-XVIII)*, in «Società e Storia», 24, 2001, 93, pp. 439-462, qui p. 444.

di versare il frontano e proponeva una revisione in nome di una maggiore perequazione[37]. Forse il Givanni fu suggestionato dagli echi della coeva vicenda occorsa nella vicina località di Riva, dove gli abitanti avevano istruito una causa contro i *cives* affinché fosse cancellato un tributo sugli immobili che sin dal Medioevo ricadeva solo sugli abitanti[38]; ma forse, più semplicemente, la sua proposta interpretava la diversa concezione giuridica della figura dell'abitante e di quella del cittadino che si stava affermando[39].

In questo contesto le suppliche aprono uno squarcio sulla consapevolezza giuridica che cittadini, abitanti e abitanti forestieri possedevano. Esse mettono in luce quale percezione cittadini e abitanti avessero delle proprie prerogative, come la semplice appartenenza alla *civitas* fosse per gli abitanti motivo sufficiente per avanzare richieste che assottigliavano il confine giuridico tra il cittadino e l'abitante fino a renderlo, in alcuni casi, impercettibile.

[37] Cfr. L. DE VENUTO, *Processo a Cattarina Donati*, cit., p. 48.

[38] Sulle alterne fasi di questa causa, iniziata nel 1731, cfr. M.R. DI SIMONE, *La legislazione nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 19), Bologna 1992, pp. 362-366.

[39] Recenti studi sulla cittadinanza sei-settecentesca in realtà italiane dimostrano che sul piano pratico il concetto di cittadino tendeva ad alleggerirsi o addirittura a svuotarsi di significato. Se a Napoli la distinzione tra il cittadino e l'abitante aveva trovato un suo compimento quasi esclusivamente formale fin dalle origini (P. VENTURA, *Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento*, in «Quaderni storici», 30, 1995, pp. 385-416), nella Brescia d'inizio Settecento molti immigrati rinunciarono a chiedere la cittadinanza per incolato, ormai poco significativa sul piano sociale, preferendo quindi la condizione di residente a quella di cittadino, L. TEDOLDI, *Tra immigrazione e integrazione sociale*, cit. A Venezia, a partire dal Seicento il valore giuridico del titolo di cittadino si indebolisce al punto che assumono automaticamente la qualifica di cittadino coloro che esercitano professioni civili quali l'avvocatura, il notariato, la scienza medica, A. BELLAVITIS, *«Per cittadini metterete ...». La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale*, in «Quaderni Storici», 30, 1995, pp. 359-383, qui pp. 367, 376-377.

3. *Suppliche di cittadini*

La cittadinanza rappresentava la *conditio sine qua non* per partecipare alla vita politica della città. Solo ai capifamiglia in possesso del titolo di cittadino spettava il diritto/dovere di partecipare al consiglio generale, che determinava la composizione del Consiglio dei Trentuno. Non tutti i cittadini, però, potevano aspirare a diventare protagonisti di spicco della scena politica roveretana come quei trentuno personaggi che assumevano la dignità di consigliere e di provveditore. A partire dalla seconda metà del Cinquecento queste cariche furono appannaggio di cittadini discendenti di famiglie originarie e benemerite, sovente insignite di titoli nobiliari. Non si conoscono normative che restringessero l'accesso alle cariche politiche secondo questi criteri, ma basta scorrere i nominativi del Consiglio dei Trentuno del Seicento e del Settecento per verificare che quest'organo era costituito da un numero esiguo di famiglie e che di rado ammetteva tra le proprie fila nuovi membri[40].

I nomi dei cittadini che firmano le suppliche roveretane non compaiono negli organigrammi della magistratura consolare. Non essendo dunque inseriti nei ranghi del patriziato locale, essi non potevano ricoprire quegli incarichi pubblici di punta della vita politica e amministrativa del centro lagarino. Gli uffici ai quali potevano aspirare erano di caratura più modesta, come quello di massaro, di sensale, di amministratore e di cancelliere presso il Monte di Pietà e presso l'ospedale cittadino. Erano comunque mansioni di responsabilità, dal momento che si trattava di assumere ruoli pubblici, per i quali era preferibile un cittadino, cioè una persona che, per essere già stata valutata degna di fiducia da parte del Consiglio dei Trentuno e per avere giurato di osservare le regole della comunità, possedeva idonee credenziali. Nel formulare le suppliche per ottenere tali incarichi

[40] Cfr. M. NEQUIRITO, *L'assetto istituzionale*, cit., pp. 329-330. Anche l'analisi degli organigrammi della magistratura provveditoriale dal 1491 fino al 1767 ha messo in luce come da fine Cinquecento sino agli anni Ottanta del Settecento erano eletti per la prima volta nella magistratura da uno a quattro individui ogni ventennio e come le cariche pubbliche più significative furono appannaggio di 18 famiglie, L. DE VENUTO, *Processo a Cattarina Donati*, cit., pp. 51-54.

di nomina comunale, i candidati, quindi, sottolineano la loro condizione di cittadino.

Alla notizia di un ufficio vacante, i candidati si precipitavano ad inviare all'autorità competente la domanda di assunzione. Nel 1608, alla morte dell'ospedaliere dell'istituto assistenziale di San Tommaso, il consiglio cittadino considerò le suppliche di quanti volevano candidarsi a ricoprire quella carica. Mentre Matteo Perlario non poteva che promettere di governare l'istituto «con ogni debita realtà et fideltà ed anco di dare buona segurtà in caso facci bisogno»[41], un altro concorrente rammentava la benevolenza del consiglio verso i «concittadini». Per questa ragione chiedeva che gli venisse assegnato l'ufficio di ospedaliere, dal momento che, «per beneficio di cittadinanza» e «per desiderio di servire a questa mia patria», non poteva essere secondo ad alcuno[42]. Richiamando la medesima argomentazione, un altro candidato, dopo aver vantato le proprie doti morali, spiegava di essere «prattico in quest'officio di spedalier et uno di cittadini membri di questa patria»[43]. Negli anni Settanta del Settecento, nella supplica indirizzata al Consiglio dei Trentuno, che si apre con una *captatio benevolentiae* – «sapendo per fama in ciò veridica relatrice che questo molt'illustre consilio porti per sua gloriosa impresa di difonder gli effetti della giustizia distributiva» – Pietro Montagna si propose come amministratore essendo «cittadino degli antichi fidissimo alla patria e pronto a sparger il proprio sangue per quella»[44]. Anche Nicolò Rossetti, che in quegli anni chiedeva di essere nominato stimatore del Monte di Pietà, non dimenticava di segnalarsi come «uno de veri e fedelli cittadini»[45]. Nel 1731 Gasparo Montagna sosteneva

[41] BCR, Ar.C. 76.20, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1609*, c. 39r, s.d.

[42] BCR, Ar.C. 76.20, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1609*, c. 40r, s.d.

[43] BCR, Ar.C. 76.20, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1609*, c. 41r, s.d.

[44] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d.

[45] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 186r, s.d.

la propria candidatura alla carica di massaro della città ricordando la sua provata esperienza nel settore per avere ricoperto quell'incarico per due anni, ma soprattutto per essere «vechio cittadino»[46].

Dovendo scegliere tra un funzionario cittadino e un funzionario «forestiero», ossia un semplice abitante, non doveva affacciarsi alcun dubbio: la preferenza andava al primo, e le autorità, garanti del bene pubblico, dovevano assicurare ai cittadini, a coloro che avevano stretto un patto con la città, questa precedenza. Così, in una lettera databile tra gli anni Settanta e Ottanta del Seicento, un certo Pietro Zorer, cittadino, nel supplicare il consiglio di nominarlo «sensaro di questa patria», sottolineava che «li citadini devono essere anteposti alli foresti»[47]. Dello stesso tenore è la supplica di Bernardo Rossi che, cittadino, rimarcò la preminenza dei cittadini sui forestieri per promuovere la propria candidatura all'assegnazione di un modesto impiego, come quello di manutentore dell'organo della chiesa di San Marco[48]. Per sostenere e giustificare la propria candidatura, l'aspirante operaio, oltre a ricorrere a stilemi propri delle suppliche quali la precaria condizione finanziaria e il fatto di essere «povero e carico di famiglia», dava risalto alla sua qualifica di cittadino. Nella supplica il Rossi faceva un esplicito riferimento ad un decreto promulgato dal consiglio cittadino secondo il quale «nelle cariche da distribuirsi debba prevalere il cittadino al forastiere». La preferenza di accordare gli uffici pubblici ai cittadini piuttosto che agli abitanti troverebbe, dunque, un fondamento normativo che, secondo un altro cittadino interessato in quegli anni a ricoprire la carica di manutentore dell'organo di San Marco, era per «dispositione statutaria»[49]. Ma di un simile capitolo statutario e del decreto menzionato dal Rossi, la cui edizione si collocherebbe tra gli anni 1677 e 1681, non è stata trovata

[46] BCR, Ar.C. 77.10, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1731*, c. 19r, s.d.

[47] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 213r, s.d.

[48] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 167r, s.d.

[49] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 166r, s.d.

alcuna traccia[50]. In ogni caso, le reiterate lamentele dei 'cittadini' rappresentano la prova più evidente che le loro prerogative, dovute o pretese che fossero, di ottenere determinati incarichi erano sovente disattese. Queste professioni potevano essere esercitate anche da non cittadini che, certi di possedere qualche *chance*, inviavano suppliche intese ad ottenere l'assunzione. Giuseppe Caprino, ad esempio, che negli anni Ottanta del Seicento ricopriva la carica di sensale, non possedeva il titolo di cittadino. La mancanza di questa qualifica divenne per Francesco Rossi il pretesto per chiedere lo sconto di un debito verso la comunità, accumulato anni addietro quando teneva l'ufficio di sensale[51]. Nel perorare la propria richiesta, peraltro accolta, il Rossi tratteggiava di se stesso un'immagine commovente, «concittadino, ridoto a età cadente per infermità impotente et adossato di numerosa famiglia», e ricordava come in passato il consiglio fosse stato benevolo nei confronti di funzionari poveri perfino «non concittadini e non benemeriti di codesta patria quale fu un Gioseppe Caprino». E in un'altra sua supplica egli esordiva constatando come «si vede apertamente, ch'ogn'uno, tanto cittadino quanto foresto, senza alcun riguardo, essercita l'officio de sensalle»[52]. Una normativa che avvantaggiasse i cittadini rispetto ai forestieri nell'assegnazione di alcuni uffici poteva anche esistere, ma le frequenti assunzioni di forestieri erano spia di uno strappo a quella stessa normativa alla quale i cittadini si appellavano a tutela delle loro prerogative.

I cittadini si aspettavano un trattamento privilegiato anche nella sfera giuridica. Giovanni Battista Zorer, condannato per

[50] Negli statuti del 1425 il capitolo 76 dichiara però «quod nullus forensis licet sit factus verbo civis, tamen non recipiatur ad officia, nisi emerit domos seu possessiones secundum facultatem suorum bonorum, in extimatione et voluntate consilii ...», T. GAR, *Statuti della città di Rovereto*, cit. Non è facile tradurre il termine *officia* se non con l'espressione generale 'incarichi pubblici', tuttavia, nelle edizioni statutarie successive, laddove si definiscono diritti e doveri di cittadini e forestieri, questa puntualizzazione non è riportata.

[51] BCR, Ar.C. 69.25, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1682-1683*, c. 19r, 8 agosto 1682.

[52] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 39r, 22 luglio 1683.

detenzione d'armi, chiese il condono della porzione di pena pecuniaria spettante alla città partendo dal presupposto «che pure un cittadino dovrebbe godere qualche essentione»[53]. Un altro supplicante, giudicato per il medesimo reato, piuttosto che proseguire la causa confidava nella benevolenza che i destinatari della supplica avrebbero dovuto mostrare verso un cittadino[54]. Lo stesso sentimento di fiducia traspare dalla lettera di Girolamo Antonini. Immatricolato alla cittadinanza e multato per un'inosservanza non specificata, sperava che il suo caso fosse trattato con riguardo essendo «povero, gentil homo, carico di famiglia, et non demerito di questa patria, essendo suo vero e fedele concitadino»[55].

I supplicanti si attendevano da parte dei governanti attenzione e tutela soprattutto in virtù del titolo di cittadino, che conferiva loro una posizione privilegiata nella scala sociale. Come spiegava un supplicante, infatti, «chi al par di se stesso non ama li propri figli si mostra padrigno, anzi renontia alla paternità e si converti in tigre crudele»[56]. Per questo assunto egli, padre amorevole di ben 17 figli, si sentiva moralmente chiamato ad intercedere per un suo figliolo condannato alle galere qualora non versasse una consistente somma di denaro, e per lo stesso principio si aspettava il generoso intervento «della patria che mai s'è mostrata matrignas [*sic*] verso alcuno, non che ad un suo concittadino».

Il patto che legava i *cives* alla città, con la quale si identificavano, li rendeva uniti e questa solidarietà non era immune da logiche protezionistiche. Si prenda ad esempio la supplica inviata da Bartolomeo Steffanelli al consiglio nel 1731 per ottenere la riduzione di una pena pecuniaria. Condannato per aver «ardito» offendere un ufficiale, egli tentò di accattivarsi la clemenza

[53] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 28r-v, 9 luglio 1683.

[54] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d.

[55] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 99r, s.d.

[56] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 26r-v, 7 luglio 1678.

del consiglio ricordando la sua età minorile e il fatto di «esser figlio di cittadino beneviso»[57], di un personaggio che aveva aderito a quei valori di fedeltà, onore, rispettabilità propri della cittadinanza. La solidarietà verso coloro che avevano sottoscritto il patto con la città non comportava però la rinuncia ai valori fondanti della *civitas*, che dovevano essere costantemente salvaguardati per il bene della comunità e quindi dei suoi membri costitutivi. Per questa ragione, tra il 1677 e il 1681, Francesco Filippi a nome del consiglio generale, quindi dell'intera cittadinanza, fece «istanza ai provveditori perché Pietro Zorer fosse scacciato da cittadino per essersi comportato malamente nei confronti del pubblico»[58]. Non si hanno elementi per stabilire o per ipotizzare l'entità dell'offesa arrecata dal Zorer, ma importa notare che furono gli stessi concittadini a denunciarne la condotta riprovevole e a chiederne l'espulsione.

Il titolo di cittadino, dunque, si conservava inalterato sulla carta ed era socialmente spendibile. Spesso, infatti, era «messo in gioco come uno dei linguaggi della pratica sociale per sostenere strategie di mobilità, distinzione o semplicemente di difesa sociale»[59] da coloro che potevano esibirlo per rivendicare e per riaffermare i propri diritti, ma rispetto alla prassi andava assumendo un carattere restrittivo. Sulla scena sociale, infatti, la figura del cittadino e quella dell'abitante tendevano a confondersi. Per quanti risiedevano a Rovereto da generazioni contribuendo alla vita economica e sociale della comunità la distinzione tra cittadini e abitanti trovava una giustificazione solo sul piano formale. Del resto, se si esclude la categoria dei cittadini/nobili, che rappresentavano un gruppo a sé stante, la differenza tra il cittadino e l'abitante radicato da molti anni in Rovereto risiedeva nel diritto/dovere assegnato al primo di partecipare al consiglio generale. Nella sfera civile e nella quotidianità, infatti, cittadini e abitanti tendevano a confondersi sino

[57] BCR, Ar.C. 77.10, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1731*, c. 32r, 5 luglio 1731.

[58] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 176r-v, s.d.

[59] P. VENTURA, *Le ambiguità di un privilegio*, cit., p. 411.

ad identificarsi. Un esempio in questa direzione è rappresentato dalla supplica inviata nel 1740 al consiglio cittadino da «120 circa povere donne cittadine, ed artigiane» roveretane[60], nella quale lamentavano il fatto di non poter «lavorare se ci vengono tolte l'occasione dalle badiote», ossia dalle lavoratrici stagionali provenienti dalla val Badia[61]. Le donne roveretane chiedevano al Consiglio dei Trentuno, «per poter alquanto dalle tolerate miserie risorgere e per non andar noi e i mariti nostri e figliuoli del tutto in precipizio giunti ormai agli ultimi periodi delle calamità», di cacciare le badiote, provvedimento che a quanto pare era già stato attuato nella vicina città di Trento. Liberato così il mercato dalla concorrenza 'straniera', «avremo campo di lavorare e procacciarci il vivere e ammaestrare nei nostri mestieri le nostre ed altre figliole di questa città». Il lavoro esercitato dalle artigiane roveretane non viene specificato, ma probabilmente era legato all'attività serica che continuava ad attrarre immigrati stagionali e stanziali nella cittadina e rappresentava una fonte di guadagno per gli abitanti. In particolare, l'arte dell'incanalatura della seta era praticata da mani femminili e, a detta di un osservatore dell'epoca, «anche le donne nobili non isdegnano simile travaglio»[62]. Il contenuto di questa supplica solleva indubbiamente molte questioni relative alla condizione sociale e giuridica delle donne: nonostante la cittadinanza fosse loro preclusa e non avessero il diritto di associarsi, queste artigiane si definivano cittadine per distinguersi dalle lavoratrici straniere, per dichiarare la loro appartenenza alla comunità roveretana. In virtù di quest'appartenenza, che le elevava al

[60] BCR, Ar.C. 77.19, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1740*, cc. 21r-22v, 11 giugno 1740; questa supplica è stata in parte pubblicata in R. STEDILE, *Ospedali e sanità a Rovereto nel secolo XVIII*, Calliano (Trento) 1990, p. 73.

[61] Riguardo all'attività delle badiote poco si conosce. Sappiamo però che a Rovereto esisteva sin dall'inizio del XVIII secolo una comunità di badioti, prevalentemente originari delle valli Gardena, Alto Avisio e Cordevole, dediti a varie attività artigianali, C. CORISELLI, *I Badioti a Rovereto*, in *All'ombra del Rovere. medaglioni di vita roveretana*, Rovereto 1984, p. 523.

[62] M. MERIGGI, *Società e istituzioni a Rovereto nell'età delle riforme: il giudizio di Nicolò Cristani de Rallo*, in M. ALLEGRI (ed), *L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento*, Rovereto 2000, pp. 69-77, in particolare pp. 71-72.

ruolo di 'cittadine', esse sollecitavano l'intervento delle autorità, facevano leva sul loro obbligo morale di garantire ai concittadini l'esercizio di una professione, senza la quale non avrebbero potuto sostenersi e contribuire alla comunità. La volontà di partecipare nuovamente e attivamente alla vita economica della città le portava a disconoscere e ad invalidare la stratificazione giuridica tra *cives* ed *incola*.

4. *Suppliche di abitanti e abitanti forestieri*

I forestieri abitanti erano immigrati trasferitisi a Rovereto attratti dalle favorevoli condizioni economiche che fin dal 1510 esentavano gli abitanti di Rovereto dai gravami del dazio di consumo[63] e dalle opportunità lavorative, che nel Sei e Settecento una fiorente industria serica aveva moltiplicato e reso allettanti. Non erano dunque identificabili con le compagnie di mendicanti o con le brigate di vagabondi che, pur osteggiate dalle autorità locali, andavano da un posto all'altro per racimolare quanto bastava per sopravvivere. E non erano nemmeno assimilabili a quelle categorie di stranieri che, per la loro funzione politica, per le loro attività commerciali e artigianali o per il loro ruolo nel settore sanitario, potevano godere di un trattamento giuridico privilegiato[64]. Il profilo degli abitanti forestieri, che loro stessi

[63] Un osservatore dell'epoca, il vicecapitano di Rovereto e commissario ai confini d'Italia Nicolò de Cristani de Rallo, nel 1766 spiegava come «la ragione perché tanti forastieri abbiano anteposto Roveredo per sua natura cattivo, montuoso e sterile, ad altri luoghi, ed abbiano qui posta sede per trafficare in sete, chiara apparisce ... [con] li privilegi che Massimiliano I accordò alla Pretura, la dolcezza del Governo Austriaco, la vantaggiosa situazione per ricavare le sete dall'Italia e spedirle in Germania e finalmente il comodo di far girare coll'acqua gli edifizi», NICOLÒ CRISTANI DE RALLO, *Breve descrizione della pretura di Rovereto (1766)*, a cura di A. LEONARDI, Rovereto 1988, p. 41.

[64] M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 60, 1987, pp. 179-194, qui pp. 179-180. Si pensi, ad esempio, all'istituto podestarile che di norma era affidato ad un giurisperito 'straniero'. Sulla tematica si rinvia, naturalmente, anche a C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Dal tardo diritto comune all'età preunitaria*, Milano 1990.

tratteggiano nelle suppliche, corrisponde a quello di un immigrato di modeste condizioni sociali, con un'occupazione professionale, residente a Rovereto da parecchi anni, talvolta anche da più generazioni. La normativa prevedeva che gli immigrati, dopo una residenza decennale, perdessero l'appellativo di forestiero per divenire semplici abitanti. Tuttavia, come si è visto, gli abitanti erano sovente associati ai forestieri. Sebbene la cittadinanza per incolato non avesse trovato una definizione normativa nella cittadina di Rovereto[65], la residenza si configurava come un elemento chiave per provare l'appartenenza alla comunità e per avvicinarsi alla figura del cittadino.

Del resto, già nel tardo medioevo il concetto di cittadino, rompendo con la tradizione classica, cominciò a dilatarsi. Cittadino non era più solo colui che godeva di diritti politici ed aderiva attivamente al patto stipulato con la città; cittadino era colui che partecipava alla città, l'abitava e ne sosteneva i carichi fiscali[66]. Quest'estensione del concetto di cittadinanza trova una felice e sintetica formulazione nell'espressione bartoliana «civitas sibi faciat civem»[67]. È quindi l'appartenenza alla città, con le prerogative e i doveri connessi, a determinare la cittadinanza. Ogni 'cittadino', nel significato esteso di abitante di una città, godeva di diritti e di obblighi «in proporzione alla condizione e al grado di ciascuno ... secondo la sua condizione e i suoi meriti»[68]. Se dunque in una definizione tecnica la cittadinanza si configura come un diritto/dovere del singolo ad una partecipazione attiva

[65] Sembra che la residenza decennale rivestisse un'importanza considerevole solo per quei forestieri che desideravano esercitare la professione notarile. Per statuto, infatti, si ritenevano validi gli atti di quei notai, originari di Rovereto o che vi abitassero da almeno dieci anni, S. GROFF, *Statuti di Rovereto*, cit., libro primo, cap. 88, «De tabellionibus forensibus instrumenta scrivere non debentibus».

[66] Cfr. D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, pp. 133-144; P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma - Bari 1999-2001, 1: *Dalla civiltà comunale al Settecento*, p. 76.

[67] J. KIRSCHNER, *Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato's doctrine on the making of a citizen*, in «Speculum», 48, 1973, pp. 694-713.

[68] P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 1, cit., p. 75.

alla vita politica e sociale[69], chi voleva avvicinarsi allo *status* di cittadino o voleva vedersi riconoscere delle prerogative proprie dei *cives* doveva dimostrare di comportarsi come un cittadino. Questa infatti fu la strategia degli abitanti roveretani che erano intenzionati ad ottenere l'esonero dal frontano, una tassa che colpiva appunto i non cittadini.

Il frontano, che in origine sembra interessasse solo gli immigrati[70], gravava sugli abitanti, i quali sovente si rivolgevano al consiglio cittadino per chiederne l'esonero. I requisiti per vedersi cancellare o ridurre quest'obbligo fiscale consistevano nella residenza pluriennale, nella condotta irreprensibile e nell'esercizio di una professione. Non sempre il richiedente indicava nella supplica tutti questi requisiti, l'importante era che ne menzionasse qualcuno per provare la sua integrazione nella comunità.

Ad un muratore, ad esempio, fu sufficiente dichiarare di essere povero e nativo del territorio per convincere il consiglio a scontargli metà della tassa[71]. Simile la supplica di un certo Giovanni Pietro Benedetti. In «età decrepita», non più in grado di sostenere se stesso e la famiglia «dimorante oltre cento anni fedelmente in questa città»[72], chiedeva l'esonero dal frontano, che ottenne «vita natural durante». Più dettagliata la supplica di un certo Simone Fava che racconta:

«sono circa trent'anni che la mia familia stanzia in questa città, nel qual tempo, non meno la bona memoria di mio padre che io siamo impiegati in servir

[69] D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche*, cit., p. 136.

[70] Quest'imposizione era applicata anche in altre località del territorio lagarino, come a Noriglio, dove il frontano colpiva gli immigrati, I. PROSSER, *Noriglio*, Rovereto 1999, p. 362. Nella seconda metà del Seicento, nella vicina località Villa, il termine frontano indicava i lavoratori stagionali o quelli che avevano contratti a termine, ai quali era imposto di versare una tassa per contribuire alla comunità, A. PASSERINI, *Le vicende della comunità di Villalagarina*, in V. CRESPI TRANQUILLINI - G. CRISTOFORETTI - A. PASSERINI, *La nobile pieve di Villa Lagarina*, Trento 1994, pp. 17-157, qui pp. 97-98.

[71] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d.

[72] BCR, Ar.C. 69.25, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1682-1683*, c. 20r, 8 agosto 1682.

questo pubblico con quella fedeltà et amore che havrebbe fatto chi si sia cittadino di questo locho»[73].

Un altro supplicante chiedeva l'esonero «essendo che la nostra famiglia non habi più il nome forestiere, ma bensì di patriotto antico che oltre cento anni vi è dimorata fedele a sua maestà cesarea nostro gratiosissimo et clementissimo padrone come anche a questa magnifica città»[74]. Espressioni quali «che havrebbe fatto chi si sia cittadino», «fedele a sua maestà ... a questa magnifica città», riecheggiano le solenni dichiarazioni dei cittadini al momento della loro nomina. Quando poi un abitante veniva liberato «vital natural durante» dal pagamento del frontano versando una somma forfettaria, stipulava un atto notarile con i provveditori incaricati dal consiglio di concludere la pattuizione. Il supplicante, in presenza dei provveditori e di testimoni, prometteva e si obbligava a rispettare i beni della comunità[75]. Del resto, la soppressione del frontano, in quanto elemento distintivo tra cittadini e abitanti, comportava soprattutto una promozione sociale. Talvolta l'esenzione dal tributo si giustificava con la funzione sociale del petente. Andrea Steffanelli si sorprende che l'esattore cittadino si presenti per riscuotere la quota del frontano, «non havendo ciò mai pagato, ne meno (credo la felice memoria di mio signor padre) a causa che s'ha sempre soministrato medicamenti a conventi e a poveri»[76].

[73] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d.

[74] Il documento, conservato in BCR, Ar.C. 73.8, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1694*, è trascritto in L. DE VENUTO, *Processo a Cattarina Donati*, cit., p. 95.

[75] Nello strumento notarile, con il quale Nicolò Comai, abitante a Rovereto, veniva liberato dal versamento del frontano, compare la seguente clausola: «per se et sucessori del medemo promettendo et obligando per mantenimento et osservanza di quanto sopra li beni della magnifica città», ASTn, *Atti dei notai, Rovereto*, Pietro Malinverno, b. XVII (1717-1718), 7 gennaio 1717. In quello di un altro abitante a Rovereto, Nicolò Lionardi, si scrive che «lui e successori non sarano più molestati dal pagamento del frontano ... a tal fine et effetto hanno obligato et obligano tutti e cadauno delle beni di questa città presenti et futuri [i provveditori]», ASTn, *Atti dei notai, Rovereto*, Pietro Malinverno, b. XVII (1717-1718), 25 novembre 1718.

[76] BCR, Ar.C. 69.25, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1682-1683*, c. 8r, 30 maggio 1682.

Questo servizio, che peraltro non sembra gratuito, gli garantì l'esenzione decennale. Anche Nicolò Mascotti, «tenente di sua Maestà», sollecitato dal massaro roveretano a versare un fiorino per il frontano, chiese l'esonero da qualunque gravezza in considerazione dell'incarico svolto presso Casa d'Austria, che gli aveva già permesso di non pagare il frontano a Nago. Ma, in questo caso, il Consiglio dei Trentuno non considerò il ruolo del Mascotti un servizio per la comunità dal momento che, letta la supplica, decretò esplicitamente che il supplicante «pagi»[77].

Il significato del termine «forestiero» non era univoco, cambiava a seconda della posizione sociale del petente. Nelle suppliche i cittadini non solo sostenevano le loro prerogative ma, riferendosi agli abitanti con il titolo di «forestiero», che include una connotazione negativa, intendevano distinguersi nettamente dal resto della popolazione. Gli abitanti rappresentavano lo *status* giuridico intermedio tra la condizione di abitante e quella di cittadino, e la loro identificazione con gli abitanti forestieri, sulla quale sembrava insistessero i cittadini, allargava il divario esistente tra questi ultimi e gli altri residenti. Così gli abitanti utilizzavano quest'appellativo per differenziarsi dagli abitanti forestieri. In entrambi i casi, il termine «straniero» indicava coloro che non rientravano in un preciso grado della cittadinanza. Ma la parola «straniero» assumeva anche il significato più ampio di qualificare quanti erano esclusi dalla comunità. Far parte di una comunità implicava essere soggetti ad un'autorità e questa relazione di appartenenza e sudditanza prevedeva, per gli appartenenti alla comunità, il diritto di chiedere e di ottenere l'appoggio dei governanti in cambio di una condotta leale, obbediente e deferente[78]. Qualunque componente della comunità, anche i poveri, che occupavano la posizione sociale più bassa, poteva appellarsi alle autorità. Testimone di questa consapevolezza è un certo Michele che, «bon fidel povereto», nella supplica inviata al Consiglio dei Trentuno di Rovereto,

[77] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 18r, 31 maggio 1683.

[78] P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 1, cit., p. 77.

titolare dell'ospedale di San Tomaso, affermava di sapere «molto ben che la charità si è da dar più presto al proimo che a foresteri, pertanto ..., bon et fidel compatrioto» chiedeva all'ospedale un contributo dotale per una delle due figlie di recente unitasi in matrimonio[79]. In questa direzione si colloca anche la supplica del primicerio Michele Pergola, indirizzata al consiglio nel 1715. Il supplicante, dopo aver ricordato «le premure del pubblico bene, l'istanze de miei confratelli, e la cittadina povertà del paese», esponeva la necessità di rimediare «al disordine di tanta forasteria miseria, che s'è tra di noi furtivamente annidata ... levando o debilitando a nostri poveri quel giusto sovegno che per giustizia gli si deve, o per carità gli verebbe»[80]. Laddove l'argomento di intercessione è la povertà del supplicante spesso si insiste sulla notorietà, e quindi sulla incontestabilità, di questa condizione. Così Pio Turrino, colpevole di non aver denunciato l'ospitalità a due uomini provenienti dalla vicina località di Mori, supplicò il condono della multa dal momento che la sua «povertà ... si sa, è pur tropo nota a questo pubblico»[81]. Altri due supplicanti chiesero di non dover soddisfare una multa «almeno per atto caritativo attesa per apunto la nostra notoria povertà»[82].

Quando il supplicante non si appellava ad un diritto riconosciuto, consolidato e universale come il soccorso delle autorità verso i propri sudditi, in particolare se bisognosi, l'esito della supplica era strettamente condizionato dalla capacità del petente di contribuire alle esigenze della comunità. Chi non poteva avanzare le prerogative proprie del diritto di cittadinanza e di incolato, giocava la carta dell'utilità sociale[83]. In una logica

[79] BCR, ms 59.21, *Libro dello Spedale dal 1460 al 1570*, c. 149v, 21 settembre 1567.

[80] BCR, Ar.C. 73.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1715*, c. 86r-v, 2 marzo 1715.

[81] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 115r, 8 aprile 1684.

[82] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 119r, 8 aprile 1684.

[83] P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 1, cit., p. 91.

comunitaria, l'operare per il bene pubblico meritava un compenso, e quindi il petente che offriva un servizio alla comunità entrava nella condizione di poter domandare e di ottenere un favore. In virtù di questo tacito patto, nel 1593, il chirurgo Mobone Moboni supplicò il consiglio di scontargli il debito pendente con la città dal momento che per 14 anni aveva servito la comunità curando gratuitamente gli ammalati dell'ospedale[84]; «parte in ricompensa, parte per liberalità», il Moboni si aspettava che la petizione fosse accolta. Anche il farmacista Giovanni Battista Torelli riuscì ad ottenere l'esenzione dal pagamento del frontano. Dimorante in Rovereto da 23 anni, spiegava nella supplica quanto la sua professione fosse utile alle esigenze della comunità «posciaché a reverendi padri Capuccini et Reformati, com'anche ad altri poveri della città et hospedale, sono solito contribuire quanto può sumministrare di buono la mia bottega»[85]. Una vedova, povera e con quattro figli a carico, si augurava che il consiglio, «sapendo che lei spesso ha allevato creature di donne vagabonde senza premio»[86], condonasse una multa inflitta al figlio. La vedova, non potendo vantare diritti di sorta, non solo ponderava l'utilità e i benefici del servizio di baliatico prestato in passato, ma si rendeva disponibile ad esercitarlo in futuro: in cambio si attendeva un atto di clemenza, infatti la multa le venne dimezzata. Un'altra vedova, nel supplicare il condono parziale della multa comminata al figlio, affermava che il marito era creditore verso la comunità di alcune giornate lavorative e che lei, su pressione dei funzionari comunali, aveva assistito gratuitamente partorienti malviventi allevandone, talvolta, i figli[87]. Povera, vedova, «carica» di cinque figli, chiedeva che il consiglio, nel valutare la supplica, avesse riguardo per i servizi prestati da lei e dal marito. La logica argomentativa

[84] BCR, Ar.C. 76.4, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1593*, c. 18, 13 marzo 1593.

[85] BCR, Ar.C. 69.25, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1682-1683*, c. 7r, 30 maggio 1682.

[86] BCR, Ar.C. 69.25, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1682-1683*, c. 38r-v, 2 gennaio 1683.

[87] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 90r-v, 21 giugno 1680.

della supplica sembra più sottile. L'obiettivo della petente era quello di rammentare al consiglio che assistendo le partorienti poteva contribuire allo sconto della pena; e così interpretarono la supplica i consiglieri, che acconsentirono al condono parziale dell'ammenda purché la donna continuasse a prestare il suo servizio.

Talvolta le prestazioni messe in gioco erano molto più modeste, ed erano raccontate ed enfatizzate quasi per fornire ai consiglieri una valida ragione per accettare la supplica. Vediamo qualche esempio. Il sacerdote Antonio Squaizzer, in una lettera inviata al consiglio, raccontava di aver servito per quattro anni un collega nella speranza di ottenere un premio che mai vide; ma, essendo «veridico quel detto ..., mercenarius dignus est mercede sua», egli confidava nella bontà dei consiglieri essendo gli esecutori testamentari del sacerdote defunto[88]. La ragione addotta da un certo Iseppo Donaino per legittimare la sua supplica appare altrettanto debole. Su richiesta della comunità il petente aveva accompagnato tempo addietro un sacerdote ad Innsbruck per una manciata di soldi; a rimborso di quella commissione chiedeva dunque che gli fosse defalcato un debito pendente con la città[89]. Una motivazione forse debole, ma che si rivelò sufficiente dal momento che la domanda fu accolta.

Un certo ingegno mostra Ognibene Segalla, che si adoperò per trasformare un reato in una funzione pubblica. Sorpreso a girovagare in campagna con un'arma, processato e condannato per porto abusivo d'armi, il supplicante motivò la richiesta di condonargli le spese processuali, peraltro accordata, sostenendo l'utilità della sua azione: egli infatti perlustrava armato le campagne per controllare che non si perpetuassero latrocini o danni alle coltivazioni[90]. Nel 1684 un oste chiese l'intercessione del consiglio per vedersi graziata la condanna di 25 paoli disposta dal pretore e ricordava, in apertura della supplica, un servizio

[88] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d. Si tratta della citazione evangelica Lc 10,7, sebbene nella *Vulgata* si trovi il termine «operaius».

[89] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 6r-v, 11 febbraio 1677.

[90] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 1r-v, 12 gennaio 1677.

risalente a quattro anni addietro: 'costretto' dai provveditori, aveva dato alloggio a tre soldati per ben tre mesi, non viene precisato se gratuitamente, tuttavia chiese la remissione della pena pecuniaria «se non per pagamento de mie mercedi, almeno per carità»[91]. Il consiglio gli condonò la somma con la clausola, però, «che non possi più dimandar cosa alcuna per detti soldati». Talvolta, come dimostrano altre suppliche già analizzate, il petente otteneva sgravi fiscali e soccorsi semplicemente dichiarando la propria manifesta povertà, ma l'opportunità di vantare un credito verso la comunità o di ricoprire un ruolo sociale favoriva l'esito positivo della richiesta. Ad una supplicante, che chiedeva il condono totale o parziale di un'ammenda, la sola dichiarazione di povertà non fu sufficiente per ottenere l'esito sperato. I consiglieri non assecondarono la domanda e decretarono che «pagi et si aquieti»[92].

Difficile dire se queste richieste apparissero agli esaminatori dell'epoca pretestuose, ma colpisce lo sforzo dei supplicanti di inserirle in un sistema relazionale di scambio tra autorità/comunità ed individuo. Viene in un certo senso ribaltato il procedimento comunicativo di solito adottato nelle suppliche, che consiste nel richiamare la bontà delle autorità. Le suppliche sono propositive, in quanto sottendono delle pattuizioni, e i petenti dimostrano di essere consapevoli delle loro prerogative, sia che esse trovino fondamento nella norma o nella prassi. Una certa Barbara Simoncini, ad esempio, di fronte al consueto aumento annuale di una tassa, ricordava al consiglio che lei era molto più povera di quanto si potesse immaginare e che la suocera benestante aveva sempre versato somme più modeste, quindi, concludeva: «mi contento annualmente pagare troni 2, summa che può essere considerata sufficiente al mio stato, ma anche quasi trascendente»[93]. Fu dunque l'esperienza quotidiana a suggerire alla

[91] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 117r, 8 aprile 1684.

[92] BCR, Ar.C. 69.26, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1683*, c. 26r, 9 luglio 1683.

[93] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d.

Simoncini che poteva chiedere, o meglio esigere, visto il tono della lettera, la riduzione dell'imposta.

Vicende personali, chiacchiere di vicinato, bandi gridati nelle piazze insegnavano agli uomini e alle donne del tempo quali richieste potevano avanzare e quali erano le loro prerogative. Prendiamo ad esempio le suppliche di carità. Tra i principali compiti delle autorità vi era quello di prendersi cura delle fasce più deboli della popolazione, in particolare di quei soggetti, come gli anziani, i bambini, gli ammalati e le vedove, che non erano in grado di provvedere al loro sostentamento. Consapevole di questa concezione caritativa, la vedova Caterina, povera e madre «d'un pupillo miserabile», supplicò il consiglio cittadino di condonarle una pena pecuniaria comminata al marito confidando «nell'insuperabil sua carità [del consiglio], quale maggiormente campeggia dove si tratta di poveri pupilli e vedove»[94]. Non rinunciava, inoltre, a un'annotazione moraleggiante ricordando «ch'un piciolo trascorso del padre non debbi nocere tanto ad un innocente pupillo». Un altro abitante della comunità roveretana, Leonardo Zaffon, anch'egli povero, padre di molti figli e in debito verso la città, non si rivolse al consiglio per supplicare una sovvenzione o lo sconto della somma dovuta; egli chiese che gli venissero assegnati due posti di lavoro, uno come bidello della scuola, l'altro come manutentore dell'organo di San Marco, con i salari dei quali avrebbe potuto mantenere la famiglia ed estinguere il debito[95]. Sebbene non si conoscano l'età, il numero dei figli e la condizione sociale di questo supplicante, non è azzardato supporre che fosse in buona salute e non troppo in là con gli anni, che fosse quindi capace di svolgere un lavoro e di sostenersi. Il supplicante aveva recepito quella cultura che tacciava di oziosità quanti continuavano ad essere poveri pur essendo nelle condizioni fisiche di lavorare. Nell'Europa dell'età moderna fioccarono le ordinanze e i divieti da parte di governanti, amministrazioni comunali e associazioni di beneficenza di soccorrere questi poveri, chiamati spregiativamente immeritevoli, per costringerli ad un lavoro. Così, diversamente

[94] BCR, Ar.C. 66.17, *Suppliche diverse*, n.n., s.d.

[95] BCR, Ar.C. 67.7, *Suppliche*, c. 23r, s.d.

dalla vedova Caterina, Leonardo Zaffon non si azzardò a chiedere una sovvenzione, preferì piuttosto puntare sulla richiesta di un'occupazione che poteva supporre essergli concessa con maggior facilità. E il consiglio, nel timore che il numero dei poveri crescesse smisuratamente a danno dell'economia e dell'ordine della comunità, accettò la proposta.

La ricezione di questo atteggiamento verso la figura del povero emerge anche dalla supplica sottoscritta da alcuni affittuari dell'ospedale roveretano di San Tomaso che era di matrice comunale. I petenti, poveri, infermi e con una numerosa famiglia a carico, chiesero al consiglio, che soleva avere «in consideration gli suoi poveri», di non versare i canoni d'affitto spettanti all'ospedale, precisando però che non era loro intenzione di «pigliar questo stille per l'avvenire quando ne fosse fatto la gratia ... che questo sia per questa suol volta»[96]. E infatti, per quella volta, il consiglio acconsentì, esonerandoli dal pagamento dei canoni. Diversamente, un certo Angelino Angelini non si ripromise di chiedere l'aiuto del consiglio cittadino una sola volta. Nel corso di quattro anni inviò diverse suppliche di carità, finché non raggiunse l'obiettivo di farsi assegnare un'elemosina mensile[97]. Anziano, in condizioni di estrema povertà e cittadino, l'Angelini ricordava «il pegno» suo e dei suoi antenati «d'una esata et incorretta fedeltà verso questo pubblico». In questa vicenda non fu solo la condizione di povertà a rendere il consiglio clemente, ma pesò soprattutto l'attenzione per coloro che appartenevano a pieno titolo alla comunità, in particolare quando essi potevano vantare un comportamento leale verso la stessa.

Queste vicende, sovente dai contorni sbiaditi, raccontate da persone comuni, lasciano affiorare i modi in cui gli autori delle suppliche fondassero le loro richieste su privilegi di cui erano

[96] BCR, Ar.C. 72.27, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1583*, c. 177r, 28 dicembre 1584.

[97] BCR, Ar.C. 69.4, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1655*, c. 70r, s.d.; Ar.C. 69.6, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1657*, c. 46, 31 agosto 1657; c. 70, 7 dicembre 1657; Ar.C. 69.8, *Atti del Consiglio di Rovereto dell'anno 1659*, c. 28r, s.d.

consapevoli e che difficilmente non potevano trovare ascolto: in un certo senso essi chiedevano ciò che consapevolmente sapevano di poter ottenere. L'immagine che le suppliche profilano dei petenti non è, dunque, quella di soggetti passivi, ammutoliti da una logica comunicativa impostata, codificata e quindi impersonale. La voce dei supplicanti si fa sentire ed essi partecipano attivamente a questa comunicazione.

Parte seconda

Supplicare e querelare-ricorrere. Giustizia e prassi giudiziaria

Negoziare sanzioni e norme: la funzione e il significato delle suppliche nella giustizia penale della prima età moderna

di *Karl Härter*

A partire dal XVI secolo, con lo sviluppo dello Stato della prima età moderna nacquero nuove forme di comunicazione tra popolazione/sudditi e amministrazione/autorità[1]. Già dagli ultimi decenni del XV secolo gli «scritti di richiesta» (*Bittschriften*) – chiamati per lo più suppliche o memoriali – raggiunsero una posizione di assoluto rilievo nell'ambito della comunicazione scritta tra autorità e sudditi[2]. Ogni suddito godeva del diritto soggettivo di rivolgersi, con una supplica, al signore o all'autorità, un diritto fondato sulla consuetudine e sulla tradizione. Dal XVI secolo queste richieste non riguardarono più soltanto bisogni

Traduzione di Cristina Belloni

[1] D.R. JÜTTE, *Sprachliches Handeln und kommunikative Situation. Der Diskurs zwischen Obrigkeit und Untertanen am Beginn der Neuzeit*, in *Kommunikation und Alltag im Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Internationaler Kongreß Krems an der Donau 9. bis 12. Oktober 1990*, Wien 1992, pp. 159-181; A. GESTRICH, *Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts*, Göttingen 1994; A. HOLENSTEIN, *Die Umstände der Normen – die Normen der Umstände. Policeyordnungen im kommunikativen Handeln von Verwaltung und lokaler Gesellschaft im Ancien Régime*, in K. HÄRTER (ed), *Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft*, Frankfurt a.M. 2000, pp. 1-46.

[2] Per un primo sguardo generale sul tema si vedano le voci di W. HÜLLE, *Supplikation* e di G. DOLEZALEK, *Suppliken*, in A. ERLER et al. (edd), *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 5, Berlin 1998, coll. 91 ss. e 94-97. La più recente rassegna sulla ricerca è di A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 515-546.

'individuali', ma toccarono sempre più spesso problemi generali del rapporto tra autorità e sudditi, che si possono ricondurre agli ambiti della 'legislazione', dell'amministrazione, della giustizia o, più precisamente, della «gute Ordnung und Policey» («buon ordine e polizia»). Di conseguenza le suppliche dei sudditi ebbero per oggetto un gran numero di temi e di questioni – e tra di essi si annovera quasi l'intero ambito della 'polizia' – e furono utilizzate non soltanto per formulare obiezioni e lagnanze contro le leggi e le loro conseguenze (misure amministrative e sanzioni)[3], ma anche per sollecitare l'attività normativa. Possiamo affermare che fondamentalmente la comunicazione scritta e formalizzata tra autorità e sudditi si svolgeva soprattutto per mezzo delle suppliche[4]. Possono essere quindi fuorvianti alcuni giudizi espressi dalla storia del diritto come ad esempio il seguente: «Le suppliche divennero una calamità che appesantì in modo smisurato il carico di lavoro della giustizia e dell'amministrazione» e favorì la «giustizia di gabinetto»[5]. La maggiore diffusione del ricorso alle suppliche nell'ambito della giustizia penale si colloca in questa fase di passaggio dalla comunicazione orale diretta alla comunicazione scritta e mediata tra sudditi e autorità.

Le ricerche attualmente disponibili sul tema del ricorso alle suppliche nella prima età moderna riguardano in particolare alcuni aspetti: richieste generali rivolte all'autorità (ad esempio istanze relative all'uso del legname, alla riduzione di tasse e tributi, a problemi riguardanti l'artigianato)[6]; oppure le suppliche

[3] Si veda ad esempio R. BLICKLE, *Supplikationen und Demonstrationen. Mittel und Wege der Partizipation im bayerischen Territorialstaat*, in W. RÖSENER (ed), *Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne*, Göttingen 2000, pp. 263-317.

[4] Soltanto la ricerca più recente ha approfondito questo aspetto – e precisamente in riferimento alla prassi di polizia: si vedano fondamentalmente i contributi di R. Fuhrmann, A. Würgler, R. Blickle, R. Fuhrmann, B. Kümin, A. Würgler, A. Holenstein in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat im alten Europa*, München 1998.

[5] G. DOLEZALEK, *Suppliken*, cit., coll. 96 s.

[6] M. HATTENDORF, *Begegnung und Konfrontation der bäuerlichen Bevölkerung mit Herrschaftsrepräsentanten im Spiegel von Bittschriften (am Beispiel des*

intese come «documenti dell'ego»[7]; o ancora le istanze ed i *gravamina* presentati dai ceti territoriali alla Dieta imperiale[8]. In particolare, nel settore della giustizia e del processo civili (che non saranno oggetto di questo contributo) le suppliche svolsero soprattutto la funzione di atti di accusa, di querela e processuali in quanto strumenti giuridici (più o meno) 'straordinari' ed extragiudiziali[9].

Fu proprio nel contesto della giustizia statuale, o meglio della giustizia penale, che il ricorso alle suppliche acquisì un'importanza essenziale. In un primo momento ciò può meravigliare, poiché, a partire dal XVI secolo, nell'ambito giudiziario si avviarono processi di professionalizzazione, di formalizzazione

holsteinischen Amtes Rendsburg zwischen 1660 und 1720), in U. LANGE (ed), *Landgemeinde und frühmoderner Staat. Beiträge zum Problem der gemeindlichen Selbstverwaltung in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in der frühen Neuzeit*, Sigmaringen 1988, pp. 149-163; K. DECKER, *Bürger, Kurfürst und Regierung. Das Beispiel der Mainzer Schreinerzunft im 18. Jahrhundert*, Mainz 1990.

[7] O. ULBRICHT, *Supplikationen als Ego-Dokumente. Bittschriften von Leibeigenen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Beispiel*, in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente. Annäherung ad den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, pp. 149-174.

[8] H. NEUHAUS, *Reichstag und Supplikationsausschuß. Ein Beitrag zur Reichsverfassungsgeschichte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts*, Berlin 1977; dello stesso autore, *Supplikationen als landesgeschichtlichen Quellen. Das Beispiel der Landgrafschaft Hessen im 16. Jahrhunderts*, in «Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 28, 1978, pp. 110-190; 29, 1979, pp. 63-98; R. FUHRMANN, *Amtsbeschwerden, Landtagsgravamina und Supplikationen in Württemberg zwischen 1550 und 1629* e A. WÜRGLER, *Desideria und Landesordnungen. Kommunaler und landständischer Einfluß auf die fürstliche Gesetzgebung in Hessen-Kassel 1650-1800*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat*, cit., pp. 69-147 e 149-207.

[9] W. HÜLLE, *Das Supplikenwesen in Rechtssachen. Anlageplan für eine Dissertation*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 90, 1973, pp. 194-212; H.H. EBELING, *«Appellieren, Supplizieren und Brotbetteln steht jedermann frei». Reichskammergerichts-Prozesse aus dem westlichen Niedersachsen – Untersuchungen zu Streitgegenstand, Prozeßverlauf und Urteilsdurchsetzung*, in «Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 64, 1992, pp. 89-129; R. BLICKLE, *Laufen gen Hof. Die Beschwerden der Untertanen und die Entstehung des Hofrats in Bayern. Ein Beitrag zu den Varianten rechtlicher Verfahren im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat*, cit., pp. 241-266.

delle procedure, e di statalizzazione, di monopolizzazione e di centralizzazione delle competenze giurisdizionali. In questo sistema professionalizzato e formalizzato della giustizia penale di stato sembrava proprio non esserci spazio per richieste 'individuali' di singoli sudditi, che si collocavano, in certo qual modo, al di fuori del procedimento giuridico. In realtà il ricorso alla supplica si può documentare sia nell'ambito della «bassa» e dell'«alta» giustizia, sia in quello del procedimento civile e penale. Ne risultarono, tuttavia, nel sistema del diritto e della giustizia, anche molte differenze di forma e di funzioni delle suppliche; in alcuni casi ciò ha generato problemi terminologici e di definizione (ad esempio, a mio avviso, la distinzione errata tra «Supplikation», «Supplik», «Rechtssupplik», «Gnadensupplik», «Immediatssupplik» e così via)[10]. Mi sembra possa risultare ben più significativo operare distinzioni funzionali sulla base dei settori amministrativo, civile e penale e con riferimento a temi/richieste concreti espressi nelle suppliche[11].

Nell'ambito della giustizia penale, la tematica delle suppliche è stata appena sfiorata dalle ricerche[12]; anche le più recenti,

[10] Si veda in proposito la distinzione, a mio parere poco sensata, tra «Rechtssupplik» e «Supplikation» in W. HÜLLE, *Das Supplikenwesen*, cit., pp. 197 ss., o la distinzione tra «Gnadensupplikationen» e «Justizsupplikationen» in H. NEUHAUS, *Supplikationen*, cit., p. 120; le seconde dovrebbero riguardare gli ambiti amministrativo, giuridico e giudiziario, pertanto comprenderebbero anche le suppliche per la concessione di grazie.

[11] È evidente come anche i contemporanei distinguessero soltanto in base agli oggetti concreti; si veda in proposito l'elenco di suppliche del Baden utilizzato da A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche, Gesetze und Verwaltung. Zur Praxis «guter Policey» in Gemeinde und Staat des Ancien Régime am Beispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach)*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat*, cit., pp. 325-357.

[12] Ma si vedano O. ULBRICHT, *Kindsmord und Aufklärung in Deutschland*, München 1990, in particolare pp. 376-402; A. BAUER, *Das Gnadenbitten in der Strafrechstpflege des 15. und 16. Jahrhunderts. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung von Quellen der Vorarlberger Gerichtsbezirke Feldkirch und des hinteren Bregenzerwaldes*, Frankfurt a.M. 1996; K. HÄRTER, *Strafverfahren im frühneuzeitlichen Territorialstaat: Inquisition, Entscheidungsfindung, Supplikation*, in A. BLAUERT - G. SCHWERHOFF (edd), *Delinquenz, Justiz und soziale Kontrolle 1300-1800. Beiträge der historischen Kriminalitätsforschung zu einer Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne*, Konstanz 2000, pp. 465-486; G.

di storia della criminalità, considerano le suppliche per lo più in modo unilaterale sotto le categorie interpretative della «clemenza» e/o della «rinuncia alla sanzione», che, a mio parere, sono tanto poco appropriate per definire le suppliche quanto il concetto di «petizione»[13]. Esse costituivano una forma di «accesso allo Stato»[14] – o meglio una nuova forma di comunicazione tra popolazione e autorità specializzata in senso funzionale e che si svolgeva nel quadro di un procedimento definito, per negoziare sulle forme di manifestazione del potere (norme, leggi, amministrazione, giustizia, tasse/tributi, devianza, sanzioni e così via).

Neppure considerando la giustizia penale, dunque, la comunicazione tra autorità e popolazione attraverso le suppliche ebbe per oggetto soltanto la modifica di sentenze e di pene, benché questa rappresentasse la richiesta prevalente dal punto di vista quantitativo. Furono infatti inoltrate suppliche anche per l'avvio di un procedimento, oppure per abusi nell'esecuzione della pena.

Più in generale si può dunque dire che nell'ambito della giustizia penale della prima età moderna le suppliche svolsero le seguenti funzioni fondamentali:

– comunicazione di una devianza e avvio di un procedimento penale (accanto alle seguenti forme: querela, denuncia, delazione, diceria);

– presentazione di rimostranze contro 'abusi' nell'organizzazione processuale, nell'attuazione del procedimento penale e nell'esecuzione della pena;

– lamentele contro, o richiesta per l'emanazione di leggi o norme di polizia penalmente rilevanti;

SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen in der frühen Neuzeit. Annäherung an ein Kommunikationsmedium zwischen Untertanen und Obrigkeit*, in G. MÖLICH - G. SCHWERHOFF (edd), *Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Geschichte*, Köln 2000, pp. 473-490.

[13] Così soprattutto A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit.; si pongono invece in modo critico G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit. e K. HÄRTER, *Strafverfahren*, cit.

[14] H. NEUHAUS, *Supplikationen*, cit., p. 112.

– richieste di mitigazione o commutazione della pena, o conseguimento di una grazia: ciò non può essere descritto solamente come «richiesta di clemenza» o richiesta di condono, ma anche come negoziazione delle sanzioni[15].

Le funzioni delle suppliche nella giustizia penale ora delineate sono spesso strettamente concatenate le une alle altre. Più avanti si riprenderanno queste tematiche attraverso l'analisi degli atti criminali e di polizia del principato vescovile di Magonza[16], con riferimento a casi relativi ai principati di Sassonia, Colonia e Treviri[17], e tenendo conto di studi riguardanti la polizia, la giurisdizione e il procedimento penale nell'Impero germanico della prima età moderna.

1. *Strutture della giustizia penale nella prima età moderna*

I suddetti processi di statalizzazione, professionalizzazione, monopolizzazione e centralizzazione della giurisdizione penale furono una condizione essenziale per lo stabilirsi e il differenziarsi del sistema delle suppliche[18]. Il modello ideale della

[15] A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit., p. 334 ha potuto verificare come nel Baden, tra le 37 rubriche sotto le quali l'amministrazione raggruppava tematicamente le suppliche ricevute, quella che raccoglieva le suppliche relative ad una pena o ad un procedimento penale fosse di gran lunga la più corposa; anche A. LANDWEHR, *Policey im Alltag. Die Implementation frühneuzeitlicher Policeyordnungen in Leonberg*, Frankfurt a.M. 2000, pp. 277-283 sottolinea la rilevanza delle suppliche nell'ambito della giustizia penale.

[16] Bayerisches Staatsarchiv Würzburg (d'ora in poi BStA Würzburg), Mainzer Regierungsarchiv (MRA), *Kriminalakten (KA)* 1 - 3192, *Centakten (Cent)* 2 - 281, nonché Policeyakten (MPA). Le leggi di polizia sono tutte citate in K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit*, 4 voll., Frankfurt a.M. 1996-2001, I: K. HÄRTER (ed), *Deutsches Reich und geistliche Kurfürstentümer (Kurmainz, Kurköln, Kurtrier)*, Frankfurt a.M. 1996, «Kurmainz», pp. 107-421.

[17] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., I, «Kurtrier», pp. 601-825; H. BRUCH, *Die Strafrechtspflege in der Stadt Trier im 16., 17. und 18. Jahrhundert*, Diss. Freiburg, 1934; H. SCHAEFGEN, *Die Strafrechtspflege im Niedererzstift des Kurfürstentums Trier*, Diss. Mainz, 1957.

[18] Un'ampia ricognizione in H. SCHNABEL-SCHÜLE, *Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Strafgerichtsbarkeit in Territorien des*

giurisdizione penale medievale era caratterizzato da un processo accusatorio diretto ed orale, nel quale accusatore, accusato, testimoni, giurati e giudice comunicavano o trattavano direttamente tra loro, mentre alcuni 'intecessori' potevano addurre argomenti a discarico. Lo stabilirsi e l'imporsi del processo inquisitorio «duale» (*dual Inquisitionsprozeß*) a partire dal XVI secolo sostituì al procedimento accusatorio condotto direttamente dalle giurie princìpi completamente diversi, che si possono riassumere nei seguenti punti: comunicazione prevalentemente scritta (interrogatori, deposizioni di testimoni, rapporti, perizie, sentenze); norme di ufficialità e di istruzione (avvio del procedimento da parte di ufficiali 'statali' e non di accusatori privati, 'individuazione della verità'); separazione degli organi di inchiesta (ufficiali locali, che conducevano l'inchiesta per mezzo di interrogatorio e tortura) da quelli deliberanti attraverso il ricorso a 'giudici' lontani (o i consiglieri con formazione giuridica presso le autorità territoriali centrali, o le facoltà giuridiche, che approntavano un parere). Soltanto negli interrogatori rimaneva la possibilità di effettuare una comunicazione orale diretta che gli accusati potevano senz'altro sfruttare strategicamente, ma che in ogni caso era connotata da una forte coercizione; né gli addetti all'inchiesta, né i rei potevano trattare direttamente con gli organi deliberanti[19].

Inoltre, dal momento che nel processo inquisitorio non erano permessi ricorsi «ordinari»[20] e le possibilità di difesa erano molto limitate (o inesistenti), gli inquisiti potevano ottenere una mitigazione della sentenza oppure una moderazione del tipo

Reichs, in H. MOHNHAUPT - D. SIMON (edd), *Vorträge zur Justizforschung. Geschichte und Theorie*, 2, Frankfurt a.M. 1993, pp. 147-174.

[19] Si veda il mio studio *Regionale Strukturen und Entwicklungslinien frühneuzeitlicher Strafjustiz in einem geistlichen Territorium: die Kurmainzer Cent Starkenburg*, in «Archiv für Hessische Geschichte und Altertumskunde», 54, 1996, pp. 111-163.

[20] Del resto l'interruzione degli appelli nel processo inquisitorio era stata favorita dalla legislazione imperiale: il divieto di appello «nelle questioni penali» (disposizioni imperiali del 1530 e 1535) impedì efficacemente la costituzione della pratica di appellarsi ai tribunali imperiali e con ciò impedì di fatto i ricorsi.

e/o dell'entità della pena soltanto attraverso le suppliche. In tal modo queste sostituirono sia l'originaria comunicazione orale e diretta tra inquisito e corte del processo accusatorio tradizionale, sia i ricorsi assenti nel processo inquisitorio[21].

2. *Forme e procedura*

L'atto di inoltrare suppliche non fu tuttavia codificato dal diritto processuale penale come elemento costitutivo previsto dalla procedura penale, ma fu regolamentato esclusivamente per mezzo di particolari ordinanze di polizia per combattere – secondo la motivazione riportata nella normativa – 'abusi' ed 'eccessi'. Le norme di polizia regolamentarono e standardizzarono il sistema e l'*iter* delle suppliche soprattutto sotto l'aspetto delle esigenze formali. Furono codificate come disposizioni essenziali l'uso della forma scritta, la stesura da parte di una 'persona giuridicamente preparata' (notaio, procuratore, avvocato, parroco, scrivano, insegnante), l'utilizzo di carta bollata e del tariffario, le norme di redazione, la sottoscrizione nominativa, la precisione nell'indicazione del destinatario, la redazione in due copie, l'inoltro tramite gli uffici (che dovevano consegnare una relazione o un parere al riguardo) o attraverso la cancelleria, la fissazione di precise scadenze[22].

Anche 'manuali pratici' per gli scrittori di suppliche più o meno istruiti dal punto di vista professionale o giuridico contribuirono

[21] Anche R. VAN DÜLMEN, *Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der Frühen Neuzeit*, München 1988^3, p. 46 ha valutato la rivendicazione da parte dell'autorità nei confronti del diritto di grazia come «espressione della monopolizzazione del potere giudiziario», senza, però, effettuare una precisa distinzione tra le diverse forme procedurali. Tuttavia mi pare che il giudizio da lui espresso su questo cambiamento come storia di una perdita sia piuttosto poco pertinente.

[22] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., I, «Kurmainz», nn. 273 (ordine del 3 gennaio 1672), 302 (ordine del 9 gennaio 1676), 311 (ordine del 1 luglio 1676), 391 (rescritto del 23 gennaio 1696) ed anche il complesso delle norme di polizia indicate nel *Sachregister* sotto la voce «Supplikationen» in K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., voll. I-IV.

alla formalizzazione, standardizzazione e – entro certi limiti – omogeneizzazione dei contenuti delle strategie argomentative[23]. Norme di polizia e manualistica giuridica stabilirono un *iter* di supplica diversificato, che rese più o meno possibile una comunicazione formalizzata basata su argomentazioni razionali e 'fatti'.

Non esisteva alcun diritto di reclamo e di supplica 'legalmente' sancito e i sudditi potevano rivendicare il diritto di rivolgere supplica ai signori territoriali soltanto sulla base della consuetudine. Tuttavia le numerose leggi di polizia sulla regolamentazione delle suppliche contribuirono a definire contemporaneamente anche questo diritto da parte dei sudditi. Proprio a queste ordinanze può essere ricondotto il riconoscimento giuridico del fondamentale diritto di inoltrare suppliche (fino a quel momento fondato sulla tradizione, sull'usanza, e sul diritto naturale).

Ad esempio, a partire dal XVI secolo anche nel principato elettorale di Magonza il ricorso alle suppliche crebbe in modo quasi esponenziale – una crescita, del resto, quantitativamente pressoché corrispondente a quella della legislazione di polizia – nonostante il governo locale avesse tentato di ridurre questo aumento con sempre nuove regole formali; tuttavia né il principe elettore, né il governo arrivarono mai a mettere in dubbio la legittimità ed il diritto di inoltrare supplica. Nel 1696 il principe elettore Lothar Franz von Schönborn, in un'ordinanza relativa alla forma ed alla 'via gerarchica' delle suppliche, confermava, in linea di principio, tale diritto a tutti i sudditi del principato:

«Noi vediamo con somma benevolenza di prestare tutto il proficuo e giuridico aiuto ai nostri cari cittadini e sudditi in tutto ciò in cui possono trovare motivo

[23] HEINRICH KNAUFTEN, *Gerichtlicher Fewerzeugk / oder erstes A.B.C. und Lehrbüchlin aller Gerichthchen Ordnung / Proceß / vnd sachen / Tabelweiß / in zwei Bücher / der Ersten vnd andern Instantz gefasset. Darinn von Appellation sachen etwas deutlicher vnd weitter / denn zuvor / lehr vnd außfürung geschehen. Auch von rechtem Gebrauch der Supplicationen*, Frankfurt 1564; *Svpplicationes Camerales, oder Formular – Buch außerlesener zierlicher Supplicationen …*, Frankfurt a.M. 1633; JUSTUS CLAPROTH, *Grundsätze von Verfertigung und Abnahme der Rechnungen; von Rescripten und Berichten, von Memorialien und Resolutionen*, Göttingen 1762.

di lagnanza sia di loro, sia nei confronti dei nostri ufficiali o servitori, che nessuno deve essere lasciato senza aiuto e consolazione nelle proprie richieste secondo il diritto per quanto possano ammettere e concedere i difficili tempi e corsi attuali».

Ogni giorno – così prosegue il principe – arrivano suppliche dei sudditi, che spesso si recano addirittura di persona a Magonza o Bamberga, altra residenza principesca, rischiando di «perdere il proprio lavoro», a detrimento del loro sostentamento e con forti «spese» per presentare i propri scritti. Le lamentele e le richieste, la maggior parte delle volte non rispondenti alla forma prevista e non sufficientemente chiare sul piano delle motivazioni, conducono al «traboccamento» della cancelleria e della Camera; nello stesso modo le richieste di informazioni rivolte alle amministrazioni locali contribuiscono al sovraccarico dell'amministrazione. Perciò d'ora in poi saranno ammesse soltanto lamentele e suppliche in forma scritta, redatte da scrivani e notai o da persone altrimenti esperte secondo le forme stabilite e su carta bollata (e quindi sottoposta a tassazione), che dovranno essere sottoscritte dal supplicante e dal redattore. Gli ufficiali dovranno accompagnare l'inoltro con un parere scritto (relazione e parere) ed inviarli alle autorità competenti (Consiglio aulico, Camera o tribunale) con un'indicazione dell'oggetto[24]. Lamentele analoghe riguardo ad 'eccessi' ed 'abusi' si ritrovano praticamente in tutte le città ed i territori tedeschi, unitamente a prescrizioni formali e procedurali più o meno simili.

Complessivamente si può affermare che nell'Impero germanico furono emanate migliaia di norme di polizia che regolarono in modo più o meno coincidente il sistema, o meglio le esigenze formali e gli aspetti procedurali delle suppliche[25].

[24] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., I, «Kurmainz», n. 391, rescritto del 23 gennaio 1696.

[25] Lo confermano anche i seguenti studi territoriali: H. NEUHAUS, *Supplikationen*, cit.; M. HATTENDORF, *Begegnung*, cit., pp. 152 ss.; A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit., pp. 347 ss.; A. LANDWEHR, *Policey*, cit., pp. 278 ss.; G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., pp. 484 ss.; O. ULBRICHT, *Supplikationen*, cit., pp. 154 ss.; R. FUHRMANN - B. KÜMIN - A. WÜRGLER, *Supplizierende Gemeinden. Aspekte einer vergleichenden Quellenbetrachtung*, in P. BLICKLE (ed) *Gemeinde und Staat*, cit., pp. 296 ss.

L'importanza di queste per l'amministrazione e l'attività normativa fu esplicitamente riconosciuta da parte dell'autorità in quelle stesse ordinanze. In una del 1788, ad esempio, il principe elettore di Magonza Friedrich Karl Joseph von Erthal mise in piena luce l'importanza fondamentale delle lamentele e delle suppliche, grazie alle quali egli aveva scoperto alcuni abusi che si era «impegnato ad eliminare e sradicare per mezzo di apposite misure, ordinanze e numerosi provvedimenti particolari»[26]. In realtà accadeva abbastanza raramente che la popolazione utilizzasse le suppliche per sollecitare l'emanazione di una nuova legge; tuttavia le informazioni sugli «abusi nell'ambito del sistema di polizia» o i «disturbi del buon ordine» che venivano comunicate attraverso le suppliche costituivano una buona base di informazioni, ed in taluni casi rappresentavano anche l'occasione diretta per iniziative legislative[27]. Ne consegue che anche nell'ambito della giustizia penale le suppliche ebbero rilievo per la realizzazione o l'introduzione di norme rilevanti sul piano del diritto penale.

Il ricorso alle suppliche era dovuto anche a mancanti o insufficientemente differenziate basi normative. Il governo del principato elettorale di Magonza si occupò, ad esempio, delle suppliche di alcune donne relative alla problematica differenziazione tra giustizia civile e penale nel caso di procedimenti per reati contro la morale o di azioni finalizzate ad ottenere il mantenimento di figli illegittimi; altre volte dovette occuparsi di suppliche che criticavano la mancanza di precisione giuridica nella regolamentazione dell'obbligo di denuncia per le gravidanze illegittime. In entrambi i casi le suppliche alimentarono intense discussioni presso le autorità e favorirono nuove norme giuridiche.

Particolarmente importante è lo sviluppo di tecniche e procedure per la verifica delle argomentazioni, delle affermazioni e dei dati

[26] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., I, «Kurmainz», n. 2356, ordinanza del 21 gennaio 1788.

[27] Sul ricorso alle suppliche come componente essenziale dell'attività e della prassi legislativa si vedano fondamentalmente R. FUHRMANN, *Amtsbeschwerden*, cit.; A. WÜRGLER, *Desideria und Landesordnungen*, cit.; A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit.

presentati nelle suppliche. Neppure il governo del principato maguntino – che esprimeva un parere praticamente su tutte le suppliche, inoltrandole successivamente al principe elettore per la decisione – si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni addotte dai supplicanti. Nel 1698 il principe Lothar Franz aveva dato incarico agli ufficiali di accogliere personalmente – e non per mezzo dei cancellieri – le lamentele e le richieste dei sudditi e di verificarle[28]. Gli ufficiali dell'amministrazione locale erano tenuti a dare un parere sulle affermazioni nella relazione accompagnatoria e a prendere posizione al riguardo; una procedura diversa consisteva nell'inviare una richiesta all'ufficio perché fossero verificati il grado di attendibilità della supplica o gli argomenti esposti. Non si trattava soltanto di 'fatti' materiali. Per le autorità che si occupavano della verifica erano importanti anche fattori sociali, quali ad esempio la reputazione e la situazione economica di un accusato, il sostegno ed il credito di cui egli godeva presso la famiglia, i vicini, le *élites* locali (parroco, organi comunali), la sua integrazione complessiva nella comunità anche a garanzia di un maggiore controllo sociale.

In questo senso si può affermare che le suppliche rispecchiassero in modo relativamente preciso la 'realtà storica' o, almeno, non contenessero nessuna scoperta finzione, ma che adducessero argomentazioni e circostanze specifiche e particolari che avessero un (più o meno) alto grado di plausibilità e razionalità anche agli occhi del ricevente[29].

Dal punto di vista pratico le suppliche erano trattate come tutte le questioni criminali e di polizia e dovevano pertanto seguire il consueto *iter* amministrativo; dovevano essere inoltrate presso gli uffici e giungevano – spesso provviste di una relazione sulle verifiche condotte – alle autorità centrali (Consiglio aulico, governo territoriale, Camera). In linea di principio la decisione riguardo alla remissione o alla mitigazione della pena spettava

[28] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., I, «Kurmainz», n. 401, ordine del 31 gennaio 1698.

[29] Anche G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., p. 484 e p. 495, nota 102, sottolinea come la procedura limitasse rigidamente lo spazio per eventuali falsificazioni riguardo ai fatti citati.

al signore territoriale in base alle sue prerogative di convalida e di condono; tuttavia di fatto erano le autorità governative e giudiziarie competenti a trattare le suppliche ed inoltrare al principe un parere o una risoluzione al riguardo. Nel principato di Magonza la competenza dei consiglieri laici relativa alle suppliche *in causis criminalibus* era stata chiaramente stabilita in un'ordinanza dell'anno 1696[30]. Per ogni supplica in materia penale, il Consiglio aulico o il governo incaricavano come referente uno dei propri membri, di norma un giurista. Nella maggior parte dei casi si trattava del consigliere che aveva già steso il parere (la «relazione») ed elaborato la proposta di sentenza e che in seguito affiancava alla supplica un ulteriore parere oppure (nel caso in cui la supplica arrivasse prima del verdetto finale) introduceva le argomentazioni direttamente nella proposta di sentenza. In alcuni casi l'autorità avanzava una «offerta negoziale» già insieme alla sentenza, ad esempio proponendo pene alternative e consentendo all'inquisito di decidere se volesse, ad esempio, sottoporsi ad una penitenza ecclesiastica oppure pagare un'ammenda in denaro. Per il principato maguntino si sono individuate addirittura delle sentenze nelle quali era stato consigliato al condannato di inoltrare supplica per la riduzione della pena.

È pertanto problematico distinguere esattamente tra suppliche inoltrate come reazione ad una sentenza e suppliche che adducono motivazioni a favore della mitigazione della pena già durante il procedimento. In alcuni casi prima dell'emissione della sentenza i referenti o il governo consegnavano al principe una 'raccomandazione di clemenza' che recepiva argomenti a discarico e a favore di una mitigazione della pena addotti nelle suppliche o durante l'audizione. Il governo discuteva allora del parere e del giudizio, li metteva ai voti e presentava al principe elettore l'intera documentazione per la decisione finale[31]. Esi-

[30] K. HÄRTER - M. STOLLEIS (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., I, «Kurmainz», n. 391, rescritto del 23 gennaio 1696.

[31] Questa procedura era consueta anche in numerosi altri territori; si vedano, ad esempio, T. KRAUSE, *Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover. Vom Ende des 17. bis zum ersten Drittel des 19. Jahrhunderts*, Aalen 1991; F.-W. LUCHT, *Die Strafrechtspflege in Sachsen – Weimar – Eisenach*

steva anche, in linea di principio, la possibilità di consegnare la supplica direttamente al principe elettore, nel caso in cui questi sostasse nel luogo ove si trovava il supplicante o concedesse udienze.

I principi elettori di Magonza, ad esempio, ancora nella seconda metà del XVIII secolo mantenevano in linea di principio le proprie prerogative di conferma e di condono riguardo alle suppliche in materia penale[32]. Nel 1761 Johann Friedrich Karl von Ostein annotava su una relazione criminale che «il diritto di condono non dipende per nulla dal governo del principato, ma compete personalmente soltanto a sua grazia il principe come uno dei diritti sovrani»[33]. Nel 1788, nell'ambito delle riforme della giustizia e dell'amministrazione, il principe Friedrich Karl Joseph von Erthal introdusse persino alcuni giorni di udienza durante i quali i sudditi potevano rivolgersi direttamente al principe elettore, e ciò soprattutto per richieste di clemenza e suppliche per la remissione della pena[34]. Anche Karl Theodor von Dalberg rimase fedele al sistema delle suppliche: nel suo progetto di una nuova legge penale non prese infatti posizione alcuna riguardo al diritto di remissione, che doveva rimanere senza limitazione al signore territoriale in quanto giudice supremo (contro le critiche espresse nelle discussioni illuministe sulla riforma)[35].

unter Carl August, Berlin - Leipzig 1929, pp. 19-30; H. Drecoll, *Schwedische Kriminalpolitik im Herzogtum Bremen-Verden von 1648-1712*, Diss. Marburg, 1975, pp. 178 ss.; H. Schaefgen, *Die Strafrechtspflege*, cit.

[32] J. Regge, *Kabinettsjustiz in Brandenburg-Preußen. Eine Studie zur Geschichte des landesherrlichen Bestätigungsrechts in der Strafrechtspflege des 17. und 18. Jahrhunderts*, Berlin 1977; H. Schnabel-Schüle, *Institutionelle und gesellschaftliche Rahmnenbedingungen der Strafgerichtsbarkeit*, cit., pp. 162-164.

[33] Annotazione su di una relazione criminale del 12 settembre 1761, che reca la data di presentazione del 15 settembre 1761, BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1923.

[34] K. Härter - M. Stolleis (edd), *Repertorium der Policeyordnungen*, cit., I, «Kurmainz», n. 2356, ordinanza del 21 gennaio 1788.

[35] Si veda B. Rehbach, *Der Entwurf eines Kriminalgesetzbuches von Karl Theodor von Dalberg aus dem Jahre 1792*, Berlin 1992, pp. 71-73.

In linea di principio ogni suddito poteva inoltrare una supplica; non esisteva una preclusione di tipo sociale e di conseguenza venivano presentate suppliche anche da parte di membri dei ceti inferiori o di gruppi marginali (ad esempio gli ebrei). Tuttavia i senzatetto, i mendicanti stranieri e i vagabondi erano di fatto esclusi, in quanto non disponevano dei contatti e dei mezzi necessari. Presentare una supplica comportava infatti dei costi: nel 1788 nel principato maguntino una supplica in materia penale costava un fiorino e 5 soldi[36]. Il fatto che, malgrado i costi, le suppliche si accumulassero, soprattutto nelle questioni penali, fa presupporre però che i petenti e le loro famiglie potessero effettivamente trarne un vantaggio.

Il sistema delle suppliche aveva in ogni caso delle limitazioni definite dall'autorità – e non solo nelle ordinanze di polizia già citate. Nel 1751, ad esempio, il principe elettore Johann Friedrich Karl von Ostein dava istruzioni al governo che in tutti i casi di pena detentiva (torre, carcere, scavo di trincee nell'ambito dei lavori di fortificazione) e soprattutto nei casi di furto il periodo di detenzione non potesse più essere ridotto dietro presentazione di suppliche, ma dovesse essere scontato completamente[37]. In molti casi fu anche vietato, sotto minaccia di sanzioni, l'"eccessivo' ricorso alla supplica – alcuni rei o comunità arrivarono ad inoltrare fino a quattro (e più) suppliche per un singolo caso.

Chi non si atteneva alle regole e continuava ad inviare suppliche incorreva senz'altro in una sanzione: così nel 1743 e nel 1745 il governo del principato elettorale di Magonza condannò un cittadino della capitale vittima di un furto dapprima a otto, quindi a quattordici giorni di detenzione perché aveva insistito a presentare suppliche chiedendo la restituzione della merce rubata[38]. Anche nella città imperiale di Colonia fin dal XVI secolo le suppliche «abusive», che non corrispondevano alle

[36] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1566.

[37] Il principe elettore al governo, 2 giugno 1751, BstA Würzburg, MRA, *L* 248.

[38] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1914.

forme stabilite dalla normativa o che venivano ripresentate più volte dal supplicante malgrado fossero state respinte, avevano come conseguenza interrogatori e/o sanzioni[39]. Nel complesso quindi lo stesso procedimento sottolinea il carattere negoziale del sistema delle suppliche nella giustizia penale.

3. *Devianza, istruzione del procedimento, norme*

Suppliche che miravano soprattutto alla commutazione di pesanti sanzioni in pene pecuniarie sono attestate nel principato elettorale di Magonza soltanto a partire dal tardo XVI secolo, dopo che il principe o il Consiglio aulico avevano praticamente monopolizzato le competenze nel settore penale. Nel 1594 la moglie e i parenti di Claus Bender, processato per adulterio, richiesero la commutazione della pena (non indicata) in un'ammenda pecuniaria; il Consiglio aulico valutò positivamente la supplica e inflisse una multa di 200 fiorini. Al contrario nel 1592 fu rifiutata la grazia a Conrad Kaiser, condannato per omicidio[40]. Un esempio di utilizzo della supplica contro un membro dell'amministrazione locale si ha già nel 1544, quando, in una supplica al capitolo della cattedrale, la comunità di Sulzheim aveva «denunciato» lo sculdascio (*Schultheiss*) per adulterio[41].

Il numero enorme dei processi per stregoneria nel tardo Cinquecento e nel primo Seicento nel principato di Magonza portò ad un forte incremento delle suppliche. Non si trattava, tuttavia, tanto di richieste di commutazione della pena (soprattutto per condanne a morte), quanto del fatto che le autorità si facessero carico dell'istruzione di processi inquisitori – e cioè *ex officio*[42].

[39] G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., pp. 473 ss. con alcuni esempi tipici.

[40] BStA Würzburg, MRA, *Cent*, 189 e 241.

[41] F. HERRMANN (ed), *Die Protokolle des Mainzer Domkapitel*, 3, Darmstadt 1976, pp. 1038 s.

[42] H. POHL, *Hexenglauben und Hexenverfolgung im Kurfürstentum Mainz. Ein Beitrag zur Hexenfrage im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert*, Stuttgart 1988, p. 147.

Nei processi alle streghe intere comunità prendevano l'iniziativa di redigere «suppliche comunali», nelle quali sollecitavano soprattutto l'istruzione di procedimenti o denunciavano delle streghe. A questo riguardo – almeno nel principato di Magonza – lo stabilirsi ed il differenziarsi del sistema delle suppliche nella giustizia penale furono collegati al diffondersi di meccanismi di esclusione e persecuzione[43]. Al contrario della querela in un processo accusatorio 'ordinario' (nel quale anche il querelante affrontava un certo rischio e poteva eventualmente essere persino arrestato), il processo inquisitorio, condotto d'ufficio, permetteva alla popolazione un'istruzione del procedimento pressoché priva di rischi per mezzo del ricorso a strumenti quasi del tutto informali come richieste o suppliche. Allo stesso modo la popolazione utilizzava le suppliche per scopi diversificati: per segnalare 'abusi' nell'ambito della giustizia penale o nell'esecuzione della pena, per esporre lamentele riguardanti costi o impiegati locali, o persino per dare inizio ad un procedimento penale o ad una richiesta di punizione. Infatti per mezzo delle suppliche non furono 'implorate' soltanto mitigazioni di pene già inflitte, ma al contrario anche la punizione di devianze o l'istruzione di procedimenti penali.

Nel processo inquisitorio la supplica poté sostituire la più antica forma della querela 'privata' presente nel processo accusatorio e in questo modo integrò l'obbligo di denuncia e delazione previsto in molte norme di polizia. Ancora nel XVIII secolo le denunce di devianze o perfino le concrete richieste di procedimenti penali e di punizione di comportamenti o persone devianti furono oggetto di suppliche. Così nel 1725 la vedova di un uomo assassinato richiese che «il processo fosse regolarmente istruito d'ufficio da un fiscale ben preparato al riguardo» perché non disponeva dei mezzi per iniziare un processo accusatorio[44]. A volte nelle suppliche si frammischiavano denunce a richieste di dispensa o di emanazione di norme: alcuni osti di Magonza, valendosi di suppliche, denunciarono concorrenti scomodi e

[43] Questa funzione delle suppliche nei processi per stregoneria viene sottolineata praticamente da tutta la ricerca in materia.

[44] Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 101/321a.

contemporaneamente chiesero la dispensa dal divieto di mescita degli alcolici e di suonare musica da ballo la domenica e nei giorni festivi; in un altro caso dei musicisti maguntini chiesero di vietare assolutamente ai musicanti «forestieri» di suonare nel principato e denunciarono i propri concorrenti «stranieri»[45].

Occasionalmente anche intere comunità del principato elettorale di Magonza ricorsero allo strumento della supplica per denunciare o segnalare un comportamento deviante – soprattutto da parte di ufficiali[46]. Al contrario della denuncia diretta di una singola persona – che doveva essere presentata ai titolari degli uffici locali – la supplica della comunità, rivolta direttamente al principe, sembrava promettere maggior successo nel procedimento contro ufficiali 'indesiderati'. In questi casi non venivano denunciate direttamente mancanze professionali o una cattiva conduzione dell'ufficio, ma la maggior parte delle volte le suppliche segnalavano altri 'reati' (ad esempio l'adulterio nella supplica già menzionata del 1544). Così negli anni 1742-1743 la comunità di Wattenheim, tramite alcune suppliche comunali anonime (firmate come «rapporto di alcuni sudditi fedeli» e «la devotissima comunità di Wattenheim»), accusò l'oste Josef Neumann, sua moglie e il consigliere comunale Michael Schneider di essere «albergatori di zingari» e ricettatori, che da anni alloggiavano e spalleggiavano «truffatori» e «mascalzoni». Il mancato ricorso ad una denuncia personale a favore della delazione veniva giustificato con la paura della vendetta – Neumann e Schneider erano apparentemente protetti dal parroco e dal cancelliere doganale – e con il riferimento ad ordinanze di polizia in materia, che sollecitavano esplicitamente la presentazione di denunce anonime. Gli estensori delle richieste sollecitavano affinché si procedesse segretamente all'arresto e all'istruzione di un procedimento inquisitorio *ex officio*, in modo che la «comunità» non dovesse sostenere alcuna spesa (come sarebbe invece successo in conseguenza di un processo accusatorio)[47]. È vero

[45] Numerosi esempi in BStA Würzburg, MPA, 468/III.

[46] Fondamentale per le suppliche di comunità R. FUHRMANN - B. KÜMIN - A. WÜRGLER, *Supplizierende Gemeinden*, cit.

che di regola simili suppliche non avevano direttamente successo, ma comportavano l'esame dell'accusato e in tal modo potevano almeno dimostrare la prontezza di una comunità nel procedere contro il titolare di un ufficio[48].

Nella seconda metà del XVIII secolo le suppliche furono utilizzate anche da mogli per perseguire penalmente mariti devianti che conducevano uno «stile di vita sacrilego»[49]. Tale definizione comprendeva la bestemmia, l'ubriachezza, la violenza contro moglie e figli, i rapporti extraconiugali, l''oziosità', l'indebitamento eccessivo, il gioco d'azzardo e altri comportamenti, che erano stati dichiarati penalmente perseguibili anche in alcune leggi di polizia. In parte anche i genitori delle mogli inoltravano le suppliche. Evidentemente proprio per le donne sposate la supplica rappresentava un mezzo per evitare un'accusa diretta e cercare, in qualità di impetranti, un'alleanza con l'autorità contro i propri mariti devianti, contribuendo in questo modo alla realizzazione di forme di controllo e disciplinamento sociale[50]. I

[47] Suppliche del 5 settembre 1742 e 14 giugno 1743 (data di presentazione), BStA Würzburg, *Aschaffenburger Archivreste*, 12/27/1.

[48] Ad esempio nel 1757 la comunità di Sossenheim, nel principato di Magonza, inoltrò una supplica contro il proprio sculdascio (*Schultheiss*) Peter Fay, che era stato accusato d'incesto dalla propria figlia sposata, ma era stato assolto dal governo: BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1143.

[49] Si vedano G. SCHWERHOFF, *Blasphemie vor der Schranken der städtischen Justiz: Basel, Köln und Nürnberg im Vergleich (14.-17. Jahrhundert)*, in «Jus Commune», 25, 1998, pp. 40-120 e K. HÄRTER, *Kriminalität und Praxis der Strafjustiz im geistlichen Territorialstaat des Alten Reiches. Sexuelle Delinquenz und Justiznutzung im frühneuzeitlichen Kurmainz*, in M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI (edd), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 11), Bologna 2001, pp. 101-134.

[50] Sull'«alleanza» tra donne e giustizia penale H. R. SCHMIDT, *Dorf und Religion. Reformierte Sittenzucht in Berner Landgemeinden der Frühen Neuzeit*, Stuttgart - Jena - New York 1995; U. RUBLACK, *Magd, Metz' oder Mörderin. Frauen vor frühneuzeitlichen Gerichten*, Frankfurt a.M. 1998, pp. 289 ss. e R. HABERMAS, *Frauen und Männer im Kampf um Leib, Ökonomie und Recht. Zur Beziehung der Geschlechter in Frankfurt der Frühen Neuzeit*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition* (Studien zur historischen Kulturforschung, 4), Frankfurt a.M. 1992, pp. 109-136.

seguenti esempi relativi al principato di Magonza dimostrano in modo pregnante la negoziazione riguardo a devianza e punizione e le conseguenze derivanti dall'invio di suppliche sull'emanazione di nuove norme.

Nel 1749 la moglie del bracciante Marx Ditz aveva richiesto in una supplica al governo di incarcerare il marito a causa della sua condotta di vita peccaminosa e violenta, per sacrilegio, ubriachezza e consumo di carne durante la Quaresima. I consiglieri però respinsero la richiesta per mancanza di prove e per la «procedura irregolare»[51]. Margarethe Zipp di Bensheim ebbe, invece, una sorte migliore: anch'ella presentò una supplica al governo del principato accusando il marito, il consigliere Sebastian Zipp, di condurre una vita dissoluta e di trascurare il governo della casa, di bere troppa acquavite, di «maltrattare» e «brutalizzare» moglie e figli con ingiurie e percosse, di aver contratto debiti superiori alle proprie condizioni patrimoniali, di sperperare il patrimonio dotale della moglie, di non coltivare i campi, di condurre tutta la famiglia all'indigenza e di aver anche offeso l'autorità (l'*Amtskeller*)[52]; per tutte queste ragioni il governo doveva imporre «immediatamente con durezza al marito una miglior condotta di vita». Il governo dapprima incaricò l'*Amtskeller* di «costituire il marito della supplicante riguardo alla sua condotta», cioè di indagare sulla questione in modo sommario-inquisitorio per verificare le accuse, e in seguito condannò Zipp alla detenzione; inoltre, in quanto «prodigus», egli dovette perdere la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di quello famigliare e fu dichiarato giuridicamente incapace. In verità Zipp riuscì in seguito a darsi alla fuga e a trattare a sua volta con il governo per mezzo di suppliche, così che nel 1755 fu raggiunta una composizione della vertenza. Fu però determinante il fatto che il caso desse l'occasione per l'emanazione di una nuova norma, come proponeva il referente Lasser nella relazione criminale:

[51] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1214.

[52] L'*Amtskeller* era l'ufficiale periferico incaricato di condurre la prima parte del processo inquisitoriale.

«A questo proposito contro simili sperperi volontari ed a prevenzione dei disagi che ne conseguono e della derivante rovina delle mogli e dei figli bisognerebbe abbozzare una norma generale, nella quale dare disposizione che in caso di sospetto di simile prodigalità gli ufficiali e l'autorità del luogo indaghino d'ufficio senza attendere la presentazione di una querela»[53].

Occasionalmente furono richieste per mezzo di suppliche anche sanzioni o misure disciplinari immediate. Nel 1770, ad esempio, un padre supplicò il principe di incarcerare il figlio maggiore, che egli aveva tentato invano per sei anni di distogliere da una vita dissoluta. La richiesta fu accolta ed il figlio fu rinchiuso per tre mesi nel carcere di Magonza[54].

Queste suppliche, finalizzate alla segnalazione di devianze ed al controllo/disciplinamento sociale, si ritrovano anche in altri territori a partire dal XVI secolo. Nel 1596, ad esempio, nella contea di Hessen un padre presentò una richiesta di punizione contro il proprio figlio sposato, perché aveva maltrattato i genitori, mentre Johann Hutteroth inoltrò supplica all'autorità chiedendo di procedere contro il proprio suocero bestemmiatore e litigioso[55].

È vero che di regola l'istruzione di un procedimento penale o l'introduzione di una 'misura disciplinare' non avvenivano attraverso le suppliche, tuttavia – si può porre come tesi – ad esse competeva un'importante funzione qualitativa nella comunicazione tra sudditi e autorità riguardo alla devianza. Le suppliche costituivano infatti un importante strumento di controllo sociale, che si poteva realizzare soprattutto nell''alleanza' tra autorità e sudditi (e di nuovo in modo particolare con le donne, socialmente e giuridicamente più deboli), o basandosi sull'esistenza di una concezione concorde della devianza e degli obiettivi del disciplinamento.

[53] Relazione criminale del 25 maggio 1752, BStA Würzburg, MRA, *KA*, 2840.

[54] Stadtarchiv Mainz, 4/8.

[55] Gli esempi sono in H. NEUHAUS, *Supplikationen*, cit., p. 154.

4. *La negoziazione delle sanzioni, il condono*

L'aspetto del controllo sociale svolgeva un ruolo preminente anche nelle suppliche che miravano alla concessione di un condono – la riduzione o la commutazione di una pena[56]. La negoziazione delle sanzioni attraverso le suppliche si sviluppò fino a divenire un importante elemento costitutivo del procedimento penale, tuttavia tale procedura non era menzionata nella *Carolina*, né regolamentata dal diritto processuale penale territoriale.

La base fu costituita dalla modificazione della procedura penale o deliberativa nella prima età moderna, che si può descrivere con i concetti del diritto di conferma e di remissione, della *poena extraordinaria* o *poena arbitraria*, della considerazione delle 'circostanze' e dell'influsso generale delle teorie amministrative sulla giustizia penale. A partire dal XVI secolo i margini decisionali dei tribunali nel processo inquisitorio si erano considerevolmente ampliati – favoriti dalla legislazione di polizia e dalla nascente giurisprudenza penale. Contemporaneamente i signori territoriali non avevano soltanto monopolizzato le competenze giurisdizionali presso le proprie autorità centrali, ma avevano anche stabilito un diritto signorile di conferma onnicomprensivo che lasciava loro, in quanto giudici supremi, l'ultima decisione sia nel caso di sentenze regolari sia riguardo alla concessione di grazie (ed in generale nei casi di suppliche)[57].

[56] Concordo con la definizione di grazia/amnistia – anche nel senso di un concetto più ristretto di clemenza – che dà D. DIMOULIS, *Die Begnadigung in vergleichender Perspektive. Rechtsphilosophische, verfassungs- und strafrechtliche Probleme*, Berlin 1996, p. 24, come di un atto del vertice dello stato, con il quale «in un caso particolare viene condonata, ridotta o commutata una sanzione inflitta e passata in giudicato». Secondo me gli studi che si occupano della «grazia» nella giustizia penale della prima età moderna non distinguono a sufficienza tra clemenza e grazia e trascurano l'aspetto della negoziazione delle sanzioni attraverso le suppliche; si veda soltanto R. VAN DÜLMEN, *Theater*, cit., pp. 44 s.

[57] In proposito J. REGGE, *Kabinettsjustiz*, cit.; H. SCHNABEL-SCHÜLE, *Institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Strafgerichtsbarkeit*, cit.; K. HÄRTER, *Strafverfahren*, cit.

Le norme di polizia introdussero inoltre pene nuove e arbitrarie e prescrissero agli organi deliberanti di giudicare i delitti tenendo conto delle circostanze. Partendo dalla *Carolina* e da Carpzov anche la giurisprudenza ha considerevolmente differenziato e 'considerato scientificamente' le possibilità di punizione straordinarie o arbitrarie e le diverse circostanze attenuanti o che dovevano essere prese in esame al momento della definizione della pena. I testi giurisprudenziali ebbero quindi una decisiva 'funzione di collegamento o di mediazione' nel procedimento deliberativo: aprirono spazi di interpretazione, ad esempio, per 'allontanarsi' dalla *Carolina* o per interpretarla ed adeguarla al singolo caso concreto ed alle sue circostanze – anche nel contesto di altre norme ed intenzioni (*gute Policey*, fiscalismo, norme sociali). Il diritto penale eterogeneo della prima età moderna permetteva l'utilizzo di strategie decisionali flessibili grazie ai diversi cerimoniali, alla considerazione delle 'circostanze' e alla *poena extraordinaria*. Il gran numero delle fonti del diritto e la loro interpretazione giurisprudenziale consentivano alla giustizia penale della prima età moderna l'impiego delle norme in base al singolo caso concreto per adeguare la pena alle circostanze relative al reato ed al colpevole, alle finalità dello stato, ma anche al contesto ed alle norme sociali. In questo modo si poneva la premessa per prendere in considerazione anche quegli argomenti e quelle circostanze 'extragiudiziali' addotti nelle suppliche in merito alle richieste di condono o di mitigazione e commutazione della pena, che la maggior parte delle volte non avevano trovato spazio nella sentenza vera e propria (o in tutti i casi non avevano influito sull'erogazione della pena).

Non può quindi meravigliare che le suppliche relative alla commutazione e alla mitigazione di pene ed altre sanzioni erogate sia nel processo inquisitorio di «alta» giustizia che nel procedimento sommario di polizia di «bassa» giustizia costituiscano una percentuale rilevante non soltanto nel campo della giustizia penale, ma anche nell'insieme complessivo delle suppliche inoltrate[58]. Si presentavano suppliche per i reati e le pene più

[58] Si vedano ad esempio per il Baden e il Württemberg A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit. e A. LANDWEHR, *Policey*, cit., pp. 294 ss.

svariati; la gamma spaziava dagli omicidi o dalle condanne a morte fino alle semplici infrazioni nell'ambito, ad esempio, della normativa relativa alle feste (musica e balli di domenica o nei giorni festivi) ed alle ammende pecuniarie[59]. Nel principato di Magonza le suppliche relative a casi criminali (ne sono state esaminate 235) si ripartiscono tra reati per comportamenti sessuali devianti (soprattutto concubinato, adulterio e incesto), reati contro il patrimonio (soprattutto furto), atti di violenza (omicidio e lesioni corporali) ed infrazioni di polizia (ad esempio «condotta di vita sacrilega» o «pratiche magiche per la ricerca di tesori» – *Schatzgraben* –); considerata la ripartizione complessiva dei reati, i settori della sessualità e della violenza risultano sovrarappresentati, come dimostrano i grafici seguenti:

Suppliche (235)

Reati (4255)

[59] Allo stesso risultato arriva anche A. Bauer, *Das Gnadenbitten*, cit., p. 202: «La richiesta di grazia veniva inoltrata sia a favore di criminali che a norma di diritto rischiavano la pena di morte, o contro i quali era già stata emanata una condanna alla pena capitale, sia nel caso di reati minori, per i quali si trattava soltanto di evitare pene corporali o pecuniarie».

Anche nel caso di reati e di pene minori, che non ricadevano nella categoria degli atti criminali, bensì in quella delle questioni di polizia, la competenza per la riduzione o commutazione della pena spettava di regola al signore territoriale e alle sue autorità centrali. Nel principato di Magonza era stato vietato agli ufficiali locali di ridurre o di aggravare le pene, comprese quelle inflitte da loro stessi, come può chiarire l'esempio seguente.

Nel 1699, in un caso specifico (la condanna di una contadina ad una forte ammenda per furto di legna), considerato che agli ufficiali locali era affidata in linea di principio la competenza (formulata in un primo momento sotto forma di richiesta) di stabilire la pena nei procedimenti polizieschi sommari, l'ufficiale von Amorbach ne dedusse la possibilità, in questi «casi minori», di moderare d'ufficio la pena, così da aggirare il dispendioso inoltro di suppliche a Magonza con il conseguente carico di lavoro per il Consiglio di corte. Il consiglio però respinse in modo categorico questo tentativo: la moderazione delle pene poteva essere effettuata esclusivamente dal consiglio stesso o dal principe[60]. Il *trend* verso la centralizzazione e la monopolizzazione delle competenze decisionali si mostrava quindi chiaramente anche nell'ambito della 'negoziazione' delle pene o della loro mitigazione attraverso il ricorso alle suppliche.

Nelle suppliche i rei o i loro congiunti non chiedevano soltanto misericordia cristiana; di regola non negavano il reato loro ascritto, né richiedevano un nuovo procedimento, ma fornivano argomenti razionali che si collocavano nell'ottica della *gute Policey*. I supplicanti accettavano il verdetto di colpevolezza e di conseguenza la legittimità delle norme e della giustizia penale dell'autorità superiore[61]. Questa era una premessa essenziale perché una supplica ottenesse un esito positivo. Tuttavia nel principato di Magonza ci furono, anche se rarissime, suppliche che presentavano argomenti a sostegno della richiesta sulla base di vizi di principio della normativa o del procedimento e che

[60] Scritto al Consiglio aulico del 9 agosto 1669 e rescritto del 16 agosto 1699, BStA Würzburg, MRA, *Cent*, 114.

[61] La stessa conclusione in A. LANDWEHR, *Policey*, cit., p. 298.

avanzavano lagnanze riguardo al mancato rispetto dell'ordinamento vigente o a vizi procedurali.

La negoziazione tra governo e imputati attraverso le suppliche aveva per oggetto soprattutto la commutazione o la mitigazione delle disonorevoli pene detentive, o delle pene infamanti e corporali. In questi casi si poneva in primo piano il problema di evitare punizioni pubbliche e disonorevoli e di ottenerne la commutazione in pene pecuniarie 'civili' e non lesive dell'onore[62]. Così, nel 1626 la famiglia di Martin Hartmann, un servitore nella cucina del principe elettore che si era legato ad una «cattiva donna» e per questo era stato condannato al «carcere pubblico», chiedeva il condono della pena. I supplicanti sostenevano che la detenzione in carcere era una pena dura ed amara, il cui carattere infamante era stato ulteriormente aggravato dal fatto che Hartmann era stato messo in catene e condotto al carcere comune cittadino, la torre, pubblicamente e sotto gli occhi degli altri servitori, cioè del suo *milieu* sociale[63].

Spesso venivano offerte alte somme di denaro per la commutazione di pene infamanti in altre non infamanti e 'civili'[64]. Così, ad esempio, l'oste Balthasar di Frammersbach, condannato nel 1690 alla gogna, ad essere pubblicamente bastonato ed all'espulsione dal paese per aver ingravidato la propria figliastra,

[62] Sulle pene infamanti G. SCHWERHOFF, *Verordnete Schande? Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Ehrenstrafen zwischen Rechtsakt und sozialer Sanktion*, in A. BLAUERT - G. SCHWERHOFF (edd), *Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1993, pp. 158-188. A proposito della presentazione di suppliche relative alle pene infamanti (in questo caso soprattutto la gogna), anche M. FRANK, *Dörfliche Gesellschaft und Kriminalität. Das Fallbeispiel Lippe 1650-1800*, Paderborn - München - Wien - Zürich 1995, p. 199 arriva alla seguente conclusione: «Le istanze degli interessati e dei famigliari riflettono chiaramente la paura dell'emarginazione sociale; la condanna alla gogna riduceva la capacità di comunicazione sociale e aveva chiaramente conseguenze determinanti per lo stile di vita».

[63] Petizione del 30 giugno 1626, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 100/4; un caso simile si ebbe nel 1672 nel Württemberg, dove si trattava ugualmente della «vergogna incombente» legata ad una pena detentiva: si veda A. LANDWEHR, *Policey*, p. 299.

[64] Esempi anche in A. LANDWEHR, *Policey*, cit., pp. 299 s.

offrì una grossa somma per evitare la gogna e la pena corporale. Dopo lunghe trattative ed una precisa determinazione delle condizioni patrimoniali del reo, il governo del principato fissò l'ammontare dell'ammenda sostitutiva in 300 fiorini, confermando, però, la condanna all'espulsione dal paese. L'esempio non soltanto evidenzia l'interesse fiscale del governo nei confronti delle commutazioni di pena, ma dimostra il ruolo rilevante dell'onore, o meglio l'effetto intimidatorio esercitato dalla pena corporale infamante: i 300 fiorini pagati dall'oste costituivano praticamente il suo intero patrimonio[65]. In alcuni casi furono i parenti o addirittura comunità nel loro complesso (ad esempio nel 1777 una comunità di ebrei di Magonza) ad offrire alte somme di denaro per evitare ad un reo una pena infamante (soprattutto pene corporali) che avrebbe colpito l'intera famiglia o l'intera comunità[66].

Per evitare pene infamanti – almeno nelle suppliche maguntine del XVII secolo – si ricorreva anche ad argomentazioni religiose: nel 1662 la moglie di Philipp bey der Linden, condannato dal funzionario ad una pena detentiva e ad un'ammenda per la partecipazione ad una rissa di massa tra sudditi cattolici ed evangelici, supplicò perché fosse evitata al marito la pena detentiva che avrebbe portato «scherno e disonore», oltre a difficoltà materiali all'intera famiglia. In tale situazione – questa la sua argomentazione – una mitigazione della pena «sarebbe stata di evidente vantaggio per la religione cattolica»[67]. Nelle suppliche del XVIII secolo, in ogni caso, non si trova alcun riferimento alla religione ad eccezione di espressioni formali – come la richiesta di misericordia cristiana.

Alcune suppliche della seconda metà del XVIII secolo mettono al contrario in discussione la stessa legittimità delle pene infamanti. Così nel 1802 Michel Hennig, cittadino di Amorbach,

[65] BStA Würzburg, MRA, *Cent*, 184.

[66] Si vedano ad esempio BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1818 e 2062.

[67] Supplica di Sibilla bey der Linden, 1662, BStA Würzburg, MRA, *Cent*, 280; qui si trova anche una supplica dell'intera comunità che impetrava la remissione di tutte le pene pecuniarie inflitte ai partecipanti alla rissa.

faceva le proprie rimostranze contro la *Geigenstrafe* (portare in giro pubblicamente un violino) inflitta al figlio e ad altri due giovani per aver danneggiato alberi da frutto, in quanto si trattava di «una pena che era considerata esagerata dalle persone ad eccezione delle donne sconsiderate e che doveva apparire troppo dura» poiché colpiva tre ragazzi contro i quali nemmeno il danneggiato aveva sporto querela, e che non avevano praticamente causato alcun danno quantificabile; si trattava di una «pena esagerata che disonorava i genitori ed i fratelli», in seguito alla quale «tre giovani artigiani sarebbero stati pubblicamente scherniti e avrebbero perso per sempre il loro onore: *factum infamat*, dove non esiste alcun *factum infamans* non si può infliggere una simile pena»[68]. Poiché verso la fine del XVIII secolo nel principato di Magonza nei casi di pene infamanti si accumulavano lamentele, resistenze e persino tentativi di suicidio, nel governo regionale si sviluppò un vivace dibattito sull'abrogazione di questo tipo di pene. In tale contesto proprio le suppliche contro le pene infamanti poterono concretizzare e rafforzare l'effetto della discussione riformatrice illuminista che ne sollecitava l'abolizione.

I condannati tentavano, inoltre, per mezzo delle suppliche, di ridurre la misura della pena ed i tempi di incarcerazione, adducendo argomentazioni contro il tipo e l'ammontare della pena che si fondavano sul loro 'capitale sociale', sul loro *status* economico e sociale, nonché sulla loro 'utilità' e sulla loro volontà di migliorarsi, allo scopo di ottenere un condono o una commutazione. «Promette in futuro di essere un utile suddito dello stato», asserì la madre del commerciante Manera, fuggito a causa di un adulterio, ma che ora desiderava fare ritorno[69]. Spesso non si manifestava soltanto la volontà di redimersi, ma si offriva anche un controllo sociale orizzontale informale: nel 1767 lo zio di Eva Schultz, una trentasettenne nubile accusata di adulterio, si offriva, in caso di riduzione del periodo detentivo, «di prendere con sé ... nella propria casa» la donna e «anche

[68] Supplica di Michel Hen[n]ig, data di presentazione 27 agosto 1802, BStA Würzburg, MPA 2216.

[69] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 2083.

di tenerla d'occhio», in modo che in futuro non potesse più legarsi a uomini sposati[70].

Le suppliche erano sostenute o addirittura redatte da membri della famiglia, da congiunti o membri delle *élites* locali (ad esempio il parroco o componenti del consiglio comunale)[71]. Tra i supplicanti balza all'occhio la quota complessivamente elevata delle donne, che non si limitavano tuttavia a supplicare a favore dei loro mariti devianti, ma ricorrevano alle suppliche anche per accusarli[72]. La partecipazione di famigliari, vicini, *élites* locali o dell'intera comunità segnalava, nel complesso, anche l'inserimento del reo in un sistema informale di controllo sociale, e ciò aumentava considerevolmente le probabilità di successo delle suppliche. Così, ad esempio, nel caso del bottaio Jakob Gunst, sospettato di omicidio e datosi alla fuga fuori dal paese, quasi l'intera comunità sottoscrisse la sua richiesta di salvacondotto e si dichiarò disposta a versare un'elevata cauzione o a garantire per lui. Il governo di Magonza non si limitò ad accettare la cauzione, ma ben presto archiviò il procedimento per mancanza di prove e vizio giuridico nell'indagine[73]. Soprattutto in questi casi di reati 'non intenzionali' (omicidio colposo o lesioni colpose) i colpevoli spesso si davano anzitutto alla latitanza fuori dal paese oppure si rifugiavano in uno dei numerosi luoghi d'asilo della prima età moderna e poi inoltravano una supplica (eventualmente tramite i famigliari) con la richiesta di salvacondotto[74]. In questo modo non si evitava soltanto la disonorevole custodia preventiva, ma si potevano verificare l'atteggiamento dell'autorità ed il suo interesse riguardo alla punizione del reato.

[70] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 22.

[71] Si veda anche R. van Dülmen, *Theater*, cit., p. 44.

[72] Così anche a Colonia: G. Schwerhoff, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., p. 482.

[73] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 2592.

[74] Un caso esemplare anche in G. Schwerhoff, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., p. 478.

Accanto al 'capitale sociale' rappresentato dal reo, e all'offerta di controllo sociale, molte suppliche per la remissione o la commutazione della pena adducevano spesso argomentazioni socioeconomiche, di polizia e fiscali. Le argomentazioni delle mogli di criminali coniugati si fondavano con particolare frequenza sul 'sostentamento' – la necessità di assicurare il cibo e il mantenimento alla famiglia[75]. La maggior parte delle volte si rimproverava il fatto che l'erogazione di pene detentive ad uomini in grado di lavorare aveva conseguenze negative sul piano economico e/o della salute, conduceva alla rovina la famiglia e in questo modo alla lunga anche lo stato ne risultava danneggiato, poiché ne sorgevano spese per l'assistenza sociale, si perdeva forza lavoro e alla fine ciò comportava una riduzione delle tasse e dei tributi, cioè delle entrate dello stato (o della chiesa)[76]. Ma anche i mariti, per ottenere il rilascio dal carcere delle mogli o una riduzione della pena, adducevano argomentazioni relative al governo della casa, al sostentamento e all'educazione dei figli, che «perdevano ogni disciplina e timore di Dio», e alle conseguenze negative dell'esecuzione della pena (ad esempio malattie, indebolimento fisico)[77].

Un esempio tipico delle argomentazioni di tipo sociale e di 'polizia' furono le suppliche inoltrate nel 1767 da alcuni sudditi del principato di Magonza condannati al carcere per aver partecipato ad una rissa in un'osteria: essi avrebbero voluto sottoporsi di buon grado alla pena, ma poi non avrebbero potuto eseguire alcun lavoro nei campi e nelle vigne e ciò avrebbe danneggiato le loro famiglie. Così, col tempo, la lunga pena detentiva loro inflitta avrebbe danneggiato anche lo stato, poiché sarebbero state ridotte le tasse, cioè le entrate. Il referente

[75] Si veda anche l'esempio riportato *ibidem*.

[76] Si veda ad esempio la supplica (accolta) di Anna Maria Engelhard, data di presentazione 16 giugno 1688, BStA Würzburg, MRA, *Cent*, 216.

[77] Citiamo qui la supplica del mastro lattoniere Kritzewitz (data di presentazione 29 aprile 1765), la cui moglie in un primo momento era stata condannata ad una pena detentiva per adulterio e lenocinio. Kritzewitz inoltrò complessivamente cinque suppliche, ma non poté evitare una pena infamante ed il bando della moglie dal paese: BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1731 e 1897.

governativo competente ritenne allora che «la pena detentiva per i contadini sia anche più rovinosa e dannosa che di regola, perché l'agricoltore deve così trascurare i lavori necessari e non può quindi tenere nello stato e nelle condizioni necessarie ciò da cui trae il proprio nutrimento» e che «al suo ritorno la situazione domestica è rovinata». La detenzione, quindi, non danneggiava soltanto il suddito, ma anche il principato stesso. Dal momento che i tre condannati non rifiutavano la debita obbedienza di fronte alla pena, si poteva ridurne la durata ad otto giorni[78].

Era importante anche dare garanzie di rifondere e risarcire i danni. Così nel 1761 il suddito maguntino Ruppel chiedeva di ridurre la detenzione inflitta alla moglie per numerosi furti e «per grazia, risparmiare alla moglie l'infame vilipendio pubblico»; oltre ad addurre argomentazioni economiche (la mancanza della moglie al momento del raccolto) e sociali (la cura di cinque figli, la benevola attitudine del vicinato), nella supplica egli assicurava anche il pieno risarcimento delle vittime, e provvide in tal senso. Quindi anche il referente competente chiese una netta riduzione della pena detentiva, dal momento che «del resto sono sicuramente apprezzabili le occasioni in cui si possono esercitare verso i sudditi gli *iura aggratiandi*, soprattutto nei casi in cui le punizioni sono state arbitrarie come in quello in esame»[79]. Riguardo al risarcimento dei danni, a volte si faceva anche menzione del fatto che le «vittime» avevano perdonato il colpevole. Questo elemento svolgeva un ruolo importante soprattutto nei casi di adulterio: il perdono concesso dalla moglie (a cui erano sempre collegati il 'ritorno' del marito in seno alla famiglia e la prosecuzione del vincolo matrimoniale) poteva avere un peso rilevante per la mitigazione della pena.

Le decisioni del principe territoriale o delle autorità giuridiche o governative competenti riguardo alle suppliche non erano, dunque, affatto guidate dalla pietà cristiana o da motivazioni esclusivamente giuridiche; le argomentazioni esposte nelle sup-

[78] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 2565.

[79] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1207.

pliche venivano vagliate, valutate ed in parte accettate, nella misura in cui si conformavano al concetto di *gute Policey* dell'autorità[80]. È vero che nelle suppliche venivano addotte anche circostanze attenuanti giuridicamente rilevanti, come la ridotta capacità di intendere e volere (a causa del consumo di alcool, delle provocazioni subite, della giovinezza, ecc.), ma questi argomenti erano meno efficaci, in quanto erano già stati considerati al momento dell'elaborazione della sentenza – almeno secondo l'opinione delle autorità governative. Le «circostanze» per la concessione di una grazia potevano «fondarsi solo su motivazioni politiche [intese come pertinenti alla polizia], non di diritto»: questa era anche la concezione della giurisprudenza coeva[81]. Pure l'effetto simbolico aveva un ruolo per l'autorità o per il principe territoriale: si poteva dimostrare clemenza ed in questo modo aumentare il proprio prestigio (come dimostra chiaramente anche l'esempio citato in precedenza) senza mettere in effettivo pericolo «il buon ordine della comunità».

Frequentemente, nella valutazione di una supplica, gli elementi decisivi per la mitigazione di una pena erano le argomentazioni di natura economico-fiscale[82], la reputazione o l'integrazione sociale di un condannato così come la promessa di risarcimento e la possibilità di 'correzione', la probabilità cioè che la comunità

[80] Anche A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit., p. 204 individua uno sviluppo di questo tipo (tuttavia in modo più vago): «Mentre ancora per tutto il XV secolo in entrambi i distretti giudiziari la concessione di una grazia viene motivata esclusivamente in base all'importanza ed al numero degli intercessori ed alla misericordia cristiana del tribunale, questa situazione cambia a partire dall'inizio del XVI secolo. Negli atti giudiziari e nelle lettere di tregua giurata vengono indicate sempre più spesso precise ragioni per la concessione di una grazia, che spesso corrispondono alle attuali circostanze attenuanti».

[81] C.A. TITTMANN, *Handbuch der Strafrechtswissenschaft und der deutschen Strafgesetzkunde*, 4 voll., Halle 1806-1810, 1, p. 137.

[82] Si veda ad esempio per Nassau B.D. PLAUM, *Strafrecht, Kriminalpolitik und Kriminalität im Fürstentum Siegen 1750-1810*, St. Katharinen 1990, pp. 153 s.: «Le richieste di remissione della pena venivano accolte spesso quando si trattava di reati minori, soprattutto nei casi in cui la povertà rendeva impossibile la riscossione della pena pecuniaria. L'ammontare della riduzione della pena – cancellazione totale o riduzione a metà – dipendeva dalle condizioni patrimoniali del delinquente».

e/o le *élites* locali avrebbero svolto la funzione di controllo sociale. Così nel 1778 la pena detentiva di Peter Sternheimer fu commutata in un'ammenda, in modo che egli potesse assistere la vecchia madre malata nella gestione della fattoria. La supplica di Jacob Ruf (di Hattersheim) perché gli fosse condonato il resto della pena dopo cinque mesi di detenzione fu invece respinta, poiché egli non poté addurre alcuna urgente motivazione economica[83].

Nel XVIII secolo cominciò ad essere oggetto di valutazione anche il comportamento di un reo durante la detenzione. Nel principato di Magonza, prima di deliberare riguardo ad una supplica, il governo chiedeva alle autorità di sorveglianza del carcere o del luogo di prestazione dei lavori forzati (costruzione delle mura di fortificazione) se il criminale si era 'corretto' e, ad esempio, si era sottomesso al duro regolamento carcerario. Nel 1751, la supplica di un cittadino di Magonza condannato per insubordinazione e «condotta di vita sacrilega» fu respinta, perché egli non mostrava alcuna correzione del proprio «stile di vita sconsiderato» e non si nutriva alcuna speranza neppure riguardo ad un futuro miglioramento della condotta[84]. Oltre a ciò giocava un ruolo lo stato di affollamento del carcere: se le carceri erano sovraffollate e si volevano incarcerare condannati 'più pericolosi', il governo maguntino era quantomeno più disponibile ad accogliere la richiesta di un reo locale per la riduzione della pena.

In base ad una valutazione sommaria, nel principato di Magonza circa la metà delle suppliche aveva esito positivo; erano soprattutto i padri di famiglia del luogo ed in grado di lavorare a beneficiare dei condoni o ad essere in grado di negoziare le sanzioni per mezzo delle suppliche[85]. Spesso erano necessarie

[83] Suppliche del 1778 con deliberazione del principe e del governo, Stadtarchiv Mainz, 4/6.

[84] BStA Würzburg, MRA, *KA*, 1918.

[85] Pertanto non può essere generalizzata la tesi di R. VAN DÜLMEN, *Theater*, cit., p. 45: «Non da ultimo tra i beneficiari di una grazia le donne erano più numerose degli uomini. In quanto bisognose di protezione trovavano clemenza più facilmente rispetto agli uomini».

più suppliche e frequentemente prima della decisione definitiva il governo si metteva nuovamente in comunicazione con i funzionari locali. Tuttavia le autorità di Magonza concedevano raramente la piena remissione della pena, piuttosto ne riducevano l'ammontare o ne commutavano il tipo[86]. Pertanto, in linea di massima, le suppliche non comportavano una piena abolizione della pena, né erano un mezzo sicuro per ottenerne la mitigazione e neppure un reale sostituto della difesa ufficiale e degli strumenti formali del diritto. Esse permettevano piuttosto all'autorità di rendere più flessibile la giustizia penale.

Le suppliche intese come richieste di grazia in seguito ad una condanna alla pena capitale, tuttavia, avevano un'importanza limitata nella giustizia penale del principato di Magonza. Solo nel caso dell'infanticida Anna Maria Lang di Bürstadt, condannata nel 1726 alla decapitazione con la spada, si arrivò alla grazia, che fu concessa facendo riferimento a un'usanza popolare tradizionale (la «liberazione» dal patibolo). Il giorno stesso dell'esecuzione il figlio di un commerciante di brocche si dichiarò disposto a sposare Anna Maria. Fu redatta perciò una richiesta di grazia, sostenuta dalla moglie di Schütz von Holtzhausen, ufficiale e burgravio, e dalla vedova del suo predecessore. L'esecuzione fu sospesa fino alla risposta del governo maguntino. Il principe elettore Lothar Franz von Schönborn concesse effettivamente la grazia alla donna, che sposò il proprio «salvatore»[87]. La remissione della pena avvenne quindi nel contesto di una prassi tradizionale – il «matrimonio sotto il patibolo» – testimoniata anche per altri territori. Ad esempio nel 1725, nel cantone di Schwyz, la ladra Anna Maria Inderbitzin fu graziata su richiesta

[86] Anche A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit., p. 111 arriva allo stesso risultato: «Si arrivava molto più spesso ad una mitigazione della pena, piuttosto che ad una completa remissione. La mitigazione poteva verificarsi sia nel corso del giudizio, sia dopo la sentenza, attraverso la riduzione o la commutazione della pena già inflitta. In questi casi come pene sostitutive entravano in gioco soprattutto pene corporali, esilio, divieti di soggiorno, pene infamanti, ammende e penitenze ecclesiastiche». Anche a Brema si seguiva una prassi di questo tipo: H. DRECOLL, *Schwedische Kriminalpolitik*, cit., pp. 178 s.

[87] Rapporti del 25 agosto 1727 e 4 settembre 1727 e rescritto del 4 settembre 1727, BStA Würzburg, MRA, *Cent*, 66.

dell'apprendista conciatore Magnus Weber, il quale si era offerto di sposare la donna per salvarla dalla pena capitale[88]. Elemento decisivo (almeno nel caso di Magonza) non fu, tuttavia, il rispetto di un'usanza popolare da parte dell'autorità, bensì l'offerta di un controllo sociale informale, cioè l'inserimento, grazie al matrimonio, della condannata in una famiglia e nella comunità; a questo riguardo si dimostrò particolarmente utile il sostegno offerto dalle mogli degli ufficiali locali – e, attraverso di loro, dalle *élites* locali.

Il caso citato rappresenta, però, piuttosto un'eccezione riguardo alla pena di morte; per mezzo di suppliche o richieste di grazia nel principato di Magonza le condanne a morte furono soltanto 'ridotte' dal patibolo alla spada, oppure si rinunciò all'esecuzione pubblica per salvare la reputazione di una famiglia[89]. Tuttavia poco più del 70% delle pene capitali (80 su 113) furono inflitte, per furti, a membri di gruppi sociali marginali («bande di ladri e briganti»), che erano più o meno esclusi dal sistema delle suppliche (anche se non in modo formale attraverso apposite leggi)[90].

Salvo poche eccezioni, per il principato di Magonza non ci sono pervenute suppliche di vagabondi. Un esempio è la supplica inoltrata nel 1717 da Anna Catharina Schwartz, moglie di un vagabondo decapitato, che chiedeva di risparmiare la galera al figlio, il quale «vagava per il paese come vagabondo, parlava la lingua dei furfanti e oltre a ciò era gravemente indiziato ed era stato condannato alla galera». Tuttavia la supplica fu respinta.

88 O. ZWENGEL, *Das Strafverfahren in Deutschland von der Zeit der Carolina bis zum Beginn der Reformbewegung des 19. Jahrhunderts*, Niederlauken 1963, p. 82. Esempi di concessioni di grazie in seguito alla celebrazione di un matrimonio si trovano anche in A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, p. 47 s.; tuttavia egli si lascia sfuggire l'aspetto, secondo me importante, del controllo sociale esercitato attraverso il matrimonio.

89 Diversa la situazione nel principato elettorale di Colonia, dove i principi commutavano le pene di morte in pene detentive: H. SCHAEFGEN, *Strafrechtspflege*, cit., p. 102.

90 Anche R. VAN DÜLMEN, *Theater*, cit., p. 45 mette in evidenza il fatto che erano soprattutto i criminali del luogo, ma non «mendicanti e vagabondi» a poter ottenere una mitigazione della pena grazie all'intervento di «intercessori».

Anche nel caso della supplica inoltrata nel marzo 1722 da parte del conte von Welsperg da Venezia a favore di uno «zingaro» condannato alla galera la richiesta fu respinta[91]. In entrambi i casi furono evidenti soprattutto le «motivazioni poliziesche»: vagabondi stranieri non potevano negoziare con il governo alcuna mitigazione della pena poiché, dal punto di vista della polizia, l'ordine e l'utilità pubblica si sarebbero meglio conseguiti con l'esecuzione della condanna alla galera e né lo stato, né la società avrebbero ottenuto alcun vantaggio da un atto di clemenza[92].

Come dimostra questo caso, le suppliche non venivano inoltrate soltanto subito dopo la comunicazione del giudizio o l'erogazione di una pena, ma i rei e le loro famiglie vi ricorrevano anche dopo che una pena detentiva era stata parzialmente scontata, oppure per lamentarsi delle condizioni in cui la pena veniva eseguita. Quasi sempre si adducevano malattie o la debilitazione che derivavano, almeno in parte, dall'esecuzione della condanna. Per il principato di Magonza ci sono pervenute anche delle suppliche nelle quali i rei (condannati ai lavori forzati nell'ambito dei lavori di fortificazione o rinchiusi in carcere) si lamentavano di abusi riguardo alle condizioni di vitto e alloggio o all'alto carico di lavoro[93]. Johann Barth, condannato nel 1726 a quattro settimane di lavori forzati per «eccessi sediziosi», iniziò a scontare la pena a Magonza, ma dopo alcuni giorni ne ottenne la commutazione in un'ammenda: le sue argomentazioni, basate sul fatto che nel carcere regnava un insopportabile tanfo e si fumava tabacco, dannoso per la salute, avevano ottenuto successo[94]. In alcune occasioni i carcerati si offrivano anche di sostituire la pena detentiva con un periodo di servizio militare, e ciò aveva sicure prospettive di successo in tempi di guerra.

[91] Supplica ed estratto del verbale del Consiglio aulico del 30 aprile 1717, BStA Würzburg, MPA, 838; qui si trova anche lo scritto da Venezia del marzo 1722.

[92] Estratto del verbale del Consiglio aulico del 30 aprile 1717, BStA Würzburg, MPA, 838.

[93] Si vedano ad esempio le suppliche dei condannati ai lavori forzati del maggio e novembre 1756 e dell'aprile 1757, BStA Würzburg, MRA, *Cent*, 122.

[94] Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 101/547.

5. *Suppliche relative alle feste: devianze, sanzioni, norme*

Le suppliche non si limitavano ai casi di delitti gravi e reati criminali, ma erano inoltrate anche per infrazioni minori e reati di polizia; neppure in questo caso le funzioni e finalità di questi documenti si possono ridurre alla semplice richiesta di 'condoni'. L'importanza delle suppliche per la modificazione delle norme, delle prassi amministrative e sanzionatorie si può ad esempio dimostrare riguardo alla regolamentazione delle feste e alla punizione delle relative infrazioni[95].

In tutte le città ed i territori dell'Impero germanico le feste erano regolamentate da numerose norme di polizia. Lo sperpero eccessivo, il consumo di bevande alcoliche ed i balli durante la celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali, come durante il carnevale, le fiere annuali e le feste patronali, la domenica e nei giorni festivi furono limitati o del tutto vietati, la maggior parte delle volte sotto minaccia di ammende o di detenzione nella torre; nelle norme di polizia, l'ammontare della pena non era mai stabilito in termini definitivi, ma per lo più veniva solo indicato in termini arbitrari (*poena arbitraria*). Questa prassi era seguita anche nel principato di Magonza, che nella prima età moderna, in quanto principato ecclesiastico cattolico, disponeva di una regolamentazione delle feste particolarmente sviluppata. Venivano inflitte pene non soltanto ai partecipanti alle feste, ma anche agli osti ed ai musici, che reagivano per mezzo di suppliche.

Spesso, per evitare di incorrere nelle pene, osti[96] e popolazione chiedevano una dispensa: già nel 1543 il principe Albrecht

[95] Sul principato di Magonza K. HÄRTER, *Fastnachtslustbarkeiten, Hochzeitsfeiern, Musikantenhalten und Kirchweih: Policey und Festkultur im frühneuzeitlichen Kurmainz*, in «Mainzer Zeitschrift, Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte», 92/93, 1997-1998, pp. 57-87. Anche nei territori del Württemberg e del Baden le suppliche relative alle feste svolsero un ruolo rilevante; si veda A. LANDWEHR, *Policey*, cit., pp. 302-307 e A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit.

[96] Sul ruolo particolare degli osti (anche nel Baden) A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit., p. 343: «Le suppliche degli osti rappresentano una particolarità; essi sono l'unico gruppo professionale chiaramente sovrarappresentato nell'insieme

von Brandenburg aveva emanato una vasta regolamentazione suntuaria per le feste di matrimonio e di battesimo che limitava il numero degli ospiti, delle vivande e delle bevande, dei regali e di altre attività – soprattutto le danze. Il fatto che fossero richieste modifiche anche a queste prime norme di polizia o che esse fossero perlomeno note agli interessati è dimostrato da una supplica del 1544, con la quale Hans Fingk e Heintzen Henn di Trechtinghausen, in occasione del matrimonio dei loro figli, chiedevano al capitolo del duomo di poter disporre di più tavoli del massimo consentito dall'ordinanza[97]. Allo stesso modo le corporazioni maguntine nel 1715 inoltrarono una supplica per chiedere la riammissione del corteo del martedì grasso; il governo respinse però la richiesta di dispensa. Al contrario, un divieto assoluto di musica, danze e festeggiamenti alla domenica e nei giorni festivi emanato all'inizio del XVIII secolo non riuscì ad entrare in vigore: il governo fu sommerso dalle suppliche dei locandieri e dei musici del principato e dovette adeguarsi; pur senza revocare espressamente l'ordinanza concesse continue possibilità di dispensa, e il divieto temporaneo di suonare, ballare e dedicarsi a divertimenti analoghi restò in vigore soltanto in occasione della morte di un principe elettore o dell'imperatore.

La popolazione dunque conosceva le norme di polizia in materia e le pene previste e di regola non ne metteva in discussione la legittimità, ma sovente chiedeva di essere dispensata oppure negoziava un compromesso. Tuttavia, finché si trattava di norme «che comminavano delle pene», non era facile ottenere dall'autorità una dispensa completa. Questo però non significava che la popolazione non potesse avere alcun influsso sull'emanazione e l'entrata in vigore della normativa. Anche la negoziazione delle sanzioni inflitte poteva avere effetto sull'attività legislativa nell'ambito delle norme di polizia.

delle suppliche individuate, il che si deve principalmente al fatto che essi impetravano molto frequentemente la remissione della pena: cinque delle nove istanze inoltrate da questo gruppo riguardavano la riduzione di pene pecuniarie inflitte per la violazione del divieto di mescita di vino e di ballare».

[97] Verbale del capitolo del duomo del 29 ottobre 1544 in F. HERRMANN, *Die Protokolle*, cit., p. 1069; del resto la richiesta fu respinta.

Nel principato di Magonza l'autorità perseguiva sistematicamente le infrazioni alla legislazione sulle feste infliggendo pene che si adeguavano fondamentalmente alle premesse normative. Tuttavia l'ammontare della pena non era affatto definitivo e, soprattutto nel caso di ammende più elevate o di condanne alla detenzione nella torre, i condannati negoziavano col governo per mezzo delle suppliche e chiedevano una riduzione della pena. Il governo si dimostrava occasionalmente (ma assolutamente non in tutti i casi) disponibile soprattutto nel caso di argomentazioni 'poliziesco-economiche' – ad esempio se un condannato poteva dimostrare che la pena metteva in pericolo i fondamenti della sua esistenza – e riduceva le ammende, che a volte raggiungevano un ammontare considerevole. Così un locandiere di Vilbel, dove nel 1785 numerosi osti e i loro ospiti avevano bevuto e danzato di notte, sosteneva che la multa di 10 talleri imperiali inflittagli metteva in pericolo la sua esistenza e non era affatto proporzionata ad un'infrazione tanto lieve quanto il bere «un quarto di vino» dopo le nove di sera. Lo stesso ufficio locale avallò la richiesta del supplicante per una riduzione della pena, presentando le medesime motivazioni: una pena di 10 talleri – che corrispondeva al reddito annuo proveniente dall'attività agricola – era troppo elevata per la violazione dell'orario di chiusura. Il governo ridusse effettivamente l'ammenda a 5 talleri, ma volle mantenere in linea di principio l'elevato ammontare delle multe[98].

Sul piano del disciplinamento, tuttavia, la fermezza delle punizioni non ebbe l'effetto desiderato: locandieri e comunità continuarono a tenere feste la domenica e nei giorni festivi e cercarono con vari mezzi di aggirare il divieto, inoltrando suppliche per la concessione di dispense. Molti sudditi cominciarono anche a recarsi alle feste nei territori vicini, e ciò causò gravi perdite economiche agli osti del principato. Allora locandieri e musicanti sommersero il governo di suppliche in cui evidenziavano in

[98] Supplica di un oste, data di presentazione 23 agosto 1785, BStA Würzburg, MPA, 124; qui sono contenuti una seconda supplica, un rapporto d'ufficio e la deliberazione del governo.

continuazione i danni economici provocati dal divieto[99]. Così gli osti di Nackenheim richiesero che fosse loro permesso far musica e ballare la domenica della festa patronale, perché soltanto con l'offerta di musica era possibile attrarre pubblico dai territori vicini ed aumentare il commercio di vino; il divieto non riduceva soltanto il loro sostentamento, ma provocava anche una perdita economica allo stato[100].

A partire dalla metà del XVIII secolo il principe elettore ed il governo fecero sempre più ricorso ad un ulteriore strumento fiscale: tributi o «tasse sul divertimento» che furono esatte per l'offerta di «divertimenti pubblici»[101]. Non si trattava di una politica coerente, ma della reazione alla pratica della popolazione o degli osti di calcolare in anticipo l'ammontare delle ammende o di richiedere una dispensa per l'ottenimento della quale si offriva una somma pari alla multa prevista. Di fronte alle perenni difficoltà finanziarie del principato si fece strada nel governo e nella Camera l'idea di trasformare le ammende e le somme richieste per la concessione di dispense in una duratura tassa sul divertimento. In questo modo, tuttavia, entrarono in conflitto diverse intenzioni 'poliziesche' – economico-fiscali da un lato, etico-religiose dall'altro – e ciò determinò una legislazione oscillante. Una politica puramente fiscale – eliminazione del divieto e sostituzione delle somme richieste per le dispense e delle ammende con tasse – non riuscì ad imporsi completamente a causa della resistenza della Chiesa. Il principato elettorale mantenne fermo il principio del divieto di svolgere feste alla domenica e nei giorni festivi, tuttavia generalmente concesse eccezioni dietro pagamento di una somma per la dispensa. In questo modo la pena pecuniaria si era di fatto trasformata in un'imposta.

[99] Citiamo una supplica degli osti Drach e Leeb del 16 settembre 1763 (data di presentazione); la cospicua documentazione relativa ad essa e molti altri casi significativi sono conservati in BStA Würzburg, MPA, 468/III.

[100] Supplica degli osti di Nackenheim del 1782, BStA Würzburg, MPA, 1422: suppliche analoghe anche in BStA Würzburg, MPA, 468/III.

[101] Sulla tendenza a sostituire i «divieti suntuari» con «tasse suntuarie» si veda M. STOLLEIS, *Pecunia Nervus Rerum. Zur Staatsfinanzierung der frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1983, pp. 57-61.

In questo cambiamento di atteggiamento fu coinvolta in modo considerevole la popolazione di Magonza, che da un lato aveva inoltrato continue suppliche al principe elettore ed al governo per la concessione di dispense, dall'altro era arrivata a calcolare anticipatamente l'ammontare delle ammende e non si lasciava più spaventare dalle minacce di punizione. In questo senso la trasformazione dell'ammenda in una tassa era anche una reazione all'approccio 'tattico' della popolazione che ricorreva alle suppliche nei confronti delle relative norme di polizia e agli argomenti economico-fiscali addotti nelle suppliche stesse.

Tuttavia alcuni locandieri continuarono a considerare anche le somme pagate per le dispense o la tassa sul divertimento come 'pena' e tentarono di trattare col governo attraverso le suppliche per ottenerne una riduzione. Nel 1789 un locandiere di Magonza chiedeva di ridurre la sua «pena» di 7 talleri. Il governo territoriale rifiutò quanto richiesto e cercò di fargli comprendere che non si trattava di un'ammenda, ma della «somma prescritta per la dispensa»[102]. I colpevoli potevano negoziare con il principe e con il governo le punizioni 'individuali', ma non era più consentita alcuna riduzione nel caso di tasse ed imposte 'generali'.

6. *Conclusione*

Tra l'ultimo terzo del XVIII secolo ed il primo terzo del XIX si verificò un cambiamento non soltanto riguardo al rapporto tra tasse e ammende, ma complessivamente riguardo al passaggio dal sistema della supplica a quello della petizione. Il passaggio dalla supplica come ricorso extragiudiziale alla petizione come «diritto fondamentale» rappresentò un cambiamento sia linguistico che funzionale[103]. Furono decisive a tale proposito le trasformazioni nella giustizia penale, o meglio nel procedimento penale. Nelle riforme, dapprima timidamente accennate nella seconda metà

[102] Il caso del 1789 in BStA Würzburg, MPA, 468/IV.

[103] J.H. KUMPF, *Petitionsrecht und öffentliche Meinung im Entstehungsprozeß der Paulskirchenverfassung 1848/49*, Frankfurt a.M. 1983.

del XVIII secolo, quindi più decisamente avviate nel 1806, la difesa ed i ricorsi furono formalmente integrati nel procedimento penale come elementi costitutivi e furono (almeno in parte) imposti per via normativa. Inoltre anche il diritto penale 'materiale' ricevette fondamenti più solidi per quanto concerne le motivazioni decisionali e le attenuanti. In questo modo la negoziazione delle sanzioni tornò ad inserirsi nell'ambito della comunicazione orale diretta di fronte alla corte. Tuttavia rimase in auge la funzione del controllo sociale: anche oggi possono sperare in una mitigazione della pena soprattutto i delinquenti che – ora per mezzo di petizioni – possono dimostrare integrazione, adattamento ed un futuro controllo sociale.

In questo modo si pongono anche i confini del sistema delle suppliche: lo stato territoriale della prima età moderna era disposto a negoziare con i sudditi riguardo a leggi penali, a procedimenti e sanzioni soprattutto nei casi in cui ne derivasse un effetto positivo sul piano fiscale e dell'ordine poliziesco. Per il governo e per il signore territoriale erano decisivi i vantaggi che ne derivavano per le casse dello stato, l'economia del paese ed il mantenimento «del buon ordine e della polizia», così come per la realizzazione del controllo e del disciplinamento sociale. Il ricorso alle suppliche apriva in effetti ai sudditi possibilità di comunicazione e di partecipazione, ma implicava anche un rafforzamento del controllo sociale e della possibilità di raccogliere informazioni per l'autorità.

Il ricorso alle suppliche – come abbiamo visto – non si verificava soltanto per le richieste di grazia nei casi di pesanti pene per gravi reati, ma concerneva anche la comunicazione di devianze, abusi nell'organizzazione dei tribunali, e soprattutto la garanzia di un controllo sociale orizzontale e informale che poteva sostituire il controllo formale esercitato dallo stato per mezzo della giustizia e delle sanzioni penali. Forme di controllo formali ed informali, o meglio il controllo sociale statale e dell'autorità e il controllo sociale locale e orizzontale si incrociavano proprio nell'ambito della negoziazione delle sanzioni. Pertanto non si possono interpretare le suppliche nel settore penale come completa rinuncia alle sanzioni ed al controllo.

Di conseguenza l'atto di inoltrare suppliche non può essere assunto esclusivamente nella tematica della «clemenza», poiché si differenzia considerevolmente dal diritto di grazia medievale, che esprime piuttosto un atto di potere univoco e verticale[104]. Al contrario, le suppliche rappresentavano un canale di comunicazione tra sudditi e autorità, criminali e corte penale, ed aprivano alla popolazione possibilità 'limitate' nel processo di sovranità, soprattutto riguardo alla negoziazione di devianza e pene[105]. D'altro canto esse significavano anche l'accettazione del potere, ovvero della giustizia penale dell'autorità, e l'integrazione dei sudditi in una forma di comunicazione specializzata (giuridica), formalizzata e disciplinata. In quest'ottica le suppliche, nell'ambito della giustizia penale, contribuirono anche alla stabilizzazione del potere ed all'accettazione della giustizia penale come strumento di controllo sociale.

[104] A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit.

[105] Così anche le tesi fondamentali di A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche*, cit.; A. LANDWEHR, *Policey*, cit., pp. 311 s.; G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., p. 489; R. FUHRMANN - B. KÜMIN - R. WÜRGLER, *Supplizierende Gemeinden*, cit., pp. 319-321.

«In via gratiae et ex plenitudine potestatis». Grazia e prassi giudiziaria nell'Arciducato dell'Austria Inferiore (XVIII secolo)

di *Andrea Griesebner*

Nei territori del Sacro Romano Impero durante la prima età moderna non vi era, com'è noto, la possibilità di fare appello contro le sentenze nei processi criminali. Tuttavia non tutti gli uomini e le donne condannati a morte venivano giustiziati, né tutti i condannati dovevano scontare con la prigione o con i lavori forzati l'intera pena stabilita dalla sentenza. Le ragioni per cui nella prima età moderna la sentenza e la prassi penale potessero divergere considerevolmente vanno cercate nell'istituzione della grazia del principe territoriale, la quale in tutti i territori dell'Impero costituiva una componente importante del filone extragiudiziario del diritto e della giurisdizione[1]. Anche se in

Il presente articolo prende le mosse dal mio studio *Konkurrierende Wahrheiten. Malefizprozesse vor dem Landgericht Perchtoldsdorf im 18. Jahrhundert*, Wien - Köln - Weimar 2000. La versione tedesca del contributo, che è stata leggermente rielaborata per la traduzione in italiano, è stata pubblicata con il titolo «*In via gratiae et ex plenitudine potestatis*». *Landesfürstliche Gnadenakte im Kontext der Strafjustiz im Erzherzogtum Österreich unter der Enns im 18. Jahrhundert*, in «Frühneuzeit-Info», 11, 2000, 2, pp. 13-27. Sono molto grata a Cecilia Nubola e ad Andreas Würgler per avermi dato la possibilità di discutere le mie riflessioni in ambito internazionale e di pubblicarle in italiano. *Traduzione di Andrea La Bella.*

[1] Sul Württemberg si vedano, per esempio, H. SCHNABEL-SCHÜLE, *Überwachen und Strafen im Territorialstaat. Bedingungen und Auswirkungen des Systems strafrechtlicher Sanktionen im frühneuzeitlichen Württemberg*, Köln - Weimar - Wien 1997 e U. RUBLACK, *Magd, Metz' oder Mörderin. Frauen vor frühneuzeitlichen Gerichten*, Frankfurt a.M. 1998; sulla Baviera R. BLICKLE, *Supplikationen und Demonstrationen. Mittel und Wege der Partizipation im bayerischen Territorialstaat*, in W. RÖSENER (ed), *Kommunikation in der länd-*

molti studi di storia criminale della prima età moderna viene menzionato il diritto di grazia del principe territoriale, la prassi penale viene descritta per lo più sulla base delle sole sentenze dei tribunali[2]. Mentre nel settore della ricerca sulla protesta e sulla resistenza le suppliche[3] vengono ampiamente utilizzate da anni[4], l'analisi delle *lettres de remissions* della prima età moderna provenienti da tutta la Francia compiuta da Natalie Zemon Davis alla fine degli anni Ottanta rimane ancora isolata nella ricerca storica[5]. Tuttavia nemmeno da questo brillante studio apprendiamo qualcosa sulla relazione tra suppliche di grazia (*Gnadenbitten*) e sentenze penali. L'interesse di ricerca di Natalie Zemon Davis era rivolto ad altro, alle risorse culturali di cui disponevano le autrici e gli autori delle suppliche di grazia. Abbiamo pertanto una conoscenza ancora molto limitata di

lichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne, Göttingen 2000, pp. 263-317; su Kurmainz K. HÄRTER, *Strafverfahren im frühneuzeitlichen Territorialstaat: Inquisition, Entscheidungsfindung, Supplikation*, in A. BLAUERT - G. SCHWERHOFF (edd), *Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne*, Konstanz 2000, pp. 459-475.

[2] Una delle poche eccezioni è il già menzionato studio di Ulinka Rublack. Attraverso dei casi esemplificativi del Württemberg viene provato che un processo giudiziario non si concludeva affatto con la registrazione della pena nel libro delle sentenze e che invece «potevano essere presentate per gli accusati suppliche di amici, parenti, ecclesiastici o comunità che influenzavano considerevolmente la pena»: U. RUBLACK, *Magd, Metz' oder Mörderin*, cit., pp. 56-109, qui p. 59.

[3] Sui diversi tipi di suppliche (*Suppliken*) cfr. R. BLICKLE, *Supplikationen und Demonstrationen*, cit., pp. 278-288. Sulle suppliche intese come richieste di dispensa cfr. il contributo di A. Holenstein, in questo volume.

[4] Si vedano per esempio i contributi presenti nel volume collettaneo di M. HÄBERLEIN (ed), *Devianz, Widerstand und Herrschaftspraxis in der Vormoderne. Studien zu Konflikten im südwestdeutschen Raum (15.-18. Jahrhundert)*, Konstanz 1999 e inoltre A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 513-546.

[5] N.Z. DAVIS, *Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth Century France*, Stanford 1987. Per l'analisi di suppliche di grazia in una prospettiva di storia del diritto cfr. A. BAUER, *Das Gnadenbitten in der Strafrechtspflege des 15. und 16. Jahrhunderts. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung von Quellen der Vorarlberger Gerichtsbezirke Feldkirch und des Hinteren Bregenzerwaldes,* Frankfurt a.M. - Wien 1996.

quanto gli atti di grazia del principe territoriale influenzassero la prassi penale[6].

Per quanto riguarda la storiografia austriaca, questa lacuna nella ricerca può essere spiegata, oltre che dal fatto che solo negli ultimi anni storiche e storici più giovani hanno scoperto la ricchezza della fonte costituita dagli atti giudiziari, soprattutto con la generale difficoltà di tramandare gli atti dei tribunali della prima età moderna, in particolare le suppliche di grazia. I relativi fondi documentari delle amministrazioni centrali sono stati distrutti, quelli delle amministrazioni locali sono – per quanto ho potuto finora sperimentare – se non distrutti, conservati in modo solo molto frammentario. Sia i processi per maleficio che le suppliche di grazia possono spesso essere ricostruiti solo attraverso i fondi documentari dei tribunali locali (*Landgerichte*) il cui stato di conservazione è pure pessimo[7].

Più che esporre dei risultati conclusivi, il presente saggio intende essere una prima ricognizione sull'argomento. Come laboratorio storico ho utilizzato il tribunale locale di Perchtoldsdorf, che era situato a sud-ovest di Vienna[8]. Dopo un breve schizzo sull'ambito territoriale della ricerca e sulla sua organizzazione giudiziaria, prenderò in considerazione i diversi testi prodotti nel contesto delle suppliche di grazia. Cercherò di stabilire per quali crimi-

[6] Sullo stato della ricerca nella storia della criminalità cfr., oltre a G. SCHWERHOFF, *Aktenkundig und gerichtsnotorisch. Einführung in die historische Kriminalitätsforschung*, Tübingen 1999, soprattutto il volume collettaneo di A. BLAUERT - G. SCHWERHOFF (edd), *Kriminalitätsgeschichte*, cit.

[7] L'Archivio di Stato austriaco contiene solo documenti sparsi riguardanti i processi per maleficio nella prima età moderna. Nei singoli archivi regionali la situazione delle fonti è molto diversa. Anche se dopo il 1848 vennero consegnati alle nuove istituzioni centrali i libri fondiari, i registri delle imposte, ecc., importanti per l'amministrazione corrente, ciò non avvenne per gli atti di tribunale già chiusi e quindi considerati irrilevanti. Si può ipotizzare che molti di questi documenti si trovino negli archivi delle comunità, dei borghi e delle diverse signorie. Gli archivi regionali si adoperano per acquisire e rendere accessibili gli archivi signorili. Tuttavia, dal momento che finora per questi archivi spesso non sono disponibili inventari e/o essi sono ancora in possesso di privati, la ricerca storica vi ha finora avuto scarso accesso.

[8] Per quanto segue cfr. pure A. GRIESEBNER, *Konkurrierende Wahrheiten*, cit.

nali condannati nel periodo preso in esame siano conservate suppliche di grazia, mi interesserò di chi le presentò e cercherò anche di capire chi deliberò in merito alle suppliche di grazia. La ricostruzione del percorso seguito da queste ultime nella prassi sarà seguita da un'analisi della struttura dei testi e delle strategie argomentative. Nella parte conclusiva mi soffermerò brevemente sulle prese di posizione del tribunale locale rispetto alle suppliche di grazia e situerò queste suppliche nel contesto di tutti i processi per maleficio trattati nel periodo oggetto della ricerca.

1. *Il tribunale locale di Perchtoldsdorf*

Alla giurisdizione del tribunale locale di Perchtoldsdorf, uno dei tanti tribunali locali dell'Arciducato dell'Austria Inferiore, appartenevano, oltre al borgo di Perchtoldsdorf stesso, solo i due villaggi confinanti di Rodaun e Siebenhirten, notevolmente più piccoli. Nel distretto del tribunale locale vivevano, secondo le liste di coscrizione e le liste di anime redatte alla metà del Settecento, circa 2.500 donne, uomini e bambini[9]. L'alta giurisdizione sulle persone che abitavano o erano soltanto presenti nel distretto del tribunale locale e che non avevano il 'privilegio criminale'[10] era esercitata, quasi in rappresentanza del principe territoriale[11], dai membri del *Richter und Rath* (Giudice e Consi-

[9] La lista di coscrizione del 1754 elenca per Perchtoldsdorf 1723 uomini, donne e bambini, per Rodaun e Siebenhirten 699: Archiv der Marktgemeinde Perchtoldsdorf (d'ora in poi AMP), b. 152/4, «Conscriptions-Tabelle. Deren unter der Herrschaft, Stadt, oder Markt N.N. wohnenden unterthänigen, und anderen Seelen», aprile 1754.

[10] Per i dipendenti di corte era competente il tribunale dell'*Hofmarschall*; per i nobili inseriti nelle rappresentanze cetuali il tribunale del *Landmarschall*; per i nobili non inseriti nei ceti territoriali il governo dell'Austria Inferiore; per i docenti e gli studenti delle università il tribunale universitario; per i mercenari e soldati il tribunale militare; cfr. H. FEIGL, *Die niederösterreichische Grundherrschaft vom ausgehenden Mittelalter bis zu den theresianisch-josephinischen Reformen*, St. Pölten 1998², pp. 147-152.

[11] Nel periodo analizzato i principi territoriali dell'Arciducato dell'Austria sotto l'Enns avevano, se uomini, quasi sempre anche la funzione di imperatori

glio). Quest'ultimo era composto, oltre che dal giudice di Perchtoldsdorf, il quale aveva anche la funzione di amministratore del tribunale locale, dal cancelliere del tribunale e dai dodici membri dell'*Innerer Rath* (Consiglio Interno). La posizione giuridica di borgo principesco territoriale generò e limitò contemporaneamente l'esercizio della giustizia dell'*élite* politica di Perchtoldsdorf. Con le codificazioni di diritto penale il principe aveva sì concesso alle città e ai borghi principesco-territoriali il diritto di svolgere i processi per maleficio, ma aveva negato loro, al contrario dei tribunali locali *befreyten*, la competenza sulle sentenze[12]. Sia la *Ferdinandea*[13], promulgata nel 1656, che la *Theresiana*[14], promulgata nel 1769, obbligavano i tribunali locali delle città e dei borghi del principato territoriale a sottoporre tutti gli atti processuali a un dotto giurista approvato dalla corte perché redigesse un parere giuridico (*Parere*) e stendesse una sentenza. Nella prima metà del Settecento i consulenti giuridici stendevano di solito questo parere legale nella forma di una relazione del tribunale locale di Perchtoldsdorf al governo dell'Austria Inferiore (*Niederösterreichische Regierung*), a cui allegavano una sentenza formulata in nome del *Richter und Rath*,

del Sacro Romano Impero. Principi territoriali furono gli imperatori Leopoldo I (1658-1705), Giuseppe I (1705-1711), Carlo VI (1711-1740) e Giuseppe II (1780-1790). Anche se, dopo la morte dell'imperatore Carlo VI nel 1740, la figlia Maria Teresa ereditò la guida della Casa Asburgo-Lorena, l'elezione al trono imperiale le fu preclusa in quanto donna. Per breve tempo (1742-45) la corona imperiale andò a Carlo Alberto dei Wittelsbach, principe elettore di Baviera. Dopo la sua morte i principi elettori elessero imperatore il marito di Maria Teresa, Francesco Stefano I (1745), e alla sua morte il figlio Giuseppe II (1764). Quando Maria Teresa, nel 1780, trasferì a Giuseppe II la guida della Casa Asburgo-Lorena, le funzioni di principe territoriale e di imperatore furono di nuovo riunite in una persona.

[12] Secondo Helmuth Feigl alla fine del Settecento 17 su 34 città e pochissimi dei 216 borghi dell'Arciducato dell'Austria sotto l'Enns erano sottoposti direttamente al principe territoriale; cfr. *ibidem*, p. 107.

[13] «Land-Gerichts-Ordnung. Deß Erz-Herzogthumbs Oesterreich unter der Ennß», in *Codex Austriacus*, 1, Vienna 1704, pp. 659-729, valida dal 1656 al 1769 o al 1770 (d'ora in poi *Ferdinandea*).

[14] *Constitutio Criminalis Theresiana. Peinliche Gerichtsordnung*, Graz 1993 (rist. della prima edizione di Trattner, Vienna 1769), valida dal 1769 o 1770 al 1787 (d'ora in poi *Theresiana*).

che i membri del consiglio si limitavano a sottoscrivere. Nella seconda metà del Settecento, invece, scrivevano essi stessi la sentenza, basandosi però sulla proposta di sentenza dei consulenti giuridici, che riprendevano perlopiù letteralmente. Queste sentenze del tribunale locale, definite «sentenze finali» (*Endturtheile*), che non venivano firmate solo dal giudice del borgo, dal cancelliere del tribunale e dai due giurati del tribunale, come succedeva per gli interrogatori, le testimonianze e così via, ma portavano perlopiù la firma e il sigillo di tutti i membri del *Richter und Rath*, non erano affatto le sentenze decisive per gli accusati. Come gli altri tribunali locali delle città e dei borghi del principato territoriale, anche il tribunale di Perchtoldsdorf doveva consegnare tutti gli atti al governo dell'Austria Inferiore, i cui consiglieri redigevano la sentenza effettiva. Questi ultimi non scrivevano la loro sentenza su un foglio separato, ma la annotavano direttamente sulla lettera d'accompagnamento con cui quelli di Perchtoldsdorf avevano consegnato gli atti «per graziosa conferma o per altra sentenza degli alti giudici».

Ho scelto come laboratorio storico il tribunale locale di Perchtoldsdorf perché nell'archivio dell'odierna comunità del borgo di Perchtoldsdorf sono conservati quasi senza lacune i documenti di tutti i 39 processi per maleficio svoltisi tra il 1700 e il 1789. Inoltre la documentazione non si limita alla sentenza finale, ma include, oltre alla citata sentenza dei consiglieri del governo dell'Austria Inferiore, anche documenti prodotti spesso anni dopo la chiusura dei processi. Così possiamo conoscere sia le attività intraprese dal tribunale locale per il saldo dei costi giudiziari sia le suppliche di grazia inoltrate e il loro esito. Se ci domandiamo quali azioni fossero state rimproverate ai criminali, risulta che la metà dei 39 processi per maleficio avevano come oggetto prevalente la proprietà di beni materiali e/o di animali. Gli altri processi offrivano invece un ampio spettro di ciò che dalla metà del Seicento nell'Arciducato dell'Austria Inferiore poteva essere considerato un delitto di maleficio: gli accusati dovevano rispondere al tribunale di aborto, blasfemia, adulterio, uxoricidio, incesto, infanticidio, abbandono d'infante, rapina di strada, violenza sessuale, tentato suicidio, sodomia, omicidio colposo e così via. Cercheremmo invano nella documentazione

di un tribunale locale dei processi per lesa maestà, o per pratiche connesse alla lesa maestà, come la ribellione, la sommossa pubblica, il tradimento del paese, la violazione dell'ordine pubblico, anche se queste pratiche erano considerate crimini per maleficio. La punizione e la sanzione di queste pratiche erano riservate infatti al principe territoriale e pertanto ai tribunali superiori[15].

2. *Le suppliche di grazia*

Quindici dei cinquantanove criminali condannati – ventuno donne, trentadue uomini e quattro bambini[16] – poterono sperare a ragione che la sentenza del processo per maleficio venisse mitigata. Tre di loro avevano sfruttato la possibilità, in teoria valida per tutti i sudditi, di presentare una supplica di grazia. Per quattordici erano state inoltrate suppliche di grazia da parte di parenti, di amici, da parte del parroco o dello stesso tribunale locale. Sette di queste suppliche sono disponibili in originale con le annotazioni delle autorità che se ne occuparono; si tratta delle suppliche di grazia di Margaretha Stögerin del 1707, di Barbara Bäurin del 1736, di Adam Khun del 1757, del tribunale locale del 1768, di Franz Mayrhofer del 1780 e di Franz Riedler degli anni 1779 e 1781[17]. Mentre per due delle suppliche di

[15] *Ferdinandea*, art. 61, «Von dem Laster der beleidigten Majestät / Rebellion, Conspiration / Landes=Verrätherey / oder Lands=Fried- oder Glaitbruch», e *Theresiana*, art. 21, «Von ausgenommenen Malefizfällen, in welchen die nachgesetzte Halsgerichten mit freyer Aburtheilung nicht fürgehen können».

[16] Due bambine e due bambini. Nella categoria «bambino» includo secondo le definizioni coeve tutti gli accusati che all'inizio del processo «erano più vicini al settimo che al quattordicesimo anno»; si veda *Theresiana*, art. 11, § 6, par. 1.

[17] AMP, b. 90/1B, «Gnadengesuch der Margaretha Stögerin für Caspar Stöger», «praesentatum» (d'ora in poi ps.) 19 agosto 1707; AMP, b. 90/6, «Gnadengesuch der Barbara Bäurin», ps. 1 marzo 1736; AMP, b. 92/2, «Gnadengesuch des Adam Khun für Barbara Khunin», ps. 21 marzo 1757; AMP, b. 93/3, «Gnadengesuch des Landgerichts für Leonhard Roch», ps. 4 luglio 1768; AMP, b. 94/8, «Gnadengesuch des Franz Riedler», ps. 31 maggio 1779; AMP, b. 96/3, «Gnadengesuch des Franz Mayrhofer», ps. 21 marzo 1780; AMP, b. 94/8, «Gnadengesuch des Franz Riedler», ps. 18 gennaio 1781.

grazia possiamo spiegare perché furono archiviate presso il tribunale locale, in quanto esse recano l'annotazione sulla decisione in proposito, per le altre cinque non ho trovato spiegazioni plausibili del motivo per cui siano nell'archivio del borgo di Perchtoldsdorf. Sappiamo delle altre suppliche di grazia solo perché, come spiegherò poi, i tribunali locali dovettero prendere posizione sulle suppliche. Oltre alle prese di posizione del tribunale locale sulle suppliche di grazia, di questo gruppo di fonti fanno parte anche gli scritti che informarono in nome dell'imperatore/dell'imperatrice o, dagli anni Settanta, anche in nome del governo dell'Austria Inferiore, il tribunale locale di Perchtstolsdorf sulla decisione. Anche se imperatore del Sacro Romano Impero non era stata eletta Maria Teresa ma erano stati eletti suo marito prima e suo figlio poi, nelle fonti la principessa territoriale viene tuttavia sempre definita «imperatrice». Oltre alle suppliche di grazia sono conservate tre suppliche della metà del Settecento che non si rivolgevano all'imperatrice ma ai funzionari del governo dell'Austria Inferiore. Queste suppliche, che non erano redatte dopo la conclusione del processo ma costituivano, nel tribunale locale considerato, un caso straordinario di intervento in un processo penale in corso, non verranno pertanto analizzate in questo contesto[18].

La maggior parte delle suppliche di grazia dovrebbero essere state scritte dai cancellieri del tribunale di Perchtoldsdorf che avevano una formazione giuridica, o da avvocati stipendiati attivi o che erano stati attivi nel borgo di Perchtoldsdorf. Un confronto calligrafico mostra che la supplica di grazia di Adam Khun (1757) era stata scritta dal cancelliere del tribunale di Perchtoldsdorf Conrad Kirchmeyer. Che nemmeno Margaretha Stögerin avesse scritto da sé la sua supplica di grazia per Caspar Stöger nel 1707 è dimostrato in modo molto chiaro da un passo del testo in cui l'autore, pur dicendo «a me» e «di mio marito», scrive anche dei «suoi figli». A favore dell'ipotesi che i supplicanti, uomini e donne, e gli autori delle suppliche – non vi sono prove che vi sia stata una donna autrice di suppliche –

[18] AMP, b. 92/2, «Suppliken der Elisabeth Gatterbauerin an die N.Ö. Regierung», ps. 4 agosto 1756, ps. 18 settembre 1756 e ps. 16 ottobre 1756.

non coincidessero vi è, oltre alla forma testuale delle suppliche di grazia, soprattutto il fatto che i supplicanti, uomini e donne, provenivano di norma dallo stesso ambiente sociale dei condannati e, come le donne e gli uomini condannati, potevano forse leggere ma probabilmente non sapevano scrivere molto più che il loro nome. Come in altri territori studiati, anche nel tribunale locale di Perchtoldsdorf non era l'*élite* politica o economica a comparire davanti al giudice, ma servitori e domestiche, lavoranti giornalieri di entrambi i sessi, servi e serve, artigiani ambulanti e inoltre artigiani, uomini e donne, posti all'estremità inferiore della gerarchia sociale e culturale. Solamente in due dei 39 processi furono giudicati dei benestanti figli di cittadini (Joseph Gatterbauer nel 1756 e Franz Mayrhofer nel 1779) e in un altro processo un mastro mugnaio (Joseph Kerlinger 1744-1745). I nobili, i dipendenti della corte, i docenti e gli studenti universitari allo stesso modo che i mercenari e i soldati erano sottratti alla giurisdizione di un tribunale locale[19]. Infatti per loro, che erano sottoposti a una giurisdizione speciale, non veniva applicato il principio territoriale altrimenti valido nell'Arciducato sotto l'Enns.

Anche se consideriamo che nel tribunale locale esaminato furono condannate meno donne che uomini[20], è tuttavia di primo acchito sorprendente che tra i 15 criminali per cui troviamo suppliche di grazia si trovassero solo tre donne. Al contrario i supplicanti erano quasi esclusivamente donne: Ursula Gräfin supplicò per sua figlia[21], Margaretha Stögerin, Elisabeth Gat-

[19] Cfr. *supra*, nota 11.

[20] Certamente anche nell'ambito territoriale analizzato le donne si trovarono in conflitto con il diritto penale più raramente degli uomini. Tuttavia, costituendo il 40% di tutti i criminali condannati, esse superavano nettamente la quota del 10-20% sempre indicata dalla letteratura; cfr. la citatissima rassegna di N. CASTAN, *Straffällige Frauen*, in A. FARGE - N.Z. DAVIS (edd), *Geschichte der Frauen*, 3: *Frühe Neuzeit*, Frankfurt a.M. - New York 1994, pp. 493-505, qui p. 494.

[21] Sappiamo della supplica di grazia di Ursula Gräfin del 27 settembre 1771 soltanto perché i funzionari del governo dell'Austria Inferiore chiesero una presa di posizione. Al posto di quest'ultima il tribunale locale mandò la sua proposta di sentenza, ricordando che Elisabeth Huterin «non è stata ancora

terbauerin, Theresia Widerspöckhin e Josepha Riedlerin fecero lo stesso per i loro mariti[22], Josepha e Theresia Mayrhoferin per il loro fratello[23], Susanna Gensbergerin per Franz Mayrhofer[24] e Justina Millerin per Joseph Blabensteiner[25]. Non è chiaro in che relazione con i condannati stessero le due donne citate per ultime. A parte una supplica di grazia del tribunale locale[26] e due del parroco di Perchtoldsdorf[27] – funzioni che erano esclusiva-

giudicata, ma si trova in attesa della sentenza giudiziaria di Vostra Eccellenza e Grazia»: AMP, b. 94/7, «Schreiben des Landgerichts an die N.Ö. Regierung», ps. 10 ottobre 1771. Gli scritti alle istituzioni amministrative e giudiziarie superiori non recano di norma alcuna data di redazione. I funzionari apponevano agli scritti ricevuti un timbro attestante la data di ricezione a cui premettevano un «ps.» (praesentatum). Le indicazioni di data a cui è premesso un ps. indicano perciò sempre la data di ricezione.

22 AMP, b. 90/1B, «Gnadengesuch der Margaretha Stögerin für Caspar Stöger», ps. 19 agosto 1707; AMP, b. 92/2, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch der Elisabeth Gatterbauerin», ps. 18 gennaio 1757; AMP, b. 92/3, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Theresia Widerspöckhin für Hans Georg Widerspöckh», ps. 14 ottobre 1757 e b. 94/8, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Josepha Riedlerin für Franz Riedler», ps. 23 luglio 1771.

23 Le suppliche di grazia di Josepha e Theresia Mayrhoferin non sono documentate in originale ma risultano solo da uno scritto in nome dell'imperatrice: AMP, b. 96/3, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 13 dicembre 1779.

24 La supplica di grazia di Susanna Gensbergerin non è documentata, ma è ricostruibile da uno scritto in nome dell'imperatrice: AMP, b. 96/3, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 13 dicembre 1779.

25 AMP, b. 93/1A, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Joseph Blabensteiner und von Justina Millerin», ps. 31 maggio 1771.

26 Il tribunale locale presentò una supplica di grazia per Hans Räbl e Michael Poyer, condannati nel 1721 «in puncto des in Cammer Ambts Walt verpreneten Scheiterholz» (riguardo alla legna da ardere bruciata nel bosco camerale), e per Leonhard Roch, condannato nel 1768 «in puncto furti»: AMP, b. 90/3, «Gnadengesuch des Landgerichts für Hans Räbl und Michael Poyer», ps. 28 marzo 1721; AMP, b. 93/3, «Gnadengesuch des Landgerichts für Leonhard Roch», ps. 4 luglio 1768.

27 Il parroco Thaddeus Flessl presentò una supplica di grazia per il già menzionato Franz Riedler e inoltre per Anton Ziehrer, Peter Kofler e Joseph Zwettler, che nel 1774 erano stati condannati rispettivamente «in puncto furti et robbariae» e «in puncto complicitatis robbariae et participationis rerum furtivarum»: AMP, b. 94/8, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch des Pfarrers für Franz Riedler», ps. 3 novembre 1772 e AMP,

mente riservate agli uomini – è documentata solo una supplica di grazia di un uomo, il già menzionato Adam Khun[28].

3. *Le vie decisionali*

Nel periodo in cui la *Ferdinandea* restò valida le suppliche da presentare «in via gratiae et ex plenitudine potestatis» dovevano essere inviate direttamente al principe territoriale e, dal 1740, alla principessa[29]. Nel 1769 la *Theresiana* trasferì gran parte delle competenze decisionali ai territori e attribuì ai governi dei territori, come spiegherò meglio, una specie di ruolo di filtro[30].

Sulla base delle annotazioni d'ufficio alle suppliche di grazia di cui abbiamo gli originali, possiamo ricostruire una parte del percorso tra le varie istanze intrapreso dalle suppliche nella prassi. Fino alla metà del XVIII secolo i funzionari dell'amministrazione centrale non meglio specificata (*Per Imperatorem*)[31] trasmettevano le suppliche di grazia al governo dell'Austria Inferiore per «una relazione e un parere». A sua volta il governo inviava le suppliche di grazia perché prendesse posizione al tribunale locale di Perchtoldsdorf, il quale doveva allegare alla sua presa di posizione tutti gli atti criminali. Se non adempiva a quest'ultimo obbligo rischiava di vedersi rinviare la presa di posizione con l'annotazione che doveva di nuovo «inviarla con

b. 95/1-3, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch des Pfarrers für Anton Ziehrer, Joseph Zwedler und Peter Kofler», 8 aprile 1774.

[28] Sui problemi posti dal fatto di stabilire in modo semplicistico le relazioni tra uomini e donne si veda A. GRIESEBNER - M. MOMMERTZ, *Fragile Liebschaften? Methodologische Anmerkungen zum Verhältnis zwischen historischer Kriminalitätsforschung und Geschlechtergeschichte*, in A. BLAUERT - G. SCHWERHOFF (edd), *Kriminalitätsgeschichte*, cit., pp. 205-232.

[29] *Ferdinandea*, art. 50, «Von der Appellation».

[30] *Theresiana*, art. 17, «Von Landesfürstlicher Nachsicht, und Aufhebung der peinlichen Verfahrung»; art.42, «Von Recurs in peinlichen Sachen».

[31] Se la prassi amministrativa era analoga a quella della Baviera, si sarebbe dovuto trattare del Consiglio privato; cfr. R. BLICKLE, *Supplikationen und Demonstrationen*, cit., p. 280.

gli atti criminali disponibili»[32]. L'*iter* procedurale delle suppliche di grazia può inoltre essere ricostruito non più attraverso gli originali rimasti presso il tribunale locale ma attraverso gli scritti che informavano il tribunale locale sulla decisione del principe o della principessa territoriali. La constatazione che i rei condannati venivano spesso graziati nella forma proposta dal tribunale locale fa dedurre che i consiglieri del governo si basassero sulla presa di posizione del tribunale locale per i pareri che mandavano all'autorità centrale. Questa comunicava la decisione in nome del principe o della principessa territoriali al governo dell'Austria Inferiore, che a sua volta informava il tribunale locale. Allo stato attuale delle nostre conoscenze resta aperta la questione se tutte le suppliche di grazia fossero presentate realmente all'imperatore o all'imperatrice. Se consideriamo che anche l'imperatore o l'imperatrice disponevano di tempo e di capacità lavorative limitati, vi sono molte ragioni di credere che già prima dell'entrata in vigore della *Theresiana* l'autorità centrale avesse ampie competenze decisionali e che all'imperatore o all'imperatrice fosse riferita solo una selezione delle suppliche di grazia.

Le riforme amministrative teresiane dei tardi anni Quaranta non cambiarono nulla dal punto di vista strutturale alla via decisionale fin qui delineata. A livello delle autorità centrali le suppliche di grazia vennero trattate dai funzionari della Suprema corte di giustizia (*Oberste Justizstelle*) (*Per sacrum caesareo Regiam Majestatem in Supremo Justitiae Consilio Caesareo Regio*). Anch'essi richiedevano un rapporto del governo dell'Austria Inferiore negli affari di giustizia o, dal 1759, del ripristinato governo dell'Austria Inferiore[33], che a sua volta richiedeva una

[32] Questa annotazione del governo dell'Austria Inferiore si trova nella presa di posizione del tribunale locale sulla supplica di grazia di Margaretha Stögerin: AMP, b. 90/1B, «Gnadengesuch der Margaretha Stögerin für Caspar Stöger», ps. 19 agosto 1707.

[33] Fino al 1749 il tribunale locale inviò la sua presa di posizione al governo dell'Austria Inferiore, tra il 1749 e il 1759 al governo dell'Austria Inferiore per gli affari di giustizia e dal 1758 di nuovo al governo. Dal 1752 i consiglieri del governo dell'Austria Inferiore apponevano ai loro scritti la dicitura «Ex Consilio Caesareo Regio Regiminis inferioris Austriae in Justitia» insieme alle

presa di posizione del tribunale locale. La decisione era presa come prima dal principe o dalla principessa territoriale oppure dai funzionari della Suprema corte di giustizia. Sulla base dei documenti si possono invece osservare cambiamenti di fondo alla fine degli anni Settanta, che corrispondono a riforme sul piano normativo. Se la *Ferdinandea* aveva riservato la competenza sulla grazia ancora esclusivamente al principe, gli autori della *Theresiana* si erano decisi

«per una maggiore celerità dell'amministrazione della giustizia .. a lasciare ai tribunali superiori riguardo a tutti i crimini (tranne nei casi in cui noi chiediamo un rapporto particolare) il giudizio scrupoloso se si debba permettere o rifiutare il ricorso alla grazia e a concedere loro con la presente il potere giuridico necessario, nei modi descritti di seguito»[34].

Era l'autorità territoriale – cioè nell'Arciducato sotto l'Enns i funzionari del governo dell'Austria Inferiore – a decidere se una supplica di grazia potesse avere anche solo una possibilità di raggiungere l'imperatore o l'imperatrice o i funzionari delle autorità centrali. Se i consiglieri del governo dell'Austria Inferiore erano contrari alla concessione di una grazia potevano rifiutarla a proprio nome. Soltanto le suppliche di grazia che avevano il loro assenso potevano arrivare alla Suprema corte di giustizia. I seguenti casi esemplificativi documentano che le

loro firme, dal 1759 firmavano con «Ex Consilio Caesareo Regio Regiminis inferioris Austriae». Dal 1781 i membri del tribunale indirizzavano i loro atti al «Kay[ser]l[ich] königl[iche] Appellationsgericht», i funzionari firmavano con il nome «Ex Consilio Appellationis inferioris Austriae». Sulle riforme amministrative del Settecento e sui trasferimenti di competenze tra le diverse Cancellerie auliche o meglio dal 1749 al *Directorium in publicis et cameralibus* e dal 1761 alla Cancelleria aulica, alla Suprema corte di giustizia anch'essa creata nel 1749 cfr. la raccolta di fonti commentate di F. WALTER, *Die Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung in der Zeit Maria Theresias (1740-1780)*, Wien 1938. La sintesi di Friedrich Walter deve tuttavia essere letta con cautela perché lo storico pone alla base della sua analisi dei conflitti di potere tra rappresentanti delle concezioni politiche assolutistiche e sostenitori dello stato per ceti la prospettiva di Maria Teresa e del conte Federico Guglielmo von Haugwitz.

[34] *Theresiana*, art. 42, «Von dem Recurs in peinlichen Sachen», § 13. Sebbene la *Theresiana* non prevedesse alcun appello nei processi per maleficio, essa istituzionalizzò il *Recurs*.

autorità territoriali facevano effettivamente uso della competenza di respingere le suppliche.

Nel 1777 il tribunale locale di Perchtoldsdorf aveva aperto un processo per maleficio contro Franz Mayrhofer, dopo che questi aveva ferito gravemente il giudice del borgo con un coltello da formaggio. Dopo che Mayrhofer venne accusato «in puncto violentiae resistentiae adversus judicem», sia il consulente legale che il tribunale locale proposero la pena di morte. Il tribunale locale, sebbene fosse obbligato dal 29 gennaio 1778 ad inviare, contemporaneamente alla trasmissione di «processi criminali per cui viene comminata ai delinquenti la pena di morte», anche una motivata supplica di grazia[35], trasmise solo gli atti processuali. Sollecitati ad inviare una «motivata supplica di grazia», i giudici di Perchtoldsdorf comunicarono ai consiglieri del governo dell'Austria Inferiore che non avevano «potuto trovare alcuna circostanza abbastanza attenuante per cui lo stesso meritasse di essere graziato»[36]. I consiglieri del governo dell'Austria Inferiore non trasmisero l'atto alla Suprema corte di giustizia, ma confermarono lo stesso giorno la sentenza di morte contro Franz Mayrhofer[37]. La delegazione del potere di rifiutare la grazia al livello territoriale è documentata anche dalle suppliche di grazia conservate in originale. L'autore della supplica di grazia di Franz Riedler indirizzò la sua richiesta redatta nel 1779 non all'imperatrice ma all'«Egregio imperial-regio governo dell'Austria Inferiore». Neppure questa supplica di grazia fu trasmessa alla Suprema corte di giustizia dai consiglieri del governo dell'Austria Inferiore, che la rifutarono in nome dello stesso governo[38]. Simile

[35] Questa ordinanza si trova come annotazione sulla lettera di accompagnamento al governo dell'Austria Inferiore con cui il tribunale locale aveva inviato la sentenza finale del processo contro Franz Mayrhofer: AMP, b. 96/3, «Schreiben an die N.Ö. Regierung», ps. 2 dicembre 1777.

[36] AMP, b. 96/3, «Stellungnahme des Landgerichts zu Franz Mayrhofer», 9 dicembre 1779.

[37] AMP, b. 96/3, «Bestätigung des Urteils mit 9. Dezember 1779 auf dem Begleitbrief an die N.Ö. Regierung», ps. 2 dicembre 1777.

[38] Questa annotazione si trova nella presa di posizione del tribunale locale relativa alla supplica di grazia di Franz Riedler: AMP, 94/8, «Gnadengesuch des Franz Riedlers», ps. 28 giugno 1779.

fu l'*iter* burocratico della supplica di grazia di Franz Mayrhofer, sebbene quest'ultimo l'avesse indirizzata all'imperatore nel 1780. Anche qui non troviamo alcuna annotazione da parte della Suprema corte di giustizia. Furono i funzionari del governo dell'Austria Inferiore a decidere di respingere la supplica. L'ultima supplica di grazia in ordine cronologico a mia disposizione in originale fu presentata di nuovo da Franz Riedler. Come la supplica di grazia presentata nel 1779, anche questa era indirizzata al governo, e come la precedente anch'essa fu respinta dai funzionari del governo dell'Austria Inferiore. Se il tribunale d'appello dell'Austria Inferiore fondato nel 1781, che riprese dal governo dell'Austria Inferiore la funzione di tribunale di suprema istanza, ottenne anche il potere di concedere la grazia, è un problema che andrebbe chiarito in altra sede.

L'*iter* ufficiale qui delineato, che le suppliche di grazia dovettero percorrere almeno fino agli anni Settanta del XVIII secolo, faceva sì che dalla presentazione della supplica alla decisone (in nome) del principe o della principessa territoriale passassero di regola molti mesi. Sia questi lunghi tempi d'attesa che gli alti costi delle suppliche costituiscono una spiegazione del motivo per cui nel tribunale locale qui analizzato sono presenti suppliche di grazia relative ai soli criminali condannati a pene superiori ai tre mesi di detenzione o di lavori forzati e/o la cui pena era collegata all'espulsione dal territorio[39].

4. *Una via informale*

Se vi erano la volontà e l'accordo di tutti i soggetti coinvolti, l'*iter* delle suppliche poteva essere considerevolmente accelerato, come mostra il seguente esempio. Adam Khun aveva presentato il 21 marzo 1757 una supplica di grazia per Barbara Khunin con

[39] Sull'istituto dell'espulsione dal territorio cfr. R. BLICKLE, *Das Land und das Elend. Die Vier-Wälder-Formel und die Verweisung aus dem Land Bayern. Zur historischen Wahrnehmung von Raum und Grenze*, in W. SCHMALE - R. STAUBER (edd), *Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit*, Berlin 1998, pp. 131-155.

cui era sposato da due anni[40]. Oltre a sei mesi di lavori forzati a Perchtoldsdorf, i funzionari del governo dell'Austria Inferiore avevano condannato Barbara Khunin «in puncto duplicis adulterii» al bando perpetuo dal distretto del tribunale locale. Adam Khun implorò l'imperatrice

> «di ordinare con somma giustizia al tribunale locale di Perchtoldsdorf che una volta scontato il periodo di detenzione non si proceda oltre con la deportazione di mia moglie perché ho intenzione di vivere e di morire con nessun altro che la predetta moglie».

Le fonti di cui dispongo non consentono di capire se Adam Khun avesse presentato la supplica di grazia alla stessa imperatrice[41], se l'avesse consegnata alla Suprema corte di giustizia o per quale via essa fosse arrivata alla Suprema corte di giustizia. Le annotazioni d'ufficio sulla supplica provano che i funzionari della Suprema corte di giustizia la inviarono il 26 marzo al governo dell'Austria Inferiore per gli affari di giustizia[42] con l'incarico «di preparare una relazione e un parere dopo aver sentito il tribunale locale di Perchtoldsdorf». Due giorni più tardi, il 28 marzo, essa fu spedita al tribunale locale per una presa di posizione. Anche se questi tempi erano insolitamente brevi, l'*iter* della pratica corrisponde finora alla prassi comune. Si scosta da questa prassi invece il fatto che già pochi giorni più tardi, il 5 aprile, il consigliere del governo Augustin Joseph von Weyrauch dovette fare rapporto oralmente al presidente della *Repräsentation und Kammer*[43], il barone Manna-

[40] AMP, b. 92/2, «Gnadengesuch des Adam Khun für Barbara Khunin», ps. 21 marzo 1757.

[41] Per la Baviera Renate Blickle ha documentato la prassi secondo cui i «semplici» sudditi che non avevano accesso alle udienze a corte consegnavano le loro suppliche al principe durante i suoi tragitti di andata e ritorno dalle diverse chiese della città: R. BLICKLE, *Supplikationen und Demonstrationen*, cit., p. 296.

[42] La Suprema corte di giustizia era un'istituzione centrale sottostante direttamente all'imperatore; il governo dell'Austria Inferiore disponeva di un dipartimento regionale per gli affari di giustizia.

[43] Analogamente alle altre istanze territoriali anche al governo dell'Austria Inferiore per gli affari di giustizia fu attribuito, con un rescritto del 9 gennaio

getta[44]. Sappiamo di questo colloquio perché von Weyerauch ne informò per iscritto il cancelliere del tribunale di Perchtoldsdorf Conrad Kirchmeyer convocandolo a Vienna[45]. Solo cinque giorni dopo, il 9 aprile, von Weyerauch scrisse nuovamente a Conrad Kirchmeyer[46]. Non solo lo invitò a redigere quanto prima possibile la presa di posizione del tribunale locale sulla supplica di grazia di Adam Khun, ma gli comunicò contemporaneamente gli argomenti che bisognava sottolineare nella presa di posizione: Conrad Kirchmeyer doveva soprattutto evidenziare che da allora sarebbe stata evitata «ogni occasione di un altro incontro» tra Barbara Khunin e Joseph Gatterbauer e che «anche per questa comunità non vi sarebbe stato altro fastidio». La ragione per cui fosse così importante sottolineare che Barbara Khunin e Joseph Gatterbauer in avvenire non avrebbero avuto occasione di un «incontro» privato si spiega col fatto che l'ordinanza del tribunale locale prescriveva, nel caso di una condanna per 'doppio adulterio' che almeno uno dei due 'adulteri' fosse bandito dal distretto del tribunale locale[47]. Il 13 aprile il barone di Mannagetta ricevette la presa di posizione scritta del cancelliere del tribunale di Perchtoldsdorf, il 27 aprile 1757 Barbara Khunin fu graziata dall'imperatrice o in nome di quest'ultima. Tra la supplica e la concessione della grazia erano passate cinque settimane.

Il tribunale locale non si era però evidentemente fidato completamente di questa strategia informale. Il 29 aprile arrivò al

1750, il titolo di *Repräsentation und Kammer*: si veda F. WALTER, *Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung*, cit., p. 184, nota 2. Tuttavia questa denominazione non dovrebbe essersi affermata nella pratica; questa è l'unica indicazione a tale riguardo nelle fonti analizzate.

[44] Dovrebbe trattarsi di Martin Joseph Mannagetta nato nel 1699; cfr. C. VON WURZBACH, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*, 60 voll., Wien 1856-1891, 16 (1867), pp. 383-384.

[45] AMP, b. 92/2, «Schreiben des Augustin Joseph von Weyerauch an Conrad Kirchmeyer», 4 aprile 1757.

[46] AMP, b. 92/2, «Schreiben des Augustin Joseph von Weyerauch an Conrad Kirchmeyer», 9 aprile 1757.

[47] *Ferdinandea*, art. 76, «Von dem Ehebruch».

governo dell'Austria Inferiore un'altra presa di posizione sulla supplica di grazia di Adam Khun, ancora redatta da Conrad Kirchmeyer, il quale però questa volta scriveva in nome del tribunale locale, e corrispondente anche per il resto all'uso comune[48]. Poiché Barbara Khunin era stata graziata due giorni prima, questa presa di posizione riporta solo l'annotazione che la questione si era chiusa con la concessione della grazia alla donna.

Possiamo solo fare supposizioni sulla ragione per cui Adam Khun avesse presentato una supplica di grazia solo tre settimane prima dell'espulsione della moglie. È molto probabile che egli fosse informato del fatto che Elisabeth Gatterbauerin aveva presentato all'imperatrice una supplica per suo marito[49]. Adam Khun potrebbe aver aspettato – forse anche su consiglio del cancelliere del tribunale – di vedere se la supplica di grazia di Elisabeth Gatterbauerin, che era superiore a lui nella gerarchia sociale – avesse avuto successo. Non è forse un caso che Conrad Kirchmeyer presentasse la supplica di grazia per Barbara Khunin solo dopo che Joseph Gatterbauerin era stato graziato. Il 18 aprile era arrivato a Perchtoldsdorf lo scritto del governo dell'Austria Inferiore in cui si affermava che l'imperatrice aveva graziato Joseph Gatterbauer «in seguito a una graziosissima decisione in segno della gioia generale per la felicemente avvenuta nascita del quinto arciduca»[50]. Il motivo per cui in questo periodo di grazia generale fosse stato incluso solo Joseph Gatterbauer e non Barbara Khunin può essere che in quel momento non era stata presentata alcuna supplica di grazia da parte di Barbara Khunin.

[48] AMP, b. 92/2, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Adam Khun», ps. 29 aprile 1757.

[49] AMP, b. 92/2, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch der Elisabeth Gatterbauerin», ps. 18 gennaio 1757.

[50] AMP, b. 92/2, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 18 marzo 1757.

5. *Appellativi, professioni di sottomissione e controfferte*

Le suppliche di grazia conservate in originale offrono la rara opportunità di analizzare i passi testuali che in gran parte non venivano ricopiati nelle prese di posizione sulle suppliche e nelle diverse trascrizioni. Le suppliche di grazia all'imperatore o all'imperatrice iniziavano senza eccezioni con l'enumerazione dei titoli di signoria considerati fondamentali: «illustrissimo, potentissimo e invincibile Romano Imperatore di Spagna, Ungheria e Boemia, re, arciduca d'Austria» (1736), oppure «illustrissima, potentissima e invincibile Romana Imperatrice di Ungheria e Boemia, Regina Arciduchessa d'Austria e Granduchessa di Toscana» (1757). A quest'enumerazione gli autori delle suppliche di grazia facevano seguire delle professioni di umiltà che cominciavano anch'esse con i titoli di signoria, anche se in modo molto abbreviato. Conrad Kirchmeyer iniziò la professione di sottomissione nella supplica di grazia che scrisse per Adam Khun nel seguente modo:

«Graziosissima imperatrice, regina, principessa e signora dei territori ereditari, Sua Maestà imperial-regia, il seguente avvenimento spinge me, povero e afflitto abitante di Perchtoldsdorf a rivolgersi in ginocchio da suddito devotissimo e obbedientissimo all'altissima grazia del trono»[51].

Dal punto di vista attuale esagerò ancora di più l'autore della supplica di grazia di Barbara Bäurin, che nel maggio 1731 era stata condannata «in puncto einer Kinds Verthuung» (per l'uccisione di un bambino) a dieci anni di lavori forzati nella casa di correzione e di lavoro di Vienna e che nel marzo del 1736 chiese grazia per se stessa. Egli scelse infatti questa formulazione:

«Graziosissimo imperatore, re, principe dei territori ereditari e signore; davanti al trono di grazia di vostra maestà romana imperiale e cattolico-regia, mitissimo e giustissimo, mi prostro io, povera detenuta nella Casa di pena, con cuore pentito e occhi pieni di lacrime, piena di pentimento»[52].

[51] AMP, b. 92/2, «Gnadengesuch des Adam Khun», ps. 21 marzo 1757.

[52] AMP, b. 90/6, «Gnadengesuch der Barbara Bäurin», ps. 1 marzo 1736.

L'autore della supplica di grazia di Margaretha Stögerin (1707), che si adoperò per il rilascio anticipato del marito, condannato nel 1703 per omicidio colposo a dieci anni di lavori forzati per la costruzione dei fossati attorno alle mura della città di Vienna, scelse invece un'introduzione al confronto sobria: «cado umilissimamente in ginocchio e ...». È da notare al confronto l'apertura della supplica di grazia di Franz Mayrhofer. Condannato nel 1779 a morte e graziato dall'imperatrice, che gli ridusse la pena a otto anni di lavori forzati a Perchtoldsdorf, egli chiese nel 1780 all'imperatrice di convertire i lavori forzati in servizio militare. Franz Mayrhofer iniziò la supplica di grazia, che probabilmente scrisse di persona, con queste parole: «Graziosissimo imperatore, re e signore». Invece di gettarsi umilissimamente ai piedi dell'imperatore, gli ricordò i meriti generativi e politici di suo padre:

«Mio padre Joseph Mayrhofer buon'anima si è sposato quattro volte e ha prodotto 27 figli, dei quali sette me compreso sono ancora in vita; è stato trent'anni consigliere a Perchtoldsdorf e lì è morto nel 1766'»[53].

Tutte le suppliche di grazia conservate in originale, anche quelle indirizzate al governo dell'Austria Inferiore dai tardi anni Settanta e primi anni Ottanta, si chiudono con l'offerta di contraccambiare. Il fatto che Renate Blickle abbia documentato offerte simili per la Baviera del XIV-XVIII secolo prova che l'offerta di pregare per una lunga vita e per un dominio felice dell'autorità era del tutto comune nei territori cattolici[54]. Margaretha Stögerin promise nel 1707 che lei e suo marito

«avrebbero chiesto e implorato con preghiere quotidiane per tutto il tempo della loro vita a Dio altissimo lunga vita e un regno felicissimo per la nostra romana maestà imperiale e per l'intera casa arciducale d'Austria».

Anche Barbara Bäurin proclamò nel 1736 che «per la grazia dell'altissimo imperatore tutta la vita avrebbe profuso una continua preghiera a Dio onnipotente per un lungo e glorioso

[53] AMP, b. 96/3, «Gnadengesuch des Franz Mayrhofer», ps. 21 marzo 1780.

[54] Cfr. il contributo di R. Blickle, in questo volume.

governo». Nel 1757, perché l'imperatrice rimettesse a sua moglie il bando dal distretto del tribunale locale, Adam Khun promise: «insieme a mia moglie e mio figlio pregheremo e imploreremo sempre Dio altissimo per il benessere della vostra maestà imperiale». Anche la supplica di grazia di Franz Riedler del 1780 terminò con le seguenti parole: «per questa grazia pregherò per tutta la vita Dio perché conservi Sua eccellenza e nella speranza di una graziosa risoluzione mi prosterno ubbidientissimo».

Mentre nei testi finora citati la contropartita offerta era limitata alle pratiche religiose, Franz Mayrhofer promise, nel 1780, «di sacrificare la mia ultima goccia di sangue per l'onorevolissima Casa arciducale d'Austria e di pregare per la stessa Dio onnipotente per tutta la vita» se l'imperatore l'avesse liberato dal lavoro forzato pubblico e l'avesse preso come recluta in un reggimento.

Un confronto delle suppliche di grazia con le prese di posizione del tribunale locale fornisce l'indicazione che gli appellativi, le professioni di sottomissione e le contropartite offerte non avevano alcun rilievo sull'esito della supplica. Come si è già accennato, il tribunale locale premetteva alla sua presa di posizione il testo spesso letterale della supplica di grazia, ma rinunciava a copiare appellativi, professioni di sottomissione e contropartite offerte. È necessario esaminare meglio anche se le pratiche religiose offerte indicassero una particolare religiosità di chi presentava supplica di grazia o se debbano essere considerate come parte integrante di ciò che una supplica di grazia in un territorio cattolico del Settecento doveva contenere.

6. *Strategie argomentative*

Le suppliche di grazia disponibili non ci consentono solamente di ricostruire gli appellativi, le professioni di sottomissione, le controfferte e una parte dell'*iter* processuale; ci danno anche il modo di accedere alle suppliche di grazia di cui non abbiamo la documentazione, ma la cui esistenza risulta dalle prese di posizione del tribunale locale. Oltre a quelle conservate in

originale[55], nel fondo documentario analizzato sono presenti altre dieci prese di posizione del tribunale locale. Tramite questa documentazione indiretta non soltanto sappiamo per quali criminali fossero state presentate anche suppliche di grazia, ma possiamo anche ricostruire le strategie argomentative dei supplicanti o degli autori delle suppliche[56].

Da questo momento in poi, pertanto, non farò più differenza tra le suppliche di grazia documentate in originale e quelle documentate solo indirettamente; distinguerò invece tra le suppliche presentate dagli stessi criminali e quelle presentate da terzi. Queste ultime possono essere definite, seguendo Renate Blickle, come «intercessioni» (*Fürbitten*)[57]. Soltanto quattro dei 15 criminali le cui suppliche di grazia sono documentate chiesero grazia per se stessi all'imperatore o all'imperatrice. Mentre per Barbara Bäurin non furono presentate altre suppliche di grazia, per Franz Mayrhofer, Franz Riedler e Joseph Blabensteiner si adoperarono anche amici e parenti, per Franz Riedler anche il parroco di Perchtoldsdorf Thaddeus Flessel. Le suppliche di grazia che venivano presentate per se stessi si distinguevano da quelle presentate per terzi principalmente perché soltanto nelle prime i criminali avevano la possibilità di accettare la loro pena in quanto 'giusta', di esprimere pentimento e di promettere per il futuro «una buona condotta». Le argomentazioni addotte dai rei o dagli autori delle loro suppliche di grazia non sono generalizzabili, ma dipendono dal contesto. Barbara Bäurin o l'autore della sua supplica di grazia addusse nel 1736 soprattutto

[55] Sono conservate le prese di posizione del tribunale locale sulle suppliche di grazia di Margaretha Stögerin, Barbara Bäurin, Adam Khun (due versioni) e Franz Riedler (1779). Per la supplica di grazia di Leonhard Roch non vi è nessuna presa di posizione del tribunale locale perché fu lo stesso tribunale a chiedere la grazia all'imperatore. La supplica di grazia di Franz Mayrhofer del 1780 fu respinta senza alcuna presa di posizione del tribunale locale, lo stesso accadde per quella di Franz Riedler del 1781.

[56] Le suppliche di grazia di Elisabeth Gatterbauerin, Theresia Widerspöckhin (2), Joseph Blabensteiner, Justina Millerin, Josepha Riedlerin, Ursula Gräfin e del parroco di Perchtoldsdorf (2) sono documentate solo indirettamente.

[57] R. BLICKLE, *Interzession*, cit.

la sua 'stoltezza', la sua giovane età e la sua 'disperazione' come argomenti che dovevano giustificare il rilascio anticipato della donna dalla casa di correzione e di lavoro di Vienna. La sua «buona condotta» dopo la condanna era certificata da attestati del direttore della casa di correzione e del parroco allegati alla supplica. Franz Mayrhofer giustificò nel 1780 la sua richiesta perché gli venissero revocati i lavori forzati, sostenendo che, anche se era disposto a scontare la «giustissima pena», egli «era giovane e di tale sana e robusta costituzione da poter scontare la giustissima pena con il servizio militare». Franz Riedler, che nel 1771, oltre a essere stato condannato «in puncto attentati incestus er adulterii simplicis» a due anni di lavori forzati pubblici a Perchtoldsdorf, era stato bandito in eterno dal tribunale locale, sostenne nella sua supplica di grazia del 1779 che egli aveva «scontato pienamente con contrizione la benmeritata pena», che nei sei anni in cui già era stato bandito da Perchtoldsdorf si era «comportato in tutto il resto da buon cristiano» e che infine il suo crimine era stato «commesso per leggerezza e per insufficiente comprensione del male» che faceva. Giustificava la sua richiesta che il governo dell'Austria Inferiore annullasse il suo bando soprattutto con la motivazione che gli era «soprattutto doloroso e duro che devo fare a meno per sempre del mio luogo natale, dei miei amici e della chiesa dove ho ricevuto il santo battesimo»[58].

Nelle intercessioni le professioni di sottomissione erano seguite da paragrafi testuali in cui veniva descritto l'accaduto, cioè le circostanze per cui i supplicanti si rivolgevano all'imperatore o all'imperatrice. Senza che si possa documentare in dettaglio, bisogna dire che il fatto veniva descritto in una prospettiva favorevole all'accusato, una prospettiva che non sempre corrispondeva alla verità stabilita nel parere legale. Nella parte centrale veniva citata la sentenza dei funzionari del governo dell'Austria Inferiore e ricordata la sentenza proposta dal consulente giuridico e dal tribunale locale, se era stata più mite. Solo nell'ultimo paragrafo veniva sostenuto perché l'imperatore o l'imperatrice dovessero preferire «la compassione alla giustizia».

[58] AMP, b. 94/8, «Gnadengesuch des Franz Riedler», 31 maggio 1779.

I passaggi in cui lo stesso condannato diventava il soggetto della supplica erano relativamente brevi. Di regola le argomentazioni si riferivano a chi presentava la supplica, cioè alla moglie, al marito o anche al borgo, in quanto venivano anch'essi colpiti dalle condanne. L'autore della supplica di Josepha Riedlerin, che nel luglio del 1771 chiese la grazia per suo marito, non addusse nessun argomento per cui Franz Riedler fosse degno di grazia. Motivò la sua supplica soprattutto con l'argomento che si doveva far grazia a Josepha Riedlerin sottolineando, accanto alla povertà, soprattutto la gravidanza della donna:

«poiché per la supplicante, che è in uno stato di gravidanza così avanzato, lavorare due vigneti, che anche se fosse in salute ed in forze non sarebbe in grado di curare da sola, sarebbe così gravoso che ella dovrebbe facilmente aspettarsi un parto infelice, e inoltre le difficoltà e i costi, che durano da molto tempo, non le concedono che a malapena il pane secco, e non potrebbe sostenere i terreni estesi, ma soprattutto è minacciata dalla fame e dalla rovina per il parto che avverrà tra sei settimane»[59].

Per una strategia simile optò anche l'autore della supplica di grazia di Theresia Widerspöckhin, che nel 1757 chiese la liberazione di suo marito condannato solo pochi mesi prima «in puncto attentati uxoricidii». Anche qui non si trova alcuna argomentazione riferita alla persona del condannato sul motivo per cui Hans Georg Widerspöckh avrebbe dovuto essere liberato dalla prigione. Bisogna aggiungere che la stessa Theresia Widerspöckhin aveva accusato il marito presso il giudice del borgo, dopo aver temuto non senza motivo per la propria vita, come mostrano gli atti. Se per Josepha Riedlerin l'autore della supplica aveva sottolineato la gravidanza della supplicante come un motivo che aggravava la sua situazione, nel caso di Theresia Widerspöckhin venne addotta l'età avanzata della supplicante. Hans Georg Widerspöckh doveva essere graziato perché per la sua assenza la moglie

«correva il massimo pericolo di far andare in rovina non solo la sua casa e la sua economia ma anche se stessa , perché per la sua età avanzata e

[59] AMP, b. 94/8, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch der Josepha Riedlerin», ps. 23 luglio 1771.

per il corpo esaurito e scarnito fin dalla giovinezza per i continui lavori faticosissimi e durissimi, non era in grado di dirigere l'economia e di procurarsi il sostentamento ...»[60].

Nella supplica di grazia di Margaretha Stögerin, Caspar Stöger compariva sì perché l'autore della supplica ricordava che egli aveva già scontato la pena proposta dal tribunale locale e aveva pagato «con la perdita della salute, di ogni sua forza e di quasi tutte le nostre». Tuttavia, oltre che per la povertà della moglie, era soprattutto per i figli che veniva richiesta la grazia imperiale:

«... inoltre io, donna vecchia, povera, piena di lavoro, con due figli, che quasi non riesce più a guadagnare il pane quotidiano, se mio marito non viene liberato non so più come fare per aiutare me stessa e i figli di lei ...»[61].

Il *topos* della «consorte» povera e innocente, anch'essa coinvolta nella punizione ed esposta alla rovina materiale, che appare a primo acchito come specifico per il genere femminile, veniva però utilizzato anche quando il marito presentava una supplica di grazia per la moglie incarcerata. Il redattore della supplica di grazia di Adam Khun giustificò per esempio la sua richiesta che fosse annullato il verdetto del tribunale locale da un lato con la cattiva costituzione fisica di Barbara Khunin:

«la debolezza o meglio la cattiva salute di mia moglie è così nota che posso immaginarmi in anticipo quale grande pena e miseria le verrebbero venendo allontanata senza più aiuti, inoltre temo che ...».

Dall'altro lato, però, sostenne che anche il marito e i figli avrebbero sofferto della condanna:

«per l'imprigionamento a cui è condannata mia moglie, non solo a me, che sono completamente innocente, ma anche al figlio mio e di mia moglie che ha solo nove mesi è tolto il pane e il sostentamento ...»[62].

60 AMP, b. 92/3, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Theresia Widerspöckhin», ps. 14 ottobre 1757.

61 AMP, b. 90/1B, «Gnadengesuch der Margaretha Stögerin», ps. 19 agosto 1707.

62 AMP, b. 92/2, «Gnadengesuch des Adam Khun», ps. 21 marzo 1757.

Anche nella supplica di grazia di Elisabeth Gatterbauerin, il cui marito al momento del processo era annoverato tra gli uomini più ricchi del borgo, il redattore non spese una parola sul motivo per cui Joseph Gatterbauer avrebbe meritato la grazia, ma preferì sottolineare l'incombente indebitamento ed immiserimento della moglie: ella aveva già dovuto «sopportare freddo, fame, miseria e vergogna per questo destino» e avrebbe dovuto «se l'imprigionamento si fosse prolungato irrimediabilmente vendere casa e proprietà e andare ad elemosinare». Questo perché la donna sia per sé che «per sostenere del necessario il marito arrestato aveva già contratto molti debiti»[63].

7. *I pareri del tribunale locale*

Tranne pochissime eccezioni, i membri del *Richter und Rath* appoggiavano le suppliche di grazia, riprendendo le argomentazioni dei petenti in forma leggermente cambiata. Il loro parere sulla supplica di Barbara Bäurin chiarisce che essi non davano la loro approvazione solo per carità cristiana. I membri del *Richter und Rath* iniziarono il loro parere indicando che il borgo di Perchtoldsdorf

> «deve risentire già della mezza pena di questa delinquente e per lei, oltre al lavoro durissimo da lei prestato, deve versare ogni anno 24 fiorini alla locale casa di correzione, che negli anni trascorsi hanno finito per ammontare a 120 fiorini, e poiché deve scontare l'intera pena, deve ancora pagare altrettanto»[64].

I giudici chiusero la loro perorazione del fatto che ritenevano Barbara Bäurin degna della grazia con l'indicazione che avevano già versato 120 fiorini per le spese del mantenimento alla casa di correzione e di lavoro di Vienna e che, se a Barbara Bäurin non fosse stato graziosamente rimesso il resto della pena, avrebbero dovuto pagare ancora 120 fiorini. Raramente gli interessi mate-

[63] AMP, b. 92/2, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Elisabeth Gatterbauerin», ps. 18 gennaio 1757.

[64] AMP, b. 90/6, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Barbara Bäurin», 21 aprile 1736.

riali del tribunale locale furono espressi così chiaramente come in questo scritto.

L'unico altro caso in cui questi interessi furono menzionati esplicitamente fu il parere sulla supplica di grazia di Franz Riedler, che nel 1779 chiese l'annullamento del bando dal distretto del tribunale locale. Sebbene i membri del *Richter und Rath* avessero appoggiato le prime suppliche di grazia a favore di Riedler, essi rifiutarono di acconsentire a quest'ultima. Motivarono tra l'altro questo rifiuto col fatto che Franz Riedler nel momento in cui era stato «allontanato» dal distretto del tribunale locale era «senza moglie e figli». A quest'affermazione, contraddetta dagli atti, aggiunsero che egli si era nel frattempo «sposato con una suddita della signoria di Festenlichtenstein in Enzersdorf e aveva avuto con lei dei figli suoi che vivono ancora». Per il borgo di Perchtoldsdorf,

> «... (che è già molto gravato e affollato di molte persone povere che gravano sul borgo) [sarebbe pertanto] difficile e doloroso se dovessimo accogliere con moglie e figli quest'uomo, di cui prima o poi ci dovremmo fare carico e che dovremmo sostenere dato che qui non ha niente da cercare [cioè da ottenere]»[65].

Inoltre i membri del consiglio rammentavano la riprovevolezza morale del crimine – Franz Riedler era stato condannato per pratiche sessuali con la sorellastra, che al momento del processo aveva nove anni – e facevano notare:

> «l'indignazione per il suo crimine, che è in gran parte già finita nella dimenticanza, sarebbe rinnovata per la sua presenza e dai rimproveri che potrebbero verificarsi potrebbero nascere litigi e questioni (che invece sono evitati per la sua assenza)»[66].

Ad un solo criminale i membri del *Richter und Rath* rifiutarono completamente il loro appoggio. Decisero infatti di condannare a morte per spada Franz Mayrhofer, che nel 1779 aveva ferito

[65] AMP, b. 94/8, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Franz Riedler», ps. 28 giugno 1779.

[66] AMP, b. 94/8, «Stellungnahme des Landgerichts zum Gnadengesuch von Franz Riedler», ps. 28 giugno 1779.

con il coltello il giudice del borgo di Perchtoldsdorf. Come già detto, essi non vollero trovare nessun motivo per cui Franz Mayrhofer dovesse essere graziato dalla pena di morte.

8. *Le suppliche di grazia nel contesto della giurisdizione penale*

Per 50 dei 57 criminali accusati e condannati tra il 1704 e il 1786 dal tribunale di Perchtoldsdorf è possibile confrontare le diverse sentenze o le proposte di sentenza[67]. I funzionari del governo dell'Austria Inferiore confermarono circa la metà delle cosiddette «sentenze finali» e nella metà delle sentenze non confermate inasprirono la pena piuttosto che mitigarla[68]. Tuttavia per 36 su 54 criminali per cui disponiamo della sentenza dei funzionari del governo dell'Austria Inferiore la sentenza variava tra assoluzione, rilascio dall'arresto e condanna a meno di tre mesi di prigione o di lavori forzati. Anche se queste sentenze appaiono miti in confronto ai giudizi che le ordinanze del tribunale locale definiscono *ordinari*, bisogna considerare che la maggior parte dei colpevoli aveva passato molti mesi di prigione in attesa di giudizio e, dopo aver scontato la loro pena *extra-ordinari*, doveva affrontare un monte di debiti; di regola tali colpevoli erano stati condannati anche a rifondere i costi del processo penale e dell'esecuzione della pena.

Il significato centrale attribuito all'istituzione della grazia nel tribunale locale analizzato risulta evidente se mettiamo in rela-

[67] Hans Kopf fu assolto nel 1706 sulla base di una *Purgationsschrift*. Per Regina Schusterin, processata insieme ad altri per furto nel 1744, e Johann Scheffer, accusato nel 1749 per un adulterio, non ci sono sentenze definitive perchè i membri del tribunale non valutarono le loro azioni come crimini di maleficio ma come trasgressioni. Nel processo contro Carl Demedici del 1725 la documentazione s'interrompe al terzo interrogatorio; nel secondo processo contro Elisabeth Huterin non sono allegati agli atti il parere e la sentenza del tribunale locale. Lorenz Wurzinger, coimputato nel processo contro Barbara Thomaserin, si sottrasse al processo con la fuga. La sedicenne Christina Schusterin morì in prigione nel 1744 dopo una detenzione di più di cinque mesi.

[68] I funzionari hanno confermato 23 sentenze, ne hanno inasprito 16 e mitigato 7.

zione le suppliche di grazia con l'ammontare della pena. Con l'eccezione di Barbara Khunin, che, oltre al bando dal distretto del tribunale locale, era stata condannata a sei mesi di lavori forzati in ospizio, tutti gli altri quattordici rei di cui possediamo la supplica di grazia erano stati condannati a una pena che superava i sei mesi in casa di correzione e di lavoro o di lavori forzati pubblici. Già solo per il lungo tempo che trascorreva tra la supplica e la decisione le suppliche di grazia avevano di norma senso solo se ci si poteva aspettare che la decisione sarebbe arrivata prima del rilascio dalla prigione o della fine dei lavori forzati. Se si considera che i funzionari del governo dell'Austria Inferiore avevano complessivamente condannato a una pena superiore ai sei mesi di arresto e di lavori forzati solo 22 criminali e per 15 di essi sono trasmesse suppliche di grazia, risulta un rapporto di due suppliche di grazia ogni tre sentenze. Questa relazione spiega anche perché la percentuale delle donne tra i condannati per cui fu presentata supplica di grazia era così bassa. Su un totale di 21 donne condannate soltanto otto erano state condannate a una pena che superava i sei mesi di prigione o di lavori forzati (38%), dei 32 uomini, invece, ben 15 avevano ricevuto questa pena (47%).

A parte le sentenze di condanna a morte, nel qual caso le suppliche di grazia dovevano essere presentate subito, si può inoltre osservare una correlazione tra la sentenza definitiva e il momento in cui la supplica di grazia veniva presentata. Margaretha Stögerin richiese la grazia per suo marito quando quest'ultimo aveva già trascorso nella casa di correzione e di lavoro di Vienna i tre anni proposti dal tribunale locale. Nello stesso modo si comportò Barbara Bäurin, che presentò la sua supplica di grazia dopo avere scontato nella casa di correzione e di lavoro i cinque anni proposti dal tribunale locale. Anche se – di nuovo escludendo il caso delle condanne a morte – solo per un criminale si ritrova una supplica di grazia per un caso in cui i funzionari del governo dell'Austria Inferiore non avevano inasprito la sentenza del tribunale locale e le suppliche di grazia devono essere considerate anche come tentativi di fare revocare l'inasprimento della pena, non si può raggiungere la conclusione inversa che le suppliche di grazia venissero presentate sempre quando vi fosse

stato un inasprimento della pena da parte dei funzionari del governo dell'Austria Inferiore. Sebbene questi ultimi avessero inasprito la pena, nei processi per maleficio contro Barbara Thomaserin e contro Martin Prandenberger non vi sono riferimenti al fatto che fossero state presentate suppliche di grazia[69]. Nello stesso tempo il tribunale locale aveva formulato una supplica di grazia per Leonhard Roch, anche se egli nel 1767 era stato condannato da tutte le istanze «in puncto furti» a un anno di lavori forzati pubblici a Perchtoldsdorf.

Data l'importanza fondamentale che le suppliche di grazia avevano nel tribunale locale analizzato, è sorprendente che non per tutti gli otto criminali[70] condannati a morte dai funzionari del governo dell'Austria Inferiore fossero state presentate suppliche di grazia. Per cinque di loro ritroviamo delle suppliche di grazia; tutti e cinque furono graziati. Joseph Blabensteiner, la cui esecuzione sarebbe dovuta avvenire nel 1771 per furto ripetuto e per ripetute infrazioni della promessa giurata di pace (*Urfehde*), chiese personalmente la grazia[71]. Per lui richiese la grazia anche Susanne Millerin. Dal suo punto di vista letteralmente all'ultimo minuto, cioè dopo che il parroco l'aveva già consolato e che l'esecuzione era stata preparata, il giudice del borgo gli comunicò «pubblicamente» che l'arciduchessa, nella sua bontà immensa, l'aveva graziato riducendo la pena a quattro anni di prigione da scontarsi a Temesvar[72]. La sua grazia era legata al giuramento di una nuova pace e al bando «da tutti

[69] I membri del *Richter und Rath* condannarono Barbara Thomaserin nel 1733 «in puncto einer Kinds Verthuung» a quattro anni di casa di correzione e di lavoro, i funzionari del governo dell'Austria Inferiore invece a cinque anni della medesima pena; i primi condannarono Martin Prandenberger nel 1758 «in puncto iterati furti» a due anni di lavori forzati pubblici, i funzionari del governo dell'Austria Inferiore invece lo condannarono alla stessa pena per tre anni.

[70] Anna Maria Umgeherin (1719), Joseph Kerlinger (1745), Susanna Fuxsteinerin (1760), Joseph Blabensteiner (1771), Anton Ziehrer, Joseph Zwettler e Peter Kofler (1774) e inoltre Franz Mayrhofer (1779).

[71] Joseph Blabensteiner aveva già giurato in precedenza tre volte «davanti a Dio onnipotente» di non entrare mai più nei territori ereditari tedeschi.

[72] AMP, b. 93/1B, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 25 giugno 1771.

i territori ereditari imperial-regi tedeschi, dalla corte imperial-regia e dai luoghi dove essa si troverà». Joseph Blabensteiner era stato così graziato per la seconda volta dall'imperatrice. In occasione del «periodo di grazia generale» per festeggiare il matrimonio dell'arciduca Giuseppe, nel suo primo processo per maleficio a Perchtoldsdorf nel 1760 gli erano stati rimessi i restanti giorni dei lavori forzati che doveva scontare a Perchtoldsdorf[73]. Questa grazia non l'aveva però raggiunto in tempo, perché era scappato due settimane prima dalla prigione di Perchtoldsdorf. Questo «periodo di grazia generale» non aiutò Susanna Fuxsteinerin, che nello stesso periodo era in prigione in attesa di giudizio. Per una suprema risoluzione aulica i «soli criminali riconosciuti colpevoli di omicidio colposo o infanticidio [erano] stati esclusi dall'altissimo diritto di grazia del principe territoriale»[74]. Anche la grazia concessa da Maria Teresa ai tre briganti Anton Ziehrer, Joseph Zwettler e Peter Kofler, la cui condanna a morte fu commutata in una pena di dieci anni di prigione da scontarsi a Temesvar, fu unita a un bando, limitato allo spazio di «due miglia attorno al tribunale locale di Perchtoldsdorf»[75]. Per i tre giovani, che non erano originari dell'Austria Inferiore, era intervenuto il parroco di Perchtoldsdorf. Sebbene i membri del consiglio di Perchtoldsdorf si fossero espressi contro la sua grazia, l'arciduchessa graziò Franz Mayrhofer condannandolo a otto anni di lavori forzati pubblici per il borgo a Perchtoldsdorf e al bando perpetuo dal distretto del tribunale[76]. Anna Maria Umgeherin (1719)[77], Joseph Kerlinger (1744)[78] e Susanna Fuxsteinerin (1760)[79] furono invece effettivamente fatti passare «dalla vita alla morte con la spada» dal

[73] AMP, b. 93/1A, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 4 ottobre 1760.

[74] AMP, b. 93/1A, «Schreiben der N.Ö. Regierung», 23 dicembre 1760.

[75] AMP, b. 95/1-3, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 8 aprile 1774.

[76] AMP, b. 96/3, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 14 dicembre 1779.

[77] Condannata «in puncto einer verübten Kinds Mordthatt», AMP, b. 90/2.

[78] Condannato «in puncto uxoricidii», AMP, b. 91/1.

[79] Condannata «in puncto prolicidii», AMP, b. 94/1.

boia sul patibolo di Perchtoldsdorf. Anche se domande del tipo «cosa sarebbe successo se» non possono avere risposta, è però degno di nota che non si trovano suppliche di grazia presentate per loro. Non posso purtroppo spiegare perché Joseph Kerlinger e Susanna Fuxsteinerin non avessero presentato personalmente una supplica di grazia. Anna Maria Umgeherin, che aveva assassinato un bambino a lei sconosciuto, non voleva più vivere. Il contesto in cui leggere il suo crimine prevedeva non solo che il suicidio fosse criminalizzato ma che anche la religione cristiana negasse il paradiso ai suicidi. Interrogata sui motivi che l'avevano indotta all'omicidio, Anna Maria Umgeherin affermò che aveva «voluto uccidere un altro piuttosto che se stessa perché aveva ancora la speranza di ricevere la grazia di Dio»[80].

Non sempre però il principe, la principessa o i funzionari degli uffici centrali sfruttavano la possibilità di mostrarsi ai sudditi come «mitissimi» e «graziosissimi». Solo tre su quindici criminali – Franz Riedler, Elisabeth Huterin e Leonhard Roch – furono giudicati «indegni» di grazia[81]. Anche se l'imperatrice aveva salvato Mayrhofer dalla pena di morte nel 1779, i funzionari del governo dell'Austria Inferiore avevano respinto la supplica di grazia con cui egli voleva impedire il suo trasferimento nel carcere di Vienna. Che la sua paura fosse giustificata è mostrato dal fatto che Franz Mayrhofer sopravvisse solo pochi mesi nella casa di pena. Non vi è documentazione sulla causa della morte. Dalle spese segnate sul conto trasmesso al tribunale locale si può solo vedere che nel carcere Mayrhofer aveva subito due volte un salasso e aveva ricevuto medicine per cinque fiorini e 42 quattrini[82].

[80] AMP, b. 90/2, «Zweites artikuliertes Verhör mit Maria Anna Umgeherin», 24 luglio 1719.

[81] Franz Riedler, AMP, b. 94/8, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 30 agosto 1771 e 21 novembre 1772; Elisabeth Huterin, AMP, b. 94/7, «Schreiben im Namen der Kaiserin», 28 novembre 1771; Leonhard Roch, AMP, b. 83/3, «Aktenvermerk auf dem Gnadengesuch des Landgericht für Leonhard Roch», ps. 4 luglio 1768.

[82] AMP, b. 96/3, «Undatierte Abrechnung des Wiener Gnadenstockhaus».

9. *Conclusione*

Se le sentenze emanate dal tribunale locale esaminato non corrispondono affatto all'immagine di crudeltà della giustizia penale trasmessa soprattutto dalle sintesi storiche, questo quadro diventa totalmente problematico se inseriamo nella nostra narrazione gli atti di grazia del principe o della principessa territoriali[83]. Nel caso della Ratisbona tardo medievale Steffen Wernicke ha potuto per esempio dimostrare che a circa più della metà di tutti gli uomini e le donne condannati a morte era stata risparmiata l'esecuzione attraverso la via della grazia[84].

Nell'Arciducato dell'Austria sotto l'Enns ancora nel XVIII secolo le suppliche di grazia devono essere considerate parte integrante della prassi penale. Il principe o la principessa territoriale avevano risparmiato la pena di morte a cinque delinquenti su un totale di otto; tutte le suppliche di grazia per l'annullamento della pena di morte avevano avuto successo. Ciò si era verificato anche quando il tribunale locale, come nel caso di Franz Mayrhofer, si era esplicitamente espresso contro la grazia. In modo simile a quanto era accaduto a Ratisbona secoli prima, chi era stato graziato dalla condanna a morte si era dovuto sottoporre al giuramento di un bando perpetuo. Non è possibile affermare se in presenza di una supplica di grazia il principe o la principessa territoriali avrebbero concesso la loro grazia anche a Susanna Fuxsteinerin, Joseph Kerlinger e Anna Maria Umgeherin. Il confronto col Württemberg mostra che i principi territoriali dell'Arciducato sotto l'Enns non si comportavano in modo atipico. Helga Schnabel-Schüle ha potuto documentare che, dopo la creazione della casa di correzione di Ludwigsburg nel 1736, «il signore territoriale trasformò, nell'ambito del suo diritto di concedere grazia, la maggior parte

[83] Cfr. per esempio R. VAN DÜLMEN, *Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit*, München 1988, che attribuisce nelle sue riflessioni poco significato alla prassi della grazia, a cui non è data alcuna importanza nell'ampio calcolo quantitativo.

[84] S. WERNICKE, *Von Schlagen, Schmähen und Unendlichkeit*, in A. BLAUERT - G. SCHWERHOFF (edd), *Kriminalitätsgeschichte*, cit., pp. 379-404.

delle sentenze di morte pronunciate dalla Facoltà giuridica in pene da scontarsi nella casa di correzione»[85].

Risultati contrari a quelli citati provengono invece dal caso di Magonza. Secondo Karl Härter nell'Elettorato di Magonza durante la prima età moderna le suppliche di grazia avevano «un ruolo piuttosto ridotto» nell'evitare la pena di morte. Soltanto in uno su 113 casi il principe elettore infatti la annullò[86]. La forte diversità dei risultati regionali mostra com'è difficile formulare tesi generali sulla prassi penale nel Sacro Romano Impero. Anche la tesi di Ulinka Rublack che la «burocratizzazione delle richieste di grazia» e la centralizzazione della competenza in materia di grazia nelle mani del principe territoriale resero estremamente improbabile il successo delle suppliche di grazia non può essere confermata per quanto riguarda il territorio analizzato[87]. Mettendo in relazione le suppliche di grazia con l'entità della pena si è potuto mostrare che per due su tre rei condannati dai consiglieri del governo dell'Austria Inferiore a più di sei mesi di detenzione o lavori forzati non soltanto sono documentabili suppliche di grazia, ma risulta anche che queste ebbero successo all'80%, benché non sempre nella misura richiesta. Se nel periodo in cui fu in vigore la *Ferdinandea* la competenza in materia di grazia era detenuta dal solo principe o dalla principessa territoriali, la *Theresiana* trasferì il potere di rifiutare la grazia ai governi. Anche se non mi è stato possibile nell'ambito di questo articolo, sarebbe interessante rispondere alla domanda se con

[85] H. SCHNABEL-SCHÜLE, *Strafen und Überwachen*, cit., p. 138. A differenza dell'Arciducato dell'Austria sotto l'Enns qui analizzato, il signore territoriale si mobilitava evidentemente anche in assenza di suppliche di grazia.

[86] Questo caso è inoltre atipico perché un uomo si era offerto di sposare Anna Maria Lang, condannata per infanticidio (1724); di conseguenza la concessione della grazia si situava nel contesto del cosiddetto «matrimonio sotto il patibolo». Nell'Elettorato di Magonza «le condanne a morte venivano 'attenuate' solo passando dalla forca alla spada oppure ... si rinunciava ad una esecuzione pubblica» (K. HÄRTER, *Strafverfahren im frühneuzeitlichen Territorialstaat*, cit., pp. 16-17). Sulla pratica di evitare l'esecuzione col matrimonio (*Losheiraten*) cfr. anche U. RUBLACK, *Magd, Metz' oder Mörderin*, cit., pp. 96-104.

[87] U. RUBLACK, *Magd, Metz' oder Mörderin*, cit., p. 101.

la decentralizzazione del potere di respingere le suppliche di grazia le loro possibilità di successo fossero cambiate. Per fare questo bisognerebbe tuttavia estendere il periodo da analizzare. Anche l'osservazione fatta da Harriet Rudolph per Osnabrück che «i supplicanti spesso ottenevano una mitigazione della pena solo dopo molti tentativi» e che questo fenomeno «vale in generale per le suppliche nel penale» non è valida per quanto riguarda il tribunale penale analizzato[88], nel quale, se una supplica di grazia veniva respinta una prima volta, l'insistere non pagava, come mostrano le suppliche di grazia di Franz Riedler.

Naturalmente anche questa prima ricognizione, che si è concentrata su un unico tribunale locale nell'Arciducato d'Austria, non può pretendere validità generale. Indica però i problemi che sorgono quando i risultati regionali vengono generalizzati in modo affrettato e dimostra la necessità di ulteriori ricerche con una prospettiva microstorica. Il metodo qui usato di mettere in relazione norme penali, atti di tribunale e suppliche di grazia non sarà probabilmente utilizzabile per molte regioni, dal momento che raramente sono disponibili fonti – atti di processi per maleficio e suppliche di grazia – di quantità e completezza simili.

Anche se le suppliche di grazia, almeno fino agli anni Settanta del XVIII secolo, dovevano essere inviate direttamente al principe o alla principessa territoriali, non parlerei tuttavia, come fanno Karl Härter e, con enfasi minore, anche Harriet Rudolph e Ulinka Rublack, di una «negoziazione delle sanzioni tra sudditi e signori territoriali»[89]. Ciò non significa affatto che voglia dare la preferenza a metodi struttural-funzionali. Mi sembra però esagerato riprendere senza una riflessione a proposito delle suppliche di grazia originate nel contesto dei processi per maleficio il concetto di «negoziare» o «patteggiare», sviluppato negli anni Sessanta e Settanta nell'ambito dei *cultural studies*[90].

[88] Cfr. il contributo di H. Rudolph, in questo volume.

[89] K. Härter, *Strafverfahren im frühneuzeitlichen Territorialstaat*, cit. e H. Rudolph, *«Sich der höchsten Gnad würdig zu machen»*, cit.

[90] Cfr. C. Lutter - M. Reisenleitner, *Cultural Studies. Eine Einführung*, Wien 2001³, p. 72.

Da un lato nel processo decisionale del principe o della principessa territoriali erano inseriti il tribunale locale e i funzionari delle istituzioni supreme della giustizia e dell'amministrazione che si occupavano delle concrete suppliche di grazia. Dall'altro lato, – e questo è l'argomento più importante – anche se considero con Alf Lüdtke il potere come una prassi sociale, non vedo alcuno spazio per processi di negoziazione tra i criminali, da una parte, e il principe o la principessa territoriali, dall'altra[91]. Nell'Arciducato dell'Austria sotto l'Enns qui analizzato i sudditi non negoziavano la pena con l'imperatore o l'imperatrice ma chiedevano grazia «in via gratiae et ex plenitudine potestatis» in piena sudditanza, obbedienza e sottomissione. Una grazia che poteva venire concessa dal principe o dalla principessa (oppure in nome di questi ultimi), ma che poteva anche essere rifiutata.

[91] A. LÜDTKE, *Herrschaft als soziale Praxis*, in A. LÜDTKE (ed), *Herrschaft als soziale Praxis. Historische und sozial-anthropologische Studien*, Göttingen 1991, pp. 9-63.

«Beatissimo Padre ...»: suppliche e memoriali nella Roma barocca

di *Irene Fosi*

Fonte affascinante e complessa, fortemente ripetitiva, il memoriale o supplica[1] si propone all'attenzione dello storico per le straordinarie e, al contempo, ambigue potenzialità, da analizzare non solo nel susseguirsi di scene di vita quotidiana, o come punto di osservazione privilegiata per comportamenti individuali e collettivi, come forma di autorappresentazione o strumento di comunicazione, pur mediato dalla griglia dei formulari. È, tuttavia, difficile poter trarre dall'analisi di tale documentazione uno spettro di dati statistici attendibili: solo alcuni, infatti, potrebbero produrre convincenti operazioni di storia seriale, enumerando scriventi e destinatari, la loro provenienza, talvolta il mestiere esercitato o l'oggetto della richiesta. Altri elementi risulterebbero fuorvianti e disegnerebbero un quadro della realtà fortemente alterato, nel quale i supplici avrebbero un'età troppo matura o troppo tenera; figli e figlie sarebbero sempre troppo numerosi, inutili e pericolanti; quasi tutti poi lamenterebbero di essere affetti da malattie indefinite e indefinibili. La scena si completerebbe con la presenza, anch'essa spesso dai contorni assai generici, di non meglio precisati nemici, ai quali si attribuivano le colpe, dirette o meno, di misfatti, questi sì realmente compiuti o, talvolta, imputati da «emoli» agli scriventi. Misfatti che, comunque, avrebbero causato sproporzionate punizioni, lesioni dell'onore individuale e collettivo, turbamento della pace familiare o comunitativa che, ora, proprio l'intervento della mano del principe e della sua giustizia superiore potrebbero finalmente ristabilire in un ordine giusto.

[1] I due termini sono qui usati come sinonimi, sebbene, nella diplomatica pontificia, indichino documenti formalmente diversi.

Per semplificare la lettura e l'interpretazione di questa immensa documentazione che si incontra dovunque, nei materiali prodotti da magistrature giudiziarie, civili, criminali, ecclesiastiche o laiche, ma anche nei carteggi, dove le suppliche si nascondono spesso sotto forma di lettera, è sembrato opportuno precisare alcuni elementi per interrogare questo materiale, nella piena consapevolezza che le domande possono essere molto più articolate e numerose. L'indagine è stata circoscritta ai memoriali e suppliche indirizzati al papa, ma anche ai suoi familiari ed in particolare al cardinal nepote ed ai titolari dei maggiori organismi giudiziari romani, per ottenere giustizia. È stata scelta la prima metà del XVII secolo perché momento di concreto rafforzamento delle strutture di governo centrali e periferiche, temporali e spirituali, e, al tempo stesso, periodo di piena affermazione del nepotismo pontificio, inteso anche (ma non esclusivamente) in quella funzione di «assistenza» ben messa in luce dagli studi di W. Reinhard[2].

L'analisi di memoriali e suppliche che reclamano l'intervento della giustizia papale, colta nella sua manifestazione della volontà superiore e sovrana, solleva quesiti inerenti sia al modularsi del rapporto fra sovrano e sudditi, fra organismi di governo centrali e periferici nello Stato Ecclesiastico della prima età moderna, sia, più strettamente, al problema del governo della giustizia e del modo in cui esso veniva percepito dal basso, a seconda del rango del postulante. Ancora una volta, ed anche riguardo a questa documentazione, ci si può inoltre chiedere se essa ci parli più di criminalità o di giustizia[3]. Certo è che la sua ampiezza, la

[2] W. Reinhard, *Papauté, confessions, modernité*, Paris 1998.

[3] Mi riferisco, com'è ovvio, alle questioni sollevate da M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. Grossi (ed), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Milano 1986, pp. 127-148; si vedano inoltre M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», 29, 1988, pp. 491-501, che aveva preso spunto dalle affermazioni di E. Grendi, *Premessa* a E. Grendi (ed), *Fonti criminali e storia sociale*, («Quaderni storici», 22, 1987, 3), Bologna 1987, pp. 695-700 e E. Grendi, *Sulla «storia criminale»: risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni storici», 25, 1990, pp. 269-275.

sua stessa natura ripetitiva, che dà allo storico la sensazione – e talvolta la certezza – di trovarsi di fronte sempre agli stessi problemi, agli stessi protagonisti, e di rendere così vano o quanto meno improduttivo il lavoro sistematico di ricerca e di elaborazione dei dati raccolti, propone anche l'immagine mossa e sfaccettata di un continuo dialogo fra sovrano e sudditi, fra governo centrale e periferia. Se, infatti, si considerano solo le scritture spedite dai sudditi, si potrebbe avere l'idea – errata – di un monologo, di richieste non accolte da un potere distante ed incapace di ascoltare. Ma, al contrario, è proprio l'affollarsi in ogni dove di questo materiale che dimostra, da un lato, la fiducia e, quanto meno, la speranza degli scriventi di essere ascoltati e, dall'altro, l'efficacia che il loro intervento scritto aveva nel muovere il potere – in questo caso il governo della giustizia – nella direzione voluta dai sudditi. Supplicare significava infatti instaurare un rapporto con il potere, costringerlo ad esercitare quell'essenziale funzione di ascolto che permetteva di conoscere e di governare. Supplicare significava però anche riconoscere un'autorità giudicante, legittimarla e rafforzarne il potere coercitivo.

In antico regime era riconosciuta ai sudditi la facoltà di appellarsi contro le sentenze civili e criminali di prima e seconda istanza: l'*appellatio* era il «remedium ... pro tutela innocentiae, contra iniustitiam iudicantis»[4]. L'appello presupponeva una gerarchia fra i giudici: il ricorso al giudice superiore – in questo caso al pontefice come giudice supremo – rispondeva alla tradizione romana della *appellatio* codificata in età augustea, passata poi nel diritto comune. La richiesta di giustizia avanzata dai sudditi con memoriali e suppliche ad un giudice superiore o, meglio, al giudice supremo, tendeva a sottomettere il giudice alla norma, a liberarlo da influenze contingenti negative e fortemente condizionanti il suo operato, a farne insomma un amministratore della giustizia[5]: anche l'esame dei memoriali considerati in questo

[4] Così la definisce C. CAPPUCCI, *Praxis iudiciaria ... in tres partes distincta*, Romae 1657, pp. 217-259.

[5] Come osserva R. ORESTANO, *Appello* (*Diritto romano*), in *Novissimo Digesto Italiano*, I, 1, Torino 1957³, p. 275.

preciso *tournant* cronologico ed in una determinata area dimostra lo stentato e spesso contraddittorio procedere in questa direzione del governo della giustizia, specie nella periferia dello Stato Ecclesiastico. La duplice natura della monarchia pontificia rafforzava certamente l'immagine – e la reale facoltà – del papa come giusto giudice supremo, per altro già attribuita dal diritto canonico alla figura del vescovo. Come è stato affermato, quando la suprema autorità ha accolto una supplica ed ha manifestato nel giudizio su una *res iudicata* la sua *auctoritas*, ha dato avvio ad una rivoluzione che «preludeva e impostava – in termini moderni – i nuovi rapporti fra cittadini e lo stato»[6].

Ma che cosa era l'ingiustizia per il suddito e quali gli strumenti, non solo linguistici, usati per rimediare? Ingiustizia significava punire troppo severamente, ma anche lasciare impunito, con «scandalo» ed irrimediabile offesa dell'immagine stessa della giustizia sovrana, chi si era macchiato di un crimine; ingiustizia significava vedere lesi i diritti statutari, le consuetudini comunitative, o constatare l'eclatante corruzione di giusdicenti locali; ingiustizia era la consueta sproporzione fra colpa e pena, elemento distintivo della prassi giudiziaria di antico regime. Dinanzi, dunque, alle 'ingiustizie' della giustizia ordinaria ed ai fallimenti di composizioni e di paci private per rimediare al disordine, i sudditi si rivolgevano alla suprema autorità. Precise norme regolavano la stesura dei memoriali: dovevano essere indirizzati al papa – «Beatissime Pater» era infatti l'inconfondibile *incipit* –, presentare il postulante con tutti i caratteri utili per determinare la sua identità e la posizione; esporre chiaramente i fatti; chiedere la grazia e mostrare tutte le ragioni che giustificavano l'intervento della giustizia superiore. Erano regole stabilite già nel diritto romano, che, appunto, aveva riconosciuto la facoltà di *appellatio* ai sudditi, e si erano via via precisate ed arricchite di particolari indicazioni tali da soddisfare, da un lato, il più complesso funzionamento della cancelleria e delle strutture 'burocratiche' pontificie e, dall'altro, il 'bisogno di scrivere', che trovava anche nella stesura di queste carte una sua

[6] *Ibidem.*

inconfutabile espressione[7]. Anche il dilagare, nelle cancellerie delle corti e nelle più specifiche articolazioni burocratiche degli organismi statali, di questo materiale manoscritto testimonia quella «accelerazione» del sistema di comunicazione scritta caratteristico dell'età moderna.

La scrittura dei memoriali e, soprattutto, i modi e i tempi per assicurarne considerazione e, possibilmente, successo, contribuirono a determinare quei fenomeni caratteristici della «rivoluzione» scrittoria lucidamente individuati da Armando Petrucci nella «rapida trasformazione delle amministrazioni pubbliche in strutture burocratiche sempre più complesse, sempre più diffuse e sempre più collegate fra loro; la centralità del ruolo del nuovo intellettuale-burocrate, il 'segretario'; il moltiplicarsi (tipologico e numerico) della documentazione scritta di tipo epistolare»[8].

Nei memoriali non è possibile tuttavia scorgere la 'voce' autentica dei sudditi, perché mediati, di norma, da un formulario stereotipo che tende a presentare il supplice con tratti sempre uguali di povertà, bisogno, onestà, tali da «muovere» la pietà e la generosità sovrane. È poi quanto meno limitativo considerarle un

[7] Sul tema cfr. D. MARCHESINI, *Il bisogno di scrivere. Usi della scrittura nell'Italia moderna*, Roma - Bari 1992. Per i manuali che, nella prima età moderna, dettavano regole per redigere memoriali e lettere di ogni genere cfr. A. QUONDAM, *Le «carte messaggiere». Retorica e modelli di comunicazione epistolare. Per un indice dei libri di lettere del Cinquecento*, Roma 1981; S. IUCCI, *La trattatistica sul segretario tra la fine del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», 3, 1995, pp. 81-96. Norme per stilare memorali rispondono, ancora in pieno Settecento, a questo schema plurisecolare: F. PARISI, *Istruzioni per la gioventù impiegata nelle Segreterie, specialmente in quelle della Corte romana*, I, Roma 1781, pp. 198-252.

[8] A. PETRUCCI, *Introduzione alle pratiche di scrittura*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia», serie III, 23, 1993, 2, pp. 549-562. Un'accurata analisi delle suppliche come «tramite privilegiato di quel rapporto tra individuo e Stato moderno basato su pratiche scrittorie richiedenti diverse competenze alfabetiche» è condotta da P. REPETTI, *Scrivere ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (secoli XVI-XVIII). Lo Stato, la giustizia, la supplica*, in «Scrittura e Civiltà», 24, 2000, pp. 295-358, qui p. 352, che, tuttavia, sottovaluta la forza della consuetudine formulare nella stesura di suppliche, utilizzandone troppo ottimisticamente i dati relativi.

«genere letterario», come si è proposta di fare N. Zemon Davis nel suo suggestivo lavoro sulle *lettres de rémission*[9]. Difficile anche vedere in esse il grado di acculturazione dello scrivente, se valutabile dalla grafia, poiché raramente sono autografe. L'esame di suppliche e memoriali, nel periodo considerato, conferma innanzi tutto il permanere della profonda fiducia da parte dei sudditi, che si rivolgevano a notai e scrivani, nell'efficacia di un rapporto personale con il sovrano. Tuttavia, se valutate sotto l'aspetto formale, si propongono, anche per lo Stato Ecclesiastico del Seicento, soprattutto come espressione di una cultura notarile, in alcuni casi neppure troppo raffinata, conservatrice e stereotipa, alla quale era necessario ricorrere per adire tribunali, giudici, organismi curiali[10]. Spesso erano vergate in modo assai approssimativo da scrivani abituati ad usare formulari senza curare troppo l'ortografia, suggestionati da un dettato immediato e spesso confuso di chi si rivolgeva alla loro 'abilità' per risolvere i propri problemi con la giustizia. Scrivani di strada, ma anche, nel caso di suppliche di carcerati o galeotti che chiedevano la remissione della pena, compagni più 'letterati' o custodi prezzolati con una appena sufficiente alfabetizzazione[11]. Si deve certo superare l'impressione di uniformità stilistico-formale – e sostanziale – che questi materiali offrono ad un primo, superficiale esame: solo infatti se considerati in una prospettiva di lunga durata possono rivelare interessanti aspetti non solo per la storia delle mentalità, ma anche per valutare l'evoluzione degli ordinamenti giudiziari e delle strutture amministrative nelle società di antico regime.

[9] N.Z. Davis, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, trad. it., Torino 1992.

[10] «Al di sotto della soglia letteraria, si scrive se si è costretti. Il paradosso della società di antico regime sta in questo: da un lato si scriveva molto, la comunicazione scritta invadeva ogni angolo della vita sociale; ma ciò, dall'altro, non comportava negli individui comuni la necessità di un rapporto attivo con la scrittura, anzi la eliminava»: A. Bartoli Langeli, *La scrittura dell'italiano*, Bologna 2000, p. 109.

[11] Le suppliche di carcerati sono state analizzate da L. Chiarotti, *La popolazione del carcere nuovo nella seconda metà del XVII secolo*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 115, 1992, pp. 147-179.

Queste griglie formulari, che permettevano ai sudditi di chiedere, sollecitare, reclamare giustizia, clemenza e grazia, non erano tuttavia rigidi contenitori di luoghi comuni immutabili nel tempo, ma erano usate e modificate dai postulanti e, soprattutto, dai loro intermediari, depositari di una capacità scrittoria talvolta assai incerta. Potrebbero essere moltissimi gli esempi di come una supplica, raccontando dettagliatamente i fatti, cerchi di evidenziare la conflittualità, il malgoverno o la corruzione dei giudici ordinari e si appelli alla sovrana giustizia, superiore ed assoluta, incarnata dal pontefice, per correggere e fornire esempi tangibili di buona giustizia[12]. Accanto alle invocazioni dell'intervento del sovrano pontefice, fonte di quella giustizia esemplare, superiore e assoluta – invocazione che diventa sempre più uno stereotipo – molte suppliche presentano anche concreti riferimenti a situazioni contingenti e caratterizzanti, come, ad esempio, la politica interna ed estera di un pontificato, le vittorie riportate sugli eretici o sui Turchi, ma soprattutto vengono richiamati interventi che avevano impresso un deciso segno alla politica relativa al governo della giustizia. Sono frequenti e protratte nel tempo, ad esempio, le allusioni alla riforma dei

[12] Nel 1620, ad esempio, Fulvio Ionio da Cerreto, comunità vicina a Spoleto, si rivolgeva al papa per denunziare «come gl'anni passati Sellante Arducci per un'homicidio con assassinio commesso in persona di Giulio fratello dell'horatore fu bandito e condennato nel Tribunale di Firenze e di Norcia e per altri suoi delitti dal Principato di Massa in pena della vita et essendo poi stato fatto pregione per altri eccessi nel Stato di Milano fu da quel Senato condennato alla Galera, di dove d'ordine di V. B[eatitudi]ne fatto condurre in Roma nel Tribunale dell'A[uditor] C[amerae] per mezzo di potenti favori li fu conmmutata la pena della vita alla galera perpetua e trasportato a Civitavecchia doi anni sono in circa mai non solo ha remigato, ma per forza de favori da quelli Ministri vien trattato da gentilhuomo, standosene semplicemente alla catena con ogni sua commodità et è mutato da una galera all'altra, senza moversi dal Porto nel tempo di navigare con poco honore della giustizia, non esseguendosi la mente de Padroni né tampoco riceve quella mortificatione che per delitto sì atroce merita, standosene baldanzoso come se non havesse commesso delitto alcuno con mal essempio e scandalo di tutti e quel ch'è peggio è stato messo nella lista degl'Incurabili, con sospetto d'esser liberato affatto ...»: Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 83 (1620-1621), n. 3 (il citato fondo archivistico è stato arbitrariamente 'riordinato' in tempi successivi al mio lavoro di schedatura).

tribunali promossa da Paolo V nel 1612 e, soprattutto, alla sua mancata attuazione[13]. Una supplica anonima inoltrata al papa nel 1622 denunziava gli abusi dei procuratori; un'altra, nello stesso anno, presentava un'accurata disamina di tutti i soprusi perpetrati nella procedura del Tribunale del Governatore[14]. L'idea di giustizia che ne emerge risponde all'immagine di giusto giudice attribuita al sovrano pontefice dalla trattatistica e dall'iconografia coeve che contribuirono a ridisegnare la funzione di governo e soprattutto di esercizio della giustizia, sia al centro che in periferia.

Questa immagine, presente nella propaganda, nella trattatistica politica, nell'iconografia, e recepita anche dai formulari delle suppliche, sia da quelle scritte più liberamente, talvolta autografe, da persone acculturate spesso esponenti della nobiltà e dei patriziati – dottori, chierici[15] –, ma anche nei testi più evidentemente redatti secondo un formulario notarile che talvolta si modulava con particolari riferimenti all'attualità, corrispondeva veramente alla prassi di governo della giustizia nello Stato Ecclesiastico del Seicento? Se l'*iter* delle suppliche inoltrate al papa è abbastanza noto nel medioevo, grazie a studi che hanno analizzato funzioni

[13] Diversi aspetti della riforma del 1612 sono stati trattati in I. Fosi (ed), *Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento* («Roma moderna e contemporanea», V, 1997), Roma 1997.

[14] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 84, nn. 44 e 45.

[15] Così, tanto più necessario appariva l'intervento della giustizia suprema per un crimine commesso in un luogo sacro, come si descriveva dettagliatamente e con accurato riferimento a tempi e spazi sacri in una supplica del 1600: «Si trova carcerato d'ordine di Mons. Rev.mo Governatore di Roma Mutio Quarti scarpellino per haver il giorno della Natività di N.Sig.r Giesu Christo nella sacrosanta Chiesa di S. Gio. Laterano avanti il S.mo Sacramento, mentre si diceva il Vespro, assaltato, dato botte, et ingiuriato vituperosamente Domenico Bassano Dottore e Prete, per causa d'una loro lite con grandissimo scandalo del Popolo, l'ho[rato]re offeso supplica la S.tà V. come capo, e fonte di giustitia ordinare al d[ett]o Mons. R.mo Gov[ernato]re che voglia castigare severissimamente il detto delinquente incorso in tante censure et costitutioni ad effetto che il Popolo scandalizzato conosca che li delinquenti coram deo et hominibus nel Pontificato di V. B[eatitudi]ne e sono castigati et sia esempio all'altri insolenti che il tutto si dimanda dalla S.tà V. per giustitia et per evitare male maggiore»: ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 67, n. 3.

e ruoli nella cancelleria pontificia, meno noto è quello compiuto da questi documenti nell'età moderna[16]. Quali erano in realtà i percorsi che dovevano compiere le suppliche inviate al papa per reclamare giustizia? Era veramente il papa a decidere in merito, secondo quanto previsto dalla funzione di ascolto, elemento caratterizzante e fondante la sovranità stessa e il suo esercizio?

Nel medioevo la supplica, soprattutto in materia beneficiale, era presentata e letta al papa stesso, che, proprio in quest'atto fortemente simbolico dell'esercizio della sovranità, esplicitava una funzione fondamentale del suo potere e della sua sacralità. L'*iter* tracciato dalla secolare prassi codificata nelle regole della cancelleria pontificia aveva subito alcuni sostanziali cambiamenti nel corso del Quattrocento, con l'istituzione della Segreteria dei memoriali[17]. Le petizioni erano lette, esaminate e riassunte nell'ufficio del referendario dei memoriali e solo successivamente – in casi straordinari – esposte davanti alla sua persona, che avrebbe deciso in virtù dell'*oraculum vivae vocis*. A tergo spesso veniva trascritto un regesto del contenuto, con l'annotazione dei nomi di eventuali patrocinatori e la destinazione degli organismi o di persone competenti. Il segretario dei memoriali era una persona di fiducia del papa, legata da vincoli di fedeltà, amicizia, parentela, comune provenienza[18]. La sua funzione venne ad assumere un ruolo determinante ed era considerata, anche dalla coeva trattatistica sulla curia romana, come il concreto ed ineludibile tramite fra sudditi e sovrano[19].

[16] T. FRENZ, *I documenti pontifici nel medioevo e in età moderna*, Città del Vaticano 1989. Per alcune osservazioni sull'*iter* e la tipologia delle suppliche nel Cinque e Seicento rinvio al mio studio *Sovranità, 'patronage' e giustizia: suppliche e lettere alla Corte romana nel primo Seicento*, in G. SIGNOROTTO - M.A. VISCEGLIA (edd), *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea*, Roma 1998, pp. 207-241.

[17] La documentazione in Archivio Segreto Vaticano (d'ora i poi ASV), *Segreteria dei Memoriali*, voll. 1-19 (1636-1667).

[18] Come dimostrano gli elenchi dei segretari dei memoriali riferiti da G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XLIII, Venezia 1847, pp. 188-192.

[19] Compito del segretario era quello di riferire al pontefice, nei giorni stabiliti, per esteso o in sunto, tutte le richieste di grazia e di giustizia giunte in forma

A partire dal pontificato di Sisto V (1585-1590), molte congregazioni cardinalizie furono investite della facoltà di deliberare autonomamente in merito a materie di loro competenza. Questa moltiplicazione e divisione dell'esercizio di un potere e dovere connessi in modo intrinseco ed esclusivo con la sovranità può assumersi come una prova ulteriore della progressiva razionalizzazione del sistema curiale, delle procedure giudiziarie e di una più prudente politica in materia beneficiale. La funzione di ascolto del sovrano, codificata nel medioevo da precise regole, cerimonie ed atti simbolici che si svolgevano nella curia, di conseguenza, aveva creato e diffuso la fiducia in un rapporto diretto di protezione del sovrano verso i sudditi e di ascolto per le loro richieste.

L'evoluzione delle strutture curiali, a partire dal Quattrocento, aveva invece estraniato sempre di più il pontefice da questa funzione, ormai svolta, in pratica, da intermediari, ed aveva moltiplicato i possibili patrocinatori, conferendo un potere di *patronage* sempre più ampio ai membri della famiglia papale, e specialmente al cardinal nepote – ma anche agli altri cardinali ed ai prefetti di congregazioni. La frammentazione del potere di giudicare e di elargire benefici spiega perché, nel *tournant* cronologico qui considerato, si indicasse subito, nei volumi di rescritti, l'organo o la persona di curia più competente al quale la supplica doveva essere inoltrata per dare o no seguito alla petizione. Se la sentenza era immediatamente risolutiva, il memoriale era rinviato all'oratore senza addebito di tassa, in forma di rescritto, con il sigillo del segretario o del prosegretario dei memoriali. Se, invece, era interlocutoria, come nella maggior parte dei casi esaminati, il memoriale veniva inviato all'organismo competente – al Tribunale del Governatore, all'*Auditor Camerae*, al Sant'Uffizio, alla Sacra Consulta – per la risoluzione del caso. I tempi non erano brevi: spesso si chiedeva un supplemento d'indagine, che di solito veniva concesso, come l'ammissione a

scritta. Al termine dell'udienza egli riportava sul dorso della supplica la decisione pontificia. Come osserva G. MORONI, *Dizionario*, cit., p. 186, secondo G. Lunadoro e F.A. Zaccaria, segretario dei memoriali poteva essere sia il maestro di camera del papa che lo stesso cardinal nepote.

nuove difese[20]; si incaricava un sostituto fiscale o un notaio «che s'informi», come dimostrano le laconiche decisioni riportate a tergo del foglio. Sembra inoltre che questo *iter* cancelleresco non fosse chiaramente percepito dai sudditi. Spesso infatti, di fronte al prolungarsi dei tempi di risoluzione del loro caso giudiziario, al moltiplicarsi di spese per pagare scrittori e notai o per recarsi personalmente a perorare le richieste, inoltravano, magari direttamente ai tribunali romani, un altro memoriale. Un abitante del contado di Spoleto, ad esempio, condannato «in pena della vita» per aver partecipato ad un omicidio, dichiarava nel suo memoriale di «essere minore di 20 anni» e contumace «per non esser comparso per timore della corte». Richiedeva quindi al Governatore di Roma di scrivere al governatore di Spoleto «per sapere se sia di scandalo la remissione della pena»: in caso affermativo, lo pregava di affidare il suo caso ad una compagnia laicale, sottolineando di aver avuto la pace dalla parte offesa[21]. In molti casi il postulante stesso descriveva l'*iter* giudiziario compiuto fino ad allora: Felice Argenti da Terni informava, nel 1621, che il suo caso era già stato rimesso dalla Sacra Consulta al Fiscale «ad effectum mitius componendi» ed ora si rivolgeva al Governatore, al quale la supplica era diretta, perché sollecitasse il fiscale a commettere il suo caso – chiedeva anch'egli la remissione della pena – ad una confraternita che provvedesse anche a fargli l'elemosina. In un'altra supplica – ne invia ben tre, di cui una in latino – affermava di essere stato già in prigione a Terni e di qui portato a Roma, che i suoi beni erano stati confiscati e, a sua discolpa, aggiungeva di «esser giovanetto sbarbato che n'anco ha la prima lanugine»[22].

[20] Come dimostra, ad esempio, la documentazione conservata in un intero fascicolo: ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 78 scritti nel 1612, anno della riforma dei tribunali romani attuata da Paolo V.

[21] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 83, n. 38.

[22] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 83, nn. 1-3. Era frequente affidare la liberazione di un carcerato alle numerose confraternite romane. In questi casi, a tergo del memoriale si trova la formula: «attentis narratis ac pace habita, servato per N.N. oratorem exilio a Civitate N.N. et eius territorio arbitrio nostro condonamus alicui societati habenti facultatem per brevem Apostolicum liberandi similem condemnatum ac restituimus preter

La copiosa documentazione, spesso raccolta e conservata in maniera non organica, non aiuta a comprendere quale fosse il reale percorso che un memoriale doveva compiere per essere preso in considerazione, né si può affermare con certezza che la Segreteria dei memoriali fosse l'unico ed ineludibile passaggio, dal quale poi queste carte venivano inviate agli organi competenti. Infatti, si trovano originali suppliche di giustizia insieme ad altre che inoltravano le richieste più diverse: da un'elemosina per sopravvivere ad un «officio», da un beneficio ecclesiastico all'intervento di qualche cardinale per collocare una figlia in un monastero[23]. Ma, fin dall'inizio del Seicento, parallelamente, anche i titolari dei tribunali, delle congregazioni ricevevano memoriali direttamente indirizzati a loro: pratica, questa, divenuta più frequente nel corso del XVII secolo. Infatti, un confronto con raccolte di suppliche della seconda metà del Seicento, in particolare con alcuni volumi del pontificato chigiano (1655-1667), mostra come sia ridotto, quasi irrisorio, il numero di suppliche dirette al papa, mentre quasi tutte sono rivolte direttamente agli organi giudiziari competenti[24]. Era stata recepita, dunque, anche dai sudditi, dai notai e scrivani, da chiunque facesse da intermediario in questa pratica scrittoria e comunicativa, l'avvenuta stratificazione e la più complessa articolazione delle competenze che caratterizzò lo sviluppo della curia pontificia nel Seicento. Il tentativo, fallito dopo pochi anni, di Innocenzo XII (1691-1700) di ripristinare le «audienze» non può infatti essere definito un elemento di novità ed una «riforma» del sistema giudiziario e del funzionamento curiale, ma piuttosto l'anacronistica riesumazione di una consuetudine medievale che, pur messa da parte nello sviluppo della monarchia pontificia nel Cinquecento, manteneva ancora una forte valenza simbolica

quam ad bona et iura fisco incorporata processus desuper formatum cassari mandamus»: ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 9 (1607-1622). Le suppliche contenute in questo fascicolo sono tutte indirizzate direttamente al Governatore; le prime (nn. 1-16) contengono le delibere di Prospero Farinacci.

[23] Così, ad esempio, in ASV, *Segreteria di Stato, Memoriali e biglietti*, vol. 1.

[24] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, bb. 127-133 (1656-1668).

in un momento segnato da significativi progetti di riforma[25]. La fiducia nel rapporto diretto con il pontefice, fonte di giustizia e di grazia, permaneva forte nei sudditi, non solo negli abitanti della Città Eterna, che per presentare memoriali[26] approfittavano anche delle solenni processioni, soprattutto della cerimonia del «possesso», la cavalcata che il neoeletto pontefice compiva da San Pietro a San Giovanni in Laterano.

L'esame delle suppliche originali, ma talvolta anche dei registri di rescritti, mostra l'altra fondamentale componente: l'indicazione dei patrocinatori, che sempre più, nel corso del Seicento, erano personaggi legati al cardinal nepote, alla famiglia pontificia e, spesso, alle sue componenti femminili, che svolgevano un ruolo determinante come patrocinatrici. Si rivolgeva infatti direttamente a Costanza Magalotti Barberini una certa Pompilia, «povera vecchia et vedova quale è stata balia del S.r Principe Aldobrandino et anco alli suoi servitii devotissima», per chiedere che intercedesse per il figlio carcerato «sotto pretesto habbi fatti molti furti quale già è stato condannato a morte» per «interporsi con la sua authorità et fare che il detto Gio. Batta suo figliolo non muora di morte così ignominiosa, ma che sia mandato alla Galera in vita acciò ivi paghi il fio delle sue sceleraggini»[27]. La supplica fu accolta e affidata all'Arciconfraternita del Suffragio

[25] Per le riforme innocenziane in materia di giustizia cfr. C. DONATI, *«Ad radicitus submovendum»: materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in B. PELLEGRINO (ed), *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Lecce 1994, pp. 159-178.

[26] Come ricorda Faustina Stella, romana, che aveva presentato il memoriale direttamente a Clemente VIII «nell'andare a San Giovanni», per chiedere la remissione di un debito, costretta ad impegnare prima 50 poi 20 scudi da ebrei «per poter sustentarci in questi tempi penuriosi e calamitosi. Però la povera oratrice, essendo ben tre volte venuta al suo palazzo quando era cardinale che ultimamente entrò in conclave per predirgli che haveva a esser assunta a tanta dignità non poter haver la gratia di potergli parlare, la supplicava come adesso di novo la supplica et pregha a dargli tanto aiuto che sia pagato li detti scudi 50 et li 20 acciò la povera oratrice non sia sforzata del tutto con andare mendicando ...»: ASV, *Segreteria di Stato*, *Memoriali e biglietti*, vol. 1, cc. n.n.

[27] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 84, n. 21.

e la pena ridotta a tre anni di condanna al remo. Spesso, nella scelta del patrocinatore, giocavano elementi caratterizzanti i legami nella società di antico regime: legami di provenienza, di servizio, di fedeltà, di rapporto feudale. Così, ad esempio, era lo stesso duca di San Gemini, Giannantonio Orsini, che nel 1622 scriveva «misericordia motus» al papa per intercedere a favore di un suo vassallo, condannato all'esilio da tutto lo Stato Ecclesiastico e confinato da due anni a Ferrara, «povero e carico di famiglia et più degno di compassione delli altri per esser stato sedotto da un prete suo parente che fu condannato in galera per 5 anni». La richiesta avanzata dal duca di un salvacondotto di tre mesi per «rivedere la famiglia e provvederla del vitto» fu girata al Governatore e accolta[28]. Talvolta, se, per esempio, la questione esigeva una discussione ed una decisione collegiale, si trova indicata – a margine o a tergo – la nota: «da discutersi in Congregazione». In altri casi – e si può dire che costituissero la maggioranza, almeno per la prima metà del Seicento – era annotata in calce o sul retro del foglio la decisione finale emessa dal Governatore: si accettava la richiesta, soprattutto se si trattava del condono di una pena in gran parte già scontata, come il bando, ma anche la condanna al remo, esigendo però una composizione pecuniaria, il cui valore era «ad arbitrium iudicis».

Fondamentale, come dimostra la formula liberatoria scritta dal notaio in calce alla supplica, era che fosse stata conclusa la «pace» con la parte offesa. Ma era nella stessa supplica che si sottolineava con forza di aver seguito questo rituale di pacificazione e di infragiustizia, momento difficile ma ineludibile per la risoluzione di contenziosi, per ristabilire l'ordine sociale turbato dal delitto, per restituire l'onore alla parte lesa e legittimare il reinserimento nella comunità, nel rispetto delle sue leggi, di chi aveva infranto le regole della convivenza ed era stato punito anche dalla legge dei tribunali. La pace doveva essere conclusa dinanzi ad un notaio e la sua certificazione era talvolta acclusa ai memoriali. Non erano rari, tuttavia, i casi in cui, in mancanza di documenti scritti che la comprovassero, i giusdicenti romani chiedevano

[28] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 84, n. 3.

di provare effettivamente l'avvenuta pacificazione delle parti, interrogando testimoni fededegni o ascoltando la «publica voce e fama»[29]. Le norme, ben codificate, della scrittura di un memoriale portavano inevitabilmente ad enfatizzare alcuni elementi per sostanziare la richiesta di giustizia: fra questi, insieme alla dichiarazione e, possibilmente, alla prova dell'avvenuta pace con la parte avversa, spiccava la difesa dell'onore personale, concetto che si modulava differentemente a seconda del ceto sociale del postulante. Significativo appare così il rapporto fra raccontare e raccontarsi, nel quale si travisavano i ruoli reali con l'attribuzione delle colpe ai «nemici» e, d'altro canto, con l'esaltazione di 'meriti' elencati senza risparmiare dettagli per ottenere quanto si chiedeva.

L'analisi di suppliche esaminate dal maggiore tribunale romano – il Tribunale del Governatore – conferma che la maggior parte di esse (circa il 70%) si concludeva in modo positivo con l'accoglimento della richiesta, ma con la composizione in denaro a favore del fisco. Era una strategia rilevata anche altrove nei tribunali degli stati di antico regime, un modo per snellire, per quanto possibile, i percorsi della giustizia, di moderare quella 'normale' sproporzione fra colpa e pena che emerge anche dal racconto di chi si rivolgeva al sovrano pontefice come giusto giudice. Era anche una legittimazione di quelle pratiche di infragiustizia, come la pace appunto, che di norma precedevano il ricorso alla suprema autorità per chiedere la grazia e che permettevano di presentare un ordine sociale già pacificato[30]. Circostanze particolari sembravano favorire le richieste, come, ad esempio, la revoca del bando per permettere a chi ne era stato colpito di recarsi impunemente a Roma «a pigliare il Santo Giubileo»: così si affermava in molte suppliche presentate nel

[29] Biblioteca Casanatense, Roma, vol. 1355, c. 91r; così da Ancona il governatore Mario Fani scriveva al prefetto della Sacra Consulta, nel febbraio 1657.

[30] Su questi temi cfr. i saggi raccolti nel volume *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, sous la direction de B. GARNOT, Dijon 1996; O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi Storici», 40, 1999, pp. 219-261.

1600 e nel 1625[31]. Chi controllava poi che si tenesse fede alla promessa?

Quali erano, in concreto, gli strumenti, i linguaggi, le modulazioni retoriche che permettevano di instaurare un veicolo comunicativo fra i sudditi ed il sovrano? La supplica veniva, talvolta, scritta in favore di qualcuno: non sempre, infatti, l'oratore e colui che attendeva una risoluzione graziosa coincidevano. Erano prevalentemente i familiari che scrivevano per ottenere giustizia, per far cassare il bando, veder ridurre la pena o addirittura ottenerne la remissione. Madri e mogli scrivevano – o piuttosto facevano scrivere – per i loro uomini: mariti, figli, fratelli. Le oratrici si descrivevano, in questi casi, povere, cariche di figli «inutili», di figlie in pericolo di cadere nel peccato. Ma nelle suppliche compaiono anche uomini che peroravano per altri uomini, di solito fratelli e figli. Si narravano le vicende che avevano portato a delinquere; si sottolineavano le circostanze attenuanti – difesa dell'onore, gioventù, legittima difesa da aggressioni di «nemici» – facendo attenzione nel caricare la responsabilità del misfatto su questi onnipresenti «avversari» e «nemici», e si evidenziavano, invece, la pesantezza della pena di cui si chiedeva la remissione, il buon comportamento del reo o dell'innocente ingiustamente condannato, la «pace» conclusa con la parte lesa che garantiva l'ordine e il suo rispetto se la giustizia fosse stata eseguita. Cesare Ricci scriveva nel 1622 al papa narrando così la sua storia. Cinque anni prima era stato

«assaltato da Anibale Vascellaro ... non una ma più volte, essendo sempre l'oratore senz'arme, alla fine fu attaccata fra loro la rissa [e] l'oratore con le proprie armi di detto Sinibaldo l'ammazzò, come meglio consta negl'atti di mons. Governatore di Roma, quale in contumacia ha condannato l'oratore in pena della vita. Pertanto essendo l'oratore poverissimo carico di fameglia, senz'alcun sussidio, havendo ottenuta la pace dalla parte supplica la S.tà V.a a degnarsi restar servita di far gratia all'oratore che sia rimesso liberamente non havendo egli il modo di farsi rimettere dalla Campagna, perché è poverissimo et acciò la sua famiglia non habbia d'andare spersa essendo che lui si truova fuori dallo Stato della Chiesa».

[31] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, bb. 66-67 e 85.

A tergo della supplica un'ulteriore versione, più precisa, dava conto dei fatti. In calce, infine, la decisione: pur trattandosi di un omicidio, avendo il reo già scontati cinque anni in contumacia, si affidava la sua liberazione all'Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine in Trastevere[32]. Dall'interno delle famiglie ci si rivolgeva alla giustizia anche per chiedere aiuto contro le violenze, le minacce di morte, le vendette di parenti. Non di rado erano le madri ad implorare un decisivo intervento contro figli discoli o mogli contro mariti violenti. Carcerato a Tor Savella, Arigo Giletti era stato querelato dalla madre perché

«detto suo figlio voleva dargli con un grosso bastone in testa, che se non si fosse retirata havrebbe adempito il suo cattivo pensiero et perché ritiene mala volontà contra detta oratrice, et ha già dechiarato l'animo suo di volerla dannificare nella robba et in particolar accordato con altri stincargli una vigna et nuocergli nella vita ... il tutto solo non volendo far bene vuole andare a spasso et essere da gentilhuomo governato dalla madre e Padregno».

Si supplicava che «non sia rilassato sotto qualsivoglia pretesto per il sospetto che si ha in lui di far male, già che si vede in istesso che vuol esser tristo»[33]. La madre difendeva il nuovo equilibrio familiare, una certa sicurezza economica garantita dal nuovo matrimonio, evidentemente non accettato dal figlio. La decisione del tribunale – a tergo si legge «non c'è mente» – non sembra aver favorito la madre: il matrimonio ed il nuovo *ménage* della vedova erano guardati con sospetto. Frequenti erano i ricorsi alla clemenza pontificia o dei tribunali romani per veder moderata una pena troppo severa, certamente esemplare, che la giustizia locale, laica o ecclesiastica, aveva comminato per punire una gestualità «scandalosa» o pratiche di corteggiamento ritenute non più accettabili da una società che si voleva disciplinata[34].

Forti appaiono inoltre le differenze del raccontare/raccontarsi maschile e femminile e la relativa determinazione dell'identità: per gli uomini fondante diventava l'identificazione attraverso il

[32] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 84, n. 3.

[33] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 85, n. 63.

[34] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 84, n. 5.

lavoro, il servizio svolto magari presso qualche potente personaggio della corte, o al servizio della cristianità, combattendo contro eretici e Turchi[35]. Per le donne la propria identità si precisava nella scansione domestica del tempo, delle funzioni, degli affetti familiari. Talvolta, come si è visto da un esempio citato in precedenza, esse rivendicavano qualche legame con personaggi femminili della corte o addirittura della famiglia pontificia, dalle quali si attendevano un concreto aiuto per vedere esaudite le proprie richieste. Frequenti erano, soprattutto da parte femminile, gli accenni diretti o indiretti a referenti locali, in particolare ai propri parroci, che, nelle lettere di raccomandazione spesso accluse alle suppliche, disegnavano un contesto positivo e rassicurante circa la 'buona condotta' del supplice, vittima di soprusi e di violenze lesive del proprio onore. Maddalena, romana, forse una cortigiana, o più probabilmente una di quelle donne che vivevano quotidianamente il labile confine fra 'normalità' e peccato, e quindi più pericolose perché sfuggenti e restie al disciplinamento, si rivolse al Governatore raccontando la sua storia:

«come li giorni adietro essendo andata a letto, arrivorno certi giovani savoiardi et la fecero vestire et la menorno a spasso per Roma et mentre furno in vicino alla casa d'una certa Fulvia, detti giovani sparorno un terzarolo carico di palline et colsero nella finestra di detta Fulvia».

Querelata, era rimasta in prigione per 18 giorni, poi scarcerata ed inviata in esilio da Roma. Dopo aver avuta la pace, dichiarava di vivere solo di elemosine ed allegava la «fede» del parroco di

[35] Belardino Veniero, ferrarese, «cocchiero in Roma», accusato di aver rubato un arnese, mandato in esilio, si rivolge direttamente al Governatore per ottenere la revoca del bando; ricorda, fra l'altro, di aver servito a Roma «honoratissimamente come hanno referto l'istessi Padroni et in particolare monsignor Zacchia». A tergo, la delibera: «revocetur exilium perpetuum». Stesso esito positivo ebbe la richiesta di scarcerazione inoltrata nel memoriale al Governatore da Geronimo Colonna, veneziano, che «per rimediare alla sua mala fortuna, sentendo che il Sig.r Mario Caffarelli assoldava gente per nome del Sig.r Marchese Vitelli per servitio della S. Sede, operò che si fu accettato per soldato di corazza»; asserisce di essere stato imprigionato ingiustamente, allega il «bollettino» per portare le armi e dichiara di essere «pronto a esporre la vita per la S. Sede»: ASR, *Tribunale del Governatore*, *atti vari di cancelleria*, b. 85, nn. 56 e 58.

S. Biagio della Fossa: «Maddalena è di buon padre e di bona madre, quali morsero nella mia parochia et spero detta oratrice si ridona a buona vita restando in Roma perché ha trovato un huomo dabene vecchio, il quale gli farà dare pane et vino ogni giorno sino che si maritava»; a tergo: «concedatur non gravetur»[36]. Dunque il tribunale preferì reinserire la donna sulla base di determinate garanzie: la pace, il sostentamento avrebbero potuto garantire una recuperata pace sociale ed il più celere disbrigo di pletoriche pratiche giudiziarie.

Le richieste e le attese di giustizia, della severa punizione come della dovuta clemenza, non partivano solo da singoli sudditi. In molti casi la famiglia o addirittura l'intera comunità chiedevano protezione e giustizia per delitti che avevano sconvolto il loro equilibrio ed i rapporti di convivenza e potevano causare, se impuniti, un deleterio e riprovevole esempio per altri, minacciando l'immagine di giusto giudice del sovrano pontefice. Talvolta la supplica era rivolta al papa o ad organi giudiziari centrali, come la Sacra Consulta, perché fosse effettivamente eseguita una condanna, perché venisse trattenuto in carcere chi aveva molestato il supplice. Erano spesso casi di creditori (molti sono i memoriali inoltrati da donne) che paventavano vendette di chi era stato fatto carcerare per debiti nei loro confronti: eco profonda di una lotta per la sopravvivenza, giocata spesso fuori dei tribunali, chiamati ad intervenire per garantire un ordine quando falliva l'equilibrio dell'accordo interpersonale e cedevano il sostegno familiare e comunitario. Erano, talvolta, intere 'categorie' – come i servi – che si rivolgevano al papa con una supplica collettiva per perorare una causa. Così, ad esempio, nel 1622 «la povera servitù» si appellava a Gregorio XV perché «voglia dar rimedio a tal mercantia che si fa sopra di loro poveretti et loro non si possano accommodare se non per via di senzale et questi senzali gli cavano dalle mani, se hanno de quattrini e se non gl'hanno»[37] e reclamavano inoltre di avere una «piazza deputata» dove potersi radunare per offrire, senza essere

[36] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 85, n. 36.

[37] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 84, n. 18.

taglieggiati, il loro lavoro in un mercato a domanda sostenuta, come era quello della Roma barocca.

È facile trovare suppliche di intere comunità fra le carte, disperse e frammentate, della Sacra Consulta, supremo organismo giudiziario per tutto lo Stato Ecclesiastico. Ci si rivolgeva ad essa ed al prefetto - carica ricoperta quasi sempre, nel XVII secolo, dal cardinal nepote – per denunziare abusi e malversazioni commessi da giusdicenti locali, sia in ambito civile che criminale, ma anche per difendere le 'libertà' comunali sancite dalla normativa statutaria. Nel 1653 la comunità di Nocera denunziava alla Consulta irregolarità nell'elezione dei rappresentanti locali e chiedeva «che non si permetta che di quelli che sono stati estratti di Magistrato, vengano surrogati altri in luogo loro, come si suppone essersi fatto per il passato»[38]. Da Roma si chiedevano informazioni al governatore di Perugia, costantemente contattato anche per questioni giudiziarie: dalla periferia i sudditi si rivolgevano a Roma, ai suoi organismi centrali ed alla loro giustizia[39], ma da Roma si scriveva al referente locale, al rappresentante del governo pontificio, legato o governatore, chiamato così ad una talvolta difficile ma necessaria opera di mediazione «perché non nascano inconvenienti fra le parti».

Per le autorità romane queste scritture che affluivano quotidianamente alla curia rappresentavano certamente una forma di conoscenza della realtà dello stato, ma potevano costituire anche una via per influire direttamente, aggirando la normativa, per controllare e correggere l'operato di specifici organismi di governo spesso inadeguati a fronteggiare una realtà complessa e sfaccettata, soprattutto in materia giudiziaria. Se l'analisi supera la prima impressione di noiosa e stereotipa ripetitività, può invece riuscire a sottolineare alcuni caratteri che, enucleando

[38] Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borgiano latino* 729, c. 654.

[39] Accadeva anche il contrario: non mancano infatti memoriali nei quali si lamentava il troppo frequente ed invasivo intervento del Governatore di Roma «extra districtum» – 40 miglia da Roma – richiedendo di non procedere e di rimettere la causa al giusdicente locale (in questo caso al foro vescovile per un caso di «insidie» ad una fanciulla del contado di Todi): ASR, *Tribunale del Governatore*, *atti vari di cancelleria*, b. 67, n. 63.

i temi ricorrenti nelle suppliche, disegnino un quadro della criminalità, del prevalere di alcuni reati su altri – la rissa, ad esempio, i delitti contro la persona rispetto a quelli contro il patrimonio – pur senza attendersi risultati statisticamente convincenti, data la natura della fonte criminale, in genere, e di questa in special modo. Emergono anche tratti che segnano, nel lungo periodo, caratteri permanenti nel governo della giustizia pontificia: l'abuso del bando e dell'esilio comminati per reati 'lievi', l'impossibilità di debellare il banditismo in determinate zone dello Stato Ecclesiastico, come la Campagna e Marittima e l'Umbria, la connivenza delle comunità locali e dei loro giusdicenti. E se ci si rivolgeva a Roma per ottenere la remissione del bando, adducendo come titolo di merito anche la consegna di teste di compagni, incoraggiata dalla famosa legislazione premiale emanata da Sisto V e rimasta in vigore nei secoli successivi, si denunziava il mancato pagamento delle taglie, dei premi in denaro previsti dalla giustizia e molto appetibili in tempi di fame. Qualcuno, poi, che nella politica delle taglie aveva individuato un sistema remunerativo per vivere, chiedeva di essere ricompensato adeguatamente. Nicola Todesco, ad esempio, ricordava nel suo memoriale al Governatore di aver

> «fatto dare in potere della corte molti ladri famosi et in particolare sia andato alla fiera di Farfa dove fece pigliar 14 et di più con grande sua fatica, pericolo di vita e dispendio sia andato in Regno et fatto cattura di un tal Boccaccia, pur ladro famoso; sì che state le soddette cose li fu dal Sig.r Fiscale dato scudi diece. Ma perché la sua fatica è stata fuor di modo come si può considerare et il perdimento di tempo, havendo bottega aperta, dove sempre alla giornata guadagna, oltre l'esser gravato di famiglia. Però ricorre alle loro SS.rie Ill.me supplicare degnarsi sowenirlo di qualche altra cosa, acciò possa pigliar animo et servire più vivamente et tener netta al possibile questa città da simil gente».

Per non privarsi di un così zelante collaboratore, il tribunale romano decise di concedergli altri dieci scudi, come indica la nota a tergo[40].

La supplica si configura dunque come una richiesta per ottenere grazie, ma anche come una denunzia di abusi perpetrati da autorità locali nei confronti di sudditi; di malversazioni di

[40] ASR, *Tribunale del Governatore, atti vari di cancelleria*, b. 85, n. 68.

giusdicenti e notai, di bargelli e birri. Ma era talvolta anche una denunzia contro chi, nella comunità, aveva violato regole di convivenza e turbato l'ordine: in questi casi si attendeva da Roma una giustizia esemplare, che localmente né la giustizia né le pratiche di pacificazione erano in grado di realizzare. In tali casi le richieste assumevano ancor più forte il valore legittimante della giustizia esterna. Fondamentale diventava, soprattutto qui, la mediazione e l'intervento di figure come legati e governatori, chiamati a confrontarsi con realtà rurali turbate dalla presenza mai completamente sconfitta di banditi, sostenuti dai legami di parentela e di comunità che permettevano loro di sconvolgere l'ordine, contrapponendosi anche in modo violento alla giurisdizione dei rappresentanti di Roma. Le suppliche inoltrate direttamente alla persona del pontefice, ai titolari dei maggiori tribunali romani, riescono a disegnare un quadro polimorfo del complesso problema del rapporto tra centro e periferia, potere centrale e presenza signorile, soprattutto in alcune zone dello Stato, nella Campagna e Marittima, ai confini con il Regno. Ancora ambiguo e contraddittorio si delinea infatti il rapporto fra nobiltà e giustizia.

Nel 1623, poco dopo l'elezione di Urbano VIII al pontificato, Francesco Massimi, nobile romano, scriveva al cardinal nepote Francesco Barberini di «trovarsi condennato in contumacia nel tribunale del Governatore di Roma in pena della vita e di scudi 1000» con l'accusa di aver fatto arrivare a Roma due sicari per far sfregiare un tal Horazio della Molara per ordine di Pierfrancesco Colonna, «con promessa anco di due coppe di grano». Diceva di poter dimostrare «che egli non havea scientia» di quanto i sicari dovevano compiere e «nondimeno per evitar l'incommodo della carceratione humilmente supplica V.S. Ill.ma di fargli gratia di dette pene con riservargli l'esilio dallo Stato Ecclesiastico per qualche tempo ...». A tergo della supplica, girata al Governatore, si legge: «che procuri che l'oratore resti per giustizia consolato»[41]. E, in alto, la decisione del maggiore tribunale criminale romano andava invece nella direzione opposta alla volontà manifestata da chi era vicino al papa e confermava

[41] ASR, *Tribunale del Governatore*, *atti vari di cancelleria*, b. 84, n. 55.

l'esilio dallo Stato Ecclesiastico per il nobile romano, legato ad una ancora potente famiglia baronale.

Nel corso del XVII secolo, dunque, memoriali e suppliche si propongono come elemento costante per moderare la norma, la pena, indirizzare il governo della giustizia. Accogliere le richieste inoltrate da sudditi, soprattutto dalla periferia, significò, anche nello Stato Ecclesiastico, potenziare il ruolo di intermediari, di rappresentanti – governatori, legati e giudici – per affidare loro una non sempre facile e coerente opera di mediazione e di integrazione con gli organismi centrali, in particolare con le congregazioni della Sacra Consulta e del Buon Governo. Alla fine del Cinquecento e nei primi decenni del secolo successivo proprio l'*iter* di memoriali e suppliche presentati dalle diverse province dello Stato conferma il ruolo decisivo assunto dal cardinal nepote nel dirigere le richieste agli organi competenti e nel farsi interprete della volontà pontificia, anche in materia di giustizia.

Intercessione. Suppliche a favore di altri in terra e in cielo: un elemento dei rapporti di potere

di *Renate Blickle*

1. *Richieste, intercessioni, intercessioni attraverso la preghiera: Haag nel gennaio 1596*

La richiesta di «intercessione» era l'unica via percorribile con speranza di successo che rimanesse aperta per Anna Stieler e per le donne di Haag. Sui loro mariti incombeva la minaccia della tortura, di pene severe e per alcuni addirittura della pena capitale, poiché il duca Massimiliano aveva voluto considerare come un atto di ribellione la grande adunata dei contadini svoltasi all'inizio di gennaio del 1596 sul campo di Kirchdorf[1]. Hans Stieler ed altri dodici caporioni erano stati trasferiti in catene su di un carro dalla prigione del castello di Haag al *Falkenturm* di Monaco, il carcere criminale centrale del ducato di Baviera. Il percorso a piedi da Haag a Monaco dura tredici ore. Il trasferimento si era svolto il 17 gennaio, un mercoledì. Il lunedì successivo il Consiglio aulico ducale aprì le consultazioni sull'ammontare della pena per i contadini in quanto «istigatori di una ribellione»[2].

Traduzione di Cristina Belloni

[1] All'epoca il duca Massimiliano I era coreggente, mentre il duca Guglielmo V era principe di Baviera. La riunione, alla quale avevano partecipato circa 1.500 contadini, serviva del resto alla predisposizione di una supplica collettiva: R. BLICKLE, *Die Haager Bauernversammlung des Jahres 1596. Bäuerliches Protesthandeln in Bayern*, in P. BLICKLE (ed), *Bauer, Reich und Reformation, Festschrift für Günther Franz zum 80. Geburtstag am 23. Mai 1982*, Stuttgart 1982, pp. 43-73; S.M. JANKER, *Grafschaft Haag* (Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern. Reihe I, 59), München 1996.

[2] A quell'epoca nel ducato di Baviera un processo criminale si svolgeva in tre fasi: 1. il procedimento inquisitorio come procedura preliminare: si

In quel momento nella Camera consiliare della vecchia corte si trovavano già diverse intercessioni (*Interzessionen*) – come erano denominate ufficialmente le suppliche a favore di altri (*Fürbitten*) – con interventi a favore degli accusati. Perciò queste perorazioni potevano essere lette in consiglio proprio all'inizio delle discussioni, insieme alle confessioni ed al rapporto della commissione d'inchiesta[3]. Ciò significa che in pochi giorni, malgrado le considerevoli distanze spaziali e sociali da superare, le donne erano riuscite ad organizzare l'efficace entrata in scena di una falange virtuale di intercessori davanti alla commissione deliberante. Il pronto intervento era stato possibile perché si era potuto procedere secondo un modello conosciuto[4]. Le persone coinvolte sapevano cosa dovevano fare e chi doveva prendere

trattava dell'inchiesta condotta d'ufficio (interrogatori – se autorizzati dalle istanze superiori – anche col ricorso alla tortura, escussioni di testimoni), abitualmente presieduta dal giudice locale. La documentazione così raccolta (in questo caso quella della commissione di Haag) veniva inviata al governo competente a Monaco, Burghausen, Landshut, Straubing (in questo caso il Consiglio aulico a Monaco). 2. La preparazione della sentenza: in base agli atti disponibili la commissione dei consiglieri formulava il giudizio per una condanna a morte in forma di parere, per una pena non capitale in forma di sentenza. Il signore territoriale veniva informato e non di rado interveniva. Le condanne a morte venivano rese note agli accusati tre giorni prima dell'esecuzione. 3. Il giorno del giudizio definitivo del tribunale penale: il giudice e il tribunale del maleficio «creavano» e annunciavano pubblicamente la sentenza preformulata alla presenza del «poveruomo». Subito dopo si procedeva alla pubblica esecuzione; *Malefiz Prozeß Ordnung Der Fürstenthumben Obern vnd Nider Bayrn*, München 1616.

[3] In questo modo si sfruttava il momento ideale per intervenire. Le raccomandazioni dei consiglieri davano normalmente impulso alla reazione del principe.

[4] Così, nel luglio 1560, le donne di Haag avevano presentato al duca, che si trovava a Ebersberg, a circa cinque ore di distanza, una petizione in cui richiedevano il rilascio dei loro mariti tenuti prigionieri a Landshut (a tredici ore di distanza). La moglie di Christoph Vogel, che nello stesso periodo veniva tenuto prigioniero e torturato nel *Falkenturm* di Monaco, intercedette continuamente per molti mesi, sia di persona, sia per iscritto, in favore del proprio marito: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München (d'ora in poi BayHStA), *Kurbayern Äußeres Archiv*, n. 533, ff. 81-84. Nel 1582 nove donne di Haag consegnarono *ad manus* del duca Guglielmo V una supplica in cui intercedevano a favore dei propri consorti detenuti in carcere: BayHStA, *Kurbayern Äußeres Archiv*, n. 567, ff. 294-295, s.d. [aprile 1582].

l'iniziativa in questo caso. Era compito dei 'prossimi', cioè delle mogli, intervenire personalmente con una richiesta di grazia e mobilitare altre persone, soprattutto i 'quasi prossimi' – vicini, membri della comunità o di una corporazione – perché intercedessero. Nelle sei scritture di intercessione che ci sono rimaste le donne di Haag, e specificatamente Anna Stieler, sono indicate come promotrici delle richieste[5]. Esse avevano rivolto le proprie richieste di aiuto agli abitanti della contea ed a membri della famiglia ducale. Perciò da Haag intercedettero il borgo, tutte le comunità e l'«intero clero» della contea, nonché il priore ed i frati del convento di Ramsau. A corte le donne si erano rivolte al duca Ferdinando e alla duchessa Renata, rispettivamente il fratello e la moglie del principe, per chiedere il loro intervento a favore dei detenuti[6]. Il destinatario più importante per coloro che sollecitavano un'intercessione sembra essere stato il duca Ferdinando, che allora deteneva in appannaggio la contea di Haag. In ogni caso, nella sua intercessione indirizzata al fratello, il principe, egli dichiarava di essere stato «sollecitato ... ad intercedere giornalmente, anzi quasi ogni ora»[7].

Le lettere di intercessione che si trovavano davanti ai consiglieri erano indirizzate al principe e gli furono effettivamente consegnate – insieme alle proposte di giudizio – il 23 gennaio. Gli intercessori avevano espresso tutti la stessa richiesta: chiedevano che i contadini fossero rilasciati, perché potessero tornare a casa dai loro «figli piccoli e privi di educazione». Presi singolarmente, tuttavia, i documenti si distinguevano in modo caratteristico. Le mogli, le comunità e il borgo sottolineavano che l'azione dei contadini non era da spiegare con la loro intenzione di ribellarsi, ma con la loro «stoltezza», e speravano che il principe avrebbe calcolato come pena scontata le sofferenze già sopportate; i preti ritenevano che fosse particolarmente idoneo al loro ceto impegnarsi nell'intercessione per altri. Tutti argomentavano sulla base della stessa concezione dell'ordine. Il diritto e la giustizia

[5] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42/24, 26, 28, 30, 31, 32.

[6] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42/25, 27.

[7] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42/28, s.d.

erano in tensione tra i due poli della benevolenza (*caritas*) e del rigore (*justicia*) e in questo caso si chiedeva di dare la precedenza alla «misericordia divina» rispetto all'equità, oppure, come faceva il duca Ferdinando, di far valere la misericordia «accanto» all'equità.

Nel caso di Haag l'intervento degli intercessori ebbe per effetto la revoca della pena capitale che era stata comminata contro Hans Stieler e Georg Hitzberger[8]. Tuttavia la sentenza, comunicata ai «poveruomini» e al pubblico il 6 febbraio sulla Schrannenplatz di Monaco, non faceva alcun cenno alle intercessioni. Facendo riferimento all'ordinamento dei tribunali criminali promulgato dall'imperatore Carlo V, il giudice del maleficio (*Bannrichter*) decretò la condanna a morte dei contadini e in seguito a ciò portò la bacchetta sopra le loro teste[9]. Solo dopo questa celebrazione del rigore del diritto e dopo che ognuno era divenuto cosciente della sua severità poté essere resa pubblica la commutazione della pena – dichiarata come atto di clemenza del principe. Sulla scala del consiglio il carnefice non tagliò ai due uomini la testa, ma due dita della mano sinistra.

Negli anni e nei decenni successivi furono le donne di Haag a dover onorare un impegno: nelle loro petizioni esse avevano assicurato al duca Ferdinando le loro future preghiere, promettendo di ricompensare la sua intercessione presso il principe con la propria intercessione presso Dio. Esse volevano pregare ogni giorno della loro vita, insieme al marito e ai figli, per il suo benessere. Secondo la loro opinione in questo modo si sarebbero «guadagnate» l'intercessione del principe. L'adempimento dell'impegno poteva però essere diventato un noioso esercizio casalingo quotidiano. Di norma intercessioni così impegnative per mezzo della preghiera erano offerte soltanto dai petenti che parlavano a favore di sé stessi o di persone a loro molto vicine.

[8] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42/23, scritto del presidente del Consiglio aulico al signore territoriale del 23 gennaio 1596; BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42/34: decreto del duca Guglielmo del 29 gennaio 1596.

[9] G. Radbruch (ed), *Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 (Carolina)*, Stuttgart 1984^{6}, art. 127.

Le petizioni dei 'quasi prossimi' di Haag non contengono alcun passo di questo tenore.

L'episodio descritto illustra il fenomeno dell'intercessione in un contesto preciso. La giustizia criminale era uno dei classici luoghi d'azione dell'intercessione. Ad Haag erano stati praticati due diversi tipi di intercessione, la cosiddetta «richiesta di grazia» (*Gnadenbitte*) e l'intercessione per mezzo della preghiera (*Gebetsfürbitte*). In questo modo sono venuti alla luce sia tratti caratteristici che la dimensione ideologica del fenomeno.

Il compito dell'intercessore consiste nell'attivarsi come mediatore tra una persona bisognosa di aiuto e chi sia in grado di fornirglielo – l'intercessore chiede un favore o un'offerta a qualcuno a vantaggio di un terzo. La 'vicinanza/prossimità' personale a uno dei due interessati è, quindi, una delle sue caratteristiche essenziali. Le donne di Haag e la moglie del principe soddisfano in modo esemplare a questa norma, le prime in quanto 'prossime' dei contadini, la seconda come 'prossima' della corte. Da questo punto di vista l'intercessore ideale era il duca Ferdinando nella sua duplice funzione di 'vicino/prossimo', cioè di immediata autorità per gli abitanti di Haag e di parente prossimo del principe. Per quanto riguarda il sostegno e l'intercessione offerti dagli abitanti della contea, il criterio della 'vicinanza/prossimità' ai 'delinquenti' svolse ugualmente un ruolo decisivo. La composizione cetuale degli intercessori di Haag, tra i quali si annoveravano contadini, cittadini del borgo, ecclesiastici, membri della famiglia ducale, uomini e donne, singoli e comunità, dimostra l'assoluta assenza di riserve nella società dell'età moderna riguardo alla questione dell'intercessione – non da ultimo l'imperatore era uno degli intercessori cui ci si rivolgeva più spesso.

La motivazione degli intercessori era alimentata da fonti diverse. L'elemento del dovere giocava un ruolo importante, anche le consuetudini dovevano essere rispettate, tuttavia per il resto i motivi coprivano un'ampia gamma di ragioni, comprese tra servilismo e attesa di una ricompensa. L'urgenza ad intervenire che il singolo percepiva dipendeva inoltre dal livello del suo coinvolgimento personale. Per le donne di Haag l'intercessione

era di interesse personalissimo ed esistenziale ed era un dovere sacro, per i vicini ed i congiunti si trattava di dimostrare una solidarietà dalla quale un giorno avrebbero potuto dipendere essi stessi. Gli ecclesiastici si sentivano toccati direttamente in quanto competenti per la cura d'anime, il duca Ferdinando in qualità di protettore dei suoi sudditi. Per quanto riguarda le motivazioni dei personaggi più 'lontani', l'attesa di una ricompensa divina per la buona azione può avere avuto un ruolo più forte rispetto al senso del dovere – in fin dei conti l'intercessione era una buona azione.

La grande importanza che aveva il cielo nel determinare le azioni sulla terra si esprime in modo quasi immediato nelle varianti dell'intercessione formulate come promessa di preghiere a favore di altri. Anche quando sollecitavano il principe ad anteporre la misericordia alla giustizia, gli intercessori di Haag rammentavano lo stretto rapporto tra aldilà e mondo terreno: se il principe avesse concesso ai criminali «divina misericordia», anche la sua anima avrebbe beneficiato di una simile opera buona. Allo stesso modo l'intercessione dei vicini di Haag a favore dei prigionieri avrebbe dato frutti come opera di bene e atto di carità, frutti che avrebbero potuto essere utili alle loro anime nell'aldilà; l'intercessione si annovera tra le «sacre opere di misericordia», per le quali gli oranti sarebbero stati ricompensati nell'aldilà. Inoltre la preghiera aveva un valore di scambio riconosciuto senza che con questo dovessero circolare valori materiali: con la loro offerta di future preghiere a favore del principe, le donne di Haag avevano rilasciato per così dire una cambiale basata sul potenziale di preghiera della famiglia e l'avevano offerta come contraccambio per il dono ducale dell'intercessione a favore dei propri mariti. In questo modo esse credevano di ricompensare in modo adeguato il sostegno loro offerto, o, in altre parole, di guadagnarselo.

2. *Intercessione: il tema*

Finora i termini «Interzession» e «Fürbitte» sono stati usati come sinonimi. Ciò corrisponde agli usi linguistici della prima

età moderna. Entrambi i termini designavano sia i procedimenti di richiesta di grazia in casi criminali, sia – come vedremo più avanti – l'intercedere per un favore o un dono, sia, infine, l'intercessione per mezzo della preghiera, indifferentemente se essa dovesse essere formulata in questo mondo, di fronte a uomini, oppure nell'aldilà, di fronte ai santi. Due esempi possono chiarire questo concetto. Nel 1661, quando fu annullata la condanna a morte dello Junker von Eck, ciò avvenne in base «alla presentazione di un'alta intercessione»[10], e nel 1688, quando Anna di Gebenhausen guarì dopo una lunga malattia, ciò fu ugualmente dovuto ad un'intercessione, cioè a quella della «santa madre di Dio»[11]. Tuttavia l'uso indifferenziato delle espressioni lasciò spazio ad una crescente specializzazione, e ciò diventa evidente dalla posizione che occuparono i concetti verso la metà del XVIII secolo. Ora la parola «Interzession» era entrata anche nel codice giuridico bavarese. Il *Codex Civilis* del 1756 contiene un paragrafo che regola la «obbligazione correale o intercessione dei coniugi» – responsabilità civile e assunzione di obbligatorietà[12]. L'autore del codice, il barone von Kreittmayr, stabilì espressamente che «Fürbitten» non descriveva alcun procedimento con conseguenze giuridiche. In base a questo concetto egli esemplificò la cosiddetta «semplice esecuzione», per sottolineare la differenza rispetto alle azioni con «Effectum iuris»[13]. L'evoluzione successiva ha portato alla situa-

[10] Citazione da W. BEHRINGER, *Mörder, Diebe, Ehebrecher. Verbrechen und Strafen in Kurbayern vom 16. bis 18. Jahrhundert*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Verbrechen, Strafen und soziale Kontrolle*, Frankfurt a.M. 1990, pp. 85-132, 287-293, qui p. 119.

[11] R. BÖCK, *Volksfrömmigkeit und Wallfahrtswesen im Gebiet des heutigen Landkreises Friedberg (Schwaben)*, 1. Teil: *Von den Anfängen bis zum 18. Jahr-hundert*, in «Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde», 1969, pp. 45-56, qui p. 50.

[12] *Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis*, München 1756, parte 1, capitolo 6, § 33; cfr. anche parte 4, capitolo 10, § 23: «Von weiblichen *Intercessionibus*» (sulle intercessioni di donne).

[13] K. LUIG, *Die Grundsätze des Vertragsrechts in Kreittmayrs Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis von 1756*, in R. BAUER - H. SCHLOSSER (edd), *Wiguläus Xaver Aloys Freiherr von Kreittmayr 1705-1790. Ein Leben für Recht, Staat und Politik, Festschrift zum 200. Todestag*, München 1991, pp. 59-76, qui p. 69.

zione linguistica attuale, secondo la quale in tedesco le due espressioni seguono percorsi separati. Nella lingua parlata «interzedieren» e «Interzession» sono termini desueti; esistono ancora come concetti del linguaggio tecnico nel diritto civile[14]. Secondo la definizione del *Reichswörterbuch* «*Interzession* ... è il termine generico per definire il farsi garante per una colpa altrui» – ad esempio l'assunzione di una mallevadoria[15]. Il termine «Fürbitte» sembra avere un uso altrettanto specializzato, e oggi viene utilizzato in un solo ambito sociale, cioè in quello della religione[16]. «Fürbitten» sono infatti preghiere portate davanti a Dio da vivi o santi a favore di altri uomini o anime.

Del resto l'uso linguistico più rigido del presente riflette anche uno stato di fatto più limitato: rispetto all'età moderna il complesso di azioni «Interzession/Fürbitte» ha subito una significativa riduzione di importanza; le riforme costituzionali e amministrative del XIX secolo lo hanno concretamente privato di quei settori che prima coesistevano come ambiti di intersezione col sistema delle suppliche. Infine questo cambiamento fu messo in moto da un mutato ordine dei valori, che creò nuove forme nel rapporto tra suddito e autorità-stato. Il gesto di supplica-intercessione pareva superato, l'intero complesso extragiudiziale dell'ordinamento pubblico era antiquato, amministrazione e giustizia furono nettamente separate.

Oggetto dello studio sono le forme di manifestazione dell'«Interzession»/«Fürbitte», così come furono utilizzate nel rapporto tra sudditi e autorità durante l'età moderna. Tralasceremo l'ambito degli interventi e delle preghiere di intercessione

[14] *Duden. Die deutsche Rechtschreibung*, Mannheim 1996[21], p. 376; *Meyers Enzyklopädisches Lexikon*, 12, Mannheim - Wien - Zürich 1974, p. 671.

[15] C. CREIFELDS, *Rechtswörterbuch*, München 1992[11], p. 608.

[16] *Meyers Enzyklopädisches Lexikon*, Mannheim - Wien - Zürich 1973, 9, p. 557. Nell'indice del *Handbuch der Marienkunde* non compare nessuna voce «Interzession»: W. BEINERT - H. PETRI (edd), *Handbuch der Marienkunde*, 2 voll., Regensburg 1996-1997[2]. Il cattolico *Lexikon für Theologie und Kirche*, 10 voll., Freiburg 1957-1965, non riporta alcun articolo «Interzession», ma ne riporta uno per «Fürbitten»: E.J. LENGELING, *Fürbitten*, *ibidem*, 4, coll. 461 ss.

privati. Alla base della ricerca si collocano fonti archivistiche di Monaco dei secoli XV-XVII, quindi i rapporti nel ducato e principato elettorale di Baviera. A titolo comparativo verrà preso in considerazione materiale relativo ad altri territori dell'Impero, nella misura in cui ciò potrà essere utile al chiarimento della situazione bavarese. La Baviera era uno stato prevalentemente agricolo, ma oggetto di una centralizzazione relativamente forte, la cui popolazione ammontava a circa 110.000-120.000 fuochi. È qui importante osservare che la popolazione del paese era interamente cattolica.

Come si vede anche nel caso di Haag, il modello d'azione dell'intercessione veniva inteso come fenomeno generale. La fede nell'unità del cosmo e nella plasmabilità del destino deve essere supposta come premessa necessaria di questa prestazione di solidarietà e naturalmente anche delle corrispondenti iniziative di auto-aiuto. Si vedevano gli intercessori agire in cielo come in terra ed anche come frontalieri tra queste due sfere.

Di conseguenza lo studio che segue considera il fenomeno dell'intercessione come procedimento che si svolge sia all'interno, sia tra i due ambiti spaziali del cielo e della terra, intesi come ugualmente reali. In base a considerazioni pragmatiche e nella speranza di rendere trasparente il complesso intreccio di richieste, intercessioni, preghiere di intercessione e la sua eco in questo e nell'altro mondo, la descrizione sarà articolata dapprima in tre paragrafi intitolati «L'intercessione nell'aldilà», «L'intercessione in questo mondo» e «L'intercessione osmotica», definizione quest'ultima che attribuisco alle preghiere di intercessione ed alle modalità di azione che superano i confini tra le due sfere. Come esempio di intercessione osmotica sarà poi presentata più dettagliatamente la preghiera in favore delle autorità, significativa come esercizio di un dovere pubblico e come patrimonio domestico. Nella sezione successiva si discuterà delle concezioni di reciprocità e per concludere verrà affrontato in modo puntuale il tema dei parallelismi nel contesto dell'intercessione in generale.

3. *L'intercessione nell'aldilà*

La topografia dell'aldilà rappresentata ripetutamente dalla Chiesa occidentale nel medioevo, comprendeva il cielo e l'inferno come spazi e situazioni separati, ed inseriti tra questi i due limbi ed il purgatorio; un po' più discosto c'era il paradiso[17]. Per i credenti cattolici questo ordine rimase valido anche nell'età moderna[18]. Non tutti i luoghi dell'aldilà erano rilevanti per il ricorso all'intercessione. I limbi e l'inferno erano esclusi in quanto ermeticamente chiusi ed inaccessibili a qualsiasi influsso proveniente dall'esterno. La situazione era diversa per il purgatorio – un luogo tremendo, dove le anime cristiane espiavano tra i tormenti la pena per i propri peccati. Certamente anche qui era impossibile alleviare da sé la propria sorte, ma poteva avere effetto la solidarietà della comunità cristiana: le anime del purgatorio provavano sollievo quando Dio ascoltava le preghiere di intercessione elevate a loro favore in cielo e in terra. Perciò il purgatorio era annoverato tra gli ambiti di azione più importanti per le preghiere di intercessione. Ma il luogo dell'aldilà in cui venivano portate le preghiere di intercessione era il paradiso, al centro del quale si collocava il trono divino – vicino a cui si trovavano Cristo, seduto alla destra, e lo Spirito santo, circondati dai cori angelici e dalle schiere dei beati. Cristo era la premessa necessaria e la fonte originaria di ogni intercessione celeste. Il suo sacrificio sulla croce veniva inteso come la prima e originaria intercessione e al tempo stesso come un atto permanente di intercessione presso Dio a favore dell'umanità, durevole fino alla fine dei tempi. Egli era l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, solo per mezzo di lui e con lui era possibile presentarsi a Dio nelle vesti di orante in cielo e sulla terra[19].

[17] Cfr. la perspicua descrizione della cosmologia e della topografia tardomedievale dell'aldilà in P. DINZELBACHER, *Die letzten Dinge. Himmel, Hölle, Fegefeuer im Mittelalter*, Freiburg - Basel - Wien 1999, pp. 13-25.

[18] J. SCHMID, *Jenseits*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, cit., 5, coll. 890 ss.; vengono menzionati: paradiso, inferno, purgatorio (stato intermedio).

[19] 1 Tim 2,5; J. RATZINGER, *Mittler (Dogmatisch)*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, cit., 7, coll. 499-502; K.H. RENGSTORF, *Mittler*, in *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4, Tübingen 1986³, coll. 1063-1065; F. HEILER,

Nella prassi religiosa del medioevo e della Chiesa cattolica l'immagine che gli uomini si facevano dell'intercessione nell'aldilà era fortemente condizionata dall'attività di intercessori svolta dai santi. Il pericolo di un'«eclissi» dell'unicità della mediazione di Cristo connessa con tale pratica aveva indotto i riformatori a rifiutare di chiedere l'intercessione dei santi per mezzo della preghiera[20]. I tentativi di prendere contatto e di dare il via ad un'intercessione nell'aldilà venivano derisi con l'efficace espressione delle «persone morte, che vengono definite santi». In effetti coi termini di «santi» o di «giusti» si designavano persone morte, e precisamente coloro che avevano potuto dare compimento alla propria vita terrena nell'imitazione di Cristo ed erano stati accolti in cielo. Come membri della *Communio sanctorum*, la comunità ecclesiastica della salvezza che comprendeva i vivi e i morti, seguendo il precetto dell'amore per il prossimo questi cristiani perfetti pregavano anche per i propri confratelli che appartenevano ancora alla «chiesa pellegrina sulla terra»[21]; venivano invocati dai cattolici viventi sulla terra come specialisti per particolari bisogni (così ad esempio i quattordici santi ausiliatori), oppure veniva richiesta in generale la loro intercessione per allontanare pericoli dal corpo e dall'anima e ottenere sostegno e protezione.

Nell'ambito degli intercessori celesti un ruolo preponderante competeva a Maria[22]. La forza della sua intercessione superava quella di tutti gli altri santi in quanto ella era più vicina di tutti gli altri abitanti del paradiso al Figlio, e perciò a Dio; possedeva

Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, München - Basel 1969^{5}, pp. 465-467; O. BAYER, *Fürbitte (Systematisch-theologisch)*, in *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 3, Tübingen 2000^{4}, coll. 441 ss.

[20] W. BEINERT, *Heiligenverehrung*, in *Evangelisches Kirchenlexikon*, 2, Göttingen 1989, coll. 440-446, qui col. 445.

[21] G.L. MÜLLER, *Gemeinschaft und Verehrung der Heiligen. Geschichtlich-systematische Grundlegung der Hagiologie*, Freiburg - Basel - Wien 1986, pp. 337 ss.

[22] W. BEINERT, *Die mariologischen Dogmen und ihre Entfaltung*, in W. BEINERT - H. PETRI (edd), *Handbuch der Marienkunde*, cit., 1, pp. 267-363, qui pp. 354-359.

titoli onorifici come *Advocata nostra*, *Mater misericordiae* e *Maria mediatrix*[23]. Nei testi e nelle rappresentazioni con i quali si descriveva e rappresentava sulla terra l'ordine celeste, dal tardo medioevo il gesto protettivo della Madonna veniva mostrato soprattutto attraverso le metafore del manto protettivo e dell'atto di mostrare il seno[24], oppure nell'immagine di Maria come madre misericordiosa, che accompagna l'anima del morente nel suo viaggio verso l'aldilà o dispensa consolazione alle povere anime del purgatorio e interviene a favore dell'umanità nel giudizio universale. Le immagini dell'intercessione «di Cristo e Maria davanti a Dio padre» hanno assunto un tale dominio sul tema, che oggi alla voce «intercessione» la storia dell'arte può raccogliere soltanto rappresentazioni di questo tipo[25]. La protezione concessa da Cristo e Maria era non da ultimo una protezione dall'ira divina, il cui castigo minacciava di abbattersi improvvisamente sui peccatori. Guerra e malattia cadevano sulla terra come proiettili dell'ira divina, la minaccia della condanna alla dannazione eterna incombeva sulle anime nel giudizio finale. L'ampio mantello di Maria, steso a protezione degli uomini,

[23] C. BELTING-IHM, *'Sub matris tutela'. Untersuchungen zur Vorgeschichte der Schutzmantelmadonna* (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, 1976), Heidelberg 1976, p. 13.

[24] P. PERDRIZET, *La Vierge de Miséricorde. Étude d'un Thème iconographique*, Paris 1908. Per prima cosa Perdrizet ha raccolto i dati iconografici e li ha ordinati storicamente. Si veda in proposito anche il contributo dello stesso autore in *Speculum humanae salvationis*, edd. J. LUTZ - P. PERDRIZET, 2 voll., Mühlhausen 1907-1909: su questo tema le tavole 50, 73, 75, 77, 79, 97, 99, 137; K. SCHUÉ, *Das Gnadebitten in Recht, Sage, Dichtung und Kunst. Ein Beitrag zur Rechts- und Kulturgeschichte*, in «Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins», 38, 1916, pp. 143-286, qui pp. 251-285; L. KRETZENBACHER, *Schutz- und Bittgebärden der Gottesmutter* (Sitzungsberichte. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, 1981), München 1981; K. SCHREINER, *Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin*, München - Wien 1994, pp. 181-192; N. BULST, *Heiligenverehrung in Pestzeiten. Soziale und religiöse Reaktionen auf die spätmittelalterlichen Pestepidemien*, in A. LÖTHER et al. (edd), *Mundus in imagine. Bildersprache und Lebenswelten im Mittelalter, Festgabe für Klaus Schreiner*, München 1996, pp. 63-97, in particolare pp. 78-85.

[25] D. KOEPPLIN, *Interzession – Mariä und Christi vor Gottvater*, in *Lexikon der christlichen Ikonographie*, Rom - Freiburg - Basel - Wien 1970, coll. 346-352.

respingeva i pericoli. Maria e Cristo costituivano la scala per la salvezza, quando nelle immagini della doppia intercessione la madre mostrava il petto al Figlio ed il Figlio mostrava al Padre le proprie piaghe per muoverlo alla misericordia.

La rappresentazione del *Tribunal misericordiae* nacque in contrapposizione al giudizio universale fondato sulla giustizia, che, secondo le parole di Gesù, incombeva sull'umanità come tribunale penale[26]. Pertanto la paura dell'ira divina non si limitava all'aldilà, al giudizio particolare nel momento della morte, al purgatorio, al giudizio universale e all'inferno; anche la miseria di questo mondo veniva spiegata come punizione divina ed interpretata come una vendetta per i peccati dell'umanità. Quanto fosse forte l'impronta data dallo scenario processuale e dal pensiero della resa dei conti finale all'immagine cristiana del mondo è dimostrato dal fatto che dal tardo medioevo fino all'età moderna inoltrata l'immagine del giudizio universale veniva posta davanti agli occhi dei credenti in tutte le chiese e nelle innumerevoli rappresentazioni devozionali e votive[27]. Se poi Cristo compariva come intermediario e giudice segnato dalle

[26] «L'importanza centrale dell'aspetto giudiziario nell'annuncio di Gesù» è stata sviscerata da Christian Riniker; cfr. in proposito la sua raccolta di tutte le parole di Cristo attinenti a questo tema ed il riconoscimento scientifico delle stesse: Ch. RINIKER, *Die Gerichtsverkündigung Jesu* (Europäische Hochschulschriften. Reihe 23: Theologie, 653), Bern et al. 1999 (per la citazione in questa nota, *ibidem*, p. 460).

[27] W. SCHILD, *Bemerkungen zur Ikonologie des Jüngsten Gerichts*, in «Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde», 10, 1988, pp. 163-201; dello stesso autore, *Gott als Richter*, in W. PLEISTER - W. SCHILD (edd), *Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst*, Köln 1988, pp. 44-85, qui pp. 59-85; P. DINZELBACHER, *Die letzten Dinge*, cit., pp. 37, 115, 164, 168; L. CARLEN, *Orte, Gegenstände, Symbole kirchlichen Rechtslebens. Eine Einführung in die kirchliche Rechtsarchäologie*, Freiburg - Schweiz 1999, pp. 88-90 (esempi). La produzione di immagini del giudizio universale si ridusse a partire dal XVII secolo; cfr. R. VAN BÜHREN, *Die Werke der Barmherzigkeit in der Kunst des 12.-18. Jahrhunderts: zum Wandel eines Bildmotivs vor dem Hintergrund neuzeitlicher Rhetorikkonzeption*, Hildesheim - Zürich 1998, pp. 13, 173, 207, ma anche p. 151. Sulla diffusione di quest'immagine nei canti religiosi catechetici della prima età moderna cfr. D.-R. MOSER, *Verkündigung durch Volksgesang. Studien zur Liedpropaganda und -katechese der Gegenreformation*, Berlin 1981.

stigmate, oppure nell'atto di indicare le proprie piaghe, Maria mostrava il proprio seno nudo e stendeva il proprio mantello (velo) sopra gli uomini, assistita non di rado da Giovanni Battista o da Giovanni Evangelista; lo spavento svaniva ed il pensiero della consolazione si esprimeva nella forma più idonea ad un'epoca di 'devozione visiva'. Gli intercessori celesti assicuravano protezione all'uomo in pericolo nella vita terrena e sostegno all'anima di fronte al tribunale dell'aldilà.

4. *L'intercessione in questo mondo*

Di solito il luogo dell'intercessione in questo mondo era l'ufficio di un'autorità o il gabinetto di un principe e le intercessioni che vi venivano portate rimanevano al livello delle relazioni interpersonali terrene. Gli intercessori si appellavano alla normale competenza dell'autorità, chiedevano al principe di intervenire a favore del loro 'protetto'. I beneficiari di favori si possono dividere in tre gruppi: minorenni, prigionieri e 'delinquenti criminali'. Ordinando in base all'ambito d'azione è possibile distinguere tra intercessioni per la richiesta di favori, di protezione giuridica, di grazia. Nel primo caso si trattava di concedere al protetto un favore o una donazione, nel secondo della liberazione di persone arbitrariamente condotte in carcere e nel terzo della vita di accusati di atti criminali.

Nell'ambito delle relazioni tra sudditi e autorità queste intercessioni erano legate al sistema statale centralizzato delle suppliche. Quando si intercedeva per iscritto, come era consueto nell'età moderna, le scritture seguivano l'*iter* amministrativo delle suppliche. È stato possibile documentare ciò con precisione per l'Hessen nell'anno 1594. Tra le 872 suppliche scritte pervenute alla corte del langravio si trovavano 46 scritti di intercessione e 20 lettere di richiesta in cui si impetrava l'intercessione del principe[28]. In Baviera le suppliche e le intercessioni arrivavano

[28] H. NEUHAUS, *Supplikationen als landesgeschichtliche Quellen. Das Beispiel der Landgrafschaft Hessen im 16. Jahrhundert*, in «Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 28, 1978, pp. 110-190, qui pp. 120 ss., 178. Tra le 171

alla Cancelleria di corte o nelle cancellerie dei governi e venivano poi lette, trattate e giudicate nel Consiglio aulico o nella Camera aulica, in casi particolari venivano anche portate a conoscenza del principe[29].

L'organo competente per la trattazione delle intercessioni relative alla richiesta di favori era la Camera aulica come centro amministrativo del patrimonio principesco. Come prescriveva l'istruzione ducale del 1572, i consiglieri camerali dovevano dapprima «valutare l'intercessione» e poi «riferire al principe insieme al loro buon parere»; a metà del XVII secolo il principe ampliò le competenze dei consiglieri[30]. Gli atti di intercessione inoltrati in questa sede provenivano prevalentemente da intercessori che ottemperavano ai propri doveri di protettori in quanto genitori, tutori, funzionari[31] o autorità locali. Essi

suppliche consegnate al margravio del Baden nell'agosto-settembre 1798 si trovavano 35 atti di intercessione; cfr. al proposito l'analisi dettagliata in A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche, Gesetze und Verwaltung. Zur Praxis «guter Policey» in Gemeinde und Staat des Ancien Régime am Beispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach)*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat im Alten Europa* (Historische Zeitschrift. Beiheft 25), München 1998, pp. 325-357, qui pp. 339-341.

[29] Sul sistema delle suppliche in Baviera cfr. R. BLICKLE, *Laufen gen Hof. Die Beschwerden der Untertanen und die Entstehung des Hofrats in Bayern. Ein Beitrag zu den Varianten rechtlicher Verfahren im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat*, cit., pp. 241-266; della stessa autrice si veda anche *Supplikationen und Demonstrationen. Mittel und Wege der Partizipation im bayerischen Territorialstaat*, in W. RÖSENER (ed), *Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 156), Göttingen 2000, pp. 263-317.

[30] Istruzione alla Camera aulica del 1572, in M. MAYER (ed), *Quellen zur Behörden-Geschichte Bayerns*, Bamberg 1890, pp. 309-331, qui p. 314; cfr. *ibidem*, p. 369. Una breve ricognizione dei protocolli camerali del periodo compreso tra il 1576 ed il 1600 circa in G. FERCHL, *Über die Bittgesuche an die Herzöge von Bayern-München am Ende des 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts*, in «Monatsschrift des Historischen Vereins von Oberbayern», 6, 1897, pp. 137 ss.

[31] Menzionano intercessioni di funzionari nello Holstein e in Baden all'inizio del XVII secolo M. HATTENDORFF, *Begegnung und Konfrontation der bäuerlichen Bevölkerung mit Herrschaftsrepräsentanten im Spiegel der Bittschriften (am Beispiel des holsteinischen Amtes Rendsburg zwischen 1660 und 1720)*,

chiedevano l'aiuto del principe a favore dei propri figli, pupilli o sudditi. Così la baronessa di Sandizell chiese sostegno a favore della propria figlia in una vertenza feudale[32], mentre il preposito del monastero di Rottenbuch presentò richiesta di dispensare i propri sudditi dal divieto principesco di commercio[33]. Non di rado un suddito supplicava il principe di intercedere a suo favore presso un principe straniero[34].

Una categoria specifica di intercessioni 'terrene' era costituita dalle richieste di rilascio di prigionieri[35]. Si trattava di intercessioni per la richiesta di protezione giuridica, che non erano dirette né alla 'sovranità', né al diritto di grazia del principe, ma si rivolgevano a lui come tutore e supremo protettore del diritto nel paese. In Baviera la trattazione competeva al Consiglio aulico e agli altri tre governi.

in U. LANGE (ed), *Landgemeinde und frühmoderner Staat* (Kieler Historische Studien, 32), Sigmaringen 1988, pp. 149-163, qui p. 162; A. HOLENSTEIN, *Bitten um Schutz: Staatliche Judenpolitik und Lebensführung von Juden im Lichte von Schutzsupplikationen aus der Markgrafschaft Baden(-Durlach) im 18. Jahrhundert*, in R. KIESSLING - S. ULLMANN (edd), *Landjudentum im deutschen Südwesten während der Frühen Neuzeit*, Berlin 1999, pp. 97-153, qui pp. 109, 113.

[32] Staatsarchiv München, *Herrschaft Hohenaschau*, Akten 814, 1759.

[33] BayHStA, *Kurbayern Äußeres Archiv*, n. 4143, ff. 188 ss., 18 agosto 1560.

[34] Sull'intercessione del duca Guglielmo V di Baviera presso il vescovo di Augusta a favore di un polacco e altre vicende analoghe nel periodo attorno al 1590, cfr. H. DOTTERWEICH, *Der junge Maximilian. Biographie eines bayerischen Prinzen*, München 1980, pp. 99 ss.; H. NEUHAUS, *Supplikationen*, cit., pp. 124, 131; esempi anche in G. DIPPOLD, *Konfessionalisierung am Obermain. Reformation und Gegenreformation in den Pfarrsprengeln von Baunach bis Marktgraitz* (Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns, 71), Staffelstein 1996, pp. 316, 320. Anche il diritto regio alle *primae preces* nell'occupazione di benefici, esercitato dal XIII secolo, si manifesta esclusivamente nella forma di intercessione: H. BAUER, *Das Recht der ersten Bitte bei den deutschen Königen bis auf Karl IV.* (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 94), Stuttgart 1919.

[35] Gerd Schwerhoff ha definito le scritture che «impetrano la grazia per un prigioniero» come suppliche che mirano «all'ambito di confine tra l'attività del tribunale e quella dell'autorità» del Consiglio di Colonia; G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen in der Frühen Neuzeit*, in G. MÖLICH - G. SCHWERHOFF (edd), *Köln als Kommunikationszentrum*, Köln 1999, pp. 473-496, qui p. 478.

Secondo il diritto l'incarcerazione di persone residenti era ammessa soltanto in caso di forti sospetti relativi ad un atto criminale[36]. Tuttavia nell'età moderna gli ufficiali principeschi e le autorità locali non avevano normalmente esitazioni a gettare in prigione i propri sudditi apparentemente insubordinati – sia che ciò avvenisse per intimorirli o per ridurli al silenzio, per estorcere il loro assenso o per cacciarli via. Altrettanto numerosi sono gli atti con cui le mogli, i congiunti o i vicini[37] richiedevano un ordine principesco di rilascio. A queste richieste veniva normalmente risposto per iscritto e con la formula che «gli arrestati» dovevano «essere immediatamente rilasciati se non avevano commesso reati criminali»[38]. Non si chiedeva la liberazione soltanto di detenuti nelle prigioni locali, ma anche di detenuti negli istituti di pena centrali. Nel XVIII secolo a volte intere comunità, ad esempio gli abitanti di Steingaden, Ammergau e Utting, si recarono a Monaco, davanti alla *Residenz*, al fine di battersi con suppliche e dimostrazioni per il rilascio dei propri portavoce rinchiusi in prigione[39].

Nell'età moderna gli sforzi per ottenere il rilascio di prigionieri detenuti per il forte sospetto di aver commesso un delitto criminale sono quasi inesistenti. Nel tardo medioevo le cose andavano

[36] *Erclärung der Landsfreyhait in Obern unnd Nidern Bairn* in G. Frh. VON LERCHENFELD (ed), *Die altbaierischen landständischen Freibriefe mit den Landesfreiheitserklärungen*, München 1853, pp. 205-265, parte II, art. 18, per gli anni (1508) 1516, 1616. Tuttavia l'ordinamento processuale sommario del 1616 introdusse cautele limitative riguardo al «ricorso all'arresto»: *Summarischer Process Der Furstenthumben Obern vnd Nidern Bayrn*, München 1616, titolo 8, art. 3.

[37] «Visitare i carcerati» si annovera certamente tra le sette opere di misericordia fin dai tempi della chiesa primitiva e, a partire dal XVII secolo, si pensa a questo riguardo anche alla liberazione dalla prigionia (acquisto della libertà dalla schiavitù dei Turchi), ma questa concezione può essere stata di scarso rilievo per gli intercessori attivi in questi casi. Essi agivano per solidarietà e come persone coinvolte. Riguardo alla liberazione di prigionieri come opera di misericordia cfr. le illustrazioni in R. VAN BÜHREN, *Werke der Barmherzigkeit*, cit., pp. 256, 277, 295, 316, 354, 366; F. HEILER, *Das Gebet*, cit., pp. 458 ss.

[38] BayHStA, *Civilakten*, 1201, n. 43, 1, ff. n.n., minuta di una risposta del Consiglio aulico di Monaco all'abate di Steingaden del 2 marzo 1716.

[39] R. BLICKLE, *Supplikationen*, cit., pp. 302-305.

diversamente, come dimostrano le paci giurate che si dovevano all'intervento di intercessori[40]. Le paci giurate dell'archivio del monastero di Ettal sono il risultato degli sforzi per il rilascio dal carcere, ma permettono anche di gettare uno sguardo alla fase iniziale dello sviluppo delle intercessioni per la richiesta di grazie nel sistema penale criminale; ci mostrano infatti l'intercessore nella sua funzione più antica di mediatore e di garante[41]. Come attesta l'uso linguistico dei documenti risalenti al periodo attorno al 1450, le persone che giuravano una pace erano state liberate dal carcere su 'supplica' dei loro congiunti ('amici') o di persone dabbene e la pace stessa era stata «organizzata», «compiuta», «conciliata», «difesa» con l'autorità, o con il giudice, l'abate, il principe. Le stesse persone che operavano come mediatrici assumevano di norma anche il compito di garanti e assicuravano il rispetto delle condizioni stabilite nell'accordo. Anche dopo la metà del XV secolo l'attività mediatrice dei congiunti e la loro disponibilità a fungere da garanti rimasero la premessa necessaria di un rilascio dalla prigione. Tuttavia ora si dava valore ad un'altra motivazione del rilascio: la rinuncia del principe alla punizione fu descritta come un'espressione di esercizio della misericordia. La parola «misericordia» accompagnò il sistema della giustizia criminale per tutti i secoli seguenti. Nel XVI secolo il giorno del giudizio definitivo, quello dell'esecuzione, gli

[40] Queste paci sono atti giurati con i quali ci si impegnava a rinunciare alla vendetta e ad ottemperare alle condizioni imposte in caso di rilascio dalla prigione, oppure giuramenti con cui si prometteva di non rientrare senza autorizzazione in caso di espulsione dallo stato (o dalla città): A. BLAUERT, *Das Urfehdewesen im deutschen Südwesten im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit* (Frühneuzeit-Forschungen, 7), Tübingen 2000, sulle intercessioni pp. 61-63.

[41] Cfr. al proposito le numerose attestazioni in A. NIEDERSTÄTTER, *Vorarlberger Urfehdebriefe bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Eine Quellensammlung zur Rechts- und Sozialgeschichte des Landes* (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs, 6), Dornbirn 1985, secondo il quale la realizzazione delle paci andava ricondotta alle richieste di persone «pie», «dabbene», che si impegnavano contemporaneamente anche come garanti. Sulla tipologia medievale delle garanzie cfr. W. OGRIS, *Die persönlichen Sicherheiten im Spätmittelalter. Versuch eines Überblicks*, in «Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 82, 1965, pp. 140-189, qui pp. 153, 161; A. BLAUERT, *Das Urfehdewesen*, cit., pp. 77-84.

accusati supplicavano il tribunale al fine di ottenere un «giudizio misericordioso» e per altri tre secoli gli intercessori nei casi criminali si appellarono alla misericordia del principe.

A differenza delle due categorie già presentate, le intercessioni 'terrene' nel processo criminale hanno riscontrato già da tempo una certa considerazione dal punto di vista scientifico[42]. Qui si parla soprattutto di richieste di grazia, anche se si tratta quasi esclusivamente di intercessioni, e con ciò si intendono richieste di mitigazione della pena, che potevano essere indirizzate – con differenze di luogo e di tempo – al tribunale, al signore detentore della giurisdizione, o al signore territoriale precisamente – anche qui con differenze – prima e durante i processi[43], dopo la pronuncia della sentenza o durante l'esecuzione della pena. Le intercessioni per la richiesta di grazia devono essere intese come tentativi di intervento extragiudiziale nel procedimento criminale o come correzioni del giudizio; la procedura giuridica ordinaria non offriva nessuna possibilità al riguardo, in quanto le sentenze erano inappellabili.

42 E. OSENBRÜGGEN, *Abhandlungen aus dem deutschen Strafrecht*, Erlangen 1857; dello stesso autore, *Studien zur deutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte,* Basel 1881², pp. 367-382; P. FRAUENSTÄDT, *Das Begnadigungsrecht im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Strafrechts*, in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», 17, 1897, pp. 887-910; H. KNAPP, *Das alte Nürnberger Kriminalrecht nach Rats-Urkunden erläutert*, Berlin 1896; dello stesso autore, *Alt-Regensburgs Gerichtsverfassung, Strafverfahren und Strafrecht bis zur Carolina*, Berlin 1914; K. BEYERLE, *Von der Gnade im Deutschen Recht*, Göttingen 1910; K. SCHUÉ, *Das Gnadebitten*, cit.; R. VAN DÜLMEN, *Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit*, München 1985, p. 149. Fino ad oggi godono di particolare preferenza i procedimenti di intercessione spettacolari e che ci appaiono curiosi, come i diritti di liberazione di alcune badesse (Lindau, *Fraumünster* di Zurigo, Kitzingen), le offerte di matrimonio sotto il patibolo e gli ingressi a cavallo dell'imperatore; si veda in proposito A. BAUER, *Das Gnadenbitten in der Strafrechtspflege des 15. und 16. Jahrhunderts. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung von Quellen der Vorarlberger Gerichtsbezirke Feldkirch und des Hinteren Bregenzerwaldes* (Rechtshistorische Reihe, 143), Frankfurt a.M. et al. 1996, pp. 42-51.

43 Secondo alcune ordinanze penali svizzere (Schwyz, Davos, Glarus) l'intercessione a favore dell'accusato era una parte del procedimento giuridico, e precisamente del giorno di udienza pubblica: E. OSENBRÜGGEN, *Studien*, cit.

Nei lavori più recenti sono stati forniti dati concreti sulla diffusione del fenomeno, i quali attestano la straordinaria rilevanza dell'intercessione per il sistema penale criminale nella maggior parte delle regioni dell'Impero oggetto di studio. Se il rapporto spettacolare di 9 esecuzioni contro 42 concessioni di grazia registrato nell'Hinteren Bregenzer Wald nel periodo tra il 1400 ed il 1599 non doveva costituire la regola[44], anche i processi della città imperiale di Ratisbona indicano una tendenza analoga. Qui, nel corso di tre secoli, più della metà delle 407 persone condannate a morte furono graziate. In questo caso tuttavia le intercessioni per la richiesta di grazia non rimasero limitate ai casi di crimini di sangue, dal momento che oltre la metà delle 3.000 lettere di pace giurata a noi note era il frutto «non da ultimo dell'intercessione di terzi»[45]. I dati del XVIII secolo raccolti per il tribunale di Perchtoldsdorf in Bassa Austria forniscono una dimostrazione della lunga persistenza del fenomeno nel tempo. Qui tutti i condannati a morte furono graziati quando furono presentate intercessioni in loro favore, mentre si procedette effettivamente all'esecuzione di coloro per i quali non fu inoltrata nessuna richiesta di concessione di grazia[46]. Simili risultati[47] si contrappongono ad asserzioni secondo le quali, com'è stato recentemente riassunto a proposito di Costanza, «nella prassi giuridica la remissione della pena e la

[44] A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit., p. 186; il lavoro di Bauer si fonda su un esame delle paci giurate. A. NIEDERSTÄTTER, *Vorarlberger Urfehdebriefe,* cit., p. 17 stabilisce che «come motivo della concessione della grazia vengono citate quasi esclusivamente le intercessioni di terze persone».

[45] S. WERNICKE, *Von Schlagen, Schmähen und Unendlichkeit. Die Regensburger Urfehdebriefe im 15. Jahrhundert*, in A. BLAUERT - G. SCHWERHOFF (edd), *Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne*, Konstanz 2000, pp. 379-404, qui p. 400.

[46] A. GRIESEBNER, *Konkurrierende Wahrheiten. Malefizprozesse vor dem Landgericht Perchtoldsdorf im 18. Jahrhundert* (Frühneuzeit-Studien, 3), Wien - Köln - Weimar 2000, pp. 131-137, qui p. 133; della stessa autrice si veda anche il contributo presente in questo volume.

[47] Per lo Holstein cfr. O. ULBRICHT, *Kindsmord und Aufklärung in Deutschland* (Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, 18), München 1990, pp. 338, 345, 376-400; a integrazione i dati per il Tirolo, Norimberga e Breslavia in A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit., p. 206.

grazia» sarebbero stati «piuttosto un'eccezione», perché in tre decenni gli appena 40 casi di intercessione efficace avrebbero avuto un peso quasi nullo al cospetto dei 1.587 colpevoli condannati[48]. Queste constatazioni vengono confermate dai dati numerici raccolti un secolo più tardi nella signoria bavarese di Hohenaschau. Tra le 70 condanne penali dell'anno contabile 1549-1550 si registrano soltanto 6 casi di riduzione della pena in seguito all'intercessione di terzi. Tuttavia le «modifiche giudiziarie» registrate erano pene pecuniarie e riguardavano tutti i delitti, dall'adulterio alla rissa con spargimento di sangue, all'insulto, fino allo sconfinamento nel lavoro dei campi; anche i reati per atti criminali ne facevano parte, ma in quell'anno non se ne erano verificati[49].

Quindi la discrepanza apparentemente rilevante tra i dati della ricerca perde nettamente di intensità non appena si mettono a confronto i dati di fatto. Mentre è stata accertata l'alta percentuale di successo nei dati relativi ai casi di condanna capitale, sentenze di vita o di morte, i valori più bassi si riferiscono a calcoli sull'intera gamma dei giudizi penali. Il luogo vero e proprio dell'intercessione nel contesto criminale era allora il processo per maleficio; ciò non vuol dire che non si richiedesse una riduzione della pena anche nel caso di ammende, e a maggior ragione nel caso di pene infamanti, espulsioni e più tardi condanne ai lavori forzati ed alla reclusione. Sicuramente gli intercessori hanno spesso ostacolato il carnefice, ma la pratica dell'intercessione non deve aver agito effettivamente come un «vero intralcio della giustizia penale»[50]. Il male di gran lunga maggiore deve essere stato rappresentato da quei giudici che

[48] P. SCHUSTER, *Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz*, Paderborn et al. 2000, pp. 273-311, 290.

[49] H. PEETZ, *Volkswissenschaftliche Studien*, Augsburg - München 1880, pp. 355-367, pubblicazione dell'annata 1549/50 «... commutazioni giudiziarie di reati e crimini puniti». Sui conti processuali tramandati per la signoria di Hohenaschau dal 1547 al 1778 cfr. St. BREIT, *Verbrechen und Strafe. Strafgerichtsbarkeit in der Herrschaft Hohenaschau* (Chronik von Aschau i.Ch.; Quellenband X), Laufen 2000.

[50] K. BEYERLE, *Von der Gnade*, cit., p. 17.

praticarono i propri affari iniqui fino al XVII secolo e adoperavano la pena pecuniaria come pena normale.

Nella Baviera dell'età moderna né l'intercessione, né la grazia che essa normalmente determinava costituivano parte integrante del procedimento penale. L'ordinanza processuale criminale del 1616 non cita in nessun luogo il concetto né l'esistenza dell'intercessione. Le lettere di intercessione seguivano l'*iter* amministrativo delle suppliche diretto alla Cancelleria aulica. Il destinatario dell'intercessione non era il tribunale, ma il signore territoriale. I principi bavaresi consideravano la competenza sulla concessione di grazie come una regalia, come un diritto autonomo, indipendente da qualsiasi diritto giudiziario, riservato esclusivamente ad essi[51]. Evidentemente la richiesta di grazia non rappresentava per loro un onere, dal quale avrebbero voluto difendersi, come avevano fatto le città tardomedievali, che avevano emanato spesso divieti di intercessione e avevano adottato misure per difendersi dalle intercessioni esterne[52]. Dato

[51] H. KRAUSE, *Gnade*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 1, Berlin 1971, coll. 1714-1719. Sulla competenza dei principi bavaresi in materia di grazia cfr. *Erclärung der Landsfreyhait*, cit., parte IV, art. 16 (1516); *Reformacion der bayerischen Lanndrecht*, München 1518, titolo 19, art. 6; E. ROSENTHAL, *Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns*, 1, Würzburg 1889, pp. 303-307, 309; 2, Würzburg 1906, p. 298; R. HEYDENREUTER, *Kreittmayr und die Strafrechtsreform unter Kurfürst Max III. Joseph*, in R. BAUER - H. SCHLOSSER (edd), *Wiguläus Xauer Aloys Freiherr von Kreittmayr*, cit., pp. 37-57, qui p. 41. Sul concetto D. DIMOULIS, *Die Begnadigung in vergleichender Perspektive: Rechtsphilosophische, verfassungs- und strafrechtliche Probleme*, Berlin 1996, pp. 24-35. Sulle modalità di funzionamento, sulla ritualità e la gestualità delle suppliche altomedievali ad elevato livello sociale e nelle condizioni di un regime sostenuto da una concezione teologica della sovranità cfr. G. KOZIOL, *Begging Pardon and Favor. Ritual and Political Order in Early Medieval France*, Ithaca - London 1992; sull'intercessione pp. 296, 300, 318-322.

[52] Si parla di «crescente resistenza delle città» e della loro battaglia contro le richieste di grazia in riferimento a Ulm, Norimberga, Ratisbona, Strasburgo, Zurigo, Spira: K. SCHUÉ, *Das Gnadebitten*, cit., pp. 182-184, anche pp. 153, 167, 186; E. OSENBRÜGGEN, *Studien*, cit., p. 370; P. FRAUENSTÄDT, *Das Begnadigungsrecht*, cit., pp. 904 s.; H. KNAPP, *Das Nürnberger Kriminalrecht*, cit., pp. 86 s.; dello stesso autore, *Alt-Regensburgs Gerichtsverfassung*, cit., p. 127; A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit., pp. 53, 89-91. A questo proposito bisogna distinguere tra il divieto interno di intercessione per i propri cittadini

che il ricorso alle intercessioni poteva agire sull'ammontare e sull'esecuzione della pena seguendo la via della concessione di una grazia da parte del signore territoriale, esso determinò in maniera considerevole la manifestazione dell'alta giustizia penale.

5. *L'intercessione osmotica*

I luoghi dell'intercessione osmotica erano la terra e il cielo. Con questa definizione si intendono le preghiere di intercessione che vengono pronunciate sulla terra per essere ascoltate in cielo, e, viceversa, le intercessioni dei santi che hanno effetto sulla terra: l'intercessione osmotica attraversa il confine tra le due zone e interagisce nei «due regni».

L'intercessione nell'aldilà aveva effetto e dava frutti in questo mondo; ciò si constata in innumerevoli immagini votive e in resoconti di miracoli. Ad esempio sant'Erardo ottenne la remissione di una condanna a morte come intercessore attraverso la reliquia del proprio capo, che nel 1337 fu portato nel palazzo comunale dall'insieme dei preti di Ratisbona affinché il consiglio fosse soggiogato dalla forza del santo[53]. Tra le immagini di intercessione ha acquisito una certa fama la cosiddetta rappresentazione dei flagelli che colpiscono il paese, dipinta nel 1485 sulla parete meridionale del duomo di Graz[54]. L'affresco, di ampia superficie, è diviso nettamente in due zone trasversali diseguali da un cartiglio: la parte superiore, più estesa, mostra l'aldilà come un grande panorama, con la Trinità troneggiante al centro, circondata dalle schiere degli angeli e dei santi; la parte inferiore, più ristretta, mostra tre scene di vita terrena: un'invasione di cavallette, l'assalto dei Turchi, la peste in città.

e la difesa da intercessioni esterne, in particolare dei nobili confinanti, che venivano spesso percepite come ingerenze e ricatti. Un caso molto studiato nella letteratura sono gli ingressi a cavallo del re nelle città, in occasione dei quali condannati espulsi dalla città vi rientravano al seguito del re, che si presentava al consiglio come intercessore in loro favore.

[53] H. KNAPP, *Alt-Regensburgs Gerichtsverfassung*, cit., pp. 170 ss.

[54] Un'illustrazione e commenti a questo esempio più volte citato in L. KRETZENBACHER, *Schutz- und Bittgebärden*, cit.

Fame, morte e malattia scendono direttamente dal cuore adirato di Dio in direzione della terra come un forte fascio di raggi luminosi. Tuttavia, quando vi giungono, sono ridotte a tre uniche sottili linee di frecce, poiché l'impeto dell'ira divina è stato fermato dagli intercessori celesti. La loro intercessione è simbolizzata dal velo protettivo di Maria, che Giovanni Battista aiuta a stendere, e dai gesti con cui Maria mostra il proprio seno e Cristo le proprie piaghe. L'efficacia delle preghiere di intercessione non si ferma al confine dell'aldilà, attraversa il limite tra le due sfere del mondo terreno e dell'aldilà. Secondo una rappresentazione ancora diffusa nel tardo Cinquecento, nell'aldilà persino alle anime dei defunti era possibile venire in aiuto ai loro benefattori sulla terra, come mostra un'istruzione stereotipata per il giorno dell'emissione della sentenza nelle città della Baviera. L'accusato, al quale veniva concesso che il consiglio cittadino si avvicinasse a lui allo scranno, lo consolasse con discorsi pii prima della sua morte e lo convincesse a implorare un «giudizio misericordioso», prometteva ai consiglieri che essi sarebbero stati ripagati per questo sforzo, in quanto egli si sarebbe «meritato» la buona azione effettuata nei suoi confronti «nell'aldilà intercedendo presso Dio»[55]. In questo mondo non gli era più concesso il tempo per mostrare la propria gratitudine.

Il percorso della mediazione si svolgeva in senso inverso in un altro caso in cui il tempo sulla terra era insufficiente. La vittima di un omicidio doloso, la cui anima si presentava al giudizio divino impreparata, senza confessione e penitenza, doveva beneficiare nell'aldilà delle preghiere di intercessione recitate dal colpevole in questo mondo. A partire dal XIII secolo e per tutto il basso medioevo ci sono state tramandate come penitenze per i colpevoli di omicidio doloso dotazioni per la

[55] H.K. FÖRINGER, *Verhandlungsform des öffentlichen Malefizrechttages nach altbayerischen Strafverfahren im XVI. Jahrhundert*, in «Oberbayerisches Archiv», 7, 1846, pp. 431-454, qui pp. 435, 440 ss. Sull'attività di intercessione delle anime dei defunti cfr. in generale M. OTHENIN-GIRARD, *Die Toten und der Tauschhandel mit den Lebenden*, in B. JUSSEN - C. KOSLOFSKY (edd), *Kulturelle Reformation. Sinnformationen im Umbruch 1400-1600* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 145), Göttingen 1999, pp. 159-191, qui pp. 164-175.

celebrazione di messe, offerte di candele, pellegrinaggi – ad esempio a Roma o ad Aquisgrana – ed offerte in elemosine[56]. Nell'età moderna tali manifestazioni diventano più rare. Tuttavia ancora alla metà del XVIII secolo dopo un omicidio il tribunale di Wildenwart impose al colpevole di effettuare un pellegrinaggio ad Altötting a favore della vittima e di farvi celebrare tre messe per la salvezza dell'anima del defunto[57]. Del resto accadeva anche che ci fossero intercessioni della vittima a favore del colpevole, ma erano indirizzate al tribunale terreno, non valicavano la «zona»[58].

La convinzione che fosse possibile ad ogni cristiano presentarsi davanti a Dio al fianco di Cristo al fine di pregare per altri uomini era stata resa popolare dall'apostolo Paolo, e la concezione rimase viva in seguito nell'intera Chiesa[59]. Le preghiere

[56] H. KNAPP, *Alt-Regensburgs Gerichtsverfassung*, cit., pp. 170 ss. Sui cosiddetti pellegrinaggi di espiazione cfr. L. CARLEN, *Wallfahrt und Recht* in L. KRISS-RETTENBECK - G. MÖHLER (edd), *Wallfahrt kennt keine Grenzen*, München - Zürich 1984, pp. 87-100, qui pp. 87, 91 ss.

[57] St. BREIT, *Verbrechen und Strafe*, cit., pp. 296 ss.; N.Z. DAVIS, *Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford CA 1987, p. 11.

[58] Esempi in H. KNAPP, *Alt-Regensburgs Gerichtsverfassung*, cit., p. 261.

[59] Paolo sollecitava continuamente le comunità a pregare per lui, Rom 15,30 ss.; 2 Cor 1,11; Fil 1,19; 1 Tess 5,25. All'epoca dell'antico testamento l'accesso a Dio in favore di altri era riservato alle personalità eminenti quali patriarchi, profeti, preti. Sull'intercessione terrena cfr. F. HEILER, *Das Gebet*, cit., pp. 205, 240, 366-369, 458-436; G.L. MÜLLER, *Gemeinschaft*, cit., p. 247 ss.; L. VISCHER, *Fürbitte*, Frankfurt a.M. 1979; O. BAUERNFEIND, *Gebet IV (im NT)*, in *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 2, Tübingen 1986³, coll. 1218-1221, qui col. 1220; H.-L. KULP, *Gebet V (kirchengeschichtlich)*, *ibidem*, coll. 1221-1230; O. SEMMELROTH, *Bittgebet*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, cit., 2, coll. 514-517; K.-F. WIGGERMANN, *Fürbitte I. II.*, in *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 3, cit., coll. 439-441; O. BAYER, *Fürbitte III.*, *ibidem*, coll. 441 ss. Come guida attuale sulla preghiera ecclesiastica di intercessione nella chiesa evangelica cfr. W. REICH - J. STALMANN (edd), *Fürbitten. Neues für den Gottesdienst*, Hannover 1997. Già nella Chiesa antica i fedeli avevano sollecitato ad inserire l'intercessione nell'ambito sacramentale della messa e in questo modo avvicinarla il più possibile a Dio, presente nella transustanziazione, J.A. JUNGMANN, *Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe*, 2, Wien 1948, pp. 185 ss.

di intercessione sono intese come una professione di fede nella comunità e come un servizio al mondo. Secondo la dottrina e la convinzione della Chiesa medievale e di quella cattolica, le intercessioni pronunciate sulla terra in forma di preghiere possono essere d'aiuto agli uomini in questo mondo ed alle anime dei defunti nell'aldilà. La preghiera d'intercessione vale anche come opera spirituale di misericordia in quanto espressione di amore per il prossimo[60]. Al contrario i protestanti ritengono che le preghiere di intercessione possano essere dedicate soltanto a persone viventi, che per i morti non ci sia più niente da fare.

6. *La preghiera per i detentori del potere*

La preghiera per le autorità terrene, così come la preghiera per la Chiesa e per richieste generali apparteneva da sempre alle intercessioni liturgiche[61]. A questo riguardo non si ebbe alcun cambiamento nemmeno con la Riforma: tutte le confessioni cristiane fecero pregare pubblicamente le comunità raccolte nelle chiese per l'imperatore e per l'Impero. In caso di pericoli concreti, come minacce di guerra o epidemie, si ordinarono anche preghiere per la difesa e la protezione[62]. Fino alla seconda metà del XVI secolo queste intercessioni consistevano in espres-

[60] R. VÖLKL, *Werke der Barmherzigkeit*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, cit., 10, coll. 1052-1054; R. VAN BÜHREN, *Die Werke der Barmherzigkeit*, cit., pp. 19-21.

[61] 1 Tim 2,2; F. HEILER, *Das Gebet*, cit., pp. 69 ss., 174, 460, 540; J.A. JUNGMANN, *Missarum Sollemnia*, cit., pp. 185-194; P. MIKAT, *Zur Fürbitte der Christen für Kaiser und Reich im Gebet des 1. Clemensbriefes*, in H. EHMKE et al. (edd), *Festschrift für Ulrich Scheuner zum 70. Geburtstag*, Berlin 1973, pp. 455-471, qui pp. 463 ss.

[62] Così nel 1566 il duca Alberto V di Baviera emanò un mandato perché si facessero intercessioni e si suonassero le campane per la spedizione in Ungheria contro i Turchi: D. HEIL, *Die Reichspolitik Bayerns unter der Regierung Herzog Albrechts V. (1550-1579)*, Göttingen 1998, p. 306; esaustivo M. HANISCH, *Zwischen Fürbitte und Obrigkeitsvergottung. Politische Gebete von 1500-1918*, in «Jahrbuch für fränkische Landesforschung», 48, 1988, pp. 39-161, qui p. 46; W. LEISER, *«Erhalt uns Herr, die Obrigkeit!» Staat und Gesellschaft im evangelischen Kirchenlied*, in K. KROESCHELL (ed), *Festschrift für Hans Thieme zu seinem 80. Geburtstag*, Sigmaringen 1986, pp. 199-214, in particolare p. 202.

sioni generalmente stereotipate, venivano spesso recitate dopo la predica, nell'ambito delle altre preghiere di intercessione[63]. Dopo la metà del secolo i principi cominciarono ad esigere di essere nominati anch'essi nelle preghiere di intercessione delle comunità, dapprima come semplici titolari della carica, ma poco tempo dopo con il nome proprio e il titolo. La preghiera politica mutò il proprio carattere; da riconoscimento globale dell'istituto dell'autorità come voluto da Dio e perciò buono in sé si trasformò in legame concreto con una persona determinata e col destino del sovrano. Nel periodo successivo alla guerra dei Trent'anni i credenti erano tenuti a pregare non soltanto per la salute, la lunga vita e il buon governo dei propri principi, ma anche perché la sovrana avesse un parto felice ed il principe tornasse sano e salvo. I membri della casa principesca, inclusa la servitù, i consiglieri e fino al 1806 l'intera famiglia imperiale, furono resi noti e familiari ai sudditi attraverso ordini di preghiere costantemente aggiornati. Ma questa familiarizzazione avveniva secondo un *diktat*: le preghiere venivano recitate in base ad un ordine, ed erano controllate sia l'esecuzione dello stesso come la frequenza ai servizi divini; il governo scriveva i testi delle intercessioni e li faceva distribuire su foglietti di preghiera stampati[64]. La tendenza proseguì nel XVIII secolo e raggiunse il massimo sviluppo addirittura nel XIX secolo. Del resto questa preghiera pubblica per l'autorità potrebbe essere stata un'impresa a senso unico, in quanto veniva richiesta ai sudditi come un aiuto analogamente ad una tassa, senza essere affiancata da una preghiera principesca a favore dei sudditi. Tuttavia nelle cerimonie religiose pubbliche non sembra si sia mai fatta parola a tale riguardo.

Ovviamente la preghiera per i detentori del potere fu utilizzata come strumento politico e introdotta in modo mirato per favorire lo stabilizzarsi del potere; era uno strumento particolarmente idoneo alla diffusione di una concezione di ordine gerarchico.

[63] M. HANISCH, *Zwischen Fürbitte und Obrigkeitsvergottung*, cit., p. 53.

[64] A. GESTRICH, *Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts* (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 103), Göttingen 1994, pp. 151-156.

Tuttavia, in quanto intercessione, la preghiera esprimeva contemporaneamente un certo grado di solidarietà, poteva fondare e rafforzare sentimenti di lealtà. Inoltre sudditi e autorità avevano le stesse idee sulla possibilità di entrare in contatto con l'aldilà e sul significato della preghiera, erano tutti ugualmente convinti dell'efficacia dell'intercessione per mezzo della preghiera. Con l'ordine di pregare per lui il principe si affidava fino ad un certo punto anche alla custodia dei suoi sudditi. Evidentemente si credeva di aver bisogno dell'intercessione e si temeva di essere svantaggiati se questa veniva sottaciuta oppure negata. I consiglieri del principe elettore del Palatinato devono averlo ammonito e indotto a riflettere dicendogli che i gravi danni recati dalla selvaggina alle proprietà dei contadini potevano portarlo a perdere le preghiere dei sudditi[65]. Il potenziale che si credeva inerente alla preghiera di intercessione si mostra chiaramente nel suo utilizzo indebito, quando invece di pregare per il benessere e la benedizione si invocavano morte e danni[66]. Un vivace interesse per la preghiera di morte, praticata soprattutto con l'ausilio del salmo 108, sopravvisse per lungo tempo e indipendentemente dall'appartenenza confessionale[67]. Tuttavia si può soltanto congetturare su quanto l'autorità sia stata esposta alla minaccia o in particolare al pericolo[68]; è invece sufficientemente testimoniato che essa sia stata insultata e maledetta.

[65] J. ALLMANN, *Der Wald in der frühen Neuzeit* (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 36), Berlin 1989, p. 65.

[66] Sulle messe votive medievali *pro* e *contra* – ad esempio *contra iudices iniques* – cfr. A. FRANZ, *Die Messe im deutschen Mittelalter*, Freiburg i.Br. 1902, pp. 135, 204; A. DÖRRER, *Totenbräuche* IV (*Volksbräuche*), in *Lexikon für Theologie und Kirche*, cit., 10, coll. 266-269.

[67] K. SCHREINER, *Tot- und Mordbeten, Totenmessen für Lebende: Todeswünsche im Gewand mittelalterlicher Frömmigkeit*, in M. KITZINGER - W. STÜRNER - J. ZAHLTEN (edd), *Das Andere Wahrnehmen. Beiträge zur europäischen Geschichte, August Nitschke zum 65. Geburtstag gewidmet*, Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 335-355; R.W. BREDNICH, *Gebet*, in *Enzyklopädie des Märchens*, 5, Berlin - New York 1987, coll. 792-800, qui col. 796.

[68] Cfr. le riflessioni sulla maledizione come strumento di pressione dei sudditi nei confronti dei detentori del potere in H. HÖRGER, *Kirche, Dorfreligion und bäuerliche Gesellschaft*, I (Studien zur altbayerischen Kirchengeschichte, 5), München 1978, pp. 142-144.

Ai signori però si faceva anche del bene. Secondo quanto riferisce un cronista coevo, a partire dall'anno 1615 nella chiesa del monastero di Andechs iniziarono le offerte per funzioni religiose a favore dei duchi di Baviera in occasione del capodanno; per il duca Massimiliano furono celebrate 100 messe e recitati 200 rosari, per suo padre Guglielmo 88 messe e 160 rosari[69]. Queste messe e recite di rosari offerte dai sudditi ai principi come regali per il nuovo anno non contenevano alcuna esplicita preghiera per un felice governo e una lunga vita del principe, ma costituivano un'offerta a Dio affinché egli concedesse il felice governo e la lunga vita. Per mostrare una variante di questa usanza, nel 1629 Christina Vend, una contadina di Krummengraben, offrì al principe la celebrazione di una messa all'anno per tutta la durata della propria vita presso la chiesa del Hohenpeienberg. Tuttavia nel suo caso l'offerta non era priva di condizioni: fu promessa qualora il principe avesse accolto la sua richiesta di permettere il ritorno del marito espulso dal paese[70].

È impossibile accertare se i sudditi pregassero regolarmente per i detentori del potere anche 'privatamente' e nelle proprie case, cioè al di fuori della mura ecclesiastiche e delle cerimonie religiose pubbliche[71]. Tuttavia in Baviera la preghiera casalinga per i signori non sembra essere stata scontata. Se si guarda alle suppliche si vede che effettivamente dalla seconda metà del XV secolo al XVIII secolo i sudditi nei loro scritti promettevano al

[69] M. SATTLER, *Chronik von Andechs*, Donauwörth 1877, p. 357.

[70] R. BLICKLE, *Die Supplikantin und der Landesherr. Die ungleichen Bilder der Christina Vend und des Kurfürsten Maximilian I. vom rechten 'Sitz im Leben' (1629)*, in E. LABOUVIE (ed), *Ungleiche Paare. Zur Kulturgeschichte menschlicher Beziehungen*, München 1997, pp. 81-99, qui pp. 96 ss.

[71] Durante il XVI secolo e fino al XVIII nella diocesi di Augusta ogni sabato dopo le litanie lauretane venivano recitate in chiesa nove preghiere ed intercessioni, tra le quali una preghiera per l'imperatore, per il re e per ogni autorità terrena. Dove non era presente alcun parroco, «qualsiasi padre di famiglia» doveva pregare «in casa propria con la propria servitù». La pratica di tale precetto non è verificabile: L. HÜTTL, *Das Erscheinungsbild der Dienstboten in der katholischen Frömmigkeitsgeschichte des 18. Jahrhunderts*, in G. FRÜHSORGE (ed), *Gesinde im 18. Jahrhundert* (Studien zum 18. Jahrhundert, 12), Hamburg 1995, pp. 121-160, qui p. 134.

principe, se fossero stati aiutati, anche di pregare giornalmente con la famiglia per tutta la durata della loro vita per il suo benessere ed il buon governo. Offrire la preghiera come dono di ringraziamento aveva senso solo se ciò non costituiva comunque una routine quotidiana. Tuttavia queste promesse di preghiere non costituivano affatto la regola; nelle innumerevoli 'suppliche comuni' non se ne parla. Evidentemente si riservavano simili offerte per le scritture indirizzate *ad manus* del principe, le quali inoltre spesso contenevano richieste che riguardavano la vita del petente o gravi lesioni del diritto. Sembra corrispondere ad una convinzione generale ciò che nel 1615 formulavano i rappresentanti di cinque comunità della bassa Baviera nella loro supplica al principe: era «opportuno» che essi desiderassero «meritarsi» il sostegno del sovrano «intercedendo incessantemente presso Dio»[72]. Ciò significa che in un caso come il loro essi ritenevano evidente l'adeguatezza delle preghiere di intercessione.

L'offerta di intercedere per tutta la vita attraverso la preghiera veniva presentata nel contesto di casi sia civili che criminali. Nel 1466 i contadini della signoria monastica di Rottenbuch scrivevano di volersi «meritare davanti a Dio per la vostra grazia» l'intervento del duca nel loro conflitto con i signori, e due anni più tardi nella stessa faccenda asserirono: «Vogliamo meritarci questo davanti a Dio pregando finché viviamo per la lunga vita della vostra grazia principesca»[73]. Heinz Schmid di Oberammergau chiuse la propria voluminosa supplica al duca Alberto IV assicurando che egli non si sarebbe «risparmiato» con i propri servigi a favore del principe e «avrebbe pregato per tutta la vita Dio onnipotente e la Vergine Maria» a favore «della lunga e felice vita» del principe. Il suo avversario, l'abate del monastero di Ettal, nel suo scritto non soltanto garantì al principe le proprie preghiere per una lunga vita terrena, ma gli promise inoltre di

[72] BayHStA, *Kurbayern Geheimes Landesarchiv*, n. 381, ff. 64-66, qui f. 65, supplica, s.d. (1615).

[73] BayHStA, *Klosterliteralien Rottenbuch*, n. 47a, ff. 3, 16.

pregare Dio per la sua beatitudine[74]. Nel 1508 i contadini del distretto giudiziario di Wildenwart chiusero il proprio scritto di protesta indirizzato al signore giurisdizionale con l'assicurazione di voler «pregare davanti a Dio» per «la [sua] lunga vita e salvezza dell'anima»[75]. Come esempio della metà del XVI secolo citiamo la supplica di 49 sudditi di Haag che desideravano «meritare devotamente e umilmente» l'accoglimento della loro supplica «tutti quanti insieme con le mogli e i figli con le nostre preghiere davanti a Dio per tutto il tempo della nostra vita»[76]. Anche le donne di Haag nel 1582 speravano di «meritare» la liberazione dei loro mariti prigionieri «intercedendo di fronte a Dio»[77]. Il fatto che la preghiera di intercessione valesse in primo luogo per la persona del sovrano è attestato ancora una volta dalla supplica di Georg Schlosser, che indirizzò la propria lettera al giudice, ma concluse con la formula di assicurazione:

«Io non voglio dimenticare anche di intercedere insieme alla moglie e al figlio per tutto il tempo della nostra vita con la nostra preghiera devota davanti a Dio onnipotente per l'interminabile e felice salute e governo di sua altezza il principe, anche per meritare Vostro Onore»[78].

I contadini di Rottenbuch conferirono una particolare drammaticità di espressione alle richieste e promesse nelle loro suppliche del 1628, redatte tuttavia personalmente in una situazione di bisogno esistenziale, tutt'altro che perfette dal punto di vista linguistico e consegnate personalmente al principe. Essi imploravano aiuto e sostegno, ovvero volevano «meritare ciò con la

[74] BayHStA, *Kurbayern Äußeres Archiv*, n. 4092, f. 72, supplica di Heinz Schmid di Oberammergau, s.d. (1499); f. 76, scritto dell'abate Johannes di Ettal al duca Alberto del 21 aprile 1500.

[75] Staatsarchiv München, *Herrschaft Hohenaschau*, *Akten* 2364.

[76] BayHStA, *Kurbayern Äußeres Archiv* 551, ff. 40-43, s.d., supplica dei 49 contadini di Haag diretta al signore, il conte Ladislaus von Frauenberg, s.d. (ottobre 1562).

[77] BayHStA, *Kurbayern Äußeres Archiv*, n. 567, ff. 294-295, supplica delle donne di Haag alle «mani proprie» del signore, s.d. (aprile 1582).

[78] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42 ad 24/2, gennaio 1596. E.V. = Euer Vest (Vostro Onore).

loro povera, modesta e umile preghiera, insieme a moglie e figli», e scrivevano:

«Non vogliamo mai dimenticare, per tutto il tempo della nostra vita, di pregare per la lunga vita e la pace e il felice governo della vostra altezza principesca insieme a moglie e figli con la nostra preghiera fervida e ardente».

Le donne di Rottenbuch portarono la propria supplica davanti alla principessa, chiesero la sua intercessione presso il sovrano e vollero «meritarsi» il suo appoggio con la loro «preghiera davanti a Dio onnipotente» per tutto il tempo della loro vita[79]. Nel 1715 anche i contadini di Steingaden assicurarono di voler ricompensare l'aiuto del principe con le preghiere quotidiane recitate con moglie e figli[80].

Le formule utilizzate come conclusione nelle suppliche *ad manus* erano diffuse in tutto il paese e rimasero sostanzialmente immutate nei secoli. Tuttavia esse non dovevano ancora essersi cristallizzate del tutto né aver perso significato: permettevano perfino espressioni personali. Così, quando Christina Vend nella sua seconda supplica si vide costretta ad assumere il punto di vista dell'autorità e fingere pentimento, non menzionò più nemmeno nella formula finale il nome di Dio, che nella sua prima supplica sincera aveva citato molto spesso. Ella rese neutra l'espressione e manifestò ora soltanto la speranza «di meritare una tale clemenza e grazia principesca intercedendo ogni giorno e per il tempo della mia vita in umile obbedienza»[81].

Dunque in Baviera la preghiera casalinga per l'autorità, o almeno la promessa di un'intercessione privata, si può attestare nelle suppliche e negli scritti di richiesta in modo continuativo.

[79] BayHStA, *Klosterliteralien*, fasc. 641 ad 18, ff. 329 s., 361-362, 383-385, 398.

[80] BayHStA, *Kurbayern Äußeres Archiv*, n. 4156, f. 343.

[81] BayHStA, *Klosterliteralien*, fasc. 641 ad 18, f. 426, marzo 1629.

7. «Dio te ne renda merito» – reciprocità

Fin qui l'intercessione per mezzo della preghiera è stata sempre considerata come controprestazione futura per l'aiuto che si sarebbe ricevuto. L'opera buona del principe doveva essere ricambiata in modo adeguato e – come è dichiarato esplicitamente nella maggior parte dei casi – meritata per mezzo delle preghiere in suo favore. Per quanto si può riconoscere, il contenuto di queste preghiere concerneva il benessere del principe in questo mondo ed il suo buon governo; con questo non si distingueva affatto dalle preghiere di intercessione a favore delle autorità che i cristiani di tutte le confessioni da sempre hanno recitato pubblicamente nelle chiese e recitano ancora oggi. Tuttavia la formula di chiusura utilizzata in questi casi non aveva una diffusione generale. Dovremmo ancora chiarire dove e quanto fosse diffuso questo modello oltre che in Baviera. In modo non del tutto inatteso sembra profilarsi un ambito di validità cattolico[82].

L'uso nei paesi di confessione evangelica dà piuttosto l'impressione che si dovesse evitare dall'inizio qualsiasi collegamento o anche soltanto la prossimità acustica o grafica tra i vocaboli «preghiera» e «merito» per prevenire possibili fraintendimenti. L'idea di potersi meritare qualcosa con una preghiera contraddiceva la dottrina riformata su un punto centrale, cioè quello della giustificazione soltanto per mezzo della grazia di Dio, senza alcun intervento umano. Così già Martin Lutero aveva illustrato sulla base dell'*Ave Maria* dove risiedessero i pericoli insiti nella prassi della preghiera, che andavano prevenuti. Egli non riprovava affatto la recitazione di sette *Ave Maria* a scopo

[82] Cfr. il contributo di A. Griesebner, in questo volume; G. SCHWERHOFF, *Das Kölner Supplikenwesen*, cit., p. 484; C.A. HOFFMANN, *Strukturen und Quellen des Augsburger reichsstädtischen Strafgerichtswesens in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben», 87, 1995, pp. 57-108, qui p. 90; eventualmente A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit., p. 160. È possibile fare un confronto anche con le petizioni dei contadini russi della fine del XVIII e del XIX secolo; cfr. in proposito G.L. FREEZE, *From Supplication to Revolution. A Documentary Social History of Imperial Russia*, New York 1988, pp. 86, 173.

di lode, ma in effetti gli oranti tendevano a chiedere a Maria la sua intercessione per mezzo delle preghiere e anche a credere che in tal modo essi potevano «meritarsi qualcosa», e ciò era davvero «troppo»[83]. In un testo di modelli per la corretta stesura di scritture e lettere stampato nel 1531 nella città luterana di Wittenberg, la preghiera di intercessione viene menzionata una sola volta, precisamente tra le varianti per gli scritti indirizzati all'imperatore. Tuttavia in questo contesto non compare l'espressione «meritarsi», la seconda parola significativa[84]. È quindi possibile che l'intercessione attraverso la preghiera non sia stata offerta come controprestazione ai principi protestanti. Come dimostrano ricerche relative allo Schleswig, nei territori luterani si utilizzava la formula che Dio avrebbe ricambiato la buona azione compiuta dal principe[85] – un'assicurazione a fin di bene, che tuttavia, a ben guardare, non era del tutto conforme alla «dottrina pura». Comunque, tirando le somme si è accertato che come normale conclusione delle suppliche, accanto alla «offerta di servigi», deve essere stata diffusa la «raccomanda-

[83] W. Beinert - H. Petri (edd), *Handbuch der Marienkunde*, cit., p. 533.

[84] F. Franck, *Ein Cantzley und Titel buechlin*, Wittenberg 1531, rist. Hildesheim - New York 1979, D. Dopo la «risoluzione» – così riporta il testo – si poteva utilizzare, o anche evitare, il seguente «articolo»: «non vogliamo smettere di sospirare e pregare davanti a Dio, giorno e notte, per il benessere, la salute e la lunga vita della vostra maestà imperiale, per la realizzazione di un governo cristiano e felice». La supplica dell'infanticida evangelica Judith Wirtin di Memmingen dell'agosto 1582, con la quale ella impetrava l'intercessione imperiale in proprio favore, contiene la promessa di intercedere per tutta la vita, senza, però, l'annotazione di volersi in tal modo meritare l'intervento in proprio favore: *Die schöne Judita. Quellen zur Verurteilung, Begnadigung und Inhaftierung einer Kindsmörderin im 16. Jahrhundert*, in «Materialien zur Memminger Stadtgeschichte», Reihe A (Quelleneditionen und Quellenregesten), 1, 1999, pp. 13 ss.

[85] O. Ulbricht, *Supplikationen als Ego-Dokumente. Bittschriften von Leibeigenen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Beispiel*, in W. Schulze (ed), *Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, pp. 149-174, qui p. 165. L'esempio di un supplicante, il quale nel 1664, nella sua richiesta al duca del Württemberg, afferma che Dio avrebbe ricambiato la buona azione compiuta dal principe nei suoi confronti («riccamente ricompensato a sua volta») in A. Landwehr, *Policey im Alltag. Die Implementation frühneuzeitlicher Policeyordnungen in Leonberg* (Studien zu Policey und Policeywissenschaft), Frankfurt a.M. 2000, p. 298.

zione alla protezione di Dio del destinatario»[86]. Tuttavia questa sarebbe stata effettivamente una formulazione conforme alla dottrina di tutte le confessioni cristiane.

Remore del tipo di quelle che potrebbero essere esistite nei paesi protestanti potrebbero essere state meno diffuse nei territori cattolici[87]. Le modalità di azione reciproche non erano sottoposte nello stesso modo e dall'inizio al sospetto giudicato negativamente del *do ut des*[88], ma avevano migliori possibilità di farsi valere anche per il loro effetto di integrazione sociale. Era più facile per il ricevente contraccambiare con qualcosa di equivalente il favore o il dono ricevuto, tanto più se potevano essere impegnati a titolo compensativo beni di questo e dell'altro mondo, materiali e immateriali. I sudditi, che insistevano sulla possibilità di «meritarsi» l'appoggio dell'autorità, come avevano detto le donne di Rottenbuch nel 1628, probabilmente si sentivano nella condizione di avere non soltanto un debito di riconoscenza che andava colmato, ma anche l'esigenza di tutelare la propria dignità. Doveva fondamentalmente essere possibile ringraziare, e anche in modo adeguato – almeno finché non fosse intervenuta l'amministrazione a regolare il rapporto fra richiesta e concessione. La frase «Dio te ne renda merito» diffusa nell'uso orale reciproco in alcune regioni come formula di ringraziamento, esprimeva, con il coinvolgimento del cielo, una diversa concezione di dono e contraccambio rispetto a quella che soggiaceva al semplice «grazie», o anche «molte grazie»[89]. Ciò si può chiarire gettando uno sguardo sull'uso delle

[86] H.O. MEISNER, *Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918*, Göttingen 1969, p. 182.

[87] La Chiesa cattolica diffondeva tra il popolo l'idea della possibilità di acquisire meriti per mezzo delle buone azioni e del loro possibile effetto positivo al momento del giudizio sulle anime; cfr. D.-R. MOSER, *Verkündigung*, cit., pp. 530 ss., 592.

[88] D. STONUS, *Do ut des. Herkunft und Funktion eines Erklärungsbegriffs*, in «Jahrbuch für Volkskunde», NS, 19, Würzburg - Innsbruck - Fribourg 1996, pp. 41-59.

[89] L. KRETZENBACHER, *Zur steirischen Soziallegende vom «Vergeltsgott» als der «Währung des Herrn»*, in H. EBNER et al. (edd), *Festschrift Othmar Pickl zum 60. Geburtstag*, Graz - Wien 1987, pp. 349-358.

elemosine: l'intercessione attraverso la preghiera era la forma personalissima di ringraziamento dei poveri[90]. Il beneficiario di un'elemosina compensava il dono benevolo dell'offerente con la sua preghiera di intercessione[91]. In questo modo entrambi si muovevano nello stesso ambito dei doveri cristiani, adempivano a un compito, o esercitavano un ufficio, così come era stato loro destinato da Dio; il ringraziamento era il compito del mendicante, ma il dono era dovere dell'offerente[92]. L'inserimento nel modello d'ordine divino relativizzava la posizione del donatore e proteggeva il povero dalla perdita della propria dignità personale.

I principi bavaresi combatterono per secoli la mendicità. Con ciò essi interferirono continuamente con i propri sforzi legislativi nel rapporto tradizionale di dono e contraccambio, anche se senza particolare successo. Lo sviluppo raggiunse un punto massimo nel 1627, quando il principe elettore Massimiliano I vietò con un mandato generale di dare elemosine. Intesa come ingerenza riguardo alla salvezza delle anime, l'ordinanza dovette essere revocata a causa delle proteste[93]. Tuttavia furono emanati

[90] Al contrario, per i monaci e le monache l'intercessione attraverso la preghiera era una 'professione'.

[91] B. GEREMEK, *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, trad. it., Roma - Bari 1986; C. CAROZZI, *Weltuntergang und Seelenheil. Apokalyptische Visionen im Mittelalter* (Europäische Geschichte), Frankfurt a.M. 1996, pp. 84 ss., 176 ss.

[92] Ancora alla fine del XVIII secolo una vedova di Saarwelling argomentava con «la cambiale» rilasciata da Cristo, rappresentata dalle suppliche ai grandi signori da parte delle vedove e degli orfani, affinché questi accogliessero la sua richiesta. Simili elemosine sarebbero state ricompensate nell'eternità; inoltre per il signore era meglio – così ella faceva riflettere con una certa astuzia – «rispondere alle suppliche miserevoli delle vedove povere e prive di mezzi in questo mondo temporale piuttosto che in quello eterno»; C. ULBRICH, *Zeuginnen und Bittstellerinnen. Überlegungen zur Bedeutung von Ego-Dokumenten für die Erforschung weiblicher Selbstwahrnehmung in der ländlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts*, in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente*, cit, pp. 207-226, qui p. 225.

[93] E. SCHEPERS, *Regieren durch Grenzsetzungen. Struktur und Grenzen des Bettelrechtes in Bayern im 16. und 17. Jahrhundert*, in W. SCHMALE - R. STAUBER (edd), *Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit* (Innovationen, 2), Berlin 1998, pp. 241-258.

altri decreti che vietavano di offrire doni a mendicanti stranieri. Essi mettevano i sudditi, preoccupati della loro salvezza futura, in una situazione conflittuale; così nel 1720 nella comunità di Sachrang quasi tutti i padri di famiglia furono puniti per via giudiziaria per aver fatto l'elemosina a un mendicante straniero[94]. Il rapporto sostanzialmente equilibrato tra l'offerta donata e la gratitudine «meritata» poteva resistere finché veniva ritenuto buono e giusto da entrambe le parti. Quindi la fine non venne tanto dall'esterno attraverso misure legislative, quanto piuttosto dall'interno, attraverso la disdetta unilaterale della relazione di scambio. Il 'controdonatore' perse il proprio ufficio quando il donatore cominciò ad individuare nella natura altruistica e disinteressata del dono il motivo più nobile per compiere una buona azione[95]. Da allora in poi il donatore bastò a sé stesso, non ebbe più bisogno di una controparte e del suo ringraziamento. Ma un simile dono privo di rapporto umano poteva umiliare il ricevente riducendolo a semplice oggetto.

8. *Paralleli*

I paralleli tra l'intercessione nell'aldilà e quella terrena sono evidenti; un altro problema è verificare quanto essi siano sostanziali o quanto vadano ad incidere in profondità. Sia in cielo che in terra le parole-chiave relativamente alla posizione ed alla funzione dell'intercessore suonavano come «prossimità» (al destinatario) e «solidarietà» (con il destinatario del favore). I compiti assunti dagli intercessori terrestri e celesti si possono senz'altro ricondurre a due ambiti funzionali: quello della concessione di una protezione generale e quello dell'intercessione speciale per una minaccia di punizione. L'intercessione del santo ed il suo intervento soccorrevole in casi di necessità o di catastrofi corrispondeva all'intervento ai fini di intercessione del

[94] St. Breit, *Verbrechen und Strafe*, cit., pp. 295, 320 ss.

[95] Queste riflessioni da N. Schindler, *Die Entstehung der Unbarmherzigkeit. Zur Kultur und Lebensweise der Salzburger Bettler am Ende des 17. Jahrhunderts*, in N. Schindler, *Widerspenstige Leute. Studien zur Volkskultur in der frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 258-314, qui p. 263.

'tutore' – inteso qui nel senso più vasto, dal padre al protettore fino al principe – in favore delle richieste del proprio pupillo. La mediazione di Gesù e l'intercessione di Maria e dei santi nel giudizio celeste equivaleva all'intervento dei parenti o degli altri intercessori – laici, ecclesiastici, di alto o basso livello sociale, uomini e donne – nel processo criminale. I santi supplicavano in cielo a favore di una 'povera anima', gli intercessori in terra a favore di un 'poveruomo'. Qui ci si impegnava per la mitigazione della penitenza, là per la remissione della condanna penale.

Il parallelismo dello scenario giudiziario salta all'occhio innanzitutto in quanto la concezione del tribunale celeste si era condensata in un'immagine ed era stata straordinariamente diffusa in tale forma durante il basso medioevo. Si sono contate le numerose rappresentazioni di tribunali terrestri nei palazzi comunali, l'osservazione delle quali doveva rammentare al tribunale terreno il futuro tribunale celeste, al giudice presente il suo stesso giudice futuro[96]. Ma l'orientamento della devozione verso la situazione forense, l'orientamento intellettuale alla futura resa dei conti di fronte allo scranno del tribunale divino, scemò con l'avanzare dell'età moderna. La scena processuale non stava più davanti agli occhi spirituali di ognuno come un'immagine familiare; gli uomini giungevano ora solo raramente a vedere un vero tribunale. L'immagine del tribunale celeste aveva perso colore, dato che i santi ne erano stati estromessi ed i giudizi di questo mondo si erano trasformati in molti luoghi da procedimenti pubblici e percettibili in manifestazioni invisibili ed inafferrabili dietro a porte chiuse. L'intercessore non si presentava più personalmente, come nel basso medioevo, allo scranno o in tribunale, ma redigeva un atto di intercessione e consegnava il documento alla porta di una cancelleria.

Le intercessioni o le preghiere di intercessione in questo e nell'altro mondo erano state rivolte a Dio o al 'principe'. Erano i signori in quanto tali che disponevano della punizione e della

[96] U. ANDERMANN, *Das Recht im Bild. Vom Nutzen und Erkenntniswert einer historischen Quellengattung. Ein Forschungsüberblick*, in A. LÖTHER et al. (edd), *Mundus*, cit., pp. 421-449, qui pp. 128 ss.

misericordia – essi non comparivano come giudici[97]. La punizione divina era intesa come una vendetta[98], invece la misericordia divina era 'immotivata', e ciò viene sempre sottolineato nelle intercessioni[99]. L'ira divina suscitata dai vizi e dai peccati dell'umanità si riversava sulla terra come punizione sotto forma di guerra, tempeste, epidemie o altri mali. Così – almeno stando a quanto affermava il giudice – i contadini di Haag, che nel 1596 giacevano nel carcere del castello, erano giunti alla conclusione che «Dio onnipotente li aveva fatti cadere pesantemente per i gravi peccati da loro commessi»[100]. Infatti essi non avrebbero avuto alcun reale motivo per la loro protesta, «gli era andata troppo bene». Dio aveva prontamente reagito ai peccati di disobbedienza e presunzione degli abitanti di Haag. Evidentemente anche il principe doveva chiedere soddisfazione. In ogni caso le donne di Haag chiedevano al principe di «ritenersi misericordiosamente soddisfatto con ciò» che i loro mariti avevano sofferto in prigione, oppure che egli dovesse «ritenersi benevolmente ripagato» dalla tortura da essi sopportata o «ritenersi soddisfatto» del tormento inflitto agli uomini[101].

Ma al principe era sempre stata chiesta misericordia, che egli doveva esercitare nel modo in cui Dio era misericordioso. Come insegnava anche la letteratura destinata all'istruzione dei principi, Dio con la sua longanimità e clemenza doveva rappresentare

[97] Il giudizio universale era presieduto da Gesù, il tribunale penale terreno da un giudice 'ufficiale'. Nell'età moderna un principe bavarese non avrebbe più presieduto un tribunale penale.

[98] Sulla «teologia del contraccambio» ed il modello argomentativo dell'ira divina cfr. H.R. SCHMIDT, *Dorf und Religion. Reformierte Sittenzucht in Berner Landgemeinden in der Frühen Neuzeit* (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 41), Stuttgart - Jena - New York 1995, pp. 3-11.

[99] Cfr., tra gli altri, H.K. FÖRINGER, *Verhandlungsform des öffentlichen Malefizrechtstages*, cit., p. 445; A. BAUER, *Das Gnadenbitten*, cit., pp. 159, 206.

[100] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42/24(3), scritto del giudice Pettenbeck del 23 gennaio 1596.

[101] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, nn. 42/25, 26, 27. Nella sua supplica all'imperatore, Judith Wirtin di Memmingen chiedeva che il sovrano scrivesse al consiglio di Memmingen affinché questi potesse ritenere «sufficiente» la prigionia da lei già scontata; *Die schöne Juditha*, cit., p. 17.

l'esempio per il principe, quando si trattava di amministrare punizioni[102]. Tuttavia non si voleva intendere la misericordia principesca tanto «gratuita» quanto quella divina. In base alla legge del taglione gli intercessori sostenevano che il principe doveva essere misericordioso in terra per sperimentare poi la misericordia nell'aldilà. Inoltre – anche questo veniva posto sotto gli occhi del principe dagli intercessori – la sua misericordia gli avrebbe giovato anche sulla terra, dato che, come veniva spesso ripetuto, essi si proponevano di «meritarsi umilmente» il favore del principe con la loro preghiera quotidiana per la sua lunga vita, la sua salute e «ogni prosperità temporale»[103]. Essi ritenevano di poter trasformare la misericordia 'gratuita' in una misericordia reciproca, almeno sulla terra. Nell'età moderna i principi si sottrassero a questa interpretazione, non esaudirono le preghiere di misericordia in quanto tali, ma risposero ad esse con la propria grazia. Ma la grazia era 'pura', 'semplice' ovvero 'immotivata'.

[102] H. DUCHHARDT, *Politische Testamente und andere Quellen zum Fürstenethos der frühen Neuzeit*, Darmstadt 1987, p. 129; B. SINGER, *Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation* (Humanistische Bibliothek. Reihe I: Abhandlungen, 34), München 1981, pp. 130 ss.

[103] BayHStA, *Gerichtsliteralien Haag*, n. 42/24(3), 1596.

Parte terza

Principi, corpi, comunità. Suppliche e conflitti

«Universi consentire non possunt». La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune

di *Diego Quaglioni*

In un recente contributo sul problema della responsabilità penale delle *universitates* nella scienza giuridica tra XII e XIII secolo, Giovanni Chiodi ha riproposto un tema cruciale della dottrina di diritto comune qual è quello del «delinquere ut universi», cioè «della capacità delle *universitates* di essere soggetti attivi di un reato»[1]. La questione, come si è soliti dire, non fu affrontata «direttamente» dal «diritto romano»[2], quantunque un frammento di Ulpiano escerpito in D. 4, 3, 15, § 1, in tema di dolo, ricordi l'origine processualistica della questione, sostenendo, dinnanzi al *dubium* se possa concedersi l'*actio doli* contro i *municipes*, l'impossibilità di convenire i *municipes* in quanto essi (ovviamente come corpo e non come singoli) sono «incapaci di commettere qualcosa dolosamente»[3], dovendosi invece dirigere l'azione contro i *decuriones*; per Ulpiano è perciò possibile convenire i *municipes* solo per ottenere la restituzione della cosa estorta con dolo che sia ad essi pervenuta («si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, qui res eorum administrant, puto dandam» [scil. de dolo actionem]), cioè essi «sono chiamati a rispondere non in qualità di autori del dolo, ma in quanto terzi che si sono arricchiti a seguito del fatto illecito altrui»[4]. Altrove (D. 4, 2, 9, § 1; D. 43, 16, 4) lo stesso Ulpiano ammette che i

[1] G. Chiodi, *«Delinquere ut universi». Scienza giuridica e responsabilità penale delle 'universitates' tra XII e XIII secolo*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2000, pp. 383-490, qui p. 383.

[2] *Ibidem*.

[3] *Ibidem*.

[4] *Ibidem*.

municipes possano essere convenuti per violenza morale (*actio quod metus causa*) «per la restituzione di quanto acquistato in forza di un atto concluso con violenza o minaccia, e con l'interdetto *unde vi*, per la restituzione di un fondo invaso dagli amministratori *nomine municipum*»[5].

Qui non importa, in ogni caso, lamentare la laconicità delle fonti, e tanto meno rivangare il problema storico del loro «significato originario»[6], intorno al quale la romanistica moderna, da Savigny in poi, ha dibattuto alla ricerca di una soluzione di carattere sistematico. Lo stesso Chiodi richiama l'opinione di Savigny, per il quale «la soluzione del caso risiedeva nella natura del *municipium*, da intendersi non quale collettività reale ma come persona giuridica astratta, alla quale come tale non potevano essere attribuiti stati soggettivi, quanto meno in campo penale»[7]. Tale opinione fu ripetuta da quanti poterono continuare ad affermare che «le persone giuridiche *come tali* non possono commettere delitto; bensì i singoli che le costituiscono e le rappresentano»[8], giacché il risultato non sarebbe stato diverso «anche supponendo che la decisione venisse assunta da tutti i *municipes*, dal momento che questi costituivano una collettività astratta, priva di una volontà reale, che era la sola presa in considerazione dal diritto penale romano»[9].

[5] *Ibidem*, pp. 383-384.

[6] *Ibidem*, p. 385.

[7] *Ibidem*, p. 384, con rimando a F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, II, Berlin 1840, pp. 310-323 (trad. it. *Sistema del diritto romano attuale*, II, Torino 1888, pp. 312-324), e a Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, Aalen 1990², p. 73 (trad. franc. *Le droit pénal romain*, I, Paris 1907, p. 84), così come a R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino 1968, pp. 178-184.

[8] Così C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano 1899, p. 125, e dello stesso autore, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, in *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano* diretta da E. Pessina, Milano 1906 (rist. Roma 1976), p. 25 e pp. 59-61; citato in G. CHIODI, *«Delinquere ut universi»*, cit., p. 385, nota 6.

[9] G. CHIODI, *«Delinquere ut universi»*, cit., p. 385, ancora con rimando a Savigny nei luoghi sopra ricordati.

Qui importa invece tentare di seguire alcuni snodi del pensiero giuridico medievale e della prima modernità, nel quale, non senza contrasti (per lo storico del diritto e delle idee politiche certamente più importanti di ogni tentativo di approccio «sistematico»), si giudica ammissibile «la punizione criminale delle *universitates* per fatto proprio commissivo, risolvendo il problema costituito dalla supposta incapacità di formare una volontà collettiva anche nella sfera penale»[10]. In tal senso andrebbe nuovamente sondata la dottrina di diritto comune (soprattutto quella del diritto comune tardo, al trapasso con l'età moderna e nel momento dell'emersione di una nuova «scienza» del diritto, della politica e dello Stato, con implicazioni che riguardano in primo luogo il potere di punire e la definizione stessa del soggetto di diritto). Il rapporto tra responsabilità individuale e responsabilità penale «collettiva», in un panorama dottrinale articolato, riconduce la ricerca a un rapporto stretto tra diritto e istituzioni politiche, tra diritto e potere, e non può non investire il problema più generale dell'interpretazione in sede storica dell'esercizio della giustizia «alta», della giustizia criminale, come manifestazione suprema del potere politico, in rapporto con una problematica soggettività collettiva[11].

Che i maestri medievali si siano trovati impegnati precocemente in una tale discussione, non desta meraviglia:

> «Era un'esigenza che riceveva sollecitazioni anche da vicende concrete: basti solo pensare innanzitutto agli episodi di ribellione all'autorità dell'imperatore o del pontefice e ai delitti di eresia o di violazione della libertà ecclesiastica, ma anche alle frequenti lotte tra comuni rivali, che generavano danni, rapine, ferimenti, omicidi; ai delitti rurali (ai quali già era collegata quella particolare forma di responsabilità collettiva, consistente nel risarcimento del danno a carico di una comunità, qualora il colpevole non fosse stato catturato); ai delitti degli amministratori degli enti ecclesiastici, tra i quali uno speciale rilievo assunsero spogli ed occupazioni di terre, oltre alla simonia»[12].

[10] *Ibidem*, p. 386.

[11] Per tutto ciò si veda ora P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.

[12] G. Chiodi, *«Delinquere ut universi»*, cit., p. 386.

E si potrebbe continuare a lungo, soprattutto in relazione al radicarsi della questione della responsabilità dei corpi per consenso al fatto criminoso nella dimensione dei grandi tribunali e dei parlamenti d'antico regime, dove è dato spesso di ritrovare sostanzialmente inalterato un deposito di esperienza dottrinale e giurisprudenziale molto risalente[13].

Occorrerà anche, forse, rifuggire da schemi troppo prossimi a un approccio dottrinale d'impianto «sistematico», nel quale la categorizzazione dell'età nostra mal soccorre lo studioso dei fenomeni istituzionali e del pensiero che ad essi si accompagna nell'età premoderna. Così è, in primo luogo, per la distinzione tra forme di responsabilità «collettiva» «civile e criminale, per fatto proprio o altrui, per omissione o per commissione»[14]. Non si vuole certo ignorare la distinzione tra delitti *in negligendo* (omissivi) e *in faciendo* (commissivi), che «trova un preciso riscontro nel linguaggio dottrinale del XII-XIII secolo»[15]; si vuole solo richiamare l'attenzione sull'esigenza, che è tutta nostra, di non attribuire a tale distinzione, così come a quelle tra responsabilità per colpa e responsabilità per dolo, una radicale funzione sistematizzante, che quelle distinzioni non ebbero, almeno nella temperie medievale. La questione non è di secondaria importanza, poiché restringere il problema della punibilità dei corpi al problema della «possibilità di imputare direttamente a comunità (*universitates*) fatti propri commissivi, azioni in qualche modo riferibili a tutta una collettività (se così si può impropriamente tradurre il ben più pregnante termine 'universitas'), da punire con sanzioni criminali»[16], significa respingere i cosiddetti «delitti omissivi» in un ambito di pura e semplice responsabilità per colpa. Lo stesso Chiodi, pur riconoscendo che

[13] Per un caso esemplare, in quanto collocato sul crinale fra i secoli XVI e XVII e nell'ambito di quel grande modello istituzionale di tipo pattizio che è la monarchia ispanica, cfr. D. QUAGLIONI (ed), *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada, marchese d'Aytona* (Acta Curiarum Regni Sardiniae, 12), Cagliari 1997.

[14] G. CHIODI, *«Delinquere ut universi»*, cit., p. 387.

[15] *Ibidem*, p. 387, nota 10.

[16] *Ibidem*, p. 387.

questa forma di responsabilità «collettiva» è «indubbiamente ... legata» alla responsabilità per fatto proprio commissivo[17], può sostenere che il delitto, «quando la fattispecie non sia inquadrata nelle forme di una vera e propria responsabilità per fatto altrui, è omissivo e l'azione dovuta non è criminale: perciò non si pone il problema dell'imputabilità ad una *universitas* di un'azione criminale dolosa»[18].

In realtà l'attrazione della colpa nella sfera del dolo, sempre più forte nelle correnti civilistiche medievali sino alla compiuta assimilazione da parte di Bartolo, nella *repetitio in l. Nerva, ff. depositi vel contra* (D. 16, 3, 32), della «colpa molto grave» (*latior culpa*) al dolo nella categoria del «dolo presunto», dovrebbe condurre a riconsiderare i confini qui tracciati come per lo meno problematici, e comunque sia non tali da importare una separazione rigida di fattispecie[19]. Sempre Chiodi ricorda che gli statuti, fra XIII e XIV secolo, «introducono anche pene pecuniarie criminali» quando siano compiuti «reati più gravi ... dei danneggiamenti o degli altri delitti rurali, per i quali solitamente la legislazione particolare ha riguardo nel gravare, soprattutto ma non esclusivamente, le comunità del contado di compiti ... di 'polizia'»[20].

Comunque stiano le cose, è significativo che la questione dell'ammissibilità della responsabilità penale delle *universitates* sia posta precocemente, e che altrettanto precocemente si faccia strada, «dalla fine del secolo XII ... un orientamento favorevole» nelle scuole civilistiche, «mentre nelle scuole canonistiche, per tutto il secolo XII e fino alla metà del secolo XIII, il problema continua a dar luogo a contrasti»[21]. È stato scritto che al fondo dell'opinione favorevole alla responsabilità penale delle comunità si possono individuare diverse ragioni:

[17] *Ibidem.*

[18] *Ibidem*, p. 388.

[19] Cfr. M. BELLOMO, *Dolo (Storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, VIII, Milano 1970, pp. 180-192.

[20] G. CHIODI, *«Delinquere ut universi»*, cit., p. 388.

[21] *Ibidem*, p. 389.

«Innanzitutto quella, che spesso vediamo espressa, secondo cui la pena deve colpire chi è effettivamente responsabile del delitto. Siccome, secondo l'elaborazione dottrinale, si può essere considerati tali anche se non si compie fisicamente l'azione, come quando si dà ordine o mandato a qualcuno di compierla, l'*universitas* non deve essere sembrata a priori esclusa da ogni addebito. La presenza nelle fonti della distinzione tra agire delle persone *uti singuli* e *uti universi*, d'altro canto, deve aver sollecitato ad applicare un modulo di ragionamento analogo anche in campo penale, dove il diritto romano sembrava aver imboccato una strada diversa»[22].

Certo è che la civilistica a cavaliere del Duecento rivela «una lettura dei testi antichi molto insistente nel ricercare spunti a conferma della capacità del *populus* o dei *municipes* di consentire o di agire dolosamente»[23]. Tale tendenza si rivela chiaramente nella cerchia degli allievi di Giovanni Bassiano (autore di un noto *consilium* già studiato da Annalisa Belloni), e in particolare in Azzone, che sembra tutto proiettato «ad affermare una tesi di fondo: la capacità del *populus* di esprimere un consenso e di agire dolosamente, ridimensionando le contrarie sollecitazioni della normativa antica»[24]. Il principio generico *refertur ad universos, quod publice fit per maiorem partem* (D. 50, 17, 160, § 1) diviene così la base di una dottrina che si diffonde, con varia articolazione, fino ad Accursio, ad Odofredo e a Jacques de Revigny. Farraginosa e contorta pare la posizione di Accursio (ad D. 3, 4, 7, § 1), che al problema se per una *iniuria* arrecata dai membri di una *universitas* possa essere convenuta l'*universitas* stessa, sembra opporre «una tesi che in sostanza viene a negare ogni discrimine tra responsabilità individuale e collettiva, contro i risultati comunemente ammessi dalla scuola»[25]. Lineare è

[22] *Ibidem*, pp. 389-390.

[23] *Ibidem*, p. 392.

[24] *Ibidem*, pp. 392-393: «Che il *populus* fosse capace di esprimere una volontà, Azzone lo deduce da testi del *Digestum vetus* e del *Digestum Novum*. All'esegesi di quei passi egli rinvìa anche in una glossa del *de regulis iuris*, nella quale egli ribadisce un'altra fondamentale idea del suo maestro, Giovanni Bassiano: quella che il confine tra individuale e collettivo, ai fini della responsabilità penale, sia segnato dalla presenza di una delibera del fatto criminoso, presa a maggioranza da una *universitas*, significativa applicazione del principio enunciato genericamente in Dig. 50.17.160.1».

[25] *Ibidem*, p. 409.

invece la dottrina insegnata da Odofredo in margine a D. 4, 2, 9, § 1:

«Egli accenna a tre posizioni degli *antiqui*: 1) non è concepibile alcuna capacità di agire dolosamente di una *universitas* 'per se', ma solo attraverso un proprio servo; 2) è concepibile una capacità di agire dolosamente da parte di una *universitas*, attraverso gli atti dolosi compiuti dai suoi rettori, come i consoli; 3) sono riferibili all'*universitas* gli atti dolosi della maggioranza»[26].

In particolare Odofredo «elenca ... con precisione le possibili forme di convocazione dell'*universitas* ('ad sonum campane vel tube vel cornu vel ad tabulam pulsatam') ed aggiunge un particolare interessante: equivalente alla convocazione del consiglio con le modalità sopra citate è la commissione del fatto da parte di singoli membri dell'*universitas*, qualora questi siano guidati dal console o dal podestà e portino il vessillo del comune: ciò è sufficiente per imputare alla comunità il fatto delittuoso»[27]. Giustamente è stato rilevato che sono questi, in definitiva, «i capisaldi di una dottrina alla quale arriderà un'eccezionale fortuna e che sarà con estrema frequenza richiamata in sede consulente, al fine di evitare affrettate condanne penali: basti il ricordo dei nomi di Oldrado, Baldo, Angelo Ubaldi, Paolo da Castro, Pierfilippo della Corgna»[28].

Più controverso appare il fronte canonistico, che soprattutto con la letteratura decretistica e a partire dal principio *delictum personae in dampnum ecclesiae non est convertendum* (c. 2, C. XVI, q. VI) «rivela l'esistenza di dubbi, che concorrono a rendere la soluzione del problema più tormentata, rispetto a quanto affermato nelle scuole dei civilisti»[29]. Così ne sintetizza il percorso il Chiodi, a conclusione del suo denso lavoro:

«La rilevanza del consenso per l'attribuzione della responsabilità penale fa la sua comparsa già nei primi decretisti ... Successivamente Rufino individua nel consenso del capitolo l'elemento atto a far sì che la responsabilità per

[26] *Ibidem*, p. 413.

[27] *Ibidem*, p. 415.

[28] *Ibidem*, p. 416.

[29] *Ibidem*, p. 433.

il delitto compiuto dal prelato ricada anche sulla sua chiesa, benché non si riferisca ancora specificamente a pene criminali. Per un filone dottrinale, che parte almeno da Uguccione ... ed è rappresentato anche a Bologna nel Duecento (Lorenzo Ispano, Bartolomeo da Brescia) l'accusa di una chiesa è possibile e si sostanzia nell'accusa dei prelati o dei chierici che abbiano commesso delitti con il consenso del capitolo. Il meccanismo di imputazione e il trattamento punitivo non sono però approfonditi, la regola della maggioranza non ancora analizzata nella sua estensione al campo penale.

All'inizio del Duecento, Alano, pur d'accordo nell'escludere l'accusa, ravvisa nell'inquisizione il mezzo processuale idoneo per accertare e punire i delitti di una *universitas*. Altri giuristi si dichiarano contrari sia all'accusa (ad esempio, Bernardo da Pavia) sia all'inquisizione. È questa la posizione argomentata da Giovanni Teutonico nell'Apparato al *Decretum*: una *universitas* non può essere accusata, ma solo singole persone ... In Giovanni Teutonico troviamo anche una forte requisitoria contro l'applicazione della scomunica ad una comunità ...

Tra i successivi decretalisti, Tancredi contesta l'opinione di Giovanni Teutonico che una *universitas*, pur non potendo essere accusata (tesi con la quale egli concorda), non possa essere inquisita e punita. Invoca comunque pene anche per i *maiores*, che devono essere più severe, poiché essi sono i veri istigatori del reato (quando non correi) ...

Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) è un caso a sé stante. Nel commento al c. *Dilectus filius* si sente l'eco soprattutto di Giovanni Teutonico: accusa e inquisizione contro una *universitas* sono negate. L'azione civile è invece vista favorevolmente. La tesi torna ad essere prospettata nel commento al c. *Gravem*, dove, con riferimento ad una generica azione criminale, il giurista, dopo aver prospettato come argomentabile la responsabilità penale di una *universitas*, che potrà essere interpretata come vera e propria adesione, ripiega alla fine verso la soluzione della responsabilità civile.

Il celebre intervento di Sinibaldo dei Fieschi è l'emblema della sottigliezza con cui i canonisti si accostarono al tema. La preoccupazione di colpire degli innocenti e l'idea che le decisioni della comunità da punire provengano in realtà dai *maiores* e che quindi la sanzione penale non sarebbe adeguata allo stato delle cose, fanno da sfondo ad una decisione prudente, che rinnega lo strumento penale a tutto vantaggio della responsabilità civile collettiva. Ma questo pontefice è anche il primo, a quanto sembra, tra i decretalisti, a porsi in modo ampio il problema delle pene che potrebbero essere fatte valere contro le *universitates* colpevoli»[30].

Se al fondo del commento di Innocenzo al c. *dilectus filius, extra, de simonia* (c. 30, X, v, 3) «rimane l'idea che l'*universitas*

[30] *Ibidem*, pp. 487-490.

non possa delinquere, come si dice negli argomenti contrari tratti dal diritto romano»[31], nel commento al c. *gravem, extra, de sententia excommunicationis* (c. 53, X, v, 39) «l'affermazione troppo generale, secondo cui l'*universitas*, in quanto *nomen iuris* e non di persone, sia incapace di commettere delitti viene ... temperata subito dopo, laddove Innocenzo riconosce che l'*universitas* deve rispondere del fatto dei rettori o di altri, qualora questi agiscano per mandato dell'*universitas* oppure quando questa abbia successivamente ratificato l'operato di quelli: a tal fine, è senz'altro sufficiente l'adesione della *maior pars*»[32]. Insomma Innocenzo «non è ... estraneo al movimento di graduale adesione della canonistica ad un orientamento più deciso nei confronti della punibilità di una *universitas*», movimento che è ben avvertibile nella dottrina dell'Ostiense, su cui ha grande influenza la lettura della *Summa* di Azzone. È infatti l'Ostiense ad affermare, a commento del c. *dilectus filius, extra, de simonia* (c. 30, X, v, 3), «che non è possibile tenere responsabili tutti i membri del capitolo sulla sola base della presunzione di conoscenza del delitto argomentabile dal diritto romano. Solo i *maiores*, i consiglieri di un abate o di un prelato possono essere puniti sulla base della presunzione che tutto avvenga su loro istigazione o per il loro operato. Per gli altri tale presunzione non è sufficiente: occorre che risulti il loro consenso»[33].

Si tratta davvero di punti rilevantissimi. In verità tanto la posizione dottrinale di Innocenzo quanto quella dell'Ostiense sono di capitale importanza per lo sviluppo di tutto il successivo dibattito nel complesso ambito del diritto comune, e se ne possono rilevare le tracce anche nella letteratura dei tardi epigoni. Qui basti ricordare la dottrina insegnata da Bartolo a mezzo il Trecento, sia in tema di tirannide (là dove tratta della responsabilità della *civitas* per la violenza morale del tiranno sopra i debitori forestieri, sostenendo però una responsabilità di natura colposa

[31] *Ibidem*, p. 455.

[32] *Ibidem*, p. 457.

[33] *Ibidem*, p. 461.

della *civitas*)[34], sia, soprattutto, in tema di *crimen maiestatis*. Di assoluta importanza sono, a questo proposito, le glosse del giurista perugino alla costituzione di Enrico VII *Ad reprimendum*, costituzione che impone di procedere per tale delitto contro ogni «communitas, corpus, vel collegium, vel alia quaevis persona cuiusque status, dignitatis, vel conditionis existat»[35]. Nella glossa «communitas» Bartolo imposta la questione, rinviando al precedente più significativo in materia, cioè alla *Constitutio in Basilica Beati Petri* di Federico II, recepita nel *Codex* in forma di autentica[36]. Egli stabilisce quindi nella glossa «corpus», in base al caso contemplato nella costituzione enriciana, il principio generale della responsabilità penale dell'*universitas*, non senza accennare però alle posizioni dottrinali contrarie, alludendo infine alla propria sistemazione dottrinale offerta a commento della *l. aut facta, ff. de poenis* (D. 48, 19, 16):

«Corpus. Generale nomen est ad omnes simul cohabitantes, vel non, et quod sequitur, collegium est, quando simul cohabitant, et simul colliguntur. ff. quod cuiusque univer. l. I. in prin. et est casus expressus hic, quod universitas potest delinquere, et contra eam potest procedi, et punitur, licet quidam contra, ut plene dixi in l. aut facta. §. fi. de poen»[37].

Tuttavia Bartolo, nel toccare la questione procedurale della citazione dell'*universitas*, avverte che per la citazione indirizzata

[34] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de tyranno*, q. VII, in D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1358). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»* (Il pensiero politico. Biblioteca, 11), Firenze 1983, p. 191.

[35] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus super constitutione Ad reprimendum*, Rubrica, in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, Venetiis, M DXCVI, f. 94vA.

[36] *Ibidem*, glo. «communitas», n. 1, f. 100vA-B: «Communitas. Nomen generale est ad universitatem castri, vel villae cuiuslibet municipii, quod ab ipsa hominum communitate principaliter regitur, sic et C. de episc. et cleric. Auth. Item nulla communitas, et in extravag. Federici, de sta. contra lib. eccle. §. item quaecunque communitas».

[37] *Ibidem*, glo. «corpus», nn. 1-3, f. 100vB. Per tutto ciò si veda BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Secundam ff. novi Partem*, Venetis, Apud Iuntas, MDLXX (in l. aut facta, § nonnunquam, ff. de poenis), f. 200rA-vB.

ai soli rettori l'*universitas* «constituitur contumax ficte, non autem dicitur vere contumax, quasi dolo se occultans»[38].

Su questa base si sviluppa anche il discorso di Bartolo intorno alla punizione da infliggersi alla città ribelle, condotto nelle glosse alla costituzione enriciana *Quoniam nuper*. Nella celebre glossa «rebellando» egli si chiede in primo luogo se la *civitas* possa dirsi *rebellis* e se sia come tale punibile, e, sollevando da ogni responsabilità la città soggetta al tiranno, risponde limitando la punizione che può essere inflitta *a quolibet* alle sole azioni di guerra comunemente portate nel territorio della città ribelle, riservando all'imperatore la potestà di infliggere alla *civitas* sanzioni criminali che eccedano la privazione di diritti e privilegi:

«Item an istae poenae cadant in rebellem civitatem?

Respondeo, quaedam sunt civitates, quae per vim occupantur ab aliquo tyranno ut hoste Imperii, et istae proprie non dicuntur rebelles, sed dicuntur civitates captae, quae sic recuperantur, debent redire ad pristinam libertatem, ut C. de offic. praef. praet. Afr. l. i. in principio. Quaedam proprio motu civium, vel maioris partis rebellant, et istae sunt proprie rebelles, in quibus quantum ad amissionem iurium, et iurisdictionis, dicendum est idem, quod in privato; quantum ad poenam inferendam per hominem privatum, dicendum est, quod quilibet potest in eius civitate, et territorio capere, praedari, comburere, et similia facere, quae consueverunt fieri his, contra quos bellum habemus, l. 3. in fi. ff. de acquir. rerum dominio.

Sed si capiatur una civitas, cuius populus sit rebellis, an populus efficiatur servus sicut unus privatus captus?

Respondeo, non, imo libertatem recipiunt, ut in Authen. de haer. et Fal. in princip. et ibi no. in gl. super verbo, antiqua, et ibi per Ia. de Belvi.

Item an iurisdictio erit privati capientis.

Et respondeo, non, cum iure antiquo illam ante iam perdidit, et sic erit principis et sic tunc, cum occupatur, non habet iurisdictionem.

Item an privatus, qui capit civitatem, poterit eam destruere, vel homines inde espellere, patebit statim»[39].

[38] Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus super constitutione Ad reprimendum*, cit., glo. «citatum», n. 1, f. 102rA. Cfr. anche la glo. «legitime», n. 3, f. 102vA.

[39] Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus super constitutione Qui sint rebelles*, glo. «rebellando», nn. 23-24, in Bartoli a Saxoferrato *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., f. 105vB.

Di seguito, infatti, Bartolo affronta il problema delle sanzioni criminali da irrogarsi *per sententiam* alla città ribelle, riservandole strettamente alla *maiestas* del principe e al suo supremo giudizio. In questione è principalmente la pena della distruzione *per aratrum*: se le case appartengono ai privati, la *civitas* «universaliter considerata» è del principe, come del principe sono i palazzi pubblici secondo la definizione degli *iura regalia* nella relativa costituzione di Federico I, e solo il principe può ordinare la distruzione di ciò che gli è proprio. Allo stesso modo, se non è ammessa la condanna a morte dei *decuriones* all'insaputa del principe, a maggior ragione non può essere ammessa la «condanna a morte» della città se non per espressa volontà del sovrano, «sicut Troia, et Carthago passae sunt aratrum ex praecepto eius qui tenebat Imperium»; infine nessuno che non sia il principe «potest cogere homines civitatis captae illam dimittere cum omnibus bonis, et ad aliam se transferre»[40].

Si tratta di una dottrina destinata ad avere lunga e complessa tradizione, sia per quel che riguarda la materia del *crimen maiestatis* e il connesso tema del diritto di resistenza, sia per quel che riguarda gli sviluppi del pensiero giuspolitico della prima età moderna in tema di sovranità e di obbedienza[41]. Se ne sarebbe ricordato con precisione Bodin nei suoi *Six livres de la Republique*, in un luogo celebre anche per aver costituito la base di un ancor più celebre ripensamento rousseauviano intorno allo statuto della *civitas*[42]. Il giurista francese avrebbe

[40] *Ibidem*, glo. «rebellando», n. 24, ff. 105vB-106rA.

[41] Cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974; D. QUAGLIONI, *«Fidelitas habet duas habenas». Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 39), Bologna 1994, pp. 381-396; D. QUAGLIONI, *«Rebellare idem est quam resistere». Obéissance et résistance dans les gloses de Bartolo à la constitution «Quoniam nuper» d'Henri VII (1355)*, in *Le Droit de résistance, XIIè-XX siècle*, textes réunis par J.-C. ZANCARINI, Paris 1999, pp. 35-46.

[42] Cfr. D. QUAGLIONI, *'Les citoyens envers l'État': The Individual as a Citizen, from Bodin's «République» to Rousseau's «Contrat social»*, in J. COLEMAN (ed),

anzi rifuso la lezione bartoliana, così come più in generale la tradizione dottrinale di diritto comune, in un ampio capitolo dedicato ai corpi e collegi, inserito come ultimo nel libro III nella versione francese definitiva dell'opera (1583), ma collocato con tutta probabilità come capitolo V del libro I nella redazione originaria e poi seguito, nel rifacimento latino del 1586, da un lungo capitolo sui ceti, sugli *ordines civium*[43].

Il capitolo VII del libro III della *République* si intitola infatti «Des corps et colleges, estats et communautés», come enti che «nell'ordine naturale tengono dietro alla famiglia, fonte e origine di ogni comunità»[44]. Il piano della trattazione è delineato subito:

«Diciamo ... dapprima perché vi siano corpi e collegi, poi parliamo del loro potere e dei loro privilegi in generale, della maniera in cui possono esser puniti in caso di mancanze, infine se lo Stato possa fare a meno di essi»[45].

Esaurita la trattazione delle prime due sezioni del capitolo, il giurista francese propone linearmente la questione della punibilità delle *universitates*:

«Questo può bastare circa il potere, i diritti, i privilegi dei corpi e delle comunità in generale. Bisogna ora parlare della punizione da infliggere ai corpi e collegi in caso di offesa da parte loro. Si può dire però che non vi è pena ove non vi sia offesa, e un collegio o una comunità non possono recare offesa in senso proprio, dal momento che un collegio non può acconsentire, non può far niente contro la legge, né ad una comunità si può intentare azione per dolo e frode, anche se tutti i membri di uno stesso collegio o tutti gli abitanti di un paese o gli stati di una città avessero acconsentito, cosa in

The Individual in Political Theory and Practice, Oxford 1996, pp. 269-279; cfr. anche D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura giuridica e politica dell'età moderna*, Padova 1992.

[43] Si veda in proposito D. QUAGLIONI, *Corpus, universitas, pluralità di corpi: alle radici di un archetipo giuridico-istituzionale*, in D. ZARDIN (ed), *Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea* (Quaderni di Cheiron, 7), Roma 1998, pp. 39-49.

[44] J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, II, a cura di M. ISNARDI PARENTE - D. QUAGLIONI, Torino 1988, p. 245.

[45] *Ibidem*.

realtà impossibile, quando i corpi e le comunità consistano in città, contrade, province, stati; poiché per esempio né i fanciulli né i pazzi potrebbero dare il loro consenso»[46].

L'esordio, come si vede bene, è in stretta aderenza alla tradizione normativa e dottrinale, ampiamente richiamata nelle note d'autore (sono allegati D. 41, 2, 3, § 1; D. 38, 3, 1; D. 4, 3, 1, § 1; Innocenzo IV a commento del c. 53, X, v, 39; Angelo degli Ubaldi e Paolo di Castro a commento di D. 4, 3, 1). Egualmente aderente alla tradizione è quanto segue nel testo bodiniano, dove si legge:

«Ma la pena può essere applicata alla comunità in quanto gli atti compiuti dalla maggioranza dei membri collegialmente riuniti o dall'assemblea legittima di un corpo cittadino si considerano compiuti da tutto il collegio o da tutti gli abitanti di una città; così si fa in caso di sedizione di comunità o di ribellione di città, punendole in corpo con la privazione dei loro privilegi e del loro diritto di comunità, con ammende, gravami, prestazioni obbligatorie e altre pene, a seconda dell'entità della colpa. Ma tale punizione non è da infliggersi se la ribellione o altro misfatto non è compiuto col consenso della comunità riunita e deciso in assemblea; così fu sentenziato nella corte del parlamento a proposito della comunità di Corbeil. Se poi è prevista una pena corporale, bisogna punire solo quelli che hanno dato consenso espresso, anche se la comunità o il collegio è condannato in corpo; giacché anche nel caso di un semplice delitto fatto da molti, a parte ogni questione di collegio o di comunità, non si deve far altro che intentare azione contro ciascuno in particolare per l'insieme, cosicché, se uno ha soddisfatto, gli altri siano liberi; ma se invece si sa che la cosa è stata commessa seguendo il parere, il consiglio e la deliberazione di tutti, tutti possono essere citati in giudizio e ciascuno per tutto il corpo nel suo insieme, né gli altri si possono ritenere liberi quando uno solo sia stato citato»[47].

Anche in questo caso gli appigli autoritativi sono tratti dalle fonti normative e dalla tradizione giusdottrinale di diritto comune (in nota al suo testo Bodin afferma che il caso di Corbeil fu deciso in base a D. 43, 24, 15, § 2 e a D. 50, 17, 121, mentre a proposito del principio che richiede l'espressione del consenso perché si abbia a procedere contro l'*universitas* sono allegati i luoghi classici: D. 43, 24, 15, § 2; D. 48, 19, 16 col relativo

[46] *Ibidem*, pp. 268-269.

[47] *Ibidem*, p. 269.

commento di Bartolo e Innocenzo IV a commento del c. 2, X, I, 5). Si vede bene che tutta l'argomentazione ruota attorno alla preoccupazione, schiettamente canonistica, intorno alla punibilità degli innocenti in caso di responsabilità penale dell'*universitas*. Leggiamo ancora nel testo bodiniano:

«Si può dire che non è ragionevole che molti o addirittura la maggioranza di un collegio o di una comunità siano dichiarati innocenti e tuttavia puniti come facenti parte del corpo, nel caso che ho descritto sopra. Rispondo a questo che è ancora più strano che gli innocenti e i colpevoli presi insieme siano sottoposti a sorteggio e la punizione sia inflitta con criterio del caso, come si faceva col provvedimento della decimazione in caso di viltà di un esercito contro i nemici; cosicché succedeva poi che spesso i più arditi e coraggiosi fossero sorteggiati e uccisi come vili. Questo esempio portò il senatore Cassio quando persuase il senato a mandare a morte quattrocento schiavi benché nem-meno uno di essi potesse dirsi colpevole dell'uccisione del loro padrone, aggiungendo le parole: *Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod publica utilitate compensatur*»[48].

L'*exemplum* tacitiano segna ovviamente la svolta rispetto alla tradizione. Qui è il giurista-umanista che, assodato il basamento della tradizione, costruisce sopra di esso una dottrina nuova, assumendo da un altro orizzonte nuovi appigli autoritativi e nuovi modelli di pensiero. La massima tacitiana, col suo sapore aspro di «ragion di Stato», introduce un modo diverso di affrontare il problema della responsabilità penale dei corpi. Machiavelli, in questo contesto, non è mai ricordato, ma non è possibile qui non ravvisare la memoria dei «rivoluzionari» passaggi dei capitoli XVII e XIX del *Principe*, essendo necessariamente sconosciuto a Bodin lo scrittarello *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati*, edito la prima volta solo nel 1782. Alla storia, consultata come deposito di esperienza di valore eminentemente «normativo», Bodin si accosta non per negare, ma per integrare la tradizione di diritto comune, al modo della giurisprudenza culta del suo secolo. Di qui il senso, veramente nuovo nel pensiero giuridico del suo tempo, acquistato dalla riflessione bodiniana intorno alla punibilità delle *universitates*.

[48] *Ibidem*, pp. 269-270. La massima è tratta da TACITO, *Ab excessu Divi Augusti*, XIV, 43-45.

Ascoltiamo ancora Bodin, che alla triste massima tacitiana oppone la considerazione matura del giurista:

«Non intendiamo qui parlare di ciò che i nemici usano fare nelle città strette d'assedio e conquistate a forza, saccheggiando, depredando, uccidendo alla stessa maniera l'innocente e il colpevole; parliamo piuttosto di ciò che il principe deve fare nei confronti dei sudditi ribelli. I Romani, quando erano considerati il popolo più giusto della terra, non hanno sempre seguito la regola da noi sopra fissata, e spesso hanno punito non solo in corpo, ma anche singolarmente gli abitanti delle città ribelli, dopo averle conquistate. Tuttavia era sempre osservata la regola di punire più gravemente i capi e risparmiare quelli che si erano opposti alla ribellione, tenendo gran conto del fatto se la ribellione fosse o non stata deliberata e decisa dall'assemblea della comunità»[49].

Gli esempi liviani, numerosi, che seguono nel testo si mescolano a quelli tratti dalla storia più recente, fino ad esempi recentissimi, nel tentativo di ritrovare una modellistica che ha ormai il sapore della trattazione politica più che della disputa di un punto controverso di diritto. «In ogni caso – scrive ancora Bodin – vediamo che i Romani lasciarono poche ribellioni impunite fino a che il loro Stato fu retto a democrazia. Gli imperatori romani poi si comportarono nelle più diverse maniere, chi con misericordia, chi con estrema crudeltà ... Ma, così come i principi che si comportano con indulgenza in caso di sedizione e ribellione di corpi e comunità, di città e province, danno agli altri un buon esempio da seguire, così quelli che esercitano la loro crudeltà senza misura non solo si attirano la fama di tiranni barbari e disumani, ma mettono anche a repentaglio il loro Stato; e meriterà sempre la lode di principe giusto e conserverà sicuramente il suo Stato quello che si sia limitato a punire i capi e ispiratori della rivolta»[50]. In definitiva, e soprattutto nel caso in cui sarebbe «pericoloso mettere a prova un potere ... fondato solo sull'obbedienza dei soggetti»[51], la conclusione è ispirata ad una prudenza che rifugge proprio dai modelli estremi indicati dal Machiavelli, contrario alla «via del mezzo»:

[49] J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, cit., pp. 271 e 274.

[50] *Ibidem*, p. 272.

[51] *Ibidem*, p. 276.

«Anche però nel caso che la punizione possa essere inflitta senza pericolo, non bisogna mai arrivarvi; e si può dire che, quando si tratta di punire corpi e comunità, basta *ut poena ad paucos, metus ad omnes perveniat* ...

Inoltre il principe sovrano non deve mai essere lui stesso esecutore di tali punizioni, se è possibile che queste si infliggano in sua assenza, perché l'affetto dei sudditi non sia in alcun modo alienato da lui; al contrario, è bene ch'egli moderi la pena inflitta in suo nome»[52].

Questa moderazione è ormai una moderazione tutta politica, anche se i supporti di tale precettistica continuano ad avere ben salde le loro radici nella tradizione giuristica, in quell'ideale (per eccellenza antimachiavelliano) del «giusto mezzo tra mitezza e crudeltà»[53]. Per Bodin «è questo il criterio della vera giustizia, quello che la legge ci impone nella punizione delle colpe, anche quando si tratti di punire una moltitudine, riunita o non in comunità»[54]. Quest'ultima affermazione, al di là della riconfermata funzione «costituzionale» dei corpi e degli stati nell'euritmia istituzionale della sovranità e dello Stato, mostra ormai un orizzonte giuridico-istituzionale e politico nuovi, dove non è difficile intravedere, nella lunga prospettiva della modernità, l'eguagliamento dei soggetti individui e di una moltitudine sotto un unico potere tutelare.

[52] *Ibidem*. La massima è il risultato di un'imprecisa citazione di CICERONE, *Pro Cluentio*, 46, 128.

[53] J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., p. 277.

[54] *Ibidem*, pp. 277-278.

«Consuetudo legi praevalet». Consuetudine e legge nel commento di Ulrich Zasius a D. 1, 3, 32

di *Christian Zendri*

Ulrich Zasius (1461-1535), il primo grande giurista tedesco, occupa una posizione di preminenza all'interno di quell'importantissimo «fatto spirituale»[1] che fu l'Umanesimo giuridico[2]. Non a caso viene accomunato al francese Guillaume Budé e all'italiano Andrea Alciato nel celebre «tripode» o «triumvirato», fondamento della giurisprudenza umanistica, secondo un'immagine tradizionale, ma schematica, al punto di essere per certi aspetti fuorviante[3]. Zasius ebbe anche profonda cono-

[1] Cfr. F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I: *Le fonti*, Milano 1954, p. 601.

[2] Sull'Umanesimo giuridico, fondamentali sono D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956, nonché R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987. Si veda però anche E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 453-484; inoltre, D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella «Methodus» di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in F. LIOTTA (ed), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 185-212, nonché A. MAZZACANE, *Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI*, in F. LIOTTA (ed), *Studi di storia del diritto*, cit., pp. 213-252. Si veda ancora D. QUAGLIONI, *Primi appunti per un commento al «De iure» di Leon Battista Alberti*, in «Albertiana», 3, 2000, pp. 201-219, che contiene anche l'edizione del *De iure* curata da C. GRAYSON, con traduzione francese a fronte (*ibidem*, pp. 157-199).

[3] Intorno alla vita e all'opera di Zasius, è sempre fondamentale, quantunque ormai un po' datato, il lavoro di R. STINTZING, *Geschichte der Deutschen Rechstwissenschaft*, I, München - Leipzig 1880, rist. anast. Aalen 1957, pp. 155-174. Inoltre E. WOLF, *Ulrich Zasius*, in E. WOLF, *Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte*, Tübingen 1963 (rist. dell'ed. 1951), pp. 59-101, e poi, più riassuntivo, G. KLEINHEYER - J. SCHRÖDER, *Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten: eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaften*, Heidelberg 1983, pp. 313-316. Da ultimo, offre una visione d'in-

scenza del mondo politico tedesco di primo Cinquecento, grazie all'esperienza maturata presso varie amministrazioni cittadine, a Costanza, a Baden in Argovia, allora sede dello *Schweizertag*, e a Friburgo in Brisgovia. Proprio in questa città intraprese gli studi giuridici, addottorandosi nel 1501, e presso lo *Studium* cittadino iniziò quindi l'insegnamento. La stessa riforma dello *Stadtrecht* di Friburgo deve moltissimo all'opera di Zasius.

A partire dal 1507 entrò in contatto con la Casa d'Asburgo, ed in particolare con l'imperatore Massimiliano, legame che persistette, sia pure in modo meno stretto, anche durante il regno del successore di Massimiliano, CarloV. Amico di Erasmo almeno a partire dal 1514, Zasius tentò di esercitare una sorta di mediazione fra il nuovo approccio umanistico ai testi e la dottrina giuridica di origine soprattutto italiana (e fra quest'ultima ed il diritto tradizionale tedesco), con un occhio di riguardo soprattutto alla formazione di nuove leve di studiosi, più ancora che alla ricerca filologica, che pure ebbe a cuore. Fra i suoi allievi, amici e corrispondenti si trovano così alcuni fra i più bei nomi dell'Umanesimo e della giurisprudenza tedeschi del XVI secolo, come Bonifacio Amerbach, Sebastian Derrer, Joachim Mynsinger von Frundeck, Johann Sichard. I suoi interessi di studioso lo portarono anche ad occuparsi di diritto feudale, scrivendo una *In usus feudorum epitome*. Importanti sono pure le sue *Lucubrationes* (1518), poi rimaneggiate e rifuse, con altri studi, negli *Intellectus iuris singulares* (1526). La sua posizione rispetto alla Riforma luterana fu piuttosto complessa. Sembra che dapprincipio Zasius abbia manifestato una certa simpatia per le tesi di Lutero, mantenendosi però legato ad un cristianesimo di tipo erasmiano, piuttosto diffidente verso il clero e gli eccessi di formalismo. Tuttavia, fin dal 1519, e ancor più negli anni

sieme S. ROWAN, *Ulrich Zasius. A Jurist in the German Renaissance, 1461-1535*, Frankfurt a.M. 1987. Mi permetto infine di rinviare anche ai miei *L'umanesimo giuridico in Germania. Le «usurae» nella dottrina di Ulrich Zasius (1461-1535)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 63-92, e *«Universitas»: la dottrina dei «corpi» nel pensiero di Ulrich Zasius (1461-1535)*, in P. NERVI (ed), *Dominii collettivi e autonomia*, Padova 2000, pp. 207-245.

successivi, cominciò a prendere le distanze dal riformatore di Wittenberg. Proprio questo suo atteggiamento prudente e moderato gli valse, dopo la morte, dei problemi con la censura ecclesiastica.

Un'opera ricca e complessa come quella di Zasius non può non suscitare interesse sotto vari profili. In particolare, è importante tentare di comprendere il suo modo di affrontare la questione del rapporto fra *consuetudo* e *lex*[4]. Un primo motivo di interesse risiede nel fatto che in questo rapporto si risolve gran parte del complesso problema costituito dalle relazioni fra *ius commune* e *iura propria*, ove gli *iura propria* sono, solitamente, consuetudini, redatte o no *in scriptis*.

Una questione, quindi, che per un giurista di diritto comune doveva essere centrale, in quanto dalla sua soluzione dipendeva, in ogni occasione, la scelta della norma da applicare nel caso concreto e, conseguentemente, la definizione precisa dell'estensione e dei limiti del potere riconosciuto al *princeps*[5]. Quindi questa scelta, in un mondo in cui i vari *corpora*, le varie *universitates hominum* esprimevano se stesse, nel modo più alto, tramite il diritto, significava anche scelta a favore di un soggetto politico

[4] Sulla natura della *lex* e sul suo rapporto con la *consuetudo* nell'esperienza giuridica medievale, si veda P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 1995, pp. 87-108, 135-144.

[5] Si tratta di un tema su cui non è possibile dare, in breve, complete indicazioni bibliografiche. Mi limito qui a segnalare, oltre ai classici lavori di F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, cit., pp. 181-214, 367-390, 409-502, 607-629, e dello stesso autore, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, anche E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale,* II, cit., pp. 72-73, 172-176, e soprattutto, imprescindibile, dello stesso autore, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, segnatamente, per quanto riguarda la consuetudine ed il suo rapporto con la legge, pp. 101-104, 110-114, 122-134, 138-142, 158-167, 203-227, 356-360. Sul fondamento consuetudinario dell'esperienza giuridica europea, fino ai nostri giorni, si veda P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 87-108; inoltre D. QUAGLIONI, *La consuetudine come costituzione*, in P. NERVI (ed), *Dominii collettivi e autonomia*, cit., pp. 21-40. Intorno al problema della *plenitudo potestatis*, che riguarda da vicino ciò di cui ci stiamo occupando, si vedano ancora E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966 (rist. anast. 1982), e dello stesso autore, *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 205-224.

piuttosto che di un altro[6]. La cosa aveva grande importanza nella Germania di primo Cinquecento, un universo giuridico in movimento, coinvolto, dopo l'esperienza di *Frühreception* avviatasi nel XIII secolo, nella vera e propria *Rezeption* del diritto comune romano-canonico[7]. L'istituzione a Francoforte, nel 1495, del *Reichskammergericht*, l'importante ruolo svolto, al suo interno, dai giuristi-dottori, il fatto che esso applicasse, in linea di principio, lo *ius commune* e che le consuetudini locali, per trovarvi applicazione, dovessero essere provate come meri fatti[8], tutto questo non può non destare curiosità per la dottrina zasiana in tema di rapporto consuetudine-legge. Tanto più se si considera che, spesso, il carattere meramente fattuale delle consuetudini rispetto al diritto comune consentì ai *doctores* di salvaguardarle dagli interventi legislativi del *princeps*, presumendo che egli non le conoscesse, e che quindi non potesse disporne l'abrogazione in modo tacito o generico. Inoltre, è importante anche studiare il modo in cui un grande giurista-umanista come Zasius guardò alle fonti giuridiche medievali, per scoprire, soprattutto, se riconobbe valore scientifico alla tradizione giusdottrinale dei glossatori e dei commentatori, seppure con le riserve proprie di un umanista. Infine, è quasi superfluo ricordare come una buona parte delle tensioni fra le comunità locali ed il potere centrale, che si esprimevano nelle suppliche e nelle petizioni, e trovavano talora sfogo nelle

[6] Sul tema delle *universitates hominum* mi permetto di rinviare, per osservazioni ed una prima bibliografia, al mio *«Universitas»: la dottrina dei «corpi» nel pensiero di Ulrich Zasius*, cit.

[7] Si veda la bibliografia indicata *supra*, note 2, 3, e inoltre G. KISCH, *Studien zur humanistischen Jurisprudenz*, Berlin 1972.

[8] A proposito del *Reichskammergericht*, e anche della sua importanza per la recezione in Germania della tradizione giusdottrinale di diritto comune, si veda il classico R. SCHRÖDER, *Lehrbuch der deutschen Rechstgeschichte*, Leipzig 1907, pp. 566, 810-814, 848-853, 856-857, 877-878; più di recente, cfr. B. DIESTELKAMP (ed), *Forschungen aus Akten des Reichskammergerichts*, Köln - Wien 1984, e F. BATTENBERG - F. RANIERI (edd), *Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa. Festschrift für Bernhard Diestelkamp zum 65. Geburtstag*, Köln - Wien 1994, pp. 237-348 e 365-376; inoltre, per una recente bibliografia, K.S. BADER - G. DILCHER, *Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt-Bürger und Bauer im Alten Europa*, Berlin - Heidelberg 1999, p. 750, nota 211.

rivolte, nascessero dalla rivendicazione di consuetudini antiche, o asserite come tali, di fronte ad interventi o comportamenti «nuovi» del principe o del signore.

Le *sedes materiae* intorno alla consuetudine e al suo rapporto con la legge sono rappresentate dai titoli *de legibus senatusque consultis et longa consuetudine* del Digesto (D. 1, 3) e *quae sit longa consuetudo* del *Codex* (C. 8, 52). Zasius si limita a commentare diffusamente il *de legibus*, adombrando forse una minore considerazione dello *ius novum* contenuto nel *Codex*, e, prendendo in considerazione l'intero titolo, alla maniera delle tradizionali *summae* dei glossatori[9], fissa alcuni punti essenziali. Così, la consuetudine è «ius moribus utentium comprobatum», che nasce dal tacito consenso del popolo e per questo non abbisogna della forma scritta, sebbene possa anche esserne rivestita, come accade, ad esempio, nel caso delle consuetudini feudali[10]. La forma scritta non muta però la natura della consuetudine, che, in virtù della propria *diuturnitas*, assurge allo stesso piano della legge, poiché la si può presumere frutto di un consenso tacito, anzi, essa «legem vincit et tollit, si sit rationabilis et praescripta»[11]. La consuetudine è inoltre «optima legum interpres», ed è suscettibile di estensione *de similibus ad similia*, a meno che non sia stata introdotta «ex errore»[12]. Per *rationabilitas* della consuetudine Zasius non intende una totale

[9] Intorno ai generi letterari utilizzati dai glossatori si veda A. ERRERA, *Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione*, in F. LIOTTA (ed), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, cit., pp. 33-106.

[10] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, MDL, I, col. 21, n. 15: «Est autem Consuetudo, ius moribus utentium comprobatum ... Nec debet consuetudo scribi, uel in scripturam redigi, cum ex tacito consensu populi oriatur ... licet consuetudo et usus feudales inscripti sint».

[11] *Ibidem*, col. 21, n. 16: «Consuetudo pro lege seruatur, si sit diuturna, cum tacita conuentio in ea praesumatur: imo ipsa legem uincit et tollit, si sit rationabilis et praescripta».

[12] *Ibidem*: «Adde quod optima legum interpres consuetudo est ... Et potest consuetudo ex errore introduci, sed tunc non trahetur ad similia: ut, Hic est consuetudo, extraneos posse in corpore arrestari, qui est error, et non trahetur ad similia».

conformità a ragione, ma, più semplicemente, che «non nutriat peccatum»[13]. Infine, la consuetudine può essere di due specie, giudiziale ed extragiudiziale. La prima si forma in seguito ad almeno due sentenze conformi, la seconda richiede di essere introdotta da un uso quantomeno decennale[14]. Zasius qui si limita a riassumere e a presentare come affatto pacifici i risultati di un lungo travaglio giusdottrinale, di cui peraltro non rimane quasi traccia in questo suo breve commento.

Così, ad esempio, nella definizione zasiana di consuetudine vi è probabilmente l'eco del pensiero grazianeo e della decretistica, là dove nel *Decretum* (c. 5, D. 1) si dice che la consuetudine è «ius quoddam moribus institutum», mentre nel successivo *dictum* grazianeo si precisa «consuetudo partim est redacta in scriptis, partim moribus tantum utentium est reservata»[15]. Ed ancora, l'apparato ordinario al medesimo luogo del *Decretum*, alla glossa «cum deficit lex», recita: «consuetudo rationabilis et praescripta iuri scripto praeiudicat»[16]. Certamente è presente a Zasius anche il testo della *l. de quibus*, del titolo *de legibus* del Digesto (D. 1, 3, 32 [31]): «Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum»; infatti, come le leggi trovano il fondamento della loro validità nel consenso del popolo, «merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit tenebunt omnes». Non fa differenza che il popolo manifesti la sua volontà in modo espresso ovvero tacitamente, per fatti concludenti. Perciò è pacifico che le leggi siano abrogate non solo per espressa dichiarazione del

[13] *Ibidem*: «Ex quibus habes, Consuetudinem satis dici rationabilem, si non nutriat peccatum, etiamsi non sit omnino conformis rationi».

[14] *Ibidem*, col. 21, n. 17: «Tandem collige, duplicem esse consuetudinem, Iudicialem et Extraiudicialem. Iudicialis, quando duae sententiae conformes super aliquo negotio productae sunt: id est, quando ad minus bis iudicatum est in causis similibus in iudicio contradictorio ... Extraiudicialis, quae per diuturnum usum populi inducitur, ad quod ad minus decem anni exiguntur».

[15] Cito da E. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, I: *Decretum Magistri Gratiani*, Graz 1959 (rist. anast. dell'ed. Leipzig 1879), p. 2, ma tengo presente anche *Decretum Gratiani*, Lugduni, Sumptibus Petri Rousselet, MDCXIII, coll. 3-4.

[16] *Decretum Gratiani*, cit., col. 3.

legislatore, ma anche per desuetudine[17]. Non resta nulla neppure del complesso dibattito sulla *diuturnitas* della consuetudine, che aveva agitato la dottrina civilistica e canonistica medievale, nel tentativo di stabilire in modo rigoroso i requisiti formali di tale *diuturnitas*. Così, ad esempio, nell'apparato ordinario al *Decretum*, glossa «mos est longa» a c. 3 D. 1, si legge:

«Quam consuetudinem dicis esse longam, vel quot vices dicis inducere consuetudinem? nunquid illud, quod bis factum est ... Vel illam quae ter facta est ... Vel illam quae saepius quam ter est facta ... Vel illam, quae decies facta est: sicut longa praescriptio dicitur, quae est x. annorum ... vel illam, cuius non extat memoria»[18].

Azzone, nella *Summa Digestorum*, commentando proprio il titolo *de legibus* (D. 1, 3), dice che la *longa consuetudo* per la propria formazione richiede un periodo di tempo assai lungo, anche fino 40 anni, ma possono bastare 10 anni, almeno *inter praesentes*. Il glossatore aggiunge che non basta una singola decisione giudiziale per provare la nascita di una consuetudine, ma ce ne vogliono almeno due, accompagnate dalla volontà di giudicare allo stesso modo per l'avvenire[19]. Anche la Glossa

[17] Per la *l. de quibus* faccio riferimento all'edizione critica dei *Digesta* curata da T. MOMMSEN e P. KRUEGER, Hildesheim 1988 (rist. dell'ed. Berlin 1963), tenendo presente inoltre *Digestum Vetus*, Lugduni, Apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, MDLVIII, p. 28A-B.

[18] *Decretum Gratiani*, cit., col. 3.

[19] *Summa Azonis*, Venetiis, Apud Gasparem Bindonum, MDLXXXIIII, col. 1146, nn. 3-6: «Et quidem longa consuetudo dici potest illa, quae 10. uel 20. annis inducitur multo magis longissimo tempore, id est, 30. uel longaeuo, id est. 40. Et potest hoc aperte probari per legem, cum enim dicatur longam consuetudinem uicem legis obtinere ... ea autem praescriptio censetur esse longa, quae est etiam 10. annorum ... consequens est hic, cum res tantum inter praesentes agatur, frequenter longam consuetudinem etiam 10. annorum intelligi. Quidam tamen dicunt eam dici longam, cuius non extat memoria ... quod non placuit. [n. 4] Illud quaeret aliquis, nunquid sufficiat semel intra 15. uel 20. annos ita esse iudicatum. respondeo non, qui [*sic*] duabus uicibus ad minus consuetudo dici potest ... Item oppones, [n. 5] ergo duobus exemplis iudicatur, quod esse non debet ... Respondeo, quod dictum est saltem duas uices per longum tempus inducere consuetudinem, exaudiendum est, si populo, vel praesidi placuerit ita iudicari in futurum, id est, ut sic de caetero semper fieret: et sic fiet consuetudo, aliter non. [n. 6] Ex quibus dignoscitur

accursiana affronta lo stesso problema. In particolare, la glossa «inveterata» a D. 1, 3, 32 (31), passando in rassegna le opinioni di chi ritiene che *longa consuetudo* sia solo quella *cuius non extat memoria*, ovvero quella secolare, finisce per accettare invece la dottrina per cui basta la durata decennale, purché la consuetudine sia provata da almeno due sentenze conformi, oppure eventuali *libella* o *querimoniae* contenenti richieste contrarie a tale consuetudine e siano stati respinti per due volte[20]. Sembra quindi che Zasius faccia propri i risultati scientifici della tradizione giusdottrinale medievale italiana, rendendoli parte sostanziale del proprio discorso. Certo, la complessità del travaglio scientifico che stava dietro a quei risultati quasi non trova esplicito riconoscimento, ma questo può essere spiegato considerando che il giurista tedesco sta commentando, in forma sintetica e al modo delle *summae*, un intero titolo dei *libri Digestorum*, e può essere compreso, in parte, anche ricordando che quel dibattito era ormai piuttosto risalente. Alcuni dei temi di scottante attualità ai tempi di Graziano, Azzone ed Accursio, fra la metà del secolo XII e la metà del successivo, lo erano assai meno nei primi decenni del Cinquecento, e soluzioni affacciate come semplici proposte dai glossatori potevano dirsi, ai tempi di Zasius, definitivamente accolte o respinte.

Per comprendere meglio l'atteggiamento del giurista tedesco, dobbiamo esaminare lo specifico commento alla *l. de quibus*. Infatti, è intorno a questo luogo giustinianeo che il giurista tedesco dispone, con maggiore ricchezza e complessità, le proprie riflessioni sul problema della consuetudine e del suo rapporto

esse inducta. et quidem ex tribus praecipue. Primum est, quia sic est obtentum sine contradictione. Secundum, quia libelli querimoniarum de re tali non respuebantur. Tertium, si contradiceretur non esse consuetudinem, reprobata autem contradictione iudicatum est esse consuetudinem».

[20] *Digestum Vetus*, cit., p. 28A-B: «Qualiter decennio consuetudo introducitur? Responde si bis fuerit iudicatum in illo tempore, vel libellum, vel querimoniam propositam contra talem consuetudinem spreuerit iudex ... sed secundum hoc etiam exemplis iudicatur ... [ma ciò è espressamente vietato, quindi] dic non exemplis, sed consuetudine quae per exempla probatur, et etiam per decennium: vt si potestas bis iudicabit concilio conuocato eo animo, vt sit consuetudo deinceps. vel non exemplis male iudicantis, sed bene sic. Vel dic non exemplis vnius, sed multorum».

con la legge, in ossequio ad una tradizione che risale ai glossatori e soprattutto ai commentatori, Bartolo[21] in special modo, ma anche Baldo[22], Paolo di Castro[23] e Giasone del Maino[24]. Pare significativo, infatti, che proprio con un allievo di Giasone, Paolo Cittadini, Zasius abbia studiato lo *ius civile* a Friburgo. Questa dipendenza dalla tradizione è chiara fin dal *principium* della trattazione zasiana: «Bartolus dicit legem istam optimam, et tractat materiam consuetudinis, quae est altera pars totius iuris»[25]. L'affermazione, oltre a lasciare intravedere il rispetto e l'interesse con cui Zasius guardava alla grande scuola del Commento, definisce da subito la natura della consuetudine, «altera pars totius iuris». Sembra qui che Zasius faccia riferimento alla tradizione canonistica, in particolare grazianea. Graziano, ai canoni 1-5 della prima *distinctio*, riprendendo le riflessioni di Isidoro di Siviglia, aveva individuato in *ius* un concetto generale, a sua volta divisibile in due *species*, *lex* e *mores*, vale a dire la *consuetudo*. Ma soprattutto, per Graziano *ius* e *consuetudo* finiscono per confondersi, al punto che la *lex* altro non è che *consuetudo in scriptis redacta*, che si contrappone a quella che *in scriptis redacta non est*, e che viene designata con il nome generale di *consuetudo*[26]. Anche per Zasius queste due partizioni del fenomeno giuridico non si collocano su piani rigorosamente distinti, non sono reciprocamente indifferenti[27]. Anzi, la con-

[21] Come vedremo, il discorso zasiano si svilupperà proprio sulla falsariga del commento di Bartolo.

[22] BALDI UBALDI PERVSINI *Commentaria In Primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXXII, ff. 23rA-27vB.

[23] PAULI CASTRENSIS *In Primam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXXV, ff. 12vA-13vA.

[24] IASONIS MAYNI MEDIOL. *In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria*, Venetiis MDLXXXIX, ff. 18rA-23rA.

[25] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 396 *principium*.

[26] E. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, I, cit., p. 2, e inoltre *Decretum Gratiani*, cit., coll. 1-4.

[27] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 712, n. 11, commento a *l. certi condictio*, *§ si nummos*, titolo *de rebus creditis* del Digesto (D. 12, 1, 9, 8): «Cum duae sint columnae in actibus et conuentibus ciuilibus, uidelicet lex et consuetudo».

suetudine può supplire alla mancanza della legge o alla sua desuetudine, e addirittura «legem vincit»[28] o, secondo la formula di Bartolo, «tollit legem»[29]. L'esistenza di una relazione di tipo «osmotico» fra consuetudine e legge risulta chiara anche da un altro fatto: sappiamo già che la consuetudine, come la legge, è suscettibile di essere tratta «de similibus ad similia»[30]. E Zasius esemplifica in modo efficace, a beneficio del «novus practicus», del giurista da poco entrato nell'arengo forense, ponendo il caso di una città le cui consuetudini stabiliscono che, per essere ammessi fra i *decuriones*, è necessario possedere dei beni immobili. Qualora un cittadino non possieda tali beni, ma piuttosto delle rendite perpetue, trasmissibili agli eredi, dovrebbe essere escluso dal consiglio dei *decuriones*, secondo un'interpretazione *ad unguem* della norma consuetudinaria. Peraltro, dice Zasius, è possibile stabilire un'analogia fra i beni immobili e le rendite perpetue, e quindi, poiché la consuetudine è estensibile analogicamente, ne consegue che anche il possessore di tali rendite ha titolo per essere annoverato fra i *decuriones*[31].

Il metodo non è nuovo, eppure sembra significativo che Zasius senta il bisogno di proporre un simile esempio. In primo luogo,

[28] *Ibidem*, col. 397, n. 3, ma anche col. 712, nn. 11-12: «Consuetudo praeualet, fortior est et potior, ut quae immediate ex actibus humanis producatur, cum lex sola constitutione prudentum emergat. [n. 12] Vnde sicut natura arti praeualet, ita consuetudo legi, usqueadeo, quod etiam legislatores decisiones eorum ex quotidianis usibus fundare soleant»; inoltre *ibidem*, III, col. 56, n. 3, commento a *l. non solum proximo*, *§ morte eius* del titolo *de operis novi nuntiatione* del Digesto (D. 39, 1, 8, 6 [4]): «Nihil igitur mirum est si consuetudo uincat legem, quae est causa legis». Vedremo però che le cose non sono, in realtà, così semplici, come appaiono in queste notazioni fatte *en passant*.

[29] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXX, f. 17rA, n. 5, commento alla *l. de quibus*.

[30] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 397, n. 3: «Nota, in consuetudine etiam de similibus ad similia proceditur».

[31] *Ibidem*, col. 397, n. 4: «Unde nouus practicus sic capitula ponat: Item consuetudo huius ciuitatis est, ut qui habet bona immobilia, possit esse decurio. Item, Titius non habet bona immobilia, sed quaedam fixa stipendia, sibi et haeredibus debita. Item, licet super hoc non sit consuetudo, simile tamen est fixa stipendia habere, et habere bona immobilia. Item iure est receptum, quod facta non consueta, trahantur ad facta consueta, propter similitudinem etc.».

infatti, esso dimostra l'interesse per la *practica*, intesa nel senso di attività forense, di giudice, d'avvocato, di *consiliator*, che anima un giurista come Zasius, capace di coltivare interessi umanistici, certamente, ma impegnato a fondo nella vita giuridica e politica del suo tempo, lontano dall'immagine del dotto chiuso nel suo studiolo appartato. In secondo luogo la scelta, in funzione d'esempio, di un problema tutto interno al mondo cittadino denunzia una volta di più l'appartenenza di Zasius a quel mondo, così importante per la cultura giuridica e per la vita politica del primo Cinquecento tedesco[32].

La trattazione zasiana scende poi nel dettaglio. Per l'introduzione di una consuetudine, in genere è sufficiente un periodo decennale, senza riguardo alla distinzione della Glossa accursiana fra atti «inter praesentes et absentes», poiché «populus semper est praesens»[33], secondo un insegnamento bartoliano[34]. Il diritto consuetudinario può assumere inoltre forma scritta senza che questo ne muti la natura: semplicemente, la trascrizione facilita la prova, anzi, costituisce prova essa stessa[35]. Zasius aveva

[32] Per un'analisi del mondo e della cultura giuridica delle città tedesche, si veda ora K.S. BADER - G. DILCHER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, cit. Per l'età medievale, cfr. anche G. DILCHER, *«Chiaro, razionale, si occupa del presente pensando al futuro». Sulla posizione e sul ruolo dei diritti cittadini tedeschi nel Medioevo in una storia del diritto europeo*, in «Nuova Rivista Storica», 74, 1990, 5-6, pp. 489-516.

[33] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 400, n. 33: «Sed quanto tempore inducitur consuetudo? Obtinuit post disceptationes quod decem anni sufficiant: et nihil est quod glosa in uerbo inueterata. et alibi, distinguit inter praesentes et absentes: quia populus semper est praesens, etiamsi aliqui ex eis absint». La distinzione fra *praesentes* e *absentes*, intesi come abitanti nella stessa città o provincia, e mutuata dalle norme romane relative alla *longi temporis praescriptio* (su cui vedi P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1954, pp. 232-233), è presente nella glossa «contradicto» alla *l. cum de consuetudine* del titolo *de legibus* del Digesto (D. 1, 3, 34 [33]), per cui si veda *Digestum Vetus*, cit., p. 29A.

[34] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., f. 19vA, n. 14.

[35] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 400, nn. 28-29: «An consuetudo solis moribus sine scripto introducatur? Bartolus in primo membro superius tractat, arguendo ad partem utranque. Tu dic breuiter, consuetudinem in sui origine sine scripto produci: de quo nemo dubitat, quia moribus introducitur, et ex tacito consensu sic procedit ... Potest autem consuetudo in scripta redigi,

qui ben presente, per sua stessa ammissione, la dottrina di Bartolo. Questi si era chiesto se la mancanza di forma scritta fosse essenziale alla consuetudine, ed aveva risposto distinguendo. La consuetudine non può certamente nascere da un atto scritto, ma può essere posta in iscritto successivamente, a fini probatori, senza per questo mutare la sua natura. La natura di un atto infatti è determinata dalla sua origine, e perciò la forma scritta è essenziale alla legge, non alla consuetudine[36]. È questa la dottrina che Zasius accoglie, semplificando peraltro il ricco argomentare bartoliano.

ut eo sit fixior et magis cognita ... Hinc uidemus consuetudines feudales esse scriptas, et tamen permanent consuetudines: [n. 29] nam quae in sui origine non exigunt scripturam, licet postea in scriptis redigantur, non tamen dicuntur scripto celebrari. Ista enim dicuntur scripta proprie, in quibus in radice scriptura requiritur: sicut est lex, quae sine scriptis nihil ualet: sic et testamenta clausa, sic sunt contractus in quibus conuenit [sic] ab initio ut scriptura fiat ... Caeterum si ex consequenti accedat scriptura ad faciliorem probationem ... in illis nomen originis non mutatur. Sic testamenta per nuncupationem, licet Notarius faciat instrumentum, tamen dicuntur sine scripto procedere»; inoltre, e più in breve, *ibidem*, II, col. 93, n. 8, commento a *l. haeredes aut instituti*, *§ substituere*, e a *l. moribus*, entrambe nel titolo *de vulgari et pupillari substitutione* del Digesto (D. 28, 6, 1, 2 e D. 28, 6, 2): «Licet consuetudo redigatur in legem scriptam, per hoc non perdit esse, nec formam consuetudinis: quod est notabile ... facilior erit probatio huius consuetudinis, postquam est redacta in scriptis».

[36] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., f. 19rA, nn. 7-8 (commento alla *l. de quibus*): «Quaero, vtrum sit de esse consuetudinis, esse non scriptum? Videtur quod sic ... Econtra quod non, quia potest esse scripta ... Praeterea lex, et consuetudo differunt, sicut tacitum, et expressum, vt hic, non sicut scriptum, et non scriptum ... Pro hoc quod vsus feudorum, qui sunt consuetudines, sunt redacti in scriptis ... consuetudo potest considerari, quo ad sui originem, seu introductionem, et tunc impossibile esset quod sit scripta, cum veniat ex tacito consensu populi, vt hic ... Aut quaeris quantum ad sui reformationem, vt ecce, ciuitas est vsa longo tempore aliqua consuetudine, nunc facit eam redigi in scriptis. Hoc potest fieri. Et ita fuit de consuetudinibus feudorum. Lex autem ex necessitate debet scribi ... Posset tamen princeps, si vult facere sine scriptis ... [n. 8] Item quaeritur vtrum postquam est redacta in scriptis, desinat esse consuetudo? Quod videtur, quia omnino non venit ex tacito consensu. Econtra: nam licet contractus sit redactus in scriptis, tamen non dicitur contractus celebratus in scriptis, sed tunc, cum hoc ab initio sit actus ... Quandoque quis facit eam in scriptis redigi, non vt de nouo ius constituat, sed vt iam constitutum probet, et remanet consuetudo sicut primo, licet si facilior probatio ... Quandoque redigitur in scriptis, vt ius constituatur

Secondo Zasius, la consuetudine è provata anche da una sola pronuncia giudiziale che affermi espressamente di fondarsi su di essa, mentre, in mancanza di questa affermazione esplicita che ne certifichi l'esistenza, essa viene «indotta» solo attraverso almeno due sentenze conformi, rese nell'arco di dieci anni[37]. Zasius cioè distingue fra la prova di una consuetudine già

de nouo, tunc etiam consuetudo prima remanet, et ius scriptum valet, vt ius scriptum».

[37] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 403, nn. 49-50: «Si iudex aliquando ita uel aliter consuetum esse pronuntiet, uel causam suae sententiae in consuetudine fundet, ea pronuntiatio etiam si sola sit, probat consuetudinem: quia iudicis sententia fidem facit inter eos quibus praeest ... Nec obstat quod uulgo dicitur, res inter alios actas, alijs non praeiudicare: quia hoc uerum est quo ad iura priuata Titij uel Sempronij: sed si ad ius publicum respiciat ista sententia, ita alijs praeiudicat quod inducit consuetudinem. Caeterum si quem forte causa tangeret, qui uellet probare non esse consuetudinem, is audiretur ... Et sic sententia qua pronuntiatur ita esse consuetum, fidem facit praesumptam, non indubitatam, ut sic capitula possint ponere aduocati recentes. [n. 50] Conclusio tertia: Si consuetudo nec in scriptis est redacta, nec iudicis ore pronuntiata, si tamen per duas sententias super aliquo actu intra decem annos iudicatum esse constiterit, iam consuetudo relucet». Quest'ultima conclusione era già stata assunta da Zasius (*ibidem*, col. 400, nn. 30-32): «Sed quot actus ad consuetudinem inducendam requiruntur? glosa nostra hic in uerbo, inueterata, disceptat: quia aliqui dixerunt tot actus requiri ut non extet initij memoria ... Quidam dicebant unum actum sufficere: quod nihil est ... Vnde post disceptationes hoc obtinuit, ut si sit consuetudo iudicialis, necessarius sit binus actus ad minimum, ita quod iudex libellos querimoniarum contra consuetudinem oblatos bis reiecerit, aut pro consuetudine bis pronunciarit, siue in iudicio sit contradictum, siue non sit contradictum, secundum duplicem intellectum l. cum de consuetudine. cum glosa ibi infra eodem <titulo> ubi aliqui textus (si glosae credimus) habent Etiam non contradictorio iudicio. Alij textus carent negatiua, ut communiter noster textus. sed nihil refert: quia uterque intellectus in idem recidit, et ista consuetudo est facilis probationis, et non onerat allegantem. Sed quomodo hoc recipias, cum imperator prohibeat exemplis iudicari ... Respondet hic glosa in dicto uerbo, inueterata. in fine quod non iudicatur in proposito exemplis, sed de consuetudine iudicatur, quae probatur per exempla. et ita intellige dictam glosam in iij parte ibi, sed qualiter ex decennio? loquitur enim de consuetudine iudiciali. [n. 32] Caeterum si sit consuetudo extraiudicialis, id est, extra iudicium usurpata, ista requirit maiorum [o *maiorem*?] actuum frequentiam quam in iudicijs». Noto solo brevemente come l'interesse di Zasius per la filologia, pur manifesto nello scrupolo con cui sottolinea la presenza di una variante del testo (precisamente di D. 1, 3, 34 [33], come risulta peraltro anche dalla glossa «contradicto», in *Digestum Vetus*, cit., p. 29A), sia però

abbastanza consolidata da essere percepita come tale, e quindi espressamente utilizzata in giudizio, prova per cui è sufficiente una singola pronuncia di un giudice che ne faccia applicazione, e la prova di una consuetudine «nuova», che si è venuta formando con gradualità attraverso la prassi giurisprudenziale. Nel momento in cui quella prassi viene proposta come diritto, essa va provata attraverso l'allegazione di almeno due sentenze conformi. Ancora una volta il giurista tedesco mostra un'evidente dipendenza da Bartolo. Era stato quest'ultimo infatti a ritenere sufficiente un'unica sentenza definitiva per provare l'esistenza di una consuetudine[38]. Ed era stato ancora lui, allontanandosi, a suo stesso dire, dall'insegnamento degli orleanesi e del suo maestro Cino, a considerare provata una consuetudine, qualora due sentenze pronunciate nell'arco di dieci anni, pur senza dichiarare espressamente l'esistenza di una consuetudine, avessero dimostrato la diffusione di un costume[39].

Zasius si discosta invece dall'*opinio* bartoliana a proposito del valore, ai fini probatori, dell'affermazione di un *doctor* circa l'esistenza di un determinato uso[40]. La dottrina di Bartolo si fon-

subordinato alle necessità «pratiche» ed interpretative del giurista, a cui non interessano le varianti che non avrebbero, in ogni caso, alcun effetto su ciò che potremmo chiamare «assetto normativo».

[38] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., f. 20rB, n. 21: «Iudex pronunciauit inter duos, talem esse consuetudinem, an haec pronuntiatio, facit fidem inter omnes ... [Azzone sembra ritenere di sì, altri sono di opinione contraria, perché] regula est quod res inter alios acta, alijs non praeiudicat ... Ideo videtur sic distinguendum, Aut iudex hoc sententiauit diffinitiue, causa cognita, probat apud omnes. Aut interlocutorie, et tunc secus».

[39] *Ibidem*: «Producuntur duae sententiae latae intra x. annos, in quibus tota haereditas primogenito est adiudicata, non tamen est scriptum in sententia, quod talis sit consuetudo, tunc si quaeris, an ex istis sententijs tantum probetur consuetudo. Doctores Vltramontani [i maestri di Orléans] circa hoc inhaerent fantasijs eorum magis, quam rationi, et dicunt, quod hoc non sufficit, sed dicunt quod si ciuitas habet mille homines, quod debet probari, quod sunt latae tot sententiae, et coram tot hominibus, quod faciant maiorem partem populi, alias in dubio praesumitur cuilibet sententiae interfuisse viginti homines. Iste [*sic*] sunt truffae licet Cynus [Cino da Pistoia] in hoc resideat. Tu dic audacter quod probata est consuetudo».

[40] Intorno alla prova, ed in particolare alla prova testimoniale, cfr. A. GIULIANI, *Prova*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, pp. 518-579, e dello

dava sull'assimilazione dei *doctores* ai poeti, ai filosofi, ai banchieri, ai quali, secondo diritto, si deve prestar fede nelle cose concernenti la loro professione. Poiché la professione dei *doctores* è l'*interpretatio iuris*, ed essi sono stati investiti di tale compito pubblicamente, in seguito ad un severo esame, ne consegue che bisogna loro credere quando affermano che esiste una consuetudine[41]. Invece Zasius respinge questa analogia, sulla base dell'osservazione che la professione dei *doctores* non consiste nel conoscere le consuetudini, poiché queste sono conosciute ed introdotte dal popolo. Esse infatti non constano di libri e dottrine, ma del consenso popolare e di comportamenti attivi, rispetto ai quali il *doctor* è solo «lixa, calo, apparitor, uel cerdo», in una parola un servitore:

«Sed quid si per Doctores sit aliqua consuetudo in scriptis redacta? ... Item quid si Doctor scribat in consilio, hoc uel illud esse consuetudinis, an per hoc consuetudo sit probata? Bartolus hic arguit ad partes, tenet tamen quod scriptum Doctoris probet, cum dicit aliquid esse de consuetudine. Mouetur,

stesso autore, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1971.

[41] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., f. 20rA-B, n. 21: «Quandoque redigitur [consuetudo] in scriptis a doctore ... De hoc an talis scriptura sufficiat, vel requiratur alia probatio, potest dubitari. Et videtur quod non sufficiat, sed requiratur alia probatio: quia dictum vnius non sufficit ... Econtra credo quod sufficiat, nisi probetur contrarium. Nam authoritas poetae, vel alterius excellentis viri probatur in arte sua ... Ergo auhoritas [*sic*] excellentis doctoris. Praeterea creditur libro argentariorum, cuius officium est commissum ex publico ... ergo, et doctori, quia ei cum tanta examinatione, officium doctoratus publica authoritate decernitur. Praeterea dicitur doctorum interpretatio est probabilis, non necessaria, nec in scriptis redigenda ... Ideo autem dicitur non necessaria, quia ei non statur, si probatur contrarium». Si veda pure BARTOLUS A SAXO FERRATO, *Tractatus testimoniorum*, in BARTOLUS A SAXO FERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venetiis, Apud Iuntas, MDLXX, ff. 162rA-168vB, in particolare f. 163rB, n. 12: «Testis dixit aliqua vera esse, quia credit sic, eius dicto standum non esse ... nisi in his, quae consistunt in artis peritia, vt medici, et obstetrices, et similes, qui de credulitate deponunt. Non enim sunt proprie testes, sed magis vt iudices assumuntur ad illum causae articulum iudicandum». Sul *Tractatus testimoniorum* cfr. D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «Tractatus testimoniorum» bartoliano*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 107-125.

quia dictis poëtarum et philosophorum statur ... Item cuilibet in sua arte credendum est ... Item creditur libris argentariorum ... Et facit, quia multa exquisitione examinantur Doctores et eorum interpretatio est probabilis ... [n. 48] Tu audacter tene contrarium: quia sicut unius etiam praecellentis dignitatis uiri dicto non creditur ... ita nec Doctoris in his quae facti sunt, et in facto consistunt, sed consuetudo est facti ... et facta, per sensum, non per discursum intellectus aut doctrinas cognoscuntur ... Et omnes Bartoli rationes nihil sunt, quia poëtis, philosophis, historicis, argentarijs creditur de eorum professione. At professionis Doctoris non est scire consuetudines, quia consuetudo ex populo discitur, quia consistit non ex libris et doctrinis, sed consensu populi et actibus, in quibus Doctor nihil magis est quam lixa, calo, apparitor, uel cerdo. Denique cum Doctor de consuetudine scribit, aut non specificat locum ubi sit talis consuetudo, et eius dictum est incertum: quia pro uarietate locorum uariae sunt consuetudines ... Aut specificat locum, tunc nulla datur ratio, cur ei potius quam alteri credatur de plebe. Hoc forte admiserim, quod cum glosae iam diu sint receptae, ducentis et eo amplius annis, ista diutina obseruatio posset facere ut eis credatur consuetudinem allegantibus, donec contrarium probaretur. Sed quod sine delectu, impune passim Doctori etiam doctissimo credatur alleganti consuetudinem, hoc tamen non est uerum, quam ab omni ratione recedit»[42].

Secondo Zasius (che anche in questo segue Bartolo)[43] la legge e la consuetudine, pur distinte, si completano a vicenda. Così

[42] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 403, nn. 47-48.

[43] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., f. 17rB-17vA, n. 5: «Cum quaeritur de effectu consuetudinis, dic, aut consuetudo est secundum legem aut praeter legem, aut contra legem. Primo casu, quando legem interpretatur, quandoque eam confirmat, et dicitur potius confirmatio legis quam consuetudinis ... Secundo casu quando est praeter legem, indistincte seruanda est vt in feudo ... Tertio casu quando est contra legem subdistingue, quia aut contra legem diuinam, et eam abrogare non potest, quia par in parem non habet imperium ... multo minus, minor in maiorem ... Si vero est contra legem naturalem, et tunc consuetudo non potest eam tollere, quia est ius naturale, et immutabile ... et eo modo non potest tollere ius gentium, quod est iure naturali inductum ... et parificantur inter se ... Si uero est contra ius ciuile, et tunc aut contra libertatem ecclesiae et non ualet ... Aut contra publicam vtilitatem, et adhuc non valet contra legem, sicut nec lex ... Si vero est contra vtilitatem priuatam, et tunc aut lex est derogatoria consuetudini, aut non. Primo casu, consuetudo non operatur contra legem ... In secundo casu, aut lex praecedit, et consuetudo sequitur, aut econtra. Primo casu, aut consuetudo est generalis, et generaliter vincit legem ... Aut est specialis, et tunc non vincit legem, generaliter ... Et hoc obtinet, nisi consuetudo esset erronea, quia tunc non habet effectum, vt seruetur in similibus casibus ...

la consuetudine *secundum legem* interpreta la legge, se questa è dubbia, ovvero la conferma, se è certa, imprimendole il sigillo della stabilità. Qualora invece sia *contra legem*, bisogna distinguere. Se si oppone al diritto naturale o delle genti, o a maggior ragione a quello divino, allora non vale, a meno che per una giusta causa non introduca un temperamento, un'ulteriore distinzione, come accade a proposito del numero dei testimoni richiesti per la prova degli atti giuridici:

«Quis sit effectus consuetudinis. Et certe uarij sunt, quia consuetudo aut interpretatur, aut tollit, aut extenditur, aut quaedam miscellanea facit. Videamus de singulis per conclusiuas doctrinas: unde primo circa interpretationem sit ista conclusio: Consuetudo quae a lege non dissidet, eam uel interpretatur, si dubia sit: uel firmat, roborat, si certa fuerit ... uel certe imitatur ius commune, si praeter legem sit ... Vtilitas ex hoc relucet: quae enim lex firmatur consuetudine, ea non cadit, sed habet robur perpetuum: cuius diuersum reciperetur, si hoc robur non accederet ... Simile est si debitor debitum agnouerit: haec enim agnitio fortificat cautionem obligatoriam, ut impediatur praescriptio, uel coepta tollatur. [n.68] Circa sublatiuum effectum sit ista conclusio prima: Si consuetudo sit contra legem naturalem et iura gentium, quocunque loco accipiatur ius naturale, quod in radice idem est cum iure gentium ... ista consuetudo non ualet, quia iura naturalia sunt immutabilia ... multo fortius si consuetudo sit contra ius diuinum ... [n. 69] Fallit conclusio, nisi ex iusta causa ius naturale uel diuinum, consuetudine aliqua temperetur aut distinguatur, ut licet iure diuino duo sufficiant testes, potest tamen induci consuetudine, quod in aliquo actu non sufficiant, ut est in testamentis: item et in maleficijs, iuxta quarundam ciuitatum Imperij consuetudines»[44].

Si vero praecedit consuetudo, et lex sequitur, tunc non tollit legem ... licet decretistae a nobis varient ... Nam dicunt quod generalis lex sequens, non tollit statutum ciuitatis. Ratio est, quia lex principis, non extenditur ad ea quae princeps praesumitur ignorare, sed statuta princeps praesumitur ignorare, quia consistunt in facto».

[44] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 406, nn. 67-69. Sull'immutabilità del diritto divino e naturale, cfr. U. NICOLINI, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1952, G. GORLA, *«Iura naturalia sunt immutabilia». I limiti al potere del «principe» nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVII*, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Firenze 1982, pp. 629-684, e infine D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992.

Le Sacre Scritture si accontentano in questo caso di due testi[45], ma per consuetudine è invalso l'uso di richiederne di più per la prova di certi atti, ad esempio i testamenti. Così il Decalogo dice «non occides» (Ex 20, 13), ma consuetudini, statuti e leggi introducono delle eccezioni, dei temperamenti[46]. E ancora la legge evangelica dice che a chi ci prende la tunica dobbiamo lasciare anche il mantello[47], ma la consuetudine, la legge, gli statuti e il diritto delle genti affermano che è lecito respingere la violenza con la violenza[48]. Dietro alle parole del giurista tedesco sta senza dubbio ancora Bartolo, da cui sono tratte alcune esemplificazioni[49], ma c'è anche dell'altro. I teologi scolastici,

[45] Cfr. Mt 18, 15-16: «Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te, et ipsum solum: si te audierit, lucratus eris fratrem tuum: si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum»; inoltre Dt 17, 6 e 19, 15, rispettivamente «In ore duorum aut trium testium peribit qui interficietur. Nemo occidatur, uno contra se dicente testimonium» e «Non stabit testis unus contra aliquem, quidquid illud peccati, et facinoris fuerit: sed in ore duorum aut trium testium stabit omne verbum».

[46] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, coll. 406-407, n. 69: «Item in praecepto, Non occides: consuetudines et statuta, leges, temperant hoc praeceptum».

[47] Mt 5, 40: «Et ei, qui vult tecum iudicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium»; Lc 6, 29: «Et qui te percutit in maxillam, praebe et alteram. Et ab eo qui aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere».

[48] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 407, n. 69: «Lex euangelica dicit cedendum esse ei qui tecum contendat, et auferenti togam etiam dimittendum pallium: at consuetudo, lex, statutum, iura gentium etiam docent uim ui esse repellendam».

[49] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., commento alla *l. omnes populi*, titolo *De iustitia et iure* del Digesto (D. 1, 1, 9), f. 10vA, nn. 21-22: «Quaero principaliter de quibus, seu super quibus possint fieri statuta? Et si quidem statuta fiant super his, quae nullo iure disposita sunt, valent ... Si autem fiant super his, quae disposita sunt a iure naturali, vel gentium, non valent, tollendo in totum, sed in aliquo derogando, vel addendo ... [n. 22] Secundo iuxta praedicta quaero, an possit fieri statutum de his, quae disposita sunt a iure diuino? Et videtur quod non: nam aut statuit idem, quod ius diuinum, et videtur superfluum ... Aut disponit aliter, et tunc videtur non posse, ne minor tollat legem maioris ... Econtra videtur quod sic, quia ius ciuile praecipit septem testes adhiberi in testamento, tamen de iure diuino in ore duorum, vel trium stat omne verbum ... Item ius diuinum dicit? [*sic*] Non occides, et tamen a iure ciuili in pluribus casibus permittitur ... tu

ricorda Zasius, sostengono che «sententiam evangelicam non esse legem, sed consilium», opinione che è conforme al diritto, mentre Martin Lutero sposa quella contraria. Quella luterana però è una dottrina, dice il giurista tedesco, che «in nostra ecclesia incederet sine veste nuptiali».

È significativo poi che Zasius chiami a testimoni del suo rifiuto della dottrina luterana non teologi e uomini di Chiesa, ma «omnes advocatos et notarios»[50]. Sembra che egli, da giurista,

distingue, aut ea, quae de iure diuino statuta sunt, mere spirrtualia [*sic*] sunt, et tunc super his nec Imperator, nec populus potest condere legem ... Aut sunt temporalia, et tunc, aut de iure diuino non est simpliciter constitutum, vt in illo praecepto. Non occidens. [*sic*] Nam alibi permittitur ex causa cum dicit, quod occidatur: et ex alijs causis: tunc ex causa potest permitti per leges, et statuta, quod quis occidatur ... Aut de iure diuino, est simpliciter statutum, tunc aut causa legis excludit peccatum, et valet lex siue statutum, vt patet in testamento vbi requiruntur septem testes, et ideo non sufficiunt duo, quia tunc lex presumitur dolose et fraudulenter fieri ... propter quam violentam presumptionem, iuri diuino additur, quod dicit, in ore duorum, vel trium, etc. et illa causa excludit peccatum, quod si verum est, dolose, et fraudulenter factum esset. quod constat apud nos iuris praesumptione, non tenetur haeres seruare, sed in foro conscientiae disputent theologi ... Aut causa legis, vel statuti non excludit peccatum, et non valet lex, vel statutum derogans iuri diuino. Exemplum de iure Imperiali. Alienatio rei dotalis non valet, nec confirmatur per iuramentum ... cuius causa est fauor dotis. Item pactum factum a filia ne succedat, non valet, nec confirmatur iuramento. Ratio, quia pactum est de futura successione ... Istae leges non valent. Ratio, quia propter tales causas non excluditur peccatum, cum propter eas non sit licitum deierare ... Idem in legibus, quae permittunt malefidei possessorem praescribere, quae leges non valent, quia non excludunt peccatum».

[50] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, I, cit., col. 407, n. 69: «Quapropter theologi scholastici dixerunt sententiam euangelicam non esse legem, sed consilium: quod enixe et asseueranter oppugnat Martinus Lutherus, uolens esse praeceptum, qui detestatur iura nostra loco. At ista Lutheri sententia, in nostra ecclesia incederet sine ueste nuptiali: testes cito omnes aduocatos et notarios». Per l'immagine della veste nuziale, cfr. Mt 22, 1-14. La citazione di Lutero, priva di qualsiasi rinvio ad una specifica opera, fa riferimento ad una dottrina che ritorna sovente nel pensiero luterano; si vedano, ad esempio, i *Decem Praecepta Wittenbergensi predicata populo per P. Martinum Luther Augustinianum* (1518), in D. MARTIN LUTHERS *Werke. Kritische Gesammtausgabe*, I, Weimar 1883, rist. anast. Weimar - Graz 1966, pp. 394-521, e in particolare il commento all'ottavo precetto, «Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium», p. 508, rr. 28-36: «At hic dignissime consyderandum capitulum vi. Cor: primae, ubi Apostolus reprehendit, quod propter saecularia, id est temporalia et

voglia rafforzare le argomentazioni teologiche e scritturali con gli strumenti del diritto, in primo luogo soprattutto con la *practica*. L'interesse per Lutero, la sua dottrina e le polemiche religiose doveva essere comunque piuttosto forte, a giudicare da un'altra citazione, che ricorre nello stesso commento alla *l. de quibus*. Questo riferimento è però di segno del tutto opposto all'altro. Lutero viene infatti citato per approvarne la sottigliezza logica ed argomentativa, a proposito del rapporto fra affermazione e negazione[51]. Così, dice Zasius, l'affermazione che un certo comportamento è consueto implica che il comportamento contrario non lo è: «Quod facit pro Martino Luthero, qui improbat doctrinam Theologorum distinguentium inter praecepta affirmativa et negativa: nam in affirmativis dicit contineri negativam, et e diverso»; si tratta, sono parole di Zasius, di una dottrina elegante, che consente di conservare validità al modo comune di parlare, per cui si inferisce l'inesistenza di una consuetudine

victualia, iudicia haberent et non magis fraudem paterentur. Item Christus iubet, etiam pallium dari auferenti tunicam &c. Sed dicitur, quod sunt consilia, non praecepta, nisi ad praeparationem animi. Ego autem illam praeparationem animi mirabilem non intelligo, quae nunquam procedit et pervenit ad opus, Et B. Augustinus, qui exemplum Christi adducit, quod coram Anna accipiens alapam non praebuerit et aliam, meo iudico non recte intellegitur, ac per hoc male defenduntur ipsi». Una critica si ha anche nella *De abroganda missa privata Martini Lvtheri sententia* (1521), in D. MARTIN LUTHERS *Werke. Kritische Gesammtausgabe*, VIII, Weimar 1889, rist. anast. Weimar - Graz 1966, pp. 398-476: p. 461, rr. 13-15; ancora, si veda *De votis monasticis Martini Lvtheri ivdicium* (1521), *ibidem*, pp. 564-669, in particolare pp. 580-582, e soprattutto p. 582, rr. 25-26: «Claret ergo omnia praedicta eorum consilia esse vere et absque dubio necessaria praecepta».

[51] Si vedano i *Decem Praecepta*, cit., pp. 470-471 (commento al quinto precetto, «non occides»), specie p. 470, rr. 4-18: «Tercio ex eadem caligine concludunt, quaedam esse praecaepta tantum negativa, quaedam affirmativa. hoc iterum non est verum, nisi corticem syllabarum teneas. Nam illo praecepto 'Non occides' exprimit vehementissimam affirmativam, scilicet illam 'Esto mitis et ex corde mansuetus ac patiens et quietus et pacificus'. Negativa enim in scripturis ideo ponitur, quia affirmativa non est tam vehemens ... Nam et Apostolus Rom: vii. exponit illud 'Non concupisces' affirmative, dicens: quod volo bonum, id est, contrarium concupiscentiae, scilicet castitatem et amorem, non facio: facere enim positive significat. Igitur hoc praeceptum est quidem negativum secundum litteram, sed affirmativissimum secundum spiritum, quia dominus requirit, ut sint mites et pacifici».

dall'esistenza della consuetudine opposta[52]. Questi due passaggi ci mostrano uno Zasius attentissimo al dibattito religioso dei suoi anni, pronto a farvi riferimento e a inserirvisi con argomentazioni giuridiche e, per converso, pronto anche a trarne spunti utili per lo studio e l'insegnamento, anche se tali spunti giungevano da parte luterana[53].

Un ulteriore temperamento consuetudinario dello *ius gentium vel naturale* è quello degli istituti nati *ex iure supposititio*, cioè nati «suppositis pravis voluntatibus hominum», come è il caso della *servitus ex bello*, introdotta perché, certo, è bene per gli uomini nascere liberi, ma è meglio per i prigioneri di guerra vivere *servi* che morire liberi, come dice Zasius «summando» il titolo *de iustitia et iure* del Digesto[54] (D. 1, 2). Tuttavia l'effica-

[52] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 406, n. 66: «An non ex actibus consuetudo nascatur ... Et dic, ex non actibus induci consuetudinem, inferendo scilicet, non tollendo: ut, cum est consuetudo certorum actuum probata, iam infertur consuetudo in non actibus. Si est consuetum quod uxor succedat marito, iam probatum est non esse consuetum quod non succedat. et sic infertur ex actibus positiuis consuetudo negatiua ... quod facit pro Martino Luthero, qui improbat doctrinam Theologorum distinguentium inter praecepta affirmatiua et negatiua: nam in affirmatiuis dicit contineri negatiuam, et e diuerso. Et per hanc elegantem doctrinam potest seruari modus loquendi laicorum cum dicunt, hoc uel illud fieri contra mores, usum, consuetudinem. et interrogati, quare? dicunt hoc nunquam fuisse consuetum apud eos. Per quod saluantur aliquando testes idiotae cum deponunt esse consuetudinem, ex eo, quia illud factum nunquam fuerit consuetum».

[53] Per l'atteggiamento di Zasius nei confronti della dottrina luterana è interessante la lettera che il giurista tedesco indirizza ad Erasmo, datata Friburgo in Brisgovia, 20 marzo 1522: «Equidem de Lutheri doctrina iudicare meum esse non existimo, eius rei inexpertus. Dico tamen, mihi quaedam in ea comprobari, quaedam uero contra. Generaliter id semper sensi, Omnem doctrinam, si a Deo non prodeat, breui cadere: durare uero, si spiritu diuino dirigatur» (UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., V, col. 488).

[54] *Ibidem*, I, col. 16, nn. 13, 15-17: «Ex iure naturali prodijsse Maris et foeminae coniugationem, Liberorum et foetuum procreationem, et eorum educationem. Ab aduersis sese defendere, et omnino ea, ad quae naturae uis citra culpam impellit ... [n.15] Ex iure gentium priore, religio ad Deum, maris et foeminae connubium, parenre [*sic*] patriae et parentibus, uim propellere moderata defensione ... Denique, et quod hospes sit ab hospite tutus ... Qui tamen naturae nexus moderari et limitari potest, ut certa portio filijs relinquatur, prout est legitima ... [n. 16] Ex Posteriori iure gentium oriuntur

cia dello *ius supposititium* può essere circoscritta dalla pietà cristiana, ad esempio vietando la *servitus ex bello*. Ancora, lo *ius gentium* ha introdotto molte solenni formalità nelle procedure di dichiarazione di guerra, che nel corso del tempo, per giusta causa, sono mutate[55].

La consuetudine può perfino sopravvivere ad un successivo intervento del legislatore, salvo che costui abbia disposto *certa scientia*, cioè avendo precisa conoscenza dell'esistenza di una consuetudine contraria, e quindi l'abbia espressamente abrogata. Se la legge è generale e la consuetudine invece speciale, quest'ultima prevarrà *specialiter*, mentre la legge conserverà la sua efficacia in via generale. Nel caso invece di un conflitto fra una legge ed una consuetudine entrambe generali, allora, a meno di espresse abrogazioni, sarà la consuetudine a prevalere[56].

Seruitutes, Manumissiones, Bella, Captiuitates, Regna, Dominia distincta: quod tu intelligas scilicet, sine communicatione: nam semper fuit Meum et Tuum etc. ... Denique et Disseparatio populorum, Agrorum fines, Commercia, Contractus ... Quartum accipiamus, et colligamus, [n. 17] quod licet bonum et aequum coniugantur ... inuenitur tamen ... bonum et non aequm [*sic*], ut est Vsucapio ... Item aequum et non bonum inuenitur, ut quod maritus non sit administrator in bonis mulieris. Et quomodo haec fieri possunt, cum nec aequitas a bono recedat, nec e conuerso? Dic illa intelligi per suppositionem causatiue, et per respectum: non simpliciter, uel absolute. Potest enim ex causa aliqua supposita bonum esse, quod simpliciter non est bonum. Homines enim liberos nasci, bonum est simpliciter ... Sed si captus debet occidi, melius est seruum esse et uiuere, quam liberum mori. Sic, licet simpliciter non sit aequum, domino res suas auferri, tamen bonum est causaliter, imo publicum bonum est, res usucaptas retineri, ne dominia in incerto fluctuent, et ne lites sint immortales».

[55] *Ibidem*, I, col. 407, nn. 70-71: «Suppositis prauis uoluntatibus hominum introductum est [ius supposititium], quo iure coeperunt seruitutes. Potest enim consuetudine introduci ut nulla oriatur seruitus bello, id quod Christiana pietate passim usu receptum est: et dic circa istum effectum ut supra diximus in statutis, in l. omnes populi. supra tit. ij. [D. 1, 1, 9] si iura gentium, mores actuum indifferentium introducerent: possent enim ex iusta causa isti mores in ciuitatibus non teneri. Nam multa solennia fuerunt aliquando circa bella indicenda de iure gentium, quae hodie magna ex parte sunt mutata. et ita posses in similibus colligere».

[56] *Ibidem*, I, col. 407, nn. 72-74: «Consuetudo contra dispositionem iuris communis pugnans eam uincere potest et tollere, etiam si consuetudo legem praecesserit, ut hic est textus et melior textus in c. j. de constitutionibus lib.

La dottrina zasiana ancora una volta deriva da quella insegnata da Bartolo, che però faceva ricorso ad un metodo più pesantemente dialettico[57].

Zasius invece cerca di semplificare l'esposizione bartoliana, in ciò obbedendo certamente ai nuovi orientamenti umanistici, che

vj. [c. 1, VI, I, 2] ubi Papa satis notabiliter dicit, quod consuetudines etiam praecedentes non uelit loco moueri lege lata, nisi sciens consuetudinem tulerit. Et haec est uera mens illius effectus, quicquid dicant Doctores. Quapropter si legislator sciat consuetudinem, et in diuersum ferat legem, haec lex praeualet ... [n. 73] Vnde dicta conclusio fallit primo, si legislator expresse improbarit consuetudinem, dicta consuetudo est de nihilo, siue praecedat, siue sequatur ... [n. 74] Secundo fallit si sit consuetudo specialis loci alicuius: ista enim specialis consuetudo licet tollat legem in loco morae, tamen non tollit eam generaliter ... Si autem esset generalis consuetudo alicuius terrae, sicut fuit in Germania superiori, ut nepotes non succederent cum filijs, ista consuetudo legem generaliter tolleret».

[57] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., commento alla *l. de quibus*, ff. 18vB-19rA, n. 5: «Aut consuetudo est secundum legem, et eius virtus est interpretari, si est dubia, et corroborare, si est certa ... Aut est praeter legem in casu omisso, et tunc eius virtus est legem imitari, vt tantum valeat eo casu, quantum lex scripta ... Aut contra legem, et tunc aut contra ius naturale, vel gentium, vel diuinum, dic vt dixi circa statuta supra in l. omnes populi de iustitia, et iure [è appena il caso di notare che un rinvio del tutto analogo è fatto anche da Zasius, in UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, col. 407, n. 70, come si può vedere *supra*, nota 55]. Aut contra ius ciuile, et tunc aut legem improbatur consuetudo, et non valet ... Aut a iure ciuili non improbatur, sed alias est contra iuris ciuilis dispositionem, et tunc aut consuetudo praecedit, aut sequitur. Primo casu aut legislator sciebat talem esse consuetudinem, vel expresse voluit eam tolli, et tollitur ... Aut ignorabat, quod in dubio praesumitur, et non tollitur consuetudo ... Secundo, quando consuetudo sequitur, et tunc, aut consuetudo fuit inducta errore, non ratione, et dicas tunc, vt habetur in lege quod non ratione [D. 1, 3, 39 (38): «Quod non ratione introductum, sed errore primum, deinde consuetudine optentum est, in aliis similibus non optinet»], aut fuit inducta ratione, et ex certa scientia, et tunc aut generalis, et generaliter vincit legem, vt hic, aut specialis, et specialiter vincit». Intorno al rapporto degli statuti con il *ius divinum*, Bartolo rinvia al suo commento alla *l. omnes populi*, in BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., f. 10vA, nn. 21-22, per cui cfr. *supra*, nota 49. Per il commento zasiano alla stessa *lex* giustinianea, che dipende strettamente da quello bartoliano e tratta anche il problema del rapporto tra i fori, si veda UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, coll. 261-263, nn. 13-22. Per quanto concerne la questione dei fori, si veda ora P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, pp. 219-267, soprattutto pp. 231-236.

reclamavano un alleggerimento del macchinoso argomentare, tipico della logica medievale[58].

Per quanto riguarda infine l'estensibilità della consuetudine *de similibus ad similia*, si pone un altro problema. Se infatti l'analogia è possibile a partire sia dalla consuetudine che dalla legge scritta, per il giurista la scelta si presenta difficile. Sulla falsariga di Bartolo, che segue riprendendone anche gli esempi[59], Zasius ritiene che in questo caso è la legge scritta a prevalere, poiché trova il suo fondamento nell'espresso consenso popolare, laddove la consuetudine deriva da un consenso tacito. Così, ad esempio, qualora ci si chieda se l'incremento di un fondo, causato da un'alluvione, venga acquistato dall'enfiteuta ovvero

[58] Si osservi quanto dice Zasius commentando la *l. omnes populi* (UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, coll. 260-261, n. 5): «An autem quaelibet communitas possit condere ius proprium, id est, statuta, et super quibus rebus, et an possint mutari, et qualiter intelligantur, cum quibusdam alijs, Bartolus hic prope per xx. columnas tractat [l'osservazione è piuttosto precisa. Nell'edizione veneziana del 1570 il commento bartoliano si estende per ventidue colonne]. Nos magis necessaria quodam epitomate colligentes, enchiridion oculare et quotidianum ponemus».

[59] BARTOLUS A SAXO FERRATO, *In Primam ff. veteris*, cit., f. 18vA, n. 2: «Videtur, quod in casu lege, et consuetudine non deciso, sit recurrendum ad simile legis ... hic [nella più volte citata *l. de quibus*] dicitur quod simile consuetudinis ... Solutio. Dicunt quidam quod hic obtinet, quando simile legis non reperitur. Certe hoc non posset accidere, vel raro ... Alij dicunt quod illa determinetur per istam, vel recurretur ad simile legis, quando deficit simile consuetudinis. ad hoc assignant rationem, sicut fortior est consuetudo quam lex ... Ita fortius est simile consuetudinis, quam simile legis ... Quod non placet, quia consuetudo tollit legem propter tacitum consensum populi, quae ratio cessat in simili consuetudinis, in quo non est talis consensus, ideo non tollit legem ... Dic aut non reperitur simile legis, et recurritur ad simile consuetudinis si habetur, vt hic, secundum veram solutionem. Aut reperitur simile legis et consuetudinis, et tunc aut casus emergit circa ea, de quibus non tractatur in lege, vt in feudis. et tunc recurritur ad simile consuetudinis ... Aut casus nouus emergit circa ea de quibus in lege tractatur, sed si talis casus non est expressus, tunc recurritur ad simile legis, omisso simili consuetudinis ... Exemplum, quaeritur an emphyteutae cedat incrementum alluuionis? Hoc non reperitur expresse sed habemus simile consuetudinis in feudis ... Item habemus simile legis, quia fructuario cedit tale incrementum ... et istud inspicitur ... licet feudatarius sit magis similis emphyteutae, eo quod habet vtile dominium. Praedicta vera, nisi consuetudo vel lex sit contra rationem, quia tunc non trahitur ad similia».

dal proprietario, sono possibili due differenti risposte, a seconda di quale norma si estenda. La prima possibilità di procedere *de similibus ad similia* riguarda una norma consuetudinaria, e precisamente quella norma feudale secondo la quale l'*incrementum alluvionis* non viene acquistato dal vassallo. La seconda invece fa riferimento ad una norma romana per cui il suddetto *incrementum* spetta all'usufruttuario. Secondo Zasius prevale l'analogia fondata sulla legge scritta, per cui l'enfiteuta è comparabile all'usufruttuario, e quindi è lui ad acquistare l'*incrementum alluvionis*. Un'eccezione a questa regola è possibile solo qualora il caso non espressamente regolamentato non abbia nessun rapporto con la legge scritta, come accade nelle questioni feudali. Allora il conflitto fra un procedimento *de similibus ad similia* che muova dalla consuetudine ed uno che invece si basi sulla legge scritta non può essere risolto se non a favore del primo, in quanto fondato su di una norma di natura affine[60].

[60] UDALRICI ZASII *Opera Omnia*, cit., I, coll. 407-408, nn. 77-79: «Consuetudo rationabilis ad casus similes extenditur, ut sic in ea locum argumentum habeat a simili ... [col. 408, n. 78] Fallit haec conclusio, si cum similitudine consuetudinis concurrat similitudo legis: ut, si factum occurrat quod sit simile consuetudini, et sit etiam simile scriptae legi, tunc potius secundum legem regulabitur quam secundum consuetudinem ... Et hoc casu potentior est lex quam consuetudo: quia lex ex consensu expresso populi, at consuetudo ex tacito consensu nascitur: [n. 79] sed expressa potius recipiunt characterem similitudinis quam tacita: quod per naturam patet. Vnde cum quaeritur, an incrementum alluuionis cedat emphyteotae, hic habemus simile consuetudinis feudalis, quia uasallo non cedit incrementum alluuionis ... Item habemus simile legis scriptae, scilicet usufructuarium ... nam incrementum cedit usufructuario. Tu hoc loco emphyteotam utri comparabis? an uasallo, an usufructuario? nam cum utrisque habet similitudinem. Certe cum usufructuario comparabitur: quia fortius imprimit hoc loco lex scripta quam consuetudo ... Temperabis tamen hanc fallentiam, nisi factum esset eius naturae, quod nihil haberet cum lege scripta commune, sicut sunt feuda, quorum nulla lex scripta meminit: unde talia facta ad legem scriptam non possent reduci, sed ad simile consuetudinis». Vale la pena di osservare come Zasius, parlando del consenso popolare espresso o tacito, e della sua estensibilità *de similibus ad similia*, colga esattamente il senso del pensiero di Bartolo, quale risulta dal testo riportato alla nota precedente. In effetti, Bartolo aveva detto che la capacità della consuetudine di abrogare la legge derivava dal consenso tacito del popolo, consenso che veniva a mancare nell'estensione *ad similia*. Certo, si sarebbe potuto fare lo stesso ragionamento a proposito della legge e del consenso espresso su cui essa si fonda. Zasius coglie però una premessa implicita nel pensiero di Bartolo: il consenso

In conclusione, questi testi ci presentano la figura di un autore di particolare complessità intellettuale. Zasius fu certo buon umanista, ma fu anche, per altri aspetti, uomo saldamente legato alla tradizione giusdottrinale italiana, al cosiddetto *mos italicus in iure docendo*. In effetti, l'opera di Bartolo da Sassoferrato è il suo costante punto di riferimento, ed egli non ha timore di confessarlo in apertura del suo commento alla *l. de quibus*, e di riaffermarlo alla fine della trattazione, là dove dice: «Et ita velut per epitomen habetis materiam consuetudinis diffuse per Bartolum tractatam»[61]. Questo non significa che il giurista tedesco rinunci alla sua libertà di movimento per sposare senza riserve la dottrina bartoliana, anzi. Occasionalmente egli si allontana dall'*opinio Bartoli*, e non teme di criticarla apertamente, ma sempre senza l'acredine che troppe volte gli umanisti hanno riversato sui giuristi medievali. Il suo atteggiamento nei confronti della tradizione appare quindi piuttosto «libero» che «ribelle», intento a relativizzarne, a ridimensionarne l'importanza, recuperando il contatto diretto con le fonti, piuttosto che a condannare indiscriminatamente i *doctores* medievali.

Da un altro punto di vista, la consuetudine, in primo luogo del mondo cittadino, occupa nel pensiero di Zasius un ruolo fondamentale, almeno pari a quello della legge. In questo non vi è certo nulla di nuovo, sia le fonti che i contenuti del pensiero zasiano sono piuttosto risalenti, Bartolo, appunto, e i glossatori. Ma è un atteggiamento comunque significativo. Le consuetudini devono essere difese da interventi esterni troppo invadenti, che potrebbero stravolgerle. Di qui, credo, la ripresa pressoché integrale della dottrina di Bartolo, giurista cittadino, impegnato con forza ed in prima persona nella difesa delle *libertates* delle città, ed in particolare della sua Perugia, in quel momento gravemente minacciate dal crescente fiorire delle tirannidi. Certo né i tempi né l'ambiente in cui Zasius vive ed opera sono quelli del maestro perugino. Tuttavia i pericoli non sono cessati, anzi, ed il giurista tedesco ne è ben consapevole.

espresso, proprio perché espresso, è suscettibile di essere esteso ai casi simili con maggiore facilità, in quanto la volontà del legislatore è più chiara.

61 *Ibidem*, col. 409, n. 88 in fine.

E poi, naturalmente, c'è la Riforma: negli anni in cui Zasius insegnava, Lutero a Wittenberg proponeva le sue novantacinque tesi. Quegli avvenimenti non erano certo sconosciuti all'ormai quasi sessantenne giurista, ed egli dovette considerarli con grande interesse. La sua personalità, la sua cultura, l'amicizia con Erasmo, tutto contribuiva a renderlo sensibile alle prime avvisaglie di un movimento che, di lì a breve, avrebbe spaccato in due la Germania e la Cristianità. L'eco della disputa sulle indulgenze e degli avvenimenti successivi dovette raggiungere rapidamente Friburgo, e ben presto le nuove idee avrebbero conosciuto una meravigliosa espansione. I passi dell'opera di Zasius che fanno riferimento a Lutero, precedentemente esaminati, sembrano abbastanza eloquenti. Credo quindi che vada riconosciuto a Zasius il merito di aver conservato una posizione di grande equilibrio, pur nella sua fedeltà al cattolicesimo. La dottrina luterana entra nelle sue opere e nel suo insegnamento come oggetto e strumento di discussione, in un modo ancora consueto nei primi decenni del XVI secolo. Come dimostrarono i fatti seguenti, ben presto ciò non sarebbe stato più possibile.

Supplicare, capitolare, resistere. Politica come comunicazione

di *Angela De Benedictis*

Il quadro fornito da Andreas Würgler con la sua rassegna sulla più recente storiografia tedesca e svizzera in tema di suppliche e *gravamina*[1] ha presentato alcuni punti di arrivo della ricerca sui quali vale la pena di soffermarsi. Tra questi risultati, due in particolare meritano, a mio parere, di essere ripresi, in quanto sollecitano alcune considerazioni ulteriori. Si tratta di riflettere, da una parte, sulla 'cultura politica'[2] all'interno della quale suppliche e *gravamina* erano la normalità; ma anche, dall'altra, su un altro versante di quella cultura, per il quale potevano essere (ed erano sempre più) un ostacolo all'agire politico del signore o del principe.

Le molteplici indagini condotte su svariate realtà territoriali hanno individuato nelle suppliche e nei *gravamina* presentati al signore un mezzo del quale i sudditi non si servivano tanto

La relazione orale, tenuta al primo incontro (novembre 1999) del progetto «Petizioni, 'gravamina' e suppliche nella prima età moderna in Europa (secoli XIV-XVIII)», coordinato da Cecilia Nubola e da Andreas Würgler, aveva in realtà un diverso titolo: «Appello, petizioni, diritto di resistenza: la difesa del sé 'comunitario' nella prima età moderna». Essendo tornata anche in altre occasioni sui temi allora affrontati, per la relazione scritta ho preferito sviluppare un argomento che, dopo la discussione del novembre 1999 e ancora più dopo l'incontro del dicembre 2000, mi è sembrato rispondere più puntualmente – almeno, lo spero – ai problemi sollevati in entrambe le occasioni.

[1] Cfr. A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 515-546.

[2] Così come ha fatto lo stesso A. WÜRGLER, *Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegungen im 18. Jahrhundert*, Tübingen 1995.

per chiedere un cambiamento dei rapporti istituzionali, quanto piuttosto per formulare il desiderio di un ordine buono e di una buona *Policey*. Analizzate in contesti di rivolta, le richieste dei sudditi si mostravano più radicali, diventando proteste, e costituivano l'indizio dell'avvenuto blocco delle normali vie di comunicazione tra signore e sudditi.

Può essere forse di un qualche interesse, per la continuazione dei lavori del progetto coordinato da Cecilia Nubola e da Andreas Würgler, una breve informazione su di un testo cinquecentesco in cui suppliche e *gravamina* erano ritenuti come i 'normali' «mezzi della comunicazione politica nella società cetuale»[3], tre secoli e mezzo prima che gli storici contemporanei ne individuassero la ricchezza di sollecitazioni per i diversi settori di indagine in cui è ora articolata la ricerca.

Il testo di cui parlerò nella prima e più diffusa parte di questo intervento è stato edito, in tempi relativamente recenti, nella collana *Les classiques de la pensée politique*. Lo scritto rivela un intreccio di ragioni individuali e comunitarie, di religione, diritto e politica, che ne fanno uno specchio veritiero di uno snodo fondamentale, nella sua lunga durata, della prima età moderna. Un classico quindi, certamente, ma non solo del pensiero politico inteso in senso disciplinare, quanto piuttosto di un'esperienza politica e di una cultura politica diffuse. Un classico, per la capacità di rendere e di trasmettere problemi e passioni[4] elevandoli al di sopra della contingenza da cui pure venivano posti e alimentati.

1. La *Question politique: s'il est licite aux subjects de capituler avec leur prince* è considerato il più importante tra i numerosi

[3] A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina»*, cit., p. 546. Ovviamente per queste problematiche bisogna fare riferimento alla più che trentennale ricerca di Peter Blickle, e ora alla recente sintesi P. BLICKLE, *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, 1: *Oberdeutschland*, 2: *Europa*, München 2000.

[4] Del tutto interni alla pratica politica, come ho cercato di mostrare in A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001, pp. 251-364.

pamphlets redatti da parte ugonotta nella fase delle guerre di religione che precedette il massacro della notte di San Bartolomeo. Pubblicato anonimo nel 1570 dentro la *Histoire de nostre temps, contenant un recueil des choses memorables passées et publiées pour le faict de la Religion et Estat de la France, despuis l'Edict de paciffication du 23 jour de Mars 1568, jusques au jour present*[5], esso è stato a lungo ritenuto tale[6], e solo nel 1960 attribuito al noto giurista Jean de Coras[7].

Il *pamphlet* è databile al periodo compreso tra l'ottobre 1568 e il marzo 1569, nei mesi quindi immediatamente successivi all'editto di Saint-Maur (settembre 1568) che, concludendo la terza guerra di religione, annullava la pace di Longjumeau stabilita solo nel marzo 1568. Gli ugonotti perdevano tutto quanto era stato guadagnato attraverso sette anni di guerre e negoziazioni. Il culto pubblico della religione riformata veniva proibito: tutti i ministri dovevano abbandonare la Francia entro quindici giorni; tutti gli ufficiali della corona che rimanevano protestanti erano privati del loro ufficio.

L'editto colpiva Jean de Coras sia come membro della comunità ugonotta, sia come ufficiale del re che, accusato di lesa maestà, aveva perso il posto di consigliere al Parlamento di Tolosa al quale era stato nominato dal re Enrico II nel 1552. L'essere diventato cancelliere della regina di Navarra Jeanne d'Albret (la madre del futuro Enrico IV) presso la corte di La Rochelle, dove la regina aveva stabilito dalla fine di settembre 1568 il quartier generale protestante, non poteva avere lo stesso significato che essere membro di uno dei Parlamenti più importanti di Francia.

[5] *Question politique: s'il est licite aux subjects de capituler avec leur prince*, in *Histoire de nostre temps, contenant un recueil des choses memorables passées et publiées pour le faict de la Religion et Estat de la France, despuis l'Edict de paciffication du 23 jour de Mars 1568, jusques au jour present*, s.l. [ma La Rochelle, Barthélemy Berton] 1570, pp. 355-414.

[6] Ancora da V. De Caprariis, *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione (1559-1572)*, Napoli 1959, pp. 426-433.

[7] Come riferisce l'editore contemporaneo del testo R.M. Kingdon, *Introduction* a J. de Coras, *Question politique: s'il est licite aux subjects de capituler avec leur prince*, Genève 1989, p. XI, n. 15.

L'identità del giurista fedele alla corona di Francia non poteva che esserne profondamente scossa.

Coras fu a La Rochelle tra il novembre 1568 e l'aprile 1569. Non aveva lì a disposizione la sua biblioteca personale, abbandonata a Tolosa nel corso della terza guerra di religione; ma l'abitudine all'interpretazione del diritto e all'insegnamento, la pratica giudiziaria (era stato lui a stendere il racconto del processo di Martin Guerre[8]) – in breve, la lunga esperienza giuridica di cui l'esercizio della memoria era parte costitutiva[9] – potevano consentirgli agevolmente di redigere la risposta ad un argomento molto in voga alla corte del re. Questo argomento, che cioè spettasse al re solo di decidere della religione del suo paese, e che non si trattasse di materia negoziabile tra il re e il suo popolo, permetteva di giustificare gli editti di Saint-Maur, ed era stato probabilmente formulato nell'ambito del cardinale di Lorena, capo della fazione antiprotestante alla corte di Francia.

La *Question politique* è questa riposta, nel suo duplice aspetto di preparazione alla guerra (per difendere gli ugonotti erano stati richiesti aiuti militari all'Inghilterra e alla Germania), ma anche alla pace. È anche una richiesta per riprendere le negoziazioni tra il governo del re e i suoi sudditi, nella speranza di stabilire meglio e di garantire bene i loro diritti[10]. Secondo lo studioso che a Coras ha dedicato una ricerca monumentale[11], la *Question* contiene molte delle preoccupazioni del giurista, stese però in un linguaggio comprensibile anche ai non addetti e con uno stile libero da tecnicismi[12].

[8] N.Z. DAVIS, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, trad. it., Torino 1984.

[9] A. MAZZACANE, *El jurista y la memoria*, in C. PETIT (ed), *Pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación*, Madrid 1997, pp. 77-102.

[10] R.M. KINGDON, *Introduction*, cit.

[11] A. LONDON FELL, *Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State*, 3 voll., Königstein i.Ts. - Cambridge MA 1983-1987, 1: *Corasius and the Renaissance Systematization of Roman Law*; 2: *Classical, Medieval, and Renaissance Foundations of Corasius' Systematic Methodology*; 3: *Bodin's Humanistic Legal System and Rejection of «Medieval Political Theology»*.

[12] *Ibidem*, 3, p. 341, n. 34.

L'autore della *Question politique* si prefigge un compito impegnativo: fornire alla «societé publique», in quanto suo «amateur», gli elementi di conoscenza utili per far luce (la luce della verità) su un «paradoxe de grande consequence», sull'opinione che da qualche tempo alcuni stanno seminando sia tra i «populaire», sia tra i «superieurs» e il principe[13]. Il paradosso fatto circolare è «*qu'il n'est licite aux subjets de capituler avec leur princes*, voire et que telles *capitulations* non seulement son nulles mais (qui pis est) qu'elles convainquent *le subject qui a capitulé* de crime de leze majesté».

Per mettere ognuno nella condizione di giudicare, la cosa migliore da fare è togliere la parola *capituler* dall'oscurità in cui è stata artificiosamente e intenzionalmente avvolta dai sostenitori del paradosso. Lo scopo si può raggiungere fornendo la definizione e spiegazione di un termine che appartiene alla «bonne diction françoyse», nella quale è certamente usato più in riferimento agli affari di guerra o di stato che a quelli della «commune negociation des hommes»[14]. È però quest'ultimo il campo che interessa preliminarmente a Coras, perché è quello che ha, appunto, a che fare con gli uomini e con il loro vivere in società. E allora è opportuno iniziare dicendo che

> «la locution de *capituler* n'emporte autre chose que de transiger, contracter, composer, negocier, et autres mots de semblable signification, et a pris son origine des affaires esquelles il y a plusieurs articles et chapitres, sur lesquels les parties accordantes et transigeantes ensemble, on peut veritablement dire qu'elles capitulent, ou quelles ont *capitulé*»[15].

Questa essendo la spiegazione del significato di *capituler*, si può scoprire la verità o la falsità del paradosso su cui si sta disputando: sulla base di quel significato si tratta di sapere se, come qualcuno dice, «les pactions, transactions, accords, negociations, et consequemment les *capitulations d'entre le prince et ses subjects* doivent estre interdictes, ou sont nulles»[16].

[13] J. DE CORAS, *Question politique*, cit. p. 1.

[14] *Ibidem*.

[15] *Ibidem*, pp. 1-2.

[16] *Ibidem*, p. 2.

E, dal momento che si ha a che fare con una questione «dont les sainctes lettres, les histoires prophanes, les loix greques et romaines, bref le droit naturel et des gens nous donnent certains exemples et tesmoignages», è doveroso partire dal momento più antico, dalla «commune societé et conversation» per cui gli uomini sono stati creati. La «societé et communication» è indispensabile agli uomini che, pur essendo nati uguali, vivono tuttavia insieme trovandosi nella situazione di disuguaglianza prodotta dal diritto delle genti e civile delle nazioni:

«... les hommes sont creez et produits par nature pour une commune societé et conversation, voire et des grans avec les petis, et des riches avec les pauvres, combien que de leur premiere nature ils fussent tous esgaux. Mais depuis, par le droit des gens et civil des nations, ils se sont inegalizez, c'est a dire agrandiz ou abaissez. Et comme sans icelle societé et communication l'homme ne peut vivre ny consister, aussi par icelle il a estably les maisons, les bourgs, les villages, les villes, les maistres, les magistrats, les princes et roys, les subiects, les justiciables, les serfs, et plusieurs autres choses admirables et d'excellente industrie. Et pour icelles bien et deuement exercer, ont esté inventez toutes sortes de contrats, achats, ventes, locations, conductions, eschanges, transactions, pactes et autres negociations, desquelles ne se peuvent passer ceux qui vivent en communauté, de quelque qualité ou condition qu'ils puissent estre»[17].

Inventati perché gli uomini rimanessero in «societé et communication», contratti, scambi, transazioni, patti e altre negoziazioni sono tanto più indispensabili agli uomini che hanno una posizione di superiorità rispetto agli altri grazie a patrimoni, beni, rendite, amministrazione e autorità. Avendo così più «communication et participation en la societé civile», è di conseguenza necessario a loro più che ad altri contrattare, stipulare accordi, negoziare, fare transazioni e *capituler*. Questo è particolarmente vero per chi è in capo alla società civile comune, cioè per re e principi nel rapporto coi loro sudditi:

«Or ny ayans aucuns plus grans à la societé commune que les rois et princes, et ce seroit chose monstrueuse de dire qu'ils se puissent passer des contrats et negociations, sans lesquels l'action de l'homme ne peut consister, voire qu'il est necessaire que les contrats et negotiations soyent plus frequentes entre

[17] *Ibidem*.

eux et leurs subjects qu'avec les estrangers, comme y ayant plus d'affaires avec ceux avec lesquels nous communiquons journellement qu'avec ceux qui nous sont incongneuz et esloingnez de nous»[18].

Impedire ai principi e ai loro sudditi questo rapporto reciproco fatto di contrattazioni, transazioni e negoziazioni significherebbe ostacolare la «conversation commune et toute action de l'un avec l'autre, et rompre la liaison de societé publique (chose plus malaisee à faire que de leur interdire l'eau et le feu comme on faisoit anciennement aux banis)». Come si può dunque osare sostenere che i sudditi non possano *capituler avec leur prince*? Dati di fatto innegabili vanno tenuti presenti:

«Les roys ont du dommaine et patrimoine. Ils ont des fermiers, des locateurs, des conducteurs. Les roys bastissent et edifient maisons, chasteaux, palais et forteresses. Il faut que ce soit par maçons, charpentiers, et architectes, de leurs subjects le plus souvent, et autres quelques foys. Le roys achetent et vendent, ils contractent mariage, ont procez et differens avec leurs subjects, ils transigent sur iceux, et *capitulent*, ce qui se peut amplifier par toutes sortes d'affaires et negociations»[19].

Se il principe non «communique journellement» con i suoi sudditi, soprattutto con gli *estats* cui questi appartengono e di cui è composta la *republique*, diventa per lui impossibile adempiere perfettamente al suo dovere principale, che è quello di reggere e governare i suoi sudditi:

«... avec ceux qu'il gouverne et regit, s'il n'entend les actions, les moeurs et la police de sa cité, s'il ne consulte avec eux de tous les estats desquels la republique est composee, comme de la religion, du conseil, de la justice, des magistrats, des finances, de l'art militaire, et en tous ces articles s'il n'use de conseil et moderation politique, prise des hommes sages et bien avisez, et principalement de sa nation, qui sont plus fidelles et mieux disciplinez en icelles que les estrangers»[20].

Dubitare che tra principe e sudditi possano intercorrere numerose e diverse negoziazioni e capitolazioni, tanto naturali che

[18] *Ibidem*, pp. 2-3.

[19] *Ibidem*, p. 3.

[20] *Ibidem*, pp. 3-4.

civili; dubitare che principe e sudditi siano legati «reciproquement les uns pour les autres», significa insomma mostrarsi ignoranti «de tout droict naturel et politic»[21].

Se non si può pensare che una testa possa esistere senza il corpo, che lo spirito possa comandare se non a un corpo, che la ragione possa aver corso priva dei sensi, così non si può pensare che un principe possa essere utile senza i suoi sudditi, che i sudditi possano esistere senza un principe, e così i minori senza un curatore, e via dicendo. Questo è proprio dell'ordine naturale cui ognuno deve obbedire, che ognuno deve seguire per comportarsi secondo il suo stato. Il diritto civile di tutte le nazioni, imitando la natura, ha stabilito determinate leggi e regole per far compiere il proprio dovere ad ognuno:

«les roys avec leurs subjets, les peres avec leurs fils, les tuteurs et curateurs avec leurs pupilles, les patrons avec leurs cliens, les procureurs avec leur constituans, et autres semblables».

Quelle leggi e regole, sia naturali sia civili, possono essere chiamate in un solo modo:

«*capitulations* mutuelles, articles, contrats, pactions et obligations que les uns ont reciproquement envers les autres, pour lesquels ils se peuvent mutuellement sommer, et comme appeller en droit de leur devoir, non seullement devant Dieu qui est juge souverain et universel, mais aussi devant les hommes, chacun gardant le rang auquel il est colloqué, le grand et roy par commandement, le petit et subject par priere et requeste»[22].

Ecco il punto. Se non si vuole rompere «l'enchainement et liayaison de la societé publique» (come sostiene temerariamente

[21] *Ibidem*, p. 4. Ricordo qui, per la concezione del diritto naturale nella prima età moderna, M. SCATTOLA, *Das Naturrecht vor dem Naturrecht. Zur Geschichte des «ius naturae» im 16. Jahrhundert*, Tübingen 1999, che dà conto anche della discussione storiografica sul tema.

[22] J. DE CORAS, *Question politique*, cit., p. 5. È significativa l'assoluta identità delle argomentazioni di Coras con quelle presenti in un libro di istruzioni sulle modalità di scrittura delle lettere del XVI secolo citata da Würgler, in cui si consigliava ai sudditi supplicanti «di ricordarsi questa differenza, che i sudditi implorano, pregano e invocano invece i potenti e i signori comandano, ordinano, vogliono desiderano o progettano»: A. WÜRGLER, *Suppliche e «gravamina»*, cit., pp. 543-544.

chi propala in pubblico il paradosso della nullità delle capitolazioni tra principe e sudditi), ognuno deve osservare il rango in cui è collocato dalla legge divina e umana per poter comunicare reciprocamente nella comune società civile. E la reciprocità comporta necessariamente sia che il re comunichi coi sudditi tramite il comando, sia e ugualmente che i sudditi comunichino con il re per mezzo di preghiere e richieste.

Se, insomma, fa intendere chiaramente Coras, principe e sudditi sono indispensabili l'uno agli altri, così al comando del principe non possono non corrispondere, nella comune società, le preghiere e richieste dei sudditi. Questo è proprio della natura degli uomini riuniti in società.

Alla storia, poi, degli uomini riuniti in società, appartengono le *institutions* attraverso le quali principe e sudditi capitolano, l'uno comandando, gli altri obbedendo e facendogli conoscere le proprie necessità con preghiere e richieste. La loro origine sta nella stessa origine dei re giusti e legittimi, cioè nell'elezione dei re da parte del popolo, come è evidente dall'istituzione dei re di Israele, dei nostri re, dei re di tutte le altre nazioni le quali si sono volontariamente sottomesse a coloro che hanno stimato capaci di una «commune defense et administration publique». Ma l'elezione di quei re è stata accompagnata

«de plusieurs charges *capitulees* avec eux, c'est à sçavoir qu'ils conserveront leurs subjects, les perseveront de toutes oppressions, leur feront justice, et autres semblables articles, contenans obligations reciproques des uns envers les autres, aux roys de bien regir et regner, aux subjects de bien obeir et reverer»[23].

Se poi succede che i «charges capitulees» – la capitolazione in base alla quale i sudditi hanno conferito scettro e corona al re – non vengono rispettati, se il re si comporta da tiranno, allora i re «perdroyent leur royauté, et leurs subjects rentreroyent en leur premiere liberté». La storia, appunto, registra numerosi esempi di situazioni del genere.

[23] J. DE CORAS, *Question politique*, cit., p. 6.

Ma la 'normalità' – Coras scrive «toute raison»[24] – di un principe «bon naturel et bien né» è che agisca stando alle «communications, pourparlers, conventions, accords et *capitulations*». Questa deve essere, per Coras, la qualità del suo principe Enrico II, perché altrimenti tutto il suo ragionamento, tutta la sua *Question* non avrebbe senso. Questo deve essere l'ordine che caratterizza il governo attuale della Francia, dove Stati Generali, Parlamenti, pari, devono avere il diritto e il dovere di negoziare con il re per il popolo. In realtà quest'ordine non c'è più come all'origine, quando i principi avevano liberato la Gallia dalla tirannide romana con il solo aiuto dei loro sudditi. Allora nelle assemblee di Stati (composte di nobili e *routuriers*) i principi «entendoyent et oyoyent les plainctes et doleances», e da parte loro gli Stati dichiaravano le loro necessità. Qui non si parlava di contratti particolari di privati, «mais des affaires et negociations politiques et d'estats, tant guerrieres que civiles».

Questo modo di comunicare gli uni con gli altri non è però continuato come all'origine, ha proceduto in modo discontinuo – sia nelle assemblee di Stati, sia nei Parlamenti, sia nel rapporto coi dodici pari –, causando «un grande desordre et confusion»:

«Car aujourdhuy tout moyen est osté au peuple de donner à entendre à son prince ses doleances, at au contraire, le roy voulant quelque chose de son peuple, l'a demandé par moyens extraordinaires de contraincte, qui cause un mescontentement et infini desdain du peuple envers son prince»[25].

La responsabilità di ciò ricade sui «notables fabricateurs de paradoxe». Se gli Stati, o i Parlamenti, o i pari resistessero alla volontà del re discutendo di materie di stato, o di guerra, o di imposizioni di nuovi tributi, o di fare nuovi editti e ordinanze; se gli dichiarassero, mostrandone le ragioni, che la sua intenzione non può essere attuata «selon droict et justice»; se su numerose

[24] Si tratta della ragione del diritto naturale sul quale ha di nuovo richiamato l'attenzione D. Quaglioni, «L'appartenenza al corpo politico da Bartolo a Bodin», relazione al convegno internazionale di studio «Identità collettive tra Medioevo ed Età Moderna», Bologna, 28-30 settembre 2000, in corso di stampa.

[25] J. de Coras, *Question politique*, cit. p. 9.

questioni poste dal re essi fossero d'accordo solo su alcune e su altre invece no; in tali casi, per aver espresso disaccordo dal re «et rendu le roy flexible au point de la verité», essi sarebbero imputati di crimine di lesa maestà[26].

Per i «paradoxeurs» resistere nel senso detto sopra significa essere ribelli al re e colpevoli del crimine di lesa maestà. Non interessano loro né gli *exempla* della storia, né il rispetto dei costumi e delle consuetudini della Francia. Non interessa loro che nel corso della cerimonia d'incoronazione il re promettesse con giuramento solenne di mantenere il suo popolo in pace e tranquillità, di osservare i suoi privilegi, di non opprimere i suoi sudditi con taglie e di eliminare i nuovi sussidi. Con questi articoli Stati, Parlamenti e pari mantenevano «les roys dedans les bornes de justice». E se in seguito i re li volevano oltrepassare, o mostravano l'intenzione di violarli, i sudditi, gli Stati, i Parlamenti, i pari facevano loro «justes remontrances» per impedirlo, per conservare il bene pubblico e per difendere il regno. Ora gli stessi sono considerati ribelli e colpevoli di lesa maestà. E lo sono pure le *bonnes villes* che vogliono far valere le lettere patenti di privilegi e prerogative concesse loro dai re in parte per loro liberalità, in parte contrattualmente: La Rochelle, Marsiglia, Arles in Provenza, Orléans, La Guyenne[27].

[26] *Ibidem*, p. 12. Ma già Philippe de Commynes aveva riferito nei suoi *Mémoires* che, alla vigilia della grande riunione degli Stati di Tours (1484) e ancora dopo la loro chiusura, alcuni sostenevano che il parlare di riunire gli Stati era crimine di lesa maestà, e che significava diminuire l'autorità del re: J. KRYNEN, *L'empire du roi. Idées et croyance politique en France, XIIIe-XVe siècle*, Paris 1993, p. 439.

[27] J. DE CORAS, *Question politique*, cit., pp. 17-18. Che l'accusa di ribellione fosse rifiutata da Coras come paradosso non è stato rilevato da É. GASPARINI, *A l'orée pensée manarcomaque: La «Question politique» de Jean de Coras (1570)*, in «Revue de la Recherche Juridique», 1995, 2, pp. 669-683, che identifica ripetutamente «droit à la résistance» e «droit à la rébellion» (*ibidem*, pp. 670, 676-677). L'identificazione del resistere con il *crimen laesae maiestatis* della ribellione aveva una storia dottrinale che era molto più risalente delle accuse fatte dai «paradoxeurs». Jean de Coras lo sapeva bene, e per questo utilizzava motivi elaborati da una altrettanto consolidata tradizione dottrinale. Sulla *rebellio* come crimine di lesa maestà è sempre fondamentale M. SBRICCOLI, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974. Sull'equazione *resistere-rebellare*, D.

I «paradoxeurs» non vogliono ammettere che, se il re o i suoi ufficiali attentano ai privilegi concessi, gli Stati possano presentare *gravamina* richiedendo la restituzione dei privilegi – come si fa anche nei regni di Castiglia, d'Aragona, Catalogna, Granada e altri posseduti dal re di Spagna, e poi anche in Portogallo, Inghilterra, Scozia, Navarra e Béarn, nelle città imperiali di Germania[28]. Per i «paradoxeurs», se il re accetta le «justes remontrances et humble insistances», le «humble resistances et raisonnable remonstrances», allora non è più re. Fanno di tutto per convincere il re di questo:

«Les flagorneurs ont le style assez coulant, pour persuader aux princes que leurs volontez doivent estre franches et souveraines, que toutes choses doivent fleschir devant eux, qu'on leur doibt obeir sans demander pourquoy ne comment, que les corps, les biens, et les vies de leurs subjects sont à eux»[29].

Si tratta di argomentazioni che, se per Coras rappresentano un paradosso, possono essere invece estremamente seducenti per un re. Ma Coras aveva precedentemente avvertito «notre seducteur» di quanto fossero noti i suoi metodi di corruzione, e di quanto tendenziosi fossero i suoi argomenti. Doveva essere perciò chiaro:

«le roy ne delaissera d'estre roy pour obeir à la raison, et prendre en bonne part les remonstrances et humbles insistances que luy feront ses subjects de bonne sorte et avec la reverence qu'ils luy doivent»[30].

QUAGLIONI, *«Rebellare idem est quam resistere». Obéissance et résistance dans les glosses de Bartolo à la constitution «Quoniam nuper» d'Henri VII (1355)*, in J.-C. ZANCARINI (ed), *Le Droit de résistance, XIIe-XXe siècle*, Paris 1999, pp. 35-46, nonché il contributo di D. Quaglioni in questo stesso volume. Per l'appartenenza di tali questioni ad esperienze istituzionali reali – come quella in cui si trovava Jean de Coras – tra XV e XVIII secolo, A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni*, cit. pp. 307-327.

[28] J. DE CORAS, *Question politique*, cit., pp. 19-21. Su queste pratiche e concezioni si vedano le importanti riflessioni di A. BLACK, *Der verborgene Ursprung der Theorie des Gesellschaftsvertrages: Die in der Entwicklung befindliche Sprache des Contractus und der Societas*, in P. PRODI (ed), *Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubensbekentnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit*, München 1993, pp. 31-48.

[29] J. DE CORAS, *Question politique*, cit. p. 25.

[30] *Ibidem*, p. 21.

Un diverso comportamento del re avrebbe trasformato il suo *office* in quello di un tiranno:

«Car celui est roy qui regit et administre son royaume avec regle, prudence et conseil, qui ne se croit soymesme, n'obeit à ses sensualitez, mais modere toutes choses selon la raison. Au contraire le tyran est celui qui mesprise le conseil, qui ne croit qu'à luymesme, obeissant à son appetit, et rejectant en arriere toute raison»[31].

Ma lo slittamento verso la tirannide avrebbe naturalmente avuto conseguenze, poiché, era sottinteso, avrebbe interrotto la comunicazione politica tra re e sudditi:

«S'il veut de roy devenir tyran, c'est l'interes des subjects, qui ont droict d'y contredire, et par tous moyens s'essayer de maintenir leur prince en roy et non en tyran, et procurer envers luy qu'il soit accompagné d'un bon conseil, moderant toutes ses actions, le reduisant au cerne de la raison, et chassant d'autour de luy tels flateurs que nostre paradoxeur»[32].

2. Tono e argomenti della *Question politique* presentavano certo una radicalità determinata precipuamente, per quanto non solo, dalla 'causa di religione'. I motivi di fondo appartenevano, invece, ad una riflessione precedente l'inizio delle guerre, quindi molto meno drammatica, eppure sempre volta a creare una condizione in cui il comportamento del sovrano non potesse divenire tirannico.

Il cancelliere Michel de L'Hospital – cui Jean de Coras era profondamente legato – aveva inteso favorire il dialogo tra principe e sudditi, in una situazione che già si mostrava difficile e complessa, quando aveva pronunciato il suo discorso in occasione dell'apertura degli Stati Generali di Orléans, nel

[31] *Ibidem.*

[32] *Ibidem.* L'identificazione dei comportamenti tirannici si alimentava di una lunga tradizione sapienziale: D. QUAGLIONI, *L'iniquo diritto. «Regimen regis» e «ius regis» nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli «specula principum» del tardo Medioevo*, in A. DE BENEDICTIS (ed), *Specula Principum*, Frankfurt a.M. 1999, pp. 209-242. Per la riflessione sulla tirannide in Francia prima del 1572 si veda ora anche M. TURCHETTI, *Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours*, Paris 2001, pp. 409-417.

dicembre 1560. Da poco meno di ottant'anni gli Stati non si erano più riuniti, ed era stato proprio quel lungo spazio di tempo a far sentire la mancanza di un canale ufficiale e pubblico di comunicazione tra re e sudditi:

«È certo che gli antichi re solevano spesso tenere gli Stati, l'assemblea di tutti i loro sudditi o dei loro delegati. E il tenere questa riunione altro non è che comunicare tra re e sudditi circa le questioni più importanti, ricevere i loro avvisi e consigli, ascoltare le loro suppliche e le loro lagnanze e provvedervi adeguatamente. Ciò si chiamava anticamente 'tenere il parlamento' e ancora oggi tale espressione viene usata in Inghilterra e in Scozia»[33].

E più oltre, trovando in Svetonio un eloquente appoggio, de L'Hospital ribadiva con forza la necessità della comunicazione, dal momento che la riunione degli Stati poteva essere sospetta solo ai tiranni: «L'usanza di non lasciarsi vedere dal proprio popolo e di non comunicare con esso è barbara e mostruosa: *Nec visu facilis, nec dictu affabilis ulli*»[34].

L'attesa nei confronti della riunione degli Stati era molto alta, e non bisognava farla cadere:

«Da ultimo i dirò come il re e la regina desiderino che in tutta sicurezza e libertà voi presentiate loro le vostre suppliche, le vostre lagnanze e altre richieste, le quali essi riceveranno benignamente e graziosamente e vi provvederanno in maniera tale che vi accorgerete come essi abbiano più riguardo del vostro benessere che del loro. E questo è il compito del buon sovrano»[35].

Come è noto, alla vigilia dell'editto di Saint-Maur il cancelliere dovette ritirarsi a vita privata, costrettovi dall'impossibilità di portare avanti la ricerca di pace a ogni condizione, cioè di continuare a favorire la comunicazione tra sovrano e sudditi. Egli constatava come il suo lavoro non fosse più gradito al

[33] *Discorso pronunciato da Michel de l'Hospital in occasione dell'apertura degli Stati Generali riuniti a Orléans il 13 dicembre 1560*, in R. Repetti, *L'educazione di un «re fanciullo»: Michel de l'Hospital e la consacrazione di Francesco II (1559)*, Genova 1995, pp. 261-279, qui p. 264.

[34] Il riferimento è a Svetonio, *Vita dei dodici Cesari*, VII, 4, 8: *Discorso pronunciato da Michel de l'Hospital*, cit., p. 267.

[35] *Discorso pronunciato da Michel de l'Hospital*, cit., p. 279.

re e alla regina, e come fosse impossibile dibattere coi nuovi governanti: tutto stava portando inevitabilmente alla guerra e alla rovina della patria[36].

Il dibattito sul ruolo degli Stati e dunque sulla opportunità/liceità di suppliche e richieste al sovrano venne alimentato da situazioni che ripetevano e amplificavano le vicende vissute da Jean de Coras e da Michel de L'Hospital. Dopo il massacro della notte di San Bartolomeo e le reazioni ugonotte che esortavano chiaramente alla presa delle armi, l'accentuazione della netta superiorità del sovrano sulle parti in conflitto comportava per molti il ribadire con maggiore fermezza quanto già altri da tempo sostenevano, l'obbligo di obbedire all'ordine di un sovrano che non tenesse conto delle rimostranze dei sudditi. In Jean Bodin, come è noto, questo valeva anche per i magistrati, e per gli Stati. Nel capitolo IV del III libro de la *République* («Dell'obbedienza che il magistrato deve alle leggi e al principe sovrano») Bodin scriveva:

«Abbiamo già detto che il principe deve stare al giuramento fatto al suo popolo; ma, si sia obbligato con giuramento, o non si sia obbligato, deve pur sempre conservare le leggi fondamentali dello Stato di cui è sovrano. Non bisogna tuttavia concludere da questo che, se il principe contravviene al suo dovere in tal modo, il magistrato non debba obbedire: non spetta infatti al magistrato giudicare della volontà del suo principe o opporvisi quando si tratta di quelle leggi umane alle quali il principe può sempre derogare. Se però il magistrato si rende conto che il principe sta annullando una legge giusta e utile per sostituirla con una meno giusta e meno utile in vista dell'interesse pubblico, può tenere in sospeso l'esecuzione dell'editto o dell'ordine fino a che non abbia fatto le sue rimostranze, come ha tutto il diritto di fare non una, ma due o tre volte. Se però, nonostante tutte le rimostranze, il principe ordina che si proceda lo stesso, il magistrato deve eseguire l'ordine; e, nel caso che il rinvio sia pericoloso, deve eseguirlo subito la prima volta»[37].

Più avanti, l'asserzione decisa veniva rafforzata dal sarcasmo sull'utilità stessa di suppliche e richieste, quando Bodin voleva negare che gli Stati potessero costituire la forma di governo

[36] R. Repetti, *Michel de L'Hospital (1505-1573): parabola di una carriera*, in R. Repetti, *L'educazione di un «re fanciullo»*, cit., pp. 65-66.

[37] J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino 1964, p. 152.

democratico di una Francia presentata come regime misto di monarchia, aristocrazia (i parlamenti) e appunto democrazia:

«Si è voluto perfino affermare e scrivere in libri dati alle stampe che il nostro regime francese è anch'esso misto di tre forme: il parlamento di Parigi rappresenterebbe l'aristocrazia, l'assemblea dei tre stati la democrazia, il re la monarchia. Tale opinione, che è assurda, è criminosa: infatti fare i sudditi compagni e colleghi del principe sovrano è crimine di lesa maestà. E poi, vediamo bene: che cosa ci può essere di democratico nell'assemblea dei tre stati, se ciascuno di essi in particolare e tutti e tre insieme piegano le ginocchia di fronte al re, facendo solo umili richieste e suppliche che il re accoglie o respinge secondo il suo arbitrio? quale contrappeso di potere popolare alla maestà del re può costituire l'assemblea dei tre stati (ossia di tutto il popolo, ammettendo che esso potesse venir raccolto tutto in un sol luogo) che supplica, venera e prega il suo re? In luogo di essere sminuito da una simile assemblea, il potere di un principe sovrano vede con essa accrescersi ed elevarsi la sua maestà. Niente può levarlo a più alto grado di onore che il vedere un numero infinito di prìncipi e grandi signori, uno stuolo innumerevole di uomini di ogni qualità e grado gettarsi ai suoi piedi per rendere omaggio alla sua maestà: poiché l'onore, la gloria, il potere di un principe sovrano sono riposti nell'obbedienza, nell'omaggio e nel servizio dei sudditi»[38].

Tutto questo stava nella prima edizione dei *Six livres de la Republique* (1576). Ma alla fine dello stesso anno 1576 l'atteggiamento di Enrico III agli Stati di Blois fu tale da indurre Bodin a un ripensamento, a ritenere che quell'atteggiamento fosse rivelatore di «indole, costume e comportamento dispotico, se non, addirittura, tirannico»[39]. Nell'edizione della *Republique* del 1578[40] egli ridefiniva, quindi, la sua posizione nei confronti degli Stati e delle suppliche al sovrano presentate in occasione delle loro riunioni. Ne parlava con accenti che rinviano alla concezione del loro ruolo già espressa in de L'Hospital e in de Coras:

«... la monarchia legittima, al contrario, non ha nessun fondamento più sicuro che gli stati del popolo, i corpi e i collegi. Se c'è bisogno di levare imposte in denaro, riunire forze per la guerra, mantenere saldo lo Stato contro i nemici,

[38] *Ibidem*, pp. 557-558.

[39] M. Isnardi Parente, *Introduzione*, in J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, cit., p. 12.

[40] *Ibidem*, p. 13.

tutto ciò non si può fare meglio che per mezzo degli stati del popolo e di ciascuna provincia, città, comunità. Quegli stessi che vorrebbero abolire gli stati dei loro sudditi, al momento del bisogno non trovano altro di meglio da fare che ricorrere ad essi; e stati e comunità, unendosi insieme, si rendono più forti per la difesa dei loro principi. Così pure agli stati generali tutti i sudditi, in presenza del principe, si trattano gli affari riguardanti il corpo universale dello Stato e i suoi singoli membri; è là che si ascoltano i giusti lamenti dei poveri sudditi, che non possono in altro modo giungere alle orecchie del principe, là si rivelano i latrocinii, le concussioni, le ruberie che vengono perpetrate a nome del principe senza che questo ne sappia niente. Ed è incredibile quanto i sudditi siano felici di vedere il loro re presiedere alle loro assemblee, quanto siano fieri di essere visti da lui: e se egli ascolta i loro lamenti e accoglie le loro richieste, anche se poi queste non siano esaudite, sono pur sempre superbi per avere avuto accesso al loro re»[41].

Non era il solo aggiustamento cui Bodin era indotto dal risultato degli Stati di Blois. Nell'edizione del 1578 egli introduceva una nuova lettera dedicatoria a monsignor Du Faur, signore di Pibrac, in cui il racconto delle vicende passate – come scriveva Margherita Isnardi Parente – gli serviva «per difendersi dall'accusa di filoassolutismo e dimostrare la sua pratica e concreta adesione al diritto di resistenza»[42].

3. Gli attori dell'agire politico nella prima età moderna avevano piena consapevolezza del ruolo delle suppliche, sia che si trattasse della Francia del secondo Cinquecento, sia che si trattasse di più piccole realtà territoriali e politiche[43]. Non è un caso che, prima ancora del sistematico studio sulle suppliche intrapreso negli ultimi anni, lo studioso italiano che dedicò la sua intera

[41] J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, II, a cura di M. ISNARDI PARENTE - D. QUAGLIONI, Torino 1988, p. 286. Il passo, e le questioni ad esso connesse, è stato recentemente di nuovo ricordato da D. QUAGLIONI, *«Corpus», «universitas», pluralità di corpi: alle radici di un archetipo giuridico-istituzionale*, in D. ZARDIN (ed), *Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea*, Roma 1998, pp. 39-49, soprattutto pp. 43-49.

[42] M. ISNARDI PARENTE, *Introduzione*, cit., p. 13.

[43] Come, per esempio, la realtà cittadina di cui mi sono occupata in A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 23), Bologna 1995.

ricerca all'analisi dei principi ispiratori di assemblee di stati e istituzioni rappresentative avesse compreso fino in fondo come dietro il termine «suppliche» stessero mezzi efficaci di comunicazione tra sovrano e sudditi. Proprio in relazione al contesto francese sopra brevemente accennato, e quindi anche in comparazione con altri regni, Antonio Marongiu scriveva anni fa pagine che ancora oggi mantengono un forte interesse e segnalano percorsi di ricerca – per quanto, come potrebbe dire qualcuno, di 'storia politica tradizionale'.

Alla sua attenta lettura di Michel de L'Hospital, per esempio, non sfuggiva che il cancelliere percepisse gli Stati come luogo per eccellenza di comunicazione tra sovrano e sudditi[44]; e registrava anche la trasformazione delle valutazioni al proposito di Jean Bodin[45].

Vale la pena, in chiusura di queste brevi considerazioni, riportare un'annotazione di Marongiu sull'effettivo significato della qualifica di supplica di molti documenti cinque e seicenteschi:

«... del resto, è presentata come 'umile preghiera' nel parlamento inglese del 1628 la 'Petizione dei diritti' che pure è un esplicito atto di accusa e di protesta contro il governo ed anzi contro lo stesso sovrano»[46].

E leggere, in parallelo, quanto un autore politico già notissimo nell'Europa degli anni Trenta, scriveva nel 1634 in un'opera dedicata a Filippo IV. Virgilio Malvezzi, da qualche tempo alla corte, molto vicino al conte duca Olivares, nel *David perseguitato* avvertiva i favoriti del principe:

«Si ricordino che l'offizio del privato è offizio di angelo. Deve portare le suppliche de' sudditi al signore, e riportare le grazie del signore a' sudditi. Colui che fa in contrario è un demonio, non è un angelo»[47].

[44] A. MARONGIU, *Jean Bodin e la polemica sulle assemblee di 'stati'*, in A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne. Raccolta*, Milano 1979, pp. 322, 329-350.

[45] *Ibidem*, e inoltre il saggio *J. Bodin e le assemblee di 'stati'*, *ibidem*, pp. 313-328.

[46] A. MARONGIU, *Jean Bodin e la polemica*, cit., p. 342, n. 39.

[47] V. MALVEZZI, *Davide perseguitato*, a cura di D. ARICÒ, Roma 1997, p. 37.

I capitoli comunitari presentati a Ercole II d'Este (1534-1535): giustizia principesca e comunità

di *Laura Turchi*

1. *Una manifestazione di principesca munificenza*

Quando, alla morte di Alfonso I, l'erede e primogenito Ercole divenne il nuovo duca di Ferrara, Modena e Reggio, suo primo compito – dopo le cerimonie funebri in onore del padre il 2 novembre 1534 e quelle per l'assunzione al ducato – fu di accogliere le richieste delle comunità del dominio, com'era consuetudine per ogni nuovo principe. Ludovico Antonio Muratori descrisse così quel momento nelle sue *Antichità estensi*, date alle stampe due secoli dopo:

> «Si applicò poscia il Duca novello al governo de' suoi Popoli, con dar principio dall'esercizio della Liberalità verso il Popolo e Comune di Ferrara, a cui fece molti doni, e concedette non poche grazie. Né minori furono quelle, ch'egli compartì all'altre Città e Terre del suo dominio, con rimandare alle lor case ben contenti tutti gli Oratori d'esse, che erano venuti a condolersi della morte del Padre, e a ralegrarsi dell'assunzione sua al Ducato. Poscia nel giorno sacro del Natale d'esso Anno 1534 fece donativi a molte persone private, e spezialmente a' suoi Cortigiani e familiari per cinquanta mila Ducati d'oro, parte in istabili, parte in robe, danari, ed altre cose di prestigio»[1].

Abbreviazioni: Archivio Storico Comunale di Carpi = ASCCa; Archivio Storico Comunale di Modena = ASCMo; Archivio di Stato di Ferrara = ASFe; Archivio di Stato di Modena = ASMo; Archivio di Stato di Reggio = ASRe; Archivio Notarile Antico = *ANA*; Archivio Segreto = *AS*; Cancellieri, Consiglieri, Segretari, Referendari = *CCSR*; Leggi e Decreti = *LD*; Mandati in volume = *Mandati*.

Ringrazio Mario Bertoni per aver messo a mia disposizione le sue competenze.

[1] L.A. Muratori, *Delle antichità estensi ed italiane*, 2 voll., Modena, Stamperia ducale, 1717-1740, rist. anast. Bologna 1984, II, p. 364.

Una tipica dimostrazione di munificenza principesca, dunque; la sottolineatura posta dallo storico estense sulla generosità del neoduca rispecchia tuttavia una realtà storica ben precisa. Lo stato estense era infatti da poco uscito da un durissimo periodo di guerre, conclusosi col lodo dell'imperatore Carlo V, che nel 1531 aveva riassegnato i ducati di Modena e Reggio ad Alfonso I. A tre anni di distanza, la Garfagnana era ancora in subbuglio e la lotta armata fra lo schieramento filoestense e quello filopontificio continuava a dividere il Frignano, mentre gli ultimi seguaci dei conti Pio, già signori di Carpi, rimanevano asserragliati nella rocca di Novi, dalla quale sarebbero usciti soltanto nel 1537. Un ultimo, decisivo fattore rendeva malcerta la posizione del nuovo principe: solo nel gennaio del 1539 papa Paolo III si sarebbe risolto a concedere nuovamente agli Este il vicariato su Ferrara, con un censo annuo di ben settemila ducati, da assommarsi ai centottantamila pretesi come risarcimento per i danni di guerra[2]. Spossate dai saccheggi delle truppe imperiali e pontificie spesso alloggiate a loro spese, dalla gravosa tassazione che la guerra aveva loro imposto e dalle lotte di fazione, le comunità soggette chiedevano quindi ad Ercole II innanzitutto la remissione dei debiti accumulati con la casa ducale in termini d'imposte e dazi non esatti durante la dominazione di Papato e Impero[3], una moratoria fiscale di alcuni anni per riassestare la propria economia ed infine eventuali riduzioni sulle tasse da

[2] A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara*, 5 voll., Ferrara Pomatelli 1791-1809, IV, pp. 335-336.

[3] Reggio rimase sotto la dominazione pontificia dal 1512 al 1523, mentre Modena lo fu dal 1510 al 1527. L'unico quadro d'insieme sullo stato estense durante le guerre d'Italia rimane A. FRIZZI, *Memorie per la storia*, cit., pp. 176-313. Su Modena e Reggio nel periodo pontificio, O. ROMBALDI, *Il governo ecclesiastico (1512-1523)*, in *Ludovico Ariosto: il suo tempo, la sua terra, la sua gente*, Reggio Emilia 1974, pp. 17-53; dello stesso autore, *Il Frignano e Modena durante il governo pontificio (1510-1527)*, in *Pavullo e il Medio Frignano*, Modena 1977, pp. 51-68. Per la contea di Carpi e la Garfagnana si vedano A. SABATTINI, *Alberto III Pio. Politica, diplomazia e guerra del conte di Carpi. Corrispondenza con la corte di Mantova, 1506-1511*, Carpi 1994 e C. DE STEFANI, *Storia dei comuni di Garfagnana*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province modenesi», serie VII, 2, 1925, alle pp. 207-218.

pagarsi in futuro. Oltre a ciò, beninteso, esse domandarono la conferma dei propri statuti e dei decreti ducali concessi dai predecessori del duca, nonché la grazia per tutte le condanne pecuniarie e corporali emanate negli anni precedenti. Simili richieste erano anch'esse consuete, nella logica pattizia che reggeva stati regionali e monarchie nazionali fra tardo medioevo ed età moderna[4]. D'altro canto, se la straordinaria insistenza con cui si fece appello alla *liberalitas* del neoduca fu causata dalla penuria postbellica e resa possibile dal delicato momento politico in cui il dominio versava, v'è più d'una ragione per credere che in essa si saldassero antichi temi del rapporto fra principe e luoghi soggetti ed un iniziale progetto di controllo più capillare e centralizzato delle finanze e della giustizia territoriali. Ciò è confermato dal tipo di documentazione del tutto nuova a cui i capitoli diedero origine, spia questa di un'avvenuta rottura col passato e non solo da un punto di vista formale.

2. *Una fonte e il suo doppio*

Le concessioni alle comunità ed ai privati erano state fino ad allora raccolte in volumi cancellereschi, distinti *in primis* in base ad un criterio dinastico e cronologico. In generale, fino

[4] Su un significativo caso di pattuizioni fra una città ed il suo principe fra tardo Medioevo ed età moderna, A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 23), Bologna 1995. Particolarmente utili per chi scrive si sono rivelate le pagine relative alle classificazioni giuridiche di fonti affini ai capitolati comunitari, quali i patti di dedizione, in L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 41-54. Sul versante della storia politico-istituzionale, risulta ancora assai stimolante J. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore - London 1988; per le monarchie europee J.H. ELLIOTT, *A Europe of Composite monarchies*, in «Past and Present», 137, 1992, pp. 48-71, ripreso intenzionalmente in M. FOLIN, *Il sistema politico estense fra mutamenti e persistenze (secoli XV-XVIII)*, in «Società e storia», 20, 1997, 77, pp. 505-549 per rileggere la storia dello stato estense attraverso il prisma categoriale del *composite state*. A questo proposito cfr. E. FASANO GUARINI, *«État moderne» et anciens États italiens. Élements d'histoire comparée*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine» 45, 1998, 1, pp. 33-34.

a quel momento ogni nuovo signore aveva iniziato un registro contenente le conferme e le nuove decretazioni effettuate all'atto della sua nomina, cui avrebbero potuto aggiungersene altre nel corso del tempo, non necessariamente raccolte in volumi a parte[5]. Tali volumi hanno dimensioni assai maggiori ed una struttura compositiva del tutto differente da quello che raccoglie le concessioni alle comunità rilasciate da Ercole II. Per la prima volta, infatti, in questo registro s'intese raccogliere esclusivamente questo tipo di documenti, registrati sotto forma di capitolati e non più di decreti, con i rescritti in calce ad ogni singola supplica. La trascrizione delle petizioni e delle decisioni ducali esplicitava così il momento negoziale della relazione fra il duca e le comunità suddite, momento che fino ad allora era stato prima occultato e poi inglobato nella forma-decreto[6]: nel più antico registro di decreti signorili rimastoci, appartenente

[5] ASMo, *Cancelleria*, *LD*, sezione B. Sulla serie archivistica, U. DALLARI, *Inventario sommario dei documenti della Cancelleria ducale estense (sezione generale) nel regio Archivio di stato di Modena*, Modena 1927, pp. 262-263 e P. DI PIETRO, *La Cancelleria degli Estensi nel periodo ferrarese (1264-1598)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province modenesi», serie X, 10, 1975, pp. 91-99, che per prima ha individuato la natura essenzialmente camerale della sezione A e quella invece cancelleresca della sezione B, confermata da M. FOLIN, *Note sugli officiali negli stati estensi (secoli XV-XVI)*, in F. LEVEROTTI (ed), *Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento* (Annali della Scuola normale superiore di Pisa, serie IV, Quaderni, 1), Pisa 1997, pp. 140-142, note 13-18, 30, che, oltre a precisare la natura cancelleresca dei registri VIA e VIIA, rimarca l'artificiosa creazione archivistica della serie *Leggi e Decreti* a fine Ottocento. Oltre ai volumi IB-VIB individuati dallo stesso per il Quattrocento come cancellereschi, sono certamente di Cancelleria secondo chi scrive anche i volumi XIIIB-XVIIB, XIXB-XXB e XXXbisB. In base a ricerche effettuate da Riccardo Vaccari, il volume XXIbisB, indicato nell'inventario del Dallari come l'indice del volume XXIB, non risultava più conservato già nei primi anni Sessanta del secolo appena trascorso, quando la serie venne interamente microfilmata per tutelarne la conservazione.

[6] ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB «Herculis II capitulorum comunitatum registrum. 1523 ad 1545». L'attuale numerazione del registro è in numeri arabi progressivi, sia sul *recto* che sul *verso* delle carte. Non concordiamo quindi con la datazione proposta da P. DI PIETRO, *La Cancelleria degli Estensi*, cit., p. 95, che a questo proposito si è basata sulla data originaria del primo capitolato trascritto nel registro, oltre che sull'opinabile riordino effettuato dal Dallari.

al tardo Trecento, il testo delle concessioni ducali a singoli o a collettività non rivela mai per l'appunto l'occasione che le ha originate, valorizzando in tal modo la decisione finale del signore[7]. In seguito, sin dall'età di Niccolò III (1393-1441) i decreti ducali cominciarono lentamente a menzionare la presenza di suppliche, che già sotto Borso d'Este (1450-1471) vi comparivano regestate; fu però con Ercole I (1471-1505) che i cancellieri ducali presero a ricopiare con frequenza nei registri ducali di copie dei decreti non solo le richieste individuali e le petizioni comunitarie, ma anche il materiale allegato che aveva contribuito alla determinazione signorile: relazioni di funzionari di corte o di officiali sul territorio incaricati d'informarsi sul caso ed eventuali decreti dei predecessori, dei quali venivano forniti almeno la data cronica ed il tenore generale, quando non addirittura il testo completo. In questo tipo di prassi cancelleresca la trascrizione letterale o almeno ampia delle passate elargizioni signorili non costituiva una semplice citazione rinforzante od una convalida inattaccabile perché autoreferenziale; rappresentava invece la traduzione scritturale d'un principio tipico dell'età del diritto comune, che voleva le leggi tanto più venerabili e rispettate, quanto più antiche; a questo fine, essa si caricava di tutta la forza legittimante espressa dalla continuità genealogica; non per nulla due dei luoghi comuni nella letteratura encomiastica e di propaganda politica estense fra Quattrocento e Cinquecento furono la prestigiosa antichità della famiglia principesca ed il suo ininterrotto, plurisecolare governo a garanzia della solidità del dominio[8].

[7] ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. IB «Nicolai II et Alberti decreta. 1379 ad 1393». Il volume è sia camerale che cancelleresco, portando i decreti l'annotazione, a margine del destinatario, «ad Cameram» oppure «ad Cancellariam», si veda P. Di Pietro, *La Cancelleria degli Estensi*, cit., pp. 93-94, che ipotizza quindi la nascita di una serie cancelleresca alla fine degli anni Sessanta del XIV secolo.

[8] Il caso più noto in tal senso è l'imponente produzione genealogica voluta proprio da Ercole II e poi dal figlio Alfonso II in occasione della controversia fra Este e Medici, nella quale i genealogisti di parte estense insistettero sull'antichità del casato e sulla continuità del suo dominio, per motivarne il maggior lustro rispetto ai principi fiorentini e dunque il diritto alla precedenza per i suoi ambasciatori nel cerimoniale della corte imperiale. Sulla controversia

Ora, il libro delle concessioni erculee alle comunità ruppe appunto questo genere di rapporto con il passato, individuando un nuovo *incipit* storico e normativo nelle capitolazioni urbane e comunitarie stipulate da Alfonso I a partire dal 1523, data d'inizio della riconquista militare dei territori perduti dall'Estense nelle guerre d'Italia. In un ambiente politico e culturale particolarmente conservatore e votato al culto del passato, fosse esso reale o immaginario, ciò rappresentò senza dubbio una decisione innovativa[9]. Vale a dire che nella sensibilità politica del nuovo duca e dei suoi più alti funzionari le guerre d'Italia vennero sentite come una reale frattura, impossibile da ricomporre, almeno in sede di prassi governativa. Il registro accosta perciò i capitolati del 1534-1535 e quelli approvati da Alfonso I fra il 1523 ed il 1527, radunandoli senza alcun ordine alfabetico né cronologico, com'era tipico dei registri cancellereschi di copie.

Messa in luce l'eccezionalità del documento all'interno della serie archivistica, alcuni rilievi vanno tuttavia fatti: per cominciare, l'operazione rimase incompleta, non solo perché nel registro non troviamo inserita alcuna capitolazione delle comunità garfagnine né del contado ferrarese[10], ma anche in quanto il successivo

per la precedenza, V. SANTI, *La precedenza tra gli Estensi e i Medici e l'Historia de' Principi d'Este di G. Battista Pigna*, in «Atti della Deputazione ferrarese di storia patria», 9, 1897, pp. 37-122.

[9] Il riferimento d'obbligo è a R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 22), Bologna 1995. Sul caso estense, si veda anche L. TURCHI, *Matrimoni e memoria genealogica fra tardo Medioevo ed età moderna*, in A. SPAGGIARI - G. TRENTI (edd), *Lo Stato di Modena: una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Atti del convegno, Modena 25-28 marzo 1998, 2 voll., Modena 2001, II, pp. 801-832.

[10] Troviamo una piccola ma significativa traccia di tali capitolazioni in ASMo, *Cancelleria, LD*, reg. XXB «Civilitatum et exemptionum registrum. 1543 ad 1560», inserita alla p. 49. Si tratta della supplica di quattro notai della vicaria di Camporgiano rescritta il 30 ottobre 1543, che si rifà al rescritto erculeo dell'11 dicembre 1534 ottenuto dalla vicaria stessa. La supplica è da inserire nel contesto dei nuovi ordini per il governo della vicaria, che dal 1543 in poi sarebbe stata governata non dagli otto presidenti, ma da sindaci, E. ANGIOLINI, *Le vicarie e gli statuti giurisdizionali della Garfagnana estense*, in *La Garfagnana*

uso camerale del volume ci conferma che il progetto non venne attuato nella sua interezza; non sappiamo perché la ricopiatura dei capitolati venne interrotta, ma è certo che il libro, i cui capitolati contenevano già molte concessioni fiscali, passò alla Camera ducale. Forse fu addirittura destinato all'archivio della stessa, noto come Libraria della Camera e separato dall'Archivio segreto estense, di competenza della Cancelleria[11]. Nella nuova sede, dopo un primo utilizzo congruente con quello cancelleresco, venne usato per registrare il bilancio della Massaria ducale di Modena negli anni 1537-1541 ed alcuni grossi contratti d'affitto dei dazi ducali sul territorio[12].

dall'avvento degli Estensi alla devoluzione di Ferrara, Atti del quarto convegno di studi storici, Castelnuovo 11-12 settembre 1999, Modena 2000, p. 178. Sulle capitolazioni garfagnine, cfr. *supra*, nota 14. Meno chiaro il caso delle comunità nel Ferrarese, salvo per i castelli di Bergantino, Melara, Bariano e Trecenta, che rimasero sotto la giurisdizione del vescovo di Ferrara fino all'età napoleonica; forse proprio perché non avevano forma di capitolato, non si sono infine conservate né nella fonte cancelleresca né, come vedremo, in Camera le lettere ducali indirizzate ad Albinea e Montericco, feudi Manfredi e datate 26 gennaio 1535, inerenti la cittadinanza, l'estimo e l'inserimento di alcune rubriche statutarie reggiane nel testo normativo locale, cfr. T. BACCHI, *Territorio ferrarese*, e A. CAMPANINI, *Albinea*, in A. VASINA (ed), *Repertorio degli statuti comunali emiliano-romagnoli (secc. XII-XVI)*, 2 voll., Roma 1997-1998, II, rispettivamente pp. 38 e 228. Sulle richieste di conferma degli statuti inserite nei capitolati degli anni 1534-1535, si veda più avanti.

[11] Sulla Libraria della Camera, F. VALENTI, *Introduzione*, in ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense. Sezione «Casa e stato». Inventario* (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIII), Roma 1953, p. XVIII; G. GUERZONI, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara nel 1598*, Modena 2000, pp. 99 e 101.

[12] G. GUERZONI, *Le corti estensi*, cit.: alle pp. 111-113 si trovano i capitoli rescritti a Modena in data 11 dicembre 1536, di contenuto esclusivamente fiscale; segue alle pp. 114-118 e – con diversa scrittura – alle pp. 119-125 la documentazione relativa all'accordo raggiunto nel 1545 dalla Camera ducale con la «terra separata» di Rubiera in merito al pagamento della «spelta», per la quale si veda *infra*, nota 38; alle pp. 126-137 si legge il «Compendio dele intrate dela ducale Massaria et gabelle e tasse de Modena, prencipiando l'anno 1541 et eciam le spese ordinarie Massariae», che copre appunto gli anni 1537-1541, compilato nel 1543. Dopo i capitoli di Montecchio del 17 giugno 1527 erroneamente riscritti e quelli incompleti del 18 novembre 1534 rispettivamente alle pp. 138-141, 142-146, si legge l'inizio del ventennale contratto d'affitto di Francesco Maria della Seta per la riscossione di tutte le

Ma c'è di più: una fonte camerale di poco antecedente ci permette di capire meglio come si pervenne alla raccolta del materiale ricopiato nel registro, dandoci così modo di capire come il libro venne approntato e sulla base di quali presupposti cambiò destinazione; inoltre essa ci offre alcuni capitolati che i cancellieri di Ercole II non fecero in tempo a ricopiare. Le dimensioni ed il timbro a secco sulle pagine la qualificano subito come un registro della Camera ducale, risalente agli anni 1533-1535, mentre la sua datazione e le molte mani che vi si alternano senz'ordine indicano che lo scopo della sua redazione fu eminentemente pratico: tenere nota delle esenzioni fiscali elargite, ai fini delle operazioni di riscossione e revisione contabile. Se fino al dicembre 1534 il libro venne usato per annotare regolarmente gli ordini di pagamento provenienti dalla Cancelleria ducale e dal ferrarese Giudice dei Savi, da allora in poi esso reca scritti molti dei capitoli erculei[13]; in questo caso la ricopiatura cominciò dunque certamente a ridosso dei negoziati fra il duca e gli ambasciatori delle comunità, giunti in capitale per l'assunzione al ducato. La prassi delle ambascerie comunitarie prevedeva infatti che, ottenuti i rescritti ai capitoli fiscali presentati, gli ambasciatori dei luoghi sudditi li riconsegnassero alle massarie o alle camerlengherie ducali loro referenti sul territorio. Queste ultime ne trassero copie, prima di riconsegnarli definitivamente alle comunità. Perciò alla Camera di Ferrara ci si limitò ad attendere che gli offici camerali territoriali inviassero a loro volta copie delle capitolazioni appena trascritte.

Il contenuto fortemente fiscale dei capitoli contribuisce dunque a spiegare perché, al contrario di buona parte della documen-

rendite della Massaria ducale a Reggio, di cui non conosciamo purtroppo la data, e di seguito il contratto d'affitto quinquennale di Silvestro Sorboli sui dazi e sulla salina di Bagnacavallo, stipulato nel 1552. Proprio questo tipo di contratti richiedeva che una bella copia venisse depositata nell'archivio camerale, si veda *ibidem*, p. 99. Sui documenti camerali cfr. *ibidem*, pp. 117-121, 123-124, 139-145, 148-149 e G. GUERZONI, *La Camera ducale estense tra Quattro e Cinquecento: la struttura organizzativa e i meccanismi operativi*, in A. PROSPERI (ed), *Storia di Ferrara*, Ferrara 2000, pp. 168-176.

[13] ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46; i primi capitoli registrati sono quelli rescritti alla terra di San Felice il 10 dicembre 1534, cc. 49r-50r.

tazione inerente il governo del territorio, i capitolati non abbiano trovato posto nelle cancellerie dei governatori e dei podestà estensi inviati nei luoghi soggetti, bensì presso le Camere ducali del dominio, che funzionavano come snodi di primaria importanza dei flussi di denaro e del controllo amministrativo, anche perché, alla fine del loro incarico, massari e camerlenghi erano tenuti a presentare i propri registri contabili alla ragioneria della Camera ducale in Ferrara, onde permetterne la revisione. Questo ci permette anche d'ipotizzare il motivo specifico per cui in nessuno dei due volumi si trovano capitolazioni garfagnine. Le vicarie della Garfagnana infatti non avevano l'obbligo di rifornirsi del sale ducale e si approvvigionavano normalmente a Pisa. Inoltre nelle due vicarie più importanti – Castelnuovo e Camporgiano – il governo estense affidava interamente l'esazione fiscale all'operato di presidenti e sindaci eletti nei «parlamenti» locali. Se aggiungiamo che sin dalla loro dedizione agli Estensi (1446) le vicarie avevano goduto dell'esenzione da tutti i dazi signorili sul trasporto di biade e bestiame sia dentro che fuori dalla provincia, possiamo facilmente comprendere come in questo caso mancasse quel reticolo amministrativo ed informativo su cui si basava il lavoro di redazione dei due registri.

Al contrario della Camera, la Cancelleria ducale non aveva diramazioni territoriali che fungessero da parallelo per le camerlengherie e le massarie. Governatori e podestà si servivano per lo più della documentazione presente negli archivi urbani e comunitari, scrupolosamente aggiornata dai cancellieri locali. Il motivo di ciò risiede nel fatto che i cancellieri dei governatori, scelti personalmente dai loro superiori, alla fine dell'incarico portavano via con sé tutto il materiale prodotto. Di conseguenza, per tornare al nostro caso, laddove le Camere territoriali non poterono contribuire alla raccolta del materiale, s'innescò il circolo informativo che da Ferrara portava ai *regimina* principeschi di Modena e Reggio oppure ai governatorati di Frignano e Garfagnana ed alle podesterie soggette, per poi terminare nelle cancellerie di città, province e comunità[14].

[14] Sulla Garfagnana, E. ANGIOLINI, *Le vicarie e gli statuti*, cit., ma si veda anche *infra*, nota 38. L'unico archivio governatorale rimasto integro è proprio

Sebbene al momento ci sfugga l'esatta misura in cui il lavoro cancelleresco di trascrizione dei capitoli dipese da quello effettuato in Camera, è quindi certo che furono operazioni collegate e che insistettero sulla medesima prassi amministrativa[15]. La

quello della Garfagnana, attualmente conservato nell'Archivio di stato di Massa, di particolare rilievo, dal momento che in questa provincia mancava la rete amministrativa camerale. Salvo controlli nel cancelleresco *Carteggio dei rettori* conservato nell'Archivio di stato modenese, questo è appunto l'unico archivio ducale che può aver conservato le capitolazioni garfagnine del 1534. Quanto agli altri referenti della Camera, i capitoli di Carpi furono recuperati dall'ufficio di Niccolò Maria Coccapani, cancelliere della comunità, nonostante quest'ultima avesse una camerlengheria ducale. Inviarono capitolazioni a Ferrara anche le massarie ducali di Modena e Reggio ed il cancelliere di Cotignola.

[15] Non è del tutto certa, ma è probabile la filiazione diretta, sebbene il registro XIXB, in ASMo, *Cancelleria*, *LD*, contenga quasi tutto quello che si trova in ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, salvo la grida del 9 novembre 1534 con cui a Ferrara il Giudice dei Savi, capo del Consiglio cittadino, rese esecutive le concessioni ottenute dalla città il giorno prima. Il libro cancelleresco contiene in più i capitoli rescritti a Reggio nel 1523 e nel 1534, quelli del 1523 per Canossa, Querciola, San Romano, Montalto, Pavullo, Quattro Castella, Albinea, Rubiera e San Paolo, la petizione di Ligonchio del 1525 e quella senza data di Montericco, che in questo caso pare aver supplicato separatamente da Albinea, con cui costituiva il feudo d'uno dei rami dei conti Manfredi. Per il 1527 vi troviamo le capitolazioni di Montecchio e Carpi, mentre per il 1534 si possono leggere quelle di Finale (oggi Finale Emilia) e Comacchio. I capitoli concessi a Sarzano (oggi Casina) nel 1534 ci sono tutti, mentre nel libro camerale se ne trova uno solo, di contenuto finanziario. Risalgono al 1536 quelli ivi registrati per Modena e Nonantola. Ambo i registri comprendono per il 1534 i capitoli di Ferrara, Modena, Castelnuovo parmense, Minozzo, Albinea, Mozzadella, Montericco e Borzano, Gombola, Savignano, Nonantola, San Felice, Cento e la Pieve, Bagnacavallo, Cotignola e Carpi, e per il 1535 le petizioni presentate da Toano e Cavola, ancora Minozzo (oggi Villa Minozzo), Maranello, Sestola e Montecuccolo, Montese e Semese che costituivano la podesteria di Montecuccolo, Prignano e Pigneto, Medolla, Polinago, Montefiorino, Montetortore, Castelvecchio di Modena, Bagnacavallo. Essi contengono inoltre le sole esenzioni fiscali ottenute dalle seguenti *ville* del Reggiano fra il 1534 ed il 1535: Quattro Castella, Querciola, Pavullo, Canossa, Viano, Peligna e San Romano, Montalto, Minozzo, Baiso, Carpineti, Montecastagneto, San Paolo, Levizzano, Busana, Castelnuovo sopra, Argine, San Valentino, Rebecco e Croano, Casteldardo e Bebbio, Sologno e Cerelio, Felina, Bismantova, Sarzano. Conclude la serie l'analogo capitolo del 18 dicembre 1536 per gli uomini del feudo di Giulio Boiardo, comprendente Scandiano, Gesso, Torricella, Arceto, Casalgrande, Dinazzano e Montebabbio. Fra le comunità rappresenta un caso a parte

più tarda delle due ebbe però un significato di legittimazione governativa cui la prima non era ovviamente interessata.

3. *Un ambiente di governo*

Ercole II non cessò di ascoltare le richieste dei propri sudditi almeno fino all'aprile del 1535; approfittando della delicata situazione della contea di Carpi, ancora minacciata dai partigiani ribelli dei Pio, la vicina città di Modena si rivelò la suddita più riottosa, ottenendo ancora nel dicembre del 1536 la segnatura di nuovi capitoli, che troviamo registrati nel solo libro cancelleresco, quando però la Camera se n'era già appropriata. Non a caso la maggior parte di quelle richieste è di natura fiscale e finanziaria, anche quando avevano importanti risvolti di tipo giurisdizionale. La mutata destinazione di questo volume non deve sorprendere, visti i continui scambi di uomini e d'informazioni esistenti fra Cancelleria e Camera, affacciate entrambe sul cortile del palazzo ducale di Ferrara, a fianco della sede del consiglio cittadino dei XII Savi, del ducale Consiglio di giustizia e vicino all'Archivio segreto estense, ancora sito nella torre di Rigobello che sarebbe crollata di lì a poco, nel 1553[16]. I quotidiani conflitti di compe-

Cotignola, più volte persa e riconquistata, di cui tutt'e due i registri forniscono i capitolati degli anni 1502, 1505, 1527, 1534 ed il capitolo singolo del 1541. Supplicarono Ercole II più d'una volta Modena (1534, 1536), Nonantola (1534, 1536), Minozzo (due volte nel 1534, una nel 1535), Bagnacavallo (due volte nel 1534, una nel 1535). Ai referenti territoriali già accennati per il volume camerale si devono aggiungere per quello cancelleresco la salina ducale di Reggio ed il cancelliere della comunità di Modena. I due reticoli informativi descritti non valgono tuttavia solo per le capitolazioni erculee; per quelle alfonsine, si veda *infra*, nota 19. Non ci occuperemo in questa sede dei pochissimi capitoli del 1547 e del 1555 che si ritrovano nei registri cancellereschi XXB e XXIB della serie *Leggi e Decreti*: si tratta di eccezioni impreviste per la Cancelleria di Ercole II, collocate quindi a forza in sedi poco adatte.

[16] Fra le suppliche giurisdizionalmente più significative presentate da Modena soprattutto per motivi fiscali e finanziari vi fu la richiesta di concedere il Maggior magistrato alla città nei confronti di tutto il contado, come già aveva Reggio dalla seconda metà del Quattrocento, onde scaricare sull'estimo rusticale buona parte della tassazione centrale e difendersi dall'aggressività

tenza fra i due organismi curiali erano la naturale conseguenza dei loro stretti legami operativi, né erano bastati a sedarli gli ordini di Ercole I, emanati una prima volta nel 1473, poi ribaditi nel 1502[17]. In questo diuturno confronto veniva convogliata infatti la complessa dialettica fra le due principali modalità medioevali di convalida dei documenti pubblici, quella notarile e quella cancelleresca[18]. Dal momento che tracciavano degli steccati di natura puramente contenutistica e di salvaguardia dei

dei feudatari modenesi come i Boschetti, i Rangoni, i Cesi, ASMo, *Cancelleria, LD*, reg. XIXB, pp. 111-13. La sede dei XII Savi era attigua a Cancelleria e Camera dal 1474, L. TURCHI, *La giustizia del principe: magistrature sovrane dei duchi d'Este fra XV e XVI secolo*, tesi di dottorato in storia sociale europea, Università degli Studi di Venezia, a.a. 1993-1994, tutor prof. G. Cozzi, 2 voll., I, p. 298, II, pp. 555; della stessa autrice, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara (fine sec. XIV - prima metà sec. XVI)*, in A. PROSPERI (ed), *Storia di Ferrara*, cit., p. 150; T. THUOY, *Herculean Ferrara. Ercole I d'Este (1471-1505) and the Invention of a Ducal Capital*, Cambridge 1996, pp. 66-67, 75. Sulla torre di Rigobello, ASMo, *Cancelleria*, *CCSR*, b. 10b, fasc.1, sottofasc. 1 «Minute e lettere ducali ad Alessandro Guarini. 1536-1556», ep. 1553, 27 ottobre, e ASMo, *Cancelleria*, *AS*, sez. II, b. 7, ep. 1553, 26 ottobre del Guarini al duca: «Si è trovato ch'el volto del Conseglio sopra il quale erano le scritture dell'archivo è roinato del tutto et andato a terra ...». All'epoca, i consiglieri di giustizia si riunivano quindi assai vicino all'archivio segreto; rendevano invece ragione nella loggia della Cancelleria, come si desume dagli atti dei loro notai.

[17] ASMo, *Camera*, *Cancelleria della Camera*, b. 87/24, ep. 1502, 29 ottobre. Ercole I informava il Collaterale generale agli stipendi che i notai camerali sottraevano ai cancellieri parte del lavoro e dei guadagni, invitandolo a far rispettare la disposizione del 1473, in base alla quale segretari e cancellieri avrebbero dovuto rogare tutti gli atti relativi ai feudi, all'affitto della gabella grande di piazza e ai dazi su vino, carni macellate e legnami in Ferrara. Inoltre spettava loro rogare in merito al dazio 'della penna' del palazzo della ragione ferrarese. Sugli atti feudali avrebbero lucrato tutto il guadagno, sul resto solo l'80%. Ai notai della Camera sarebbero invece spettati i livelli, gli usi, i terratici e gli affitti 'perpetui', di cui avrebbero trattenuto l'intero ricavato. Anche gli appalti dei dazi e delle gabelle a Modena, Reggio, San Felice, Finale, Argenta, in Romagna, a Riviera di Filo e per le valli di Comacchio sarebbero stati di loro spettanza, così come il dazio della gabella grossa ferrarese e la camerlengheria di Este, ma il ricavato della redazione sarebbe andato per il 50% ai cancellieri.

[18] A questo proposito, I. LAZZARINI, *Gli officiali del marchesato di Mantova*, in F. LEVEROTTI (ed), *Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento*, cit., p. 85.

rispettivi guadagni di Camera e Cancelleria, gli ordini di Ercole I non potevano risolvere il problema, tantomeno nell'ambito che vedremo essere di confine per eccellenza fra Camera e Cancelleria estensi: l'amministrazione della giustizia. I registri di decreti principeschi rimastici provano d'altronde l'originaria commistione di pertinenze fra i due organi e, per il Cinquecento, lo dimostra l'uso invalso nella Libraria della Camera ed in Cancelleria di scambiarsi i rispettivi registri, per poter portare a termine il lavoro quotidiano[19]. D'altronde nel XVI secolo molti dei cancellieri ducali si formavano in Camera, cosa vera in particolar modo per i cancellieri del Consiglio di giustizia ducale[20].

Il forte tasso d'innovazione governativa che il registro di capitoli erculei presumeva e riproduceva può aver indotto i segretari ducali a lasciarlo incompiuto; molto dev'essere dipeso anche

[19] L'uso cui ci riferiamo è ad esempio testimoniato per la seconda metà del Cinquecento da ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XVIIB «Exemplum decretorum Alphonsi I Ferrariae Mutinae ducis anno 1506», dove, alle pp. 576-579, si trova un «Decretum gratiarum concissarum a Serenissimo duce Alphonso primo magnificae comunitati Mutinae tempore quo civitatem ipsam recuperavit exemplatum per me Alphonsum Maurum a quodam registro in Bibliotheca ducalis Camarae existenti ad chartam 27 inscripto: Libro di gratie fatte per il nostro signore di più anni a più comuni et persone particulari». I capitoli ricopiati sono quelli rescritti ai Modenesi il 13 marzo 1527 e si trovano ricopiati nel registro XIXB alle pp. 55-57. Ciò induce a ritenere possibile che anche per i capitoli di Alfonso I i cancellieri di Ercole II lavorassero su un libro camerale dedicato a comunità e privati e che il reg. n. 46 dei *Mandati* fosse originariamente conservato nella Libraria della Camera.

[20] Per il XVI secolo sono stati finora reperiti da chi scrive Francesco Benvenuti, Giovanni Cagnaccini, Nicola Caprili, Ruggero Caprili, Bartolomeo Costabili, Francesco Curioni, Girolamo Dal Ponte, Giambattista Stabellini, le cui filze sono conservate in ASFe, *ANA*. Sulla formazione dei notai in Camera, è significativo un passo tratto dalle memorie di Agostino Mosti, paggio e poi cortigiano di Ercole II, priore dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara sotto Alfonso II: «... in essa Camera ducale si allevavano per contisti sotto i mastri principali figlioli de' buoni cittadini, che si facevano alcun de' loro valenthuomini ed erano ben disciplinati da' Fattori ducali, quali costumavano di donare a detti giovani – che non avevano altro salario – per buon pezzo due o tre volte l'anno qualche onesta mercede, mediante molti straordinarii che devolvevano fra l'anno in essa Camera ...»; A. SOLERTI (ed), *La vita ferrarese nella prima metà del secolo decimosesto descritta da Agostino Mosti*, in «Atti e memorie della Regia deputazione di storia patria per le province di Romagna», serie III, 10, 1892, p. 187.

dalle mende del reticolo amministrativo ed informativo da cui la sua redazione dipendeva: alludiamo al fatto che i massari ed i camerlenghi del territorio non tenevano necessariamente nota delle disposizioni ducali – ordini, lettere o capitolati – che non avessero immediata risonanza finanziaria, né riconsegnavano sempre i loro registri alla Camera ducale, una volta scaduto il loro mandato. La possibilità di rifornirsi di sale non ducale ed il monopolio locale sulla riscossione delle tasse indirette nelle vicarie garfagnine spiegano inoltre come mai queste zone risultino completamente assenti dal nostro volume[21]. Nondimeno, esso inaugurò una nuova consuetudine cancelleresca, testimoniata dal libro di capitoli comunitari del successivo duca Alfonso II per gli anni 1559-1580, nonché dalla redazione, nel 1592, di un terzo registro dello stesso tipo (oggi mancante) e di un repertorio che permetteva di risalire luogo per luogo alle capitolazioni comunitarie conservate in modo sparso nei libri di decreti antecedenti all'età di Ercole II[22].

[21] Quanto rimane dell'attività delle massarie di Modena, Reggio e Lugo di Romagna si trova alle rispettive voci nella serie camerale *Amministrazione finanziaria dei paesi* conservata nell'Archivio di stato di Modena, in condizioni assai varie. G. GUERZONI, *Le corti estensi*, cit., pp. 95-96 sottolinea che questo fondo è d'origine tardo-ottocentesca, comparendo per la prima volta in MINISTERO DELL'INTERNO, *Relazione sugli archivi di stato italiani (1874-1882)*, Roma 1883; come il fondo *Leggi e Decreti*, esso è frutto cioè d'una mentalità giuridica e governativa del tutto estranea a quella di segretari, consiglieri e fattori ducali cinquecenteschi.

[22] ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XXIIIB «Registrum capitulorum communitatum ipsorumque confirmationum ab Alphonso II Ferrariae Mutinae etc. duce concessarum ab anno 1559 ad 1580» e reg. XXXbisB «Compendio di decreti gratie et esentioni concedute a diverse comunità et ad altri. 1392-1592». Il registro XXIIIB è interamente redatto sul modello cancelleresco del XIXB, rispetto al quale è assai più coerente e raccoglie anche le capitolazioni successive all'insediamento del nuovo duca, interrompendosi all'anno 1580. Quanto al repertorio, esso elenca senz'ordine le comunità ad una ad una e menziona per ognuna i registri interessati e la carta d'inizio di ogni decretazione. In tal modo ci offre informazioni su volumi perduti di decreti signorili, come quelli del 1392, del 1471 e del 1592. Per ragioni non immediatamente evidenti, non arretra ai decreti antecedenti al 1392, forse preso come termine *a quo* perché di due secoli anteriore al registro nel frattempo compilato. Si trovano infatti decreti anche nel registro IB della medesima serie, relativo agli anni 1379-1393.

Occorre dunque ripensare il giudizio espresso sulla serie delle decretazioni principesche come «mare eterogeneo» di concessioni a privati e comunità «con valenze normative assai scarse» e senz'altro ordine interno che quello cronologico[23]. Non è certo possibile ignorarne la scarsità di provvedimenti a valenza generale, peraltro rilevabile in casi simili a quello estense[24]. Che non avessero valenza generale non rende tuttavia giuridicamente irrilevanti i tanti decreti diretti a singoli, a specifiche collettività o a comunità estrapolate dal distretto di appartenenza: sia perché nascevano da rescritti signorili, cioè da decisioni che avevano comunque valore di legge ed erano informate a precise logiche compositive, sia perché – ora come allora – essi non sono comprensibili senza l'integrazione con realtà documentarie non curiali, che la loro stessa esistenza presumeva[25]. Non bisogna dimenticare cioè come nel suo complesso la decretazione signorile fosse il logico complemento degli statuti di città e comunità: composti per rispondere alle esigenze locali, i secondi erano per lo più opera di giuristi e notai estranei alla corte; i primi vennero invece spesso riformati da giuristi e notai dei locali collegi su pressione dei *regimina* ducali urbani; entrambi venivano emendati dai consiglieri ducali con addizioni *ad hoc* e non solo in vista della conferma signorile, ma anche dopo l'approvazione. Spesso erano le stesse comunità a sollecitare simili interventi, in vista dei propri interessi.

[23] M. FOLIN, *Il sistema politico estense*, cit., pp. 509-510. Tale giudizio complessivo ci sembra influenzato da quello sulla realtà quattrocentesca, per la quale appare più giustificato.

[24] Cfr. le valutazioni parzialmente analoghe sui decreti gonzagheschi di I. LAZZARINI, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, Roma 1996, p. 25: «I decreti dunque, espressione formalizzata della volontà del signore nei confronti dei singoli, sono utili rivelatori dell'atteggiamento dei Gonzaga dinanzi ai vari personaggi del proprio *entourage* e nei confronti dei sudditi della dinastia». La medesima autrice ne riconosce a p. 19 la funzione di «naturale complemento» agli statuti.

[25] Sui pericoli di indagini condotte esclusivamente su fonti signorili, I. LAZZARINI, *Un'Italia di feudi e di città? Alcune considerazioni intorno al caso ferrarese*, in «Società e storia», 14, 1991, 51, pp. 125-152, in particolare alle pp. 138-139.

Naturalmente il formulario concretamente usato nei decreti maschera questa realtà e mira a sottolineare l'indipendenza assoluta dalle leggi della volontà del principe e dei suoi predecessori; perciò non può rispecchiare la natura reciprocamente integrativa di questa documentazione e di quella statutaria. Nondimeno, pur con livelli assai diversificati di familiarità col diritto, tanto coloro che beneficiavano delle elargizioni principesche quanto i giuristi dell'epoca – di corte e no – dovettero sempre riconnetterle mentalmente alla rete documentaria che includeva, oltre agli statuti, le gride, per lo più rivolte a porzioni specifiche del dominio (comunità o province), e le lettere ducali, entrambe trascritte negli statuti territoriali col valore di riformagioni quando ritenute di particolare importanza; il tutto in onore ad una cultura politica condivisa, che vedeva nel principe colui che sovveniva alle esigenze di ciascun suddito e nella sua giustizia un fatto di equanimità distributiva, più importante di qualunque (improbabile) volontà normativa ed amministrativa sistematica. A maggior ragione è quindi utile individuare cesure periodizzanti nella decretazione principesca estense, sotto la superficie d'indifferenziata, plurisecolare ambiguità formale, ed interrogarci sui momenti in cui si virò verso nuove direzioni, in un vicendevole influenzarsi di tipologie documentarie e prassi governative[26].

La valorizzazione dei capitoli comunitari voluta da Ercole II e dai suoi alti officiali fu appunto uno di quei momenti; poggiava, è vero, sull'intrinseca natura di decreto propria del rescritto, ma, per il particolare momento in cui venne attuata, si caratterizzò come la soluzione a contingenze impreviste per lo stato estense, qual era la necessità di imporsi nuovamente su territori perduti un quindicennio prima, nel contesto più generale delle nuove emergenze politiche avvertite dai governanti italiani ed europei in questo torno di tempo. Non per nulla i primi decenni del XVI secolo videro il moltiplicarsi delle Rote cittadine in Italia, il

[26] A questo proposito, anche se per periodi antecedenti, si vedano A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XIV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Actes de la table ronde, Rome 15-17 octobre 1984, Roma 1985, pp. 35-55 e I. LAZZARINI, *Fra un principe*, cit., p. 31.

sorgere di nuovi tribunali sovrani e la nascita di alcune riforme normative, tentate o realizzate[27].

In questa prospettiva acquisisce nuova importanza anche l'irrobustimento visibile negli alti livelli amministrativi della corte estense lungo i primi decenni del Cinquecento ed in particolare negli anni Quaranta. In Camera ci si dedicò a perfezionare i meccanismi di riscossione: dal 1511 l'esattoria risultò composta da due esattori, un notaio e due messi, mentre negli anni Ottanta del secolo precedente aveva annoverato un esattore solo ed un notaio. Nel 1513 l'Officio dei ribelli, responsabile delle confische e della giustizia sui danni dati nel Ferrarese, si dotò a sua volta d'un esattore, finché, nel 1544, l'esattore generale non fece la propria comparsa fra i salariati ducali[28]. Ai primi del secolo troviamo poi documentata l'abitudine dei massari territoriali di verificare l'entità dei beni dei condannati, per poi inviarne le liste al duca ed ai suoi segretari, ad ulteriore controllo del lavoro condotto dagli esattori ducali di multe e condanne nelle province[29]. Con simili informazioni divenne più agevole scegliere fra grazia e condanna, tenendo conto dei vantaggi economici di entrambe. Com'è noto, infatti, nemmeno la prima poteva avvenire senza esborsi da parte dei supplicanti: ci riferiamo ai

[27] Per gli stati italiani ci limitiamo a citare G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982; su uno stato che come quello gonzaghesco meriterebbe un approccio comparato da parte degli studiosi di storia dello stato estense, P.P. MERLIN, *Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 30, 1982, pp. 35-94, e dello stesso autore, *Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabaudo nella prima metà del '500*, in «Studi storici», 29, 1988, pp. 503-525. Sulle Rote, A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime rote*, in M. SBRICCOLI - A. BETTONI (edd), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993, pp. 341-386.

[28] G. GUERZONI, *Le corti estensi*, cit., p. 102. Sulle origini della Camera o Officio dei ribelli, T. DEAN, *Terra e potere a Ferrara nel tardo Medioevo. Il dominio estense: 1350-1450*, Modena - Ferrara 1990, pp. 66-68, e per il Quattrocento L. TURCHI, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara*, cit., pp. 145-146.

[29] ASMo, *Cancelleria*, *CCSR*, b. 5a, fasc. «Girolamo Magnanini segretario», ep. 1507, 5 novembre di Alfonso I al Magnanini.

compensi per i notai redattori di suppliche, tasse della Cancelleria ducale e al costo dei provvedimenti graziosi, senza contare i condoni pecuniari solo parziali o la commutazione di pene corporali nelle meno infamanti pene pecuniarie.

Anche per la Cancelleria gli anni Quaranta del Cinquecento furono un momento qualificante; il registro cancelleresco di cui ci occupiamo venne probabilmente compilato a partire dal 1541, usando una documentazione più ampia rispetto a quella del registro di Camera e con l'aggiunta dei capitoli alfonsini[30]. Nel 1545 furono approntati due nuovi inventari dell'Archivio segreto estense, dietro ordine del segretario ducale Giovanni Battista Saracco, notaio camerale nel 1523 e conservatore dell'archivio principesco dal 1530[31]. L'operato del Saracco e del notaio della Conservatoria, stabilmente preposta al governo dell'Archivio segreto dagli anni Ottanta del XV secolo, si poneva in realtà a coronamento di una serie di tentativi fatti nel primo Cinquecento per riordinare le antiche carte ducali. Già nel 1508 il notaio Bartolomeo Silvestri aveva cercato di portare a termine l'inventario archivistico del *conservator iurium* Pellegrino Prisciani, vecchio di vent'anni; il lavoro però s'era interrotto presto e il consigliere segreto e di giustizia Gianfrancesco Calcagno, quando venne nominato a sua volta conservatore delle ragioni ducali, commissionò nel 1517 un nuovo inventario al notaio dell'ufficio Antonio Bailardi; forse a causa della morte del

[30] Al momento si può solo ipotizzarlo, in base alla presenza del capitolo di Cotignola del 1541 sia nel registro di Cancelleria che in quello di Camera (dove tutti i capitoli cotignolesi paiono essere un'aggiunta successiva e sono scritti con una grafia assai più accurata rispetto agli altri). Inoltre sappiamo che nel 1543 – data di composizione del «compendio» della massaria modenese – il libro si trovava ormai in Camera. C'è un ultimo, possibile indizio. Il repertorio del 1592 menziona fra i registri contenenti decreti a comunità un «libro 1506, 1540». Se si trattasse delle concessioni alfonsine per l'assunzione al ducato, prolungatesi appunto fino al 1506, si potrebbe supporre che nel 1540 erano ancora ritenuti validi i decreti di trent'anni prima e che il cancelliere di fine secolo abbia voluto tenerne memoria.

[31] Sugli inventari e sul Saracco archivista, F. VALENTI, *Introduzione*, cit., pp. XVI-XVIII. Sull'attività dello stesso come notaio dal 1523, ASMo, *Cancelleria*, *CCSR*, b. 6a, fasc. «Antonio Costabili», ep. 1523, 29 aprile del Costabili al duca.

Calcagno stesso, anche quest'inventario rimase incompiuto[32]. A quanto ne sappiamo, l'inventario *maior* del 1545 fatto fare dal Saracco fu l'unico portato praticamente a termine, cui se ne aggiunse un altro assai più ridotto e presumibilmente approntato per motivi contingenti. In effetti il celebre inventario tardo-quattrocentesco del Prisciani non rispecchia la struttura dell'archivio estense, bensì il lavoro del suo primo conservatore, ispirato a criteri completamente nuovi rispetto al passato; Prisciani riordinò infatti ed aumentò innanzitutto la serie dei *Catastri delle investiture*, che testimoniava gli antichi diritti di proprietà estensi sul territorio dominato e – coerentemente col proprio lavoro di storico e difensore dei diritti del casato – v'incluse anche i documenti che comprovavano il governo degli Este su territori perduti da lungo tempo (Marca Trevigiana e Padovano), senza dimenticare il Polesine di Rovigo, ceduto a Venezia nel 1484 dopo quasi tre anni di guerra. Il grande inventario del 1545 conservò però le caratteristiche di fondo di quello priscianeo, anche per quello che riguarda la conoscenza del territorio: vi manca la documentazione garfagnina, mentre quella del Polesine di Rovigo – passato a Venezia sessant'anni prima – riempie due casse; la Romagna estense copre poi una cassa intera, come i ben più vasti ducati di Modena e Reggio. Tuttavia la parte dedicata a questi ultimi è assai più completa che non nell'antecedente quattrocentesco ed arriva a considerare l'età di Ercole I. I documenti risalenti all'età di Alfonso I non erano stati perciò inclusi nel riordino e si trovavano probabilmente accumulati in Cancelleria e nell'archivio stesso[33].

[32] F. VALENTI, *Introduzione*, cit., pp. XIV-XVI.

[33] ASMo, *Cancelleria*, *AS*, II, vol. 2, cc. 12r-32v. L'inventario del Prisciani venne avviato il 4 gennaio 1488. Alle cc. 32v-33r si trova la continuazione dell'inventario ad opera del notaio Bartolomeo Silvestri, seguita alle cc. 36r-52v dall'inventario commissionato dal Calcagno nel 1517, che riporta accuratamente il contenuto di cinque casse di argomento ferrarese, ma non contiene alcuna annotazione sui documenti relativi agli altri territori. ASMo, *Cancelleria*, *AS*, I, voll. 3 e 4 sono gli inventari fatti fare dal Saracco; nel volume 3 vennero lasciate delle carte bianche per Carpi, territorio acquisito completamente solo nel 1527, e per Finale, scorporato da Modena e considerato ormai afferente a Ferrara dagli anni Venti del Cinquecento; si veda L. TURCHI, *Giustizia principesca e patrimoni dei sudditi. Ipotesi sulla costruzione delle identità*

I segretari ducali che firmarono i capitoli erculei furono soprattutto Alessandro Guarini e Bartolomeo Prosperi, quest'ultimo già segretario particolare di Ercole quand'era delfino. Affiancati da Opizo Remi, essi incarnarono un nuovo assetto della direzione di Cancelleria, che prevedeva il lavoro congiunto di più segretari anziché la concentrazione di tutti i poteri decisionali nella figura di un unico referendario, stretto confidente del duca, com'era stato nel Quattrocento[34]. Con ciò s'intese rispondere all'aumentato carico lavorativo, evitando inoltre la commistione fra la carica di segretario e quella di consigliere di giustizia, tipica del primo ventennio del XVI secolo. Per comprendere questi avvicendamenti istituzionali, bisogna ricordare che il conflitto con Venezia e le guerre d'Italia avevano provocato un radicale cambiamento nella mentalità dei ceti dirigenti estensi; per la prima volta la giustizia ed il diritto erano stati sentiti come mezzi di governo di primaria importanza, laddove fino ad allora lo erano stati la mediazione con i notabilati locali effettuata tramite gli officiali territoriali[35]. Dalla fine del Quattrocento al primo ventennio del Cinquecento i commissari ducali inviati nel

pubbliche fra tardo medioevo e prima età moderna nel dominio estense (secc. XV-XVI), in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 25, 1999, pp. 93-131, p. 102. A riprova di una maggiore attenzione ai luoghi soggetti, seppure soprattutto a quelli più legati alla capitale, va sottolineato anche come Argenta, mai inglobata in un contado, Comacchio, Massa Fiscaglia e Massa Lombarda abbiano nell'inventario una parte a sé. La tutela degli interessi della famiglia ducale indusse peraltro a dedicare sezioni apposite anche a Lendinara, ormai perduta, ed a Cervia e Rimini.

[34] Sulla figura e sulle funzioni del referendario nel Quattrocento, L. TURCHI, *La giustizia del principe*, cit., I, pp. 252-259. Sul referendario Paolo Antonio Trotti ed i suoi fratelli, M. FOLIN, *Feudatari, cittadini, gentiluomini. Forme di nobiltà negli stati estensi fra Quattro e Cinquecento*, in L. ANTONIELLI - C. CAPRA - M. INFELISE (edd), *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, Milano 2000, pp. 34-75. G. GUERZONI, *Le corti estensi*, cit., p. 91 nota come a partire almeno dagli anni Quaranta del Cinquecento il salario dei cancellieri diminuì sensibilmente rispetto a quello dei segretari. C'è da crederlo: per quanto scritti in una grafia accurata, i capitoli del volume cancelleresco rivelano non pochi, banali errori di trascrizione, indizio forse dei compiti puramente esecutivi dei cancellieri ad essi addetti.

[35] Sugli officiali urbani e comunitari estensi, M. FOLIN, *Note sugli officiali*, cit., pp. 99-125 e, dello stesso, *Il sistema politico estense*, cit., pp. 538-549.

dominio, i capitani del divieto ed i maestri generali di campagna a Modena e Reggio, il capitano di giustizia in Ferrara ed i segretari-consiglieri a corte divennero i nuovi fiduciari del principe, cui spettarono un controllo dell'ordine pubblico ben più repressivo che in passato, il compito di garantire gli interessi delle casse ducali nell'amministrazione della giustizia ed una rinnovata attenzione alla produzione statutaria locale[36]. Constatato il ruolo decisivo dei consiglieri principeschi nella causa contro il papa per Modena e Reggio, dalla metà degli anni Trenta i segretari-consiglieri esperti in diritto lasciarono il posto ad una nuova valorizzazione del Consiglio di giustizia rispetto alla Cancelleria, sempre nell'ambito di una stretta collaborazione. Le regolari «consulte» di segretari e consiglieri, spesso con la convocazione del consultore di Camera o di esperti per problemi particolari, divennero così il cardine della politica interna; dal canto proprio la Cancelleria intensificò il tradizionale compito di raccolta e selezione delle informazioni dai rettori locali. È in quest'ambiente ed in questa cultura di governo cresciuta nei decenni precedenti che dev'essere collocata la decisione di raccogliere i patti fra comunità soggette e principe in un unico registro e d'individuare nelle capitolazioni degli anni 1523-1527 il nuovo momento fondante del dominio[37].

[36] L. TURCHI, *La giustizia del principe*, cit., I, pp. 340-343, e della stessa autrice, *Istituzioni cittadine*, cit., pp. 147, 150. Sui commissari in rapporto agli officiali di matrice comunale per il Quattrocento, M. FOLIN, *Note sugli officiali*, cit., pp. 114-115. Sulla carriera di un famoso commissario di fine Quattrocento, Beltramino Cusatro, D.S. CHAMBERS - T. DEAN, *Clean Hands and Rough Justice. An Investigating Magistrate in Renaissance Italy*, Ann Arbor MI 1997.

[37] ASMo, *Cancelleria*, *CCSR*, b. 8b, fasc. «Lettere di Bartolomeo Prosperi segretario» e b. 9, fasc. «Lettere a Bartolomeo Prosperi segretario. 1531-1552» per numerose testimonianze sulle «consulte» dal 1535 ai primi anni Quaranta; b. 10b, fasc. «Alessandro Guarini 1534-1550» per esempi di consultazione con i fattori generali a capo della Camera. Altri controlli nei fondi di carteggio della Camera hanno dato risultati negativi. All'età di Alfonso I ed a quella di Ercole II risalgono i due unici registri di patenti di nomina per gli officiali estensi restanti per il XVI secolo: ASMo, *Cancelleria*, *LD*, regg. VIIA «Registrum officiorum publicorum registrum. 1505 ad 1534», VIIIA «Herculis II officiorum publicorum registrum. 1534 ad 1559». Pur potendo dunque contestualizzare il registro di Cancelleria XIXB, non sappiamo quando venne dato l'ordine d'istituirlo.

4. *Le richieste delle comunità e la giustizia del principe*

Fra le capitolazioni degli anni Venti e quelle del biennio 1534-1535 ci sono alcune differenze di fondo, dovute al diverso momento storico in cui vennero stilate. Ad Ercole II tutte le comunità chiesero l'annullamento dei debiti contratti negli anni precedenti, specie di quelli relativi alle quote comunitarie di sale ducale, al dazio sui contratti, alla tassa sul macinato ed alla «spelta». Si trattava degli introiti di maggior rilievo provenienti dal territorio, insieme alle condanne. Le imposte dirette sulla rendita fondiaria venivano infatti esatte e gestite localmente; la Camera ducale monopolizzava invece quelle indirette, più semplici da riscuotere e non altrettanto foriere di conflitti con i luoghi soggetti, specie per quanto riguarda i contrasti fra le città ed i loro contadi per l'aggiornamento degli estimi rurali. A differenza del predecessore, più generoso con i sudditi appena riconquistati, il nuovo duca si limitò a concedere la remissione di metà del debito sulle tasse, pretendendo il pagamento della somma restante in tre o cinque rate annuali. Implicitamente costretto ad ammettere le grosse difficoltà nella consegna del sale alle comunità – derivanti dalla fluida situazione politica e dalla concorrenza fra il sale pontificio di Cervia e quello estense prodotto di contrabbando a Comacchio – il nuovo duca non fece altro che condannare (ovviamente *in toto*) il debito per il sale mai giunto a destinazione e pretendere un pagamento rateizzato sulla metà delle somme dovute per il sale effettivamente ricevuto[38]. Il

[38] La «spelta» era un versamento annuale in derrate di una percentuale sui raccolti. Nella prima metà del XVI secolo il sale proveniva dalle saline papali di Cervia e per parte estense dall'attivazione abusiva di quelle di Comacchio; veniva distribuito alle comunità dalle saline ducali di Modena e Reggio e dagli appaltatori privati o dalle camerlengherie ducali a Cento, Finale, San Felice e Argenta, la quale nel Quattrocento aveva anche avuto una sua salina. Adria, Ariano, Brescello, Castelnuovo presso Parma e la Garfagnana avevano invece il diritto di rifornirsi di sale altrove; si veda G. GUERZONI, *Il sale comacchiese dall'orbita veneziana a quella papale*, in F. CECCHINI (ed), *Fratello sale. Memorie e speranze dalla salina di Comacchio*, Venezia 1997, pp. 61-71. Il Frignano invece – nonostante il decreto di separazione da Modena di Alfonso I che nel 1505 riconfermò ed ampliò quello di Ercole I del 1494 – continuò a procurarsi il sale a Modena, ma ne gestì la distribuzione attraverso i massari delle ville ed il commissariato ducale di Sestola, che si occupò anche della riscossione delle

nesso fra tasse e giustizia, l'impossibilità di separare nettamente il lavoro di Camera e Cancelleria ed il carattere reciprocamente integrativo che per gli organismi di corte rivestivano il carteggio di governatori e podestà da un lato, di massari e camerlenghi dall'altro, l'esistenza per i capitoli erculei di un registro camerale e d'un altro cancelleresco: sono tutti motivi di fondo, che vanno a disegnare alcune caratteristiche della giustizia principesca estense e del suo strumento-principe, la supplica. Per il momento, però, prima di chiarire questi nodi, accontentiamoci di analizzare il contenuto dei capitolati stessi.

Ad ogni principe di nuova nomina si usava chiedere l'annullamento di tutte le condanne e dei bandi; attraverso i rescritti, Ercole soddisfece questa richiesta combinando liberalità e clemenza in modo inusitato rispetto alla tradizione di governo estense. Con un colpo di spugna che delegittimava il recente passato pontificio, il suo predecessore aveva graziato tutte le condanne emanate prima della riconquista, facendo eseguire solo quelle per omicidio e reati di sangue; egli invece distinse

tasse, ASMo, *Archivio Campori*, b. 73, cc. 31v-39v. I capi dei quartieri cittadini ed i massari delle ville nei contadi, incluse quelle governate da feudatari, dovevano prelevare e pagare il sale in diverse rate e consegnare ogni anno al salinaro la lista aggiornata delle bocche della comunità. Un esempio di quanto andiamo dicendo sono gli *ordines* signorili sulla salina di Modena, emanati nel 1435 e conservati in originale in ASCMo, *Camera segreta*, *Statuti*, ms 13. Il titolo «Ordines et capitula cum illis additionibus, conventionibus etc. salinae nostrae civitatis Mutinae» riportato da G. LUCCHI, *Camera segreta*, Modena 1963, a p. 16 non si trova sul documento. In secondo originale li si trova conservati col titolo «Ordo Saline Mutine» in ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 3 (1434-1435), cc. 110r-112v, insieme ad analoghi ordini per la salina di Argenta. Gli *ordines* del 1435 erano ancora validi nel XVI secolo, come mostrano sia le addizioni al primo originale, che arrivano all'anno 1500 sia una copia cinquecentesca contenuta in ASMo, *Camera*, *Massaria di Modena*, b. 11. Su questa documentazione e più in generale sulle origini della salina modenese, G. TRENTI, *Il sale di Nicolò. Terre e uomini nelle «Rationes» della Salina di Modena. 1420-1437*, Modena 2001, specie alle pp. 60-62. Particolarmente indicativi della renitenza di Ercole II a condonare le rendite derivanti dalla privativa ducale sul sale e dalla tassa sul medesimo sono i rescritti alle comunità modenesi e reggiane ed alla comunità di confine di Castelnuovo Parmense: ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 72rv, 76rv, 78v-79r, 86r-89v, 92rv, 103r-104r, 121v-123r e ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB, pp. 18, 20-21, 22-25, 35, 39-40, 45, 46-51.

fra condanne pecuniarie e condanne corporali, naturalmente accorpate ai bandi. Nella maggior parte dei casi, le prime furono perdonate gratuitamente, mentre le seconde vennero risolte con la grazia a pagamento, previa pace ottenuta dalla controparte: cominciava così la lenta emersione della giustizia penale dall'area dei redditi principeschi.

Anche l'antico contrasto fra grazia e condanna, così tipico della giustizia ducale, venne conciliato in modo innovativo rispetto al passato: sin dall'epoca di Ercole I (1471-1505) le tensioni fra i commissari territoriali e la Cancelleria si erano appuntate proprio sulle redditizie grazie penali rilasciate a Ferrara, che toglievano autorevolezza all'operato dei fiduciari principeschi, anche perché decurtavano loro drasticamente le risorse necessarie a mantenere un adeguato apparato repressivo, soprattutto nei difficili territori di confine[39]. Coinvolti nelle guerre che sconvolgevano il tessuto politico italiano e dunque eternamente a caccia di denaro, né Ercole I né in un primo momento Alfonso I (1505-1534) avevano prestato ascolto alle concrete esigenze della giustizia repressiva da loro stessi imposta. Dal canto suo, appena divenuto duca, Ercole II avviò un'aspra lotta al banditismo, che contraddiceva la strategia di pacificazione delle faide voluta dal padre negli anni Venti e Trenta del Cinquecento[40]. In attesa di ottenere i risultati sperati nella direzione dell'obbedienza e del disciplinamento e nonostante le loro reiterate insistenze per essere «sgravate» da quest'onere, le comunità furono quindi costrette a mantenere le guarnigioni ducali di

[39] Assai esplicativi in merito i carteggi dei commissari d'età alfonsina, ad esempio per il Frignano: ASMo, *Cancelleria*, *Rettori*, Frignano, bb.1, 1bis, 2. In essi appare evidente che le condanne erano l'introito maggioritario dei commissari e la risorsa cui attingere per pagare i salari dei famigli e dei soldati al loro servizio.

[40] L. Turchi, *La giustizia del principe*, cit., II, pp. 506-509. Analogie sono riscontrabili nella piacentina Val Nure, dove le lotte di fazione nella prima metà del Cinquecento sfociarono in un coinvolgimento crescente dei commissari e dei legati pontifici nelle paci, qui grazie al ruolo di mediazione sempre più decisivo dei notabili locali, D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano 1993, pp. 231-273, 291.

stanza nei domini[41]. Al tempo stesso, a partire dai rescritti comunitari del biennio 1534-35 il neoduca inaugurò un utilizzo delle soluzioni infragiudiziarie dei conflitti che si proponeva di disciplinare il comportamento dei sudditi senza che le casse principesche ne scapitassero. In effetti, sebbene fra le pieghe delle sue decisioni si veda luccicare il colore dell'oro[42], pace e grazia vi si combinano in una dimostrazione di clemenza che presuppone l'accettazione da parte dei governati della loro condizione di sudditi[43]. Se la remissione gratuita delle condanne

[41] Di nuovo indicativi in tal senso sono i rescritti alle comunità montane reggiane e modenesi, oltre a quelli delle comunità romagnole di Bagnacavallo e Cotignola.

[42] Riprendo intenzionalmente F. LEVEROTTI, *«Governare a modo e stillo de' Signori». Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-76)*, in «Archivio storico italiano», 152, 1994, pp. 3-134, a p. 43. Leverotti considera tratti tipici della giustizia signorile una «marcata concentrazione del potere» ed insieme una «situazione giuridicamente arretrata» (*ibidem*, p. 6) rispetto a quella delle repubbliche oligarchiche tardomedioevali, nella quale quindi la giustizia si fa puro strumento del potere politico. A partire dall'analisi del caso estense, credo sia possibile una diversa valutazione: fatte salve contingenze particolari e la sensibilità di singoli signori, la fragilità istituzionale che anche per Leverotti apparenta la giustizia repubblicana a quella principesca non mi pare esclusivamente dovuta all'arbitrio del singolo principe e ad una patologica esigenza di accumulare denaro a scopi di difesa militare e di sfarzo cortigiano. Credo che una comparazione condotta in primo luogo fra gli stati principeschi dell'Italia centro-settentrionale evidenzierebbe quanto la loro diversa origine giochi un ruolo determinante nel qualificarne la politica giudiziaria e metterebbe in discussione modelli e risultati d'indagine elaborati a partire da situazioni specifiche e regimi ben diversi, come quelli veneziano e fiorentino. Lo stato estense nacque dai vasti possessi accumulati dalla famiglia reggente nel Padovano, nel Ravennate ed infine nel Ferrarese. L'atteggiamento spiccatamente patrimoniale con cui gli Este guardarono ai territori da loro governati va quindi considerato un elemento costitutivo e di lungo periodo del loro dominio, che portò la loro giustizia a sviluppi peculiari, non necessariamente più arretrati di quelli al momento riscontrabili negli stati di origine repubblicana. Su tutto questo, si veda più avanti nel presente saggio.

[43] Per un'analisi globale sulle valenze della pace come stumento d'infragiustizia, poi come meccanismo giudiziario vero e proprio, M. BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali fra Cinque e Seicento nell'Italia moderna*, in M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI (edd), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giu-*

pecuniarie vi rimane come segno legittimante dell'autorità principesca – prova di antica e sempre viva *liberalitas* – la pace privata che circa la metà dei rescritti impose quale condizione esclusiva per ottenere la grazia penale cominciava ad individuare per i sudditi un percorso procedurale finalizzato alla supplica, con costi minori per loro e vantaggi immediati per le finanze ducali. D'altronde la tormentata situazione politica del dominio estense in questi anni e la forza dei rituali di pacificazione collettiva nell'immaginario e nella vita sociale degli uomini dell'epoca chiarisce come mai l'*iter* che in questi capitoli comunitari porta dalla pace privata alla grazia non sia obbligato né esclusivo[44]. Per questo, nell'altra metà dei rescritti comunitari in materia la Cancelleria enfatizzò alternativamente la pace e la supplica, richiedendo, ad esempio, la pace anche per la remissione delle condanne pecuniarie, pur di ricompattare il tessuto sociale di rocche montane e ville di confine; talvolta, viceversa, la eliminò del tutto, imponendo cioè la sola supplica di grazia in

ridici tra tardo Medioevo ed Età moderna (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 11), Bologna 2001, pp. 189-213.

[44] Ad esempio ai nonantolani fu richiesto di presentare la pace privata per ottenere la cancellazione delle condanne pecuniarie senza presentare supplica, mentre per i casi penali si richiese l'allegazione della pace alla supplica di grazia. Se desideravano ottenere la cancellazione dei processi dal massaro ducale di Romagna, gli abitanti di Bagnacavallo dovettero presentargli la pace ottenuta dalle controparti, mentre avviavano la procedura di grazia presso la Cancelleria di Ferrara. Allo stesso modo furono trattati gli abitanti della podesteria di Sestola nel Frignano ed i centesi, che dovettero però probabilmente farsi cancellare il processo rispettivamente dal commissario di Sestola e dalla Camera ferrarese. Modena invece si vide imporre per le cause penali la sola supplica per la grazia a pagamento, senza bisogno della pace. Naturalmente risultava più semplice applicare le nuove direttive di governo nella seconda città del dominio che non in territori di montagna o al confine con lo stato pontificio. Finale, San Felice, Comacchio, Cotignola, Montecchio e Minozzo invece mantennero la pace preparatoria alla supplica nella sola giustizia penale: ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46; ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB, *ad vocem*. Per un confronto con i rescritti di Alfonso I negli anni Venti sulla medesima materia, si vedano le petizioni del 1527 di Modena, Montecchio e Cotignola nel registro XIXB, alle pp. 15, 55-57, 77-84, 107-110, 138-141. La petizione di Cotignola si trova anche nel registro camerale, alle cc. 125r-127v.

realtà urbane, nelle quali quindi l'apparato istituzionale rendeva possibile un'applicazione più decisa dei nuovi dettami.

Come all'epoca di Alfonso I, agli occhi del duca, dei suoi segretari e dei suoi consiglieri di giustizia continuava ad essere decisivo ottenere il coinvolgimento attivo dei sudditi in una generale opera di pacificazione che riconciliasse i governati con i loro antichi signori; non solo perché la pace poteva contemporaneamente risolvere processi penali irti di difficoltà procedurali e restituire alle comunità i membri che se n'erano distaccati, ma anche per quel profondo nesso fra prassi conciliative e perdono religioso che riempiva di senso la disponibilità di individui e famiglie a chiedere ed accettare la pace[45]. Resta però il fatto che, rispetto alle grandi paci di età alfonsina, ora erano la Cancelleria ed il Consiglio di giustizia ducali a porre un discrimine fra situazioni che richiedevano innanzitutto la pace ed altre che permettevano il ricorso alla supplica, facendo sempre leva sull'agognato condono dei debiti contratti dai rei con la Camera del duca. Dal canto loro diverse comunità, aduse alla tradizionale pecuniarizzazione della giustizia, accomunarono esplicitamente nei loro capitolati le richieste di remissione per gli arretrati fiscali e quelle di grazie giudiziarie[46].

Nei decenni immediatamente successivi la grazia si sarebbe rivelata come la soluzione procedurale preferibile sia per il duca che per i suoi sudditi, specie se paragonata alle incertezze ed alle lungaggini di processi penali che, per quanto condotti con la procedura sommaria, rimanevano di fatto soggetti all'uso

[45] G. ANGELOZZI, *Interpretazioni della penitenza sacramentale in età moderna*, in «Religioni e Società», 2, 1986, pp. 73-87; O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi storici», 40, 1999, pp. 219-261.

[46] Così fecero ad esempio nel 1534 Modena e Nonantola il 19 ed il 26 novembre e, nel Reggiano, Minozzo il 2 dicembre, ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 61v-62v per Modena, cc. 79r-80r per Minozzo, cc. 109r-110v per Nonantola. Quest'ultima reiterò suppliche l'11 dicembre 1536, ottenendo il condono di tutte le condanne pecuniarie nel frattempo emanate ma ancora precedenti l'ingresso del nuovo duca nella comunità, ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB, pp. 90-91.

dei rimedi giuridici (richieste di nullità, eccezioni sollevate in caso di giudice sospetto alle parti, ancora suppliche e altro). Essa salvava inoltre almeno parte dei patrimoni familiari dalla minaccia delle confische (previste per i *crimina atrocia* e per i reati di sangue più gravi); cancellando i bandi e le condanne, consentiva cioè ai proprietari la necessaria libertà di movimento per difendere i loro beni dagli attacchi dei nemici e, ampliandosi, poteva giungere a proteggere anche i possessi dei graziati. Da ultimo essa avrebbe progressivamente fatto del principe il vero garante dell'ordine pubblico e della concordia sociale, parcellizzando in una miriade di concessioni dall'alto elargite a singoli la forza comunitariamente coesiva delle grandi paci celebrate alla presenza dei rettori estensi. Attraverso essa, Ercole II e più ancora suo figlio Alfonso II tentarono cioè di divenire gli unici dispensatori di giustizia in tutti i loro stati, sulla scorta di quanto da lungo tempo era avvenuto per Ferrara ed il suo distretto, ma con modalità che, pur contemplando l'uso della supplica, avevano contato su una totale compenetrazione fra amministrazione cittadina ferrarese ed organismi curiali, inattingibile altrove[47]. Anche i registri cancellereschi rimasti ci testimoniano l'incremento nell'uso di questo strumento con la nascita di nuove serie per alcune casistiche ben precise, come le licenze di porto d'armi[48].

[47] Per Ferrara, si veda L. TURCHI, *Istituzioni cittadine*, cit., pp. 150-154.

[48] Sono di tal genere i seguenti registri cancellereschi del fondo *Leggi e Decreti*: il registro XXB contiene patenti di cittadinanza ferrarese ed esenzioni fiscali a partire dal 1543, mentre i registri XXIB e XXIIB conservano esenzioni fiscali, salvacondotti a condannati per debiti o reati penali e licenze di porto d'armi, oltre ad altre patenti di cittadinanza ferrarese per gli anni 1555-1556 e 1557-1579. Con l'inizio del governo di Alfonso II le licenze di porto d'armi vennero scorporate, andando a formare la serie cancelleresca *Licenze di porto d'armi*, composta ora di due soli registri, che contengono esclusivamente questo tipo di atti per gli anni 1560-1563 e 1563-1587. È quindi da rivedere la cronologia proposta da P. DI PIETRO, *La Cancelleria degli Estensi*, cit., p. 95, che situa nel 1505 la nascita di una serie cancelleresca di patenti di cittadinanza ed esenzioni fiscali, pur individuando correttamente il registro XVIIIB come il primo rimastoci della serie, che secondo l'autrice proseguirebbe nel XVI secolo con i volumi XXB d'età erculea e XXVB-XXVIIB dell'epoca di Alfonso II (1559-1598). Rimane incerto anche il rapporto fra i registri XXIB e XXIIB e i volumi XXVB-XXVIIB, di contenuto parzialmente analogo.

La negoziazione fra principe e comunità addivenne ad un compromesso su un altro importante settore dei redditi giudiziari: le confische. Di fronte alle esplicite richieste di Ferrara e Reggio, il duca assicurò che, a differenza dei predecessori, si sarebbe uniformato al dettato degli statuti cittadini, lasciando cioè agli eredi dei condannati la metà dei beni sottoposti a confisca[49]. D'altronde nei rescritti di Ercole II si negava, tacendone, la richiesta avanzata dalle comunità che tutte le grazie concesse fossero «libere», ossia gratuite. Al danno economico provocato dal gratuito perdono ducale delle condanne pecuniarie ed alle mancate entrate causate dalla rinuncia alla metà dei beni confiscati si rimediò insomma con le entrate derivanti dalle grazie penali: a pagamento, poiché per esse si ometteva volutamente la qualifica di «libere»[50].

Ciò che colpisce in questi capitoli è il bilanciamento costante fra generosità principesca, pattuizione politica e clemenza, spia del loro appartenere ad un'età di trapasso fra vecchie e nuove concezioni di governo. Nel linguaggio tradizionale e quindi altamente cogente delle concessioni alle petizioni comunitarie, essi veicolano una prima, importante distinzione fra la nuova esternazione di grazia e l'antica dimostrazione di liberalità, tuttavia integrandole: nel qualificarsi, l'arsenale del principe si amplia, non decurta i propri mezzi in nome d'un teleologico cammino verso l'omogeneizzazione normativa ed amministrativa. Il capitolato di suppliche presentato da Ferrara e scritto assai probabilmente dal Giudice dei Savi, consigliere ducale e capo del consiglio cittadino insieme, è la dimostrazione di quanto andiamo dicendo; assai più informata sulle esigenze ideologiche

[49] ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB, p. 6, capitolo 11 per Reggio, p. 71, capitolo 1 per Ferrara, i cui capitoli si trovano anche in ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 118v-119v. Il duca negò invece al Comune di Ferrara la facoltà d'incamerare i beni dei forestieri e di quanti morivano senza eredi.

[50] Gli anni Venti e Trenta del Cinquecento segnarono anche nel Piacentino una svolta analoga a quella estense sui costi delle grazie: il pontificato di Clemente VII fu infatti «molto importante per l'intero sistema tributario dello Stato della Chiesa ed inizio di un continuo aumento dell'imposizione statale e di attacco alle esenzioni»; D. ANDREOZZI, *Nascita di un disordine*, cit., p. 243 e più in generale pp. 242-244.

e finanziarie della giustizia ducale di quanto non lo fossero le due città soggette e le ville dei loro distretti, la capitale chiese al suo nuovo signore soltanto la cancellazione delle multe e delle condanne pecuniarie non ancora riscosse, come d'uso «alli tempi de simile sublimatione» e senza soffermarsi sulle condanne penali. A Ferrara ed in tutto il suo distretto d'appello era infatti prassi quotidiana la remissione di queste ultime dietro grazia a pagamento emessa dalla Massaria del Comune di Ferrara, che era stata inglobata nella Camera ducale sin dal 1472, salvo un breve periodo risalente all'epoca della guerra contro Venezia (1482-84)[51]: «esser messo in Camera» ed essere condannato erano sinonimi, nel linguaggio popolare di quelle zone. Furono appunto i nuovi statuti emanati da Ercole II il primo novembre del 1534 e voluti dal padre Alfonso I a riconoscere ufficialmente al massaro comunale il ruolo di controllore di tutta la contabilità legata all'amministrazione della giustizia a Ferrara e nel suo contado, soprattutto di quella penale. Nella fattispecie, l'Officio del cancello, che era parte della Massaria comunale e veniva dato in appalto ai notai cittadini, aveva l'incarico di controllare attentamente la riscossione delle condanne e la loro cancellazione totale o parziale in seguito alle grazie ducali o alle sentenze emanate dal Giudice dei Savi. Il notaio del «cancello» avrebbe infatti dovuto guadagnare in proporzione al numero di condanne introitate[52]. Ben diversa era la situazione

[51] Sull'inglobamento della Massaria comunale nella Camera ducale dal 1472 e sui suoi esiti fra Quattrocento e Cinquecento, L. TURCHI, *Istituzioni cittadine*, cit., pp. 142, 145-147. A fine Quattrocento la città chiese invano a più riprese la restituzione della Massaria; inoltre sulla giustizia di danni dati era in corso un conflitto di competenze fra il Giudice dei Savi di Ferrara e la Camera dei ribelli stessa, ASMo, *Camera*, *Cancelleria della Camera*, b. 87/24, epp. 1485, 23 marzo e 8 settembre scritte dal duca ai fattori generali.

[52] La supplica ferrarese sulla cancellazione di multe e condanne pecuniarie è al n. 16 del capitolato, in ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB, pp. 71-74 e ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 118v-119v. Sulle competenze del massaro comunale e del suo notaio addetto al «cancello» delle condanne pagate o graziate, *Statuta provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Ferrariae nuper reformata cum novissimis provisionibus pro litium diuturnitatibus praecidendis*, Ferrariae, per Franciscum Rubeum de Valentia, 1534, lib. X, pp. 274r, 280v-284r. Una prassi analoga a quella usata dal massaro comunale e dall'Officio del cancello era in uso all'epoca presso l'Officio dei ribelli ducale, che

nelle altre province, dove le città e le sedi di podesteria non potevano essere riformate esclusivamente secondo l'*arbitrium* principesco. Lì era necessario affidarsi di nuovo alle strutture territoriali della Camera, almeno dal punto di vista finanziario; allo stato attuale delle ricerche sappiamo che la massaria ducale di Lugo gestiva la cancellazione delle condanne dietro grazia a pagamento nella Romagna estense, mentre quella di Modena contendeva al commissario ducale di Sestola il «cancello» del Frignano, oltre naturalmente a controllare sotto questo rispetto tutto il contado modenese. Per Reggio si può solo supporre che a cancellare le condanne fosse il massaro ducale urbano. Un caso a parte era quello di Carpi, dove nei primi anni di ducato di Ercole II il commissario deteneva ancora tutto l'ambito grazioso: una competenza ereditata dai tempi in cui gli Este avevano governato la piccola signoria in condominato con i conti Pio[53].

già dal 1461 aveva cominciato a introitare la giustizia di danni dati per Ferrara e per il suo contado, in cui dal 1520 circa fu inclusa Finale Emilia; nei suoi registri, a destra dei nomi dei «debitori» della Camera – nome col quale venivano designati i condannati – veniva annotata l'entità della condanna, a sinistra la data ed il numero dell'eventuale supplica grazie alla quale l'entità della condanna era stata ridotta, accompagnata dal residuo pagato al notaio dell'officio; si veda ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, n. 5: sono frammenti di registri dell'Officio dei ribelli per gli anni 1488-1532, con lacune per gli anni 1492-1504, 1507-1511, ma con note fino al 1534. Proprio gli statuti di Ferrara dovettero unificare queste ed altre attività, ponendole sotto la supervisione del massaro del Comune.

[53] Per la Romagna estense, ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, c. 68v, supplica n. 3 del capitolato di Bagnacavallo. Su Modena ed il Frignano, ASMo, *Archivio Campori*, b. 73: contiene un registro di copie da lacerti dei campioni A, B, C della podesteria di Sestola, relativi ai suoi diritti e privilegi; fu commissionato nel 1545 dal Consiglio generale del Frignano, dieci anni dopo cioè la distruzione della rocca di Sestola. A c. 40v troviamo registrata l'ep. 1542, 27 aprile, con cui il duca ordina al massaro di Modena di non occuparsi più della cancellazione delle condanne in Frignano, lasciandola al commissario frignanese. Occorre ricordare che quest'ultimo coordinava anche la distribuzione del sale, l'esazione della relativa tassa e fungeva da giudice ordinario in civile e penale, come il suo corrispettivo in Garfagnana. Al momento non è possibile sapere da chi fosse gestito il «cancello» in questa provincia, se cioè dal commissario come in Frignano o dal capitano di ragione, che per nomina riscuoteva già le condanne tramite il suo esattore. Dal 1540 fu comunque inviato in Garfagnana un esattore camerale; si vedano ASMo, inventario manoscritto del fondo camerale *Amministrazione finanziaria dei paesi*, cc. n.n. e G. TRENTI,

Sul finire del 1536, però, Ercole avrebbe avocato a sé la gestione delle suppliche carpigiane. Già in questi rescritti egli comunque rivide l'articolazione degli appelli nella Romagna estense, sottoponendoli definitivamente al controllo della propria Cancelleria e della sua facoltà di avocazione. Rimane dunque da verificare l'ipotesi che dal 1537 il flusso delle suppliche carpigiane sia passato nelle mani del camerlengo[54].

Dal momento che i consigli cittadini modenesi e reggiani continuavano a mantenere le distanze dalla corte, gestendo autonomi

I funzionari estensi in Garfagnana nei secoli XV-XVI (rilevamenti d'archivio), in *La Garfagnana dall'avvento degli Estensi*, cit., p. 30. Su Carpi, ASMo, *Cancelleria*, *Carteggio dei rettori*, Carpi, b. 1, epp. 1501, 31 agosto e 16 settembre del duca al commissario; ASCCa, b. unica *Amministrazione pubblica 1527-38*, rescritto governatorale del 1527, 12 aprile e b. unica *Grazie e privilegi*, capitoli concessi da Ercole II l'11 dicembre 1536: contengono l'esplicito ordine al governatore di non rescrivere più suppliche. Non va nemmeno dimenticato che all'epoca dei capitolati anche Finale, ormai assorbita nel Ferrarese, San Felice e Montecchio, rispettivamente nel Modenese e nel Reggiano, avevano delle camerlengherie in funzione, le quali potrebbero a loro volta essere state bacini collettori di suppliche. Quanto rimane della documentazione prodotta dalla massaria di Reggio è conservato in ASMo, *Camera*, *Amministrazione finanziaria dei paesi*, ma a differenza del corrispondente fondo modenese, si trova in condizioni di semiabbandono.

[54] Per Carpi e Rubiera, si veda *infra*, note 57 e 58. Per la Romagna estense, si vedano i capitoli rescritti il 17 novembre 1534 a Cotignola, anch'essa intenta ad ottenere lo statuto di «terra separata», autonoma cioè rispetto al centro più importante della Romandiola estense, ossia Lugo: ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 128r-129r; cfr. alle cc. 125r-127v i capitoli rescritti nel 1527 dal segretario ducale Opizo Remi, in particolare i nn. 4 e 5. Poiché dal 1527 gli appelli di Cotignola venivano commessi con delega ducale a Lugo o a Bagnacavallo, mentre non si dava l'inverso, per ragioni di «aequalitas» con il capitolo 7 del 1534 si concesse che il capitano di Cotignola, dottore *in utroque*, potesse svolgere analoga funzione per le cause provenienti dagli altri due centri. In entrambe le occasioni Cotignola insistette affinché quanti possedevano terre nei distretti di Lugo e Bagnacavallo o addirittura vi risiedevano potessero estrarne biade senza pagare dazi di sorte alcuna e non fossero sottoposti ad una quota d'estimo rurale più pesante di quella che avrebbero pagato nella comunità di origine: ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 125r-127v, capitolo 9, cc. 128r-129r, capitoli 1 e 8, di argomento collegato. Inutile dire che il principe offrì un diniego in entrambi i casi, dapprima motivandolo col *praeiuditium tertii*, ossia col danno che ne avrebbero ricevuto le altre due comunità, poi col rispetto delle «conventiones et contractos» vigenti fra le comunità.

flussi di suppliche in alcuni ambiti e controllando buona parte delle finanze locali, non è difficile immaginare come questo modello di amministrazione della giustizia avrebbe incontrato numerose difficoltà ad affermarsi su tutto il territorio governato dagli Este, perché nelle sue stesse nervature si fronteggiavano non solo diverse reti clientelari, ma anche prassi informative ed amministrative parzialmente coincidenti e confliggenti, che afferivano alla Camera o alla Cancelleria (è il caso dei massari e dei commissari), ognuna con proprie modalità di produzione e convalida dei documenti. V'era tuttavia anche un altro motivo di difficoltà, a sua volta radicato in una caratteristica fondativa del dominio: il diverso rapporto instaurato dal principe e dai suoi ministri ed officiali con le tre città del dominio.

All'epoca dei capitolati erculei Ferrara aveva perso da almeno un trentennio le fattezze politiche proprie di una città dell'Italia centro-settentrionale per trasformarsi nella capitale dello stato, amministrativamente forgiata a misura del principe. Modena e Reggio invece avrebbero proseguito sulla traiettoria d'una continua, faticosa negoziazione coi duchi, in cui il loro ruolo di gangli politici, giudiziari ed economici di prima grandezza nello stato era destinato a scontrarsi non solo con le riforme dei consigli cittadini imposte da Ercole II, ma anche con la strumentale valorizzazione di nuclei territoriali minori che egli propugnò.

Le aspirazioni dei notabilati che risiedevano in «terre separate» come Rubiera, in quasi-città ed ex-signorie come Carpi o in cittadelle fortificate come Brescello – peraltro impossibilitate a raggiungere gli *standard* demografici, economici e politici delle due città, non solo per via delle proprie condizioni di partenza, ma anche a causa delle scelte del principe – vennero da lui costantemente agitate come uno spettro dinanzi agli occhi delle oligarchie di consiglio modenese e reggiana, in parziale controtendenza rispetto alla quattrocentesca valorizzazione dei distretti cittadini avviata da Leonello (1441-1450) e Borso d'Este (1450-1471). Si trattava cioè di un tenace e diversificato tentativo di livellare al servizio del principe la forza politica, le capacità contributive e le vie di promozione sociale in tutte le

circoscrizioni del dominio politico[55]. Lungi dal voler valutare qui la riuscita nel lungo periodo di questa strategia di governo, intendiamo soltanto notare come a porla in essere per la prima volta furono i rescritti di argomento fiscale contenuti nei nostri capitoli.

5. *La tutela delle casse ducali*

La rinuncia principesca ad incamerare completamente i beni degli omicidi, lasciando agli eredi la parte loro riservata per statuto, confermò l'enucleazione della giustizia penale dai redditi dell'amministrazione principesca. Per contrasto, risalta ancor più ai nostri occhi la ferma difesa degli altri settori finanziariamente nevralgici: trincerandosi dietro il tradizionale rispetto della prassi in vigore e dei patti sottoscritti con altre comunità, Ercole II non solo recuperò le gabelle che suo padre aveva lasciato alla gestione delle città soggette, ma si rifiutò sistematicamente di abolire dazi e pedaggi ducali nei trasporti di merci da un luogo

[55] In merito alla gerarchizzazione demografica delle tre città del ducato in pieno Quattrocento, M. GINATEMPO - L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, pp. 87-89 e sulle caratteristiche dell'intera area padana in età precedente G.M. VARANINI, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV*, in G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (edd), *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 37), Bologna 1994, pp. 133-233. Per una riconsiderazione problematica di queste tematiche in un confronto fra Mantova, Ferrara e Milano, I. LAZZARINI, *I domini estensi e gli Stati padani: tipologie a confronto*, in G. FRAGNITO - M. MIEGGE (edd), *Girolamo Savonarola: da Ferrara all'Europa*, Atti del convegno internazionale, Ferrara 30 marzo - 3 aprile 1998, Firenze 2001. Anche quest'autrice considera decisivo per la storia del caso estense il doppio ruolo di dominante e sede della corte svolto da Ferrara, ulteriormente sottolineato dalla forza economica del grande patrimonio terriero estense, radicato nella parte orientale dello stato. Su «terre separate» e quasi-città il rinvio d'obbligo è a G. CHITTOLINI, *Le 'terre separate' nel ducato di Milano in età sforzesca*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Atti del convegno internazionale, 28 febbraio - 4 marzo 1983, 2 voll., Milano 1983, I, pp. 115-128, e dello stesso autore, *«Quasi-città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «Società e Storia», 13, 1990, 47, pp. 3-26, ora ripubblicati in G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 61-83, 85-104.

all'altro e riottenne il controllo sulle nomine degli officiali. Questa fu la reale differenza fra le sue disposizioni e quelle paterne in materia contributiva, dal momento che in merito al sale anche Alfonso I aveva avuto pochi riguardi per le difficili condizioni economiche in cui versavano i luoghi soggetti, limitandosi a rimettere loro un terzo dei debiti accumulati nel pagamento della tassa e dilazionando negli anni la restituzione della quota restante. Nondimeno, egli aveva concesso con una certa larghezza uno dei privilegi normalmente riservati alla città: poter acquistare il sale ducale a prezzo ribassato[56]. Con Ercole II simili elargizioni divennero prerogativa dei centri minori più cospicui, specialmente Carpi e Rubiera, che ottennero addirittura l'indipendenza fiscale dalle città di riferimento: troppo poco per soddisfare le loro mire autonomistiche, ma abbastanza per aprire falle nei distretti contributivi di Modena e Reggio, già caratterizzati dalla presenza di numerose isole feudali. Non v'è dubbio poi che il rallentamento dei traffici, dovuto agli onnipresenti dazi di transito ed all'applicazione della tassa sui contratti anche nei mercati, danneggiasse soprattutto i notabili comunitatini ed i molti cittadini proprietari di terre nei contadi. Da ultimo, modenesi e reggiani dovettero rintuzzare le proprie rivendicazioni sull'estimo rusticale e rassegnarsi a corrispondere gli oneri loro pertinenti, incluse faticose *corvées* imposte dal principe per portare a termine grandi lavori pubblici. Inizialmente Reggio risultò ancor più colpita di Modena, poiché maggiore era stata la generosità di Alfonso I all'atto della riconquista. Se nel 1523 la città aveva ottenuto l'esenzione da tutti i gravami per i beni acquisiti dai suoi abitanti nel territorio diocesano (notoriamente più esteso del distretto urbano), il privilegio di distribuire per quattro anni gli *officia* in tutto il suo ducato, la riduzione di alcune gabelle e la gestione autonoma di altre, nel 1534 essa perse il controllo sulle nomine degli offici e si vide

[56] Ottennero rescritti di questo genere i distrettuali reggiani di Canossa, Querciola, Montalto, Paullo, San Romano, Montericco, Quattro Castella ed Albinea nel 1523 e nel 1525 quelli di Ligonchio, parte della podesteria reggiana di Minozzo: ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB, pp. 8-11. Assai meno generosi i rescritti rilasciati ai cotignolesi nel 1527, vista anche la delicata posizione della «terra» fra Romagna estense e stato pontificio.

concedere benefici contributivi solo temporanei. Nel contempo perdurava l'aspra contrattazione su estimo, colte e «spelte» con la podesteria di Rubiera, cui Alfonso I aveva garantito l'equiparazione fiscale fra comitatini e *cives* reggiani, la salvaguardia delle terre dalle vendite a stranieri e l'esenzione del mercato locale dalla gabella sui contratti[57]. A sua volta, il ceto dirigente modenese dovette fronteggiare l'agguerrita rivalità dei notabili carpigiani, provenienti da una realtà ben più vicina nei fatti al modello urbano di quanto non lo fosse la «terra» di Rubiera ed appunto per questo assai meno beneficata dal favore ducale[58]. Tre anni dopo essere riuscita a strappare la facoltà di fare amministrare ai propri giudici tutto il contenzioso con la Camera ducale, la seconda città dello stato dovette subire la reimposizione di quasi tutti i dazi dei quali Alfonso I l'aveva sgravata; nel 1536 avrebbe dovuto rinunciare definitivamente al Maggior magistrato, ossia alla supremazia giurisdizionale su tutto il suo contado, di cui Reggio viceversa godeva da circa metà Quattrocento[59].

La conflittualità che sotto il linguaggio della soggezione affiora nei capitolati modenesi e reggiani è ovviamente assente a Ferrara:

[57] ASMo, *Cancelleria, LD*, reg. XIXB, pp. 1-3, per il capitolato impetrato da Reggio il 1 ottobre 1523 e per un rescritto del 23 novembre successivo con cui si estese ai beni dei reggiani nel territorio della diocesi l'esenzione dagli oneri reali, personali e misti già ottenuta per quelli siti nel distretto cittadino; pp. 3-7 per i capitoli reggiani del 21 novembre 1534 e pp. 92-96 per i tre capitolati di Rubiera, rescritti il 12, il 13 ottobre, poi il 16 novembre del 1523; sulla contesa fra Reggio e Rubiera vinta dalla città solo nel 1545, pp. 114-125.

[58] ASMo, *Cancelleria, LD*, reg. XIXB, pp. 55-57 per il capitolato modenese di dedizione ad Alfonso I del 13 giugno 1527, ASMo, *Camera, Mandati,* reg. 46, cc. 61v-62v per quello del 1534; ASMo, *Camera, Mandati,* reg. 46, cc. 130v-131r per il capitolato carpigiano del 15 novembre 1534, raffrontato a quello di dedizione del 12 aprile 1527 in ASCCa, b. unica *Amministrazione pubblica 1527-38*. Per la facoltà dei modenesi di far amministrare *in loco* le cause di argomento camerale, si veda ASCMo, *Libri officii Camerae Sapientum*, reg. 9 (1527-1538; 1547), c. 105r.

[59] Il capitolato dell'11 dicembre 1536 si trova in ASMo, *Cancelleria, LD*, reg. XIXB, pp. 111-113. Per l'introduzione di fatto del Maggior magistrato a Reggio poco dopo la metà del Quattrocento, cfr. L. TURCHI, *La giustizia del principe*, cit., I, pp. 242-244.

espropriata dell'autonomia finanziaria già dagli anni Ottanta del Quattrocento, la capitale chiese che il nuovo principe intensificasse il controllo sul rispetto delle norme statutarie e sull'andamento degli offici comunali, onde favorirne un'equilibrata conduzione, atta a servire gli interessi suoi e della cittadinanza insieme. Da qui nacquero la richiesta di far cessare l'ormai abituale vendita delle cariche cittadine (esemplata su quella degli offici ducali), specie per le magistrature di giustizia e «de manegio», la stanca rivendicazione della massaria comunale all'amministrazione cittadina e infine la sollecitazione a mantenere integre le competenze del Giudice dei Savi, arbitro supremo della vita politica ed economica cittadina. Alla liberalità ed all'amore per il popolo cari alla propaganda politica estense la città si volse di nuovo per ottenere la restituzione di alcuni dei suoi cespiti d'entrata, nonché sgravi fiscali consistenti; solo così avrebbe potuto svolgere i compiti di primaria importanza che consuetudinariamente le spettavano (ad esempio la manutenzione delle mura, la tassazione diretta ed il mantenimento dello Studio) e che non era più in grado di espletare, vista la penuria ed il dissesto amministrativo provocati dalla guerra. Il nuovo duca rispose con attestazioni di rispetto per gli statuti, assicurazioni di voler garantire il corretto funzionamento delle cariche comunali e generiche promesse, quando non addirittura espliciti rifiuti sul vero punto dolente: le tasse. I soli benefici economici su cui i ferraresi poterono davvero contare riguardavano la vita della corte, più che quella della città nel suo insieme: pur di far affluire beni in abbondanza all'organismo che per gli abitanti della capitale assai più che per gli altri sudditi incarnava in senso fisico lo stato, si concessero esenzioni fiscali alle ville immediatamente circostanti ed alle comunità del suo distretto economico[60].

[60] Il capitolato ferrarese dell'8 novembre 1534 è in ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 118v-119v, preceduto alle cc. 117v-118r dalla copia della grida applicativa del Giudice dei Savi bandita il giorno successivo; si veda inoltre ASMo, *Camera*, *Mandati*, reg. 46, cc. 49r-50r per il capitolato di San Felice del 10 dicembre 1534: ai sanfeliciani non fu concessa l'esenzione dai dazi per l'estrazione di fieno e strame, né da quelli sui pascoli di Finale e Bondeno, ma fu rimesso il dazio per le merci in entrata a Ferrara. ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIXB, pp. 102-104, capitoli finalesi del 17 novembre 1534: ampliando un privilegio concesso da Alfonso I a Finale, quest'ultima ottenne l'esenzione

6. *Valutazioni finali*

I capitoli furono presentati e rescritti sull'onda di una grave crisi fiscale, causata non solo dalla guerra, ma anche dalle crescenti necessità del sistema politico e destinata ad aggravarsi nei decenni successivi, anche a causa dei molti squilibri che caratterizzavano il sistema contributivo estense[61]. Questo certo spiega perché nei prologhi dei capitoli e spesso nel testo stesso delle richieste i sudditi facessero appello senza risparmio alla *liberalitas*, ossia alla generosità spontanea e priva d'ogni vincolo riconosciuta fra le qualità primarie d'ogni signore sia dalla vasta letteratura degli *specula principum* che dalla produzione encomiastica cortigiana (né i poemetti celebrativi scritti per gli Este facevano eccezione). Tuttavia l'appello alla generosità del principe rivelava anche una mentalità popolare radicata, che nella *liberalitas* non vedeva una semplice dote individuale, ma un vero attributo di governo, capace quindi di esplicarsi in atti concreti: comportandosi *liberaliter*, il principe donava del proprio, sia quando concedeva esenzioni e moratorie fiscali sia quando, rimettendo delle condanne, rinunciava a ciò che

dai dazi per il trasporto di merci fra Bondeno e la capitale. Sebbene sia quantomeno da discutere l'affermazione secondo cui la corte d'un dominio politico pluricittadino costituiva «la forma prima dello stato», non v'è dubbio che essa esercitasse potenti suggestioni simboliche, *in primis* sui cittadini ed i distrettuali ferraresi che le vivevano all'intorno. «Luogo dell'abbondanza per eccellenza», essa necessitava di costanti approvvigionamenti e di servizi forniti con continuità, onde scacciare il fantasma della carestia, sicuro presagio di rovina per lo stato, G. GUERZONI, *Le corti estensi*, cit., pp. 116-117.

[61] G. GUERZONI, *La corte estense 1471-1559. Aspetti economici e sociali*, tesi di dottorato, Università L. Bocconi, a.a. 1995-1996, tutor prof. M. Cattini; dello stesso autore, *Angustia ducis, divitiae principum. Le vicissitudini patrimoniali estensi tra Quattro e Cinquecento*, in *Tra rendita e investimenti. Formazione e gestione dei grandi patrimoni in età moderna e contemporanea*, Atti del terzo convegno nazionale della Società italiana degli Storici dell'Economia, Torino novembre 1996, Bari 1998, pp. 57-87; G. GUERZONI - A. USAI, *Relational Capital and Economic Success in Early Modern Institutions. The d'Este courts in the Sixteenth Century*, in «The European Yearbook of Business History», 2, 1999. Sulla crisi di liquidità dello stato estense si veda anche M. FOLIN, *Gli Estensi a Ferrara nel quadro di un sistema politico composito, 1452-1598*, in A. PROSPERI (ed), *Storia di Ferrara*, cit., pp. 48-50.

gli spettava di diritto, denaro o beni confiscati che fossero. Se nel fare questo egli pretendeva un contraccambio, comunque ridotto rispetto al beneficio che elargiva – ci riferiamo alle tasse di cancelleria per il disbrigo delle suppliche ed al pagamento delle grazie penali, fiscali o d'altro genere – ciò non intaccava nella sostanza la potenza suggestiva e l'efficacia concreta delle sue azioni. Celebrata nel secolo precedente come segno della predilezione signorile per favoriti, cortigiani ed importanti personaggi della società delle province, la *liberalitas* estense che si effonde nei capitoli erculei cambia volto, assumendo sempre più i caratteri della *routine* potenzialmente rivolta a tutti i sudditi, nel momento in cui i legami fra la capitale ed il territorio nel suo complesso andavano accrescendosi. Essendo un valore di fondo della politica interna ducale, essa costituiva anche una sorta di terreno d'incontro e di scontro fra principe e sudditi, un comune linguaggio, usato per negoziare obbedienza e timore da un lato, benefici economici, sgravi contributivi e condoni giudiziari dall'altro.

Scritti in un'età di tentate riforme della giustizia in molti stati italiani ed europei, i capitoli tentarono anche di coniugare la consuetudinaria e multiforme generosità nei confronti dei sudditi con una contrattazione fra principe e luoghi soggetti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria. Per quanto sapientemente occultato tra le righe, il loro continuo calcolo dei costi e benefici che derivavano dalla separazione fra giustizia penale e *liberalitas* ci prova che quel tentativo era un'operazione ad alto rischio, con costi reali e metaforici, in termini cioè d'introiti per la Camera ducale e di cambio di mentalità politica. Non era facile nemmeno per i sudditi, da lungo tempo abituati a monetizzare ogni intervento del potere principesco nelle loro vite, piuttosto che ad agire nel quadro di uno scambio fra soggezione e dominio.

Le modalità di scrittura di questi patti mostrano come negli anni Trenta del Cinquecento si fosse avviato anche all'interno degli organismi curiali estensi un ripensamento generale sui fini del governo e sulle soluzioni concrete da adottare in materia, non solo a Ferrara, ma in tutto il territorio dello stato. I capitoli comunitari di Ercole II furono infatti i primi ad essere radunati

in un registro cancelleresco apposito, ove la registrazione a due voci delle suppliche comunitarie e dei rescritti ducali prese definitivamente il posto dei monodici decreti del secolo precedente[62]; riconoscendo al governo di Alfonso I il valore di una cesura periodizzante, essi lo associarono a quello del successore, per affermare un nuovo inizio, cronologico e politico insieme. Il loro teso bilanciamento fra antica liberalità e dirompente valorizzazione del monopolio principesco della legalità, quel soppesare incessantemente *pro* e *contro* del *tournant* governativo rendono meno difficile capire perché non furono portati a termine. Operazione incompiuta, aprirono però una serie di tentativi volti a riformare l'amministrazione della giustizia e dello stato: dalla coeva pubblicazione degli statuti di Ferrara voluti da Alfonso I (1534) al nuovo inventario dell'Archivio segreto ducale (1545), sino al riassestamento di diversi uffici camerali ed allo spostamento degli equilibri di forza fra cancellieri ducali e segretari. Da ultimo, l'età di Ercole II vide la nascita di un nuovo tribunale ducale, specificamente addetto alla rescrizione delle suppliche: il Consiglio di segnatura[63]. A

[62] Il processo è ben visibile in ASMo, *Cancelleria*, *LD*, reg. XIIIB, nel quale troviamo per l'età di Alfonso I diverse anticipazioni della struttura a capitolato, miste all'antica struttura formale, nella quale a mo' di scatola cinese venivano rievocati tutti i precedenti del decreto, arretrando fino a quello più antico. Come si vede anche dai registri XIVB e XVB, sotto Alfonso I si sperimentarono più modi di scritturazione dei capitoli, tutti orientati alla progressiva dissoluzione dell'antica forma-decreto. Fu Ercole II tuttavia a scegliere definitivamente la forma del capitolato per la redazione di un registro cancelleresco che raccogliesse i patti stipulati con tutte le comunità dello stato. Dagli stessi registri risulta inoltre che già almeno sotto Alfonso I l'*iter* seguito dalle suppliche comunitarie era il medesimo che abbiamo visto funzionare sotto il successore: una volta rescritte dalla Cancelleria, le suppliche dovevano essere portate nelle camere territoriali, ove se ne traeva copia prima di restituire gli originali alla comunità petente. In questo meccanismo amministrativo si congiungevano appunto competenze e officiali di Camera e di Cancelleria, come avveniva d'altronde anche per le suppliche dei singoli individui.

[63] Sui Consigli ducali, F. VALENTI, *I consigli di governo presso gli Estensi dalle origini alla devoluzione di Ferrara*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, 2 voll., Napoli 1959, II, pp. 19-40; G. SANTINI, *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione*, Milano 1987, pp. 28-35; L. TURCHI, *La giustizia del principe*, cit.; D. GRANA, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in «Rassegna degli archivi di stato», 55, 1995, 2-3, pp. 304-333.

questo proposito, il processo amministrativo attraverso il quale si giunse alla redazione dei patti fra il neoduca e le comunità soggette mette in luce alcuni elementi del governo principesco decisivi per chiarire l'evoluzione dell'uso politico e sociale della supplica, cardine della politica principesca della giustizia. Il primo ed il più importante di essi – assai poco preso in considerazione finora – è la mancanza d'una linea di demarcazione netta fra l'attività della Cancelleria e quella della Camera, sia a corte che nelle province. In realtà, dal momento che per sua stessa natura l'*iter* delle suppliche presupponeva il coinvolgimento di entrambi gli organismi curiali, è assai probabile che il massiccio uso di questo tipo di documento, soprattutto nel XVI secolo, sia stato quantomeno una concausa, non una conseguenza, della sovrapposizione fra competenze cancelleresche e camerali. La polarizzazione del momento politico nella giustizia principesca, il conseguente perseguimento della snellezza delle procedure e la costante funzione di certificazione-legittimazione del sistema politico svolta dai consigli ducali spiegano come mai nell'amministrazione della giustizia la supplica e gli strumenti infragiudiziari in genere (pace, arbitrato e così via) rivestissero tanta importanza[64]. Il punto è che l'uso della supplica non era limitato all'ambito giudiziario. Più in generale, dunque, i difficili rapporti con i consigli ed i collegi dei dottori delle città soggette, l'obbligo di rapportarsi sempre alla produzione normativa locale – sancito dai capitoli di dedizione – l'impossibilità di controllare le finanze modenesi e reggiane nonché buona parte dell'attività amministrativa cittadina (per non parlare di quanto avveniva nelle vicarie garfagnine o nelle podesterie frignanesi), in una parola la fatica ad imporsi come governanti in tutto lo stato, fecero sì che i duchi di Ferrara privilegiassero l'aggiramento degli ostacoli attraverso procedure e strumenti agili, pervasivi e facilmente occultabili negli oliati meccanismi normativi e governativi delle terre dominate. Di nuovo, la supplica si rivelava il mezzo più adatto, perché contenutisticamente indeterminato: attraverso essa si potevano concedere esenzioni fiscali, licenze di porto d'armi, permessi di transito ed altro a individui e

[64] In relazione al monopolio politico della giustizia ed all'uso di procedura sommaria e supplica, L. TURCHI, *Giustizia principesca*, cit.

collettività. Dopo la riconquista, il progetto erculeo di controllare le province ben più capillarmente di quanto fosse stato fatto dai suoi predecessori provocò sin dagli inizi un aumento esponenziale nelle attività di Cancelleria e Camera ducali. Tuttavia la seconda era più attrezzata per rispondere alle nuove necessità, perché possedeva numerose diramazioni territoriali e perché era naturalmente deputata a risolvere il crescente disavanzo creatosi nelle finanze ducali. In aggiunta, essa deteneva il totale monopolio dei redditi della giustizia nel Ferrarese, mentre ne controllava una parte nelle province soggette, senza contare che godeva d'un flusso d'informazioni provenienti da tutto lo stato, ridotto ma autonomo rispetto a quello della Cancelleria: alludiamo ai carteggi di massari e camerlenghi con i fattori ducali, ma anche alla corrispondenza che con questi ultimi intrattenevano i commissari, poi governatori, delle province e talvolta anche i podestà, almeno in relazione ad argomenti d'interesse camerale. Per tutte queste ragioni, la Camera più della Cancelleria poteva sopportare il carico di lavoro che nei decenni centrali del Cinquecento si riversò sulle istituzioni ducali e trasformarlo in un potenziale di crescita dei redditi principeschi, attraverso la concessione a pagamento di manifestazioni quotidiane e parcellizzate della grazia principesca. A fronte di tutto ciò la Cancelleria poteva vantare il controllo del flusso informativo che proveniva dalle province, la gestione dei rapporti regolari con oligarchie cittadine e notabili di comunità, quindi la supervisione degli affari di giustizia ed infine insostituibili facoltà di vidimazione del volere ducale. Gran parte dell'operato dei tribunali ducali – i Consigli di segnatura e di giustizia – poggiava sulla struttura cancelleresca; quando tuttavia si trattava di difendere gli interessi del principe sia come privato proprietario che nel diuturno confronto con le magistrature ed i ceti dirigenti delle province, di nuovo occorreva che i giudici di corte facessero perno anche sulla Camera, funzionando anzi come un vero tramite fra le due istituzioni.

In definitiva, i capitoli del 1534-35 fermano nel tempo l'immagine d'una situazione complessa, in pieno fermento, della quale in questa sede non è possibile se non accennare alcuni sviluppi. Attraverso camerlengherie e masserie sparse sul territorio, la

Camera deteneva tradizionalmente la gestione delle confische e delle condanne di contenuto fiscale. Non che questo significasse sempre redditi certi per il duca, dal momento che nel pieno Cinquecento a gestire le finanze ducali nei territori erano soprattutto cordate di appaltatori locali, i quali pagavano a caro prezzo la gestione dell'officio loro affidato dai fattori ducali ed erano quindi determinati a trarne il massimo guadagno in termini di entrate e di prestigio sociale. Tuttavia, almeno parte delle entrate derivanti dalle condanne nel dominio arrivava alle casse ducali, come si può desumere dalle testimonianze documentarie[65]. Conviene inoltre ricordare che almeno dagli inizi del Cinquecento massarie e camerlengherie territoriali cominciarono ad inviare regolarmente informazioni relative alle condanne ed alle confische di natura penale, nel tentativo di porre un freno all'indebitamento delle casse ducali, messe a dura prova prima dalla perdita del Polesine di Rovigo, poi dall'avvio di un trentennio di guerre. Ben diversa si presentava la situazione per il Ferrarese: nella capitale, già nel tardo Quattrocento la Camera ducale aveva cominciato a controllare anche le entrate derivanti dall'amministrazione urbana nel suo complesso ed in particolar modo quelle legate alla giustizia. Non ci soffermeremo in questa sede sugli inevitabili, gravi problemi di governo connessi al controllo delle camere territoriali. Ciò che ci preme mettere in evidenza è invece il permanente conflitto operativo fra Camera e Cancelleria, innanzitutto nel settore che necessitava dell'apporto di entrambe, ossia nell'amministrazione della giustizia. Peraltro, già a fine Quattrocento i commissari ducali straordinari inviati nelle province avevano potuto constatare come fosse virtualmente impossibile far coesistere un indirizzo

[65] Sui rapporti fra Camera ducale e camere territoriali, cfr. *supra*, nota 53. Un primo spoglio dell'inventario del fondo *Amministrazione finanziaria dei paesi* ha rivelato che si conservano libri quattro-cinquecenteschi di condanne per le massarie di Modena e Reggio e per le camerlengherie di Carpi, Finale e Montecchio. In realtà è possibile che registri di condanne si trovino anche fra i volumi spesso identificati come «libri diversi». Tali risultanze andranno comunque combinate con quanto si trova nei fondi camerali *Maleficio*, contenente materiale solo ferrarese, e *Miscellanea di computisteria*, contenente viceversa materiale anche modenese e reggiano. Per il Frignano e soprattutto per la Garfagnana i fondi in cui ricercare sono invece governatorali.

più repressivo della giustizia penale col potere centralizzante della supplica e col tradizionale finanziamento dello stato attraverso i redditi giudiziari. Nell'atto d'iniziare un nuovo ducato, il giovane Ercole II tentò perciò di conciliare l'antica prassi della richiesta di favori al principe – anche in cambio d'un modesto corrispettivo – con l'affermazione d'un nuovo principio di autorità e legittimità politico-giudiziaria che nel principe trovava il proprio asse: di qui la combinazione fra pace penale e grazia a pagamento che ritroviamo nei capitoli insieme alle concessioni fiscali. Consapevole dell'emergenza finanziaria e fedele alle tradizioni dei suoi avi, cercò di conciliare l'affermazione di quel principio con la calcolata difesa degli interessi camerali. Il nuovo monopolio della legalità era nato a Ferrara, ossia dall'esperienza storica di una città in cui da lungo tempo magistrature cittadine ed organi curiali s'erano compenetrati. I sudditi delle province non avevano sperimentato nulla di simile e chiedevano invece, oltre al rispetto degli antichi privilegi loro elargiti, degli statuti e delle magistrature locali, una dimostrazione generalizzata di *liberalitas* che ne alleviasse le difficili condizioni economiche.

Era solo il primo d'una serie di tentativi che avrebbero dovuto commisurare le molte e contraddittorie necessità di governo con rivendicazioni politiche, sociali ed economiche spesso confliggenti con esse, qualche volta persino estranee.

«Rendersi degni della somma clemenza». Le suppliche della prima età moderna come strumento di interazione simbolica tra sudditi e autorità

di *Harriet Rudolph*

Negli ultimi anni le suppliche sono state collocate al centro dell'analisi storiografica[1]. Non è un caso. La ricerca sulla prima età moderna ha rivolto sempre più la propria attenzione all'im-

Traduzione di Cristina Belloni

[1] Sul termine «supplica» in generale G. DOLEZALEK, *Suppliken*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 5, Berlin 1998, coll. 94-97; J.H. ZEDLER, *Grosses Vollständiges Universal-Lexicon*, Halle - Leipzig 1732; rist. anast. Graz 1961-1986, 41, coll. 364-72; W. HÜLLE, *Das Supplikenwesen in Rechtssachen. Anlageplan für eine Dissertation*, in «Zeitung der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 90, 1973, pp. 194-212; H. NEUHAUS, *Supplikationen als landesgeschichtliche Quellen – Das Beispiel der Landgrafschaft Hessen im 16. Jahrhundert*, in «Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 28, 1978, pp. 110-190; 29, 1979, pp. 63-97; O. ULBRICHT, *«Angemaßte Leibeigenschaft». Supplikationen von schleswigschen Untertanen gegen ihre Gutsherren zu Beginn des 17. Jahrhunderts*, in «Demokratische Geschichte», 6, 1991, pp. 11-34; dello stesso autore, *Supplikationen als Ego-Dokumente. Bittschriften von Leibeigenen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Beispiel*, in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, pp. 149-174; R. FUHRMANN - B. KÜMIN - A. WÜRGLER, *Supplizierende Gemeinden. Aspekte einer vergleichenden Quellenbetrachtung*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde und Staat im Alten Europa* (Historische Zeitschrift. Beiheft, 25), München 1998, pp. 267-323, in particolare pp. 267-269; A. HOLENSTEIN, *Bittgesuche, Gesetze und Verwaltung. Zur Praxis «guter Policey» in Gemeinde und Staat des Ancien Régime am Beispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach)*, in P. BLICKLE (ed), *Gemeinde*, cit., pp. 325-357. Contemporaneamente questa fonte storica ha assunto un ruolo centrale anche nell'ambito della ricerca storico-giuridica: A. BAUER, *Das Gnadenbitten in der Strafrechtspflege des 15. und 16. Jahrhunderts, dargestellt unter besonderer Berücksichtigung von Quellen der Vorarlberger Gerichtsbezirke Feldkirch und des Hinteren Bregenzerwaldes*, Frankfurt a.M. 1996.

portanza dei ceti subordinati come attori sulla scena della storia. Questo orientamento consiglia di indagare sulle pratiche specifiche cui ricorrevano i sudditi per articolare i propri interessi e cercare di imporli. Una forma importante di questo processo è costituita dal sistema delle suppliche, che nella prima età moderna fu utilizzato al di là delle barriere economiche e sociali[2]. L'analisi di questo tipo di fonte, del vocabolario utilizzato, dei modelli di argomentazione e dei contenuti di tali documenti consente di accertare quale fosse il potenziale di potere che si attribuivano gli impetranti in una situazione storica concreta. Essa dimostra anche quanta dimestichezza avessero i sudditi con il sistema giuridico e amministrativo del loro territorio, o quale 'capitale sociale' essi fossero in grado di far valere in una situazione problematica. La reazione delle autorità alla supplica evidenziava quanta rispondenza ci fosse tra la percezione di sé che aveva l'accusato/avvocato e la valutazione che ne davano la giustizia e lo Stato, quale successo avesse la richiesta e quali fossero i motivi determinanti per la decisione.

Inoltrare una supplica comportava molte più forme di azione di quante ne implichi il concetto stesso (*supplicare* - implorare). Nelle suppliche non ci si limitava a chiedere o ad implorare, ma si negoziava, si trattava, si sollecitava, si minacciava. Qui venivano sottolineate posizioni giuridiche e offerti spazi di trattativa. Nell'ambito della mia ricerca sulla giustizia penale in un territorio ecclesiastico è stato evidenziato come nei processi penali del XVIII secolo la supplica fungesse spesso da strumento di difesa del reo, dato che la difesa formale per mezzo di un difensore era fortemente limitata, addirittura vietata[3]. In questo

[2] Con il concetto di «sistema delle suppliche» mi riferisco sia alle richieste inoltrate all'autorità da parte dei sudditi o dei loro portavoce, sia alla reazione dell'autorità a tali richieste; ne fanno parte anche le norme giuridiche che regolamentavano questo processo comunicativo tra sudditi e autorità e che furono differenziate proprio nel XVIII secolo, nonché, infine, anche gli attori: l'impetrante, i redattori delle suppliche ed i funzionari dello stato della prima età moderna.

[3] Si veda in proposito H. RUDOLPH, «*Eine gelinde Regierungsart*». *Peinliche Strafjustiz im geistlichen Territorium, das Fürstbistum Osnabrück (1716-1803)* (Konflikte und Kultur - Historische Perspektiven, 5), Konstanz 2001.

modo autorità e sudditi negoziavano sia il procedimento giuridico, sia la sentenza[4].

Una supplica è di per sé espressione di un conflitto[5]. Nella prima età moderna il sistema delle suppliche rappresenta uno strumento centrale della regolamentazione dei conflitti. Vorrei dimostrare ciò attraverso l'esempio di un caso concreto, la cosiddetta «rivolta contadina» di Gesmold del 1794[6]. Questo conflitto, condotto dai sudditi dapprima in modo violento, quindi in modo più pacifico, si protrasse complessivamente per cinque anni. Nell'ambito di questo contributo possiamo solo accennare ai molteplici piani conflittuali e riferimenti politici che si sovrapposero in questo caso. Mi concentrerò sull'importanza

[4] Nell'ambito di una difesa formale il difensore non poteva esercitare alcun influsso sul procedimento di indagine, poiché poteva assumere la propria funzione solo dopo la formalizzazione dell'accusa. Mentre egli poteva redigere soltanto un memoriale di difesa, al massimo due, le suppliche potevano essere inoltrate in ogni momento e anche ripetutamente. Con l'ausilio di una supplica il reo poteva ottenere, ad esempio, l'audizione o l'esclusione di un teste, l'accelerazione del procedimento, o la sospensione della custodia preventiva. Il processo di negoziazione non coinvolgeva soltanto l'autorità e l'imputato, o il suo *entourage* sociale. Anche la vittima o comunità 'oltraggiate' cercavano di determinare la forma e l'ammontare delle sanzioni per mezzo di suppliche.

[5] I conflitti insorgono come conseguenza della disuguaglianza tra almeno due parti, che possono essere rappresentate da individui, gruppi sociali, ceti o classi. La disuguaglianza può riferirsi alla proprietà, al potenziale di potere, al grado di integrazione nel contesto sociale, o ad abilità specifiche. Insorge un conflitto soprattutto quando alcune parti della società vogliono ampliare la propria quota di possesso di un bene scarsamente disponibile contro la volontà di altri. Esistono diverse forme di composizione di un conflitto: violente e non violente, prive di regole e regolamentate, finalizzate alla soluzione del conflitto oppure alla sua regolamentazione. Sul concetto di conflitto qui utilizzato cfr. R. DAHRENDORF, *Konflikt und Freiheit. Auf dem Weg zur Dienstklassengesellschaft*, München 1972, pp. 20-47, in particolare p. 23; in generale T. BONACKER, *Konflikttheorien. Eine sozialwissenschaftliche Einführung mit Quellen*, Opladen 1996, nonché gli articoli sul tema in W. FUCHS-HEINRITZ et al. (edd), *Lexikon zur Soziologie*, Opladen 1995[3], pp. 356-358.

[6] Cfr. anche C. e G. VAN DEN HEUVEL, *Begrenzte Politisierung während der Französischen Revolution. Der «Gesmolder Bauerntumult» von 1794 im Hochstift Osnabrück*, in H. BERDING (ed), *Soziale Unruhen in Deutschland* (Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft, 12), Göttingen 1988; C. e G. VAN DEN HEUVEL, *Reaktionen auf die Französische Revolution im Hochstift Osnabrück*, in «Osnabrückische Mitteilungen», 94, 1989, pp. 195-218.

che spettò all'atto di inoltrare supplica nella regolamentazione di un conflitto di potere che aveva una grande forza dirompente già in virtù della propria collocazione cronologica[7].

Il mio contributo si articola in tre parti. Dapprima illustrerò gli eventi della fase iniziale del conflitto, inquadrandolo nel contesto socio-politico dell'Impero. In una seconda parte analizzerò le suppliche inoltrate nel corso del conflitto. A questo proposito si collocano in primo piano le seguenti domande: chi inoltra le suppliche? Chi le redige? Quali modelli argomentativi furono utilizzati, quali contenuti furono comunicati? Che scopi perseguivano gli impetranti? Come si presenta la reazione dell'autorità alle richieste? Qui mi occuperò soprattutto dei criteri che ebbero funzione risolutiva riguardo alla decisione su di una richiesta. Nella terza e ultima parte vorrei presentare un modello teoretico, che illustri la funzione di ordine sociale e la logica interna insite nella prassi sociale del supplicare. Questa sezione si pone come scopo una valutazione di principio del sistema delle suppliche nella prima età moderna.

1. *La rivolta contadina di Gesmold*

a. Avvenimenti

L'11 agosto del 1794 nella signoria (*Freier Hagen*) di Gesmold scoppia una rissa tra il mugnaio del mulino Kruse, Johann Friedrich Möller, ed il servitore del mulino del castello[8]. Il

[7] Con il concetto di «conflitto di potere» si intende un conflitto tra rappresentanti di diversi ceti sociali che insorge quando, nella percezione ed a svantaggio di un partito, un altro partito supera l'ambito di azione specifico del proprio ceto; cfr. in proposito H. BERDING, *Soziale Protestbewegungen in Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution*, in H. REINALTER (ed), *Die Französische Revolution, Mitteleuropa und Italien* (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle Demokratische Bewegungen in Mitteuropa, 1770-1850, 6), Frankfurt a.M. 1992, pp. 93-107, qui pp. 94 ss.

[8] Il servitore del castello aveva tentato di deviare l'acqua dal mulino di Möller. La documentazione su questo caso si trova in Niedersächsisches Staatsarchiv Osnabrück (d'ora in poi StAOS), Depositum (d'ora in poi Dep.) 55b e Repertorium (d'ora in poi Rep.) 100, Abschn. 306, n. 54.

proprietario della tenuta di Gesmold e signore fondiario di entrambi i sudditi, il barone Friedrich von Hammerstein, è già coinvolto in una vertenza giudiziaria con Möller. Perciò coglie la favorevole occasione per intimidire il mugnaio con misure di punizione draconiane. Il 26 agosto 1794, in un'udienza della corte di giustizia signorile, von Hammerstein condanna Möller ad otto giorni di detenzione a pane ed acqua, al pagamento delle spese processuali e a versare un risarcimento al servo del mulino. La condanna viene subito eseguita. Questa sanzione arbitraria e assolutamente esagerata suscita l'immediata protesta dei sudditi di Gesmold, che se ne lamentano presso la Cancelleria territoriale e di giustizia[9]. La Cancelleria, suprema autorità giudiziaria del principato ecclesiastico ed istanza di appello per la giustizia signorile, reagisce immediatamente, invitando per iscritto von Hammerstein a rilasciare subito il mugnaio. Il signore fondiario però non ci pensa nemmeno.

In seguito a ciò, il primo settembre 1794 alcune centinaia di contadini assalgono il castello di Gesmold circondato dalle acque. La moltitudine, armata di fucili, forconi, bastoni ed asce, libera il mugnaio dalla torre, quindi demolisce quest'ultima fino alle fondamenta. I contadini estorcono inoltre al signore una serie di agevolazioni: in futuro, ad esempio, non vogliono più pagare i propri canoni d'affitto in oro, ma nella moneta corrente; inoltre esigono per ogni partecipante acquavite, pane, prosciutto e 10 talleri. Di fronte alla forza preponderante della moltitudine, a von Hammerstein non resta altra scelta che accogliere le richieste. I contadini si ritirano, sparando coi fucili a titolo dimostrativo, precisando che in futuro sarebbe successa la stessa cosa a chiunque «volesse pelare i propri sudditi»[10]. Von Hammerstein fugge immediatamente dal principato, tuttavia

[9] Sullo sviluppo dell'ufficio e sulle sue competenze C. VAN DEN HEUVEL, *Beamtenschaft und Territorialstaat. Behördenentwicklung und Sozialstruktur der Beamtenschaft im Hochstift Osnabrück 1550-1800* (Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen, 24), Osnabrück 1984; sul suo ruolo nella giustizia penale H. RUDOLPH, *«Eine gelinde Regierungsart»*, cit., cap. C.III.1.

[10] StAOS, Dep. 55b, n. 2639, verbale dell'amministratore della tenuta sugli eventi del 1° settembre.

non senza aver prima denunciato l'accaduto alla Cancelleria territoriale e di giustizia.

L'autorità si trova ad un bivio. Da decenni è in lite con von Hammerstein davanti al *Reichskammergericht* (Tribunale camerale dell'Impero) riguardo all'estensione della sua giurisdizione. Il più recente culmine del conflitto è rappresentato dal rifiuto di von Hammerstein di rilasciare il mugnaio su ordine della Cancelleria. Pertanto le autorità stabiliscono, con un certo piacere maligno, che von Hammerstein deve attribuire a se stesso la colpa del tumulto[11]. Tuttavia, i consiglieri di giustizia non possono senz'altro accettare che i sudditi si facciano giustizia da sé; secondo il loro parere sarebbe stato dovere dei sudditi rivolgersi di nuovo alla Cancelleria. Per indagare sull'«evento sedizioso», il 4 settembre 1794 la Cancelleria di giustizia cita ad Osnabrück per un interrogatorio sei contadini coinvolti nella rivolta[12]. L'isolamento dei 'caporioni' dal loro contesto sociale e la loro punizione immediata ed esemplare deve privare la rivolta delle proprie guide ed impedire così un'estensione del conflitto.

Il piano delle autorità fallisce, si rivela addirittura controproducente. I convocati non si presentano in città da soli, com'era supposto. Sono accompagnati da altri 300 contadini, che si dispongono davanti alla Cancelleria di giustizia appena costruita «in un atto di disprezzo dell'autorità aperto e senza precedenti»[13]. La moltitudine dichiara di essere intervenuta soltanto per garantire che non si commetta alcuna ingiustizia, pretendendo di condividere la sorte riservata ai convocati. Secondo la Cancelleria per i contadini si tratta di evitare qualsiasi punizione, se necessario anche ricorrendo alla forza[14]. Dato che in città il motivo della marcia si diffonde alla velocità del vento, la moltitudine raggiunge rapidamente le 1.000 persone. La minaccia

[11] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 65, rapporto del Consiglio segreto al signore del 27 settembre 1794.

[12] Per quanto segue StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, ff. 87-94.

[13] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 89.

[14] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, ff. 93 ss.

della Cancelleria di considerare i sudditi come «renitenti» e trattarli come tali, a meno che non tornino immediatamente alle proprie case, non sortisce alcun effetto[15]. Il governo territoriale non è all'altezza di una tale superiorità di forze, tanto più che la Cancelleria ritiene la «plebaglia locale» – i ceti subordinati cittadini – particolarmente pericolosa e pronta a ricorrere alla violenza[16]. Perciò il fine ultimo di tutte le azioni del governo locale deve essere quello di evitare un'ulteriore *escalation* del conflitto[17]. D'accordo con il Consiglio segreto, la Cancelleria decide di ricondurre a livello locale le indagini sull'accaduto. In secondo luogo i funzionari ritengono più saggio sollecitare prima il sostegno militare del principato elettorale di Hannover, così da essere pronti al peggio. Soddisfatti del successo parziale raggiunto, i contadini ripartono insieme ai convocati.

Nelle settimane e nei mesi seguenti la Cancelleria persegue una doppia strategia: da un lato intenta una causa contro il signore fondiario Friedrich von Hammerstein di fronte al *Reichskammergericht*, in modo da segnalare ai sudditi che l'autorità punisce le infrazioni giuridiche indipendentemente dalla posizione sociale delle persone interessate[18]. Dall'altro lato istituisce una commissione d'inchiesta che deve identificare i principali responsabili del tumulto e comminare una punizione adeguata[19]. A causa dello scontro armato con la Francia gli accertamenti

[15] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 111.

[16] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 15.

[17] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 33, rapporto del Consiglio segreto al signore dell'11 settembre 1794; per quanto segue si veda anche G. e C. VAN DEN HEUVEL, *Begrenzte Politisierung*, cit., p. 115.

[18] Nel rapporto del Consiglio segreto al signore si sosteneva che von Hammerstein doveva essere accusato «in modo che i sudditi inquieti si vedano convinti che il mancato rispetto delle norme giuridiche viene regolarmente punito» (StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 65). Quanto accaduto offriva, inoltre, un'occasione bene accetta per estendere la competenza sanzionatrice dello Stato a spese di quella signorile. Perciò lo scopo della querela era la completa revoca della giurisdizione signorile, che tuttavia non fu raggiunta.

[19] La commissione d'inchiesta è costituita dal direttore della Cancelleria Lodtmann, dal consigliere di Cancelleria Dykhoff e dal segretario della Cancelleria Docem.

proseguono fino al 1796. Alla fine la Cancelleria di giustizia condanna complessivamente undici contadini: tre soltanto a pene pecuniarie, otto alla detenzione da alcune settimane a tre anni[20]. Tuttavia le sentenze non vengono eseguite immediatamente e comunque sono attuate solo in parte. L'ammontare delle sanzioni effettivamente scontate è il risultato di un processo di comunicazione tra sudditi e autorità che si instaura non soltanto dopo la pubblicazione della sentenza, ma già durante il procedimento giudiziario: due giorni dopo che la commissione ha iniziato i propri lavori, l'8 settembre 1794, viene inoltrata infatti la prima supplica al Consiglio segreto di Osnabrück.

b. Strutture

Il tumulto di Gesmold del 1794 non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una lunga serie di conflitti violenti tra sudditi ed autorità che si svolsero nell'Impero durante la prima età moderna. Il caso si colloca al punto di incontro tra due fattori strutturali che ebbero una rilevanza centrale per le cause, per il modello di svolgimento e per i meccanismi di regolazione degli scontri violenti nella prima età moderna: il conflitto di potere nell'Impero[21] e gli effetti della Rivoluzione francese sul suolo

[20] Se rapportata ad altri esempi, una pena detentiva di tre anni rappresenta una sanzione elevata. Secondo Axel Kuhn, la pena massima che fu comminata per un reato simile nel Württemberg in questo periodo fu di un anno: A. KUHN, *Volksunruhen in Württemberg 1789-1801* (Aufklärung und Revolution. Beiträge zur Geschichte des bürgerlichen Zeitalters, 2), Stuttgart 1991, p. 20.

[21] Su questa problematica citiamo, a titolo di esempio, W. SCHULZE, *Bäuerlicher Widerstand und feudale Gesellschaft in der frühen Neuzeit* (Neuzeit im Aufbau, 6), Stuttgart 1980; W. TROSSBACH, *Bauernbewegungen im Wetterau-Vogelsberg-Gebiet 1648-1806* (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, 52), Darmstadt 1985; dello stesso autore, *Soziale Bewegung und politische Erfahrung. Bäuerlicher Protest in hessischen Territorien 1648-1806*, Weingarten 1987; P. BLICKLE, *Unruhen in der ständischen Gesellschaft, 1300-1800* (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 1), München 1988; A. HERZIG, *Unterschichtenprotest in Deutschland 1790-1870*, Göttingen 1988; H. GABEL, *Widerstand und Kooperation. Studien zur politischen Kultur rheinischer und maasländischer Kleinterritorien (1648-1794)*, Tübingen 1995; H.-P. ULLMANN (ed), *Protest und Widerstand* (Geschichte und Gesellschaft, 21, H. 2),

tedesco[22]. I conflitti di potere aumentarono verso la fine dell'età moderna per quanto riguarda sia la loro frequenza, sia il loro potenziale di violenza e la forza dei loro effetti. Helmut Berding distingue quattro forme di conflitti di potere nell'età moderna: rivolte contadine, proteste di cittadini, sollevazioni di artigiani e tumulti dei ceti inferiori[23].

Nell'età moderna le rivolte contadine non rappresentano soltanto la forma più frequente di conflitto violento di potere, ma sono

Göttingen 1995; A. WÜRGLER, *Unruhen und Öffentlichkeit: städtische und ländliche Protestbewegungen im 18. Jahrhundert* (Frühneuzeit-Forschungen, 1), Tübingen 1995; D.M. LUEBKE, *His Majesty's Rebels: Communities, Factions, and Rural Revolt in the Black Forrest, 1725-1745*, Ithaca 1997; recentemente anche M. HÄBERLEIN (ed), *Devianz, Widerstand und Herrschaftspraxis in der Vormoderne. Studien zu Konflikten im südwestdeutschen Raum (15.-18. Jahrhundert)* (Konflikte und Kultur - Historische Perspektiven, 2), Konstanz 1999.

22 In proposito cfr. J. VOSS (ed), *Deutschland und die Französische Revolution*, München 1983, pp. 98 ss.; H. BERDING - E. FRANÇOIS - H.-P. ULLMANN (edd), *Deutschland und Frankreich im Zeitalter der Französischen Revolution*, Frankfurt a.M. 1989; A. HERZIG et al. (edd), *Die Französische Revolution und ihre Wirkung auf Norddeutschland und das Reich*, 2 voll., Hamburg 1989; E. FEHRENBACH, *Bäuerlicher Widerstand und ländliche Gesellschaft zur Zeit der Französischen Revolution*, in P. HÜTTENBERGER - H. MOLITOR (edd), *Franzosen und Deutsche am Rhein: 1789-1918-1945* (Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, 23), Essen 1989, pp. 83-89; V. RÖDEL (ed), *Die Französische Revolution und die Oberrheinlande (1789-1798)* (Oberrheinische Studien, 9), Sigmaringen 1991; H. REINALTER (ed), *Die Französische Revolution*, cit.; M. MARTIN, *Revolution in der Provinz. Die Französische Revolution in Landau und der Südpfalz* (Schriftenreihe zur Geschichte der Stadt Landau in der Pfalz, 2), Landau 1995.

23 H. BERDING, *Soziale Protestbewegungen in Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution*, in H. REINALTER (ed), *Die Französische Revolution*, cit., pp. 93-107, qui pp. 94-96. Mentre le prime tre forme rappresentano tipologie conflittuali univoche e chiaramente definibili, l'ultima sembra essere una sorta di bacino di raccolta per tutte le forme non comprese nelle prime tre definizioni. Si veda in proposito anche la distinzione delle forme di conflitto in base alle forme di composizione compiuta da Helmut Gabel, una distinzione che nella pratica sembra però avere un senso limitato, dato che spesso la soluzione violenta, quella di fronte al *Reichskammergericht* o quella ottenuta col ricorso al diritto di rimostranza e di petizione si intersecano, come avviene anche nel caso presente: H. GABEL, *Bäuerlicher Widerstand im Raum zwischen Maas und Niederrhein im Zeitalter der Französischen Revolution*, in V. RÖDEL, *Die Französische Revolution*, cit., pp. 45-66, qui p. 60.

un contrassegno essenziale della società cetuale[24]. Le molteplici cause di questi conflitti possono essere ricondotte in linea di massima a circostanze economiche. Così anche in questo caso: il punto di partenza del conflitto fu costituito da un lato dalla vertenza tra il signore fondiario von Hammerstein ed il mugnaio Möller relativa al pagamento dei costi di riparazione del mulino, dall'altro dalla scarsità della risorsa produttiva rappresentata dall'acqua, che all'epoca dello scontro era evidentemente insufficiente ad assicurare il funzionamento di entrambi i mulini. La deviazione dell'acqua fu un fenomeno tanto diffuso nell'età moderna da assumere addirittura una funzione proverbiale.

Nel XVIII secolo le incisive trasformazioni socio-economiche e politiche causarono un aumento dei conflitti violenti tra sudditi e signori fondiari e tra sudditi e poteri territoriali[25]. Le crescenti esigenze di regolamentazione dello Stato, avviato verso un maggior livello di territorializzazione, si scontravano con i diritti ed i modi di produzione tradizionali dei contadini. Il considerevole aumento degli oneri, determinato dalle crescenti esigenze finanziarie dello Stato dell'età moderna, ed il contemporaneo aumento della popolazione condussero ad una riduzione delle risorse. I conflitti che ne risultarono furono composti da un lato col ricorso alla violenza, dall'altro anche con l'intervento delle istanze giudicanti territoriali e sovraterritoriali ormai largamente affermate. Un buon numero di questi conflitti di potere si riflette negli atti processuali del *Reichskammergericht*, oggetto di analisi sempre più approfondita da parte della ricerca più recente su tale istituzione[26]. Anche laddove non si arrivava

[24] Per Peter Blickle le ribellioni contadine sono «intrinseche» alla società cetuale, «in quanto esse non si verificano ancora prima della formazione dei ceti e non si verificano più dopo il loro scioglimento» (P. BLICKLE, *Unruhen*, cit., p. 5). Tuttavia oggi non si può più accettare l'assoluta limitazione di questo fenomeno alla società organizzata per ceti. Anche il passato più recente conosce rivolte contadine. Malgrado le evidenti differenze, ci sono paralleli notevoli tra l'età moderna ed il presente riguardo alle cause, al decorso ed al contenuto simbolico delle azioni che meriterebbero un confronto sistematico.

[25] Vedi anche H. BERDING, *Soziale Protestbewegungen*, cit., pp. 95 ss.

[26] Cfr. in proposito ampiamente R. SAILER, *Untertanenprozesse vor dem Reichskammergericht. Rechtsschutz gegen die Obrigkeit in der zweiten Hälfte*

alla presentazione di un'accusa di fronte a questa istanza, i sudditi minacciavano spesso di farvi ricorso. Così accadde anche ad Osnabrück. Il *Reichskammergericht* non era noto soltanto per i pronunciamenti favorevoli ai sudditi; le sue sentenze vennero percepite dai poteri territoriali anche come ingerenze nei loro privilegi. Perciò la reazione della Cancelleria di giustizia di Osnabrück fu fortemente condizionata dallo scopo di evitare un procedimento giudiziario presso i supremi organi dell'Impero. I consiglieri interpretarono l'intenzione dei contadini, effettiva o soltanto presunta, di sporgere querela presso il *Reichskammergericht* come un atto «antistatale» e reagirono immediatamente[27].

Nel corso del processo di istituzionalizzazione, il monopolio statale sull'esercizio della forza non fu soltanto fortemente ampliato, ma anche – almeno nel principato di Osnabrück – fortemente imposto. Il governo territoriale non poteva, perciò, tollerare la violenta iniziativa personale dei sudditi di Gesmold[28].

des 18. Jahrhunderts (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 33), Köln 1999; H. GABEL, *Bäuerlicher Widerstand*, cit., pp. 62-64; C. ULBRICH, *Rheingrenze, Revolten und Französische Revolution*, in V. RÖDEL (ed), *Die Französische Revolution und die Oberrheinlande*, cit., pp. 223-244, qui pp. 227 ss.; W. TROSSBACH, *Der Schatten der Aufklärung. Bauern, Bürger, Illuminaten in der Grafschaft Wied-Neuwied* (Deutschlands 18. Jahrhundert, Studien, 1), Fulda 1991, in particolare pp. 62-140, 263-423, qui pp. 130-140.

[27] Così il 21 novembre 1794 a Wetzlar il Consiglio segreto chiede all'agente del Consiglio aulico imperiale (*Reichshofrat*) Matolei di impedire un processo dei contadini contro la loro signoria territoriale o – se ciò non fosse possibile – di giungere ad una rapida sentenza, dal momento che i contadini hanno intenzione di rallentare il processo all'interno del territorio utilizzando la querela: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, ff. 124-126. Sulla valutazione di una querela dei sudditi di fronte al *Reichskammergericht* si veda anche C. ULBRICH, *Rheingrenze*, cit., pp. 228 ss.

[28] Anche i sudditi inizialmente avevano preferito una composizione del conflitto non violenta, fondata sul diritto, e avevano chiesto il sostegno della Cancelleria di giustizia. Solo quando il signore fondiario non reagì al mandato cancelleresco che ordinava il rilascio di Möller i contadini assalirono il castello. Questo comportamento era tanto più logico in sé, in quanto il mugnaio aveva già passato parecchi giorni nella torre. Prima che le autorità territoriali avessero potuto intraprendere passi ulteriori, sarebbe già stata scontata l'intera pena detentiva. Se i contadini volevano impedire l'esecuzione della sentenza a loro

Tuttavia esso si mosse con molta circospezione nell'opera di repressione, per evitare un'estensione del conflitto a livello dell'Impero ed una *escalation* della violenza. Il principato non aveva truppe proprie; nella città di Osnabrück si trovava soltanto una piccola guarnigione degli Hannover, che non avrebbe potuto assolutamente opporre una seria difesa nel caso di uno scontro armato con i contadini.

Tuttavia la territorializzazione portò a conflitti di potere non soltanto tra sudditi e 'Stato', ma anche tra territorio e signorie locali (*Grundherrschaften*). La progressiva limitazione delle competenze giurisdizionali signorili da parte delle istanze giurisdizionali statali determinò la resistenza dei signori locali. Proprio nel principato di Osnabrück nel XVIII secolo l'alta giurisdizione era già fortemente centralizzata. L'unica signoria locale che avesse potuto conservare almeno una parte della giurisdizione criminale era il *Freier Hagen* di Gesmold[29]. Già prima della rivolta contadina di Gesmold si erano avute diverse vertenze per motivi giurisdizionali tra la Cancelleria ed il signore fondiario, che avevano condotto alla querela di von Hammerstein davanti al *Reichskammergericht*[30]. Ora la Cancelleria vedeva giunta l'occasione per liberarsi completamente della poco gradita competenza signorile in materia penale. Perciò si rivolse al *Reichskammergericht*, chiedendo il ritiro delle competenze penali

parere ingiusta dovevano agire nel momento in cui la via giuridica era sì teoricamente aperta al successo, ma senza effetto sul piano esecutivo.

[29] Si vedano in proposito le ordinanze relative ai privilegi della *Grundherrschaft* Gesmold in *Codex Constitutionum Osnabrugensium oder Sammlung von Verordnungen, generellen Bescheiden, Reskripten und anderen erläuternden Verfügungen, welche das Hochstift Osnabrück betreffen* (d'ora in poi *CCO*), 2 parti, Osnabrück 1783-1819, 1, p. 11. Il proprietario della tenuta di Gesmold aveva il diritto di imposizione e divieto, ma non il diritto di punire i reati penali. In questo ambito egli poteva solo procedere all'arresto e doveva poi consegnare il colpevole all'*Amt* di Grönenberg, nel cui territorio si trovava il *Freier Hagen*. Solo in caso di omicidio o tradimento della patria il potere statale poteva intervenire direttamente a Gesmold e procedere ad arresti, *CCO*, 1, pp. 804 e 810.

[30] Cfr. in proposito *CCO*, 1, pp. 810-813 e pp. 1730-1732. Il processo si sarebbe trascinato per decenni ed alla fine avrebbe confermato la competenza giurisdizionale di von Hammerstein.

facendo riferimento all'arbitrio giuridico commesso in due situazioni diverse[31]. Tuttavia agì senza successo: il *Reichskammergericht* sentenziò nuovamente a favore del signore; la sentenza contro il mugnaio fu giudicata legittima e non fu affatto ritenuta una violazione della competenza giurisdizionale del potere centrale[32].

La situazione, gravida di conflittualità, fu resa ancora più tesa dagli eventi della Rivoluzione francese del 1789. Così nell'Impero si registra, a partire dall'estate dello stesso anno, una sensibile crescita dei conflitti violenti[33]. La ricerca ha stabilito che soltanto nel corso del 1794 le azioni violente dei sudditi contro le autorità si caricarono anche di finalità politiche[34]. Ciò è vero in modo particolare per il tumulto di Gesmold. L'abbattimento della torre – sostanzialmente niente affatto necessario ai fini della liberazione del mugnaio – rappresentava una sorta di assalto alla Bastiglia in miniatura[35]. Questa azione acquista un alto significato simbolico in quanto la torre rappresentava uno strumento centrale dell'esercizio del potere come mezzo di sanzione. Con la sua distruzione i contadini respingono la competenza sanzionatrice del signore. Le isolate incitazioni dei contadini a «libertà, uguaglianza, fraternità» ed a favore dell'abolizione del servaggio testimoniano che in questo caso era in gioco molto di più della liberazione di un mugnaio ingiustamente incarcerato e che almeno alcuni degli attori coinvolti si ispiravano all'esempio parigino. Anche il fatto che il conflitto, inizialmente locale, si fosse presto esteso e avesse mobilitato diversi strati sociali parla a favore di un'atmosfera fondamentalmente 'rivoluzionaria'. Così all'assalto del castello di Gesmold non avevano partecipato

[31] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, ff. 74-82, in particolare f. 81.

[32] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, ff. 452-464.

[33] H. BERDING, *Soziale Protestbewegungen*, cit., p. 97.

[34] Così tra gli altri M. MARTIN, *Revolution in der Provinz*, cit., p. 50.

[35] Un altro esempio in A. KUHN, *Volksunruhen*, cit., p. 15. Nell'inventario della tenuta del 1664 (*CCO*, 1, p. 804) la torre viene descritta come spessa fino a 8 piedi. La sua demolizione richiese quindi certamente un considerevole dispendio.

soltanto sudditi del *Freier Hagen*, ma anche signori fondiari confinanti, mentre nella città di Osnabrück i contadini si erano alleati subito con i ceti urbani inferiori.

Infine, se anche deve restare dubbio quanto forte sia stato l'influsso della ricezione della Rivoluzione francese sulle azioni dei sudditi, deve tuttavia essere sicuramente ritenuto elevato il suo significato per la reazione dell'autorità. La paura di «circostanze francesi», di un «sovvertimento dell'ordine costituzionale del paese»[36] fu sensibilmente acuita dall'esempio della Rivoluzione francese, tanto più che contemporaneamente a Osnabrück dovevano essere giudicati altri reati raccolti sotto l'etichetta di «renitenza»[37].

Diventa così comprensibile perché il governo territoriale avesse richiesto truppe al principato di Hannover già poco dopo l'inizio del tumulto. Tutte le azioni della Cancelleria relative alla punizione dei 'caporioni' coinvolti nel tumulto furono rimandate fino al momento dell'arrivo dei rinforzi militari, per poter poi pronunciare delle sanzioni molto più dure. A questo proposito è decisivo che non fu punito tanto l'atto di farsi giustizia da sé – l'assalto ed il parziale saccheggio del castello – quanto piuttosto la marcia armata e la consegna dei contadini citati in giudizio indirettamente estorta in tal modo. Anche la lunga durata del procedimento giudiziario potrebbe essere da ascrivere allo scontro militare con la Francia conseguente alla Rivoluzione francese, nel quale fu coinvolto il principato in seguito all'attraversamento ed all'acquartieramento di truppe.

Non si può stabilire con assoluta certezza l'influenza reciproca esercitata da questi due fattori. È decisivo che l'azione congiunta di entrambi determinò gli spazi d'azione di sudditi ed autorità: ebbe un ruolo decisivo nell'assegnazione dei ruoli e condizionò le azioni di entrambe le parti fino alla scelta dei modelli di

[36] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, f. 93.

[37] Così, ad esempio, poco prima era stato condannato all'incarcerazione per comportamento renitente un cittadino di Osnabrück che ora richiedeva al signore territoriale di far decapitare tutti i giudici del territorio come «scellerati, tiranni e truffatori», se voleva evitare una rivoluzione come quella avvenuta in Francia: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 55, ff. 6 ss.

composizione del conflitto e delle strategie di pacificazione. Sebbene nella prassi la linea di confine sia difficilmente determinabile, qui bisogna ancora distinguere tra condizionamenti 'oggettivi', 'fattuali', come ad esempio il conflitto armato con la Francia, che vincolava risorse militari rendendole così indisponibili per l'intervento in caso di conflitti interni, e fattori 'soggettivi', come la percezione/valutazione dell'evento «Rivoluzione francese». Da parte del governo territoriale di Osnabrück l'esempio della Rivoluzione francese fomentò considerevoli timori di sovvertimenti e condizionò quindi in modo decisivo la reazione che verrà presentata qui di seguito[38]. I contadini invece sembrano essersi parzialmente orientati su modelli francesi solo all'inizio – in occasione dell'assalto al castello di Gesmold e della marcia davanti alla Cancelleria di giustizia[39]. Il rimando puntuale alla Rivoluzione francese si dimostra piuttosto un «radicalismo verbale»[40]. Per entrambe le parti generalmente i meccanismi della composizione non violenta dei conflitti stabilitisi nell'età moderna rimasero in vigore malgrado la Rivoluzione francese. Nel prossimo capitolo illustreremo come funzionassero concretamente questi ultimi.

2. *Suppliche e reazione delle autorità*

a. I sudditi

Ci sono pervenute complessivamente 35 suppliche relative al tumulto di Gesmold. Le richieste possono essere divise in categorie secondo diversi criteri: in base ai raccomandati, ai promotori, al periodo, ai risultati desiderati.

[38] Contemporaneamente, tuttavia, il rimando alle conseguenze della Rivoluzione francese dannose per il bene comune sembra anche essere stato strumentalizzato a favore della legittimazione del proprio – duro – modo di procedere contro i sudditi. In pratica sembra difficile distinguere nelle motivazioni delle azioni tra paure effettivamente presenti, presumibilmente esistenti e soltanto pretestuose.

[39] A questa differenza tra sudditi e autorità rimanda C. ULBRICH, *Rheingrenze*, cit., pp. 237 e. 239.

[40] Per quanto segue H. GABEL, *Bäuerlicher Widerstand*, cit., pp. 62 e 64.

Tab. 1. *Suddivisione delle suppliche in base ai supplicanti, tumulto di Gesmold, principato di Osnabrück (1794-1799)*[41]

Supplicanti	suppliche inoltrate
1 (Werries)	12
1 (Ostenfeld)	7
2 (fratelli Stockau)[42]	6
6	3[43]
1 (Rolfs)	2
1 (comunità di Holte)	1

La tabella evidenzia il fatto che furono inoltrate più suppliche per ogni supplicante. I coloni Werries e Ostenfeld e i fratelli Stockau addirittura supplicarono particolarmente spesso. Questo fatto dimostra che all'inizio le suppliche non produssero l'effetto desiderato. Torneremo in seguito sui motivi per cui ciò accadde.

Tra le suppliche pervenute, 31 si riferiscono a singoli individui, 4 a gruppi di persone. Simili suppliche collettive nell'ambito della giustizia penale sono trasmesse abbastanza di rado. Nel caso qui considerato possono essere giudicate come espressione di uno spirito comunitario, che può essere stato alimentato dalla contrapposizione collettiva dei sudditi di Holte contro la Cancelleria di giustizia. Inoltre colpisce il fatto che i due contadini che ricorsero più di frequente alle suppliche non parteciparono a queste azioni comunitarie. Ostenfeld e Werries si collocavano al di sopra degli altri accusati sia per le condizioni patrimoniali, sia per la posizione sociale all'interno della comunità[44]. Il fatto che questo ceto sociale abbia mostrato spesso una

[41] La tabella indica la frequenza con cui ha inoltrato supplica ognuno degli interessati, indipendentemente dal fatto che si tratti di richieste individuali o collettive. Per questo la somma delle pratiche relative a suppliche è sensibilmente superiore al totale di 35 indicato sopra.

[42] I fratelli Stockau e le mogli di norma inoltravano supplica insieme.

[43] Si tratta dei sudditi Meinersmann, Wemhoff, Bierbaum, Gartmann, Sundermeier e Pöhler.

[44] Di Werries, ad esempio, si dice che egli possedesse più bestiame di «alcune intere comunità contadine» e rifornisse di cibo quasi tutte le truppe prussiane

grande tenacia nella negoziazione delle pene si può dimostrare anche nel caso delle suppliche relative alla giustizia penale. Ciò poté essere dovuto anche alla maggiore familiarità con il diritto e la giustizia ed ai contatti più forti con il ceto professionale che se ne occupava. A questo si aggiunge il fatto che i rei potevano portare nel processo negoziale un più ampio spazio di trattativa. Essi potevano presentare garanti socialmente più altolocati e quindi più affidabili[45]; potevano pagare cauzioni, offrire controprestazioni, o anche – come particolare motivo di clemenza – rimandare alle benemerenze acquisite al servizio del bene comune.

Tuttavia nel caso in esame tutti gli accusati disponevano di un certo patrimonio; lo dimostra l'ammontare delle ammende negoziate al termine del procedimento che sostituirono una parte della pena detentiva. Esso supera in tutti i casi nettamente i 100 talleri. Tutte le persone punite per la loro partecipazione al tumulto erano residenti nel principato. La scelta di infliggere una pena a questi sudditi fu attuata attraverso una consapevole strategia punitiva della Cancelleria di giustizia di Osnabrück, che mirava ad isolare le persone socialmente più influenti privando così la rivolta delle proprie guide. La partecipazione di questo gruppo al tumulto sembrava particolarmente pericolosa alla Cancelleria, la quale riteneva che il ceto locale inferiore seguisse l'esempio dell'*élite* locale[46].

dislocate nel paese. Sia Werries che Ostenfeld offrirono cauzioni di molte migliaia di talleri per essere rilasciati dalla custodia cautelare: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 251.

45 Il maggior 'capitale sociale' si rivelava nel numero e nella dimensione delle testimonianze addotte. Mentre per Ostenfeld il parroco redasse un attestato di buona reputazione ampio e grondante simpatia, per il condannato Pöhler egli scrisse appena dieci righe, nelle quali confermava esclusivamente lo stato di salute indebolito del delinquente: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, ff. 390 e 430.

46 Quindi la Cancelleria giudicò lo stato sociale elevato degli imputati come particolare circostanza aggravante, dal momento che essi, in virtù della propria istruzione, avrebbero dovuto comprendere quanto fosse riprovevole il loro agire e col loro cattivo esempio avevano indotto i sudditi meno istruiti al misfatto: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 343.

La maggior parte delle suppliche furono inoltrate personalmente dagli imputati; solo otto di esse furono proposte da altre persone: si trattava delle mogli e dei signori degli accusati ed in un caso di un'intera comunità[47]. Nel rispetto delle prescrizioni giuridiche in vigore nel principato riguardo alle suppliche, queste erano redatte da avvocati di professione[48], come è dimostrato non soltanto dalle concordanze formali, ma anche dal confronto dello stile linguistico e del contenuto argomentativo[49]. Con poche eccezioni i redattori utilizzano titoli, formule introduttive e conclusive correnti[50]. Di regola le suppliche iniziano con una breve descrizione dei fatti. Quindi l'autore sviluppa le possibili strategie di difesa o adduce motivazioni attenuanti. Alla fine viene ricapitolata in breve l'intera argomentazione e ci si appella ancora una volta in termini generali alla clemenza del signore.

Le suppliche che ci sono pervenute possono essere suddivise in due gruppi distinti in base alle strategie argomentative ed agli scopi che si prefiggevano. Il primo gruppo è costituito dalle 5 suppliche inoltrate prima della sentenza, che miravano ad eser-

[47] In questo senso esse si differenziano in modo essenziale dalle restanti suppliche in materia penale, soltanto la metà delle quali furono inoltrate direttamente dagli accusati o dai condannati.

[48] Le suppliche non dovevano soltanto essere redatte, ma anche sottoscritte da avvocati, in modo che in caso di false dichiarazioni l'avvocato interessato potesse essere chiamato a risponderne. Gli avvocati avevano l'obbligo di verificare personalmente la veridicità di tutte le affermazioni contenute nelle suppliche, il che tuttavia era irrealizzabile nella pratica; editti nel *CCO*, 1, pp. 176 e 856-858.

[49] Le fonti giuridiche e gli scritti giurisprudenziali coevi citati nelle suppliche, così come gli elementi del diritto naturale, rimandano non da ultimo al possesso di una cultura giuridica da parte del redattore. Così, ad esempio, si argomenta che è «nella natura delle cose» che colui il quale fornisce l'occasione per commettere un atto criminoso non possa essere punito più duramente di colui che effettivamente lo commette: StAOS,Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 250. Si veda in proposito in generale W. NEUSÜSS, *Gesunde Vernunft und Natur der Sache. Studien zur juristischen Argumentation im 18. Jahrhundert* (Schriften zur Rechtsgeschichte, 2), Berlin 1970.

[50] Le suppliche erano indirizzate al principe e venivano inoltrate presso il Consiglio segreto. Questi aveva già tentato all'inizio del procedimento di avviare tutti gli impetranti direttamente alla Cancelleria territoriale e di giustizia, ma senza successo.

citare un influsso sul procedimento. Il secondo gruppo è rappresentato dalle 30 suppliche inoltrate dopo la conclusione del processo, che mirano essenzialmente alla riduzione della pena comminata o al miglioramento delle condizioni d'esecuzione della sentenza.

La prima supplica, già citata, si differenzia da quelle inoltrate in seguito per il fatto che in questo caso il ruolo di impetrante è assunto da un'intera comunità. Essa va intesa come reazione diretta all'inizio degli accertamenti da parte della commissione d'inchiesta. Nella loro petizione i contadini perseguono una doppia strategia argomentativa: in apertura essi sottolineano per prima cosa che hanno fiducia nell'autorità e che vogliono sottoporsi all'indagine; tuttavia più avanti dettano le condizioni secondo le quali avrebbe dovuto svolgersi l'inchiesta. Così il consigliere di Cancelleria Dykhoff avrebbe dovuto essere sostituito da un membro del Consiglio segreto, poiché avrebbe nutrito una «disposizione negativa» nei confronti dei residenti nella comunità[51]. In questo modo i contadini tentano di mettere in contrapposizione le due autorità territoriali costituite dalla Cancelleria di giustizia e dal Consiglio segreto. Con evidente intenzione di manipolare la situazione sottolineano la loro fiducia nell'«alto governo» – cioè nel Consiglio segreto –, tanto grande che essi non vogliono prendere nemmeno in comsiderazione i vantaggi personali. Inoltre chiedono che tutti i verbali degli interrogatori vengano loro sottoposti per una conferma[52]. La supplica si chiude con l'avvertimento perentorio che in caso contrario l'indagine sarà boicottata.

Il modello argomentativo e il tono provocatorio della supplica indicano chiaramente che i contadini sono consapevoli della

[51] Dykhoff era coinvolto in una vertenza con la comunità di Holte poiché erano sorte divergenze in occasione del frazionamento della terra comune (*Allmende*). Pertanto l'accusa di parzialità non era del tutto infondata: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 26.

[52] La richiesta era motivata col fatto che il segretario della commissione era evidentemente 'duro d'orecchio' e perciò avrebbe potuto facilmente commettere degli errori. I contadini non osavano accusare apertamente i funzionari della Cancelleria di volontari tentativi di falsificazione, ma la loro argomentazione derivava evidentemente proprio da ciò.

limitata forza strategica di cui dispone al momento il governo. La posizione di debolezza della Cancelleria di giustizia, dalla quale muovono i sudditi cercando di sfruttarla a proprio vantaggio, viene riconosciuta anche dalle autorità stesse. Per salvaguardare la propria credibilità la Cancelleria respinge la supplica, ma, di fronte al silenzio solidale dell'intera comunità, sospende nel frattempo l'indagine sul tumulto. Solo all'inizio di novembre del 1794, quando il contingente militare richiesto al governo di Hannover fa il suo ingresso nel principato, la commissione d'inchiesta può riprendere i propri accertamenti. Il 28 novembre 1794 due dei principali sospettati, i coloni Werries e Ostenfeld, vengono condotti in stato di custodia cautelare nel carcere di Osnabrück. Il forte schieramento militare impiegato in questa azione non deve soltanto impedire una possibile resistenza contro l'arresto. Esso ha soprattutto una funzione simbolica: l'autorità risponde con la forza all'insurrezione violenta dei sudditi. Il contingente militare serve da manifestazione dimostrativa del mutato rapporto di forza, ora a favore dell'autorità.

L'incarcerazione dà inizio ad una prima serie di suppliche, nelle quali tra metà dicembre del 1794 e il febbraio 1795 il colono Werries e la moglie chiedono dapprima la conclusione del procedimento, quindi la rimozione della custodia cautelare[53]. Ora non si pongono più condizioni, tuttavia i testi costituiscono più delle rimostranze che delle richieste di grazia. Soprattutto nella prima supplica, Werries si lamenta del «trattamento ingiustificabile» riservatogli dalla Cancelleria di giustizia: non soltanto egli è stato «strappato dal letto» nel cuore della notte e trascinato in carcere «da 22 uomini di cavalleria e fanteria», ma non gli è ancora stata formalmente notificata alcuna accusa[54]. Werries considera il procedimento della Cancelleria tanto illegale quanto ingiusto, non avendo egli partecipato personalmente né all'assalto al castello di Gesmold, né alla marcia su Osnabrück.

[53] Tra dicembre 1794 e febbraio 1795 Werries inoltra quattro suppliche (16 e 31 dicembre 1794, 26 gennaio e 28 febbraio 1795): le prime due sono a suo nome, le due successive a nome della moglie.

[54] Non esisterebbero né un corpo del delitto, né indizi di reato: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 132.

Se nella prima parte della supplica Werries reclama soltanto diritti che a suo parere gli spettano ancora, nella seconda parte egli implora un atto di clemenza. Il redattore fa appello alla compassione dei destinatari con una descrizione molto commovente dello stato di bisogno personale dell'accusato. Per prima cosa la supplica descrive esplicitamente il cattivo stato di salute del prigioniero[55]. Alla moglie di Werries, in stato di avanzata gravidanza, è stata assicurata la morte se il marito non sarà rilasciato dal carcere. I consueti stereotipi legati al sesso servono a descrivere la difficile situazione di una moglie che soffre delle conseguenze della sanzione senza avere colpa alcuna[56]. Così la «condizione fatale di una donna» che deve lasciare l'intera conduzione del governo della casa alla servitù causa inevitabilmente gravi danni finanziari[57]. Alla fine il redattore riprende entrambi i filoni argomentativi: si appella alla «grazia e clemenza del padre e del principe del paese» e contemporaneamente sollecita che Werries sia «ascoltato e giudicato secondo l'ordine legale»[58].

Le tre suppliche successive seguono lo stesso modello di argomentazione. Tuttavia insistono maggiormente sulla disponibilità dell'accusato a piegarsi al giudizio della Cancelleria, se sarà rilasciato dalla custodia cautelare. Ora l'accento viene chiaramente posto sulla precaria situazione personale dell'accusato. La drastica descrizione dell'imminente rovina finanziaria e fisica di un'intera famiglia e della sua dimora deve sottolineare la durezza, percepita come immeritata, del carcere preventivo e del procedimento penale per Werries.

Nel 1795 il principato viene sempre più coinvolto nello scontro militare con la Francia. L'organizzazione dell'acquartieramento

[55] Un attestato medico dovrebbe confermare i gravi rischi per la sopravvivenza.

[56] Esauriente al riguardo C. ULBRICH, *Zeuginnen und Bittstellerinnen. Überlegungen zur Bedeutung von Ego-Dokumenten für die Erforschung weiblicher Selbstwahrnehmung in der ländlichen Gesellschaft*, in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente*, cit., pp. 207-226.

[57] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 134.

[58] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 135.

e dell'approvvigionamento delle truppe straniere sembra più importante per il governo rispetto alla punizione dei 'tumultuanti', il cui tentativo di rivolta è svanito già da tempo. Pertanto la Cancelleria di giustizia lascia temporaneamente liberi Werries e Ostenfeld. Solo alla fine del 1796 può essere concluso il processo contro i 'caporioni' della rivolta. L'esecuzione della pena comminata dalle sentenze dà il via alla seconda serie di suppliche, alla quale partecipano ora tutti i condannati, anche se in modo fortemente differenziato.

Confrontando le suppliche inoltrate nel 1797 con quelle degli anni 1794-1795, si rileva un netto cambiamento nelle argomentazioni. Ora, con poche eccezioni, non si critica più l'illegalità del procedimento e non si chiede più la completa rinuncia alla sanzione, ma si ammette il reato e si chiede soltanto una riduzione della pena. Se ancora nel 1795 Werries aveva respinto qualsiasi accusa di aver violato il diritto, in una supplica del 30 gennaio 1797 il suo comportamento viene definito «una sventatezza», cioè uno sbandamento occasionale rispetto ad una «condotta di vita» altrimenti «sempre tranquilla e disposta alla pace»[59]. Anche nelle altre suppliche occupa ampio spazio il problema di un fondamentale cambiamento di disposizione d'animo da parte dei colpevoli. Ci si pente della partecipazione al tumulto, viene riconosciuta la punibilità delle proprie azioni. L'accettazione in linea di principio della competenza sanzionatrice della Cancelleria ripristina l'ordine giuridico violato, conferma l'infrazione della norma giuridica. All'autorità si deve dare l'impressione che, anche in caso di riduzione della pena, in futuro i condannati non creeranno più alcun pericolo.

C'è anche qualcos'altro di nuovo: l'argomento centrale per giustificare la riduzione della pena è ora il bene comune. Non si tratta più soltanto della situazione del singolo reo o di una comunità, bensì dell'utile dello Stato: così il redattore di una supplica sostiene che la pena detentiva comminata al suo cliente non dovrebbe essere eseguita semplicemente per il fatto che per lo Stato «conta di più conservare un suddito fedele, che

[59] Sei certificati attestano la buona fama del condannato.

privare lo stesso della sua intera esistenza *morale* e con ciò del valore stesso della sua esistenza *fisica*»[60]. Anche gli attestati di buona condotta che accompagnano le suppliche confermano questo tenore. Nella sua testimonianza a favore del colono Ostenfeld il parroco del luogo dichiara: «Non posso negare al colono Ostenfeld l'attestazione della sua disinteressata prontezza nell'adoperarsi per il bene comune. Ha senso e sentimento del bene, offre volentieri il proprio aiuto a sostegno delle buone imprese»[61]. Così, ad esempio, «dopo la carestia del 1795 egli si è adoperato in ogni modo per i poveri secondo la benevola volontà dell'alto governo»[62]. In questo modo la liberazione di Ostenfeld dal carcere si dimostra successivamente vantaggiosa anche per l'autorità. Inoltre i meriti acquisiti per il bene comune devono dimostrare quanto il condannato sia degno di grazia.

Anche se i rei riconoscono di aver meritato una punizione, essi presentano le sanzioni loro comminate come sproporzionatamente dure: così Werries afferma di aver «già trascorso in carcere 16 settimane ed averne ricevuto infiniti danni e vergogna»[63]. Altre suppliche sottolineano il diverso valore assunto dalle pene per i sudditi e per l'autorità. Secondo i sudditi il processo penale discriminatorio e le spese sostenute per esso rappresentano già una grave sanzione. Anche la detenzione viene valutata in modo diverso. È vero che l'autorità non considera l'«istituto di correzione» come disonorevole, tuttavia per i condannati la permanenza in esso significa «un indelebile marchio d'infa-

[60] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 252 (le sottolineature sono nell'originale).

[61] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, ff. 389 ss., qui f. 390, attestato del parroco Heinrich Gottfried Bernhard Franke, 27 aprile 1797. La descrizione delle molteplici benemerenze e degli alti meriti conseguiti da Ostenfeld nel suo adoperarsi per il bene comune occupa due pagine. Tra l'altro il parroco riferisce che Ostenfeld ha fatto sì che si provvedesse alla manutenzione degli edifici pubblici della comunità. Inoltre Ostenfeld si è impegnato profondamente nella costruzione della casa delle vedove. Ora la detenzione rischia di far fallire l'intero progetto. In questo modo si sottolinea nuovamente che la liberazione del reo sarebbe anche nell'interesse del bene comune.

[62] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 389.

[63] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 249.

mia ... contro l'espressa volontà del giudice», dal momento che i contadini non vedono alcuna differenza tra carcere e istituto di correzione[64].

Di supplica in supplica il problema dello stato di salute dei condannati viene rappresentato come sempre più urgente. Chi non può vantare alcun grave danno alla salute, descrive almeno le conseguenze dannose della detenzione. Il cattivo vitto del carcere, la mancanza di movimento e di aria fresca portano alla rovina della capacità lavorativa dei detenuti e con ciò recano danni inutili a loro stessi, alle loro famiglie e allo Stato. In questo contesto i condannati rinviano particolarmente volentieri al loro *status* sociale superiore. Mentre le condizioni di vita in carcere non avrebbero alcuna conseguenza incisiva per gli appartenenti al ceto inferiore, che comunque non sono abituati a niente di meglio, per gli appartenenti ai ceti più elevati esse comportano un pericolo da considerare seriamente e di conseguenza una sanzione molto più elevata. Anche per questo motivo la pena deve essere assolutamente attenuata.

b. L'autorità

Ogni supplica inoltrata al Consiglio segreto veniva sottoposta alla Cancelleria di giustizia per un parere. Le autorità anzitutto verificavano le affermazioni presentate nella supplica. La Cancelleria faceva verificare, tramite interpellanze alle autorità locali, gli attestati di buona condotta e la situazione economica e personale dei rei o dei loro congiunti. Nei casi più gravi il medico accertava lo stato di salute dell'impetrante, quando questo veniva addotto come motivo per chiedere la grazia. Se il supplicante era detenuto, si chiedeva un certificato di buona condotta all'intendente del carcere, poiché anche il comportamento del condannato durante l'esecuzione della pena influiva sulla decisione.

Nel parere la Cancelleria dapprima descriveva brevemente il caso, poi affrontava in modo esauriente le motivazioni per la

[64] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 252.

richiesta del condono addotte nella supplica ed esprimeva una valutazione sull'opportunità e la misura in cui il principe dovesse acconsentire alla richiesta. Il parere della Cancelleria, insieme ad un breve parere del Consiglio segreto, veniva quindi sottoposto al signore territoriale per la conferma. Nella propria decisione quest'ultimo seguiva quasi sempre le proposte della Cancelleria[65]. La rapidità con cui la decisione giungeva al supplicante dipendeva soprattutto da quella con cui la Cancelleria presentava il parere[66].

Il fatto che una supplica penale venisse accolta dipendeva sia da fattori che potevano essere influenzati dal reo stesso con il suo comportamento o con la richiesta stessa, sia da condizioni strutturali che sfuggivano al suo controllo. Benché le autorità locali avessero confermato lo stato di necessità personale descritto nella sua supplica dal colono Werries, la Cancelleria respinse la richiesta «per quanto misera e triste possa essere la situazione»[67].

Un confronto con i procedimenti relativi ad altre suppliche dimostra che l'accusa di errori procedurali o il fatto di porre in discussione per principio la competenza sanzionatrice della Cancelleria di giustizia aveva di regola un effetto negativo sulla decisione. Tuttavia in questo caso il rifiuto della grazia potrebbe aver trovato le proprie motivazioni soprattutto nelle circostanze generali del conflitto.

[65] Alla fine del XVIII secolo il principe Friedrich von York delegò in parte la concessione di grazie alle autorità territoriali. Dal 1784 il Consiglio segreto fu autorizzato a concedere il condono della pena senza interpellare il principe nel caso di condanne al carcere inferiori ad un anno; dal 1788 poté condonare un quarto delle pene pecuniarie o detentive inflitte. Nel 1788, quando Friedrich von York volle vietare per editto ai sudditi di rivolgersi direttamente a lui, Justus Möser bloccò questo programma con l'argomentazione che «si ritiene spietata una completa esclusione dall'accesso immediato che resta ragionevolmente aperto ad ogni oppresso nel più grave bisogno»: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 50, ff. 56-60, qui f. 57. Ad Hannover erano già state emanate ordinanze simili negli anni 1718, 1725 e 1734; cfr. in proposito W. HÜLLE, *Das Supplikenwesen*, cit., p. 206.

[66] Il tempo di reazione variava tra una settimana circa e due mesi.

[67] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 139.

Il parere della Cancelleria del 18 novembre 1794 svela le ragioni dell'atteggiamento inflessibile di quest'organo. L'autorità riferì che i contadini non avevano rispettato il divieto di riunione promulgato nel principato con decreto principesco il 24 settembre 1794[68]. Ma non si trattava solo di questo: i contadini avrebbero addirittura redatto degli scritti, raccolto denaro e designato rappresentanti per accusare l'autorità di fronte al *Reichskammergericht*[69]. Inoltre la Cancelleria temeva che i sudditi minacciati di una sanzione da parte dell'autorità avrebbero abbandonato il paese, sfuggendo così alla pena. Dal suo punto di vista queste attività erano non soltanto «proditorie e pericolose», ma soprattutto indirizzate «all'annientamento della pace e della sicurezza comune, al rovesciamento della costituzione del paese e di qualsiasi autorità superiore»[70]. In queste circostanze le suppliche non potevano avere alcun successo, indipendentemente dal loro contenuto.

Ma allora perché Werries e Ostenfeld furono comunque rilasciati nell'aprile del 1795? Ufficialmente la Cancelleria motivò tale decisione col fatto che le famiglie dei prigionieri erano state colpite molto duramente dalle conseguenze della guerra. A questo punto non si poteva prevedere quando si sarebbero concluse le indagini sul caso Gesmold. Una custodia cautelare della durata di vari mesi sembrava ingiusta ed economicamente dannosa alla stessa Cancelleria. Tuttavia anche in questo caso il colpo decisivo può essere stato inferto da circostanze esterne. Di fronte alla guerra dell'Impero contro la Francia la forza dirompente del conflitto di potere passò necessariamente sullo sfondo, tanto più che nel frattempo essa era diventata molto meno incisiva. Le tensioni politiche emerse in molte località del principato nell'estate del 1794 si erano placate[71]. A fronte della

[68] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 114, *publikandum* a Bissendorf, Achelwinden, Gesmold e Holte del 5 settembre 1794; cfr. anche f. 241, patente principesca contro coloro che provocano disordini del 22 settembre 1794.

[69] Per quanto segue StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, f. 93.

[70] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, f. 93.

[71] Nel frattempo anche il *Reichskammergericht* aveva respinto la querela dei contadini. La Cancelleria era riuscita con un'abile mossa a scardinare il legame

crisi del raccolto nella primavera del 1795, l'approvvigionamento della popolazione e delle truppe acquartierate nel principato divenne il problema fondamentale dell'attività di governo. La liberazione proprio di questi due inquisiti può essere sembrata ancora più sensata alla Cancelleria per il fatto che entrambi erano fornitori di generi alimentari di notevoli capacità[72].

Tuttavia la Cancelleria di giustizia di Osnabrück non intendeva a nessun costo rinunciare completamente a punire coloro che avevano provocato il tumulto. Appena la situazione divenne meno tesa fu concluso il procedimento di indagine e fu presentata l'accusa. Le sanzioni comminate alla fine del 1796 documentano i concetti fondamentali riguardo allo scopo della pena alla fine dell'età moderna: le pene detentive relativamente alte, da uno a tre anni, erano chiaramente finalizzate all'intimidazione nel senso di una prevenzione sia specifica che generale. La rinuncia cosciente al carcere dimostra, invece, che le autorità ritenevano i condannati capaci di correggersi. Sebbene nel corso del processo fosse stato sottolineato più volte che i partecipanti al tumulto dovevano essere puniti «criminaliter», la Cancelleria distinse chiaramente tra sudditi che si erano messi in cattiva luce in una sola occasione per comportamento ribelle e criminali comuni come ladri o rapinatori, per i quali le sanzioni miravano molto più duramente all'esclusione dalla società[73]. La prospettata uguaglianza di trattamento si rivelò a posteriori come una

prima forte della solidarietà interna al paese. Dal momento che, malgrado indagini intense, non era stato possibile far emergere alcunché riguardo ai supposti 'caporioni' del conflitto, essa aveva comminato all'intera comunità un'alta pena pecuniaria, che doveva essere ripartita tra i singoli sudditi in base alle classi di proprietà. Inoltre la comunità doveva assumersi i costi non indifferenti dell'intervento militare. In questo modo erano stati puniti anche quei sudditi che non erano coinvolti in modo alcuno nella rivolta. Perciò non sorprende che ora questa gente fosse pronta a rilasciare dichiarazioni.

[72] Inoltre Ostenfeld era competente sul piano locale per l'organizzazione e la distribuzione delle forniture granarie. Nel 1797 il parroco dichiarava, in un'attestazione a suo favore, che nel 1795 Ostenfeld aveva garantito il totale approvvigionamento di generi alimentari ai poveri della comunità. Pertanto il rilascio dalla prigionia si dimostrò a posteriori sensato.

[73] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 241.

minaccia verbale che doveva impedire l'ulteriore ricorso alla violenza da parte dei sudditi.

Le sentenze erano appena state rese pubbliche e subito venivano presentate le prime suppliche. La prima ondata di richieste, regolarmente presentate alla Cancelleria per un parere, fu chiaramente respinta dai funzionari. Solo nel giugno 1797, dopo che il principe aveva lasciato intendere alla Cancelleria di non essere contrario in linea di principio alla concessione di una grazia ai condannati, le autorità furono pronte a ridurre le pene, almeno in alcuni casi[74]. Per cinque condannati (i coloni Meinersmann, Wemhof e Gartmann e i fratelli Stockau) la Cancelleria richiese una conclusione anticipata della prigionia. Gli uomini però non furono rilasciati subito, ma solo dopo alcune settimane, così che alla fine essi avevano comunque scontato gran parte della pena. Tuttavia il riscontro positivo alla loro richiesta aveva permesso di tranquillizzarli. In altri quattro casi (i coloni Ostenfeld, Rolfs, Werries e Sundermeier) la Cancelleria continuò a rifiutare il condono. Tuttavia con le loro suppliche anche questi condannati conseguirono almeno un successo parziale, in quanto fu loro concesso un certo alleggerimento delle condizioni di detenzione[75].

Il parere del 26 giugno 1797 svela quali fossero i criteri cui si atteneva la Cancelleria per decidere sulla concessione della grazia ad un reo. Aveva un'importanza fondamentale il riconoscimento dell'ordine giuridico, che doveva esprimersi non solo nella supplica, ma anche nel comportamento del condannato. Così era valutato positivamente il fatto che l'interessato si fosse presentato spontaneamente, avesse accettato la pena e dimostrato di essere pentito del proprio comportamento errato[76]. L'accettazione del-

[74] Per quanto segue cfr. StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, ff. 87-94.

[75] Così da quel momento in poi i prigionieri poterono farsi portare generi alimentari, ebbero diritto a un maggior numero di ore d'aria e a più movimento. La Cancelleria rimanda esplicitamente al fatto che il magro menù carcerario (legumi, verdure e lardo), così come la mancanza d'aria e di movimento, aveva agito in modo dannoso sulla salute di persone che erano abituate ad un'alimentazione migliore: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 378.

[76] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, ff. 87-94 e 318.

l'ordine giuridico così documentata rappresentava la premessa del fatto che in seguito il condannato si sarebbe comportato in modo conforme alle norme[77]. Nel caso dei condannati Stockau e Meinersmann il visibile mutamento di disposizione d'animo, che si mostrò attraverso un esplicito pentimento ed una dichiarata volontà di redimersi, costituì l'elemento decisivo per la valutazione positiva della Cancelleria[78]. Nel caso di Gartmann e Wemhof i funzionari stabilirono che effettivamente non erano presenti motivazioni simili per la concessione della grazia, ma anche che «non ne dovevano derivare conseguenze negative»[79]. Non si fece menzione del fatto che anche lo Stato traeva profitto dal rilascio anticipato dei colpevoli, poiché in quel momento il carcere di Osnabrück era già sovraffollato[80].

Nel caso di Rolfs non fu presa in considerazione la concessione della grazia perché egli non si era sottomesso al giudizio della Cancelleria e si era addirittura appellato al *Reichskammergericht*. La Cancelleria stabilì in proposito:

> «una persona che mostra così poco di aver riconosciuto il proprio reato ed esserne pentita suscita sempre preoccupazioni riguardo al suo comportamento futuro e, secondo il nostro parere, non deve essere raccomandata per un condono, a meno che in futuro non mostri un comportamento diverso»[81].

Nel caso di Werries incise negativamente il fatto che egli in carcere avesse rifiutato di lavorare e che non avesse mostrato alcun rimorso per il proprio operato. Pertanto, secondo l'opi-

[77] Chi, invece, si era pubblicamente rallegrato del tumulto e durante l'inchiesta aveva «messo in luce con le proprie irrispettose menzogne disposizioni d'animo particolarmente sfrontate e degne di punizione» non poteva in seguito sperare in una grazia: StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 293.

[78] Fu inoltre tenuto conto della condizione di necessità, descritta in modo sempre più drammatico nelle suppliche.

[79] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 376.

[80] In altri casi anche il risparmio delle spese per il mantenimento aveva costituito una motivazione per il rilascio anticipato di condannati, non però in questo caso, poiché i prigionieri dovevano pagare le spese con il proprio patrimonio.

[81] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 54, ff. 376 ss.

nione della Cancelleria, bisognava prima fargli comprendere che egli «doveva rendersi degno della somma clemenza di vostra altezza reale» per mezzo del proprio comportamento e soprattutto lavorando diligentemente[82]. Quindi gli atti di clemenza non venivano distribuiti indistintamente tra i sudditi; essi presupponevano una congrua controprestazione da parte del reo. Nel caso di Ostenfeld la Cancelleria rilevò: «È vero che in base alle manifestazioni dei suoi sentimenti non abbiamo alcuna ragione particolare di temere in futuro nuovi pericoli da lui», ma ritenne anche che in considerazione della gravità del reato e della pena attribuita egli meritasse per ultimo una grazia. Inoltre asserì:

«potrebbero tra l'altro subentrare circostanze non previste, che renderebbero pericoloso il rilascio di una persona la quale ha mostrato di essere in grado di radunare molte centinaia di uomini per la realizzazione dei propri scopi e di istigarli al comportamento più violento»[83].

Il ruolo preminente di Ostenfeld durante il tumulto e il pericolo potenziale che egli costituiva deponevano chiaramente contro la concessione di una grazia.

Tuttavia i quattro condannati rimasti in cella reagirono al rifiuto inoltrando altre suppliche, e con successo: anche nei casi di Rolfs, Werries e Ostenfeld il principe, conformemente al voto della Cancelleria, commutò il residuo periodo di detenzione in un'ammenda, un procedimento che era stato infine proposto dai condannati stessi come alternativa al semplice condono. Ebbe un effetto ugualmente positivo anche il fatto che i signori fondiari, i pastori o le intere comunità si fossero impegnati espressamente per la liberazione dei colpevoli. Con ciò anche il 'capitale sociale' che il condannato era in grado di introdurre a proprio favore nel processo negoziale si dimostrò un fattore decisivo.

Nel novembre 1797 rimaneva in carcere un solo condannato. Dopo ulteriori suppliche e intercessioni dei suoi signori fondiari anche il colono Sundermeier fu liberato. La Cancelleria motivò questo passo col fatto che nel suo caso non si poteva mettere

[82] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 377.

[83] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 377.

in dubbio un «cambiamento d'opinione» e che la «vicina prospettiva di una pace generale sembra garantire anche la speranza di una quiete durevole»[84]. Anche qui si dimostra l'influsso che potevano avere le condizioni strutturali e la situazione politica generale sulla decisione relativa ad una singola richiesta di grazia. Tuttavia la Cancelleria propose di adottare «alcune limitazioni e provvedimenti», dal momento che Sundermeier era il «creatore e fomentatore dell'intera sommossa»[85]. Così per il momento il condannato poté essere rilasciato contro il versamento di una somma di circa 3-400 talleri, a condizione però che in caso di necessità egli potesse essere immediatamente ricondotto in carcere «senza ulteriori indagini»[86]. Dal punto di vista giuridico questo procedimento non corrisponde tanto ad un atto di clemenza, quanto ad una *absolutio ab instantia*. Una simile limitazione riguardo ad un atto di grazia nel settore penale rappresenta un *unicum* per il principato di Osnabrück. Questo dimostra quale forza dirompente attribuisse al tumulto di Gesmold la Cancelleria ancora a tre anni di distanza dagli eventi.

Il rilascio dei condannati, comunque, non pose fine all'inoltro di richieste. Sudditi e autorità negoziarono ancora per mezzo delle suppliche e delle relative risposte riguardo alle sanzioni pecuniarie sostitutive ed al pagamento delle spese processuali[87]. Così il colono Werries ottenne la riduzione della multa originaria di 170 talleri dapprima a 150, infine a 120 talleri[88]. L'insistenza fu perciò premiata. Questo fenomeno ha una valenza generale per le suppliche nel settore penale[89]. Anche in relazione alla punizione di altri reati, gli impetranti spesso ottennero la mitigazione della

[84] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 429: le autorità si riferivano al trattato di Campoformio del 17-18 ottobre 1797 e forse anche al congresso di Rastatt che sarebbe iniziato il 9 dicembre successivo.

[85] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 428 ss.

[86] Come ulteriore garanzia Sundermeier dovette presentare una cauzione di 1.000 talleri.

[87] Così ancora nel 1799 il colono Rolfs chiese una proroga di pagamento.

[88] StAOS, Rep. 100, Abschn. 306, n. 43, f. 393.

[89] H. RUDOLPH, *«Eine gelinde Regierungsart»*, cit., cap. G.III.4.

pena soltanto dopo numerosi tentativi. Se la riduzione della pena non corrispondeva alle loro aspettative, essi inoltravano una nuova supplica e spesso anche con successo. In questo modo le idee dell'autorità e quelle dei sudditi interessati riguardo alla forma ed all'ammontare della sanzione si adeguavano gradualmente l'una all'altra.

La prassi della negoziazione graduale delle sanzioni può essere considerata peculiare dell'età moderna e, a confronto dell'attuale sistema giuridico, appare a prima vista contrassegnata dall'arbitrio e dalla mancanza di regole. Che senso poteva avere una sentenza che veniva sempre ridotta a vantaggio del colpevole e perciò doveva apparire quasi una sua scelta? Che motivazioni si nascondevano dietro questa forma di prassi della punizione? Per rispondere a queste domande sembra sensato servirsi di un modello sociologico che cerca di comprendere e di spiegare le pratiche su cui si fonda e in base alle quali funziona la società: il modello dell'interazione simbolica.

3. *Le suppliche come strumento di interazione simbolica*

Per «interazione simbolica» si intende lo scambio reciproco di azioni da parte dei membri di una società nell'ambito di un processo comunicativo che si svolge sulla base di simboli, rituali e modelli interpretativi accettati e giudicati in modo concorde[90]. In questo ambito per ottenere un vantaggio è decisivo che il mittente della comunicazione organizzi le proprie azioni in base alle aspettative ed alle valutazioni del destinatario. Ciò presuppone che egli possa immedesimarsi nel mondo delle

[90] H. BLUMER, *Symbolic Interactionism. Perspectives and Method*, Upper Saddle River NJ 1996, p. 1; dello stesso autore, *Der methodologische Standort des Symbolischen Interaktionismus*, in ARBEITSGRUPPE BIELEFELDER SOZIOLOGEN (ed), *Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit*, I, Reinbek bei Hamburg 1975²; G.M. MEAD, *Sozialpsychologie*, Neuwied 1978; H. STEINERT (ed), *Symbolische Interaktion. Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie*, Stuttgart 1973; W. FUCHS-HEINRITZ et al. (edd), *Lexikon zur Soziologie*, cit., pp. 308 ss. Il termine «azione» si riferisce qui esclusivamente a forme di comportamento intenzionale e finalizzato; queste possono essere verbali, gestuali, simboliche o di altro tipo.

rappresentazioni e nelle motivazioni ad agire della propria controparte. Egli può acquisire tale capacità nel corso del proprio processo di socializzazione, oppure si può servire di un intermediario che effettui il *transfer* in sua vece[91]. L'analisi della serie delle suppliche del colono Werries evidenzia un processo di apprendimento di questo tipo. Supplica dopo supplica, l'avvocato che le redasse adeguò progressivamente i contenuti della propria argomentazione alle aspettative dell'autorità. Le iniziali sdegnate recriminazioni contro un procedimento illegittimo si trasformarono nella supplica sottomessa per una mitigazione della pena.

Perché dunque rimasero insoddisfatte anche le suppliche che rispondevano in modo massiccio alle aspettative dell'autorità? Il motivo è che l'inoltro di suppliche rappresentava soltanto una delle forme di interazione tra sudditi e autorità. Contemporaneamente intercorrevano altri processi di scambio di azioni, che veicolavano informazioni opposte: la sottomissione verbale all'ordine giuridico espressa dal reo nella sua richiesta non era sufficiente se egli rivelava, attraverso il proprio comportamento ribelle all'interno dell'«istituto di correzione», che si trattava di una mera strategia argomentativa. La particolare forza dirompente del conflitto di potere di Gesmold, che venne concepito dal governo come pericoloso per il sistema a causa della vicinanza cronologica, formale e contenutistica con gli eventi rivoluzionari francesi, comportò che i funzionari verificassero in modo particolarmente critico il mutato atteggiamento del condannato segnalato nelle suppliche ed alla fine lo smascherassero come tentativo d'inganno. Furono invece rilasciati anticipatamente i condannati per i quali anche il certificato di buona condotta del responsabile del carcere dimostrava discernimento e pentimento.

Tuttavia anche nel primo caso alle suppliche competeva una funzione centrale nella regolamentazione del conflitto. L'atto di inoltrare supplica alle autorità si rivelava un rituale stabilito

[91] Nell'ambito del sistema delle suppliche questo compito fu assunto spesso da avvocati giuridicamente istruiti ed esperti delle procedure della burocrazia territoriale.

con il quale i sudditi confermavano l'accettazione dei rapporti di potere rivolgendosi al loro signore come giudice supremo. La reiterazione delle suppliche può essere intesa come gesto simbolico della sottomissione al potere decisionale dell'autorità che era stato posto in discussione dalla rivolta. Le suppliche incarnavano un'offerta di comunicazione con l'autorità: il conflitto, che si era inizialmente svolto in modo violento, fu trasferito sul piano verbale e in questo modo mitigato. Ciò valeva già per la prima supplica, nella quale i sudditi di Holte minacciavano il boicottaggio delle indagini solo nel caso in cui l'autorità non soddisfacesse le richieste presentate in modo apparentemente sottomesso nella supplica.

Anche l'autorità conformò il proprio comportamento nei confronti dei sudditi alle loro aspettative ed alle loro valutazioni. In questo caso la Cancelleria trasmise regolarmente le risposte malgrado il gran numero delle suppliche, benché ciò implicasse un carico di lavoro non indifferente per le autorità[92]. Dietro questo comportamento si cela molto probabilmente l'impressione che sarebbe stata evitata una nuova *escalation* del conflitto se si fosse mantenuto il processo comunicativo come forma verbale di decisione. Mentre di solito quando una richiesta veniva respinta non veniva comunicata nessuna motivazione, in questo caso i rei ricevettero addirittura una giustificazione delle risposte. Spiegando esplicitamente i motivi del proprio operato, l'autorità dava occasione ai sudditi di adeguare il proprio modo di presentarsi. Così l'esortazione rivolta a Werries di rendersi prima degno della clemenza mutando il proprio comportamento conteneva l'implicita promessa che poi il principe gli avrebbe effettivamente concesso la grazia. Nacque così nel condannato un atteggiamento di aspettativa, alla fine confermato dalla sua liberazione.

Ogni nuova supplica rafforzava la pressione ad agire esercitata sul destinatario. Ciò valeva soprattutto quando il supplicante si presentava come fedele suddito di buona condotta al quale

[92] In altri casi le autorità territoriali vietarono esplicitamente ai colpevoli di reiterare le suppliche. Di conseguenza le richieste inoltrate in seguito furono ignorate.

si poteva imputare un solo passo falso. In questo caso da parte dell'impetrante una risposta positiva era, se non attesa, almeno sperata. Alla fine un principe cristiano sembrava tenuto, se non dal punto di vista giuridico, da quello morale, a presentarsi ai sudditi come padre clemente della patria, il quale esercitava perdono e misericordia[93]. Inoltre, se alla lunga le suppliche restavano senza esito, esisteva la possibilità che i sudditi si avvalessero di altri metodi per imporre i propri interessi. In questo caso, per segnalare la propria disponibilità al compromesso, la Cancelleria concesse innanzitutto agevolazioni riguardo alle condizioni di detenzione che non intaccavano l'ammontare della pena stessa. Così i condannati poterono ottenere almeno un parziale successo, che fece apparire sensate ulteriori richieste. La Cancelleria annunciò agli impetranti la successiva scarcerazione con molte settimane di anticipo. In questo modo i sudditi furono tranquillizzati senza che la mitigazione della pena concessa apparisse eccessiva.

Mentre all'inizio la Cancelleria riteneva indispensabile l'esecuzione delle sanzioni comminate, il principe era molto più disponibile a mitigare le pene per mezzo della concessione di grazie. Lo strumento della grazia gli offriva la possibilità di garantirsi la lealtà dei sudditi. Confermando le pene, pesanti e arbitrarie nella loro selettività, aveva senz'altro creato ampio spazio di manovra per un atto di clemenza con cui i sudditi recalcitranti dovevano essere legati all'autorità. Collegando l'atto di clemenza a controprestazioni e fissando dei limiti alla riduzione della pena, la giustizia e lo Stato si mettevano anche al riparo da eventuali accuse di arbitrio giudiziario. Nel caso in esame le pene detentive non furono completamente condonate, ma piuttosto commutate parzialmente in pene pecuniarie. L'ammontare originario della pena comminata restò formalmente intatto, fu solo mutata la forma di prassi della punizione, per mitigare le conseguenze negative della sanzione. Il potere agiva non soltanto sulla motivazione negativa attraverso sanzioni

[93] Cfr. in generale P. MÜNCH, *Die 'Obrigkeit im Vaterstand' – Zur Definition und Kritik des 'Landesvaters' während der Frühen Neuzeit*, in «Daphnis», 11, 1982, pp. 15-40.

repressive, ma anche sulla motivazione positiva attraverso agevolazioni. Così veniva favorito il suddito che articolava il proprio interesse e sapeva contemporaneamente mostrarsi «degno della somma clemenza».

4. *Sintesi conclusiva*

Nell'età moderna il sistema delle suppliche serviva a stabilizzare i rapporti di potere esistenti canalizzando i conflitti per mezzo di processi comunicativi fortemente regolamentati e così privati del loro potenziale eversivo. Ciò rispondeva sia all'interesse dell'autorità, sia a quello dei sudditi. In tal modo l'esercizio del potere non era un processo a senso unico – cioè dall'alto verso il basso – ma un insieme di accettazione e resistenza, di repressione e ricompensa. La pena per un'infrazione della legge, che non venisse comminata unilateralmente dall'alto, ma fosse stata negoziata tra autorità e sudditi nell'ambito di un procedimento per mezzo di suppliche, unificava questi due contenuti di potere diametralmente opposti e al tempo stesso complementari. In tale processo autorità e sudditi si valsero di un canone di comportamenti simbolici ampiamente stabiliti, nei quali il maggior successo arrideva di regola al suddito che sapeva rispondere almeno apparentemente alle aspettative del potere.

Il trasferimento del conflitto sul piano della negoziazione rendeva quest'ultimo meno acuto e trasmetteva ai sudditi l'impressione di avere imposto almeno in parte i propri interessi[94]. Per ottenere una mitigazione della pena i sudditi comunicavano all'autorità anche l'illusione dell'accettazione del potere attraverso un repertorio di gesti di sottomissione messo in opera in modo sempre più mirato nel corso del conflitto. Tuttavia per nessuno dei reati oggetto di sanzione si parte da un'effettiva accettazione intesa come un'ammissione della propria colpa.

[94] Se all'inizio i sudditi avevano voluto impedire con la violenza qualsiasi punizione, alla fine furono felici di aver raggiunto almeno una riduzione dell'ammontare della pena, sebbene – ad un giudizio obiettivo – nella maggior parte dei casi questo fosse piuttosto ridotto ed inoltre rientrasse nell'interesse dello Stato dell'età moderna.

Quindi il conflitto di potere non era affatto risolto dalla graduale negoziazione delle sanzioni, era semplicemente regolato. Anche per questo si trattava di uno scambio simbolico di azioni, il cui risultato era sostanzialmente la conferma dello *status quo ante*. Le suppliche, la cui funzione rappacificante è stata qui illustrata in base all'esempio del tumulto di Gesmold, rappresentavano un importante strumento di questa regolazione simbolica del conflitto.

«Gravamina» e caratteri originali della storia sociale europea

di *Giorgio Politi*

L'ampiezza – tematica, spaziale e cronologica – dei temi proposti in questo seminario, il margine d'oscillazione semantico e sostanziale dei termini qui evocati, sembrerebbero di primo acchito poter autorizzare timori d'un qualche possibile disorientamento: domandiamoci allora, innanzitutto, se esista un quadro di riferimento comune alle analisi, specifiche e particolareggiate come richiesto oggi dalla scienza storica, di fronte a cui ci troviamo.

Per parte mia, credo proprio che tali denominatori comuni non solo esistano, ma appartengano addirittura a un novero d'elementi così duraturi, così di fondo e così specifici da poter configurare, nelle loro reciproche connessioni, una vera e propria identità della storia europea lungo tutta l'estensione in cui essa si è venuta soggettivamente costituendo, vale a dire dall'età classica fino ai nostri giorni. Credo inoltre che questi tratti debbano essere resi espliciti, vincendo la ritrosia verso l'astrazione sostanziale che caratterizza oggi, non sempre con buoni motivi, il lavoro quotidiano di ricerca dello storico.

A mio avviso, non c'è dubbio che uno fra i più importanti caratteri distintivi della storia ideologica, politica e istituzionale d'Europa consista nella natura responsabile e trascendentale del potere[1]. Entro questa sorta d'endiadi – i due fattori or ora evocati

[1] Allo scopo di prevenire un'obiezione a questo punto facilmente prevedibile, e del tutto legittima, preciso qui che intendo connotare, con il termine «Europa», una 'polarità mobile' – o, se si preferisce, un sistema complesso d'interazioni – e non un ambito determinabile in termini geografici conchiusi. Che le condizioni ambientali di base dello spazio europeo strettamente inteso abbiano concorso alle particolari vicende del sistema storico «Europa» è poi ben certo, ma non meno certo è che lo abbiano fatto come un insieme di

rappresentano infatti l'uno la condizione necessaria dell'altro – il predicato della responsabilità significa che chiunque e in qualunque forma abbia esercitato il potere, nel corso del tempo e dello spazio europei, lo ha potuto fare solo a condizione di risponderne a qualcuno. Com'è facile intuire, questo qualcuno è poi grandemente cambiato durante i periodi, lungo i luoghi e secondo le circostanze, restando però sempre e comunque fermo che un qualcuno vi dovesse essere: un'assemblea di baroni o di corpi privilegiati, un consiglio d'anziani o di capifamiglia, un istituto rappresentativo o una folla in tumulto.

Certo, è troppo facile obiettare che una siffatta condizione non è stata soddisfatta sempre e dovunque: in questi casi, però, il potere ha per l'appunto cessato di essere legittimabile e legittimato e, con ciò, ha cessato di essere potere nel senso proprio del termine, per trasformarsi in qualcosa d'altro, qualcosa per cui la tradizione europea ha trovato altri nomi, come quelli di arbitrio e di tirannide, e ha prescritto, come unico esito a termini di giustizia, l'abbattimento.

Il predicato della trascendenza significa, d'altra parte, che la necessaria responsabilità dei detentori del potere, or ora evocata, è tale in quanto riferita a una tavola di valori indipendenti dal piano empirico, aprioristici, immutabili, ai quali l'agire politico è tenuto a conformarsi e dei quali rappresenta la traduzione concreta – un sistema di valori, quindi, ch'è sempre e comunque metastorico e, spesso, metafisico. Anche qui, non cambia nulla che un siffatto sistema sia esplicito o sottinteso, scritto o affidato alla tradizione orale, tecnicamente codificato in norme giuridiche o contenuto nelle costituzioni materiali di competenza dell'antropologia culturale[2].

fattori fra molti altri, e, forse, né necessario né sufficiente; dal punto di vista di queste note, infatti, anche l'intero Nuovo mondo fa parte a pieno titolo della storia «europea».

[2] Non è questa la sede ove soffermarsi su un ulteriore carattere originale della storia europea, in merito a cui, peraltro, occorrerà, prima o poi, condurre una riflessione sistematica e che viene acutamente individuato nei seguenti termini da P. Anderson: «la parcellizzazione della sovranità portò, nell'Europa altomedievale, al formarsi di un 'ordine' ideologico del tutto separato: la

In ciò si rivela, peraltro, la natura profonda di tutto il pensiero dell'Occidente[3], quella sua originale tensione fra l'ideale e il reale, inteso come reale empirico, che ne costituisce la singolare potenza demiurgica non meno che il rischio e il dramma più profondo – il rischio della doppiezza morale e psichica, fino al collasso sistemico dell'Io, fino al comparire di vere e proprie patologie mentali, specifiche, a quanto pare, del nostro tipo di civiltà; l'immagine orwelliana del 'bispensiero', geniale intuizione d'una celebre utopia negativa dei nostri giorni, allude precisamente a esiti estremi di questa perenne lotta fra l'incoercibile mutevolezza del contingente e la suprema istanza normativa senza cui la civiltà europea, a onta di tutti i suoi pretesi e presunti empirismi, non può riconoscere se stessa.

Il pensiero occidentale mi sembra del resto l'unico al mondo che abbia sviluppato una metafisica – che questa, poi, sia più o meno caratterizzata in senso religioso, personale o meno, è cosa del tutto secondaria. Si è molto discusso, in passato, se gli altri grandi sistemi di pensiero dell'umanità possano essere definiti come filosofie e io credo di no – senza che a tale giudizio debba pur minimamente essere collegata alcuna attribuzione in termini di valore; ritengo, al contrario, che un vero rispetto e il presupposto essenziale per un'autentica valorazione dell'altrui cominci là dove si rinuncia a volerne giudicare in base alla conformità a parametri etnocentrici di qualsiasi tipo.

chiesa, che negli ultimi secoli dell'antichità era sempre stata integrata nei meccanismi dello stato imperiale e subordinata ad esso, divenne ora un'istituzione eminentemente autonoma in seno alla comunità feudale ... Grazie alla dispersione del potere caratteristica del nascente feudalesimo occidentale, la chiesa poteva difendere i propri interessi corporativi, all'occorrenza, da una base territoriale e con la forza armata. In età medievale, perciò, i conflitti istituzionali tra autorità laica ed ecclesiastica furono endemici: ne derivò una scissione nella struttura della legittimità feudale, che doveva avere conseguenze importanti sul successivo sviluppo intellettuale e culturale»; P. ANDERSON, *Dall'antichità al feudalesimo*, trad. it., Milano 1978, pp. 129-130.

[3] In virtù di quanto detto *supra*, nota 1, in queste righe i termini «Europa» e «Occidente» vengono a sovrapporsi. Caratteristico del sistema di determinazioni «Europa-Occidente» è il muoversi di continuo nello spazio-tempo attorno a un centro virtuale di gravità che non impedisce, peraltro, interazioni significative con ambienti finitimi od esterni in genere.

Da quando ne abbiamo le prime notizie fino ai giorni nostri, dai primi bagliori presocratici al neoidealismo, non meno che alle scienze esatte e della natura, il pensiero occidentale si è costruito attorno a una e una sola domanda: che cosa è l'essere. In altri termini, ciò significa che il nocciolo duro, il germe, il motore della filosofia in tutti i suoi sviluppi e ambiti, a partire dall'etica, e quindi dalla politica, è sempre stato il problema dell'essere, la natura dell'essere, sia in positivo che in negativo – anche presso i sistemi di pensiero cioè che ne hanno negato la conoscibilità, posto che, così facendo, essi hanno negato la possibilità della risposta, non il senso della domanda.

Ebbene, proprio questo è il quesito che si cercherebbe invano nelle massime culture dell'Oriente, sia cinesi che indiane, per le quali il problema ontologico, puramente e semplicemente, non sussiste; l'essere è, o non è, quel che è, e non deve essere conosciuto, ma esperito. Altro è quindi l'intento di questi sistemi di pensiero, vale a dire l'esplorazione delle modalità attraverso cui il singolo deve porre se medesimo entro il cosmo, vuoi per integrarvisi, vuoi per sottrarsi ad esso: pertanto a tali sistemi meglio si addice il nome di «vie», cioè di «metodi» idonei a raggiungere uno scopo pratico, mentre ai loro esponenti tocca quello di «maestri», piuttosto che non di filosofi. Proprio questa caratteristica, del resto, rende idonee le grandi scuole orientali di pensiero a soddisfare, oggi, i bisogni di quelli, fra gli occidentali, che si trovano a essere messi particolarmente a disagio dalla presente crisi dei grandi progetti di trasformazione; una voga della spiritualità orientale, peraltro, che ritengo destinata a rimanere limitata a minoranze. Anche nei secoli passati, del resto, grandi impulsi in questo senso sono venuti dall'Oriente all'Europa, che però li ha sempre profondamente assimilati, stravolgendoli: è sufficiente ricordare, al proposito, come la maggior fonte di tutta la mistica occidentale, il pensiero neoplatonico, abbia tradotto il ricongiungimento del singolo all'Uno nei termini d'una contemplazione-fruizione immediata del divino, intesa quindi, ancora e sempre, in termini intellettualistici, entro i saldi confini d'una metafisica dell'essere.

Non intendo peraltro in questa sede farmi bello, come si dice, con le penne del pavone. Che l'esercizio necessariamente respon-

sabile del potere rappresenti un carattere originale della storia d'Europa non l'ho certo scoperto io, ma rappresenta un vetusto luogo comune della storia delle istituzioni che ho potuto apprendere, oltre trent'anni fa, da quella che si veniva presentando dimessamente come una semplice antologia per gli studi universitari e a cui oggi credo invece vada reso il dovuto omaggio per il grande impulso dato a che la storiografia italiana superasse i propri limiti provinciali e muovesse decisa verso un compito che ancor oggi ci tocca, ma in merito a cui siamo certamente ben più attrezzati e consapevoli – il superamento delle storiografie nazionali e la costruzione d'una memoria storica, virtuale, della soggettività europea.

Credo di non esagerare affermando che, senza i tre volumi de *Lo Stato moderno*, oggi non ci troveremmo qui a discutere, o comunque discuteremmo in termini molto diversi, e molto meno proficui[4]. Ho evocato la sprovincializzazione: questo concetto, però, va precisato e i suoi contenuti resi espliciti, pena l'immiserirlo a slogan facile e ovvio. Dico dunque che il contributo specifico di quell'operazione è consistito – almeno per quanto mi riguarda – nel costringere, oserei dire brutalmente, soprattutto chi operasse nel contesto della storiografia d'un'Italia di tradizione cittadino-comunale, avvezza alla figura dello stato-opera d'arte, a fare i conti con la realtà, di gran lunga maggioritaria entro il contesto europeo, di quelli che, con termine collettivo forse non del tutto proprio, ma certo efficace, si chiamano gl'istituti rappresentativi feudali, letti contro lo sfondo della strutturazione sociale cetuale loro propria: diete, parlamenti, stati generali e provinciali, *cortes* – termini, allora, in larga parte oscuri a molti storici italiani, così come pallida e del tutto periferica era la loro presenza rispetto ai grandi stati a base cittadina dell'Italia centro-settentrionale d'antico regime.

Se ora richiamo alla memoria quegli anni e considero tutto il lavoro ch'è stato fatto, dentro e fuori l'Italia, non posso evitare un certo senso di conforto. Non solo oggi non corriamo più il

[4] E. ROTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo Stato moderno*, 3 voll., Bologna 1971-1974, I: *Dal Medioevo all'età moderna*; II: *Principi e ceti*; III: *Accentramenti e rivolte*.

rischio di confondere parlamenti e stati generali, come capitava allora perfino a molti professionisti, ma l'intero cosmo delle istituzioni politiche e sociali europee in epoca medievale e moderna ci è assai meglio noto, mentre la caduta contestuale della necessità di riferire obbligatoriamente gli esiti della ricerca a schemi evolutivi preconcetti e troppo rigidi ha restituito alla dialettica fra empiria e modulistica tutte le potenzialità creative che le sono proprie. *His freti*, possiamo oggi sottrarci agevolmente al classico dilemma che obbligava a vedere questi istituti o come più o meno fortunati antesignani dei contemporanei sistemi di democrazia rappresentativa, alfieri di libertà, strenui campioni nella lotta al dispotismo, ovvero come grette e oppressive roccaforti degli egoistici privilegi di miopi minoranze dedite all'oppressione dei più, di contro alle istanze riformatrici dello stato moderno, ovvero (più di recente) come presidi di libertà locali – il che, poi, può essere connotato nell'uno o nell'altro dei sensi poco sopra esposti, secondo i gusti dell'osservatore.

Quanto in proposito va respinto, come privo di senso, è in effetti l'alternativa stessa, in quanto sostituisce un giudizio di valore a un giudizio funzionale, ch'è invece quello di cui è utile occuparsi. Perché, in effetti, tutti quanti i numerosi soggetti di questo articolatissimo mondo sociale e istituzionale sono sempre stati l'una e l'altra cosa, secondo i tempi, i luoghi e le circostanze; la stessa figura del signore feudale, com'è ben noto, ci appare alternativamente nelle vesti del benefico protettore e del tiranno da abbattere: l'elemento significativo sotto il profilo storiografico consiste proprio nel comprendere quando, dove e perché appaia sotto l'una o sotto l'altra veste.

In altre parole, il vero problema consiste nel misurare il grado di funzionalità di queste figure e di questi istituti come interfacce fra le dinamiche e i mutamenti sociali in atto in una società data e gli assetti di potere ivi esistenti, ossia la loro capacità di veicolare l'interscambio ordinario fra governanti e governati così come tutti i vettori di trasformazione, tanto lenta quanto veloce o repentina, liberati da quella dinamica sociale ascendente che costituisce, senza dubbio, un altro carattere originale della storia

europea. L'ambiente europeo infatti rappresenta un caso a sé nella storia umana in quanto sede dell'unico processo di sviluppo economico ininterrotto, a un tempo rapido e di lungo periodo, finora conosciuto, uno sviluppo che ha avuto, come conseguenza necessaria, una dinamica sociale ascendente del pari ininterrotta, che ha sottoposto l'intero sistema istituzionale a sollecitazioni d'intensità e frequenza straordinarie. Con ciò non intendo naturalmente affermare che questa dinamica abbia caratterizzato sempre in modo omogeneo ogni parte costituente l'Europa ma che, per l'appunto, ogni parte d'Europa ha sempre interagito con le altre e che, di conseguenza, ogni successivo episodio di sviluppo, chiunque ne fosse protagonista, si è aggiunto, obiettivamente e subiettivamente, ai precedenti, venendo in tal modo a configurare un processo cumulativo di carattere sistemico.

Anche qui lo sguardo deve spingersi, ben oltre l'orizzonte ristretto del cosmo istituzionale definito nelle diverse contingenze storiche, a leggere gl'istituti racchiusi ancora in germe nei bisogni e nelle funzioni; sono state ad esempio fatte emergere le complesse necessità di legittimazione che condizionano il precipitare dei conflitti in ambito rurale e urbano; si è posto in evidenza il carattere, se non istituzionalizzato, certo ritualizzato e codificato, d'intere serie di rivolte, come per esempio le rivolte contadine francesi seicentesche; si è mostrato come, in certi contesti, la ribellione tenga il luogo d'un sistema d'amministrazione della giustizia ancora primitivo o inesistente o, viceversa, si sono letti i conflitti giudiziari come sostitutivi di precedenti scontri politico-sociali. Insomma, gl'istituti di cui abbiamo fatto menzione rappresentano solo la punta visibile d'un complesso e articolato sistema di terminali cui appartiene a pieno titolo anche lo strumentario dei memoriali, delle petizioni e delle suppliche, attrezzi d'un mondo che – lo vediamo bene oggi – ha regolarmente contraddetto, nella pratica quotidiana, l'immobilità proclamata di continuo a livello ideologico e presa a lungo per buona, in passato, dalla totalità, o quasi, della storiografia.

Ma v'è di più. La crescita esponenziale degli studi e delle conoscenze di tutti i fenomeni che potremmo nel complesso far

rientrare nella dinamica – economica, sociale, ideologica, politica, istituzionale – delle società europee in epoca medievale e moderna è andata di pari passo con l'indebolimento e la tendenziale scomparsa di quell'autentica ossessione nazional-unitaria, predominante almeno fino a metà degli anni Sessanta in tutti gli ambiti, cronologici e ideologici, delle scienze storiche, la quale, incapace di leggere il passato altrimenti che attraverso il prisma del modello di statualità impostosi nel corso del secolo XIX, si traduceva poi spesso in un vero e proprio culto per l'assolutismo, promosso al rango di unica via valida verso lo stato cosiddetto moderno: una predilezione assai poco rispettosa del dato empirico e molto ideologica, quando si consideri che questo presunto modello si sarebbe realizzato poi in un solo Paese europeo, per un periodo assai limitato della sua storia e cogliendo, per giunta, risultati assai discutibili quanto a efficacia, permanenza e valore.

Come si può vedere, le considerazioni che veniamo svolgendo puntano tutte verso una direzione: non già, come spesso si afferma senza ben sapere cosa si sta affermando, verso la caduta delle ideologie, ma verso la caduta (almeno per ora) della storia intesa come 'profezia': Nabuccodonosor non ha più il suo Daniele ed è costretto a interrogare non i sogni, ma la realtà, a chiedersi non dove questa debba andare, ma dove materialmente stia andando, corrisponda questa marcia o meno ad alcunché di definito, quando non di auspicabile[5]. Di conseguenza, oggi siamo aperti a considerare vie molteplici, diverse verso la statualità, in un regime quanto meno di sospensione di giudizio:

«L'edificio costituzionale del Sacro romano impero di nazione tedesca si erge come un masso erratico in mezzo agli Stati e nella storia europea dal IX al XIX secolo; non è né monarchia né repubblica, non una lega di Stati e non un'artistocrazia feudale, ma intende se medesimo soprattutto come impero della Cristianità, che ripete la propria autorità non dalla potenza politica ma da una coscienza religioso-universalistica di questa stessa Cristianità ... In un'epoca in cui esistevano altrimenti solo monarchie o repubbliche, Pufendorf definì quest'Impero un mostro, indicando in tal modo che esso non era in-

[5] M. Miegge, *Il sogno del re di Babilonia. Profezia e storia da Thomas Müntzer a Isaac Newton*, Milano 1995.

quadrabile in norme d'ordine statuale. I tedeschi, però, si sono continuamente identificati con quest'Impero, ricevuto dalla tradizione romano-franca; esso ha rappresentato la formazione politica che consentì a questo miscuglio di paesi e popolazioni d'aver coscienza, unità e consistenza»[6].

La caduta di ogni prospettiva teleologica, però, impone di ridefinire l'interpretazione anche d'un'altra serie di fenomeni; accanto al processo ininterrotto di sviluppo economico, accanto alla continua dinamica sociale ascendente, un ulteriore carattere originale della storia europea è la densità eccezionale, nello spazio e nel tempo, della conflittualità intesa nel senso più ampio del termine, latente ed esplicita, pacifica e violenta, legale ed extralegale, individuale e di gruppo. Ebbene, il quadro che abbiamo tentato di tracciare spinge naturalmente a intenderla come l'insieme dei mezzi attraverso cui è risultato finora possibile mantenere o, più spesso, ripristinare, un'imprescindibile interazione fra società e potere che, per il mutare delle condizioni o per qualsiasi altro motivo, fosse venuta meno o risultasse, d'un tratto, insufficiente. Questo è il caso di gran parte dei memoriali, dei capitolati, dei *gravamina*, delle cause civili, ma anche di molte «devianze», su su fino ai grandi traumi che hanno sempre fatto dell'Europa la vera madre delle rivoluzioni.

Anche in questo caso occorre tener presente che la soggettività, perfino la soggettività virtuale rappresentata da una tradizione di cultura o da una memoria storica, è molto più estesa dei fenomeni sui quali si costruisce; che può rimanere latente molto a lungo, per essere riattivata poi in presenza di condizioni che lo richiedano; che ci si può quindi facilmente illudere di avere rimosso il passato e celebrare intempestivi trionfi sulla *longue durée* – le dinamiche sociali profonde non pagano il sabato, ma in compenso pagano sempre, e generosamente. E non è certo un caso che il periodo di più ampi sconvolgimenti rivoluzionari nella storia europea sia stato preceduto da uno di segno contrario, durante cui intere generazioni di regnanti poterono illudersi d'essere riusciti a svincolarsi dai tradizionali condizionamenti esterni che ne avevano limitato il potere.

6 H. ANGERMEIER, *Die Reichsreform, 1410-1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart*, München 1984, p. 13.

Base di questo abbaglio furono senza dubbio le profondissime trasformazioni conosciute da tutte le società europee durante la seconda metà del secolo XVII, che ci appare, sotto questo profilo, come l'autentica culla del mondo contemporaneo. Un po' dovunque, allora, l'assetto cetuale uscito dalla riconversione imposta soprattutto agli elementi privilegiati delle società europee stesse contestualmente alla nascita della statualità territoriale, durante i secoli XIV-XV, subì un drastico indebolimento, fino a perdere qualsiasi significato come quadro organizzativo della società stessa: di conseguenza, anche l'intero apparato istituzionale che su tali basi era costruito e che entro tale contesto garantiva la comunicazione e lo scambio tra governo e società, cessò di funzionare e d'aver senso. Per un certo periodo, consigli d'ogni genere, corti amministrative e di giustizia, diete e *cortes* continuarono a esistere, ma poi fu facile per il dispotismo, illuminato o meno, venirne a capo in modo apparentemente indolore, laddove fino a pochi decenni prima ben più timidi tentativi avevano dovuto arrestarsi di fronte alla minaccia di rotture devastanti; così, ad esempio, il primo Borbone di Spagna poté radere al suolo con un tratto di penna uno fra i più solidi e venerabili sistemi di privilegio locale esistiti in Europa, quello catalano-aragonese, la cui reazione a ben più modeste minacce aveva causato la rovina, personale e politica, del Conte-duca. Così, in uno stato a base cittadina come quello milanese, il secondo Seicento segna visibilmente la fine dell'epoca del potere locale, inteso come fonte e dimensione autonoma di potere rispetto a quella del principe: i membri delle diverse aristocrazie urbane considerano oramai se medesimi come parte d'un ceto dirigente più ampio, da cui si riceve e verso cui si fanno valere prestigio e ricchezza; i vecchi consigli cittadini, in cui molti di loro tuttavia siedono, continuano per un certo periodo a esistere, ma non sono più portatori d'una realtà sociale significativa, urbana, specifica – sono ormai gusci vuoti, perfettamente surrogabili da strumenti più idonei.

La ricerca di altri canali, adeguati all'incipiente società individualistica, deistituzionalizzata e istituzionalizzante, stratificata lungo assetti orizzontali e impersonali di potere economico, era, allora, già in corso.

Indici dei nomi di persona e di luogo

Indice dei nomi di persona

a cura di *Anna Zangarini*

Indice dei nomi di luogo

a cura di *Anna Zangarini*

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Annali

I	1975
II	1976
III	1977
IV	1978
V	1979
VI	1980
VII	1981
VIII	1982
IX	1983
X	1984
XI	1985
XII	1986
XIII	1987
XIV	1988
XV	1989
XVI	1990
XVII	1991

XVIII	1992
XIX	1993
XX	1994
XXI	1995
XXII	1996
XXIII	1997
XXIV	1998
XXV	1999
XXVI	2000
XXVII	2001

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di *Ettore Passerin D'Entrèves* e *Konrad Repgen*
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di *Leo Valiani* e *Adam Wandruszka*
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di *Carlo Guido Mor* e *Heinrich Schmidinger*
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di *Hubert Jedin* e *Paolo Prodi*
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Nicola Matteucci*
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali. III Convegno storico italo-austriaco, a cura di *Franco Valsecchi* e *Adam Wandruszka*
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa, a cura di *Pierangelo Schiera*
8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di *Laetitia Boehm* e *Ezio Raimondi*
10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di *Raoul Manselli* e *Josef Riedmann*

11. La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mondiale, a cura di *Peter Hertner* e *Giorgio Mori*
12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Franco Valsecchi*
13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura di *Umberto Corsini* e *Konrad Repgen*
16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di *Paolo Prodi* e *Peter Johanek*
17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di *Cesare Mozzarelli* e *Giuseppe Olmi*
18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di *Umberto Mazzone* e *Angelo Turchini*
19. Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di *Volker Bierbrauer* e *Carlo Guido Mor*
20. La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
21. Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di *Karl Dietrich Bracher* e *Leo Valiani*
22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di *Gustavo Corni* e *Pierangelo Schiera*
23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di *Umberto Corsini* e *Rudolf Lill*
24. Crisi istituzionale e teoria dello stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di *Gustavo Gozzi* e *Pierangelo Schiera*
25. L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di *Renato Bordone* e *Jörg Jarnut*
26. Fisco religione Stato nell'età confessionale, a cura di *Hermann Kellenbenz* e *Paolo Prodi*

27. La «Conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di *Gauro Coppola* e *Casimira Grandi*

28. L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di *Ovidio Capitani* e *Jürgen Miethke*

29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana, a cura di *Aldo Mazzacane* e *Pierangelo Schiera*

30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*

31. Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di *Rudolf Lill* e *Francesco Traniello*

32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottocento e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*

33. Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di *Adriano Prosperi* e *Wolfgang Reinhard*

34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*

35. Il secolo XI: una svolta?, a cura di *Cinzio Violante* e *Johannes Fried*

36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di *Marco Meriggi* e *Pierangelo Schiera*

37. L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*

38. Le minoranze fra le due guerre, a cura di *Umberto Corsini* e *Davide Zaffi*

39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini, Anthony Molho* e *Pierangelo Schiera*

40. Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, a cura di *Paolo Prodi*

41. Regioni di frontiera nell'epoca dei nazionalismi. Alsazia e Lorena / Trento e Trieste, 1870-1914, a cura di *Angelo Ara* e *Eberhard Kolb*

42. Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*

43. Il luogo di cura nel tramonto della monarchia d'Asburgo. Arco alla fine dell'Ottocento, a cura di *Paolo Prodi* e *Adam Wandruszka*

44. Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di *Gerhard Dilcher* e *Cinzio Violante*

45. Il concilio di Trento e il moderno, a cura di *Paolo Prodi* e *Wolfgang Reinhard*

46. Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto, a cura di *Oliver Janz, Pierangelo Schiera* e *Hannes Siegrist*

47. Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza, a cura di *Nestore Pirillo*

48. Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV), a cura di *Siegfried De Rachewiltz* e *Josef Riedmann*

49. Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le visite della diocesi di Trento (1537-1940), a cura di *Cecilia Nubola*

50. Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVII secolo, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*

51. Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di *Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson Schutte* e *Thomas Kuehn*

52. Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento, a cura di *Luigi Blanco*

53. Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di *Silvana Seidel Menchi* e *Diego Quaglioni*

54. Gli intellettuali e la Grande guerra, a cura di *Vincenzo Calì, Gustavo Corni* e *Giuseppe Ferrandi*

55. L'uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII), a cura di *Alessandro Pastore* e *Marina Garbellotti*

56. Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Kaspar Elm*

57. Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di *Silvana Seidel Menchi* e *Diego Quaglioni*

58. Per una storia dei santuari cristiani d'Italia: approcci regionali, a cura di *Giorgio Cracco*

Monografie

1. Il mais nell'economia agricola lombarda (dal secolo XVII all'unità), di *Gauro Coppola*
2. Potere e costituzione a Vienna tra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, di *Raffaella Gherardi*
3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, di *Paolo Prodi*
4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, di *Gustavo Corni*
5. Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento, di *Pierangelo Schiera*
6. Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, di *Roberto Bizzocchi*
7. L'uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, di *Nestore Pirillo*
8. Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, di *Daniele Montanari*
9. Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, di *Gustavo Gozzi*
10. I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna, 1861-1918, di *Sergio Benvenuti*
11. Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di S. Pelagia, di *Gianvittorio Signorotto*
12. La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese, di *Edoardo Tortarolo*

13. La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna, di *Miriam Turrini*

14. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs» des ponts et chaussées», di *Luigi Blanco*

15. Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'occidente, di *Paolo Prodi*

16. Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull'individualità nell'Ottocento tedesco, di *Andrea Orsucci*

17. L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, di *Giuseppe Olmi*

18. Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, di *Emma Fattorini*

19. Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, di *Maria Rosa Di Simone*

20. Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581), di *Cecilia Nubola*

21. La sfida delle riforme. Costituzione politica nel liberalismo prussiano (1850-1866), di *Anna Gianna Manca*

22. Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna, di *Roberto Bizzocchi*

23. Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, di *Angela De Benedictis*

24. Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, di *Rodolfo Taiani*

25. La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in Antonio Rosmini, di *Fulvio De Giorgi*

26. Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane, di *Carla De Pascale*

27. Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale, di *Pasquale Beneduce*

28. La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna, di *Marco Bellabarba*

29. Sotto l'occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello Stato di Milano, di *Angelo Turchini*

30. Ferdinand Tönnies sociologo hobbesiano. Concetti politici e scienza sociale in Germania tra Otto e Novecento, di *Maurizio Ricciardi*

31. La fine della 'grande illusione'. Uno storico europeo tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923). Per una rilettura della «Histoire de l'Europe», di *Cinzio Violante*

32. La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei «Lineamenti di filosofia del diritto» di Hegel, di *Emanuele Cafagna*

33. Il «Bauernführer» Michael Gaismair e l'utopia di un repubblicanesimo popolare, di *Aldo Stella*

34. Matrimoni di antico regime, di *Daniela Lombardi*

35. Il fisco in una statualità divisa. Impero, principi e ceti in area trentino-tirolese nella prima età moderna, di *Marcello Bonazza*

Contributi / Beiträge

1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Reinhard Elze - Pierangelo Schiera*

2. L'Antichità nell'Ottocento / Die Antike im neunzehnten Jahrhundert, a cura di/hrsg. von *Karl Christ - Arnaldo Momigliano*

3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e Germania / Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, a cura di/hrsg. von *August Buck - Cesare Vasoli*

4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870), a cura di/hrsg. von *Angelo Ara - Rudolf Lill*

5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Ent-

stehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck*

6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller heute: Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera*

7. Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica / Die Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, a cura di/hrsg. von *Walter Euchner - Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*

8. Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore / Luft, Erde, Wasser, Feuer: die vier Elemente und ihre Metaphern, a cura di/hrsg. von *Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*

9. Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna / Territoriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit, a cura di/hrsg. von *Marco Bellabarba - Reinhard Stauber*

10. L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata / Die parlamentarische Institution im 19. Jahrhundert. Eine Perspektive im Vergleich, a cura di/hrsg. von *Anna Gianna Manca - Wilhelm Brauneder*

11. Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna / Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, a cura di/hrsg. von *Marco Bellabarba - Gerd Schwerhoff - Andrea Zorzi*

Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient

1. Faschismus und Nationalsozialismus, hrsg. von *Karl Dietrich Bracher - Leo Valiani*, Berlin 1991

2. Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von *Reinhard Elze - Gina Fasoli*, Berlin 1991

3. Statuten Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1992

4. Finanzen und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, hrsg. von *Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz*, Berlin 1992
5. Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von *Rudolf Lill - Francesco Traniello*, Berlin 1993
6. Die Neue Welt im Bewußtsein der Italiener und der Deutschen des 16. Jahrhunderts, hrsg. von *Adriano Prosperi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 1993
7. Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen Zeitalter, hrsg. von *Hermann Kellenbenz - Paolo Prodi*, Berlin 1995
8. Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1996
9. Die Wirtschaft der Lombardei als Teil Österreichs. Wirtschaftspolitik, Außenhandel und industrielle Interessen 1815-1859, von *Rupert Pichler*, Berlin 1996
10. Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen, hrsg. von *Umberto Corsini - Davide Zaffi*, Berlin 1997
11. Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Okzidents, von *Paolo Prodi*, Berlin 1997
12. Grenzregionen im Zeitalter der Nationalismen. Elsaß-Lothringen / Trient-Triest, 1870-1914, hrsg. von *Angelo Ara - Eberhard Kolb*, Berlin 1998
13. Staatsräson und Eigennutz. Drei Studien zur Geschichte des 18. Jahrhunderts, von *Klaus-Peter Tieck*, Berlin 1998
14. Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, hrsg. von *Gerhard Dilcher - Cinzio Violante*, Berlin 2000
15. Zentralismus und Föderalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, hrsg. von *Oliver Janz - Pierangelo Schiera - Hannes Siegrist*, Berlin 2000
16. Das Konzil von Trient und die Moderne, hrsg. von *Paolo Prodi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 2001